

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI
TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981**

*istituita con legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata
con leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349.*

Presidente: SCÀLFARO Oscar Luigi, deputato

componenti:

*deputati: AIARDI, BARBIERI, BECCHI, CECCHETTO COCO, D'AD-
DARIO, D'AMBROSIO, GOTTARDO, segretario, GREGORELLI, LUCENTI,
MANNA, NOCI, ORSINI Gianfranco, QUERCINI, ROCELLI, RUS-
SO SPENA, SANTORO, SAPIO, SERRENTINO, MENSURATI, VAIRO;
senatori: ANDÒ, BOATO, BEORCHIA, BISSO, CAPPUZZO, CARDINALE,
CORRENTI, vicepresidente, CUTRERA, vicepresidente, DI LEMBO, DU-
JANY, FABRIS, FLORINO, FRANZA, LIBERTINI, MONTRESORI, PA-
GANI, PETRARA, PIERRI, TAGLIAMONTE, ULIANICH, segretario.*

**ALLEGATI
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA**

VOLUME II

TOMO III

S O M M A R I O

ALLEGATO I. 3.

- a) Provvedimenti relativi alla costituzione presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981, e successive modificazioni Pag. 7
- b) Rendiconti per gli esercizi 1983-1989 delle spese di funzionamento dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno » 55
- c) Nominativi dei funzionari, distinti per settore di intervento, cui sono stati conferiti compiti di responsabilità per l'attuazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma » 139
- d) Composizione degli organi consultivi operanti presso l'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981; compensi corrisposti ai componenti » 145

ALLEGATO I. 4.

- a) Relazione della Ragioneria generale dello Stato sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma » 189

b) Parere del Consiglio di Stato sull'ambito di applicazione e i limiti dell'articolo 29 del regio decreto n. 2440 del 1923 e dell'articolo 23 della legge n. 1037 del 1939	Pag. 311
c) Lettera del Presidente della Corte dei conti relativa agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma	» 321
d) Relazione della Corte dei conti — ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio e della programmazione economica — sui trasferimenti di fondi e la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma	» 327
ALLEGATO I. 5.	
Atti della regione Campania sull'attuazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma	» 353
ALLEGATO I. 6.	
a) Relazione della regione Basilicata sull'attuazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma (<i>documento pervenuto dopo la conclusione dell'inchiesta</i>)	» 395
b) Funzionari della regione Basilicata che hanno avuto incarichi di responsabilità nei settori di intervento per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma	» 635
ALLEGATO I. 7.	
Documenti trasmessi dalle organizzazioni sindacali CGIL, UIL, FLC (Federazione lavoratori delle costruzioni) di Potenza, Confindustria	» 641

ALLEGATO I. 3. a.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE PRESSO
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL
MEZZOGIORNO DELL'UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA
BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAL TERREMOTO
DEL 1980-1981, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

INDICE

Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 30 marzo 1982	Pag. 11
Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 2 settembre 1982	» 12
Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 25 settembre 1989	» 14
Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 15 maggio 1990	» 17
Componenti il Comitato tecnico consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981	» 18
Parere del Consiglio di Stato - I sezione - del 21 giugno 1989, n. 1088	» 19
Parere del Consiglio di Stato - I sezione - del 22 marzo 1990, n. 113	» 32
Decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1989	» 40

Regolamento di riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata e della Puglia colpite dal terremoto 1980-1981 (3 aprile 1990)	Pag. 43
Decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 6 luglio 1990	» 51
Componenti la Commissione per la determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti negli interventi <i>ex</i> articolo 21 della legge n. 219 del 1981	» 53

21-4 1982 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N 103

2923

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 30 marzo 1982

Costituzione presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'ufficio addetto alla ricostruzione e allo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Vista la delibera CIPE del 24 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di determinare l'articolazione interna dell'Ufficio speciale previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legge n. 57/82;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate con funzioni di supporto tecnico amministrativo per:

a) il conseguimento delle finalità di indirizzo e di coordinamento di tutti gli interventi dei soggetti pubblici nonché dei soggetti comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,

b) il conseguimento delle finalità di attuazione e di coordinamento delle procedure di cui all'art. 32 della legge 15 maggio 1981, n. 219.

L'ufficio è alle dirette dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è articolato in una sede centrale ed in quattro sedi periferiche, che operano in stretto raccordo con le regioni Basilicata, Campania e Puglia

La struttura dell'ufficio è la seguente:

- 1) un comitato di coordinamento composto da sei membri nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei quali uno con funzioni di responsabile dell'ufficio;
- 2) il servizio opere sul territorio;
- 3) il servizio programmazione;
- 4) il servizio per la incentivazione industriale.

Art. 2.

Il comitato di coordinamento assicura la funzione di segreteria del gruppo di lavoro interministeriale di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, cura gli affari generali e di alta amministrazione e gli altri compiti di supporto all'azione di coordinamento, raccorda l'attività dell'ufficio con le regioni interessate.

Il servizio opere sul territorio provvede alla raccolta periodica presso le regioni, le comunità montane, i comuni, le amministrazioni statali, gli altri soggetti pubblici interessati e i soggetti comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno, di tutte le informazioni relative alla redazione dei piani urbanistici, ai processi insediativi, residenziali e produttivi, alle opere pubbliche in termini di opere (cantieri), imprese, mano d'opera occupata, appalti. Codifica e trasferisce su nastro tali informazioni. Propone, progetta ed esegue eventuali interventi sostitutivi. A richiesta dei comuni e delle Comunità montane presta a questi assistenza tecnico amministrativa, previa intesa con le regioni.

Il servizio programmazione segue e coordina la elaborazione dei piani annuali di ricostruzione e pluriennali regionali di sviluppo, integrandoli con i programmi degli altri enti ed amministrazioni interessate al fine della loro presentazione al CIPE. Per tali funzioni si avvale dei risultati del sistema informativo del servizio opere sul territorio, mentre provvede direttamente alla raccolta delle informazioni, di cui al comma precedente, presso le amministrazioni centrali. Analizza la attuabilità amministrativa e tecnica dei piani e dei programmi.

Il servizio per l'incentivazione industriale organizza a mezzo di apposito nucleo di valutazione il processo di assegnazione dei fogli per l'attrezzatura di nuove aree industriali e per l'assegnazione delle incentivazioni. Verifica e controlla lo stato delle realizzazioni industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro SIGORIBB

9044

14-12-1982 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 342

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 2 settembre 1982.

Costituzione e organizzazione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, ed in particolare il quarto comma, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopprimere a tutte le esigenze di cui allo stesso art. 9, uno speciale ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982, emanati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, n. 141211, in data 14 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1982 al registro n. 20, foglio n. 374, con il quale è stato istituito il cap. 3354, recante « Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate », munito dello stanziamento di lire 1.500 milioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del predetto ufficio, determinandone l'organizzazione, nonché la relativa dotazione di mezzi e di personale, a cui far fronte con lo stanziamento sopra indicato;

Considerato che per il migliore funzionamento dell'ufficio speciale e in relazione alle molteplici funzioni ad esso assegnate si reputa necessario dotarlo di 130 unità di personale;

Considerato che le dotazioni organiche della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati (FIME - FINAM - INSUD - IASM - FORMEZ) sono dimensionate alle attribuzioni ai predetti Enti già assegnate e che pertanto la provvista di personale per il funzionamento dell'ufficio speciale non può prescindere dal parziale ricorso ad amministrazioni statali e al libero mercato del lavoro, in modo da consentire il buon funzionamento degli uffici degli enti sopraindicati;

Considerato inoltre che il ricorso all'assunzione di personale comandato o assunto con contratto a termine garantisce in ogni caso il funzionamento dell'ufficio speciale oltre il termine del 31 dicembre 1982, data di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati in base alla legge 12 agosto 1982, n. 546;

Considerato infine che per lo svolgimento delle funzioni assegnate all'ufficio speciale sono necessarie particolari competenze e professionalità che solo parzialmente è possibile rinvenire nell'ambito degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati nonché nel personale eventualmente comandato da amministrazioni statali e che quindi anche per tale aspetto si evidenzia la necessità del parziale ricorso all'assunzione di personale con contratto a termine;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

E' costituito l'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate con funzioni di supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delegati e designati ai sensi dell'art. 9, primo e secondo comma del decreto-legge indicato in premessa, dei seguenti compiti:

a) di indirizzo e di coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

b) di attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

L'ufficio è alle dirette dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è articolato in una sede centrale ed in quattro sedi periferiche, che operano in stretto raccordo con le regioni Basilicata, Campania e Puglia.

2

Art. 2.

Organizzazione

L'ufficio è articolato come segue:

- 1) comitato di coordinamento presso la sede centrale composto da sei membri nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei quali uno con funzioni di responsabile dell'ufficio,
- 2) servizio opere sul territorio;
- 3) servizio programmazione;
- 4) servizio per la ricostruzione e la incentivazione industriale;
- 5) servizio amministrativo, affari generali e personale.

Il comitato di coordinamento cura gli indirizzi generali e di alta amministrazione e gli altri compiti di supporto all'azione di coordinamento; ricorda l'attività dell'ufficio con le regioni interessate.

Il servizio opere sul territorio provvede alla raccolta periodica presso le regioni, le comunità montane e i comuni, gli uffici periferici delle amministrazioni statali, degli altri soggetti pubblici interessati o comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno, di tutte le informazioni relative alla redazione dei piani urbanistici, ai processi insediativi, residenziali e produttivi, alle opere pubbliche, in termini di opere (cantieri), imprese, mano d'opera occupata, appalti. Codifica e trasferisce su supporti automatici tali informazioni. Propone, progetta ed esegue eventuali interventi sostitutivi. A richiesta dei comuni e della comunità montana presta a questi assistenza tecnico-amministrativa, previa intesa con le regioni.

Il servizio programmazione cura la elaborazione e il coordinamento dei piani annuali di ricostruzione e poliennali regionali di sviluppo, nonché l'integrazione con i programmi degli altri enti ed amministrazioni interessate al fine della loro presentazione al CIPE. Per tali attività si avvale del sistema informativo del servizio opere sul territorio, provvede, inoltre, direttamente alla raccolta delle informazioni, di cui al comma precedente, presso le amministrazioni centrali. Analizza la attuabilità amministrativa e tecnica dei piani e dei programmi.

Il servizio per la ricostruzione e la incentivazione industriale cura le procedure per l'assegnazione dei fondi e per la concessione delle agevolazioni finanziarie per l'attrezzatura di nuove aree industriali di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni. Verifica e controlla lo stato delle realizzazioni delle iniziative industriali.

Il servizio amministrativo, affari generali e personale cura la amministrazione generale e quella del personale, provvede alla predisposizione degli atti di impegno e di ordinazione della spesa, nonché di quelli necessari per la gestione dei capitoli del bilancio, vigila sull'attività del consegnatario cassiere.

Art. 3.

Personale addetto all'ufficio

Ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del decreto-legge indicato in premessa, la dotazione organica dell'ufficio di cui all'art. 1 è così stabilita:

- a) ottanta unità, tratte dal personale della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati: (FIME - FINAM - INSUD - FORMEZ - IASM);

b) trentacinque unità, assunti dal MISM con contratto a termine, i cui rapporti non possono avere durata eccedente la data del 31 dicembre 1983 ed i cui compensi non potranno superare il limite massimo previsto per il corrispondente personale di cui alla lettera a) che svolge analoghe mansioni;

c) quindici unità, tratte dal personale dello Stato, preventivamente comandate, in particolare per l'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 5 e 7.

Art. 4.

Trattamento economico del personale

Al personale di cui alla lettera a) e c) dell'articolo precedente si applicano, in materia di stato giuridico e trattamento economico, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Le spese relative al trattamento economico fondamentale restano a carico dei rispettivi enti di provenienza, mentre gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, gravano sui fondi a disposizione dell'Ufficio.

Sugli stessi fondi gravano gli oneri relativi al personale di cui alla lettera b) del precedente articolo.

Art. 5.

Consegnatario-cassiere

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è nominato un consegnatario-cassiere, la cui gestione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 6.

Dotazione di mezzi

Agli acquisti, all'appalto dei lavori o di forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere si procede secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento.

Art. 7.

Gestione di fondi

Per la gestione di fondi di cui al capitolo 3354 indicato nel presente decreto, è istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma apposita contabilità speciale, intestata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che si avvale di un funzionario delegato all'uopo nominato.

Alla gestione dei fondi si applicano in quanto compatibili le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 30 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 21 aprile 1982, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1982
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130

(5020)

3.

29-9-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 228

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 settembre 1989

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le agevolazioni per la riparazione e l'adeguamento degli stabilimenti industriali siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonché l'insediamento di nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali:

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale la competenza all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della predetta legge n. 219 del 1981 è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente o a mezzo di Ministri all'uopo delegati o designati:

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il quale ha disposto che, a partire dal 1° luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 deve seguire i criteri e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Vista la risoluzione approvata, nella seduta del 7 giugno 1989, dalla commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, secondo la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve adottare le opportune misure ai fini del completamento degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, avendo cura di evitare ritardi o stasi nel procedimento ed incertezze e disorientamento presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresì presente che, in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi e anche per non creare turbative nella realizzazione degli stessi, nessuna modificazione di fatto o di diritto può intervenire in difformità a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato:

Visto il parere n. 1038/1989, espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in

ordine ai criteri interpretativi e alle modalità di applicazione del citato art. 13, secondo comma, della legge n. 48 del 1989.

Considerato che tale parere, reso anche alla luce della richiamata risoluzione parlamentare, per gli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ha individuato in sede d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifiche, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, al regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti è quello di cui alla legge n. 64/1986 ed al testo unico n. 218 del 1978:

2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato — pur non sottacendo le difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 48/1989 e pur auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema eccezionale e il sistema ordinario, mediante un'adeguata disciplina della pluralità di evenienze che la successione fra i due sistemi implica — ha affermato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema per il tempo necessario affinché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa, ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in risposta ai quesiti postigli:

Visti la legge 1° marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il regolamento sulle procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233:

Visti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri designati o delegati e, in particolare, le seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti formati sulla loro base, costituendo la presente una fase meramente esecutiva delle precedenti:

n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47-219/ZA del 13 maggio 1986, concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219:

29.9.1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sera giovedì - n. 5.

n. 30/219 ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219 ZA del 20 febbraio 1986, concernenti la riduzione dei compensi spettanti ai direttori dei lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219.

n. 34/219 ZA del 26 aprile 1985, relativa alle procedure per l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali.

n. 56/219 ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze di abitabilità e agibilità dei nuovi stabilimenti industriali.

n. 37/219 ZA e n. 38/219 ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219 ZA del 6 marzo 1986, n. 75/219 ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del 23 febbraio 1989, concernenti misure dirette a disciplinare le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la realizzazione degli interventi.

n. 80/219 ZA del 20 giugno 1987, relativa alla disciplina della provvisoria gestione delle aree;

n. 5/PRES, del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986, recanti le disposizioni per la determinazione del valore delle aree di sedime e degli impianti relitti da detrarre dal contributo concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge n. 219;

n. 14/PRES e n. 15/PRES del 13 giugno 1988, concernenti le modalità per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati.

n. 22/PRES del 29 maggio 1989, recante misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo.

Sentito l'avviso del Ministero del tesoro, il quale, con nota n. 5160 del 10 agosto 1989, ha comunicato di condividere gli orientamenti espressi dalla commissione bicamerale e le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e di condividere parimenti l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione, nel senso indicato dagli organi suddetti a mezzo di appositi provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad attuare il passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie.

Ritenuto, in conformità al parere del Consiglio di Stato e in aderenza alla risoluzione parlamentare e all'avviso, sopra richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma secondo, con particolare riguardo alla disciplina della transizione dal regime eccezionale e derogatorio al regime ordinario degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa e consentendo la prosecuzione e il completamento degli interventi in oggetto.

Considerato altresì che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha precisato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può decidere di avvalorare la struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (Italteltra e Castalia) per il tempo necessario anche non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa.

Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte, ma coordinate disposizioni, concernenti, da un lato, l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale viene indirizzata apposita direttiva, e, dall'altro, l'attività degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Decreta

Capo I

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.

Art. 2.

1. Gli interventi, concernenti sia la concessione di contributi sia l'affidamento di lavori, esclusi quelli di cui al comma 1 del successivo art. 4, sono affidati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno all'Agenzia, la quale applicherà le procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e dalle relative normative di esecuzione.

2. Per la concessione dei contributi l'Agenzia effettua l'occorrente istruttoria, adjuvata dagli Istituti di credito a medio termine.

3. Il parere delle regioni Campania, Basilicata e Puglia sulla localizzazione, sull'impatto ambientale e sulla compatibilità in rapporto alla programmazione regionale è acquisito dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. Ai sensi dell'art. 72 e seguenti del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la concessione dei contributi è deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI ai sensi dell'art. 74 del citato testo unico, la concessione dei contributi è subordinata alla relativa deliberazione di ammissibilità adottata dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

9-9-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 228

5 L'erogazione dei contributi è effettuata dall'Agenzia

6 Parimenti, per le nuove opere l'istruttoria sarà espletata secondo i moduli procedurali previsti dalla citata normativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le opere, oggetto di rigorosa valutazione tecnica, finanziaria ed economica, dovranno rientrare nelle previsioni programmatiche attraverso l'aggiornamento del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 3.

1. Gli atti relativi alle istruttorie di cui al precedente art. 2 saranno rimessi all'Agenzia, corredati dai pareri ricevuti e dagli altri elementi istruttori acquisiti in precedenza.

2. L'Agenzia potrà, se lo ritiene, promuovere accordi con gli organi competenti per l'utilizzazione dei locali dove attualmente sono archiviati i fascicoli dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo l'Agenzia costituirà, in seno alla propria struttura, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile.

4. Alla gestione di cui al precedente comma 3 affluiranno, su richiesta del presidente dell'Agenzia, le risorse finanziarie che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno preleverà dalle contabilità speciali, entro i limiti delle assegnazioni disposte dal CIPE per gli interventi di cui al precedente art. 2. Per le procedure relative si applica la disposizione del successivo art. 7.

Capo II

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Art. 4.

1 Per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 1989, l'istruttoria sia stata definita con un formale provvedimento di concessione del contributo o di affidamento dei lavori, e per i quali il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni — siano stati recepiti nelle convenzioni stipulate o nei disciplinari sottoscritti, le relative prescrizioni conservano il loro valore vincolante.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno succede nei rapporti di concessione e nei contratti stipulati, entro il 30 giugno 1989, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dai Ministri dallo stesso delegati o designati, per la realizzazione delle infrastrutture ex art. 32 della legge n. 219 1989 e per le attività di supporto alla gestione degli interventi e delle aree industriali.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 1 continuano ad applicarsi, fino a diversa disposizione, le procedure stabilite dalle ordinanze di cui allo stesso comma, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri da lui designati o delegati e richiamate nelle premesse.

Art. 5.

1. Con provvedimento da emanarsi in base all'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito, ai sensi della stessa norma, il Consiglio di Stato, si provvederà alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ristrutturato con decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, costituendo, in seno al predetto Ufficio, una gestione stralcio per il completamento, a esaurimento, degli interventi di cui al precedente art. 4.

2. Nel quadro della riorganizzazione prevista al comma 1 sarà tra l'altro considerata l'utilità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto costituita dalla società Italtelna Sud e degli organi collegiali — quali il comitato tecnico amministrativo, la commissione consultiva e la commissione per la determinazione del valore degli stabilimenti relitti — già in funzione presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora operante per l'attuazione degli interventi nelle città di Palermo e Catania in base al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1988, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988.

Art. 6.

1. Fino alla riorganizzazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del precedente art. 5, in esito al procedimento ivi indicato, per il tempo strettamente necessario a evitare i danni derivanti dall'interruzione dell'azione amministrativa, e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà della struttura dell'Ufficio speciale di cui al comma 2 dello stesso art. 5 e assicurerà la continuità operativa della struttura di supporto mediante il rinnovo, in via transitoria, dei rapporti convenzionali già in atto tra l'Ufficio speciale predetto e le società Italtelna Sud e Castalia.

Art. 7.

I prelevamenti di fondi dalle contabilità speciali, previa voltura delle stesse da parte della Direzione generale del Tesoro in capo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono effettuati con provvedimento del Ministro stesso o di un suo delegato. Per le procedure relative saranno emanate apposite istruzioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto viene comunicato al Ministero del tesoro quale atto presupposto del provvedimento da emanarsi ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 7, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A360

7.

31-5-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DLCRETO 15 maggio 1990

Integrazione del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche e amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 27, comma 9 e l'art. 39, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il regolamento di riorganizzazione dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, approvato con il decreto ministeriale 3 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1990.

Considerato che il predetto regolamento, all'art. 5, prevede, tra l'altro, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attività di completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 marzo 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, continua ad avvalersi, fino al 28 febbraio 1991, degli organi consultivi costituiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri delegati.

Ritenuto opportuno di continuare ad avvalersi del comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, costituito con il decreto ministeriale 25 maggio 1982, anche per le materie sottoposte, fino al 28 febbraio 1990, alla commissione consultiva di cui all'ordinanza n. 73/219 ZA del 25 marzo 1972.

Ravvisata l'opportunità di integrare il citato comitato consultivo con l'ing. Virgilio Torzilli, capo dell'ufficio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e con l'avv. Massimo Annesi, già vice presidente della menzionata commissione consultiva:

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative, connesse all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, prosegue, fino al 28 febbraio 1991, la sua attività di consulenza, anche nelle materie già affidate alla commissione consultiva di cui in premessa.

Art. 2

1. Il comitato di cui all'art. 1 è integrato dall'ing. Virgilio Torzilli, capo dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e dell'avv. Massimo Annesi, già vice presidente della commissione consultiva richiamata nell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1990

Il Ministro MISAS

90A2309

8.

COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE
QUESTIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE
DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81

- DOTT. GIUSEPPE POTENZA (PRESIDENTE)
- ING. VIRGILIO TORZILLI
- ING. ELVENO PASTORELLI
- DOTT. VINCENZO CHIANESE
- DOTT. NESTORE FASANO
- ING. ALESSANDRO GIOMI
- ING. PAOLO MARTUSCELLI
- DOTT. BASILIO PUOTI
- ING. RAFFAELE RICCIARDI
- ING. ETTORE DE CORO
- PROF. ANACLETO MORELLI
- AVV. IGNAZIO CARAMAZZA
- ING. CORRADO SELLER
- AVV. MASSIMO ANNESI

MODULARIO
C. S. art. 4 89



Mod 57 (Teste)

9.

Consiglio di Stato

PRIMA 21 GIUGNO 1989

Adunanza della Sezione

N.° Sezione 1068/89

La Sezione

OGGETTO

Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.
Art.13, secondo comma 1.1
febbraio 1989, n.48.
Quesito sull'applicazione.

Vista la relazione n.437/Gab.,
trasmessa in data 24 maggio 1989,
con la quale il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno chiede il parere del Consiglio di
Stato sul quesito di cui in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso:

In relazione alla disposizione di cui all'art.13, II comma, 1.10
febbraio 1989, n.48, il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno pone al Consiglio di Stato una serie di quesiti, che
sintetizza nel modo seguente:

10.

2

a - Permanenza o meno della competenza del Presidente del Consiglio per gli interventi ex art.8 L.120/1987 ,nonchè per la fase istruttoria e quella di ispezione e controllo dei residui interventi.

b - Individuazione delle competenze per la istruttoria dei nuovi interventi (sia contributi sia opere).

c - Possibilità o meno di disciplinare un sistema di erogazione di contributi secondo criteri non coincidenti con quelli fissati per i contributi imputabili sui fondi per l'Intervento Straordinario (art.9 L.1 marzo 1986 n.64 D.l. 28 giugno 1979, - Gazz. Uff.9 luglio 1989 n.186, D.M. 10 novembre 1979 - ivi 12 febbraio 1980 n.41).

d - Individuazione delle competenze per le attività in corso

e - Possibilità per il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, di avvalersi dell'Ufficio Speciale per gli Interventi Straordinari attribuiti alla Presidenza del Consiglio.

f - Successione nei rapporti contrattuali con le società di supporto e di gestione delle aree.

La relazione inviata al Consiglio di Stato è stata anche portata a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, del Ministero del Tesoro, del Ministero del Bilancio, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, i quali sono stati invitati a far pervenire le loro eventuali osservazioni direttamente al Consiglio di Stato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 20 giugno 1989, ha posto in evidenza che, nell'ambito della ricostruzione del sistema normativo, costituisce esigenza primaria da salvaguardare

Consiglio di Stato

11.

3

quella della continuità dell'attività amministrativa di finanziamento e di gestione delle aree attrezzate.

Le altre indicate Amministrazioni non hanno svolto alcun intervento.

Considerato:

Il secondo comma dell'art.13 della legge 10 febbraio 1989 n.48 recita:

"2. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n.474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n.12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n.64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale".

La prima delle proposizioni, fra loro connesse, che compongono la riportata disposizione, indica nel 30 giugno 1989 il momento di cessazione di efficacia della normativa eccezionale di cui all'art.9, II comma, d.l. 27 febbraio 1982, n.57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n.187.

Consiglio di Stato

MODULANO
CONS. STATO 47

MOD. 47 (ex MOD. 1 Interad)

-4-

12.

La citata normativa di cui all'art. 9, 2° comma d.l. 57/82 prevedeva che all'attuazione degli interventi coordinati di cui agli artt. 21 e 32 l. 14 maggio 1981, n° 219, dovesse provvedere, fino al 31 dicembre 1983, in deroga alle procedure stabilite dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o a mezzo di altri Ministri designati, attraverso fondi con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

Il termine del 31 dicembre 1983 è stato successivamente più volte prorogato fino a quello del 30 giugno 1989 previsto dalla disposizione di cui all'art. 13, 2° comma, prima parte, in questione.

Non rileva qui che il contributo originariamente previsto dall'art. 21 per la riparazione o ricostruzione degli stabilimenti industriali distrutti dal sisma sia stato esteso alle spese per il migliore adeguamento funzionale degli stabilimenti (art. 8, comma 7 bis d.l. n° 8/37 convertito in l. n° 120/87) e per la riconversione industriale (art. 4, 2° comma d.l. 309/86 convertito in l. 472/86). Neppure importa che la portata della disposizione di cui all'art. 32, inizialmente comprendente la concessione di agevolazioni finanziarie per incentivare insediamenti industriali di media e piccola dimensione e insediamenti commerciali di ambito sovracomunale in specifiche aree appositamente attrezzate, sia stata estesa anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne e di nuove iniziative industriali (art. 3 d.l. 309/86 convertito in l. 472/86; art. 8 d.l. 8/87 convertito in l. 120/87). Parimenti non ha incidenza sulla soluzione dei quesiti proposti

Esenzione di Stato

MODULARIO
CONS STATO 47

MOD 47 (ex MOD 1 Interad)

-5-

13-

l'estensione dell'ambito territoriale delle aree oggetto degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 l. n° 219/81, operata attraverso norme successive alla l. n° 219.

Quel che deve essere sottolineato è che già la prima delle proposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 13 indica nel 30 giugno 1989 il termine di vigenza del potere attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 9, 2° comma d.l. 57/82, di provvedere, direttamente o a mezzo di un Ministro designato, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 l. n° 219/81, in deroga alle stesse procedure previste da tali articoli, a tutte le altre disposizioni di legge, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti (tale ultimo limite è una specificazione del limite delle norme costituzionali e dei principi generali).

Al 30 giugno 1989 il Legislatore ha quindi fissato il termine di cessazione dell'efficacia di quell'ordinamento derogatorio fondato su tale potere ed attuato attraverso ordinanze normative a prevalente contenuto organizzatorio e conseguenti atti applicativi.

Appare quindi dall'enunciazione della prima delle proposizioni di cui al 2° comma dell'art. 13 riportato che i quesiti posti dall'Amministrazione si inquadrano nel tema della successione delle norme nel tempo.

A ciò deve aggiungersi che la finalità di ricostruzione propria di tutta la legislazione conseguente ai tre recenti terremoti, esige, come hanno sottolineato l'Amministrazione referente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che siano evitate interruzioni

transigere di Stato

MODULARIO
CONS. STATO 47

MOG 47 (ex MOG. 1 Interad)

-7-

15

e non si concilierebbe con l'attribuzione dei poteri ispettivi e di controllo al Mism. (è indicativo, in proposito, che l'art. 3 bis d.l. 450/83 - non convertito -, che è l'antecedente logico della disposizione in esame, attribuisse i poteri di ispezione e di controllo al Ministro dell'industria e non può ritenersi casuale il camoiamento operato dall'art. 13, 2° comma 1. n° 48/89 rispetto a tale indirizzo).

Neppure si ritiene che tale competenza possa restare attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che la norma tende proprio a far cessare la eccezionale competenza in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri e che tale attribuzione sarebbe estranea al sistema ordinario.

In proposito la Sezione ritiene che la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, 6° comma, d.l. n° 8/87, convertito in l. n° 120/87, debba cessare ai sensi del disposto dell'art. 13, 2° comma in esame.

Tale competenza costituisce infatti una specificazione dell'eccezionale potere attribuito per l'attuazione degli artt. 21 e 32 l. n° 219 al Presidente del Consiglio dei Ministri dall'art. 9, 2° comma d.l. 57/82, come gli espressi riferimenti alla disposizione di cui all'art. 32, l. n° 219, contenuti nell'art. 8 d.l. n° 8/87, manifestano. La Sezione giudica quindi che, venuto meno nella sua totalità, per effetto della norma di cui alla prima proposizione dell'art. 13, 2° comma, l'eccezionale sistema derogatorio di cui all'art. 9, 2° comma d.l. 57/82, nessuna parte di tale sistema eccezionale possa sopravvivere; la normativa di cui all'art. 8 d.l. 8/87 non ha, infatti, specificità ed autonomia tali da potersi porre come sistema distinto da

Consiglio di Stato

MODULARIO
CONS STATO 47

MOO 47 (ex MOO 1 Interad)

-8-

16.

quello di cui agli artt. 21 e 32 l. 219/81, 9, 2° comma d.l. 57/82.

Va inoltre aggiunto che l'interpretazione che si è data, oltre che armonica con i lavori preparatori, ha una sua oggettiva coerenza, in quanto è conseguente, in una materia così centrale dell'ordinamento generale, che, nel passaggio da un sistema extra-ordinem ad un sistema ordinario, sia stato dato particolare rilievo all'istituto dei controlli, e sia stato individuato un ordinamento, quale quello della l. n° 64/86, caratterizzato, oltre che dagli ordinari controlli, anche da uno specifico controllo parlamentare (si vedano ad esempio gli artt. 4, commi 7 ed 8, l. n° 64/86).

Si sono così venuti delineando i criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e straordinario, di cui all'art. 9, 2° comma d.l. 27 febbraio 1982, n° 57 convertito, con modifiche, nella l. 29 aprile 1982, n° 137, al regime ordinario di cui all'art. 13, 2° comma, l. 10 febbraio 1989, n° 48, per gli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 l. 14 maggio 1981, n° 219 e successive integrazioni e modificazioni.

Tali criteri possano essere così sintetizzati:

- 1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti è quello di cui alla l. n° 64/1986 ed al testo unico n° 213 del 1978, che ha come suo riferimento centrale l'apparato Mism-Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
- 2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;

Consiglio di Stato

MODULARIO
CONS STATO 47

MOO 47 (ex MOO 1 Interad)

-9-

17.

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate.

Per quanto riguarda, quindi, specificamente i temi posti si prescinde qui dal quesito sub a), in relazione al quale la Sezione ha già espresso il proprio avviso negativo circa la permanenza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri della competenza per gli interventi ex art. 8 d.l. 8/87.

Per quel che concerne (il quesito sub b), alla luce delle premesse svolte, la Sezione ritiene che le istruttorie non iniziate o non ancora concluse, sia in relazione ai contributi, sia in relazione alle opere da realizzare, debbano essere svolte secondo i moduli di cui alla l. n° 64 del 1936 e del recente d.m. sulle procedure pubblicato in questo mese di giugno.

Quindi, per quanto concerne i contributi, l'istruttoria sarà effettuata dall'Agenzia, adiuvata dagli Istituti di credito a medio termine; la concessione sarà deliberata dall'Agenzia o dai CIPI a seconda che l'investimento sia inferiore o superiore a 32 miliardi; l'erogazione sarà effettuata dall'Agenzia.

Anche per quanto concerne le nuove opere, l'istruttoria, se non iniziata o, se in corso, dovrà avvenire secondo il modulo procedimentale proprio della l. n° 64/86 e le opere, oggetto di rigorosa valutazione tecnica, finanziaria ed economica, dovranno rientrare nelle previsioni programmatiche attraverso l'aggiornamento del programma triennale e di piani annuali di attuazione.

Consiglio di Stato

MODULARIO
CONS STATO 47

MOO 47 (ex MOO. 1 Interad)

-10-

18.

Per quanto concerne il quesito sub c), ove il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture così come delineato dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, 2° comma d.l. n° 57/82, siano stati recepiti nelle convenzioni e nei disciplinari stipulati e sottoscritti dai beneficiari dei contributi e dagli affidatari delle concessioni, le relative prescrizioni conservano il loro valore vincolante per la parti. Infatti, sulla base di esse è stato acquisito un diritto nella sfera privata dei soggetti interessati e il fatto acquisitivo, realizzatosi interamente sotto la vigenza della normativa eccezionale - che è fonte di per sé autonoma di diritti soggettivi per il privato - è sottratto a qualsivoglia qualificazione, operata dalla nuova legge.

Consiglio di Stato

Al di fuori di questa ipotesi non appare consentita una disciplina di erogazione di contributi secondo criteri non coincidenti con quelli fissati dalla legge per i contributi imputabili sui fondi per l'intervento straordinario, mentre appare ammissibile, ove ne sussistano i concreti presupposti, una differenziazione della normativa secondaria emanata ai sensi dell'art. 73 ultimo comma, d. P.R. 63/78, n° 219.

Per quel che riguarda il quesito relativo alle competenze per l'attività in corso, fermo restando il regime di cui alle convenzioni o alle concessioni in vigore per beneficiari dei contributi e concessionari, la nuova disciplina ha operato una successione dell'apparato MISM-Agenzia, il quale costituisce il riferimento soggettivo centrale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al Presidente del Consiglio dei Ministri, originario contraente e

MODULARIO
CONS. STATO 47

MOD 47 (ex MOD 1 Interad)

-11-

19.

concedente. In proposito non appare infatti possibile l'attribuzione della competenza alla realizzazione delle opere agli Enti presentatori dei singoli progetti, inclusi nel piano annuale di attuazione, secondo lo schema ordinario della l. n° 64/86.

Analogamente, per quanto concerne la gestione delle opere e delle aree, poichè la disposizione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. o) l. n° 64/86, non ha contenuto di immediata attualità, si deve intendere che l'art. 13, 2° comma l. 48/89 abbia trasferito la competenza relativa al complesso MISM-Agenzia, il quale nell'immediato succede al Presidente del Consiglio dei Ministri nel rapporto con la S.p.A. Castalia, avente ad oggetto la gestione delle aree attrezzate (tale gestione dovrà essere, nel regime ordinario, affidata ad un soggetto fra quelli di cui all'art. 6 comma 2, lett. o, l. n° 64/86).

Per quanto riguarda, infine, l'Ufficio speciale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale attende all'istruttoria delle domande di incentivo, premesso:

che esso è stato istituito con ordinanza 2/219/AZ del 10 luglio 1984, ex art. 9, 2° comma, d.l. 57/82, per l'attuazione degli artt. 21 e 32, l. n° 219;

che in base ad una precedente convenzione, stipulata il 24 giugno 1982, sempre ai sensi dell'art. 9, 2° comma, d.l. n° 57/82, fra il Consorzio ITALTECNA e il Ministro designato, l'Ufficio speciale si avvale per la sua attività di tale Consorzio, al quale è demandata l'istruttoria amministrativa e tecnica delle pratiche e dei progetti e la vigilanza sul posto degli interventi;

che in base ad altra convenzione l'Ufficio speciale ha affidato la

Consiglio di Stato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MODULARIO
CONS. STATO 47

MOO 47 (ex MOO 1 indet)

-12-

20

gestione delle aree attrezzate alla S.p.A. CASTALIA;

consegue:

- 1) che sulla base della nuova normativa, questa organizzazione, sostanzialmente caratterizzata da un esercizio privato di funzioni pubbliche, deve essere sostituita secondo il regime della l. n° 64/86;
- 2) che la normativa di cui all'art. 13, 2° comma, l. 1 febbraio 1989, n° 48 incide anche sulle indicate convenzioni con l'ITALTECNA e la CASTALIA S.p.A., in quanto essa disciplina in modo nuovo un'organizzazione di una struttura pubblica (si è quindi al di fuori dell'ipotesi di qualificazione diversa di un fatto esauritosi nel passato, che potrebbe essere effettuata soltanto con legge retroattiva);
- 3) che, al fine di garantire la continuità dell'azione di ricostruzione nell'immediato, si ha una successione solo formale nelle convenzioni dell'apparato MISM-Agenzia al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 4) che il MISM, il quale, nell'esercizio della funzione di coordinamento, dovrà disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema (quindi anche il passaggio dei fondi dalle due gestioni fuori bilancio alla gestione ordinaria, fermo restando che il finanziamento rimane quello degli artt. 21 e 32 l. n° 219/81), potrà decidere di avvalersi della struttura dell'Ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (ITALTECNA e CASTALIA) per il tempo necessario accchè non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa.

Va infine rilevato che, naturalmente, eventuali funzioni attribuite all'Ufficio speciale, al di fuori di quelle concernenti gli interventi di cui agli artt. 21 e 32 l. 14 maggio 1981, n° 219 (ad esempio le funzioni di cui al d.l. 1 febbraio 1988 n° 19 convertito in

Consiglio di Stato

MODULARNO CONS STATO 42

MOO 47 (ex MOO. 1 Interpell)

-13-

21.

legge con modifiche dalla l. 28.3.1988 n. 99) si pongono al di fuori della disciplina di cui all'art. 13, 2° comma l. n° 48/89.

La Sezione, infine, non può esimersi dal segnalare al Governo, per quelle eventuali ulteriori soluzioni che fossero ritenute necessarie in sede legislativa, le indubbe difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, 2° comma l. 10 febbraio 1989, n° 48, e ciò soprattutto per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema extra ordinem ed il sistema ordinario, fase che è solo assai parzialmente disciplinata, ed in relazione alla circostanza che le espressioni letterali delle disposizioni stesse non contemplano la pluralità di evenienze, che la prevista successione fra i due sistemi implica.



P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

PER ESTRATTO DAL VERBALE
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



Consiglio di Stato

22.

Adunanza Generale del 22 MARZO 1990

Num.: { Gabinetto... 30/90
 Sezione... I... 113/90

OGGETTO

Schema di decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno concernente modifiche alla organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 e disciplinato da ultimo dal decreto 7 marzo 1988, n. 577 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Consiglio

Vista la relazione n. 16/Gab., trasmessa in data 15 gennaio 1990, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di cui in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso:

Con lo schema di Regolamento ministeriale in esame, da adottarsi ai sensi degli artt. 17, commi 3 e 4, l. 23.8.1988, n° 400 e 9, comma 4, d.l. 27.2.1982, n° 57, come modificato dalla legge 29.4.1982, n. 187, la Amministrazione referente intende riorganizzare l'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, già ristrutturato con decreto ministeriale 7.3.1988, n° 577, costituendo nell'ambito di tale ufficio un servizio (Gestione stralcio) per il completamento degli interventi, previsti dagli artt. 21 e 32 della legge 14.5.1981, n. 219, per i quali l'istruttoria sia stata definita, ma le opere non siano state interamente realizzate.

Per tali interventi il sistema di erogazione dei contributi e le modalità

23

- 2 -

di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27.2.1982, n° 57 - convertito, con modificazioni, nella legge 29.4.1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni,- sono stati recepiti nelle convenzioni stipulate o nei disciplinari sottoscritti.

Lo schema di regolamento proposto intende, quindi, dare attuazione, come espressamente esposto nel penultimo capoverso del preambolo, al disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale n° 751/GAB. del 29 settembre 1989.

Lo schema consta di 11 articoli.

Esso prevede un Comitato di coordinamento a livello politico-amministrativo, preposto alla elaborazione generale ed all'indirizzo della azione amministrativa dell'Ufficio.

L'Ufficio è articolato in quattro Servizi.

Il Servizio del coordinamento dei piani di riparazione e ricostruzione risponde all'esigenza di integrazione dei piani annuali di ricostruzione e dei piani e programmi pluriennali di sviluppo, di cui all'art. 35 della legge n° 219/81, con i programmi degli altri enti e Amministrazioni interessati, allo scopo di consentire al CIPE, nella ripartizione dei fondi, di controllare la capacità di spesa delle singole Amministrazioni nonchè l'utilità e l'attuabilità dei progetti.

Il Servizio di supporto ai Comuni risponde all'esigenza di coordinare l'attività dei Comuni, di riparazione e di ricostruzione, mediante atti di impulso, consulenze e direttive.

Il Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo cura i rapporti con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con gli enti di gestione e manutenzione delle opere e con le Autorità locali comunque interessate agli interventi stessi.

Tale servizio ha anche il compito - e questa costituisce la parte di maggior rilievo del regolamento - di curare la gestione delle attività di completamento degli interventi, previsti dagli artt. 21 e 32 della legge 14.5.1981, n° 219, per i quali l'istruttoria sia stata definita, ma le opere non siano state interamente realizzate; è previsto che il Servizio si possa avvalere dell'ausilio di soggetti esterni quali il Consorzio Italtecnasud, e degli organi collegiali già in funzione presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

24.

- 3 -

La competenza di tale Gestione stralcio è prevista fino al completamento delle opere.

Il Servizio affari generali è destinato a curare la trattazione di questioni di amministrazione del personale in servizio dei beni, delle contabilità speciali e di economato; tale Servizio cura anche l'attività di vigilanza e di ispezione.

Gli artt. 7 e 8 del regolamento concernono la dotazione organica dell'Ufficio e gli oneri per il personale.

L'art. 9 prevede la continuazione della gestione mediante la contabilità speciale n° 1422 istituita presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al MISM.

Lo schema prevede, infine, che le funzioni di consegnatario-cassiere siano svolte dal consegnatario-cassiere dell'Ufficio del MISM.

Considerato:

Lo schema in esame, pur concernendo un Ufficio alle dipendenze di un Ministro senza portafoglio, è da emanarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 17, comma 3, l. 23.8.1988, n° 400, anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 21, comma 5, l. n° 400/88, perchè la speciale disposizione di cui all'art. 9, comma 4, d.l. 27 febbraio 1982 n° 57, come convertito con modifiche nella legge 29 aprile 1982, n° 187, conferisce esclusivamente al MISM il potere di costituire e organizzare tale Ufficio.

Come la relazione dell'Amministrazione riferente sottolinea, la finalità principale del decreto all'esame è quella di attribuire all'Ufficio in questione la competenza - già dell'ufficio speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza 2/219/AZ in data 10 luglio 1984, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. 57/82 - all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32, l. 14 maggio 1981, n° 219 e successive modifiche, nelle ipotesi in cui l'istruttoria sia stata conclusa con un provvedimento concessorio, ma le opere non siano state realizzate (è questa la situazione attuale della maggior parte degli interventi, di cui agli artt. 21 e 32 l. n° 219).

A tale scopo è stata predisposta la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, dello schema.

Ora, l'art. 13, comma 2, della l. 10 febbraio 1989, n° 48, ha previsto

25.

- 4 -

che il 1° luglio 1989 dovesse cessare la eccezionale competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n° 57/82.

Tale normativa prevedeva che all'attuazione degli interventi coordinati di cui agli artt. 21 e 32 l. 14 maggio 1981, n° 219, dovesse provvedere, fino al 31 dicembre 1983, in deroga alle procedure stabilite dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o a mezzo di altri Ministri designati, attraverso fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio; il termine del 31 dicembre 1983 è stato successivamente più volte prorogato fino a quello del 30 giugno 1989 previsto dalla disposizione di cui all'art. 13, 2° comma.

Sulla base di tale eccezionale normativa era stato istituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32, l. n. 219/1981.

Tale ufficio, in base ad una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. n° 57/82, il 24 giugno 1982, prima della sua stessa istituzione, tra il Consorzio Italtel e il Ministro designato, si avvaleva per la sua attività di tale Consorzio, al quale era demandata l'istruttoria amministrativa e tecnica delle pratiche e dei progetti e la vigilanza sul posto degli interventi; in base ad altra convenzione aveva affidato la gestione delle aree attrezzate alla s.p.a. Castalia.

L'art. 13, comma 2 della l. 10 febbraio 1989, n° 48 ha statuito, per gli interventi di cui agli artt. 21 e 32 l. n° 219 e successive modifiche, il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio di cui all'art. 9 comma 2 d.l. n° 57/82 al regime ordinario di cui alla legge n° 64/86 ed al t.u. n° 218/78.

I criteri del passaggio tra i due regimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13 comma 2 citato e le imprescindibili esigenze implicite al sistema normativo, di cui agli artt. 21 e 32 l. n° 219/1981 per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti danneggiati dai terremoti e per la realizzazione delle aree da destinare agli impianti industriali nelle regioni colpite dai sismi, sono stati nel parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, n° 1088/89 in data 21 giugno 1989, così sintetizzati:

1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione devono essere soggetti è quello di cui alla l. n° 64/1986 ed al testo unico n° 213

26.

- 5 -

del 1978, che hanno come riferimento centrale l'apparato MISM-Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusi con l'ammissione ai benefici, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione, e in relazione alla gestione delle aree attrezzate.

Per quanto concerne la concessione dei contributi, quindi, la necessaria istruttoria è stata affidata all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, secondo la disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto del MISM, in data 25 settembre 1989, recante titolo "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata."

In relazione, invece, agli interventi, per i quali alla data del 30 giugno 1989 l'istruttoria era stata definita con formale provvedimento di concessione o di affidamento dei lavori, si è ritenuto, secondo i criteri sopra riportati, che il MISM, competente nell'esercizio della funzione di coordinamento a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema, potesse decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (ITALTECNA e CASTALIA) per il tempo necessario acchè non vi fosse alcuna interruzione nell'attività amministrativa, prima del completo passaggio della competenza in materia alla Agenzia, secondo il sistema della l. 1 marzo 1986, n° 64.

Ora, alla luce delle esposte considerazioni, la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, dello schema in esame si giustifica in quanto preveda una struttura, necessaria in via transitoria a garantire la piena continuità dell'azione amministrativa.

Se, però, a tale struttura viene attribuita una competenza connessa al completamento degli interventi fino al loro esaurimento, essa viene a perdere il carattere di transitorietà, che ne rappresenta la giustificazione.

Pertanto, nell'ambito del sistema delineato dall'art. 13 comma 2, l. 10 febbraio 1989, n° 48, secondo la interpretazione che di tale disposizione è stata

27.

6 -

data, la struttura, centro di riferimento delle competenze indicate dall'art. 5, comma 2 dello schema, può sussistere quale necessario momento di passaggio tra il sistema eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, comma 2 d.l. 27 febbraio 1982, n° 57, come modificato dalla l. 29 aprile 1982, n° 187 e quello ordinario di cui alla l. 1 marzo 1986, n° 64.

Tale carattere di transitorietà, il quale costituisce elemento essenziale della struttura in esame, deve essere espresso attraverso l'indicazione di un termine di operatività della struttura e della stessa disposizione.

Tale termine, in relazione alla sua funzione di assicurare il completamento della fase di transizione, può ragionevolmente essere fissato al 28 febbraio 1991. Naturalmente, anche dopo la scadenza di tale termine, la disciplina del rapporto con i soggetti ammessi al beneficio resta quella prevista con le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 57/1982, recepita nella convenzioni, o negli atti di concessione o di affidamento, come già ritenuto con il parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 1088/89 del 21 giugno 1989.

Inoltre, prima della scadenza di detto termine, dovranno auspicabilmente essere messe a punto le modalità dei passaggi di competenze nelle materie in questione alla Agenzia, consentendo a quest'ultima di predisporre tutti i mezzi per evitare l'interruzione dell'attività amministrativa e dei flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi.

A tale scopo sembra opportuno che un organismo misto, composto anche da personale dell'Agenzia, venga immediatamente deputato a predisporre fin nei dettagli tutto quanto occorra sotto l'aspetto dei mezzi e della preparazione del personale, perchè il MISM, nell'esercizio della funzione di coordinamento, possa assicurare che il completamento della fase di transizione avvenga in ogni caso senza interruzione o rallentamento dell'attività amministrativa, obiettivo ritenuto primario nel citato parere 1088/89.

Per quanto concerne, poi, alcuni profili particolari dell'articolato, all'art. 2, comma 2, appare opportuno che, come era nel precedente decreto n° 577 del 7 marzo 1988, anche i tre Prefetti, il Capo del dipartimento del Mezzogiorno ed il Presidente dell'Agenzia possano essere sostituiti da propri delegati, qualora non possano partecipare alle sedute del Comitato.

All'art. 4, comma 2, poichè la figura organizzativa del coordinamento è

28.

- 7 -

indicativa soltanto di una finalità e non indica di per sé l'adozione di strumenti determinati e poichè, ai sensi degli artt. 9, comma 1 d.l. n° 57/82 e 4 l. n° 219/81, possono essere adottate direttive, si suggerisce, dopo la parola "coordinamento" di aggiungere l'espressione "anche mediante direttive".

Per quanto concerne, poi, la dotazione organica (art. 7 dello schema), può apparire più proprio che venga variata la proporzione fra le tre categorie di personale e che venga quindi aumentato il personale proveniente dall'Agenzia, con conseguente diminuzione della quantità di personale appartenente alle altre due categorie.

Tale variazione è suggerita dalle circostanze che la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, d.l. n° 57/82, impone di utilizzare per le esigenze dell'Ufficio "..... per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno" e che, poichè la attività svolta in via trasitoria dall'Ufficio, dovrà, a regime, essere proseguita dall'Agenzia, può essere utile, ai fini di garantire la migliore continuità delle operazioni e dei procedimenti, che, fin da ora, quanto più possibile personale dell'Agenzia venga a far parte della dotazione organica della c. d. "Gestione stralcio".

Infine, sotto il profilo meramente formale, si osserva che appare più proprio che: 1) venga enunciato prima del preambolo il titolo del regolamento; 2) nel preambolo, al terzultimo capoverso, dopo "art. 17", venga inserita l'espressione ", comma 3,"; 3) l'ultimo capoverso del preambolo venga così sostituito "udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza Generale del" ; 4) l'espressione "EMANA" successiva al preambolo sia sostituita dalla parola "ADOTTA"; 5) all'art. 3, comma 1, l'ultima parola "interessate" venga sostituita con la parola "interessati"; 6) all'art. 3, comma 2, dopo il punto, successivo alla parola "regionali", il comma prosegua senza andare a capo; 7) dopo l'art. 11, l'ultima proposizione (clausola di iscrizione) sia così formulata: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

29

- 8 -


normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

P. Q. M.

Nelle considerazioni esposte è il parere del Consiglio di Stato.

PER ESTRATTO DAL VERBALE

IL SEGRETARIO GENERALE



VISTO:

IL PRESIDENTE



MODULARIO
F. EGON 111

Mo. 211

*Al Ministro del Tesoro* 30.

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

VISTO l'art.13 della legge 10 febbraio 1989, n.48, relativo alla competenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge n.219 del 1981;

VISTO l'art.7 del decreto del suddetto Ministro in data 25 settembre 1989, pubblicato nella G.U. n.228 del 29 settembre 1989, con il quale sono state emanate istruzioni e direttive per l'attuazione del citato art.13;

VISTI gli articoli 585 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, concernenti la disciplina delle contabilità speciali;

VISTI gli artt. 1223 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, emanate con D.M. 30 giugno 1939 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in applicazione del richiamato art.7 del D.M. 25 settembre 1989, è stata disposta la voltura in capo al Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno delle contabilità speciali n.1421/3 e numero 1249/8 istituite per l'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n.219 e successive integrazioni e modificazioni;

RAVVISATA la necessità - in attuazione dello stesso art.7 del D.M. sopra richiamato - di determinare le procedure per il prelevamento dei fondi dalle suddette contabilità speciali;

D E C R E T A



Il Ministro del Tesoro 31.

ART. 1

I prelevamenti dei fondi dalle contabilità speciali di cui in premessa sono effettuati mediante ordinativi di pagamento, emessi a firma del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o di un funzionario da lui appositamente delegato.

ART. 2

Ai fini di cui al precedente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno depositerà presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma la propria firma e comunicherà quella del funzionario delegato.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o il funzionario delegato cura che gli ordinativi di pagamento siano inviati alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma dandone tempestiva comunicazione al creditore.

ART. 3

La Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, entro il giorno 21 di ciascun mese, comunica al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno i movimenti contabili di entrata e di uscita, riferiti al mese precedente, riepilogati nel mod. 56 T Unificato, allo scopo di consentire le necessarie parificazioni contabili.

ART. 4

Entro la data di cui al precedente articolo 3, la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le quietanze di entrata e le relative matrici

./.

C
111

Mod 211



Il Ministro del Tesoro ^{32.}

nonchè gli ordinativi estinti, che saranno allegati al rendiconto della gestione che, alla fine di ciascun esercizio, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno renderà alla Corte dei Conti.

ART. 5

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 10 OTT. 1989


IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DEL TESORO

[Handwritten signature]

*Reg. Corte Conti
il 17 OTT. 1989
Reg. n. 28/res. - foglio n. 344*



Mod. 4



33.

Al Ministro.
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA, COLPITE DAL TERREMOTO 1980-81.

VISTO l'art.9 del D.L. 27 febbraio 1982, n.57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso articolo 9, uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e individuandone gli oneri;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, reg. n.8 Pres., foglio n.130, relativo alla costituzione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 7 marzo 1988, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 1989, Reg. N. 4, Presidenza, Foglio n.20, con il quale da ultimo è stata disciplinata la riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

VISTO l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, che reca una nuova disciplina concernente l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, attribuendo ulteriori competenze al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

VISTO il parere n.1088/89, reso dalla 1 Sezione del Consiglio di Stato in data 21 giugno 1989;

ARID
SM - 4

Mod. 4



34.

*Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

- 2 -

VISTO il decreto n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1989, recante disposizioni dirette ad assicurare continuità all'azione amministrativa nella fase di transizione dal sistema eccezionale e derogatorio a quello ordinario;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 10 ottobre 1989, registrato alla Corte dei Conti il 17 ottobre 1989, Reg. n. 28/TES, Foglio n. 314, con il quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei fondi di cui alle contabilità speciali costituite per gli interventi in questione;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto ministeriale n. 751/GAB del 29 settembre 1989 occorre procedere alla ristrutturazione dell'Ufficio Speciale sopra indicato;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza Generale del 22 marzo 1990;

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1
(Comitato di Coordinamento)

1. E' istituito il Comitato di coordinamento per la elaborazione degli indirizzi generali dell'attività da svolgere dai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e sviluppo delle zone terremotate.
2. Il Comitato è composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel

ARIO
SM - 4

Mod 4



35.

*Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

- 3 -

Mezzogiorno, o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, con funzioni di Presidente; dai Presidenti delle Giunte regionali delle Regioni Campania e Basilicata o, per delega, dagli Assessori alla ricostruzione delle predette Regioni; dai Prefetti di Avellino, Potenza e Salerno; dal Capo del Dipartimento del Mezzogiorno; dal Presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dal Direttore dell'Ufficio speciale di cui ai successivi articoli, con funzione di segretario. I Prefetti, il Capo del Dipartimento del Mezzogiorno e il Presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, qualora non possano partecipare alle sedute del Comitato, possono essere sostituiti da propri delegati.

Art. 2

(Articolazione dell'Ufficio)

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si articola nei seguenti Servizi:
 - Servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione;
 - Servizio di supporto ai Comuni nell'attività di ricostruzione e di riparazione;
 - Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo;
 - Servizio affari generali.
2. All'Ufficio è preposto un Direttore nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 29 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nomina, altresì, il Vice Direttore dell'Ufficio le cui funzioni sono corrispondenti a quelle di dirigente generale o equiparate, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 1987, concernente il Dipartimento per il Mezzogiorno.

410
S.M. 4

Mod. 4



36.

Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

- 4 -

4. A capo dei Servizi sono preposti funzionari le cui competenze sono corrispondenti a quelle di primo dirigente dello Stato o equiparate.

Art. 3

(Servizio del coordinamento dei piani di riparazione
e di ricostruzione)

1. Il Servizio del coordinamento dei piani di riparazione e di ricostruzione cura il coordinamento dei piani annuali di ricostruzione e dei piani e programmi poliennali regionali di sviluppo, di cui all'art. 35 della legge n. 219/1981 e la loro integrazione con i programmi degli altri enti e Amministrazioni interessati.
2. Il Servizio stesso, avvalendosi anche del Servizio opere sul territorio dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, verifica l'attuabilità tecnica ed amministrativa dei piani e programmi comunali e regionali. Cura, altresì, la raccolta delle informazioni presso le Amministrazioni statali, regionali e pubbliche in generale e i contatti diretti a riscontrare lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, assistiti dai finanziamenti della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini della più razionale e coordinata attività di ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

Art. 4

(Servizio di supporto ai Comuni)

1. Il Servizio di supporto all'attività di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa assiste le Amministrazioni comunali mediante atti di impulso, consulenza e direttive - anche su specifici quesiti rivolti dagli stessi enti interessati - per la più sollecita, omogenea e

ARIO
SM - 4

Mod. 4



37.

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

- 5 -

corretta attività rivolta alla ricostruzione e riparazione del patrimonio privato abitativo colpito dal sisma.

2. Il predetto Servizio attende, inoltre, al necessario coordinamento, anche mediante direttiva, dell'attività dei Comuni in ordine all'attuazione degli interventi del patrimonio pubblico colpito dal sisma.
3. Il Servizio stesso cura, altresì, la predisposizione di direttive per l'uniforme applicazione delle norme, con particolare riguardo agli interventi su beni di interesse storico artistico o monumentale, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà sia pubblica che privata.

Art. 5

(Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo)

1. Il Servizio per il completamento degli interventi di sviluppo cura i rapporti con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con gli enti di gestione e manutenzione delle opere e con le autorità locali comunque interessate agli interventi stessi.
2. A decorrere dal 1° marzo 1990, nell'ambito del Servizio di cui al comma 1 è costituita la Gestione stralcio per il completamento, fino al loro esaurimento, e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, degli interventi di cui all'art. 4 del D.M. n. 751/GAB del 25 settembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 228 del 29 settembre 1989, che opera secondo i criteri e con le modalità ivi previsti e si avvale degli organismi e soggetti di cui all'art. 5 dello stesso decreto. In particolare, al Consorzio Italtecnasud saranno affidate prestazioni di assistenza tecnica e logistica, esclusa ogni delega di funzioni pubbliche.

ARIO
ISM - 4

Mod 4



: 38.

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

- 6 -

3. Alla prosecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilità presso le due contabilità speciali n. 1421/3 e n. 1249/8, intestate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi del provvedimento del Ministro del Tesoro in data 10 ottobre 1989.

Art. 6

(Servizio affari generali)

1. Il Servizio affari generali cura la trattazione degli affari concernenti l'amministrazione, il personale e i beni in dotazione all'Ufficio speciale e la predisposizione di elementi utili ai referti al Parlamento.
2. Il Servizio si articola nei seguenti Reparti: amministrazione del personale; bilancio; contabilità speciali e economato; ispettivo.
3. L'attività di vigilanza e di ispezione prevista dall'art.13, comma 2, della legge n. 48/1989 è svolta, di norma, da funzionari del reparto ispettivo, nonchè da funzionari dell'Ufficio o della competente struttura dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 7

(Dotazione organica)

La dotazione organica dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate è così stabilita:

- a) 50 unità poste a disposizione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dagli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58;

ARIO
S.M. - 4

Mod 4



39.

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

- 7 -

- b) 40 esperti nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tempo determinato, sulla base di convenzioni;
- c) 10 unità comandate dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8

(Oneri per il personale)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7 sono a carico delle rispettive amministrazioni o enti di provenienza. Gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché quelli relativi al personale di cui alla lettera b) dello stesso art. 7, gravano sui fondi posti a disposizione dell'Ufficio. Le prestazioni per lavoro straordinario sono determinate in conformità al disposto dell'art. 12 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344 e successive modificazioni.
2. Al personale di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7 spetta il trattamento accessorio corrisposto ai dipendenti del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Art. 9

(Spese di funzionamento)

I fondi, di cui al capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuano ad essere gestiti mediante la contabilità speciale n. 1422 istituita presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

LARIO
ISM 4

Mod 4



40.

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

- 8 -

Art. 10
(Consegnatario - Cassiere)

Le funzioni di consegnatario - cassiere sono svolte dal consegnatario - cassiere dell'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 11

Il D.M. 7 marzo 1988, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, è sostituito dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 3 APR. 1990

IL MINISTRO

MODULARIO
P.C.M. - I.S.M. - 4



PERIODICITÀ 21
numero 73 - 21 / MISH
del 6 LUG. 1990

Il Ministro

41.

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

VISTO l'articolo 27, comma 9, e l'articolo 39, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

CONSIDERATO che il predetto regolamento, all'articolo 5, prevede, tra l'altro, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attività di completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, continua ad avvalersi, fino al 28 febbraio 1991, degli organi collegiali costituiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri delegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53/21 in data 23 novembre 1987, concernente la costituzione della Commissione per la determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti negli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale ex articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7/21 in data 17 marzo 1989 con il quale è stata modificata la costituzione della menzionata Commissione;

RAVVISATA l'opportunità di integrare la ripetuta Commissione con l'ing. Virgilio TORZILLI, direttore dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e di sostituire un membro della Commissione, dimissionario ed il segretario della Commissione stessa;

D E C R E T A:

Articolo 1

La Commissione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati in premessa è integrata con l'ing. Virgilio TORZILLI, direttore dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e con l'avv. Enzo REGGIO D'ACI, consigliere di Stato, in sostituzione del dott. Basilio PUOTI, dimissionario.

M. - I S M - 4



42.

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Articolo 2

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dott. Claudio IOCCHI, in sostituzione dell'arch. Marco FAGGIOLI.

Roma, addì 6 LUG. 1950

IL MINISTRO

43.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
DEGLI IMPIANTI E DEI MACCHINARI RELITTI NEGLI INTERVENTI EX AR-
TICOLO 21 DELLA LEGGE 219/81

- ING. CARLO MARAFFI (PRESIDENTE)
- ING. VIRGILIO TORZILLI
- AVV. ENZO REGGIO d'ACI
- ING. MARIO MORIELLI
- ING. MASSIMO GUIDUCCI
- ING. ELVENO PASTORELLI
- ING. CORRADO SELLER
- ING. ANDREA LEOPARDO
- DOTT. CLAUDIO IOCCHI (SEGRETARIO)

ALLEGATO I. 3. b.

RENDICONTI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1983-1989
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER
LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE
TERREMOTATE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E
DELLA PUGLIA COSTITUITO PRESSO IL MINISTRO PER
GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

INDICE

— Rendiconto finanziario al 31 dicembre 1983	Pag. 59
— Rendiconto finanziario al 31 dicembre 1984	» 68
— Rendiconto finanziario al 31 dicembre 1985	» 81
— Rendiconto finanziario esercizio 1986	» 94
— Rendiconto finanziario al 31 dicembre 1987	» 105
— Rendiconto finanziario al 31 dicembre 1988	» 116
— Rendiconto finanziario esercizio 1989	» 128

25 MAG. 1984

1

7008

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero del Tesoro
Via Flavio, n° 93

00187 R O M A

Rendiconto finanziario al 31.12.1983 - Contabilità speciale n°1422

"Costituzione e funzionamento Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate".

Per i provvedimenti di competenza ed il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti, si trasmette il rendiconto finanziario
relativo all'anno 1983, unitamente alla relazione e documentazione,
concernente la contabilità speciale - Cod. 1422, istituita presso
la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, per la "Costituzio-
ne e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone terremotate", previsto dall'art.9, del decreto-
legge 27 febbraio 1982, n° 57, convertito con modificazioni nella
legge 29 aprile 1982, n° 187.

IL MINISTRO
f. lo De Vito

13/3/1984

Area Cons. Aff. ...



Roma, _____ 19__

2

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

Oggetto: ..Relazione al rendiconto della contabilità speciale "Ministro.....
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione
e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, con
vertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n. 187..
- contabilità speciale numero di cod. 1422).

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'art. 9 - IV° comma - del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopprimere a tutte le esigenze di cui allo stesso art. 9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonché la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art. 9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio speciale.

Con successivo decreto in data 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei Conti il 2 giugno 1983, registro n. 4, Presidenza, foglio n. 307, sono state apportate al precedente decreto i data 2 settembre 1982 alcune modifiche ed integrazioni.

Con delibera CIPE (di cui al verbale della seduta del 24 marzo 1982) per le spese di funzionamento, per l'esercizio finanziario 1982 del predetto Ufficio, è stata assegnata la somma di £. 1.500.000.000.=; somma che ha tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terr



Roma, _____ 19 _____

3

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

Oggetto:

- 2 -

moto del novembre 1980 e del febbraio 1981", iscritto al capitolo 7.500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n° 219.

Con apposito decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Bilancio e della Programmazione Economica, n°141211 del 12 luglio 1982, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1982, registro n° 20, Tesoro, foglio n° 375, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rubrica 19 (Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è stato istituito apposito capitolo distinto con il numero 3354 e con la denominazione di "Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" e con una dotazione d'importo pari alla precitata somma di £.1.500.000.000.=.

Con successivo decreto del 25 ottobre 1982 lo stesso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha autorizzato il versamento dell'intera somma innanzi indicata sulla contabilità speciale distinta con il numero 1422, intestata a: "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n° 265622 dell'11 settembre 1982.



Roma _____ 19 _____

4

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. _____ Servizio _____

Risposta al foglio del _____

N. _____

Oggetto. _____

- 3 -

La disponibilità di tale somma alla data del 1° gennaio 1983 risultava di £. 1.500.000.000.=, in quanto nel corso dell'anno 1982 non erano stati assunti impegni di spesa nè effettuata alcuna erogazione per l'esigenze del predetto Ufficio Speciale.

Nell'anno 1983 - e precisamente nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio - sono stati emessi n° 15 ordinativi di pagamento relativamente alle spese di cui all'unito elenco distinto con la lettera "A" pertanto alla data del 31 dicembre 1983 resta una disponibilità di cassa di £.1.483.200.135.=, somma che concorda con il saldo esposto nella situazione relativa alla terza decade di dicembre 1983, della Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.

Inoltre, sulla predetta somma di £.1.500.000.000.= sono stati assunti impegni - nel precitato periodo - per un importo complessivo di £. 221.000.000.= (di cui £. 6.500.000.= pagate a favore dell'esperto Dr. Vincenzo Mungo con ordinativo n° 15), come dall'unito elenco distinto con la lettera "B" per il pagamento dei compensi agli "esperti" di cui alle n° 17 convenzioni, tutte datate 1° dicembre 1982, che si trasmettono a codesta Corte dei conti per la relativa preventiva registrazione.

Infine, sulla predetta disponibilità di £.1.500.000.000.=, risultano assunti impegni per pagamento fattura relativa a fornitura di cancelleria nonché ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute IRPEF su emolumenti accessori corrisposti al personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, come dall'unito elenco distinto con la lettera "C".

Roma, li



IL MINISTRO

[Handwritten signature]

MODULARIO
Pres. Cons. Min. - 4



Roma: _____ 19 _____

5

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.


Oggetto:

"C"

Elenco delle somme impegnate e non pagate nell'anno 1983 -

1) - Ditta Tilesi Erminio (fattura n° 3298 del 7/9/83 - fornitura cancelleria)	£.	164.800.=
2) - Contributi per assistenza sanitaria	£.	207.995.=
3) - Contributi per assistenza ospedaliera	£.	51.990.=
4) - Contributi GESCAL	£.	11.040.=
5) - IRPEF su emolumenti al personale	£.	2.257.665.=

TOTALE	£.	2.693.490.=
		=====



IL MINISTRO

Alvaro

CONTABILITÀ SPECIALE CONCERNENTE la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate
 AUTORIZZATA DAL DECRETO 2. SETTEMBRE 1982..... ART..... 7..... COMMA 1° DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO (Registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, Registro n° 8, Presidenza, foglio n° 130)
 RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

RIEPILOGO FINALE

Esercizio finanziario..... 1983

Parte	DENOMINAZIONI	Somme riscosse o pagate	Annotazioni
I	Totale entrate.....	=====	
II	Totale uscite.....	16.799.865=	
	disavanzo di cassa dell'esercizio.....	16.799.865=	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.....	1.500.000.000=	
	Fondo di cassa al termine dell'esercizio.....	1.483.200.135=	

Roma,

IL MINISTRO



47

CONTABILITA' SPECIALE CONCERNENTE la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.
 AUTORIZZATA DAL DECRETO 2. SETTEMBRE 1982 ART. 7 COMMA 1.° DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO (Registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, Reg. n° 8, Presidenza, foglio n° 130).
RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

Parte II - USCITE

Esercizio finanziario..... 1983

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somma pagata	Annotazioni
1	2	3	4
I	Spese correnti.....	16.799.865,=	
II	Spese in conto capitale.....	=====	
III	Partite di giro e contabilità speciali:	-	
	- Spese per conto terzi.....	=====	
	- Gestioni autonome.....	=====	
	Totale uscite.....	16.799.865,=	



IL MINISTRO
[Signature]

8


CONTABILITA' SPECIALE CONCERNENTE la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate -
 AUTORIZZATA DAL DECRETO 2. SETTEMBRE 1982.....ART. 7.....COMMA 1° DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO (Registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, Reg. no 8, Presidenza, foglio no 1301.)
RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio di cassa

Parte I - ENTRATE

Esercizio finanziario...1983.....

Numero del Titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Somme riscosse	Annotazioni
1	2	3	4
I	Entrate correnti.....	=====	
II	Entrate in conto capitale.....	=====	
III	Partite di giro e contabilità speciali: - Entrate per conto terzi..... - Gestioni autonome.....	=====	
Totale entrate.....		=====	



IL MINISTRO
[Signature]

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 302-PAG. 2
SEZ. (3)

MOD. 561 UNIFICATO

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC. (348)


MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI ALLA III DECADE DI DICEMBRE 1973 CONTABILITA' SPECIALE: 1422 MINISTRO INT. TI MEZZOGIORNO

ENTRATE		USCITE	
ICIALE I DECADE	0	0	0
ICIALE II DECADE	0	0	0
ICIALE III DECADE	0	0	0
*** TOTALE DECADE	0	0	1.483.200.135
DEBITI PRECEDENTI	0	16.799.365	0
*** TOTALE	0	16.799.365	1.483.200.135
DEBITO TRASPORTATO	1.500.000.000	0
*** TOTALE GENERALE	1.500.000.000	16.799.365	1.483.200.135
		RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.483.200.135
		TOTALE TITOLI INESTINTI	0
		RESTO DISPONIBILE	1.483.200.135
		IMPORTO DA RISCOUPTOPE
		FONDO DI COMPETENZA	1.483.200.135

- IL CAPO DELLA SEZIONE



LA PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÒ DICHIARAZIONE DI REGULARITÀ ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC. , PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI.



9



*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

Roma, 19

1^o

spia per l'Ufficio

N. Prot. _____ Servizio _____

Risposta al foglio del _____

N. _____

Oggetto: Relazione al rendiconto della contabilità speciale "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n.187 - contabilità speciale numero di cod.1422). Esercizio 1984.-

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'articolo 9 - IV comma - del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n.187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art.9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonché la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art.9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n.8 - Presidenza - foglio n.130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio speciale.

Con successivi decreti del 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei Conti il 2 giugno 1983, registro n.4 - Presidenza - foglio n.307; del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1984, registro n.4 - Presidenza - foglio n.274; del 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1985, registro n.1 - Presidenza - foglio n.40; del 1° marzo 1985, regi-



Roma, 19

12

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

- 2 -

Oggetto:

strato alla Corte dei Conti il 13 marzo 1985, registro n.2 - Presi
denza - foglio n.360 e del 6 luglio 1985, registrato alla Corte dei
Conti il 20 luglio 1985, registro n.8 - Presidenza - foglio n.1, so
no state apportate al precedente decreto in data 2 settembre 1982
modifiche ed integrazioni.

Con delibera CIPE (di cui al verbale della seduta del 24 marzo
1982) per le spese di funzionamento, per l'esercizio finanziario 1982
del predetto Ufficio, è stata assegnata la somma di £.1.500.000.000.
somma che ha tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la rico-
struzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del
febbraio 1981", iscritto al capitolo 7.500 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica, ai sensi dell'art.3 della legge 14 maggio 1981, n.219.

Con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del
Bilancio e della Programmazione Economica, n.141211 del 12 luglio
1982, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1982, registro n.2
Tesoro, foglio n.375, nello stato di previsione della spesa della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, alla rubrica 19 (Segreteria del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è stato i-
stituito apposito capitolo distinto con il numero 3354 e con la deno-
minazione di "Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Uf-
ficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremò-
tate" e con una dotazione d'importo pari alla precitata somma di
£.1.500.000.000.=;



Roma, 19

13

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

- 3 -

Oggetto

Con successivo decreto del 25 ottobre 1982 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha autorizzato il versamento dell'intera somma innanzi indicata sulla contabilità speciale di stinta con il numero 1422, intestata a: "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n.265622 dell'11 settembre 1982.

Della predetta assegnazione originaria di £.1.500.000.000.= al la data del 1° gennaio 1984 risulta una somma residua di lire 1.483.200.135.=, essendo stati effettuati, nell'anno 1983, pagamenti per £.16.799.865.= a fronte di spese impegnate per un totale di £.233.993.855.=

Poichè nell'anno 1984 sono stati emessi n.149 ordinativi di pagamento per un importo complessivo di £.287.690.848.= (di cui lire 286.845.674.= per n.143 ordinativi emessi ed estinti e £.845.174.= per n.6 ordinativi emessi e non estinti e trasportati nell'esercizio 1985), la predetta originaria somma di £.1.500.000.000.= alla data del 31 dicembre 1984, si è ulteriormente ridotta a £.1.196.354.461.=, importo che concorda con il saldo esposto nella situazione relativa alla terza decade di dicembre 1984 (mod.56 T. unificato) della sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.



Roma, 19

14

*Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo

delle zone terremotate

l. Prot. _____ Servizio _____

Risposta al foglio del _____

l. _____

Oggetto: _____

- 4 -

Del predetto importo di £.287.690.848.=, la somma di lire 127.725.900.= si riferisce a spese di funzionamento, mentre quella di £.159.964.948.= al pagamento delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale comandato ai sensi dell'art.4 del citato decreto 2 settembre 1982 e del personale assunto con contratto a termine e relativi oneri riflessi.

Si precisa, inoltre, che nello stesso anno 1984 sono stati assunti impegni per un importo di £.532.467.932.=.

Infine, si ritiene opportuno segnalare che, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 26 ottobre 1984, di cui si allega fotocopia, è stata assegnata una ulteriore somma di £.3.000.000.000.= (cap.3354 - Rubrica 19 - stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'anno finanziario 1984. Tale somma è stata impegnata con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1984, allegato in fotocopia alla presente relazione.

Roma, li 1 AG. 1986

IL MINISTRO

Allegato speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla
 dei Conti al 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

I - ENTRATE


Esercizio finanziario 1984...

Art. 1. Entrate	Competenza				Residui esercizi precedenti			Note
	Previsione definitiva	Totale	Somme riscosse	Somme da riscuot.	Totale inizio esercizio	Somme riscosse	Somme rinate di riscuotary	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
olo I. Intr. Corr. ite di beni e utazioni di serv tribuzioni e pre per le prest. ist riferimenti attiv renti..... tributi dallo to..... tributi di enti hlici..... ri trasferimenti diti e proventi rimoniali..... rute non classi- abili altre voci te correttive e pensative di spe- correnti .. ale entrate cor- ti.....		3.000.000.000	=====	3.000.000.000	=====	=====	=====	
		3.000.000.000	=====	3.000.000.000	=====	=====	=====	

Carla per
 Ufficio

IL MINISTRO

[Signature]



11^a legge speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1^o (registrato alla
 ei Conti il 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)


Pag. 2

16

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 II - USCITE O SPESA

Esercizio finanziario 1984

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA	COMPENSAZIONE			Residui esercizi precedenti			Note	
	Previsioni definitive	Totale	Impegni	Totale inizio esercizio	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		
	4	5	6	7	8	9	10	
3								11
Totale I. Spese correnti								
Spese organiche generali personali in attività di servizio personale in assenza								
Spese acquistate beni consumo e servizi								
Spese per sostanziazioni istituzionali								
Spese per trasferimenti passivi								
Spese per trasferimenti allo Stato								
Spese per trasferimenti ad enti pubblici								
Spese per trasferimenti ad altri trasferimenti								
Spese per trasferimenti a enti finanziari								
Spese per trasferimenti a enti tributari								
Spese non classificate								
Spese per altre voci								
Spese correttive e impreviste								
Spese per altre voci								
Totale spese correnti	532.467.932	233.401.989	299.065.943	217.193.990	217.028.690	165.300		
Spese per altre voci	532.467.932	233.401.989	299.065.943	217.193.990	217.028.690	165.300		



IL MINISTRO
[Signature]

(1) di cui lire 163.585.005 = per minori impegni verificatisi posteriormente al 31.12.1983

7
 Dillità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla
 del Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO


Bilancio di competenza

III - Ripello delle entrate

Esercizio finanziario 1984

1 to-	Denominazione del Titolo	Previsio- ni defi- nitive	Accertamenti			Renditi esercizi precedenti		
			Totale	Somme riscosse	Somme rima- nte da rila- scuotere	Completamento esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
2		3	4	5	6	7	8	9
	Entrate correnti	3.000.000.000	3.000.000.000
I	Entrate in conto capitale
II	Entrate per partite di giro e contabilità speciali
	TOTALI		3.000.000.000		3.000.000.000			

IL MINISTRO



18
 billità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla del Conti. il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

DILANIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Dilancio di competenza

IV - Ripieglio delle uscite

Esercizio finanziario 1984

el o-	Denominazione del titolo	Previsioni definitive	I M P E U N I			Residui esercizi precedenti		
			totale	Somme pagate	Somme rima- nenti da pagare	Comp] ergo, al esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
2	Spese correnti	4	5	6	7	8	9
	Spese in conto capitale						
	Partite di giro e contabili- th speciali						
	TOTALI		532.467.932	233.401.999	299.065.943	217.193.990	217.028.690	165.300

IL MINISTRO



20
 abilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla
 e dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.139)
 inc. 51

BIANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 V - Ripilogo complessivo

Esercizio finanziario...1984.....

ENTRATA		SPESA				
DESCRIZIONE DEL TITOLO	TOTALI	N. litolo	DESCRIZIONE DEL TITOLO	TOTALI		
	Accertamenti		Impegni	Residui (col.6+9 del ripilogo uscite)		
2	3	4	5	6	7	8
Entrate correnti...	3.000.000.000	I	Spese correnti	532.467.932	299.231.243	
Entrate conto capit.		II	Spese conto capitali			
Entrate partite		III	Partite giro e cont.			
altro e cont.spec...			speciali.....			
Totale.....	3.000.000.000		Totale.....	532.467.932	299.231.243	
Avanzo fin. di competenza	=====		Avanzo fin. di competenza	2.467.532.068		
Totale a pareggio...	3.000.000.000		Totale a pareggio...	3.000.000.000		



IL MINISTRO

91
 L. n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla
 del Conto n. 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)

Fig. 116

di competenza VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario 1984...

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO	
DIMICHIATAZIONE VCCI	
	Importi
Totale entrate.....	286.845.674
Totale uscite o spese.....	286.845.674
<u>AVANZO</u> Disavanzo di cassa dell'esercizio.....	286.845.674
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.....	1.483.200.135
<u>RESIDUI</u> di cassa al termine dell'esercizio.....	1.196.354.461
Residui attivi al termine dell'esercizio (rip. entrate)....	3.000.000.000
Totale (somma algebrica) tra V e VI.....	4.196.354.461
Residui passivi al termine dell'esercizio (rip. uscite).....	299.231.243
Avanzo di amministrazione.....	3.897.123.218
<u>AVANZO</u>	



IL MINISTRO

[Handwritten signature]

MUO. 561 UNIFICATO

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI: ROMA SUCC (348)

Tab. 302-PAI
SEZ. (3)

MUOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI ALLA III DECADE DI DICEMBRE 1984 CONTABILITA' SPECIALE: 1422 MINISTRO INTERI MEZZOGIORNO

ESITI RIEPILOGATI PER CAPITOLO

CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO
	11.806.145						

ENTRATE — SITUAZIONE USCITE

TOTALE I DECADE	0	14.634.170	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.196.354.461
TOTALE II DECADE	0	512.641	TOTALE TITOLI INESISTENTI	945.174
TOTALE III DECADE	0	11.806.145	RESTO DISPONIBILE	1.195.509.287
*** TOTALE DECADI	0	26.952.956	IMPORTO DA RISCOUTERE
MESI PRECEDENTI	0	259.892.718	FONDO DI COMPETENZA
*** TOTALE	0	286.845.674	
DEBITO TRASPORTATO	1.483.200.135	0		1.195.509.287
*** TOTALE GENERALE	1.483.200.135	286.845.674		

— IL CAPO DELLA SEZIONE —



IL MARELLINO

LA PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÒ DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI.

23

MODULARIO
Pres. Cons. Min. 4

MOD. 4

Roma - 2 MAR. 1988 19

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nelle zone terremotate*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. 142, Servizio

Proposta al foglio del

N.

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero del Tesoro
Via Flavia, 93

00187 ROMA

Oggetto Rendiconto al 31.12.1985 - Contabilità speciale n°1422 "Costituzione e funzionamento Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate".

Per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei Conti, si trasmette il rendiconto relativo all'anno 1985, unitamente alla relazione e documentazione, concernente la contabilità speciale - Cod. 1422, istituita presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, per la "Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", previsto dall'art.9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n°137.

IL MINISTRO

f.to Goria

All. n°4 contenitori

24

MOD. 4

MODULARIO
Pres. Cons. Min. - 4

Roma _____ 19_____

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

Oggetto Relazione al rendiconto della contabilità speciale "Ministro per...
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzio
namento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo...
delle zone terremotate" (D.I. 27 febbraio 1982, n°57, convertito con
modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n°187 - contabilità specia
le numero di cod.1422). Esercizio 1985.

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'articolo 9 - IV comma - del decreto-legge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n°187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art.9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonché la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art.9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n°8 - Presidenza - foglio n°130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio Speciale.

Con successivi decreti del 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei Conti il 2 giugno 1983, registro n°4 - Presidenza - foglio n°307; del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1984, registro n°4 - Presidenza - foglio n°274; del 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1985, registro n°1 - Presidenza - foglio n°40; del 1° marzo 1985, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 1985, registro n°2 - Presidenza -

MODULARIO
Pres. Cons. Min. - 4

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Proposta al foglio del

N.

Oggetto:

foglio n°360 e del 6 luglio 1985, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 1985, registro n°8 - Presidenza - foglio n°1, sono state apportate al precedente decreto 2 settembre 1982 modifiche ed integrazioni.

Con delibera CIPE (di cui al verbale della seduta del 24 marzo 1982) per le spese di funzionamento, per l'esercizio finanziario 1982 del predetto Ufficio, è stata assegnata la somma di lire 1.500.000.000.= somma che ha tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e dal febbraio 1981", iscritto al capitolo 7.500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art.3 della legge 14 maggio 1981, n°219.

Con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Bilancio e della Programmazione Economica, n°141211 del 12 luglio 1982, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1982, registro n°20, Tesoro, foglio n°375, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rubrica 19 (Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è stato istituito apposito capitolo distinto con il numero 3354 e con la denominazione di "Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" e con una dotazione d'importo pari alla precitata somma di L.1.500.000.000.=.

85

MOD. 4

Roma _____ *19*
July 2

26

MOD. 4

MODULARIO
DISEGNI CONE MIN. 4

Roma, 19

pag. 3

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del.

N.

Oggetto

Con successivo decreto del 25 ottobre 1982 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha autorizzato il versamento dell'intera somma innanzi indicata sulla contabilità speciale distinta con il numero 1422, intestata a: "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n°265622 dell'11 settembre 1982.

Come già segnalato nella relazione al rendiconto relativo all'esercizio 1984, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPPE) in data 26 ottobre 1984 è stata assegnata una ulteriore somma di £.3.000.000.000.=.

Alla data del 31 dicembre 1984, della originaria assegnazione di £.1.500.000.000.=, resta una disponibilità finanziaria di £.1.196.354.461.=.

Se si tiene conto degli impegni assunti negli anni 1983 e 1984, la disponibilità residua si riduce a £.733.538.213.=.

Poichè nell'anno 1985 sono stati effettuati pagamenti per un ammontare di £.858.444.682.=, mediante la emissione di n°586 ordinativi (di cui n°509 estinti e n°77 per £.82.444.449.= inestinti e trasportati nel successivo esercizio 1986), la predetta disponibilità di £.1.196.354.461.= si è ridotta a £.337.909.779.=, importo che concorda con il saldo esposto nella situazione relativa alla 3a decade di dicembre 1985 (Mod.56T unificato) della Sezione di Tesoreria provinciale di Roma.

27

MODULARIO
Pres. Cons. Min. 4

MOD. 4



Roma

19

pag. 4

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N Prot Servizio

Risposta al foglio del

N

Oggetto

Della predetta somma di £. 858.444.682.=, l'importo di lire 138.088.325.= si riferisce alle spese generali di funzionamento dell'Ufficio Speciale, mentre quello di £.720.356.357.= alle spese per il trattamento economico del personale assunto con contratto a termine, nonché del trattamento economico accessorio e relativi oneri riflessi del personale comandato ai sensi dell'art. 4 del precitato decreto 2 settembre 1982.

Si precisa, inoltre, che nel medesimo esercizio 1985 risultano assunti impegni per complessive £.1.302.173.382.=, così suddivisi:

- £. 79.405.025.=acquisto di beni e servizi;
- £. 1.174.848.825.=oneri relativi al personale assunto con convenzione annuale;
- £. 2.740.840.=liquidazione al personale assunto con contratto a tempo determinato nel periodo 1° giugno-31 dicembre 1984;
- £.45.179.192.=oneri per il trattamento economico accessorio del personale comandato.

Della predetta somma impegnata di £.1.302.173.382.=, l'importo di £.733.538.715.=grava sulla residua somma dell'originario stanziamento di £.1.500.000.000.=, mentre l'importo di £.568.635.167.=è stato posto a carico dell'ulteriore assegnazione di £.3.000.000.000.=, la cui disponibilità finanziaria è stata acquisita alla C.S. 1422 nell'esercizio 1986 (quietanza della Tesoreria provinciale di Roma n.B 899445 del 24/1/1986).

Infine si ritiene opportuno segnalare che ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa, esaurita la dotazione di £.1.500.000.000.= della ulteriore assegnazione di £.3.000.000.000.= alla data del 31/12/1985 resta una disponibilità residua di £.2.431.364.833=.

Roma, li 28-7-87

IL MINISTRO

E. DE VITO

Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

Bilancio di competenza		Competenza				Residui esercizi precedenti			Esercizio finanziario.1982	Note
		previsioni definit.	Accertamenti		Totale	Totale inizio esercizio	Somme riscosse	Somme rimate di		
N	Oggetto Entrate	4	5	6	7	8	9	10		
1	3					0	9	10	11	
C1	Titolo I. Entr. Corr.									
C2	Vendite di beni e prestazioni di servizi									
C3	Contribuzioni e premi per le prestazioni									
C4	Trasferimenti attivi correnti.....									
C5	Contributi dello Stato.....					3000000000				
C6	Contributi di enti pubblici.....									
C7	Altri trasferimenti									
C8	Redditi e proventi patrimoniali.....									
C9	Entrate non classificabili altre voci									
C10	Fonte correttive e compensative di spese correnti									
	Totale entrate correnti.....					3000000000				
									
	Totale entrate correnti.....					3000000000				

IL MINISTRO
F. DE VITO


28

86-

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

N.	OGGETTO DELLE SPSE	COMPETENZA				Residui Esercizi Precedenti			Note	
		Previsioni definitive	Impegni		Somme da pagare	Totale inizio esercizio	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		
			Totale	Somme pagate						8
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Titolo I. Spese corr.									
01.	Spese organi gest...									
02.	Oneri personale in attività di serviz.		45.179.192	42.796.253	2.382.939					
03	Oneri personale in quiescenza									
04	Spese acquisto beni consumo e servizi									
05	Prestazioni istituz.									
06	Trasferimenti pass.									
10	Trasferimenti allo Stato.....		256.994.690	562.449.240	694.545.450	299.231.243	175.255.243	123.976.000		
20	Trasferimenti ad enti pubblici.....									
30	Altri trasferimenti									
07	Oneri finanziari...									
08	Oneri tributari.....									
09	Spese non classificabili altre voci									
10	Poste correttive e comp.entrate corr...									
	Totale spese correnti.....		1.302.173.884	605.245.493	696.928.889	299.231.243	175.255.243	123.976.000	(1)	

(1)
175.255.243.=di cui
£.4.500.003.= per mi-
nori impegni verifi-
cati posteriormente
al 31/12/1984.



29

contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)


BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 1985

III - Riepilogo delle entrate

Bilancio di competenza

No del titolo	Denominazione del Titolo	Previsioni definitive		Accertamenti		Residui esercizi precedenti		
		Totale	Somme rimesse	Somme rimesse da scuotere	Totale	Completiv. esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti	=	=	=	=	3000000000	=	3000000000
II	Entrate in conto capitale							
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI	=	=	=	=	3000000000	=	3000000000



MINISTRO
F.L. DE VITO


Pag. 4

ntabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla rte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza IV - Riepilogo delle uscite Esercizio finanziario 1985

ve del lito- lo	Denominazione del titolo	Previsioni definitive	I M P E G N I			Residui esercizi precedenti		
			totale	Somme pagate	Somme rima- nenti da paga- re	Completati, al esercizio	Partati	rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti	1.302.173.882	605.245.493	696.928.389	299.231.243	175.255.243	123.976.000
II	Spese in conto capitale
III	Partite di giro e contabili- tà speciali
	TOTALI	=	1.302.173.882	605.245.493	696.928.389	299.231.243	175.255.243	123.976.000




21

CONFERMAZIONE SPECIALE N. 1422 - APPROVATA CON D.M. 4 SEPTEMBRE 1982 - MIN. I - COMMA 1 - REGISTRAZIONE ALLA Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 V - Riepilogo complessivo
 pag. 50
 Esercizio finanziario...1985.....

ENTRATA		SPESA	
N. titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	N. titolo	DENOMINAZIONE DEL TITOLO
1	Entrate correnti...	5	Spese correnti
2	Entrate conto capit.	6	Spese conto capitali
3	Entrate partite giro e cont. spec...	7	Partite giro e cont. speciali.....
4	Residui (col.6+9 del riepilogo entrate)	8	Residui (col.6+9 del riepilogo uscite)
5	Accertamenti	9	Impegni
6	TOTALI	10	TOTALI
7	TOTALI.....	11	TOTALI.....
8	Disavanzo fin. di competenza	12	Avanzo fin. di competenza
9	Totale a pareggio...	13	Totale a pareggio...




IL MINISTRO
 F. DE VITO

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

746.6

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario 1985

	DIMOSTRAZIONE VOCI	Importi
	Totale entrate.....	=
I	Totale uscite o spese.....	776.000.233
	Avanzo	
II	Disavanzo di cassa dell'esercizio.....	776.000.233
V	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1985.....	1.196.354.461
	Profit	
	Fondo di cassa al termine dell'esercizio.....	420.354.228
	Deficit	
I	Residui attivi al termine dell'esercizio (riep. entrate).....	3.000.000.000
II	Totale (somma algebrica) tra V e VI.....	3.420.354.228
III	Residui passivi al termine dell'esercizio (riep. uscite).....	820.904.389
X	Avanzo di amministrazione.....	2.599.449.839
	Disavanzo	



IL MINISTRO
 F. S. DE VITO

33

MOD. 56T UNIFICATO
148-56T C. 4
5-2-73

MOD. 56T UNIFICATO

ROMA ITALIA
CANTIERA PROVINCIALI DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC
(348)

INVENTI E SITUAZIONI RELATIVI ALLA III DECADE DI DICEMBRE 1965 CONTABILITA' SPECIALE: 1422 MINISTRO INTERI MEZZOGIORNO

ESITI RIEPILOGATI PER CAPITOLO

AP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO
	20.090.452						
SITUAZIONE							
ENTRATE				USCITE			
TOTALE I DECADE	0		7.597.000	✓			
TOTALE II DECADE	0		0				
TOTALE III DECADE	0		20.090.452	✓			
*** TOTALE DECADE	0		28.287.452				28.287.452
MESI PRECEDENTI	0		747.712.781				62.444.449
*** TOTALE	0		776.000.233				307.909.779
DEBITO TRASPORTATO	1.196.354.461		0				
*** TOTALE GENERALE	1.196.354.461		776.000.233				
							337.909.779

RESTO EFFETTIVO DI CASSA 28.287.452

TOTALE TITOLI INESTINTI 62.444.449

RESTO DISPONIBILE 307.909.779


IMPOSTO DA RILASCIARE

FONDO DI COMPETENZA 337.909.779



IL CAPO DELLA SEZIONE

A PRESUNTE SITUAZIONE CONCORRE CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÒ DICHIARAZIONE
E REGOLARITÀ ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI.



IL MINISTRO

[Handwritten signature]

MODULARIO
Pres. Cons. Min. - 4



MOD. 35

Roma 2 MAR. 1988 19

Il Ministro per gli interventi straordinari nelle zone terremotate

ALTA RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero del Tesoro
Via Flavia, 93

00187 ROMA

Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate

N. Prot. 343 ... Saruno

Risposta al foglio del

N.

Oggetto Rendiconto al 31.12.1986 - Contabilità speciale n°1422 "Costituzione e funzionamento Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate".

Per i provvedimenti di competenza ed il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti, si trasmette il rendiconto relativo al-
l'anno 1986, unitamente alla relazione e documentazione, concer-
nente la contabilità speciale - Cod. 1422, istituita presso la Te-
soreria provinciale delle Banche d'Italia, per la "Costituzione e
funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo svi-
luppo delle zone terremotate", previsto dall'art.9 del decreto-leg-
ge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni nella leg-
ge 29 aprile 1982, n°187.

IL MINISTRO

Allegati vari

36

MOD. 4

MODULARIO
Pres. Cons. Min. 4

Roma

19

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
della zona terremotata*

N Prot Servizio

Risposta al foglio del

N

Oggetto Relazione al rendiconto della contabilità speciale del "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n. 187 - con tabilità speciale numero di cod. 1422). Esercizio 1986.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dallo art. 9 - IV comma - del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art. 9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonchè la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art. 9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 - Presidenza - foglio n. 130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio speciale.

Con successivi decreti del 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei Conti il 2 giugno 1983, registro n. 4 - Presidenza - foglio n. 307; del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1984, registro n. 4 - Presidenza - foglio n. 274; del 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 - Presidenza - foglio n. 40; del 1° marzo 1985, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 1985, registro n. 2 - Presidenza - foglio n. 360 e del 6 luglio 1985, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 1985, registro n. 8 - Presidenza - foglio n. 1, sono state apportate al precedente decreto in data 2 settembre 1982 modi-

37

MOD 4

MODULARIO
Pres. Cons. Min. 4

Roma

19

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N Prot Servizio

Risposta al foglio del

N

- 2 -

Oggetto

fiche ed integrazioni.

Con delibera CIPE (di cui al verbale della seduta del 24 marzo 1982) per le spese di funzionamento, per l'esercizio finanziario 1982 del predetto Ufficio, è stata assegnata la somma di lire 1.500.000.000.=, somma che ha tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", iscritto al capitolo 7.500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con quello del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 141211 del 12 luglio 1982, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1982, registro n. 20, Tesoro, foglio n. 375, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rubrica 19 (Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è stato istituito apposito capitolo distinto con il numero 3354 e con la denominazione di "Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" e con una dotazione d'importo pari alla precitata somma di L.1.500.000.000.=.

Con successivo decreto del 25 ottobre 1982 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha autorizzato il versamento dell'intera somma innanzi indicata sulla contabilità speciale distinta con il numero 1422, intestata a: "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n. 265622 dell'11 settembre 1982.

38

MOD. 4

MODULARIO
Pres. Cons. Min. 4

Roma

19

*Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N Prot Servizio

Risposta al foglio del

N

- 3 -


Oggetto

Come già segnalato nella relazione al rendiconto dell'esercizio 1984, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 26 ottobre 1984 è stata assegnata una ulteriore somma di £.3.000.000.000.= acquisita nella C. S. 1422 nell'esercizio 1986 (quietanza n. B 899445 del 24/1/1986); pertanto, all'Ufficio speciale, dall'inizio dell'attività (1982) risultano essere stati assegnati fondi per un importo complessivo di £.4.500.000.000.=.

Nell'esercizio 1986, a fronte di una disponibilità residua di £.2.431.364.833.= sono stati assunti impegni per un importo complessivo di £.347.530.445.= e pagamenti per un totale di lire 796.889.157.=.

Per quanto riguarda questi ultimi si precisa che nel corso del predetto esercizio sono stati emessi n. 560 ordinativi di pagamento (di cui 549 estinti nell'anno medesimo e n. 11 per un importo di £. 8.270.988.= inestinti e trasportati nel successivo esercizio); di conseguenza la disponibilità di £.3.420.354.228.= si è ridotta a £.2.623.465.071.=, importo che concorda con il saldo al 31 dicembre 1986, evidenziato nella situazione della Tesoreria provinciale di Roma (Mod. 56T unificato).

Della predetta somma impegnata di £.347.530.445.=, l'importo di £.73.342.933.= si riferisce alle spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi, quello di £.205.599.880.= alle spese per il trattamento economico del personale assunto con convenzione annuale ed infine la somma di £.68.587.632.= si riferisce al trattamento economico accessorio e relativi oneri riflessi del personale comandato ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto 2 settembre 1982.



Roma,

19

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
della zona terremotata*

N. Prot. Servizio

Risposta al foglio del

N.

- 4 -

Oggetto

Per quanto concerne il personale utilizzato con convenzione annuale, si fa presente che i pagamenti relativi a n° 71 unità sono cessati alla data del 20 aprile 1986, in quanto il personale stesso, in applicazione dell'art. 16 della legge 1 marzo 1986, n. 64 "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", è stato inserito nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario.

Roma, li 28 LUG. 1987

IL MINISTRO


34

N. 1.

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1962 - Art.1 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
I - ENTRATE
Esercizio finanziario.1986..

N°	Oggetto Entrate	Competenza			Residui esercizi Precedenti			Note		
		previsioni definit.	Accertamenti		Totale inizio esercizio	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere			
			Totale	Somme Riscosse					Somme da Riscuot.	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Titolo I. Entr. Corr. Vendite di beni e prestazioni di servizi									
02	Contribuzioni e proventi per le prestazioni									
03	Trasferimenti attivi correnti.....									
10	Contributi dello Stato.....									
20	Contributi di enti pubblici.....									
30	Altri trasferimenti									
04	Redditi e proventi patrimoniali.....									
05	Entrate non classificabili altre voci									
06	Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Totale entrate correnti.....	==	==	==	==	==	3000000000	3000000000	==	



IL MINISTRO
[Signature]

40


Contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1902 - Art. 1 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

II - USCITE O SPESA

Esercizio finanziario 1986.

N.	OGGETTO DELLE SPESSE	COMPETENZA			Residui Esercizi Precedenti			Note		
		Previsioni definitive	Impegni		Totale inizio esercizio	Somme pagate	Somme rimaste da pagare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo I. Spese corr.									
01	Spese organi gest.									
02	Cneri personale in attività di serviz.	===		68.587.632	66.120.128	2.467.504	2.382.939	2.382.939	---	
03	Cneri personale in quiescenza									
04	Spese acquisto beni consumo e servizi	===		278.942.813	190.825.025	88.117.788	818.521.450	733.444.450	85.077.000	
05	Prestazioni istituz.									
06	Trasferimenti pass.									
10	Trasferimenti allo Stato.....									
20	Trasferimenti ad enti pubblici.....									
30	Altri trasferimenti									
07	Cneri finanziari...									
08	Cneri tributari....									
09	Spese non classificabili altre voci									
10	Poste correttive e comp.entrate corr..									
	Totale spese correnti.....			347.530.445	256.945.153	90.585.292	820.904.389	735.827.389	85.077.000	



IL MINISTRO
[Signature]

41


105.0

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza III - Riepilogo delle entrate Esercizio finanziario 1986

N° del titolo	Denominazione del Titolo	Previsioni definitive	Accertamenti		Residui esercizi precedenti			
			Totale	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	Complessivi. Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti	==	==	==	==	300000000	300000000	==
II	Entrate in conto capitale
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali
	TOTALI	==	==	==	==	300000000	300000000	==



IL DIRETTORE
[Signature]

h2

Pag. 4

Contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Cont. il 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)

DILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO


Esercizio finanziario 1986

IV - Riepilogo delle uscite

Bilancio di competenza

N° del titolo	Denominazione del titolo	Previsioni definitive	I M P E G N I		Residui esercizi precedenti			
			totale	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Complessivo al 31/12/86	Parati	Rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti	==	347.530.445	256.945.153	90.585.292	820.904.389	735.827.389	85.077.000
II	Spese in conto capitale							
III	Partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI	==	347.530.445	256.945.153	90.585.292	820.904.389	735.827.389	85.077.000

(1) vedi annotazione pag. 2



73

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

pag.5


BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 1986

lancio di competenza

V - Riepilogo complessivo

ENTRATA		SPESA		TOTALI	
N. TITOLO	DESCRIZIONE DEL TITOLO	N. TITOLO	DESCRIZIONE DEL TITOLO	Impegni	Residui (col.6+9 del riepilogo uscite)
1	2	3	4	5	6
I	Entrate correnti....	==	==	347.530.445	175.662.292
	Entrate conto capit.				
	Entrate partite giro e cont.spec....				
	Totali.....	==	==	347.530.445	175.662.292
	Disavanzo fin. di competenza	347.530.445		==	
	Totale a pareggio..	347.530.445		347.530.445	




Albini

hh

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

Fig. 6

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO		Importi
Bilancio di competenza VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario.1986....		
	DECOMPOSIZIONE VOCCI	
I	Totale entrate.....	3.000.000.000
II	Totale uscite o spese.....	796.889.157
III	Avanzo RISERVA di cassa dell'esercizio.....	2.203.110.843
IV	Fondo RISERVA di cassa all'inizio dell'esercizio.....	420.354.228
V	Fondo RISERVA di cassa al termine dell'esercizio.....	2.623.465.071
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio (riep. entrate).....	
VII	Totale (somma algebrica) tra V e VI.....	2.623.465.071
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio (riep. uscite).....	175.662.292
IX	Avanzo RISERVA di amministrazione.....	2.447.802.779



45

BANCA D'ITALIA
 TESORERIA PRINCIPALE DELLO STATO
 SEZIONE DI ROMA SUCC (348)


56T UNIFICATO

TAB 01000-110 2
 SEZ /SLE /ZZ

INCIDENTI E SITUAZIONI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1986 CONTABILITA' SPECIALE 1422 MINISTRO INT TI MEZZOCORRITO

CAP.		I M P O R T O		I M P O R T O		I M P O R T O	
40 107 535		CAP		CAP		CAP	
E N T R A T E		S I T U A Z I O N E		U S C I T E			
****	TOTALE MESE	0	40 107 535	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	2 623 453 071		
	MESI PRECEDENTI	3 000 000 000	756 791 622	TOTALE TITOLI INESTINTI	8 270 983		
	*** TOTALE	3 000 000 000	796 889.157	RESTO DISPONIBILE	2 615 194 000		
	DEBITO TRASPORTATO	420 354 228	0	IMPORTO DA RISCOUTERE			
	*** TOTALE GENERALE	3 420 354 228	796 889.157	FONDO DI COMPETENZA			

9.615.194.083



LA PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÒ DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI



IL MINISTRO
[Signature]

46

MODULARIO
I/S Min n. 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

Mod. 18

Roma, 13 FEB. 1990
19

Alla RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero del Tesoro
Via Flavia, 93
00187 ROMA

*N. 2813 Servizio
Risposta al Foglio del
N. 1*

OGGETTO Rendiconto al 31.12.1987 - Contabilità speciale n° 1422
"Costituzione e funzionamento Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone terremotate".

Per i provvedimenti di competenza ed il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti, si trasmette il rendiconto relativo allo
anno 1987, unitamente alla relazione e documentazione, concernen-
te la contabilità speciale - Cod. 1422, istituita presso la Teso-
reria provinciale della Banca d'Italia, per la "Costituzione e
funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo svi-
luppo delle zone terremotate", previsto dall'art. 9 del decreto-leg-
ge 27 febbraio 1982, n° 57, convertito con modificazioni nella legge
29 aprile 1982, n. 187.

IL MINISTRO
M. Mirani

All. n° 1 contenitore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
21 FEB. 1990

68

MODULARIO
I S Min n. 18

Mod. 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

tto: Relazione al rendiconto della contabilità speciale del "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n. 187 - contabilità speciale cod. n. 1422). Esercizio 1987.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'art. 9 -IV comma- del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art. 9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonché la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art. 9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 - Presidenza - foglio n. 130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio Speciale.

Come già segnalato nella relazione al rendiconto dello esercizio 1986, (nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i decreti ministeriali modificativi del citato D.M. 2.9.1982)

619

MODULARIO
15 Min n 18

Mod. 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale è stata —
decisa dal CIPE (seduta del 24.3.82) una prima assegnazio-
ne di fondi di $\text{f } 1.500.000.000=$ e successivamente (seduta del
26.10.1984) una seconda assegnazione di $\text{f } 3.000.000.000=$.

Pertanto, all'Ufficio Speciale, dall'inizio della
sua attività (1982) sono stati assegnati fondi per l'importo
complessivo di $\text{f } 4.500.000.000=$.

Tali somme, che hanno tratto origine dal "Fondo per il risa-
namento e la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto
1980 - 81" di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981 n. 219,
sono state versate, a seguito del decreto 25.10.82 del Mini-
stro per il Mezzogiorno, sulla contabilità speciale distinta
con il n° 1422 intestata a "Ministro per gli Interventi Stra-
ordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dello
Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
terremotate", istituita presso la Tesoreria Provinciale di Roma
ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n.
265622 dell'11 Settembre 1982.

Nell'esercizio 1987, a fronte di una disponibilità resi-
dua di cassa di $\text{f } 2.623.465.071$, sono stati effettuati pagamen-
ti per un totale di $\text{f } 276.823.295$ mediante emissione di 151 or-
dinativi di pagamento (di cui 137 estinti nell'anno medesimo e
n. 14 per un importo di $\text{f } 11.289.525=$ inestinti e trasportati
nel successivo esercizio) per cui la disponibilità di cassa si
è ridotta a $\text{f } 2.346.641.776$, importo che concorda con il saldo
al 31.12.1987, evidenziato nella situazione della Tesoreria Pro

50

MODULARIO
I S Min n 18

Mod 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

vinciale di Roma (Mod. 56T unificato).

Oltre ai citati movimenti di Cassa occorre evidenziare gli impegni che sono stati assunti.

In merito si precisa che nell'esercizio 1987 sono stati assunti impegni per un importo di £.311.979.983.= ed effettuati pagamenti per un importo di £.135.858.103.=.

Della predetta somma impegnata di £.311.979.983.=, l'importo di £.57.865.590.= si riferisce alle spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi, quello di lire 221.912.100.= alle spese per il trattamento economico del personale assunto con convenzione annuale ed infine la somma di £.32.202.293.= si riferisce al trattamento economico accessorio (straordinario e missioni) e relativi oneri riflessi del personale comandato ai sensi dell'art.4 del citato Decreto 2 settembre 1982, che lascia a carico degli Enti di provenienza il trattamento economico principale dei comandati stessi (stipendio, contingenza ecc.).

Roma, li

IL MINISTRO
Mirani

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130) Pag.1

Bilancio di competenza		Competenza			Residui esercizi precedenti			Note
		Previsioni definit.	Accertamenti		Totale inizio esercizio	Somme rimesse di riscuotere	Somme	
N	Capetto Entrate	4	Totale	Somme Riscotte	Somme da riscuot.	9	10	11
12	3	5	7	8	9	10	11	
01	Titolo I. Imbr. carr.							
02	Vendite di beni e prestazioni di servizi							
03	Contribuzioni e premi per le prestazioni							
04	Trasferimenti attivi correnti							
05	Contributi dello Stato							
06	Contributi di enti pubblici							
07	Altri trasferimenti							
08	Redditi e proventi patrimoniali							
09	Entrate non classificate							
10	Altre voci riciclabili							
11	Poste correttive e compensative di spese correnti							
	Totale entrate correnti							




IL MINISTRO

Contabilità Speciale n°422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1°(reg. alla Corte dei Conti 11/9/82, reg. n°0, Presidenza, regie n°150)

Pag.2

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
II - USCITE O SPESA

N.	OGGETTO DELL' SPESA	C O M P E T T I F I C A Z I O N E				Residui Esercizi Precedenti			NOTE
		Previsioni definitive	I m p e g n i		Totale inizio esercizio	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Titoli I. Spese correnti								
01	Spese organi gestione								
02	Oneri personale in attività di servizio		32.202.293	31.558.938	643.355	2.467.504	2.467.504		
03	Oneri personale in quiescenza								
04	Spese acquisto beni consumo e servizi		279.777.690	104.299.165	175.478.525	173.193.988	138.497.688	34.696.300	
05	Prestazioni istituz.								
06	Trasferimenti passati								
10	Trasferimenti allo Stato...								
20	Trasferimenti ad Enti pubblici.....								
30	Altri trasferimenti								
07	Oneri finanziari.....								
08	Oneri tributari.....								
09	Spese non classificabili								
10	altre voci								
	Poste correttive e comp. entrate correnti								
	Totale spese correnti.....		311.979.983	135.858.103	176.121.880	175.661.492	140.965.192	34.696.300	



52

Pag. 3

Contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 1987

III - Riepilogo delle entrate

Bilancio di competenza

N° del titolo	Denominazione del Titolo	Previsioni definitive	Accertamenti		Residui esercizi precedenti			
			Totale	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Complessivo esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti							
II	Entrate in conto capitale							
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI							

IL MINISTRO

53

Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M.2 settembre 1982 - art.7 - comma 1° (reg.to alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg.n.8, Presidenza, foglio n°130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO
III - Riepilogo delle Uscite

Pag.4
Esercizio finanziario 1987

Bilancio di competenza

N° TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	I M P E G N I			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			Totale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Complessivo all'inizio esercizio	pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti	---	311.979.983	135.858.103	176.121.880	175.661.492	140.965.192	34.696.300
II	Spese in conto capitale							
III	Partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI		311.979.983	135.858.103	176.121.880	175.661.492	140.965.192	34.696.300



IL MINISTRO

54


Pag.5

Ministro per il Mezzogiorno - Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate

Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M.2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (reg. alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 V - Riepilogo complessivo
 Esercizio finanziario 1987

ENTRATA		SPESA		TOTALI			
N° tit.	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Accertamenti	Residui (col.6+9 del riepilogo entrate)	N° tit.	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Impegni	Residui (col.6+9 del riepilogo uscite)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Entrate correnti			I	Spese correnti	311.979.983	210.818.180
II	Entrate conto capit.			II	Spese conto capitale		
III	Entrate partite giro e cont.spec.			III	Partite giro e cont. speciali.....		
	Totale.....				Totale.....	311.979.983	210.818.180
	Disavanzo fin.di competenza	311.979.983			Avanzo fin. di competenza		
	Totale a pareggio.....	311.979.983			Totale a pareggio.....	311.979.983	




55

Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

Pag.6

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
 VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario 1987

	D E N O M I N A Z I O N E	V O C I	Importi
I	Totale entrate		—
II	Totale uscite o spese		276.823.295
III	Avanzo di cassa dell'esercizio		276.823.295
IV	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.623.465.071
V	Fondo di cassa al termine dell'esercizio		2.346.641.776
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio (riep.entrato)		—
VII	Totale (somma algebrica) tra V e VI		2.346.641.776
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio (riep.uscite)		210.818.180
IX	Avanzo di amministrazione		2.135.833.596



IL MINISTRO
[Signature]

57

TAB. 05600-PAG. 2
SEZ./SEZ /SEZ.

56T UNIFICATO

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI: ROMA SUCC (348)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1987 CONTABILITA' SPECIALE: 1422 MINISTRO INT TI MEZZOGIORNO


----- ESITI RIEPILOGATI PER CAPITOLO -----*

CAP.	IMPORTO	CAP.	ESPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO
	48.333.425						

----- ENTRATE SITUAZIONE USCITE -----*


***** TOTALE MESE	0	48.333.425	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	2.346.641	776
MESI PRECEDENTI	0	228.489.870	TOTALE TITOLI INESTINTI	11.289.525	
*** TOTALE	0	276.823.295	RESTO DISPONIBILE	2.335.352	251
DEBITO TRASPORTATO	2.623.465	071	0		
*** TOTALE GENERALE	2.623.465.	071	276.823.295		

IMPORTO DA RISCOUOTERE
 FONDI DI COMPETENZA
 2.335.352 251



IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÀ DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI.



IL MINISTRO

F. Gloria

58

MOD. 4

MODULARIO
Pres. Cons. Min 4

Roma, 14 FEB. 1990 19

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nelle Regioni*

*Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate*

N Prot 290 Servizio

Risposta al foglio del

N

Oggetto Rendiconto al 31.12.1988 - Contabilità speciale n°1422 "Costituzione e funzionamento Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate".

Alla RAGIONERIA CENTRALE
presso il Ministero del Tesoro
Via Flavia, 93
00187 ROMA

Per i provvedimenti di competenza ed il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti, si trasmette il rendiconto relativo
all'anno 1988, unitamente alla relazione e documentazione, con-
cernente la contabilità speciale - Cod.1422, istituita presso
la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, per la "Costi-
tuzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostru-
zione e lo sviluppo delle zone terremotate", previsto dall'art.
9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con mo-
dificazioni nella legge 29 aprile 1982, n°187.

IL MINISTRO
M. Miani

All. n° 1 contenitore

59

MODULARIO
I S Min n. 18

Mod 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

Oggetto: Relazione al rendiconto della contabilità speciale del "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n°187 - contabilità speciale cod. n.1422). Esercizio 1988.

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'art.9 -IV comma- del decreto-legge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n°187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art.9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, nonché la individuazione degli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art.9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n°8 - Presidenza - foglio n°130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio Speciale.

Come già segnalato nella relazione al rendiconto dello esercizio 1986, (nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i decreti ministeriali modificativi del citato D.M. 2.9.1982, aggiornato con D.M. del 7 marzo 1988, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 1989 registro n° 4 - Presidenza

60

MODULARIO
/ S Min n 18

Mod 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

- foglio n° 20) per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale è stata decisa dal CIPE (seduta del 24.3.82) una prima assegnazione di fondi di £.1.500.000.000.= e successivamente (seduta del 26.10.1984) una seconda assegnazione di £.3.000.000.000.=.

Pertanto, all'Ufficio Speciale, dall'inizio della sua attività (1982) sono stati assegnati fondi per l'importo complessivo di £.4.500.000.000.=.

Tali somme, che hanno tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto 1980 - 81" di cui all'art.3 della legge 14 maggio 1981 n°219, sono state versate, a seguito del decreto 25.10.82 del Ministro per il Mezzogiorno, sulla contabilità speciale distinta con il n°1422 intestata a "Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dello Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria Provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n°265622 dell'11 settembre 1982.

Nell'esercizio 1988, a fronte di una disponibilità residua di cassa di £.2.346.641.776.=, sono stati effettuati pagamenti per un totale di £.428.308.993.= mediante emissione di 191 ordinativi di pagamento (di cui 189 estinti nell'anno medesimo e 2 per un importo di £.1.982.550.= inestinti e trasportati nel successivo esercizio) per cui la disponibilità di cassa si è ridotta a £.1.918.332.783.=, importo che concorda con il saldo al 31.12.1988, evidenziato nella situazione

61

Mod 18

MODULARIO
I S Min n 18

*Il Ministro per gli Internati
Straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

della Tesoreria Provinciale di Roma (Mod. 56T unificato).

Oltre ai citati movimenti di Cassa occorre evidenziare gli impegni che sono stati assunti.

In merito si precisa che nell'esercizio 1988 sono stati assunti impegni per un importo di £.471.505.820.= ed effettuati pagamenti per un importo di £.244.193.513.=.

Della predetta somma impegnata di £.471.505.820.=, l'importo di £.40.818.980.= si riferisce alle spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi, quello di lire 326.435.000.= alle spese per il trattamento economico del personale assunto con convenzione annuale ed infine la somma di £.104.251.840.= si riferisce al trattamento economico accessorio (straordinario e missioni) e relativi oneri riflessi del personale comandato ai sensi dell'art.4 del citato Decreto 2 settembre 1982, che lascia a carico degli Enti di provenienza il trattamento economico principale dei comandati stessi (stipendio, contingenza ecc.).


Roma, li

IL MINISTRO .
Ministero

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
I - ENTRATE
Esercizio finanziario 1988

N	Oggetto Entrate	Competenza			Residui esercizi precedenti			Note		
		previsioni definit.	Totale	Somme Riscosse	Somme da riscuot.	Totale inizio esercizio	Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Titolo I. Intr. Corr.									
2	Vendite di beni e prestazioni di servizi per le prestazioni trasferimenti attivi correnti.....									
3	10 Contributi dello Stato.....									
4	20 Contributi di enti pubblici.....									
5	30 Altri trasferimenti Redditi e proventi patrimoniali.....									
5	Entrate non classificabili altre voci									
5	Totale correttive e compensative di spese correnti									
	Totale entrate correnti.....	==	==	==	==	==	==	==	==	



IL MINISTRO.
[Signature]

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Contabilità Speciale n°1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1°(reg. alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg.n°8, Presidenza, foglio n°130)

Pag.2.

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
II - USCITE O SPESA

N.	OGGETTO DELL' SPESA	COMPETENZA				Residui Esercizi Precedenti			NOTE	
		Previsioni definitive	Impegni		Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Somme iniziali esercizio	Somme pagate		
			Totale	Somme pagate						Somme da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3									
	Titoli I. Spese correnti									
01	Spese organi gestione									
02	Oneri personale in attività di servizio	===		104.251.840	100.130.033	4.121.807	643.355	643.355	===	
03	Oneri personale in quiescenza									
04	Spese acquisto beni consumo e servizi									
05	Prestazioni istituz.									
06	Trasferimenti passati:									
10	Trasferimenti allo Stato...									
20	Trasferimenti ad Enti pubblici.....									
30	Altri trasferimenti									
07	Oneri finanziari.....									
08	Oneri tributari.....									
0a	Spese non classificabili									
10	altre voci									
	Paste correttive e comp. entrate correnti									
	Totale spese correnti.....	---		471.505.820	244.193.513	227.312.307	210.818.980	184.115.480	26.703.500	



IL MINISTRO
Di Minini

83

(a) di cui £.6.000.000.= di impegni per cessazione anticipata convenzione Dr.GIACOVAZZO stipulata in data 2.5.86.
Minore impegno verificatosi in data successiva al 31.12.86.

Pag. 3

contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla fonte dei Conti il 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 1988

III - Riepilogo delle entrate

Bilancio di competenza

N° del titolo	Denominazione del Titolo	Previsioni definitive	Accertamenti		Residui esercizi precedenti			
			Totale	Somme riscosse	Somma prima di rila- scuo- tere	Completiv. esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti							
II	Entrate in conto capitale							
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI							

IL MINISTRO


6h

Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M.2 settembre 1982 - art.7 - comma 1° (reg.to alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg.n.8, Presidenza, foglio n°130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza IV - Riepilogo delle uscite

Pag. 4

Esercizio finanziario 1988

N° TITOLO	DEFINIZIONE DEL TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	I M P E G N I			RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI		
			Totale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Comlessivo all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti	====	471.505.820	244.193.513	227.312.307.	210.818.980	184.115.480	26.703.500
II	Spese in conto capitale							
III	Partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI	====	471.505.820	244.193.513	227.312.307	210.818.980 ^(a)	184.115.480 ^(a)	26.703.500

(a) vedi nota pag.2



IL MINISTRO

Altimini

Ministro per il Mezzogiorno - Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate

Pag. 5


Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M.2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (reg. alla Corte dei Conti il 17.9.82, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
V - Riepilogo complessivo

Esercizio finanziario 1988

Bilancio di competenza

ENTRATA		SPESA		TOTALI			
N° tit.	DENOMINAZIONE DEL TIPOLO	Accertamenti	Residui (col. 6+9 del riepilogo entrate)	N° tit.	DENOMINAZIONE DEL TIPOLO	Impegni	Residui (col. 6+9 del riepilogo uscite)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Entrate correnti	=====	=====	I	Spese correnti	471.505.820	254.015.807
II	Entrate conto capit.	=====	=====	II	Spese conto capitale		
III	Entrate partite giro e cont.spec.	=====	=====	III	Partite giro e cont. speciali.....		
	Totali.....	=====	=====		Totali.....	471.505.820	254.015.807
	Disavanzo fin. di competenza	471.505.820	=====		Avanzo fin. di competenza	=====	=====
	Totale a pareggio.....	471.505.820	=====		Totale a pareggio.....	471.505.820	=====



IL MINISTRO

66


Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

Pag.6

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO

Bilancio di competenza VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario 1981

	D E N O M I N A Z I O N E	V O C I	Importi
I	Totale entrate		
II	Totale uscite o spese		428.308.993
III	Avanzo di cassa dell'esercizio		428.308.993
IV	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.346.641.776
V	Fondo di cassa al termine dell'esercizio		1.918.332.783
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio(riep.entrare)		=
VII	Totale (somma algebrica) tra V e VI		1.918.332.783
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio (riep.uscite)		254.015.807
IX	Avanzo di amministrazione		1.664.316.976




IL MINISTRO
Spadolini

67

Contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n. 8, Presidenza, foglio n. 130) Pag. 1

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
I - ENTRATE
Esercizio finanziario 1988

N	Oggetto Entrate	Competenza			Residui esercizi Precedenti			Note		
		previsioni definit.	Totale	Somme Riscosse	Somme da Riscuot.	Totale inizio esercizio	Somme riscosse		Somme rimaste d. riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	TITOLO I. Entr. Corr.									
02	Vendite di beni e prestazioni di servizi									
03	Contribuzioni e proventi per le prestazioni trasferimenti attivi correnti.....									
04	Contributi dello Stato.....									
05	Contributi di enti pubblici.....									
06	Altri trasferimenti redditi e proventi patrimoniali.....									
	Entrate non classificabili altre voci									
	Totale correttive e compensative di spese correnti									
	Totale entrate correnti.....	==	==	==	==	==	==	==	==	



IL MINISTRO
[Signature]

68

69

TAB 05600-PAG 2
SEZ /SEZ /SEZ

56T UNIFICATO

BANCA D ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC (348)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1988 CONTABILITA' SPECIALE 1422 MINISTRO INT TI MEZZOGIORNO

----- ESITI RIEPILOGATI PER CAPITOLO -----


CAP	I M P O R T O	CAP	I M P O R T O	CAP	I M P O R T O	CAP	I M P O R T O
16 034 511							

----- S I T U A Z I O N E -----

E N T R A T E		S I T U A Z I O N E		E N T R A T E	
****	TOTALE MESE	0	16 034 511	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1 918 332 783
	MESI PRECEDENTI	0	412 274 482	TOTALE TITOLI INESTINTI	1 982 550
	*** TOTALE	0	428 308 993	RESTO DISPONIBILE	1 916 350 233
	DEBITO TRASPORSTATO	2 346 641 776	0	IMPORTO DA RISCOUTERE	1 916 350 233
	*** TOTALE GENERALE	2 346 641 776	428 308 993	FONDO DI COMPETENZA	



LA PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIATA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI



IL MINISTRO
[Handwritten signature]

70

Mod 18

MODULARIO
IS Min n. 18

*Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

Oggetto: Relazione al rendiconto della contabilità speciale del "Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate" (D.L. 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1982, n°187 - contabilità speciale cod. n.1422).Esercizio 1989.

L'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e Basilicata trae origine dall'art.9 - IV comma - del decreto-legge 27 febbraio 1982, n°57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n°187, che dà facoltà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di costituire con proprio decreto, per sopperire a tutte le esigenze di cui allo stesso art.9, uno speciale Ufficio determinandone l'organizzazione, la dotazione dei mezzi e di personale, e individuandone gli oneri.

In attuazione del precitato quarto comma dell'art.9 è stato emanato il decreto del Ministro per gli interventi straordinari in data 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 1982, registro n°8 - Presidenza - foglio n°130, relativo alla costituzione ed organizzazione del predetto Ufficio Speciale. L'organizzazione dell'Ufficio è stata più volte modificata con successivi decreti e, da ultimo, con D.M. 7/3/1988.

Come già segnalato nella relazione al rendiconto dell'esercizio 1988, per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale è stata decisa dal CIPE (seduta del 24.3.1982) una prima assegnazione di fondi di £.1.500.000.000.= e successivamente (seduta del 26.10.1984) una seconda assegnazione di £.3.000.000.000.=.

71

MODULARIO
/ S Min n 18

Mod. 18

*Il Ministro per gli interventi
Straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

Pertanto, all'Ufficio Speciale, dall'inizio della sua attività (1982) sono stati assegnati fondi per l'importo complessivo di £.4.500.000.000.=. Tali somme, che hanno tratto origine dal "Fondo per il risanamento e la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto 1980 - 81" di cui all'art.3 della legge 14 maggio 1981 n°219, sono state versate, a seguito del decreto 25.10.82 del Ministro per il Mezzogiorno, sulla contabilità speciale distinta con il n°1422 intestata a "Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - Costituzione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate", istituita presso la Tesoreria Provinciale di Roma ed autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro con nota n°265622 dell'11 settembre 1982.

Nell'esercizio 1989, a fronte di una disponibilità residua di cassa di £.1.918.332.783.=, sono stati effettuati pagamenti per un totale di £.646.930.167.= mediante emissione di 274 ordinativi di pagamento (di cui 270 estinti nell'anno medesimo e n°4 per un importo di £.1.563.708.= inestinti e trasportati nel successivo esercizio) per cui la disponibilità di cassa si è ridotta a £.1.271.402.616.=, importo che concorda con il saldo al 31.12.1989, evidenziato nella situazione della Tesoreria Provinciale di Roma (Mod.56T unificato).

Oltre ai citati movimenti di Cassa occorre evidenziare gli impegni che sono stati assunti.

In merito si precisa che nell'esercizio 1989 sono stati assunti impegni per un importo di £.721.701.068.= ed effettuati pagamenti per un importo di £.408.844.568.=.

Della predetta somma impegnata di £.721.701.068.=, l'importo di £.2.153.623.= si riferisce alle spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi, quello di £.598.985.000.= alle spese per il trattamento

./.

72

Mod. 18

MODULARIO
15 Min n 18

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

economico del personale assunto con convenzione annuale ed infine la somma di f.120.562.445.= si riferisce al trattamento economico accessorio (straordinario e missioni) e relativi oneri riflessi del personale comandato ai sensi dell'art.4 del citato Decreto 2 settembre 1982, e successive modificazioni, che lascia a carico degli Enti di provenienza il trattamento economico principale dei comandati stessi (stipendio, contingenza ecc.).

Roma, 11

IL MINISTRO

Orsini

Contabilità speciale n.1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130) Pag.1

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
I - ENTRATE
Esercizio finanziario 1989

N	Oggetto Entrate	Completanza			Residui esercizi Precedenti			Note		
		Previsioni definit.	Totale	Accertamenti	Totale inizio esercizio	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Titolo I. Entr. Corr. Vendite di beni e prestazioni di servizi									
02	Contribuzioni e premi per le prestazioni									
03	Trasferimenti attivi correnti.....									
10	Contributi dello Stato.....									
20	Contributi di enti pubblici.....									
30	Altri trasferimenti									
04	Redditi e proventi patrimoniali.....									
05	Entrate non classificabili altre voci									
06	Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Totale entrate correnti.....	==	==	==	==	==	==	==	==	



IL MINISTRO
Dezzani

73

Contabilità Speciale n°1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1°(reg. alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

Pag.2

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
II - USCITE O SPESA

Esercizio finanziario 1989

N. OGGETTO DELL' SPESA	C O M P E T E N Z A			Residui Esercizi Precedenti			NOTE	
	Previsioni definitive	I m p e g n i		Totale inizio esercizio	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		
	4	5	6	7	8	9	10	
1 2	3	5	6	7	8	9	10	11
Titoli I. Spese correnti								
01 Spese organi gestione	---	120.562.445	120.478.237	84.208	4.121.807	4.121.807	---	
02 Oneri personale in attività di servizio								
03 Oneri personale in quiescenza								
04 Spese acquisto beni consumo e servizi	---	601.138.623	266.802.623	314.336.000	243.894.000	235.527.500	8.366.500	
05 Prestazioni istituz.								
06 Trasferimenti passati								
10 Trasferimenti allo Stato....								
20 Trasferimenti ad Enti pubblici.....								
30 Altri trasferimenti								
07 Oneri finanziari.....								
08 Oneri tributari.....								
09 Spese non classificabili altre voci								
10 Poste correttive e comp. entrate correnti								
Totale spese correnti.....		721.701.068	407.280.860	314.420.208	248.015.807	239.649.307	8.366.500	



IL MINISTRO

Mazzini

76

Pag. 3

contabilità speciale n. 1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n.8, Presidenza, foglio n.130)

BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 1989

III - Riepilogo delle entrate

Bilancio di competenza

N° del titolo	Denominazione del Titolo	Previsioni definitive	Accertamenti		Residui esercizi precedenti			
			Totale	Somme riscosse	Somme rimborsate da parte dello scultore	Complessivo esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Entrate correnti							
II	Entrate in conto capitale							
III	Entrate per partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI							



IL MINISTRO
[Signature]

75

Contabilità speciale n° 1422 - AUTOLICITAZIONE CON DEMERITO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE, LUGLIO 1970 / Pag. 4
 BILANCIO - CONSUNTIVO FINANZIARIO Esercizio finanziario 1981
 IV - Riepilogo delle uscite

N° TITOLO	DENOMINAZIONE DEL TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	I M P E G N I		RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI			
			Totale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Complessivo all'inizio esercizio	pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Spese correnti	====	721.701.068	407.280.860	314.420.208	248.015.807	239.649.307	8.366.500
II	Spese in conto capitale							
III	Partite di giro e contabilità speciali							
	TOTALI	====	721.701.068	407.280.860	314.420.208	248.015.807	239.649.307	8.366.500



76

Ministro per il Mezzogiorno - Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate

Pag. 5

Contabilità speciale n° 422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art. 7 - comma 1° (reg. alla Corte dei Conti il 7.9.82, reg. n° 8, Presidenza, foglio n° 130)

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO
V - Riepilogo complessivo

Esercizio finanziario 1989

ENTRATA		SPESA	
N° tit.	DEMINIAZIONE DEL TITOLO	N° tit.	DEMINIAZIONE DEL TITOLO
1	2	5	6
	Accertamenti		Impegni
	Residui (col. 6+9 entrate)		Residui (col. 6+9 del riepilogo uscite)
I	Entrate correnti	I	Spese correnti
II	Entrate conto capit.	II	Spese conto capitale
III	Entrate partite giro e cont. spec.	III	Partite giro e cont. speciali.....
	Totale a pareggio.....		Totale a pareggio.....
	721.701.068		721.701.068
	Disavanzo fin. di competenza		Avanzo fin. di competenza
	721.701.068		721.701.068
	Totale.....		Totale.....
	721.701.068		721.701.068
	Residui (col. 6+9 entrate)		Residui (col. 6+9 del riepilogo uscite)
	721.701.068		322.786.708
	Totale.....		Totale.....
	721.701.068		322.786.708

IL MINISTRO
Deziani

78

Contabilità speciale n°1422 - autorizzata con D.M. 2 settembre 1982 - Art.7 - comma 1° (registrato alla Corte dei Conti il 7.9.1982, reg. n°8, Presidenza, foglio n°130)

Pag.6

BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO 1989
 Bilancio di competenza VI - Dimostrazione avanzo o disavanzo di amministrazione Esercizio finanziario.....

	D E N O M I N A Z I O N E	V O C I	Importi
I	Totale entrate		646.930.167
II	Totale uscite o spese		646.930.167
III	Avanzo di cassa dell'esercizio		1.918.332.783
IV	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.271.402.616
V	Fondo di cassa al termine dell'esercizio		
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio (riep. entrate)		
VII	Totale (somma algebrica) tra V e VI		1.271.402.616
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio (riep. uscite)		322.786.708
IX	Avanzo di amministrazione		948.615.908



IL MINISTRO
Perini

79

TAB. 05600-PAG. 3
SEZ./SEZ./SEZ.

56T UNIFICATO

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI: ROMA SUCC (348)



MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1989 CONTABILITA' SPECIALE: 1422 MINISTRO INT.TI MEZZOGIORNO

ESITI RIEPILOGGATI PER CAPITOLO

CAP.		I M P O R T O		C A P.		I M P O R T O	
I M P O R T O		I M P O R T O		I M P O R T O		I M P O R T O	
74.388.485							
----- S I T U A Z I O N E -----							
E N T R A T E				U S C I T E			
****	TOTALE MESE	0	74.388.485	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	1.271.402.616		
	MESI PRECEDENTI	0	572.541.682	TOTALE TITOLI INESTINTI	1.563.708		
	*** TOTALE	0	646.930.167	RESTO DISPONIBILE	1.269.838.908		
	DEBITO TRASPORTATO	1.918.332.783	0	IMPORTO DA RISCOUTERE			
	*** TOTALE GENERALE	1.918.332.783	646.930.167	FONDO DI COMPETENZA	1.269.838.908		



A PRESENTE SITUAZIONE CONCORDA CON I DATI RISULTANTI DALLE SCRITTURE DI QUESTO UFFICIO E PERTANTO SI RILASCIÀ DICHIARAZIONE
 DI REGOLARITÀ ALLA SEZIONE DI TESORERIA DI ROMA SUCC PER LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI DALLA STESSA ESEGUITI.



IL MINISTRO
De Michelis

MINISTRO DELLE FINANZE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA

ALLEGATO I. 3. c.

NOMINATIVI DEI FUNZIONARI, DISTINTI PER SETTORE
DI INTERVENTO, CUI SONO STATI CONFERITI COMPITI
DI RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTER-
VENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE
COLPITE DAL SISMA



*Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
Prot. 893/gab.

23 NOV. 1989

Onorevole Presidente,

con la cortese nota n.146/CTBC del 9 novembre 1989, la S.V. onorevole ha chiesto di conoscere i nominativi dei funzionari che fin dall'inizio hanno seguito l'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980/81, ai quali siano state affidate le principali responsabilità in ordine ai rispettivi settori d'intervento.

Al riguardo, a causa del lungo periodo trascorso e delle diversificate attribuzioni di compiti gestionali ai vari funzionari, non è possibile indicare soltanto uno o due nominativi di funzionari che abbiano seguito - secondo la Sua indicazione nel corso della audizione del 3 novembre scorso - più direttamente il succedersi delle norme e della loro attuazione.

Le comunico, pertanto, distinti per settori di intervento, i nominativi dei funzionari ai quali sono stati conferiti compiti di responsabilità.

./.

On. Dott. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione di inchiesta
interventi ricostruzione terremoti 1980/81
Basilicata e Campania

R O M A

Prot n 224/CTBC



*Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

2.

Per quanto concerne l'attività di coordinamento prevista dal 1° comma dell'art.9 del D.L. n°57/1982, convertito dalla legge n°187/82, fu costituito, ai sensi del 4° comma dello stesso articolo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Peraltro, prima della costituzione del menzionato Ufficio, essendo Ministro l'On.le CAPRIA, le questioni relative al terremoto furono affidate al prof. Marcello VITTORINI, che ha svolto le funzioni dal 28 novembre 1980 al 28 giugno 1981.

I dirigenti del cennato Ufficio speciale che si sono succeduti nel tempo sono stati i seguenti:

- 1) prof. Cleto MORELLI dal 6 agosto 1981 al 29 aprile 1982;
- 2) ing. Carmine DANIELE, dal 29 aprile 1982 al 1° marzo 1984. Successivamente l'ing. DANIELE è rimasto nell'Ufficio con le funzioni di Vicario, che svolge tuttora;
- 3) dott. Filippo PROST, dal 2 marzo al 30 giugno 1984;
- 4) dott. Ugo DE DOMINICIS dall'1 luglio 1984 al 12 aprile 1988;
- 5) cons. Mario D'ANTINO dal 13 aprile 1988 e tuttora in carica.

Per quanto concerne gli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge n.219/81 (ricostruzione e sviluppo del tessuto industriale) va premesso che il Presidente del Consiglio dei Ministri, cui il 2° comma del D.L. n°57/1982 aveva affidato fino al 30 giugno 1989 le attività di gestione dei predetti interventi, con straordinari poteri derogatori, ha operato per un certo periodo delegando le funzioni a vari Ministri e per altri periodi gestendole direttamente.

Si è quindi verificata la seguente situazione distintamente per gli interventi di cui all'art.21 e per quelli di cui all'art.32.



*Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

3.

Risultano delegati:

- il Ministro Claudio SIGNORILE dal 6 maggio 1982 al 4 agosto 1983, limitatamente all'attuazione degli interventi di cui all'art.21;
- il Ministro Vincenzo SCOTTI dal 9 agosto 1983 al 21 marzo 1984, per gli interventi di cui all'art.21 e per gli interventi di cui all'art.32 dal 6 maggio 1982 al 21 marzo 1984;
- il Ministro Giuseppe ZAMBERLETTI dal 27 marzo 1984 al 27 luglio 1987;
- a decorrere da quest'ultima data e fino al 30 giugno 1989, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha gestito direttamente gli interventi in questione;
- dal 1° luglio 1989 alla gestione degli interventi stessi, per effetto del disposto dell'art.13 comma 2 della legge n.48/1989, è subentrato l'apparato Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno.

A causa di tali diversificate attribuzioni di funzioni, si sono avvicendati con responsabilità di gestione, i seguenti funzionari:

- avv. Carlo DI PALMA, nominato dal Ministro Signorile e, per il periodo di permanenza del Ministro stesso agli interventi straordinari nel mezzogiorno, limitatamente agli interventi di cui all'art.21;
- avv. Filippo CAPECE MINUTOLO, capo di gabinetto del Ministro SCOTTI, per tutto il periodo della delega allo stesso Ministro conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- dr. Filippo PROST dal 16 aprile 1984 al luglio 1984;



*Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

4.

- ing. Alessandro GIOMI, nella sua qualità di capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge n°219/81, appositamente costituito con ordinanza del Ministro ZAMBERLETTI, dal 3 agosto 1984 al 19 settembre 1987;

- ing. Elveno PASTORELLI, subentrato dal 19 settembre 1987 nelle funzioni di capo del predetto Ufficio, poi trasformato in Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1° marzo 1988 e che svolge tuttora tale funzione per effetto del decreto ministeriale n°751/GAB del 25 settembre 1989, che prevede l'utilizzazione di tale Ufficio fino al 28 febbraio 1990.

Le funzioni vicarie del capo dell'Ufficio dal 2 dicembre 1984 sono svolte dall'ing. Corrado SELLER.

Spero, con tali elementi, di aver corrisposto esaurientemente alla Sua nota n° 146/CTBC del 9 novembre scorso.

Resto comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e per le ulteriori informazioni che si ritenessero opportune.

Per quanto riguarda, poi, l'altra Sua richiesta di cui alla nota n° 151/CTBC del 10 novembre 1989, mi riservo di comunicare, non appena ne sarò venuto in possesso, i dati, che ho già provveduto a richiedere ai competenti Uffici, relativi ai quesiti formulati dagli Onorevoli componenti della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole.

ALLEGATO I. 3. d.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI OPERANTI PRESSO L'UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1980-1981

COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI

INDICE

— Commissione consultiva per l'analisi e la valutazione delle azioni di politica industriale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 (C.T.S.)	Pag. 150
— Comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 (C.T.A.) .	» 160
— Commissione per la determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti negli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale di cui all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981	» 170
— Comitato di coordinamento per la collaudazione in corso d'opera delle iniziative industriali ammesse a contributo ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981	» 179



Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

*Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
della Campania, della Basilicata e della Puglia
colpite dal terremoto 1980-81*

Il Direttore

Roma addì 12/12/90
Prot. N. 21

On.le Presidente

a seguito richiesta n.1334/CTBC del 28 novembre
scorso mi prego inviarLe copia di:

- a) specchi dai quali risultano indicati i componenti del C.T.A.
e del C.T.S. ed i compensi a ciascuno corrisposti negli anni
1984 e successivi;
- b) indicazione delle competenze demandate ai predetti collegi
C.T.A. e C.T.S.
- c) copia della relazione redatta dallo studio Ecoter per gli
anni 1985/86 in merito al programma di attuazione delle
iniziative nell'ambito della Legge 219/81, della individua-
zione delle tipologie produttive e di servizi e delle moda-
lità di realizzazione.

Distinti ossequi.

All'On.le Dott. Oscar Luigi Scalfaro
Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta sugli
interventi di ricostruzione e
sviluppo dopo il terremoto 1980-81
Basilicata e Campania
Via del Seminario, 76
00185 - ROMA

Prot. n. 1383/CTBC
del 12/12/90

APPUNTO

2

Oggetto: Commissione consultiva per l'analisi e la valutazione delle azioni di politica industriale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 della Legge 219/81.

Costituita con Ordinanza n.5/219/ZA del 19 luglio 1984 ed integrata da Ordinanza n.14/219/ZA, abrogata con Ordinanza n.72/219/ZA, nuovamente costituita con Ordinanza n.73/219/ZA del 25 marzo 1987 ed integrata da Ordinanza n.3/PRES del 29 settembre 1987, ha cessato le sue funzioni nel febbraio 1990.

La competenza dell'organo consultivo composto da tecnici ed amministrativi altamente qualificati, concerneva l'esame delle domande (sotto il profilo soggettivo, patrimoniale ed imprenditoriale) di ammissione ai contributi previsti dagli artt. 21 e 32 della Legge n.219/81 avanzate dalle industrie danneggiate dal terremoto 1980/1981 nonché dalle nuove iniziative industriali da insediare nelle aree industriali.

Nelle allegate schede riepilogative, distinte per anno, sono indicati i compensi corrisposti ai succitati esperti.

Si fa rilevare che i pagamenti annotati si riferiscono alle erogazioni intervenute nell'anno solare e non riflettono sempre le spettanze dovute nell'anno stesso.

Gli importi indicati sono al lordo delle ritenute fiscali rapportate - dall'anno 1988 in poi - all'aliquota massima relativa a ciascun percipiente.



014



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
 Designato all'attuazione dell'art. 32
 Legge n. 219 D. P. C. M. 6-5-1982
 20 SET. 1982

Il Ministro Segretario di Stato

Designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 della
 legge 14/5/1981, n. 219 - On. le Claudio Signorile -

Il Ministro Segretario di Stato

Designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della
 legge 14/5/1981, n. 219 - On. le Vincenzo Scotti -

VISTO l'articolo 9, 2° comma del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con
 modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed in particolare gli arti-
 coli 84 e 85, recante principi di organizzazione dell'attività dei Commis-
 sari di Governo;

VISTO il decreto 1 luglio 1982, con il quale i Ministri designati costituivano la
 Commissione consultiva per l'analisi e la valutazione delle azioni di pubblica
 industriale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli
 artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

RITENUTA la necessità di provvedere alla determinazione dei compensi spettanti
 ai membri di detta Commissione e delle spese necessarie al suo funziona-
 mento;

D E C R E T A N O

- ART. 1.)- Ai componenti della Commissione è attribuita - per il periodo
 1/7/1982-31/12/1983 - l'indennità mensile prevista dal 2° comma
 dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 nonchè il rimborso
 delle spese sostenute e documentate.
 Per i componenti che non rivestano la qualifica di pubblici dipendenti
 e per i Professori universitari non a tempo pieno, l'indennità di cui
 sopra si commisura a quella più alta goduta dagli altri membri della
 Commissione.

MODULARIO
P. C. M. - 15

Mod. 15



Al Ministro Segretario di Stato

- 2 -

ART. 2 - Tutte le competenze ed indennità di cui al precedente articolo gravano sui fondi delle contabilità speciali intestate ai ministri designati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e saranno erogate per il periodo dal 1. 7. 1982 al 31. 3. 1983, dal Ministro designato all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 e, per il periodo dal 1. 4. 1983 al 31. 12. 1983 dal Ministro designato per gli interventi di cui all'art. 21.

Roma, li 20 settembre 1982

IL MINISTRO
On. Vincenzo SCOTTIIL MINISTRO
On. Claudio SIGNORILE

COMMISSIONE CONSULTIVA

5

ART. 21 E 32

Compenso percepito dal 1.01.1984 al 31.12.1984

Dott. Nestore Fasano	L.	19.173.621
Prof. Raffaele Albano	L.	6.398.336
Avv. Massimo Annesi	L.	19.672.937
Dott. Vincenzo Bonocore	L.	5.412.520
Avv. Filippo Capece Minutolo del Sasso	L.	10.566.640
Dott. Alessandro Carlizzi	L.	2.087.105
Avv. Carlo di Palma	L.	10.698.723
Ing. Alessandro Giomi	L.	13.543.144
Ing. Cleto Morelli	L.	19.621.337
Prof. Carlo Pace	L.	4.084.204
Dott. Vittorio Paravia	L.	6.397.974
Ing. Raimondo Pasquino	L.	15.722.800
Dott. Basilio Puoti	L.	10.271.404
Dott. Guido Ruta	L.	6.398.336
Dott. Paolo Ruta	L.	5.677.612
Prof. Andrea Saba	L.	10.566.640
Prof. Sergio Sciarelli	L.	21.176.127
Dott. Giorgio Toscani	L.	10.566.640
Prof. Pierluigi Vaccario	L.	10.566.640
Dott. Silvano Verzelli	L.	10.566.640
Ing. Salvatore Vinci	L.	6.398.336
<hr/>		
TOTALE	L.	225.567.716
<hr/>		

COMMISSIONE 21/32Compenso erogato dal 1.01.85 al 31.12.1985

Dott. Nestore Fasano	L.	38.472.771
Prof. Raffaele Albano	L.	14.383.290
Avv. Massimo Annesi	L.	12.944.961
Prof. Vincenzo Bonocore	L.	13.574.293
Dott. Alessandro Carlizzi	L.	7.333.616
Ing. Alessandro Giomi	L.	14.383.290
Ing. Anacleto Morelli	L.	11.506.632
Prof. Carlo Pace	L.	8.168.402
Dott. Vittorio Paravia	L.	14.383.290
Dott. Basilio Puoti	L.	12.131.580
Prof. Guido Ruta	L.	15.821.619
Dott. Paolo Ruta	L.	14.194.031
Prof. Sergio Sciarelli	L.	11.889.432
Prof. Salvatore Vinci	L.	11.506.632

Compenso erogato con la contabilità dell'art.21 L.126.380.329

Compenso erogato con la contabilità dell'art.32 L. 74.313.510

TOTALE L.200.693.839

COMMISSIONE CONSULTIVA

ARTT. 21 E 32

Compenso percepito dal 1.1.1986 al 31.12.1986

Dott. Nestore Fasano	L. 60.768.170
Prof. Raffaele Albano	L. 23.193.403
Avv. Massimo Annesi	L. 17.156.209
Prof. Vincenzo Buonocore	L. 20.836.444
Dott. Alessandro Carlizzi	L. 11.991.247
Ing. Alessandro Giomi	L. 18.698.265
Prof. Anacleto Morelli	L. 24.595.903
Prof. Carlo Pace	L. 14.521.121
Dott. Vittorio Paravia	L. 23.193.403
Dott. Basilio Puoti	L. 18.296.090
Dott. Guido Ruta	L. 14.279.554
Dott. Paolo Ruta	L. 23.155.553
Prof. Sergio Sciarelli	L. 25.411.208
Prof. Salvatore Vinci	L. 18.594.538
	<hr/>
Totale	L. 314.691.108

Compenso erogato con la contabilità dell'art. 21 L. 155.199.105

Compenso erogato con la contabilità dell'art. 32 " 159.491.995

Tornano L. 314.691.100

COMMISSIONE CONSULTIVA

ARTT. 21 E 32

8

Compenso percepito dal 1.01.1987 al 31.12.1987

Prof. Raffaele Albano	L.	8.001.820
Avv. Massimo Annesi	L.	30.002.735
Dott. Paolo Annibaldi	L.	16.000.000
Prof. Vincenzo Bonocore	L.	7.285.520
Dott. Alessandro Carlizzi	L.	13.107.720
Dott. Nestore Fasano	L.	55.015.800
Ing. Alessandro Giomi	L.	17.257.300
Prof. Cleto Morelli	L.	12.002.730
Prof. Carlo Pace	L.	17.896.020
Dott. Vittorio Paravia	L.	2.000.455
Ing. Elveno Pastorelli	L.	4.624.000
Dott. Basilio Puoti	L.	9.615.500
Dott. Guido Ruta	L.	18.004.100
Dott. Paolo Ruta	L.	24.001.820
Dott. Cesare Sacchi	L.	14.345.500
Prof. Sergio Sciarelli	L.	12.157.730
Prof. Salvatore Vinci	L.	18.004.100
		<hr/>
Totale	L.	279.322.850
		=====

Contabilità Art. 32 L. 199.414.300

Contabilità Art. 21 L. 79.908.850

COMMISSIONE CONSULTIVA

9

ARTT. 21 E 32

Compenso percepito dall'1° 1.1988 al 31.12.1988

Dott. Nestore Fasano	Presidente	...37.068.580.....
Avv. Massimo Annesi	Vice Presidente	...30.000.000.....
Ing. Elveno Pastorelli	Componente	...26.980.000.....
Ing. Alessandro Giomi	Componente	...17.028.000.....
Prof. Carlo Pace	Componente	...17.130.425.....
Dott. Paolo Ruta	Componente	...24.000.000.....
Dott. Alessandro Carlizzi	Componente	...14.874.000.....
Dott. Paolo Annibaldi	Componente	...24.000.000.....
Prof. Walter Di Meo	Componente	...non ha fatturato
Dott. Cesare Sacchi	Componente	...26.309.000.....
Dott. Basilio Puoti	Componente	...21.648.000.....
	Totale	239.038.005

10

COMMISSIONE CONSULTIVA

ARTT. 21 E 32

Compenso percepito dal 01/01/1989 al 31/12/1989

Dott. Nestore Fasano	Presidente 23.967.700
Avv. Massimo Annesi	Vice Presidente 12.000.000
Ing. Elveno Pastorelli	Componente 20.880.000
Ing. Alessandro Giomi	Componente 38.720.000
Prof. Carlo Pace	Componente 11.565.745
Dott. Paolo Ruta	Componente 18.000.000
Dott. Alessandro Carlizzi	Componente 11.250.000
Dott. Paolo Annibaldi	Componente 18.000.000
Prof. Walter Di Meo	Componente 61.590.000
Dott. Cesare Sacchi	Componente 14.000.000
Dott. Basilio Puoti	Componente 18.800.000
	Totale	248.773.445

11

COMMISSIONE CONSULTIVA

ARTT. 21 E 32

COMPENSO PAGATO DAL 01/01/90 AL 28/02/90

Dott. Nestore Fasano	Presidente	9.684.700
Avv. Massimo Annesi	Vice Presidente	12.000.000
Ing. Elveno Pastorelli	Componente	9.280.000
Ing. Alessandro Giomi	Componente	13.920.000
Prof. Carlo Pace	Componente	8.911.490
Dott. Paolo Ruta	Componente	8.000.000
Dott. Alessandro Carlizzi	Componente	5.000.000
Dott. Paolo Annibaldi	Componente	8.000.000
Prof. Walter Di Meo	Componente	7.777.777
Dott. Cesare Sacchi	Componente	12.000.000
Dott. Basilio Puoti	Componente	8.960.000
	TOTALE	95.756.190

12

APPUNTO

Oggetto: Comitato Consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli artt.21 e 32 della Legge 14 maggio 1981 n.219.

Costituito con Ordinanza n.6/219/ZA del 23 luglio 1984 ed integrato con Ordinanze n.8/219/ZA, n.16/219/ZA, n.20/219/ZA, n.34/219/ZA, n.74/219/ZA, n.76/219/ZA, 29 settembre 1987 n.2/PRES. e con Decreti in date 13 febbraio 1990 e 15 maggio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è l'organo consultivo dell'Amministrazione.

La competenza del Comitato concerne pareri sulle questioni che in via ordinaria si sarebbero dovute sottoporre all'esame degli organi Consultivi dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, Consiglio Superiore dei LL.PP., Avvocatura di Stato) che per correttezza si ritenne opportuno concentrare in un unico consesso.

Nelle allegate schede riepilogative, distinte per anno, sono indicati i compensi corrisposti ai succitati esperti, cui si è fatto fronte con i fondi della contabilità speciale relativa agli interventi ex art.32 Legge 219/81, salvo diversamente indicato.

Si fa rilevare che i pagamenti annotati si riferiscono alle erogazioni intervenute nell'anno solare e non riflettono sempre le spettanze dovute nell'anno stesso.

Gli importi indicati sono al lordo delle ritenute fiscali rapportate - dall'anno 1988 in poi - alla aliquota massima relativa a ciascun percipiente.

PUBBLICAZIONE
F. C. M. - 222
 MOD. 202 (14/80)
 Designazione di attuazione dell'art. 32
 Legge n. 219 D. P. C. M. 6-5-1981
 7 SET. 1982

Al Ministro Segretario di Stato

Designato attuazione art. 32 Legge 219 del 14 maggio 1981

13

VISTO l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982 n. 187;

VISTO il proprio decreto 25 maggio 1982 costitutivo di Comitato Consultivo per l'attuazione degli interventi per il quale deve essere determinato il compenso;

CONSIDERATO che l'art. 84 della legge 219/81 espressamente richiamata dall'art. 9 del decreto-legge 27.12.1982 n. 57 convertito con modificazioni in legge 29.4.1982 n. 187, prevede per i componenti gli analoghi comitati T.A. un compenso pari al 40% della remunerazione ler da in godimento;

RITENUTO di poter limitare il compenso alla detta aliquota con esclusione degli altri compensi aggiuntivi corrisposti ai Commissari straordinari di cui al titolo V° della citata legge 219

D I S P O N E

Il compenso ai componenti il Comitato consultivo tecnico amministrativo di cui al proprio decreto in data 25 maggio 1982 è determinato in misura pari al 40 per cento della remunerazione complessiva media in godimento. Per i componenti cessati dal servizio attivo, l'aliquota suddetta è determinata sulla base dell'ultima remunerazione percepita in servizio.

All'essere corrispondente provvederà il Consorzio Italtelna a norma dell'art. 9 della convenzione approvata il 9.8.1982.

IL MINISTRO

Roma, 7 settembre 1982

[Signature]

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT.21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

14

Compenso percepito : dal 01.07.1984 al 31.12.1984

- Dott.Giuseppe Potenza	(Presidente)	L.	19.518.422
- Dott.Vincenzo Chianese	(Componente)	L.	10.867.129
- Ing. Giuseppe D'Amore	(")	L.	3.255.134
- Avv. Filippo Capece	(")	L.	13.054.850
- Dott.Carmelo Caruso	(")	L.	7.370.080
- Dott.Nestore Fasano	(")	L.	10.467.297
- Ing. Alessandro Giomi	(")	L.	7.781.271
- Ing. Paolo Martuscelli	(")	L.	14.284.116
- Avv. Felice Pagano	(")	L.	6.305.898
- Dott.Basilio Puoti	(")	L.	17.046.356

	TOTALE	L.	109.950.553

=====

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219

15

Compenso percepito : dal 01.01.1985 al 31.12.1985

- Dott. Giuseppe Potenza	(Presidente)	L.	14.930.636
- Dott. Vincenzo Chianese	(Componente)	L.	8.387.159
- Ing. Giuseppe D'Amore	(")	L.	2.431.546
- Ing. Ettore De Coro	(")	L.	7.922.928
- Dott. Nestore Fasano	(")	L.	15.821.619
- Ing. Alessandro Giomi	(")	L.	17.595.429
- Ing. Paolo Martuscelli	(")	L.	20.652.370
- Avv. Felice Pagano	(")	L.	19.940.663
- Dott. Basilio Puoti	(")	L.	13.344.738
- Ing. Raffaele Ricciardi	(")	L.	8.992.772
TOTALLE			L. 130.019.860

=====

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNA-
TO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981 N. 219

16

Compenso percepito : dal 01.01.1986 al 31.12.1986

- Dott. Giuseppe Potenza	(Presidente)	L.	16.287.965
- Dott. Vincenzo Chianese	(Componente)	L.	11.626.276
- Ing. Ettore De Coro	(")	L.	11.691.298
- Dott. Nestore Fasano	(")	L.	21.755.073
- Ing. Alessandro Giomi	(")	L.	19.195.018
- Ing. Paolo Martuscelli	(")	L.	16.013.806
- Avv. Felice Pagano	(")	L.	44.688.232
- Dott. Basilio Puoti	(")	L.	17.082.932
- Ing. Raffaele Ricciardi	(")	L.	16.204.270

TOTALE L. 174.544.870

=====

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

17

Compenso percepito : dal 01.01.1987 al 31.12.1987

- Dott. Giuseppe Potenza	(Presidente)	L.	16.277.320
- Dott. Vincenzo Chianese	(Componente)	L.	16.153.520
- Ing. Ettore De Coro	(")	L.	16.367.820
- Dott. Nestore Fasano	(")	L.	68.134.070
- Ing. Alessandro Giomi	(")	L.	9.274.340
- Ing. Paolo Martuscelli	(")	L.	17.586.880
- Ing. Anacleto Morelli	(")	L.	12.000.000
- Avv. Felice Pagano	(")	L.	35.518.565
- Ing. Elveno Pastorelli	(")	L.	15.320.000
- Dott. Basilio Puoti	(")	L.	20.047.500
- Ing. Raffaele Ricciardi	(")	L.	14.761.650
- Ing. Corrado Seller	(")	L.	8.424.400

	TOTALE	L.	249.866.065
			=====

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT.21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

18

Compenso percepito : dal 01.01.1988 al 31.12.1988

- Dott.Giuseppe Potenza	(Presidente)	L.	45.577.000
- Dott.Vincenzo Chianese	(Componente)	L.	16.149.000
- Ing. Ettore De Coro	(")	L.	16.124.130
- Dott.Nestore Fasano	(")	L.	49.120.000
- Ing. Alessandro Giomi	(")	L.	31.540.000
- Ing. Paolo Martuscelli	(")	L.	49.700.000
- Ing. Anacleto Morelli	(")	L.	24.000.000
- Avv. Felice Pagano	(")	L.	63.519.000
- Ing. Elveno Pastorelli	(")	L.	101.840.000
- Dott.Basilio Puoti	(")	L.	96.120.000
- Ing. Raffaele Ricciardi	(")	L.	20.592.860
- Ing. Corrado Seller	(")	L.	21.500.000
TOTALE			L. 535.781.990

=====

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO ISTITUITO DAL MINISTRO DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219

19

Compenso percepito dal 01.01.1989 al 31/12/1989

. Dott. Giuseppe Potenza (Presidente)	15.345.000	. . .
. Ing. Elveno Pastorelli (Componente)	77.130.000	. . .
. Ing. Alessandro Giomi	"	12.950.000	. . .
. Prof. Vincenzo Chianese	"	14.310.000	. . .
. Dott. Nestore Fasano	"	30.450.000	. . .
. Ing. Corrado Seller	"	32.580.000	. . .
. Ing. Paolo Martuscelli	"	17.730.000	. . .
. Dott. Basilio Puoti	"	53.050.000	. . .
. Avv. Felice Pagano	"	29.520.000	. . .
. Ing. Raffaele Ricciardi	"	28.325.000	. . .
. Ing. Ettore De Coro	"	27.380.000	. . .
. Prof. Anacleto Morelli	"	18.000.000	. . .

Totale

356.770.000

20

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT.27 E 39 T.U.APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990 N.76

Pagamenti effettuati dall'1°1.190 AL 10.12.1990

• Dott.Giuseppe Potenza (Presidente)	7.720.000
• Ing. Virgilio Torzilli (Componente)	=====
• Ing. Elveno Pastorelli "	58.910.000
• Ing. Alessandro Giomi "	9.600.000
• Prof.Vincenzo Chianese "	22.120.000
• Dott.Nestore Fasano "	46.468.800
• Ing. Corrado Seller "	31.840.000
• Ing. Paolo Martuscelli "	=====
• Dott.Basilio Puoti "	58.680.000
• Ing. Raffaele Ricciardi "	13.380.000
• Ing. Ettore De Coro "	12.900.000
• Prof.Anacleto Morelli "	12.000.000
• Avv. Ignazio Caramazza "	41.040.000
• Avv. Massimo Annesi "	=====
Totale	314.658.800



Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
della Campania, della Basilicata e della Puglia
colpite dal terremoto 1980-81

Il Direttore

Prot. 22

21
Roma, li 3/GEN./1991

On.le Presidente,

in relazione alla nota n.1389/LTBC del 13.12.1990 Le trasmetto
gli specchi relativi alle competenze corrisposte:

- a) alla Commissione per la determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti negli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale di cui all'art.21 legge 219/81;
- b) al Comitato di coordinamento per la collaudazione in corso di opera delle iniziative industriali ammesse a contributo ai sensi degli artt.21 e 32 della legge 219/81.

Le allego i provvedimenti che regolano la materia.

Distinti ossequi.

On.le Dott. Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sugli interventi
di ricostruzione e sviluppo dopo
il terremoto 1980-81
in Basilicata e Campania
Via del Seminario, 76

00186 R O M A

Prot n. 1422/CTBC
del 7/1/91

COMMISSIONE RELITTI

22

ANNO 1987

Presidente	Ing. Carlo Maraffi
Membro	Pref. Elveno Pastorelli
"	Dr. Basilio Puoti
"	Ing. Mario Morielli
"	Ing. Corrado Seller
"	Ing. Massimo Guiducci
"	Ing. Domenico Balsamo

Ufficio di Segreteria

Arch. Marco Faggioli
Dr. Claudio Iocchi
Sig. Domenico Nanni
Sig.ra Alida Filippetti
Sig.ra Maria C. Varone

ANNO 1987 (*)

23

	LORDO	IRPEF (**)	NETTO
Carlo Maraffi	2.421.900	823.450	1.694.240
Elveno Pastorelli	2.870.000	1.177.360	1.598.450
Basilio Puoti	2.421.900	992.980	1.428.920
Mario Morielli	759.300	205.010	554.290
Corrado Seller	1.460.900	394.440	1.066.460
Massimo Guiducci	1.584.100	427.710	1.156.390
Marco Faggioli	702.400	189.650	512.750
Claudio Iocchi	686.000	185.220	500.780
Domenico Nanni	1.034.400	279.290	755.110
Alida Filippetti	968.600	261.520	707.080
Maria C. Varone	602.500	162.670	439.830

(*) (pagati nell'anno 1988) (novembre-dicembre)

(**) IRPEF aliquota massima

COMMISSIONE RELITTIANNO 1988

24

Presidente	Ing. Carlo Maraffi
Membro	Pref. Elveno Pastorelli
"	Dr. Basilio Puoti
"	Ing. Mario Morielli
"	Ing. Corrado Seller
"	Ing. Massimo Guiducci
"	Ing. Domenico Balsamo

Ufficio di Segreteria

Arch. Marco Faggioli sino a tutto maggio
Dr. Claudio Iocchi
Sig. Domenico Nanni
Sig.ra Alida Filippetti
Sig. Dario La Torre escluso marzo e settembre
Sig. Marco Agnoloni escluso gennaio e febbraio

25

ANNO 1988

	LORDO	ALIQ.	IRPEF IMPORTO	NETTO
Carlo Maraffi	17.559.600	34%	5.970.240	11.589.360
Elveno Pastorelli	20.663.400	41%	8.472.000	12.180.000
Basilio Puoti	17.559.600	41%	7.199.460	10.360.140
Mario Morielli	8.281.800	27%	2.236.080	6.045.720
Corrado Seller	10.927.800	27%	2.950.500	7.977.300
Domenico Balsamo	8.281.800	27%	2.236.080	6.045.720
Massimo Guiducci	11.778.000	27%	3.180.060	8.597.940
Marco Faggioli	3.110.500	27%	839.825	2.270.675
Claudio Iocchi	6.750.000	27%	1.822.500	4.927.500
Domenico Nanni	7.584.000	27%	2.047.680	5.536.320
Alida Filippetti	7.093.800	27%	1.695.840	5.178.480
Dario la Torre	6.280.800	27%	1.695.840	4.584.960
Marco Agnoloni	6.280.800	27%	1.695.840	4.584.960

COMMISSIONE RELITTI

26

ANNO 1989

Presidente	Ing. Carlo Maraffi
Membro	Pref. Elveno Pastorelli
"	Dr. Basilio Puoti
"	Ing. Mario Morielli
"	Ing. Corrado Seller
"	Ing. Massimo Guiducci
"	Ing. Domenico Balsamo sino a febbraio
"	Ing. Andrea Leopardò da marzo

Ufficio di Segreteria

Dr. Claudio Iocchi
Sig. Domenico Nanni
Sig.ra Alida Filippetti
Sig. Dario la Torre
Sig. Mario Agnoloni

ANNO 1989

27

	LORDO	NETTO R.A.P. (*)	IRPEF (**)	NETTO
Carlo Maraffi	14.930.500	14.744.237	4.877.787	9.866.450
Elveno Pastorelli	17.517.850	17.421.502	6.976.232	10.445.270
Basilio Puoti	14.900.750	14.704.966	5.933.996	8.770.970
Mario Morielli	9.740.455	7.649.925	1.993.955	5.655.970
Corrado Seller	10.025.150	9.924.662	3.275.127	6.649.535
Domenico Balsamo	1.549.300	1.549.300	402.820	1.146.840
Massimo Guiducci	10.048.500	9.923.188	2.586.478	7.336.710
Andrea Leopardò	7.788.306	6.119.736	1.591.136	4.528.600
Claudio Iocchi	5.785.200	5.612.896	1.489.066	4.123.830
Domenico Nanni	7.515.200	7.299.040	1.934.050	5.364.990
Alida Filippetti	6.077.100	5.896.068	1.564.193	4.331.875
Marco Agnoloni	5.372.400	4.695.006	1.360.850	3.334.156
Dario la Torre	5.372.400	4.695.006	1.360.850	3.334.156

(*) Ritenute Assistenziali e Previdenziali

(**) Applicata aliquota massima

COMMISSIONE RELITTI

28

ANNO 1990

Presidente	Ing. Carlo Maraffi
Membro	Pref. Elveno Pastorelli
"	Dr. Basilio Puoti sino a febbraio
"	Ing. Mario Morielli
"	Ing. Corrado Seller
"	Ing. Massimo Guiducci
"	Ing. Andrea Leopardo
"	Dr. Enzo Reggio D'Acì
"	Ing. Virgilio Torzilli

Ufficio di Segreteria

Dr. Claudio Iocchi

Sig. Domenico Nanni sino a febbraio compreso

Sig.ra Alida Filippetti sino a febbraio compreso

Sig. Dario La Torre sino a febbraio compreso

Sig. Marco Agnoloni sino a febbraio compreso

ANNO 1990 (*)

29

	LORDO	NETTO R.A.P.	ALIQ.	IRPEF IMPORTO	NETTO
Carlo Maraffi	2.986.100	2.948.774	33%	973.094	1.975.680
Elveno Pastorelli	3.510.200	3.490.894	40%	1.396.354	2.094.540
Basilio Puoti	2.986.100	2.969.676	40%	1.187.866	1.781.810
Mario Morielli	1.549.300	1.529.934	26%	397.784	1.132.150
Corrado Seller	2.009.700	1.984.580	33%	654.910	1.329.670
Andrea Leopardò	1.549.300	1.529.934	26%	397.784	1.132.150
Massimo Guiducci	2.009.700	1.984.580	26%	515.990	1.468.590
Claudio Iocchi	1.160.600	1.146.094	26%	297.984	848.110
Domenico Nanni	1.529.600	1.510.480	26%	392.720	1.177.760
Alida Filippetti	1.302.000	1.285.726	26%	334.286	951.440
Dario la Torre	1.081.400	989.048	26%	257.148	731.900
Marco Agnoloni	1.081.400	989.048	26%	257.148	731.900

(*) (a tutto febbraio)

ANNO 1990 (*)

30

	LORDO	NETTO R.A.P.	IRPEF	NETTO
Carlo Maraffi	12.483.350	12.327.309	4.068.004	8.259.335
Elveno Pastorelli	14.748.700	14.667.584	5.889.394	8.778.190
Virgilio Torzilli	9.947.250	9.445.015	3.343.545	6.100.390
Mario Morielli	5.886.700	5.813.709	1.511.579	4.302.150
Corrado Seller	8.263.450	8.160.160	2.692.840	5.467.320
Andrea Leopardò	5.886.700	5.813.709	1.511.579	4.302.150
Massimo Guiducci	8.263.450	8.160.160	2.121.645	6.038.515
Enzo Reggio D'Acì	5.668.350	5.627.115	2.250.840	3.376.275
Claudio Iocchi	4.262.600	4.259.319	1.094.434	34.114.885

(*) pagamenti successivi al marzo 1990

31

Comitato di coordinamento per la collaudazione in corso d'opera delle iniziative industriale ammesse a contributo di cui agli artt.21 e 32 della Legge n.219/81

	1984	1985	1986	1987
Avv.A.Linguiti	-----	19.960.000	51.480.000	9.400.000
Dr.A.Lattarulo	-----	10.140.000	35.904.000	6.132.000
Dr.N.Fasano	-----	10.145.000	38.055.000	7.500.000
Dr.S.Terranova	23.280.000	19.404.000	38.916.000	6.498.000
Avv.M.Annesi	26.000.000	18.384.000	45.252.000	8.162.000
Avv.F.Capece				
Minutolo	20.000.000	5.060.000	-----	-----
	-----	-----	-----	-----
	69.280.000	83.093.000	209.607.000	37.692.000
	=====	=====	=====	=====

Comitato di coordinamento per la collaudazione in corso d'opera
delle iniziative industriale ammesse a contributo di cui agli
artt.21 e 32 della Legge n.219/81

32

	compenso complessivo	Ritenuta acconto	Netto a pagare
Avv.Aldo Linguiti	80.840.000	26.677.200	54.162.800
Dr. Antonio Lattarulo	52.176.000	17.218.080	34.957.920
Dr.Nestore Fasano	55.700.000	18.381.000	37.319.000
Dr.Salvatore Terranova	88.098.000	29.072.340	59.025.660
Avv.Massimo Annesi	97.798.000	18.581.620	79.216.380
Avv.Filippo Capece			
Minutolo	25.060.000	4.761.400	20.298.600
	399.672.000	114.691.640	284.980.360
	=====	=====	=====



REPERTORIO N° 495 DEL 29 SET. 1986

Presidenza del Consiglio dei Ministri 33

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

designato per l'attuazione degli artt. 21 e 32 delle legge 14 maggio 1981, n. 219

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

designato per l'attuazione degli artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219

- VISTI gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;
- VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;
- VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 1986 di designazione per l'attuazione degli interventi straordinari preordinati allo sviluppo industriale delle aree più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;
- VISTO il decreto del Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 emesso in data 16 settembre 1983, con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per la collaudazione in corso d'opera delle iniziative industriali ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981 e sue successive modificazioni;
- RITENUTA la necessità di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai membri di detto Comitato, atteso anche il lungo tempo dal quale lo stesso è in funzione, senza che si sia mai provveduto ad alcuna liquidazione;
- VISTO l'articolo 5 del suddetto decreto, con il quale fu stabilito che il compenso spettante ai membri del Comitato fosse pari al 10% di quanto dovuto dai beneficiari per l'attività di collaudazione, fissato, nel disciplinare di fruizione del contributo, in misura pari all'1% del costo dell'investimento totale di ciascuna iniziativa industriale;
- CONSIDERATO che, attese le dimensioni assunte dagli investimenti, anche a seguito di sopravvenute leggi, appare necessario procedere ad una modifica della disciplina del detto compenso e che, all'uopo, sembra opportuno adeguarsi ai criteri ai quali si ispira la disciplina già esistente per i compensi dei componenti degli altri comitati presenti presso questo Ufficio tenendo, tuttavia, conto della particolare composizione del Comitato di cui trattasi;
- RITENUTO, pertanto, che il compenso da corrispondere possa congruamente essere fissato in una indennità mensile pari al 40% della remunerazione complessiva media goduta da ciascun membro del Comitato dipendente dello Stato, anche se in quiescenza, mentre per i membri non dipendenti dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, il compenso può essere ragguagliato alla media dei compensi attribuiti agli altri membri dipendenti dello Stato;
- RITENUTO, altresì, di dover corrispondere al Presidente del Comitato stesso per i suoi più impegnativi compiti un ulteriore compenso aggiuntivo, pari al 20% dell'ammontare del compenso determinato nei sensi anzidetti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(designato per l'attuazione degli artt. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, N. 219)

- 2 -

VISTA la nota in data 10 giugno 1986 del Presidente del detto Comitato, il quale manifesta la disponibilità sua e dei membri del Comitato ad accettare una modifica della disciplina del compenso prima stabilita;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli:

D I S P O N E

Art. 1

L'articolo 5 del D.M. 16 settembre 1983 è così modificato:

" Ai membri del Comitato di coordinamento è corrisposta una indennità mensile pari al 40% della remunerazione complessiva media in godimento da ognuno di essi, se dipendenti dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, anche se in quiescenza. Ai membri del Comitato non dipendenti dello Stato, o di altra Pubblica Amministrazione, spetta un compenso pari alla media dei compensi attribuiti agli altri membri dipendenti dello Stato.

Al presidente del Comitato spetta, oltre al compenso determinato ai sensi di cui al precedente comma, una maggiorazione del 20% di detto compenso.

Ai componenti della segreteria è corrisposta una indennità mensile di L. 500.000".

Art. 2

Le indennità mensili di cui al precedente articolo 1 sono corrisposte a decorrere dalla data del 1° febbraio 1984 e per i periodi di effettivo funzionamento.

Art. 3

E' revocata ogni altra precedente disposizione.

Roma, 29 SET. 1986

IL MINISTRO

per

fino al 28.7.1987

[Signature]

[Signature]

36

CULTURA
COORDINAMENTO*Il Ministro Segretario di Stato*

designato per l'attuazione dell'art. 32 L. 219/81

35

VISTO l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succ. mod.;

VISTO l'art. 9 del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

VISTO il D.F.C.M. del 9 agosto 1983 (G.U. 17 agosto 1983, n. 222) di designazione all'attuazione degli interventi straordinari preordinati allo sviluppo industriale delle aree più gravemente colpite dal sisma del novembre 1980;

VISTO il rilevante numero di iniziative industriali ammissibili e contributo;

CONSIDERATO che per ciascuna di dette iniziative è prevista, nel disciplinare di concessione del contributo, la nomina di una commissione di collaudo, con oneri a carico dell'imprenditore in misura pari all'1% investimento totale;

RILEVATO che il gran numero di Commissioni di collaudo da costituire può comportare l'adozione di criteri eterogenei, non idonei alla più equilibrata ed egualitaria verifica dell'utilizzazione del contributo;

RITENUTO necessario, al fine di conseguire omogeneità di comportamenti e valutazioni in conformità ai principi di correttezza amministrativa ed oculata gestione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che ai detti fini non si è data soluzione diversa dalla Costituzione di un ~~Comitato~~ ^{Comitato} di Coordinamento composto dai più qualificati amministrativisti;



Il Ministro Segretario di Stato

36

- 2 -

AVVALENDOSI dei poteri straordinari conferitigli;

D I C R E T A

Art. 1 - E' costituito il Comitato di Coordinamento per la collaudazione in corso d'opera delle iniziative industriali ammesse al contributo di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1961, n.219.

Art. 2 - Il Comitato provvede, ove lo ritenga necessario, all'emanazione di direttive e circolari ai collaudotari ed alla risoluzione dei quesiti ad esso posti dalle Commissioni di Collaudo in corso d'opera. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato è determinato dagli stessi nella prima seduta.

Art. 3 - Il Comitato di cui al presente decreto è composto come segue:

1 - Giuseppe **MANZARI**, Avvocato Generale dello Stato - PRESIDENTE

2 - Salvatore **FERRANOVA**, Presidente di Sezione della Corte dei Conti

3 - Filippo **CAPECE MINUTOLI**, Avvocato dello Stato

4 - Massimo **ANNESI**, Avvocato amministrativista esperto di Sviluppo nel Mezzogiorno

5 - Delfino **PAREDO**, Docente di Economia Aziendale.

Al Ministro Segretario di Stato

- 3 -

Art. 4 - L'Ufficio di Segreteria del Comitato è composto da

- dott. Pierluigi **VACCARIO**
- dott. Rita **ZANDA**


La Segreteria ha sede presso gli uffici del Ministro designato alla attuazione degli interventi.

Art. 5 - Per l'attività del Comitato è ritenuto il 10% del compenso spettante alle Commissioni di Collaudo in corso d'opera fissato nel disciplinare di fruizione del contributo in misura pari all'1% del costo dell'investimento totale di ciascuna iniziativa industriale.

L'importo corrispondente è ripartito, con liquidazioni trimestrali, nella misura del 20% al Presidente, del 16% a ciascun membro ed il residuo ripartito in parti eguali tra i due componenti la Segreteria.

Roma 16 settembre 1983.

IL MINISTRO





Al Ministro

38

in riferimento allo stralcio in cui il Mezzogiorno

UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA (GESTIONE STRALCIO INTERVENTI DI CUI AGLI ARTT. 21 E 32 DELLA LEGGE 219/81)

OGGETTO: Compensi ai componenti della Commissione costituita con D.P.C.M. 23.11.1987. Mese di luglio

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO


VISTO l'art.13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n.48;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 aprile 1990 registrato alla Corte dei Conti il 27 aprile 1990, Reg.5 Presidenza foglio 354 con il quale è stato adottato il regolamento relativo alla riorganizzazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della Campania, della Basilicata, e della Puglia colpite dal terremoto 1980/1981;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 27 aprile 1990, con il quale è stato nominato l'Ing. Virgilio TORZILLI Direttore dell'Ufficio sopracitato;

VISTA l'ordinanza n.5/PRES del 18 novembre 1987, intesa a definire le modalità di determinazione del valore degli impianti e dei macchinari relitti negli interventi di ripristino art.21 della legge 219/81;

VISTA l'ordinanza n.18/PRES del 15 marzo 1989;



39

Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1987 e 10 febbraio 1988, con i quali sono stati designati i Componenti della Commissione prevista dall'art.4 della citata ordinanza n.5/PRES del 18 novembre 1987 e stabilito il compenso mensile;

VISTO il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 6 luglio 1990 - n.73/21 con il quale oltre ad integrare i componenti della Commissione suddetta con la nomina dell'Ing. Virgilio Torzilli quale membro della Commissione medesima si è provveduto alla sostituzione del Dot. Basilio Puoti e dell'Arch. Marco Faggioli, rispettivamente con l'Avv. Enzo Reggio D'Acì e con il Dott. Claudio Iocchi;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti della Commissione per il mese di luglio 1990;

D E C R E T A

ART.1

E' autorizzato, a favore dei componenti e del Segretario della Commissione di cui all'unito prospetto di liquidazione, che forma parte integrante del presente decreto, il pagamento del compenso mensile pari a 50 ore di lavoro straordinario, nella misura prevista per le rispettive qualifiche, per l'importo complessivo di L. 7.077.395 (settemilasettantasettemilatrecentonovantacinque), al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali.

ALLEGATO I. 4. a.

**RELAZIONE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRU-
ZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA**



Al Ragioniere Generale dello Stato

1

Roma, 7 novembre 1989

Signor Presidente,

a seguito della mia precedente nota del 31 ottobre scorso, mi onoro trasmetterLe un quadro informativo di sintesi sugli aspetti finanziari e normativi inerenti alla questione di competenza della Commissione da Lei presieduta.

Con l'occasione, Le invio i più deferenti saluti.


Andrea Monorchio

On.le Oscar Luigi Scalfaro
Presidente Commissione d'inchiesta
per l'intervento in Basilicata e
Campania terremoto 1980 -81
Camera Deputati - Senato Repubblica

R O M A

Prot. n. 138/CTBC
dell'8/11/1989

Ministero del Tesoro

2

Ragioneria Generale dello Stato

Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. Quadro informativo di sintesi.

Roma, novembre 1989

1. 3

Premessa

Gli interventi adottati dallo Stato per far fronte alle esigenze di ricostruzione, rinascita e sviluppo economico-sociale delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 si sono articolati lungo quattro direttrici fondamentali, rispettivamente concernenti:

1. le misure di prima emergenza in favore delle popolazioni colpite (decreto legge 776/80 - legge 874/80);
2. l'opera organica di ricostruzione e sviluppo (legge 219/81);
3. l'azione mirata in favore del sistema industriale (articoli 21 e 32 della legge 219/81);
4. la realizzazione di un programma abitativo nell'area metropolitana di Napoli (titolo VIII della legge 219/81).

Il quadro originario degli interventi, quale definito dalla citata normativa di base, associava all'esigenza della mera ricostruzione materiale direttamente a seguito dell'evento sismico, quella dello sviluppo socio-economico delle zone terremotate, già caratterizzate da una situazione di grave arretratezza in termini di assetto sia produttivo che infrastrutturale.

Sulla base di tale duplice finalità si è nel tempo affermato l'orientamento politico di considerare la normativa - che inizialmente autorizzava gli interventi - quale "legge di obiettivo", i cui contenuti potevano essere rideterminati in funzione del risultato fisico ritenuto appropriato.

In tal senso, l'approvazione di una nutrita serie di leggi successive ha modificato ed integrato sostanzialmente l'originario programma, portando tra l'altro:

- da un lato, ad ampliarne notevolmente la portata, in termini sia di nuove o più impegnative fattispecie d'intervento, sia di più elevati livelli di provvidenze, sia di nuovi beneficiari;

2.

4

- dall'altro, a differirne nel tempo la realizzazione, attraverso diverse proroghe di termini resesi necessarie anche per tener conto delle modificazioni legislative via via introdotte.

Le accresciute dimensioni del programma, una più precisa stima del danno da fronteggiare e il rallentamento dei tempi di esecuzione degli interventi hanno avuto l'effetto di determinare un consistente incremento del fabbisogno rispetto a quello inizialmente considerato (peraltro in via del tutto presuntiva).

Nelle pagine seguenti vengono riassuntivamente illustrate le finalità e le caratteristiche salienti di ciascun settore d'intervento e la relativa evoluzione in dipendenza di fattori legislativi successivamente intervenuti, nonchè i principali aspetti finanziari connessi all'attuazione degli interventi stessi.

3.

1. Misure di prima emergenza in favore delle popolazioni terremotate

Con l'art. 2 del decreto legge 776/80, convertito dalla legge 8/4/80, fu costituito un apposito Fondo per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica.

Gli interventi del Fondo concernevano sostanzialmente:

- le misure straordinarie di protezione civile;
- gli indennizzi per le vittime e per i beni mobili perduti;
- i contributi per la riparazione urgente delle abitazioni lievemente danneggiate;
- i contributi per sistemazioni abitative autonome.

Il Fondo è stato amministrato, attraverso una gestione autonoma fuori bilancio, da un apposito Commissario di Governo, funzione svolta fin dall'inizio dall'On.le Zamberletti.

La dotazione del Fondo, cui hanno concorso risorse dello Stato e della CEE, nonché contributi volontari, è venuta conclusivamente a determinarsi in complessive lire 3.990 miliardi, secondo quanto evidenziato nell'allegata Tabella 1.1.

I relativi mezzi finanziari sono affluiti, sulla base delle ripartizioni effettuate dal Commissario, ad apposite contabilità speciali istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale competenti per territorio.

L'amministrazione diretta dal Fondo è ormai cessata dal 31 dicembre 1982 ed il termine per la ultimazione delle operazioni di liquidazione della gestione stralcio affidata alle Prefetture delle zone colpite verrà a scadenza il prossimo 31 dicembre 1989.

Il controllo sugli atti della gestione stralcio, effettuato dalle competenti Prefetture, è in corso di svolgimento da parte della Ragioneria regionale dello Stato per la Campania.

4. 6

Nell'allegata Tabella 1.2 si forniscono i dati relativi ad una prima rilevazione delle somme accreditate e di quelle rendicontate, facendosi presente che:

- la presentazione dei rendiconti alla Ragioneria regionale dello Stato di Napoli è iniziata nell'anno 1988, con notevole ritardo rispetto ai termini all'uopo previsti dal D.M. Tesoro 13 settembre 1984 che avrebbe dovuto avere effetto immediato;
- le somme da rendicontare da parte dei Comuni ed altri Enti delegati sono talvolta d'importo superiore a quello delle somme accreditate dal Commissario straordinario o Prefettura, per effetto di altre entrate quali interessi attivi, recuperi, ecc.;
- le spese sostenute direttamente dalle Prefetture sono state tutte rendicontate, con esclusione delle Prefetture di Matera, Foggia e Casertà.

Tab. 1.1

7

Fondo del Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza

Situazione di cassa al 30 giugno 1984

(in miliardi di lire)

ENTRATE

Stanziamenti e contributi

Apporti dello Stato	1.522,7
Prestiti BEI	266,2
Aiuti CEE	56,2
Enti e privati	34,7
Sopravvenienze attive	0,4
Interessi attivi	16,7
Recuperi di spesa	0,7
Restituzioni di accreditamenti	205,9
Restituzioni di anticipazioni	19,5
Partite di giro	1,0
	<hr/>
TOTALE	2.124,0
Quota a carico Fondo art.3, legge 219/81	1.866
	<hr/>
TOTALE GENERALE	3.990

segue

USCITE

8

Organi del Commissariato

Sede di Napoli (spese dirette) 279,0

Sedi decentrate (fondi di dotazione) 1.834,5

Enti locali, Uffici statali ed Enti pubblici (accreditamenti) 556,1

Comuni

Tramite Banco di Napoli per riattazioni 806,0

Fondo Protezione Civile

Trasferimento ex art. 2, legge 547/82 20

Trasferimento ex art. 2, legge 938/82 50

Anticipazioni 147,7

3.693,3

Saldo contabile (*) 296,7

TOTALE 3.990,0

(*) Il saldo contabile è in via di accertamento, in uno con la verifica della documentazione di spesa

Tab. 1.2 ⁹

	<u>Somme accreditate</u>	<u>Somme rendicontate</u>
<u>Provincia di Benevento</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	36.883.200.930	29.337.105.737
<u>Provincia di Napoli</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	887.297.163.855	769.485.836.165
<u>Provincia di Caserta</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	52.471.581.615	-----
<u>Provincia di Salerno</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	460.559.462.210	374.067.098.210
<u>Provincia di Potenza</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	354.948.905.625	228.122.097.970
<u>Provincia di Matera</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	17.250.382.135	250.000.000
<u>Provincia di Foggia</u>		
Prefettura, Comuni altri Enti	3.385.098.075	1.080.856.000

2. L'opera organica di ricostruzione e sviluppo

La normativa di base per la disciplina dell'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate è contenuta nella legge 219/81, che all'art. 3 prevede l'istituzione di un Fondo destinato al finanziamento di interventi (v. allegata Tabella 2.1):

a) di competenza dello Stato, concernenti sostanzialmente:

- la riparazione, la ricostruzione e il miglioramento delle opere pubbliche di competenza dei Ministeri dei beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura (art. 17);
- la concessione di contributi per la ricostruzione e lo sviluppo industriale (art. 21 e 32);
- la concessione di contributi per l'ammortamento di mutui pregressi in favore di imprese beneficiarie dei contributi di cui agli artt. 21 e 22 (art. 23);
- la concessione di contributi in favore delle cooperative di produzione e lavoro (art. 24);
- la concessione di contributi in favore di consorzi di garanzia fidi (art. 26).

I relativi fondi, esclusi quelli destinati agli interventi di cui agli artt. 21 e 32, sono affluiti ad appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate (v. allegata Tabella 2.2);

b) di competenza delle Regioni, concernenti sostanzialmente la riparazione e la ricostruzione:

- nel settore agricolo, attraverso deleghe ai Comuni e alle Comunità montane (art. 18);
- nei settori di attività economica di propria competenza, quali turismo, commercio, artigianato, spettacolo, ecc. (art. 22).

9. *11*

I relativi fondi affluiscono ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato a favore delle Regioni interessate.

L'importo complessivo finora attribuito dal CIPE alle Regioni ammonta a lire 1.947 miliardi, secondo un dettaglio analitico rilevato dall'apposito Ufficio Speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno.

c) di competenza dei Comuni, concernenti sostanzialmente:

- la concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di immobili ad uso abitativo (artt. 9 e 10);
- la concessione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare (art. 8, lettera b);
- l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati ad abitazione (art. 8, lettere c,e);
- la realizzazione di opere pubbliche d'interesse locale (art. 8, lettere f,g,h).

I relativi fondi sono affluiti ad apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore degli enti locali interessati.

L'importo complessivo finora attribuito dal CIPE alle Regioni ammonta a lire 17.522 miliardi, secondo un dettaglio analitico rilevato dall'apposito Ufficio Speciale presso il Ministro per il Mezzogiorno.

* * *

Per effetto dei numerosi provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, oltre che a seguito di una più precisa stima dei danni prodotti dal terremoto, l'originaria valutazione del fabbisogno (lire 8.000 miliardi) è venuta a rideterminarsi - secondo una stima fornita dal competente Ministro per il Mezzogiorno - in lire 55.000 miliardi (a valori 1988).

10.

12

Tra i principali fattori legislativi di lievitazione del fabbisogno vanno in particolare ricordati quelli concernenti:

- la previsione di ulteriori finalità (adeguamenti antisismici, espropri di aree, realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo, piani di recupero edilizio, acquisizione al patrimonio dei Comuni di immobili di interesse storico-artistico, spese per la predisposizione di strumenti urbanistici, ecc.);
- il riconoscimento di nuove o maggiori esigenze di funzionamento delle Amministrazioni statali, regionali e comunali interessate (in termini sia di strutture che di personale);
- la maggiorazione dei contributi di base per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private, e la loro cumulabilità con ulteriori maggiorazioni in via specifica (costruzioni in aree altamente sismiche, edifici inclusi nei piani di recupero, unità residenziali di minor superficie, utilizzo di fonti energetiche alternative);
- l'estensione dei predetti contributi (a parte delle superfici non residenziali, alla realizzazione di parcheggi, all'ipotesi di demolizioni, alle pertinenze agricole, alle unità immobiliari private adibite a strutture pubbliche, alle parti comuni di edifici condominiali, alle unità destinate alle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, ecc.);
- l'ampliamento delle categorie di beneficiari dei contributi medesimi (possessori non violenti nè clandestini, congiunti del proprietario, imprenditori agricoli, acquirenti degli immobili, emigrati all'estero, ecc.);
- l'ammissibilità delle spese per il miglioramento e l'adeguamento funzionale, nonché per l'esproprio del terreno in caso di delocalizzazione, delle imprese artigiane, turistiche, commerciali, ecc, danneggiate (di cui all'art. 22);

11.

13

- la proroga dei termini attinenti le domande relative ai contributi per la ricostruzione delle abitazioni private dal 30 giugno 1982 al 31 marzo 1984) e le relative integrazioni progettuali (al 30 giugno 1989), quelle delle imprese commerciali, turistiche, ecc. (dal 18 febbraio 1982 al 20 gennaio 1988), quelle concernenti le provvidenze in favore della cooperazione (dal 30 giugno 1982 al 30 giugno 1983), nonché di termini relativi all'adozione di strumenti urbanistici ed esecutivi (con scadenze varie che arrivano al 31 dicembre 1989).

Interventi a favore delle zone colpite dal terremoto 1980

Fondo art. 3 Legge 14 maggio 1981 n. 219

Tab. 2.1

in miliardi di lire

	L. 219/81	L.130/83 L.F. 83	L.887/84 L.F. 85	L.41/86 L.F. 86	L.910/86 L.F. 87	L.67/88 L.F. 88	TOTALE
1981	2.000						2.000
1982	2.000						2.000
1983	2.000						2.000
1984	2.000						2.000
1985		1.416	534				1.950
1986			1.800 ⁽¹⁾	450			2.250
1987			1.700	1.050	1.000		3.750
1988				2.500	2.000	300	4.800
1989					2.265		2.265
1990						2.535 ⁽²⁾	2.535
1991					500	2.000	2.500
1992						1.400	1.400
	8.000	1.416	4.034	4.000	5.765	6.235	29.450

(1) - di cui lire 251,921 miliardi a copertura delle minori entrate fiscali derivanti dall'attuazione dell'art. 1 ter, commi 1 e 2, del decreto legge n. 309/1986, convertito dalla legge n. 472/1986.

(2) - di cui lire 235,672 miliardi quale somma reiscritta in relazione alla corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 155.

Tab. 2.2

F O N D O A R T . 3 L . 2 1 9 / 8 1

Somme erogate ad Amministr. Statali

(in milioni di lire)

AMMINISTRAZIONE	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	TOTALE
AGRICOLTURA	1.700	10.000	17.400	14.000			10.000		53.100
A N A S	35.000								35.000
BENI CULTURALI	35.000	69.000	60.097	12.345	42.170	69.030	187.366		475.000
D I F E S A	28.780	15.000	10.100						53.880
F I N A N Z E	102	75							177
LAVORI PUBBLICI	36.000	30.000	35.480	179.044	181.637	228.470	350.000		1.040.631
MONOPOLI			5.000						5.000
P O S T E	1.170								1.170
P R E S I D E N Z A		1.500		53.000					54.500
PUBBLICA ISTRUZIONE	17.000	25.000	21.000		23.493	60.000	127.375	83.125	356.993
T E L E F O N I	707								707
T R A S P O R T I	6.000		20.765	18.000			41.031		85.796
T U R I S M O		1.500	1.500	1.000					4.000
	161.459	152.075	171.342	277.389	247.301	375.500	715.772	83.125	2.165.96 (1)

(1) A tale importo complessivo va aggiunto quello di lire 330 miliardi derivante dal riparto programmatico dell'ultima assegnazione disposta con la legge finanziaria 1988 per il triennio 1988-1990.

3. Azione mirata in favore del sistema industriale

Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico nelle zone terremotate, nell'ambito della legge 219/81 furono previste apposite disposizioni concernenti la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati (art. 21) e la realizzazione di aree da destinare all'insediamento di nuovi impianti industriali (art. 32).

* * *

La gestione di tali interventi, originariamente affidata al Ministro dell'industria, fu poi attribuita (art. 9, decreto legge 57/82 - legge 187/82) ad un Commissario straordinario di Governo con poteri di ordinanza, individuato nella figura del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato. Detta gestione, svolta inizialmente in via disgiunta dai Ministri Signorile (art. 21) e Scotti (art. 32) e quindi in via unitaria prima dal medesimo Ministro Scotti e poi dal Ministro Zamberletti, è stata infine assicurata direttamente dai Presidenti del Consiglio Gorla e De Mita che, in assenza della figura del "delegato", hanno tuttavia operato tramite un "funzionario" (Prefetto Ing. Pastorelli). Ciò, sulla base di ripetuti provvedimenti che hanno successivamente prorogato la gestione stessa (da ultimo, art. 13, co. 2, legge 48/89) fino al 30 giugno 1989. A partire da tale data, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che vi provvede avvalendosi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

I mezzi finanziari destinati agli interventi (v. allegate Tabelle 3.1 e 3.2), fino al 30 giugno 1989 gestiti fuori bilancio mediante una contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, affluiscono ora ad apposita gestione separata presso l'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno.

15. 17

* * *

Gli interventi di cui all' art. 21 si concretizzavano originariamente nella concessione di un contributo pari al 75% della spesa necessaria per:

- la riparazione o la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature;
- il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli impianti;
- l'acquisto del terreno, nel caso di inagibilità per ragioni sismiche della precedente localizzazione.

Le relative domande dovevano essere presentate entro il 18 febbraio 1982.

Per effetto di provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, tali interventi hanno assunto la seguente configurazione conclusiva:

- l'ipotesi di acquisto dei terreni è stata estesa anche al caso di inagibilità per vincoli urbanistico-ambientali (art. 2-ter, decreto legge 333/81 - legge 456/81);
- il contributo è stato commisurato alla spesa effettivamente sostenuta (art. 8, co. 7 bis, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- la concessione del contributo è stata estesa anche all'ipotesi della rilevazione di aziende cessate e a quella della riconversione industriale degli impianti (art. 4, co. 1 e 2, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 1982 (art. 23, decreto legge 57/82 - legge 187/82).

* * *

Gli interventi di cui all'art. 32 consistevano sostanzialmente nella concessione di un contributo pari al 75% della spesa

16.

18

necessaria alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali di media e piccola dimensione, nonché di quelli commerciali di ambito sovracomunale, nel limite di investimento di lire 20 miliardi, corrispondente ad un contributo massimo di lire 15 miliardi.

L'intervento era delimitato territorialmente con riferimento alle sole aree disastrose.

Le relative domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 1982.

Alla progettazione ed attuazione delle opere necessarie all'insediamento e ai servizi degli stabilimenti avrebbero provveduto le comunità montane, avvalendosi delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 3 della medesima legge.

Per effetto di provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, tali interventi hanno assunto la seguente configurazione finale:

- il contributo è stato commisurato alla spesa effettivamente sostenuta (art. 8, co. 7bis, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- il limite di investimento è stato elevato con carattere di generalità a lire 32 miliardi, corrispondente a un contributo massimo di lire 24 miliardi (art. 9, decreto legge 57/82 - legge 187/82), ed a lire 50 miliardi, corrispondente a un contributo massimo di lire 37,5 miliardi, in relazione agli insediamenti in corso al 27 gennaio 1987 nonché a quelli di carattere prioritario da localizzare nei lotti infrastrutturali non assegnati al 30 settembre 1986 (art. 8, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- il contributo è stato indicizzato assumendo come termine finale di rivalutazione il momento della consegna dell'area (art. 3bis, decreto legge 309/86 - legge 472/86);

17.

19

- è stato previsto un ulteriore contributo (pari al 60% della spesa per investimenti fino a lire 45 miliardi e al 45% per investimenti superiori) per agevolare l'insediamento di nuove strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dalle nuove industrializzazioni (art. 8, co. 3, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- è stato attribuito al Ministro delegato il compito di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali (art. 8, co. 5, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- è stata prevista l'ulteriore finalità della delocalizzazione di imprese nell'ambito dello stesso Comune (art. 10, co. 2, decreto legge 474/87 - legge 12/88);
- è stata consentita l'indicazione di ulteriori aree di industrializzazione rispetto a quelle originariamente individuate, anche nell'ambito di Comuni non disastriati (art. 10, co. 2, decreto legge 474/87 - legge 12/88);
- sono state individuate due nuove aree di industrializzazione nei Comuni di Campagna (art. 8, co. 7, legge 730/86) e di Calaggio (art. 8, co. 7, decreto legge 8/87 - legge 120/87);
- il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 1982 con carattere di generalità (art. 9, decreto legge 57/82 - legge 187/82).

21
Tab. 3.1**Risorse destinate agli interventi industriali**
(art. 21)

in miliardi di lire

1) Quote derivanti dal Fondo ricostruzione (art. 3 Legge 219/81)	1.183,125
2) Mutui aggiuntivi (Legge 748/83)	400,000
	<hr/>
Totale	1.583,125 =====

91

Tab. 3.2**Risorse destinate alle aree di industrializzazione**

(art. 32)

(in miliardi di lire)

1) Quote derivanti dal Fondo ricostruzione (art. 3 Legge 219/81)	3.920,00
2) Mutui aggiuntivi (legge 748/83)	800,00
3) Apporti CASMEZ	361,00
4) Contributi FESR	1.065,22
5) Prestiti BEI	212,00
6) Altri	40,00
	<hr/>
Totale	6.398,22

4. Realizzazione di un programma abitativo nell'area metropolitana di Napoli.

Per far fronte al fabbisogno abitativo nell'area metropolitana di Napoli, divenuto ancor più pressante in conseguenza del terremoto del 1980, nell'ambito della legge 219/81 venne previsto al Titolo VIII uno specifico intervento diretto a consentire la realizzazione di un programma straordinario di 20.000 alloggi ad intero carico dello Stato.

Il programma, originariamente limitato alla sola costruzione di edifici abitativi, è stato in seguito esteso alle seguenti ulteriori finalità:

- realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche relative al recupero di fabbisogni arretrati (art. 23, decreto legge 57/82 - legge 187/82);
- reperimento di aree e realizzazione di edifici da destinare ad attività produttive rientranti nel programma abitativo (art. 5bis, decreto legge 333/81 - legge 456/81);
- realizzazione di opere infrastrutturali funzionalmente correlate con il programma (art. 5ter, decreto legge 333/81 - legge 456/81), quali strade, acquedotti, fognature, ecc. realizzate nei territori interessati dalla realizzazione di lotti abitativi.

Tali estensioni hanno comportato un'ampia dilatazione della spesa, che è passata dall'originario importo di lire 1.500 miliardi a quello di 13.500 miliardi (cfr. Allegata Tabella 4.1).

Peraltro, sulla base del principio recentemente affermato (vedasi delibera CIPE del 30 marzo 1989) di dar seguito alla realizzazione del programma in questione nel limite dell'ultimazione delle operazioni in corso, il predetto importo di lire 13.500 miliardi è venuto a rideterminarsi nella minore misura di lire 10.300 miliardi, secondo quanto da ultimo determinato dal CIPE nella seduta del 12 settembre 1989.

21.

* * *

La realizzazione dell'intero programma è stata affidata al Sindaco di Napoli e al Presidente della Giunta della Regione Campania, quali Commissari straordinari di Governo, rispettivamente, per gli interventi nell'area comunale ed in quella provinciale di Napoli, con poteri di ordinanza "in deroga" e con l'ausilio ciascuno di un proprio Comitato tecnico-amministrativo e di un ufficio costituito da personale comandato.

I relativi mezzi finanziari, gestiti in via autonoma fuori bilancio dai due Commissari, sono affluiti ad apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.

A seguito della citata delibera CIPE del 30 marzo 1989, la gestione del programma è stata affidata unitariamente ad un apposito "funzionario delegato", nella persona dell'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti, che provvederà al completamento del programma stesso avvalendosi delle strutture e degli organi dei due Commissari ed utilizzando le risorse delle rispettive contabilità speciali di Tesoreria.

* * *

A valere sulle autorizzazioni legislative di spesa finora disposte per la realizzazione del programma, il CIPE ha al momento provveduto a ripartire tra le due finalità del programma stesso la complessiva somma di lire 10.300 miliardi (cfr. allegata Tabella 4.2).

A tale somma va ad aggiungersi quella di lire 1.734 miliardi derivante da altre fonti di finanziamento. (cfr. allegata Tabella 4.3).

Tab. 4.1 *Lh*

TITOLO VIII PROGRAMMA ABITATIVO L. 219/81

(in miliardi di lire)

	L. 219/81 Art. 85	D.L. 623/83 L. 748/83 Mod.L.80/84	L. 887/84 Art. 11 L.F. 85	L. 41/86 Art. 16 L.F. 86	L. 910/86 L.F. 87 Art. 6	L. 67/88 L.F. 88 Art. 17	TOTALE
1981	450						450
1982	1.050 *						1.050
1983		200 *					200
1984		500 *					500
1985			800				800
1986			800	678			1.478
1987			700	1.792	500		2.992
1988				530	1.250		1.780
1989					700 .		700
1990					925 ..		925
1991					75 ..	908 ..	983
1992						500 ..	500
1993						1.142 ..	1.142
	1.500	700	2.300	3.000	3.450	2.550	13.500

Mutui

Tab. A L. 541/88 L.F. 89

d.d.l. finanziaria 90 (A.S. 1892) tab. F

Tab. 4.2

25

Programma abitativo tit. VIII L.219/81

Somme assegnate con delibera CIPE sino al 1988

in miliardi di lire

A N N O	PRES. GIUNTA REG. CAMPANIA	COMUNE NAPOLI	TOTALE
1981	150	300	450
1983	130	270	400
1984	300	350	650
1985	600	900	1.500
1986	526	952	1.478
1987	847	1.645	2.492
1988	177	353	530
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.730	4.770	7.500
RIPARTO CIPE 1989	2.400	400	2.800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.130	5.170	10.300

Tab. 4.3

26

Programma abitativo Titolo VIII - Legge 219/1981

Risorse aggiuntive

in miliardi di lire

	Presid. Giunta Reg. Campania	Comune Napoli	Totali
Somme relative ad opere avocate ai sensi dell'art. 5 ter della legge 456/1981	130	89,650	219,650
Somme relative a progetti FIO	-	94,253	94,253
Fondi FESR	793	627,979	1.420,979
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	923	811,882	1.734,882

27

25.

Conclusione

Nell'allegato prospetto di sintesi è riepilogato il quadro complessivo delle somme rese disponibili per l'attuazione degli interventi in favore delle zone e delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con distinta indicazione delle risorse di provenienza nazionale ed internazionale.

Quadro riepilogativo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi
per la ricostruzione, la rinascita e lo sviluppo

(in miliardi di lire)

	Stato	Aiuti e prestiti internazionali	Contributi volontari	Altro	Totale
1. Emergenza	1.522	323	35	244	2.124
2. Programma organico di ricostruzione e sviluppo (1)	29.450	-	-	-	29.450
3. Industrializzazione		2.477	-	40	2.517
4. Programma abitativo nell'area di Napoli	13.500	1.421	-	315	15.236
	44.472	4.221	35	599	49.327

(1) - Trattasi dell'importo complessivo del Fondo, parte del quale è stato anche destinato a finanziare gli interventi di cui ai punti 1 e 3 (vedansi rispettivi quadri analitici)

28

29

INTERVENTI PER L'EMERGENZA

Fondo Commissario Straordinario

(in miliardi di lire)

Entrate

Stato	2.450	
Mutui BEI	266	
Aiuti CEE	57	
Aiuti volontari	37	
	<hr/>	
	2.810	
Ulteriori assegnazioni a carico Fondo art. 3 legge 219/81	916	
	<hr/>	
	3.726	
Interessi attivi, poste contabili, ecc.	264	
	<hr/>	
	3.990	3.990
	<hr/> <hr/>	

Uscite

Spese dirette del Commissario	438	
Spese delegate (Prefetture, ecc.)	3.219	
Anticipazioni	36	
	<hr/>	
	3.693	3.693
	<hr/> <hr/>	

Disponibilità

297

Gestione stralcio del Commissario straordinario

30

Il controllo sugli atti residuali della Gestione stralcio, compiuti dalle competenti Prefetture, è svolto dalla Ragioneria Regionale dello Stato per la Campania.

Si allega la Relazione inviata nel luglio 1988 alla Corte dei Conti, con riserva di far avere a breve scadenza la situazione aggiornata a seguito degli ulteriori adempimenti effettuati.

31

MOD III C G

NAPOLI 18 Luglio 1988



R
Ragioneria Regionale dello Stato

di NAPOLI

Div. IV

Prot. N. 8437

8437

Allegati

Allegati

MINISTERO DEL LAVORO
 RAP. GENERALE DELLO STATO
 160058 11 AGO. 88

la CORTE dei CONTI
 Ufficio Controllo Atti Presidenziali

del Consiglio dei Ministri

Gestione fuori bilancio

Via Foria n.90 - NAPOLI -

Proposta in nota del

OGGETTO. Gestione fuori bilancio ex art.2 Legge 874/1980.
 Rendiconti

e, p.c.: Alla RAGIONERIA GENERALE dello STATO - I.G.F. Div. VIII -

ROMA

Con nota del 30/6/84 n.4653 AA.CG. la Gestione Stralcio trasmissa, fra gli altri, alla scrivente e a codesta Corte dei Conti il rendiconto della spesa diretta e la situazione generale di cassa indicante le entrate e le spese della Gestione il cui riepilogo espone i seguenti dati:

Totale entrate.....	3.990.053.910.983
	=====
Uscite	
Spesa diretta.....	278.944.196.381
Accreditamenti (Prefetture-Enti-BancoNap.)	3.196.697.151.545
Fondo Protezione Civile.....	70.000.000.000
Anticipazioni.....	147.714.177.055

Totale.....	3.693.355.524.981
Disponibilità di cassa presso la Tes.Prov.	296.698.385.002

	3.990.053.910.983
	=====

Tale spesa è stata erogata con 5057 ordinativi (estinti) anziché 5386 come indicato a pag.3 della citata nota.

./.

33

MODULARIO
Leg. C. n. 143

MOD III C G



Ragioneria Regionale dello Stato

All _____

di _____

Prov _____ *Sex* _____
Prot. N.º _____ *Allegato* _____

Risposta a nota del _____

OGGETTO _____

-3-

prevalentemente per carenza di documentazione giustificativa della spesa.

La scrivente si riserva di relazionare ulteriormente in sede di presentazione del riepilogo generale delle rendicontazioni previsto dall'art.6 del D.M.Tesoro 13/9/84.

IL DIRETTORE

"1" "1" "1" di ...

34

BULVARIO
N. 143*Ragioneria Regionale dello Stato*

di NAPOLI I

Relazione della Ragioneria Regionale dello Stato di Napoli
in relazione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 11/7/77 n.689
sul rendiconto finanziario della spesa diretta presenta-
to dalla soppressa Gestione Stralcio del Commissario
Straordinario per le zone terremotate della Campania e
Basilicata.

(Gestione fuori bilancio ex art.2 Legge 874/1980)

Fonti legislative:

- Legge 25/11/71 n.1041 e D.P.R. 11/7/77 n.689
- D.P.C. 24/11/80
- D.L. 26/11/80 n.776 convertito in Legge 22/12/80 n.874
- D.L. 5/12/80 n.799 convertito in Legge 22/12/80 n.875
- D.L. 27/2/82 n.57 convertito in Legge 29/4/82 n.187
- Legge 11/4/83 n.114
- D.L. 28/2/84 n.19 convertito in Legge 18/4/84 n.80
- D.L. 29/6/84 n.271 decaduto per mancata conversione
- D.L. 26/5/84 n.159 convertito in Legge 24/7/84 n.363
- D.M.Tesoro 13/9/84 (G.U. 17/9/84 n.256)

Il D.L. 776/80 convertito nella Legge 874/80, fra l'altro
fornì i mezzi finanziari per l'espletamento della attivi-
tà di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni
terremotate della Campania e Basilicata colpite dal sisma
del novembre 1980 e febbraio 1981 e, con l'art. 2 della
citata Legge, fu istituito un apposito fondo con amministra-
zione autonoma e gestione fuori bilancio a carico del quale

-2-

35

furono posti tutti gli oneri necessari alla predetta attività. La materia rientra in quella regolata dalla Legge n. 1041 del 25/11/71 che prevede le modalità per la resa del conto agli organi competenti per tutte le spese comunque sostenute per gli scopi considerati dalle varie Leggi e gestite fuori del bilancio dello Stato. Con D.L. 271/81 decaduto per mancata conversione in Legge, fu concessa l'ultima proroga (31/10/84) della gestione stralcio di cui l'art. 1 del D.L. 57/82 convertito con modificazioni nella Legge n. 187 del 29/4/82. Con D.M. Tesoro 13/9/84 (G.U. 256/84) furono indicati i criteri di chiusura della gestione stralcio del Commissario Straordinario per le zone terremotate e fu attribuita a questa Ragioneria il riscontro della relativa rendicontazione delle spese poste a carico del fondo di cui al citato art. 2.

La scrivente ricevette dalla soppressa gestione stralcio il rendiconto della spesa diretta e la relativa documentazione del peso di circa 100 quintali che fu collocata in 20 armadi di armadi metallici appena sufficienti e distribuiti con difficoltà lungo i corridoi dell'ufficio.

A tale voluminoso carteggio si sarebbero aggiunti gli atti relativi alle rendicontazioni di cui agli art. 2, 3 e 4 del citato D.M. Tesoro, provenienti dalle Prefetture delle province interessate al sisma, da enti, uffici ed organismi vari per la giustificazione di una spesa delegata complessiva di £ 3.414.411.328 a cui sono interessati circa 900 accreditatari di somme a carico del fondo di cui all'art. 2 della Legge 374/80.

La enorme massa di rendiconti da collocare e da esaminare fece sorgere difficoltà immediate e prevederne ulteriori, ponendo articolate problematiche concernenti principalmente il reperimento di adeguati locali, idonei per la collocazione del voluminoso carteggio, la assegnazione di

-3-

36

personale, da cui questa Ragioneria era già carenta, lo studio di un ausilio informatico per la acquisizione di dati su cui operare sotto i due aspetti, contabile e di liquidità.

Di tali difficoltà si preoccupò anche il Registrato della Corte dei Conti addetto al riscontro della rendicontazione in parola. Per la soluzione di carattere informatico commessa a tale rendicontazione venne costituito un gruppo di lavoro Corte dei Conti - Ragioneria Generale dello Stato per lo studio di soluzioni idonee a supportare la loro azione di controllo, e da qui furono fissate le linee di un protocollo d'intesa che contenesse le esigenze dei due Enti. Fu anche condivisa l'ipotesi della unità dei locali nei quali i due organismi potessero svolgere la loro attività. Riconosciuta l'opportunità che Ragioneria Regionale dello Stato e Corte dei Conti potessero svolgere la loro attività in locali comuni per gli indubbi vantaggi organizzativi ed economici, furono avanzate richieste di cessione di locali presso i vari uffici pubblici in Napoli. Una prima possibile soluzione fu proposta da questa Ragioneria, per la ex caserma Bianchini in Napoli a cui seguirono altre per i locali ubicati nel Palazzo Reale e nell'ex Hotel "De Londres" e infine nella sala schermo del Maschio Angioino. Del problema fu interessato anche il Prefetto di Napoli senza che si pervenisse alla soluzione del problema. Solo dopo il superamento di numerose difficoltà, questa Ragioneria riuscì ad ottenere la assegnazione da parte della locale Intendenza di Finanza, dell'immobile facente

37

-4-

te parte dell'ex caserma Garibaldi in Napoli, la cui autorizzazione concessa è avvenuta con verbale in data 29/5/47, e nonostante le prospettate esigenze, il prefetto ufficio finanziario ha ritenuto poter limitare la utilizzazione ad un solo anno.

In seguito a diversi sopralluoghi in questi ultimi locali, effettuati spesso con la partecipazione del magistrato della Corte dei Conti addetto al riscontro dei rendiconti in parola, furono ritenute opportune varie modifiche, suggerite anche da un funzionario dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, la cui consulenza fu richiesta per l'accertamento della idoneità dei locali onde trasferirvi il personale oggetto al riscontro dei rendiconti.

La delegataria per l'estrema urgenza del trasferimento nei locali assegnati si è fatta carico, in precedenza, dell'allacciamento idrico, elettrico, dello impianto antincendio, sulla cui rispondenza alla normativa vigente è stato richiesto anche il parere del locale comandante dei Vigili del Fuoco, nonché della fornitura e messa in opera di scaffalature metalliche a 7 ripiani per un totale di mq. 123 (287 ripiani) mentre il Magistrato della Corte dei Conti ha provveduto all'acquisto delle gualizie e, recentemente, all'allacciamento telefonico.

Le dimensioni dei locali in parola, pur notevoli, non consentono però la ricezione di tutti i rendiconti che in parte devono ancora venire tramite le competenti Ispettorate, i delegati alla spesa, oltre che gli atti trasmessi al Magistrato della Corte dei Conti non

38

-5-

hanno subito sinora un materiale trasferimento, in quanto sono giacenti presso la sede dell'ufficio. La funzionalità dei nuovi locali ha consentito la fornitura e l'attivazione delle apparecchiature informatiche, coltivate dal funzionario dell'U.F.I. in data 25/2/88 e l'inizio dei lavori di registrazione e di immissione dei dati svolto attraverso le seguenti fasi di un predisposto programma operativo:

- 1) Codificazione mediante apposizione di timbri e numeri di codice sulla matrice dell'O.P. allo scopo di distinguere la spesa diretta da quella delegata, gli enti erogatori, gli enti riceventi, i materiali.
- 2) Digitalizzazione, cioè inserimento dei dati codificati nell'archivio informatico: estremi dello C.I. (numero, data, L. otto) e sigla di codice per la indicazione dei dati di archivio.
- 3) Controllo-riferimento tra dati elencati sul tabulato ottenuto e la matrice dell'O.P. al fine di individuare errori e irregolarità con particolare riguardo agli importi di spesa.

Tale lavoro, preceduto da un adeguato addestramento di tutto il personale oggetto, sia della Regione sia Regionale dello Stato che della Corte dei Conti, ha interessato la spesa diretta commissariale, gli accreditamenti ai delegati e le anticipazioni per un importo complessivo di L. 3.693.355.524.981. Sono stati immessi nei P.O. dati relativi complessivamente a 16.134 ordinativi di pagamento ripartiti come segue:

39

Spese dirette	O.P. n° 3243	£	437.952.205.826
Spese delegate	O.P. n° 1708	£	3.219.539.143.055
Anticipazioni	O.P. n° 106	£	35.864.176.100
Totali	O.P. n° 5057	£	3.693.355.524.981

Risultati della spesa secondo il rendiconto
presentato dalla Gestione Straordinaria:

Spese dirette	£	278.914.196.381
Spese delegate	£	3.266.697.171.515
Anticipazioni	£	117.714.177.055
Totale	£	3.693.355.524.981

Le differenze comparative esposte col presente rendiconto sono i risultati esposti nei rendiconti derivano dall'esame degli atti che ha superato una diversa qualificazione delle singole spese. Tali operazioni hanno consentito la quadratura dei vari aggregati di spesa e la concordanza con i dati finali riportati nel rendiconto presentato dalla soppressa Gestione Straordinaria subordinatamente alle osservazioni che con il presente nota illustrativa si andranno a formulare. Al fine di porre a disposizione della Corte dei Conti il maggior tempo possibile per il controllo di sua competenza, d'intesa con il Magistrato addetto, gli ordinativi di pagamento di cui si è fatto cenno, sono stati e lui trasmessi gradualmente unitamente alla relativa documentazione giustificativa, già oggetto di riscontro da parte della scrivente, concernente la spesa diretta, gli accreditamenti ai delegati, e

-7-

40

le anticipazioni.

Allo stesso modo per la spesa delegata agli anticipatari extra circo, dopo il riscontro di questa Ragioneria Regionale dello Stato, sono stati trasmessi al Suore Ufficio di Controllo n.523 rendiconti per un importo complessivo di ₪ 70.608.693.145,00==, rassegnati dalle Prefetture operanti fuori la zona del cratere e n.15 rendiconti per un importo complessivo di ₪ 3.433.279,95 rassegnati dalle Ambasciate.

Per contro le irregolarità per carenza di documentazione o altri motivi, la scrivente ha formulato n. 203 note di osservazioni indirizzandole alle competenti Prefetture.

Le controdeduzioni prefettizie finora pervenute rappresentano l'impossibilità talvolta di reperire gli atti richiesti e fanno presente le particolari circostanze in cui la gestione si svolge. I rendiconti o il tutto o il rilievo successivamente alla loro restituzione con le suddette controdeduzioni, vennero sollecitamente trasmessi per il seguito di competenza.

SPESA DIRETTA

Al rendiconto finanziario della spesa, presentato dalla Gestione Stralcio del Commissario Straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, all'atto della sua costituzione, fu allegata una situazione generale di cassa configurata come segue:

-8-

41

ENTRATE

Interessi attivi.....	16.649.462.697 =
Restituzioni accreditamenti.....	205.930.714.267 =
Recuperi di spesa.....	736.450.048 =
Ministero Tesoro.....	2.450.000.000.000 =
Ministero Interni.....	2.661.874.600 =
C.I.F.E.....	200.000.000.000 =
Ministero Lavoro.....	20.000.000.000 =
C.E.E.....	56.222.451.000 =
Restituzioni anticipazioni.....	19.487.143.250 =
Contributi da enti e privati.....	34.691.858.284 =
Ministero Bilancio.....	716.000.000.000 =
Frestito B.E.I.....	266.244.887.800 =
Partite di giro.....	1.068.722.567 =
Sopravvenienze attive.....	360.336.470 =
TOTALE ENTRATE.....	<u><u>3.990.053.910.983 =</u></u>

USCITE

Spesa diretta.....	278.944.196.381 =
Accreditamenti (Prefetture-Enti+Banc& Napoli). 3.196.697.151.545 =	
Fondo Protezione Civile.....	70.000.000.000 =
Anticipazioni.....	147.714.177.055 =
TOTALE USCITE.....	<u><u>3.693.355.524.981 =</u></u>
RESIDUE DISPONIBILITA'.....	<u><u>296.698.386.002 =</u></u>

-9-

h2

La gestione della spesa diretta è stata condotta per "cassa" (senza la presentazione di rendiconti finanziari periodici) e non mediante bilancio consuntivo finanziario atteso che, nel silenzio di norme speciali che disciplinano la gestione, sarebbe tenuto il privilegio, in conformità dei principi generali in materia finanziaria pubblica, il silenzio di conclusione "per competenza" ovvero in termini ristretti di competenza-cassa in osservanza del principio introdotto dalla Legge 468/78.

Un primo esame contabile delle entrate affluite al fondo ex art.2 Legge 871/80, effettuato attraverso il riscontro delle reversali e delle quietanze di entrate esp. e dalla locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ha evidenziato errori di totalizzazioni che comunque non modificano l'importo delle entrate esposte nell'elaborato.

Diversa rilevanza assue il constatazione che la situazione di cassa, prodotta dalla Gestione Stralcio e riferita al 30/6/81, non comprende parte delle entrate affluite al fondo nella terza decade di giugno 1981 ammontanti a £ 320.673.594, le cui quietanze di entrate (dal n°124 al n°135) sono state richieste al ministro della Protezione Civile e successivamente acquisite e registrate dalla scrivente.

Dal rendiconto prodotto dalla soppressa Gestione Stralcio risultano riscosse e reversali per l'armontamento complessivo di £ 3.990.053.910.983. Fra le poste in entrata particolare importanza assumono gli interessi attivi maturati in somme provenienti dal fondo ex art.2

-10-

43

Le Commissioni, le delegazioni e gli Istituti bancari e finanziari, in parte del Comitato Straordinario o dai suoi vari delegati, per le esigenze di soccorso ed assistenza delle popolazioni colpite dal sisma. Notevole parte di tali interessi si è formata in seguito all'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2/6/81 che consentiva la giacenza presso una banca capofila, di fondi commissariali con cui venivano pagati, anche a mezzo di altre banche corrispondenti, i buoni contributo emessi dai Comuni per la riattivazione degli immobili danneggiati dal sisma. (Ord. 80, 1980)

La funzione di cassiere svolta dalla banca capofila avrebbe dovuto comportare l'obbligo della resa dei conti periodici anche se per necessità possono sorgere sulla chiara costituzione del rapporto contabile allegato alla citata ordinanza n. 302/81 conferisce alla banca i seguenti paragrafi e connotazioni:

- 1) esecuzione del visto di un funzionario commisario al quale venivano sottoposti i tabulati dei movimenti effettuati;
- 2) rilascio di tale visto che abilitava la banca capofila ad addebitare il conto intestato al Comune e ad accreditare alla Banca erescente le somme e le operazioni effettuate e gli interessi;
- 3) esclusione di responsabilità patrimoniale della banca capofila e della validità dei documenti emessi a beneficio dei buoni contributo e l'importo ottenuto alle Commissioni effettuate su stati d'avanzamento;

dh

4) L'art. 10 comma terzo della citata ordinanza n. 302/81 recita "...le provvidenze eseguite dalle banche per conto del Commissariato sono unicamente liberatorie per le stesse".

In assenza di una espressa dote commissariale e comunque nel rispetto delle norme di contabilità pubblica, a parere della scrivente il rapporto contabile si deve intendere costituito prescindendo dalla sussistenza o meno di un espresso obbligo di resa del conto avendo l'Istituto bancario esercitato un'attività di maneggio o custodia di denaro di pertinenza dello Stato.

Il Banco di Napoli a seguito di richiesta nelle vie brevi, della resa del conto giudiziale, ha formalmente dichiarato, con nota del 16/3/88, di non essere tenuto a tale obbligo. La scrivente ha comunicato alla Procura Generale della Corte dei Conti tale inadempienza, trasmettendo la documentazione in proprio possesso per le determinazioni del giudice contabile a richiedere al Banco di Napoli, qualora fosse accertata l'insussistenza di tale obbligo da parte del Banco di Napoli, la somma di L. 206.000.000.000 (più interessi) relativa alla riattivazione ex art. 20, 1980, non formerebbe oggetto di conto giudiziale da parte dell'Istituto contabile, né di rendiconto amministrativo da parte dello Gestione Straordinario.

Anche per le restituzioni di ereditamenti e di anticipazioni, per i recuperi di spesa, per le sopravvenienze attive e per i fondi si sono

-12-

45

presentate difficoltà per un sicuro riscontro, atteso che frequentemente si è verificata la impossibilità di conoscere esattamente la causale dei vari versamenti al fondo, effettuati dai delegati alle spese; che possono essere riferiti a restituzioni di somme precedentemente ad essi accreditate, a ratei e i debiti presso i titolari bancari depositari o ad altre cause.

Tali versamenti sono stati verificati con l'esame delle circolanze di entrata della locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, dalle quali spesso si è rilevato una causale indeterminata o plurima non dettagliata per singolo importo, ciò ha fatto rinviare il riscontro definitivo a quando perverranno tutti i delegati alla spesa, i relativi rendiconti dei conti, nonché, eventualmente, sarà possibile acquisire una specifica dei versamenti effettuati. Infine, va tenuto presente che i versamenti in conto corrente sono effettuati direttamente al fondo ex art. 10 della legge 6/7/60 oppure in contabilità speciali aperte alla Prefettura (conti di dotazione) o allo stesso Tesoriere del delegato con effetti diversi ai fini della determinazione del debito di rendicontazione. In ordine alle uscite, esistono discordanze tra gli importi delle chiusure annuali riportate nello elaborato e quelli esposti nei mod. 56T delle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato; la concordanza finale al 30/6/64 sussiste purché si tenga conto di ordinativi di pagamento per S. 37.016.929.965 estinti successivamente a tale data, cioè estinti entro il

-13-

46

30/6/81. Pertanto al 30/6/81 vengono considerati, in proprio conto, estinti tutti i titoli di pagamento emessi e estinti complessivamente per L. 3.693.355.524.981.

L'effettuazione della documentazione giustificativa della spesa è stata effettuata alla luce della sanatoria prevista dall'art. 4 del D.L. 2/7/82 n.57 convertito con modificazioni dalla Legge 29/1/82 n.137.

In merito al cui iter procedurale non beneficia di tale sanatoria, il riscontro è stato condotto tenendo conto delle condizioni di regolarità in cui la spesa è stata erogata e la mancanza di una normativa derogatoria o di un regime coordinato e frequentemente oriva di irregolarità. Al riguardo non può essere sottaciuta la omessa presentazione, fin dai primi anni successivi al sistema, dei conti rendicontati dei titolari di mezzi finanziari, i documenti di rendiconto delle spese sostenute in conformità delle disposizioni contenute nella Legge 25/11/71 n.1091. Solo con la Legge 11/1/83 n.114 (G.U.100/83) e successivamente con il D.L. Decoro 13/9/84 (G.U.256/84) è stato possibile rimuovere una stasi di rendicontazione che si era protratta per tempi non brevi.

Non è stato rinvenuto l'O.F. n°1574 del 16/4/81 di L. 280.000, del quale esiste la sola matrice.

Si rileva inoltre quanto segue:

- a) gli ordinativi di pagamento, emessi ed estinti, sono stati presentati in sede di rendicontazione, in ordine cronologico e progressivo senza alcuna riarticolazione fra spesa diretta, accreditamenti ai delegati, anticipazioni;
- b) a ciascun conto della spesa diretta, erogata e

A7

La somma del totale previsto delle uscite relative al conto della gestione Stralicio, non corrisponde, anche per quanto detto in precedenza, la relativa raccolta di operazioni di movimento di pari importo complessivo con la totale completa documentazione giustificativa. Questa differenza è stata riassunta indistintamente con tutte le altre uscite, ponendo notevoli difficoltà e talvolta inopportune di accertamento.

- c) il piano dei conti ora in vigore adottato è stato modificato quattro volte nel corso della gestione; la mancanza di una tabella di corrispondenza fra i conti di ogni diversa natura, non ha consentito una idonea verifica delle imputazioni della spesa né un facile assomigliamento dei titoli di spesa ai fini della ricostituzione dell'importo indicato per ciascun conto.

Il fondo di dotazione ai delegati indicato in £ 1.059.750.000.000 nel prospetto di rendicontazione delle uscite viene dettagliato in £ 1.834.595.803.110 nell'art. 1 del riepilogo accreditamenti.

La suddetta uscita di £ 1.059.750.000.000 (fondo di dotazione ai delegati) costituisce una posta unica indistinta di spesa che non può trovare specifica imputazione ad alcun aggregato di spesa se non successivamente alla presentazione dei rendiconti dei delegati che hanno amministrato i relativi fondi; tali imputazioni richiederebbero un lavoro di riordino, come conciliazione ed aggregazione di tutte le voci di spesa in esame.

Per i motivi suddetti è stata superata la imputazione ai conti e ritenuta la spesa suddivisa ed esposta

-15-

118

- per i conti e i bilanci (anche in sede di immissione dei dati nei computers installati presso questa Ragioneria).
- d) sono state riscontrate alcune discordanze compensative (in contadi) in particolare per le Prefetture extra sisma (Chieti, Isonzo, Modena, Novara, Padova, Ravenna) fra conti e per amministrazioni risultanti dagli ordinativi di pagamento emessi dal Contabile e gli importi indicati nell'articolo 2 del bilancio degli accreditamenti.
- e) i debiti di anticontenzione originari dei vari Delegati sono talvolta modificati da profondi disposti con provvedimenti commissariali non sempre acquisiti.

Al riguardo è da tener presente il trasferimento di £ 5.000.000.000 dal Provveditorato Regionale alle OO.PP di Potenza all'U.S.R.

La concordanza fra risultanze contabili della gestione e situazione di cassa (mod.544) presentata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sussiste purchè si tenga conto dell'importo dei titoli inestinti per un ammontare di £. 37.016.929.965 = , incluso nello elaborato presentato dalla Gestione Stralcio e della esclusione da esso delle entrate per £ 320.673.594 affluite al fondo nel corso della terza decade di giugno 1984. Si ritiene pertanto utile esporre una situazione effettiva di cassa sia al 30/6/84, sia al 30/8/84, data entro cui risultano estinti i suddetti ordinativi di pagamento, tenuto presente anche alcune discordanze annuali compensative e le ulteriori entrate di £ 157.707.855 riscosse nella prima decade di agosto 1984 nella contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli.

49

-10-

RELAZIONE DI CASSA AL 30/6/1984

<u>Anno</u>	<u>Presentata dalla G.S.</u>	<u>accertata in conformità con la Leggeria dello Stato Anno Accessioni</u>	<u>Differenza</u>
<u>ENTRATE</u>			
80/81	2.510.588.147.836	2.510.588.147.836	
82	1.183.830.807.355	1.183.830.807.355	
83	275.609.409.169	275.609.409.169	
84	20.025.546.623	20.346.220.217	- 320.673.594
<u>Totali</u>	<u>3.990.053.910.983</u>	<u>3.990.374.584.577</u>	<u>- 320.673.594</u>

<u>USCITE</u>	<u>Ordinativi estinti</u>	
80/81	2.393.611.379.676	+ 18.238.586.931
82	762.878.596.195	- 6.295.313.901
83	389.049.058.595	- 10.394.479.361
84	127.818.490.515	+ 35.468.136.300
<u>Totali</u>	<u>3.693.355.524.981</u>	<u>+ 37.016.929.965</u>

Ord.inest. - 37.016.929.965
3.656.338.595.016

RIEPILOGO

Situazione di cassa presentata dalla Gestione Stralcio al 30/6/1984

TOTALE ENTRATE..... 3.990.053.910.983

TOTALE USCITE..... 3.693.355.524.981

RESTO EFFETTIVO DI CASSA AL 30/6/1984..... 296.698.386.981

Situazione di cassa accertata con mod. 56T - BANCA d'ITALIA -

TOTALE ENTRATE..... 3.990.374.584.577

TOTALE USCITE..... 3.656.338.595.016

RESTO EFFETTIVO DI CASSA AL 30/6/1984..... 334.035.989.561

TITOLI INESTINTI AL 30/6/1984..... 37.016.929.965

RESTO DISPONIBILE AL 30/6/1984..... 297.019.059.596

50

RESTO DISPONIBILE DI CASSA DICHIARATO DALLA G.S...	296.698.386.002
RESTO DISPONIBILE DI CASSA COME DA MOD.56 T DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.....	<u>297.019.059.596</u>
DISCORDANZA (pari alle entrate riscosse nella III decade di giugno 1984).....	320.673.594

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/8/84

TOTALE ENTRATE RISCOSE ENTRO IL 30/6/84.....	3.990.374.584.577
TOTALE ENTRATE RISCOSE NELLA 1^ DECADE AGO/84.....	157.707.855
TOTALE ENTRATE.....	<u>3.990.532.292.432</u>
TOTALE USCITE.....	<u>3.693.355.524.981</u>
RESIDUI DI CASSA ALTERNATA.....	297.176.767.451

SITUAZIONE DI CASSA DELLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 31/8/84

TOTALE ENTRATE.....	3.990.532.292.432
TOTALE USCITE.....	<u>3.693.355.524.981</u>
RESIDUI DI CASSA ALTERNATA.....	297.176.767.451

-18-

57

L'elaborazione del programma informatico, per motivi tecnici, ha creato la necessità di una diversa configurazione delle poste rispetto a quelle presentate nell'elaborato dalla più volte citata Gestione.

Si è operato predisponendo una serie di accorpamenti tra voci di cui si è fatto cenno, sia per le voci di entrate, sia per le voci di spesa.

Le entrate interessate a detti accorpamenti sono: quelle affluite dai Ministeri che sono state identificate con il codice MI (fondi dai Ministeri), le restituzioni di accreditamenti codificate con RE (restituzione fondi), che comprendono anche le restituzioni operate a titolo di recupero di spesa, e le corrispondenze attive dovute alla oscillazione dei crediti e degli accreditamenti a favore di rappresentanze italiane all'estero.

Inoltre con il codice RE (credite per ente), sono state identificate le entrate a titolo di contributi impartiti da enti o privati ad una specifica destinazione, le relative per il fondo, ed indicate nella voce partite di giro nell'elaborato oggetto di esame.

Con il D.L. 28/2/84 n.19 convertito in Legge 16/4/84 n.80, il termine della cessazione della Gestione Stralcio fu prorogato al 30/6/84 e successivamente al 31/10/84 in seguito alla emanazione del D.L. 29/6/84 n.271 la cui mancata conversione in Legge ha però limitato questo ultimo termine al 31/8/84, cioè al periodo di vigenza del citato D.L.

Durante quest'ultimo periodo (30/6/84 - 31/8/84) l'azione amministrativa relativa alla prosecuzione dell'attività

-19-

avviata dal Commissario Straordinario è stata svolta a Roma nell'ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, che dovrebbe presentare una rendicontazione integrativa di quella presentata dalla Gestione Stralcio fino al 30/6/84.

Con il D.M. n. 13/9/84 furono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento, da parte dei delegati delle residue disponibilità da effettuarsi, a parere dell'interessante, comunque entro il 31/12/84, termine di presentazione dei rendiconti. L'inosservanza del suddetto termine ha consentito ai vari delegati di sostenere che, per gli atti pendenti alla data di cessazione della Gestione Stralcio, che avrebbero dovuto far carico all'Ente e ai Comuni ai fondi, a tal fine disposte dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (art. 13 bis del D.L. 26/5/84 n. 159 convertito nella L. n. 24/7/84 n. 159) ha rendicontare separatamente. Per la definizione dei suddetti pendenti di cui all'art. 13 bis il Ministro della Protezione Civile ha disposto accreditamenti di somme a favore dei Progetti e presenti territorialmente o ad altri enti, prelevandole dalle residue disponibilità del fondo da cui all'art. 2 della Legge 874/60 versate al Fondo per la protezione civile. Al riguardo è da far presente che il Magistrato della Corte dei Conti addetto al riscontro della gestione fuori bilancio in parola, non ritiene, nelle vie brevi, essere competente al controllo della rendicontazione di tali somme in quanto provenienti dal fondo per la protezione civile e pertanto da assoggettare

53

si e all'elenco concentrato previsto dall'art. 13 della
Legge n. 30/86.

Alla presente relazione si è rilevato inoltre quanto
segue.

- Gli ordinativi di pagamento relativi alle forniture
di servizi per i problemi di pertinenza urbanizzazio-
ni, presentano ad un primo esame carenze della documen-
tazione di rito con particolare riferimento all'atto
contributivo dell'impresa fornitrice, suo statuto,
dichiarazione di non cessione di crediti, polizza
incendio; tali documenti però si ritrovano, nella
totalità dei casi, e se pur in disordine, allega-
ti ad altri ordinativi di pagamento precedenti o suc-
cessivi riguardanti lo stesso contratto di fornitura
o (per alcuni documenti) contratto diverso stipulato
con la stessa impresa.
- In alcuni casi non è allegato all'ordinativo di pagamen-
to il provvedimento formale di liquidazione delle com-
pense dovute e in tal percentuale (vedi C.P. 332 del 27/2/83
e C.P. 334 del 25/7/83).
- All'ordinativo di pagamento 1549 del 14/4/81 di L.
693.215.379 non sono state allegate le seguenti fatture
liquidate alla Tirrenia S.p.A.:

5

-21-

Distinta delle fatture della S.p.A. TIRRENIA
relativa a spese per alloggio di terremotati= mese febbraio 1981

.....

M/T Calabria

Fatt.n.166 del 7/4/981	L.	29.348.878	
" " 167 " " " "	"	19.780.518	
" " 168 " " " "	"	13.181.279	
" " 169 " " " "	"	<u>84.600.686</u>	
	L.		146.911.361

M/T Sardegna

Fatt.n.170 del 7/4/981	L.	39.228.468	
" " 171 " " " "	"	28.781.692	
" " 172 " " " "	"	<u>92.016.296</u>	
	L.		160.026.456

M/N C.di Napoli

Fatt.n.173 del 7/4/981	L.	46.601.752	
" " 174 " " " "	"	<u>129.108.079</u>	
	L.		175.709.831

M/N C.di Nuoro

Fatt.n.175 del 7/4/981	L.	49.492.474	
" " 176 " " " "	"	<u>148.076.208</u>	
	L.		197.568.682

Fatture varie

Fatt.n.177 del 7/4/981	L.	11.391.191	
" " 226 " 8/4/981	"	969.000	
" " 227 " " " "	"	<u>668.858</u>	
	L.		<u>13.029.049</u>
	L.		<u><u>693.245.379</u></u>

Con l'O.C. 211 del 14/5/81 fu disposto l'accreditamento di L. 150.000.000 a favore della Regione Basilicata per come da notare alla clinica privata non convenzionata "Pititella" in Lauria (Potenza) alla quale successivamente, con O.P. 2926 dell'11/7/81, furono corrisposte anche L. 105.240.000 per rette di degenze dovute per il ricovero di terremotati per motivi sanitari ai sensi dell'ordinanza 18 del 3/12/80 successivamente revocata dall'ordinanza 147 del 6/3/81.

La predetta clinica accettò i terremotati senza impegnativa e operò in mancanza dei requisiti posti dalla citata ordinanza 18 e in base a rette di degenza che si presunono superiori a quelle riconoscibili secondo la propria categoria di appartenenza; scopo dell'ordinanza 18 era, in particolare, quello di consentire la prestazione delle assistenze ospedaliere anche da parte delle case di cura non convenzionate fermo rimanendo, nel ricorso dei requisiti richiesti, l'onere della relativa spesa a carico dell'ente Regione istituzionalmente tenuto a provvedere al riguardo, con i mezzi finanziari provenienti dal F.S.N.

La sanatoria di cui al citato art. 4 non appare con certezza applicabile atteso che l'accreditamento alla Regione non fu fatto a titolo di anticipazione (peraltro non evidentemente ammissibile) in quanto non richiesta un idoneo accreditamento ad un privato di un onere che comunque, non doveva gravare sul fondo commissariale; per lo stesso motivo non appare giustificata la diretta corresponsione da parte commissariale alla clinica "Pititella" di L. 105.240.000, di cui si è fatto

-23-

56

compo, attraverso la utilizzazione dei fondi per finalità diverse da quelle istituzionali della gestione.

I se ventisette O.P. emessi nell'anno 1981: 1027 - 1028 - 1029 - 1474 - 1595 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 riguardano notevoli forniture di vestiario per i VV.FF. ordinate dal Ministero degli Interni - Divisione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendio - ma poste a carico del fondo commissariale; dalla documentazione in atti non si può accertare l'esigenza che ha determinato l'acquisto in notevole quantità del suddetto materiale, né quale destinazione abbia esso avuto.

L'art. 14 della Legge 22/12/80 n.875 prevedeva un apposito stanziamento per il reintegro delle attrezzature, delle macchine e del materiale di vestiario per i VV.FF. impiegati nei servizi di soccorso espletati per il sisma del 1970, autorizzando il ministro stesso a procedere agli acquisti anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato; pertanto, è da ritenere che il legislatore nel prevedere il suddetto stanziamento aveva inteso non gravare il fondo commissariale di spese che, almeno in parte, non apparivano rivolte ai fini voluti dalla Legge istitutiva che dovevano essere l'assistenza e il diretto soccorso alle popolazioni terremotate; tale concetto resta utile ai fini della applicabilità della sanatoria di cui all'art. 4 del D.L.57/82 convertito nella Legge 187/82.

È più vero che l'art.2 della Legge 874/80 consentiva al Commissario la concessione di anticipazioni o integrazioni con storno di fondi a favore del Ministero degli Interni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione

-24-

57

provveduto tale Ministero ai sensi dell'art. 5 della Legge 996/70; in sostanza i mezzi finanziari del fondo avrebbero dovuto passare - finalizzati - nelle disponibilità del Ministero degli Interni, a titolo di anticipazione, con ovvio impegno di restituzione, ovvero il Commissario avrebbe potuto stornare con lo stesso provvedimento le somme necessarie ad aumentare le disponibilità del bilancio del Ministero degli Interni evitando che quest'ultimo conducesse trattative con fornitori e assumesse dirette obbligazioni con essi liquidando i relativi debiti con i mezzi di altro soggetto (Commissario) al quale è stata prodotta la prova dell'acquisto con la consegna della documentazione giustificativa, che si trova allegata agli ordinativi di pagamento commissariale emessi a favore dei suddetti creditori.

Nella sede della gestione economica del periodo dicembre 1980 - dicembre 1981 è stato tenuto conto della convulsa attività operativa in cui essa si svolge. Per il materiale di cancelleria il carico risulta effettuabile per fatturazione di minuzione per materia mentre lo scarico risulta indeterminato essendo stato operato cumulativamente, pur riscontrando la acquisizione delle relative richieste.

Le spese di rappresentanza nella quasi totalità dei casi non si presentano erogate in occasione di rapporti a carattere ufficiale fra organi dell'Amministrazione con precisi e determinati rappresentanti e organi o soggetti estranei nei molteplici dotati di rappresentatività.

L'attività di rappresentanza non può configurarsi

-25-

58

nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio come per le spese poste a carico del fondo ex art.2 Legge 874/80 che non risultano fondate sulla concreta ed obiettiva esistenza, derivante dai fini della missione, di manifestarsi all'esterno e di interazione con soggetti estranei alla normale attività istituzionale. L'incarico di rappresentatività è stato adoperato per il servizio in spese per omaggi floreali (comp. eccessi) o collezioni di lavoro senza l'indicazione delle motivazioni e dei nominativi delle persone beneficiarie che spesso sono pubblici dipendenti che, in tal modo, pubblicamente, fanno capo del previsto trattamento economico di missione.

La Giunta Provinciale Strordinaria avvalendosi dei poteri in tal modo conferitili dispone con Decreto 3910/82 del 15/2/82 l'annullamento di talune spese unitamente ad altre di varia natura, per complessive £ 86.393.413 di cui £ 1.199.500 per acquisto fiori della ditta "Senese" di Napoli, £ 1.000.000 e £ 5.000.750 rispettivamente per collezioni di lavoro presso la "Italjolly" S.p.A. di Napoli, e la "Grenozio Pasticcieri" S.A.S. di Pontecorvo (SA). Anche successivamente al periodo dell'emergenza e in attuazione della legge del 30 ottobre 1981 prevista per la sanatoria di cui all'art.4 del D.L. 57/82, viene emesso il Decreto commissariale n.109 del 14/4/82 per la liquidazione del ristorante "S. Brigida" di £ 184.260 (ricevuta fiscale 031620 del maggio 1981) per colazione offerta a funzionari di ragioneria della Prefettura. Avvalendosi dei poteri conferitili viene autorizzata dal Commissario Strordinario con Decreto del 1/12/82 la spesa complessiva

-26-

59

di L. 1.791.340 per acquisto di fiori e pagamento colazioni di lavoro già effettuate, fra cui quella consumata presso il ristorante "La Sacrestia" di Napoli per n. 17 coperti per L. 654.000 (fattura KAP del 22/11/82) con la partecipazione di pubbliche funzioni e autorità.

Al contrario, invece, le numerose spese per biglietti e locali ristori conosciuti per il protrarsi delle celebrazioni di L. 1.000.

Al contocorrente economale n.12 del 18/7/83 viene addebitato il conto n.37 del 17/3 di L. 125.000 del ristorante "Sbrescia" per colazioni di lavoro.

Le autorizzazioni commesse in senatoria sembrano essere state derogate dai poteri di deroga, conferiti al Comitato, di cui poteva avvalersi per finalità di ritrovare nell'ambito del soccorso e della assistenza delle popolazioni colpite dal sisma 1980. Non essendo stato rinvenuto allegato all'ordine di pagamento il provvedimento commissariale di assegnazione dei fondi (vedi O.P. 139 del 16/1/81). Tali provvedimenti indicano per il delegato alla spesa, anche i termini di presentazione del relativo rendiconto che però, nella maggior parte dei casi, sono stati disattesi.

Il Comune delegato alla spesa talvolta ha trasmesso al Commissario la documentazione giustificativa, anziché allo parla il rendiconto del delegato stesso.

-27-

60

con i termini dell'art. 24/1/71 venivano annullati i precedenti provvedimenti contabili che prevedevano la prorogazione del 50% del compenso per lavoro straordinario e veniva disposto, per il periodo 12/11/80-1/1/81, il riacquisto dei titoli contabili, e la conseguente attuazione degli eventuali recuperi da effettuare. Il detto articolo però riconosce al personale interessato, nel suddetto periodo, in sede di riliquidazione, un numero di ore di lavoro straordinario, in precedenza svolto e non retribuito, in quantità tale da compensare le somme che avrebbero dovuto essere recuperate (vedi art. 1 del 24/1/71).

ANTECIPAZIONI

Dalla situazione contabile presentata dalla soppressa Gestione Stralcio risultano, fra le uscite, anticipazioni per L. 147.714.177.055 restituite per sole L. 19.467.143.250.

Al riguardo occorre preliminarmente che il suddetto importo di L. 147.714.177.055 comprende sia la somma di L. 69.200.000.000 trasferita al fondo della protezione civile istituito con D.L. 10/7/82 n.428 convertito in Legge 12/8/82 n.547, sia quella di L. 24.650.000.995, anticipata all'AIAS, per l'immediato ripristino delle strade danneggiate dal sisma, ma non restituita al fondo di cui al citato art.2, avendo l'AIAS comunicato all'epoca che il suo piano finanziario di gestione non contemplava la possibilità di restituzione delle somme ricevute, delle quali, pertanto, presentava documentata documentazione. Per i suddetti motivi le anticipazioni corrisposte potrebbero essere considerate ridotte a L. 3.175.100.

-28-

61

Allo stesso modo, l'attribuzione delle anticipazioni era la

la seguente:

	<u>Importo anticipato</u>	<u>Importo restituito</u>
1) Ministero del Popolo alla Direzione Civile istituita con D.L. 10/7/62 n. 140	67.200.000.000	
2) Anticipazioni per il terzo ciclo Aprile 1962 (Legge n. 27/5/62 n. 503)		
a- Prefettura di Potenza	3.000.000.000	
b- Prefettura di Salerno	2.000.000.000	
c- Prefettura di Cosenza	3.000.000.000	
d- Provveditorato Regionale OO. RR. per la Basilicata	4.800.000.000	
	<hr/>	
	12.800.000.000	
3) ANAS (somme rendicontate anzichè essere restituite)	24.650.000.955	
4) X Comiliter - Napoli -	1.500.000.000	
5) Corte d'Appello - Napoli -	230.830.360	230.830.360
6) Soprintendenza Archivistica di Napoli e Caserta	85.100.000	85.100.000
7) Archivio di Stato - Avellino -	19.478.230	19.478.230
8) Archivio di Stato - Salerno -	15.500.000	15.500.000
9) Ufficio Regionale del Lavoro e M.O. - Napoli -	425.267.510	379.000.075
10) Prefetture varie	20.788.000.000	17.411.510.176
	<hr/>	<hr/>
	147.714.177.055	18.171.418.841

62

delle cause delle causali delle quittanze di Tesoreria
è risultato in L. 18.171.416.341, anziché in L. 19.487.143.250
l'importo complessivo delle restituzioni di somme
riferibili a pregresse anticipazioni.

Le anticipazioni di cui al punto 10) riguardano intera-
mente somme corrisposte all'Amministrazione del Corpo
Nazionale dei V.V.FF. per il pagamento, tramite le Prefet-
ture, delle prestazioni di lavoro straordinario e di mig-
razioni ai vigili del fuoco impegnati nell'attività di soc-
corso in favore delle popolazioni terremotate.

Nelle disposizioni amministrative concernenti tali antici-
pazioni è fatto obbligo di restituire al già citato fon-
do le somme non utilizzate e quelle assegnate in sede di
previdenti di variazione al bilancio dello Stato fino
a copertura della somma anticipata.

Le osservazioni esposte con la presente nota illustrativa
avrebbero dovuto formare oggetto di rilievo interlocutorio
da parte della scrivente, prima di trasmettere gli atti
alla Corte dei Conti.

Il fatto che i termini di prescrizione entro cui ef-
fettuare il controllo di talune spese, la richiesta di
trasmissione degli atti rivolta a questa Ragioneria dal
Fisco, la circostanza della avvenuta compo-
sizione della Sezione Seconda (30/6/84), la cui esecuzi-
one non ha fatto individuare il destinatario delle osserva-
zioni e non si trova ancora in corso nella condizione di
completamento di dispendio o risposta, suscitano la
preoccupazione di questo Supremo Organo di controllo
la documentazione con i rilievi formulati, affinché lo
stesso possa acquisire utili elementi di giudizio per le
sue valutazioni.

La scrivente si riserva di formulare ulteriori eventuali osservazioni sulla gestione in sede di esame della rendicontazione della spesa delegata.

IL DIRETTORE



Interventi a favore delle zone colpite dal terremoto 1980

* Fondo art. 3 Legge 14 maggio 1981 n. 219

in miliardi di lire

64

	L. 219/81	L.130/83 L.F. 83	L.887/84 L.F. 85	L.41/86 L.F. 86	L.910/86 L.F. 87	L.67/88 L.F. 88	TOTALE
1981	2.000						2.000
1982	2.000						2.000
1983	2.000						2.000
1984	2.000						2.000
1985		1.416	534				1.950
1986			1.800 ⁽¹⁾	450			2.250
1987			1.700	1.050	1.000		3.750
1988				2.500	2.000	300	4.800
1989					2.265		2.265
1990						2.535 ⁽²⁾	2.535
1991					500	2.000	2.500
1992						1.400	1.400
	8.000	1.416	4.034	4.000	5.765	6.235	29.450

(1) - di cui lire 251,921 miliardi a copertura delle minori entrate fiscali derivanti dall'attuazione dell'art. 1 ter, commi 1 e 2, del decreto legge n. 309/1986, convertito dalla legge n. 472/1986.

(2) - di cui lire 235,672 miliardi quale somma reinscritta in relazione alla corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989 n. 155.

65

F O N D O A R T . 3 L . 2 1 9 / 8 1

Somme erogate ad Amministr. Statali

(in milioni di lire)

AMMINISTRAZIONE	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	TOTALE
AGRICOLTURA	1.700	10.000	17.400	14.000			10.000		53.100
ANAS	35.000								35.000
BENI CULTURALI	35.000	69.000	60.097	12.345	42.170	69.030	187.366		475.000
DIFESA	28.780	15.000	10.100						53.880
FINANZE	102	75							177
LAVORI PUBBLICI	36.000	30.000	35.480	179.044	181.637	228.470	350.000		1.040.631
MONOPOLI			5.000						5.000
POSTE	1.170								1.170
PRESIDENZA		1.500		53.000					54.500
PUBBLICA ISTRUZIONE	17.000	25.000	21.000		23.493	60.000	127.375	83.125	356.993
TELEFONI	707								707
TRASPORTI	6.000		20.765	18.000			41.031		85.796
TURISMO		1.500	1.500	1.000					4.000
	161.459	152.075	171.342	277.389	247.301	375.500	715.772	83.125	2.165.963 (1)

(1) A tale importo complessivo va aggiunto quello di lire 330 miliardi derivante dal riparto programmatico dell'ultima assegnazione disposta con la legge finanziaria 1988 per il triennio 1988-1990.

66


**Fondo per la ricostruzione delle zone terremotate
del novembre 1980**

Come risulta dall'apposito quadro riepilogativo, la dotazione complessiva del Fondo ammonta finora a 29.450 miliardi, destinata ai seguenti principali comparti:

- Comuni	17.522
- Regioni	1.947
- Art. 21	1.183
- Art. 32	3.920
- Amministrazioni statali	2.465
- Emergenza	916
- Vari (agevolazioni fiscali, spese generali, ecc.)	1.497
	<hr/>
Totale	29.450

Nel giugno scorso, in occasione dei lavori preparatori della legge finanziaria per il 1990, il competente Ministro per il Mezzogiorno ha segnalato che il complessivo fabbisogno, rideeterminato secondo i costi aggiornati di costruzione, verrebbe ad ammontare a circa 55.000 miliardi (v. allegato).

67



*Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

*N.º 1054
Proposta al Foglio del
N.º*

Roma, 26 GIU. 1989 19

Max

AL MINISTRO DEL TESORO

R O M AAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONER O M A

OGGETTO: Legge 14 marzo 1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni. Rifinanziamento bilancio pluriennale 1990-1992.-

Come è noto a seguito degli eventi sismici del 23.11.1980 e del 14.2.1981 che colpirono con notevole intensità le regioni Basilicata, Campania e Puglia veniva approvata dal Parlamento la legge in oggetto con la previsione di articolati interventi a carico del bilancio statale diretti a favorire la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato nonché ad avviare il processo di sviluppo delle regioni stesse.

Per tale opera di ricostruzione e sviluppo, dichiarata di preminente interesse nazionale, veniva istituito un apposito fondo (art.3 della legge n.219/81) dotato inizialmente di risorse per 8.000 miliardi. Con successive leggi di bilancio annuale e pluriennale e da ultimo con la legge n.67/88 il fondo veniva incrementato fino all'importo di 29.405 miliardi. La legge n.541/88 (Finanziaria 1989) pur non apportando alcun incremento al citato fondo dell'art.3, ha rimodulato le risorse disponibili dalle due ultime leggi finanziarie: infatti ha trasferito alla competenza e cassa del 1991 risorse per 2.500 miliardi già attribuite all'anno 1989 ed in parte ripartite ai soggetti destinatari dell'intervento.

Successivamente a tale provvedimento si è dovuta anche registrare la destrazione definitiva dell'accantonamento di 252 miliardi non più attribuiti ai comuni a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1 della legge n.472/86 e la riduzione di 235,672 miliardi per effetto del

MODULARIO
PCM - 1

*Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

Romas

19

N.º

Proposta al Foglio del

N.º

2.

DL n.65/89 convertito nella legge n.155/89: per un totale di risorse pari a 484,672 miliardi che va a ridurre a 28.920 miliardi la dotazione di stanziamenti disposti a tutto il 1991 per il fondo dell'art.3 della più volte citata legge n.219/81.

Il fabbisogno ~~attuale~~ oggi stimato, con riferimento ai costi dell'anno 1988 è pari a 50.000 miliardi di lire per le sole opere di ricostruzione e riparazione di edilizia privata e pubblica.

Negli anni precedenti (1987, 1988 e 1989) si era segnalata la necessità di poter disporre di stanziamenti triennali dell'ordine di 10.000 miliardi per ciascuno triennio per far fronte alle necessità evidenziate dai soggetti attuatori dell'intervento: tale ben motivata richiesta veniva parzialmente accolta talchè con le leggi finanziarie per il 1987 e per il 1988 è stato concesso un incremento del fondo molto più ridotto e pari a 12.000 miliardi nel complesso.

Al riguardo va considerato che il ritardo nell'assegnazione delle risorse per l'opera di ricostruzione e sviluppo si traduce in un aggravio di oneri finanziari posti a carico dello Stato dovuto ai maggiori costi degli interventi nell'opera di ricostruzione dell'edilizia privata e pubblica che subisce l'andamento dei prezzi di mercato e l'aggravarsi del danno conseguente alla esposizione degli immobili da riparare agli agenti atmosferici.

Al fabbisogno complessivo poco innanzi indicato (50.000 miliardi) vanno aggiunti quelli necessari per gli interventi di riparazione e costruzione degli impianti produttivi (artt.18, 21 e 32 della legge n.219/81) nonchè quelli per la nuova industrializzazione delle aree del cratere e l'infrastrutturazione dei Piani di Insediamento Produttivo (PIP) nei comuni disastriati e gravemente danneggiati: tale onere aggiuntivo viene stimato in 5.000 miliardi.

Per tutto quanto innanzi esposto e tenendo conto di dover limitare la richiesta in relazione alla politica di contenimento del deficit pubblico, il rifinanziamento del fondo previsto dall'art.3 della legge n.219/81 da prendere in considerazione con la prossima legge finanziaria per il 1990 in aggiunta a quello già stanziato, è pari a 12.000 miliardi, ritenuto appena sufficiente per far fronte anche ai bisogni pregressi non ancora soddisfatti dell'edilizia privata ed anche

69

- 3 -

In considerazione di dover ulteriormente accelerare il processo in atto. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si confida nell'attento esame della richiesta avanzata anche per imboccare in tempi brevi la strada del completamento del processo di sviluppo delle zone colpite dai richiamati eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Firmato GASPARI

70

TITOLO VIII PROGRAMMA ABITATIVO L. 219/81

(in miliardi di lire)

	L. 219/81 Art. 85	D.L. 623/83 L. 748/83 Mod.L.80/84	L. 887/84 Art. 11 L.F. 85	L. 41/86 Art. 16 L.F. 86	L. 910/86 L.F. 87 Art. 6	L. 67/88 L.F. 88 Art. 17	TOTALE
1981	450						450
1982	1.050 *						1.050
1983		200 *					200
1984		500 *					500
1985			800				800
1986			800	678			1.478
1987			700	1.792	500		2.992
1988				530	1.250		1.780
1989					700 .		700
1990					925 ..		925
1991					75 ..	908 ..	983
1992						500 ..	500
1993						1.142 ..	1.142
	1.500	700	2.300	3.000	3.450	2.550	13.500

* Mutui

. Tab. A L. 541/88 L.F. 89

.. d.d.l. finanziaria 90 (A.S. 1892) tab. F

Programma abitativo tit. VIII L.219/81

Somme assegnate con delibera CIPE sino al 1988

in miliardi di lire

A N N O	PRES. GIUNTA REG. CAMPANIA	COMUNE NAPOLI	TOTALE
1981	150	300	450
1983	130	270	400
1984	300	350	650
1985	600	900	1.500
1986	526	952	1.478
1987	847	1.645	2.492
1988	177	353	530
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.730	4.770	7.500
RIPARTO CIPE 1989	2.400	400	2.800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.130	5.170	10.300

79
78

Gestione degli interventi del Titolo VIII della
legge 219/81

La gestione degli interventi per l'area comunale e per quella metropolitana ai sensi del Titolo VIII è stata, com'è noto, affidata a Commissari governativi "ad acta".

L'attuale Commissario per entrambi i programmi, Avv. Aldo Lincuiti, ha comunicato, nel luglio e settembre scorsi, gli aggiornati elementi sullo stato dei lavori e dei fabbisogni.

Nell'allegare copia di detto documenti, si fa riserva di comunicare in prosieguo gli ulteriori aggiornati elementi.

73



Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C. I. P. E.)
 Art. 84 Legge 219/81
Il Funzionario

Prot. n. 94 /Ris.

Napoli, li 13.7.89

Al C.I.P.E.
 Comitato Interministeriale
 Programmazione Economica
 c/o Ministero Bilancio

R O M A


Ad integrazione di quanto comunicato con la nota prot. 92/Ris. dell'11 c.m. si precisa che per quanto riguarda il programma di competenza dell'ex Commissariato Straordinario Regionale le risorse finanziarie acquisite al suddetto programma sono allo stato così individuate:

- | | | |
|---|-----|-------|
| a) finanziamenti statali
(da ultimo delibera C.I.P.E. 3.7.1986) | md. | 2.730 |
| b) finanziamenti per opere avocate
ai sensi art. 5 ter L. 456/81 | md. | 130 |
| c) finanziamenti FESR già deliberati | md. | 650 |
| d) finanziamenti FESR in corso di
deliberazione | md. | 143 |

=====

per un totale di md. 3.653

In allegato si specificano gli importi per contributi FESR attribuiti alle relative opere nonché quelli provenienti per avocazione art. 5 ter L. 456/81.

- Avv. Aldo  -

M

74



Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C. I. P. E.)
Art. 84 Legge 219/81
Il Funzionario

FONDI BILANCIO DELLO STATO

Anno	Normativa	Importo
'81	art.85 L.219/81	150.000.000.000
'83	art.10 L.130/83 (Fin. '83)	130.000.000.000
'84	art.10 L.130/83 (Fin. '83)	300.000.000.000
'85	art.11 L.80 e 887/84	600.000.000.000
'86	art.11 L.80 e 887/84	300.000.000.000
'86	art.16 L.41/86 (Fin. '86)	226.000.000.000
'87	art.11 L.80 e 887/84	250.000.000.000
'87	art.16 L.41/86	597.000.000.000
'88	art.16 L.41/86	177.000.000.000
TOTALE		2.730.000.000.000

ART. 5 TER LEGGE 456/81

OPERE	DELIBERA CIPE	IMPORTO
- ANAS - LAVORI CIRCUMVALLAZIONE LAGO PATRIA -	22.11.1984	52.500.000.000
- ANAS - ASSE PERIMETRALE ALFASUD POMIGLIANO-AFGRAGOLA-CASORIA	19.09.1985	11.000.000.000
- EX CASMEZ -- DOPPIO BINARIO S. GIORGIO - VOLLA	20.03.1986	46.645.500.000
- EX CASMEZ - ASSE VIARIO CENTRO DIREZIONALE - 167 - PONTICELLI - CERCOLA - POMIGLIANO	31.10.1985	5.150.000.000
- EX CASMEZ - EMISSARIO BRUSCIANO- CASTEL CISTERNA E COLLETTORE POMIGLIANO D'ARCO	31.10.1985	4.628.000.000
- EX CASMEZ COLLETTORE FRASCATOLI	31.10.1985	6.719.000.000
- EX CASMEZ PONTICELLI - CERCOLA- POMIGLIANO	31.10.1985	3.500.000.000
TOTALE		129.782.500.000

75



*Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C. I. P. E.)
Art. 84 Legge 219/81
Il Funzionario*

Stato dei Contributi FESR

1) <u>contributi concessi</u>	Invest.	Contr. Concessi	Data
Asse Mediano	150.000	75.000	15.11.85
Circumvallazione Lago Patria - Lufrano	170.000	85.000	16.09.86
Colleg. Asse Mediano-Circumvallazione	52.000	26.000	15.11.85
Colleg. Asse Mediano-Asse di Supporto- Aree Industriali	75.000	37.500	15.11.85
Colleg. Asse Mediano-Asse di Supporto	79.000	39.000	15.11.85
Completamento variante SS 268	47.000	23.500	15.11.85
Completamento Asse di Supporto	172.000	86.000	17.12.87
Regi Lagni	206.000	103.000	17.12.87
Acquedotto Serino	190.000	95.000	17.12.87
Varianti Lago Patria - Castelvolturno	160.000	80.000	16.02.88
		=====	
TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI		650.000	

2) contributi in deliberazione

		Contr. in delib.
Ferrovia Circumvesuviana Pomigliano- S. Vitaliano	176.000	88.000
Collegamento Pozzuoli Reginelle - Quarto	146.000	73.000
		=====
TOTALE IN DELIBERAZIONE		161.000

NAPOLI

76

FONDI F E S R

- Contributi deliberati dalla CEE	£	627.979.500.000
- Pagamenti richiesti	"	332.705.802.000
- Pagamenti accordati	"	300.256.066.877
- Somme accreditate (dalla Regione)	"	98.513.996.270
- " in corso di accreditamento	"	22.000.000.000
- " da accreditare (delib. 12.12.88)	"	57.712.370.730

FONDI F I O

- FIO '83 - Svincolo Vomero della Tangenziale	£	37.360.000.000
- Pagamenti richiesti	"	22.093.122.160
- Somme accreditate	"	10.674.285.900
FIO '86 - Sistemazione idraulica Alveo S.Rocco	"	56.893.000.000
In corso di accreditamento (1° assegnazione)	"	32.423.000.000

FONDI AVOCATI EX ART. 5 TER

- Asilo Girardi (CER)	£	2.000.000.000
- Svincolo Vomero della tangenziale (ex Casmez)	"	29.150.000.000
- Collegamento Via Argine sistema autostradale e tronco di saldatura (ANAS)	"	34.000.000.000
- Asse collegamento Corso Malta centro Direzionale (ANAS)	"	22.000.000.000
- Fognatura Barra-S.Giovanni e Ponticelli (ex CASMEZ)"	"	2.500.000.000
TOTALE FONDI AVOCATI, TUTTI ACCREDITATI	£	89.650.000.000
		=====

SITUAZIONE AGGIORNATA AL 13 LUGLIO 1989

per un totale disponibile
e tutt'oggi di lire
84.150.000

3874

77



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

- Art 84 L. 219/81 -

Prot. 625/9ab
6-9.83

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
PALAZZO CHIGI - PIAZZA COLONNA 370

R O M A

AL C.I.P.E.
C/O MINISTERO BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VIA XX SETTEMBRE 97

R O M A

DIR. GEN. ATTUAZIONE P. E.
7 SET. 1983
Prot. No. 3/444

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti il complessivo fabbisogno finanziario per la piena realizzazione del programma per il territorio del Comune di Napoli, così come previsto nel 1981 e successivamente integrato nel 1984, si ricapitola la situazione:

- 1) la complessiva attribuzione di fondi a questa Gestione è pari a 5611,5 mld di cui 4770 mld provenienti dai fondi assegnati dallo Stato e 841,5 mld preventivi dai fondi FIO, FESR e dalle Avocazioni consentite dall'art.5/ter della legge 456/81;
- 2) gli impegni assunti riferiti alle opere facenti parte del programma insediativo (convenzionato nel 1981) e infrastrutturale (convenzionato nel 1984) ammontano rispettivamente a 1927 mld e 2143 mld;
- 3) a tale importo, calcolato per le opere convenzionate nel 1981 con riferimento ai prezzi vigenti nel 1981 e per le opere convenzionate nel 1984 con riferimento ai prezzi vigenti nel 1984, va aggiunto un importo

m



78

*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art. 84 L. 219/81 —

rispettivamente di 1000 mld e 200 mld per revisioni dei prezzi. A questo ultimo proposito va ricordato che l'incremento di prezzi ora indicato per un valore di 200 mld è stato, nelle precedenti comunicazioni, valutato in 100 mld; senonchè una più prudentiale valutazione - soprattutto in relazione alla necessità di rimuovere alcuni impedimenti, per i quali la mancanza di una norma specifica (contenuta nei DD.LL. che si sono succeduti precedentemente alla delibera del CIPE del 30.3.89), non prevista nella delibera CIPE 30.3.89 non consente di definire con attendibilità la data di completamento di alcune opere soprattutto lineari - comporta l'adeguamento suddetto;

4) oltre al costo dei lavori in lire finali pari a 5270 mld si è provveduto a comunicare tutte le ulteriori necessità per espropri, rimborsi agli Enti, oneri derivanti dalla manutenzione del patrimonio residenziale realizzato, spese generali, IVA etc, per i quali si conferma la cifra precedentemente comunicata pari a 1163,5 mld;

5) l'importo complessivo quindi per la realizzazione del programma originario, è pari a 6433,5 mld con un saldo negativo rispetto a quanto disponibile di 822 mld; tale importo, in una prima valutazione legata ad un rigoroso concetto di operazioni in corso (v. nota 245/GAB/28916 del 7.4.89) risultava riducibile a 5003,5 mld, in una successiva valutazione, nella considerazione che si dovessero ritenere operazioni in corso non solo quelle per le quali si era dato concreto avvio ai lavori ma anche quelle per le quali si era già provveduto ad erogare spesa o a favore di concessionari o a favore di terzi sotto forma di indennità di esproprio o altro, emergeva una necessità complessiva di 5520 mld;

6) una ulteriore valutazione della situazione fa ora emergere che per la completa realizzazione del c.d. programma originario occorrono complessivamente 6054 mld così articolati:

W



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art 84 L 219/81 —

a) convenzioni 1981	2927 mld
b) convenzioni 1984	2032 mld
c) ulteriori necessità	1095 mld (espropri, rimborsi agli Enti, oneri derivanti dalla manutenzione del patrimonio residenziale realizzato, spese generali, IVA, etc.)

con una necessità di reperire risorse per 442,5 mld rispetto a quelle finora assegnate;

7) le opere che, benchè previste nel programma, non si ritiene di realizzare sono quelle per le quali o non è avvenuto in forma esplicita l'affidamento o non sono stati definiti in forma esaustiva i caratteri progettuali e le finalità delle stesse e quindi non si presentano come opere la cui necessità è strumentale al completamento o alla piena funzionalità di altre opere. Esse sono:

- terminal scambiatore Vomero	100 mld
- sistemazione fognaria di S.Giovanni	38 mld
- asta di penetrazione lotto D	43 mld

e inoltre delle seguenti opere può realizzarsi solo parte per cui il valore delle opere a cui può rinunciarsi è:

- polo artigianale Ponticelli	50 mld
- ristrutturazione area ex Corradini	80 mld

8) pertanto l'elenco delle opere da ritenersi in corso è quello contenuto nell'allegato schema riepilogativo

321/P

IL FUNZIONARIO
(Avv. ALDO LINGUITI)

Allegato



50

*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art. 84 L. 219/81 —

ALLEGATO

1- DISPONIBILITA'

Fondi statali	4.770	mld
Fondi FIO, FESR, AVOCAZIONI	841,5	mld

TOTALE	5.611,5	mld

2- IMPEGNI

- Convenzioni luglio '81 (lavori e revisione prezzi)	2.927	mld	(a)
- Convenzioni 1984 (lavori e revisione prezzi)	2.343	mld	(b)
- ulteriori necessità così suddivise:	1.163,5	mld	(c)
Espropri	630	mld	
Rimborsi Enti	100	mld	
Manutenzione	20	mld	
Mobilità e reinsediamento	55	mld	
IVA	120	mld	
Spese generali	238,5	mld	

TOTALE	6.433,5	mld	(a+b+c)

M'



81

*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art. 84 L. 219/81 —

3- OPERAZIONI IN CORSO NELLA PIU' RECENTE VALUTAZIONE

Convenzioni luglio 81 2.927 mld

(lavori e revisione prezzi)

Convenzioni 1984 2.032 mld

(lavori e revisioni prezzi)

Ulteriori necessità 1.095 mld

(in proporzione rispetto al
valore del costo finale dei lavori)

4- SALDO DA FINANZIARE

-Costo operazioni in corso 6.054 mld

-disponibilità 5.611,5 mld

-Ulteriori necessità per completamento 442,5 mld

m



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

- Art. 84 L. 219/81 -

82

5- ELENCO OPERE DA RITENERE IN CORSO NELLA PIU' RECENTE VALUTAZIONE

a) Programma insediativo

Comparto	numero	costo finale	
	alloggi		
SOCCAVO	484	47,580	
PIANURA	1259	122,602	
CHIAIANO	133	14,304	
MIANO	670	76,476	
PISCIN/MAR.	1018	147,620	
SECONDIGL.	863	98,865	
S.P.PATIER.	771	82,050	
ARPINO	994	87,205	
PONTICELLI	725	93,175	
SECOND.167	418	110,045	
BARRA/S.G.T.	1671	225,093	
PONTICEL.167	3988	636,237	
CENTRO URB.	632	186,174	

T O T A L E	13.626	1.927,426 *	

W

* questo importo comprende oltre al costo degli alloggi il costo delle opere di urbanizzazione primaria (reti fognarie, stradali, acquedottistiche e servizi a rete) delle aree interessate per un importo di 345 mld; e le seguenti opere di urbanizzazione secondaria:
98 scuole di ogni ordine e grado

83



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art 84 L 219/81 —

80 ettari di parchi e aree verdi
33 attrezzature sportive
40 attrezzature culturali
20 attrezzature socio-assistenziali-sanitarie
35 attrezzature civili
10 attrezzature religiose
per un importo totale di 572 mld sempre in L/81

b) Programma infrastrutturale

	impegni	operazioni valutate in corso	operazioni da ritenere in corso nella più recente valutazione
OPERE FOGNARIE (1)	683	562	645
OPERE ACQUEDOTTISTICHE	344	344	344
OPERE STRADALI (2)	864	661	721
AREE ATTREZZATE (3)	252	38	122
	2.143	1.605	1.832

(1) sono state ritenute da completare le seguenti opere per un importo totale di 83 mld: canali circondariali di Pianura (40 mld), canale circondariale di Soccavo (21 mld), raddoppio area S. Antonio (22 mld).

(2) è stato ritenuto da completare il lotto B della c.d. asta di penetrazione per un importo di 56 mld e la ristrutturazione di via del



*Programma Straordinario
Edilizia Residenziale Città di Napoli*

— Art. 84 L. 219/81 —

Cassano per 4 mld.

(3) sono state ritenute da completare le seguenti opere per un importo di 84 mld: polo artigianale di Ponticelli - parte necessaria a reperire aree per riallocazione attività artigianali da espropriare (50 mld), ristrutturazione area ex Corradini (34 mld) limitatamente alla infrastrutturazione indispensabile per rendere funzionale altre opere di urbanizzazione in corso di realizzazione.

321/P

Sh

Risorse destinate agli interventi industriali
(art. 21)

85

in miliardi di lire

1) Quote derivanti dal Fondo ricostruzione (art. 3 Legge 219/81)	1.183,125
2) Mutui aggiuntivi (Legge 748/83)	400,000
	<hr/>
Totale	1.583,125 =====

Risorse destinate alle aree di industrializzazione

86

(art. 32)

(in miliardi di lire)

1) Quote derivanti dal Fondo ricostruzione (art. 3 Legge 219/81)	3.920,00
2) Mutui aggiuntivi (legge 748/83)	800,00
3) Apporti CASMEZ	361,00
4) Contributi FESR	1.065,22
5) Prestiti BEI	212,00
6) Altri	40,00
	<hr/>
Totale	6.398,22

Attuazione degli interventi di cui agli articoli
21 e 32 della legge 219/81

La gestione degli interventi, assicurata fino al 30 giugno 1989 dall'apposito Ufficio Speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente dalle ordinarie strutture del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha portato finora all'utilizzo pressoché totale delle assegnazioni finanziarie, perlomeno in termini di impegni di competenza, così come si rileva dalle situazioni riportate alle pagine 7 (art. 21) e 28 e ss. (art. 32).

Si allega la rendicontazione eseguita dall'apposito Ufficio Speciale al 30 giugno 1989, in occasione del predetto passaggio delle consegne al nuovo Ufficio.

Giova segnalare che su detta Gestione è stata disposta dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, un'apposita verifica recentemente espletata.

Si fa riserva quindi di comunicare i risultati di tale verifica, sulla base della relazione conclusiva in via di espletamento da parte dell'Ispettorato incaricato.

MODULARIO
P. C. M. 198

MOD 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO SPECIALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI
ATTRIBUITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI RELATIVI
AGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981 N.219 E SUC-
CESSIVE MODIFICAZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI
TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL
FEBBRAIO 1981

(Situazione al 30 giugno 1989)

2.

90

I N D I C E

1·	Interventi ex art.21 L.219/81.....pag.	3
1·1	Riepilogo finanziario interventi ex art.21 Legge 219/81 e successive modificazioni.....pag.	7
2·	Interventi ex art.32 L.219/81.....pag.	8
2·1	Opere infrastrutturali.....pag.	8
2·1·1	Infrastrutture interne.....pag.	8
2·1·2	Infrastrutture esterne.....pag.	12
2·1·3	Nuove infrastrutture.....pag.	15
2·2	Contributi per nuove iniziative indu- striali e di servizi.....pag.	16
	A· iniziative art.32 L.219/81.....pag.	16
	B· iniziative art. 8, co.1-2, L.120/87.....pag.	21
	C· iniziative art. 8, co. 3, L.120/87.....pag.	24
	D· iniziative art.10, co. 3, L. 12/88.....pag.	26
	E· iniziative art.10, co. 2, L. 12/88.....pag.	27
2·3	Riepilogo finanziario interventi ex art.32 Legge 219/81 e successive modificazioni...pag.	28
3·	Conclusioni.....pag.	31

3.

91

1. Attuazione interventi art.21 Legge 219/81

L'attuazione degli interventi dell'articolo 21 della Legge 219/81 nel trimestre indicato ha avuto un notevole incremento.

E' stato dato ulteriore corso alle attività di verifica tecnica ed amministrativa necessaria a confermare che i soggetti provvisoriamente ammessi a contributo fossero ancora in possesso di tutti i requisiti indispensabili per la fruizione dei benefici di legge e si è provveduto, inoltre, all'esame delle pratiche necessarie per la determinazione dell'investimento provvisorio.

Prima di procedere alle previste erogazioni dei ratei di contributo si è accertata la sussistenza di idonee garanzie finanziarie, nonché la vigenza e la insussistenza di procedure concorsuali nei confronti delle beneficiarie.

A seguito della presentazione dei progetti esecutivi degli impianti finanziati ovvero dei progetti in variante ai progetti originari sono state effettuate indagini istruttorie volte ad accertare la congruità tecnica ed economica delle scelte prospettate dagli imprenditori. Gli esiti delle citate verifiche sono stati sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Amministrativo per il previsto parere.

Sono state sollecitate le Commissioni di Collaudo per le verifiche dell'avanzamento dei lavori e, sulla base

4.

98

delle richieste dei beneficiari, per i collaudi parziali e per i collaudi finali degli interventi finanziati. Al fine di accelerare la citata attività di collaudo, in data 18 maggio 1989 è stata adottata l'ordinanza 21/-/PRES. che ha provveduto i presidenti delle commissioni di collaudo di speciali poteri, che consentano la rimozione di ostacoli formali alla rapida conclusione delle operazioni collegiali.

Nel trimestre in riferimento sono stati accertati ulteriori inadempimenti agli obblighi assunti nei confronti del Concedente ovvero il venir meno dei requisiti necessari alla fruizione dei contributi; sono state quindi dichiarate decadute dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 21 alcune altre ditte che verranno indicate nella parte seguente.

Nei confronti delle società dichiarate decadute e che avevano già ricevuto acconti, sono state avviate le procedure per il recupero mediante l'escussione delle garanzie fidejussorie, ovvero direttamente nei confronti dei percettori delle somme tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente.

Sono state altresì inviate all'Avvocatura le pratiche restituite dall'Intendenza di Finanza non più competente ai recuperi in discorso dopo la mancata conversione in legge del decreto legge n.450/88.

93

5.

In particolare nel trimestre 1° aprile-30 giugno 1989 sono stati emanati:

- 1) n.18 decreti di determinazione dell'investimento provvisorio;
- 2) n.73 decreti di approvazione del progetto esecutivo;
- 3) n.18 note di diffida ad adempiere;
- 4) n.17 decreti di revoca;
- 5) n.59 decreti di pagamento degli acconti;
- 6) n. 9 decreti di ammissione definitiva.

Nel periodo in parola risultano assunti ulteriori impegni per L.273 miliardi circa ed erogazioni alle beneficiarie per L.112 miliardi circa.

Tutto ciò premesso, al 30 giugno 1989 la situazione dell'attuazione dell'articolo 21 è la seguente:

- 1) domande presentate n.1016;
- 2) domande attualmente ammesse n.559;
- 3) domande in istruttoria n.538;
- 4) domande definite (con erogazione a saldo) n.21;
- 5) impegni L.1.521 miliardi;
- 6) erogazioni L.710 miliardi, comprensivi di spese generali;
- 7) giacenza di cassa risultante delle scritture contabili L.413 miliardi.

Al momento risultano stanziati, per gli interventi in parola, L.1.583,125 miliardi, e risultano accreditati sulla contabilità speciale L.1.123,113 miliardi di cui

6.

94

L.916 milioni per restituzioni e L.72 milioni da versare
in conto capitolo 2368 entrate eventuali e diverse dello
Stato.

1.1 Riepilogo al 30.6.1989 degli interventi ex art.21 Legge 219/81

	<u>COMPETENZA</u>	<u>CASSA</u>	<u>IMPEGNI DI COMPETENZA</u>
Legge 181/82 (82-83)	280,000 MD	280,000 MD	Beneficiari 1.125,500 MD
Legge 748/83	400,000 MD	400,000 MD	Spese generali 39,500 MD
Legge 887/84 (85-86-87)	203,125 MD	203,125 MD	Impegni provvisori 356,000 MD (·)
Legge 41/86 (86-87-88)	150,000 MD	150,000 MD	
Legge 910/86 (87-88-89)	150,000 MD	89,000 MD	Totale impegni 1.521,000 MD
Legge 67/88 (88)	87,000 MD	--	=====
Legge 541/88 (90-91)	313,000 MD	--	
Totale competenze	1.583,125 MD	1.122,125 MD	
			=====
Restituzioni		0,916 MD	
Da versare in conto capitolo 2368			
Entrate eventuali e diverse		0,072 MD	
	Totale cassa	1.123,113 MD	
		710,000 MD	
	Residuo Cassa	413,113 MD	
			=====

USCITE

(·) "Prenotazioni di competenza" derivanti dalla determinazione provvisoria dell'investimento ammesso a contributo

7. 95

8. 962. Attuazione interventi art.322.1 Opere infrastrutturali

2.1.1 Le opere di infrastrutturazione interna comprendono 20 aree industriali, 12 ubicate in Campania ed 8 in Basilicata; di tali aree, 4 sono state collaudate, 7 sono in corso di collaudo, 9 in fase di ultimazione.

È, altresì, in corso di realizzazione l'ampliamento dell'area di Morra de Sanctis, giusta il disposto del D.P.C.M. 9 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto 1988 (cfr. successiva pag.26).

Tra le aree infrastrutturate, occorre evidenziare la situazione dell'area "A" di Contursi, la quale era stata destinata dalla regione Campania ad insediamenti industriali operanti e collegati al settore dello sfruttamento delle acque termali. Poiché non sono state presentate domande di ammissione a contributo ex art.32 Legge 219/81 da parte di industrie operanti nel settore suindicato e non essendo intervenuto - benchè reiteratamente sollecitato - alcun provvedimento della regione interessata, finalizzato al mutamento di destinazione dell'area stessa, non si è potuto provvedere alla localizzazione di impianti industriali sull'area medesima.

Per le opere di infrastrutturazione interna, nel trimestre in riferimento sono stati istruiti ed approvati

9.

97

cinque progetti di variante presentati dai Concessionari e sono stati approvati due collaudi finali. Sono stati inoltre approvati il progetto esecutivo e l'atto di concessione delle opere di realizzazione dell'ampliamento dell'area industriale di Morra de Sanctis.

Riguardo la gestione delle aree industriali ultimate è stato necessario - nelle more della individuazione dei soggetti ai quali dovranno essere definitivamente trasferite le opere realizzate - prorogare al 30 giugno 1989 l'affidamento alla Castalia S.p.A. della gestione in questione, mediante la stipula di un atto aggiuntivo, al fine di garantire il funzionamento degli impianti di depurazione e dei servizi e sottoservizi già predisposti (strade, illuminazione, fognature, acquedotti etc.).

Le somme impegnate per le opere di infrastrutturazione interna delle aree industriali nel trimestre di riferimento ammontano a L.81.727.000.000.

Le somme impegnate dall'avvio dell'attività a tutto il 30 giugno 1989 ammontano a L.895.081.086.576, così ripartite:

10.

98

INFRASTRUTTURE INTERNE

- Infrastrutture aree industriali	L.	770.700.980.965
- Espropriazioni (acconti)	L.	34.289.860.840
- Condotta forzata Battipaglia	L.	5.380.476.389
- Adeguamento Depuratore Battipaglia	L.	8.605.664.070
- Spostamento servizi	L.	4.551.362.934
- Professionisti occasionali e Avvocatura dello Stato	L.	69.339.220
- Gestione Acquedotto aree Industriali (E.A.A.P.)	L.	9.500.000.000
- Lavori idrici urgenti opere area di Melfi (ASI Potenza)	L.	161.457.215
- Ristrutturazione invaso di Pignola per alimentazione idrica area di Tito (Ord. n.58/219/ZA)	L.	15.353.639.960
- Gestione e manutenzione aree industriali	L.	34.841.775.507
- Stazione di rilancio reflui industriali area di Lioni	L.	854.496.000
- Rimborsi ai Concessionari per oneri vari	L.	7.642.259.411
- Spese generali e varie	L.	3.129.774.065

Totale L. 895.081.086.576

=====

11.

99

Le erogazioni del trimestre di riferimento ammontano a L.44.697.313.035, mentre le erogazioni dall'inizio degli interventi ad oggi, ammontano a L.795.979.022.380, così ripartite:

- Infrastrutture aree industriali	L.	675.929.110.158
- Espropriazioni (acconti)	L.	34.289.860.840
- Condotta forzata Battipaglia	L.	5.111.452.560
- Adeguamento Depuratore Battipaglia	L.	7.745.097.650
- Spostamento servizi	L.	4.539.603.600
- Professionisti occasionali e Avvocatura dello Stato	L.	69.339.220
- Gestione Aquedotto aree Industriali (E.A.A.P.)	L.	7.450.000.000
- Lavori idrici urgenti opere area di Melfi (ASI Potenza)	L.	161.457.215
- Ristrutturazione invaso di Pignola per alimentazione idrica area di Tito (Ord. n.58/219/ZA)	L.	14.625.787.330
- Gestione e manutenzione aree industriali	L.	34.602.511.480
- Stazione di rilancio reflui industriali area di Lioni	L.	854.496.000
- Rimborsi ai Concessionari per oneri vari	L.	7.470.532.262
- Spese generali e varie	L.	3.129.774.065
		<hr/>
Totale	L.	795.979.022.380
		=====

12.

100

2.1.2 Le opere di infrastrutturazione esterna comprendono la realizzazione di 20 assi viari - con esclusione di quelli affidati ai sensi della Legge 120/87 e di cui al successivo punto 2.1.3 - di opere acquedottistiche e di elettrificazione.

In particolare:

Opere viarie

Campania Km. 60

Basilicata Km. 144

Opere acquedottistiche Km. 210

Reti elettriche

Campania AT. Km. 105

MT. Km. 136

Linee interne Km. 84

Spostamento servizi Km. 38

Cabine primarie eseguite n. 5

Cabine primarie potenziata n. 2

Basilicata AT. Km. 28

MT. Km. 37,5

Linee interne Km. 34,7

Spostamento servizi Km. 28,7

Cabine primarie eseguite n. 3

Cabine primarie potenziata n. 1

Cabine secondarie eseguite n. 5

Condotte di convogliamento reflui Km. 61

Gli assi viari sono in avanzata fase di esecuzione; per l'acquedotto a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia è già intervenuto il collaudo finale, mentre le rimanenti condotte sono in corso di esecuzione; le reti elettriche sono pressochè ultimate; le condotte di con-

13.

101

vogliamento sono ultimate ed occorre procedere alle operazioni di collaudo.

Nel trimestre in esame sono stati esaminati ed approvati dieci progetti di variante presentati dai Concessionari. È stata inoltre istruita ed accolta una richiesta di proroga, in quanto i ritardi di esecuzione non sono risultati imputabili al Concessionario; è stata stipulata una transazione a fronte di pronuncia arbitrare, al fine di risolvere bonariamente le questioni in atto e ridurre notevolmente la pesante condanna recata dai lodi a carico dell'Amministrazione.

Sono stati altresì, istruiti ed approvati i progetti esecutivi relativi alla realizzazione dell'impianto di sollevamento di Ficocchia e di un sistema di telemisure per la gestione automatica dell'acquedotto a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia. Riguardo la gestione dell'Acquedotto Alta Irpinia, è stato prorogato al 30 giugno 1989 l'affidamento della stessa all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, individuato quale Ente che dovrà acquisire definitivamente la gestione dell'opera acquedottistica in parola.

Le somme impegnate al 30 giugno 1989 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione esterna ammontano a L.2.441.124.161.866, così distinte:

14. ¹⁰²

- Opere stradali	L. 2.079.846.239.744	(*)
- Opere acquedottistiche	L. 172.240.475.604	
- Elettrificazione	L. 44.136.341.956	
- Condotte di convogliamento reflui industriali (aree - Calabritto - Oliveto Citra - Contursi - Buccino - Palomonte)	L. 106.788.000.000	
- Espropriazioni (acconti)	L. 8.412.044.145	
- By-pass ponte canale di Atella	L. 2.130.000.000	
- Collettore Acque Alte Sele Tusciano	L. 2.321.307.022	
- Rimborso ai Concessionari per oneri vari	L. 25.249.753.395	
<hr/>		
Totale	L. 2.441.124.161.866	

Le erogazioni del trimestre di riferimento ammontano a Lire 139.949.690.955, mentre le somme erogate dall'inizio degli interventi al 30 giugno 1989 ammontano a Lire 1.346.461.250.832, così distinte:

- Opere stradali (*)	L. 1.015.017.973.124
- Opere acquedottistiche	L. 160.598.653.508
- Elettrificazione	L. 35.781.099.200
- Condotte di convogliamento reflui industriali	L. 98.380.490.055
- Espropriazioni (acconti)	L. 8.412.044.145
- By-pass ponte canale di Atella	L. 1.730.250.000
- Collettore Acque Alte Sele Tusciano	L. 1.290.987.405
- Rimborso ai Concessionari per oneri vari	L. 25.249.753.395
<hr/>	
Totale	L. 1.346.461.250.832

(*) Comprensive delle nuove opere affidate ai sensi della Legge 120/87.

15.

103

2.1.3 In merito all'avvio delle attività inerenti la realizzazione di due nuove aree industriali, una ubicata in Campania (Campagna) e l'altra in Puglia (Calaggio), ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 28 ottobre 1986, n.730 e dell'articolo 8, comma 7, della Legge 120/87, si è provveduto ad inviare ai soggetti risultati idonei a seguito dell'espletamento della procedura di prequalifica, la lettera di invito a presentare una offerta entro il 4 agosto 1989. Tale invio, inizialmente, era stato sospeso a causa della mancata assegnazione dei fondi occorrenti; essendo intervenuta in data 2 maggio 1989 la delibera del CIPE che ha disposto l'assegnazione delle disponibilità finanziarie, è stato possibile avviare le procedure finalizzate all'affidamento in concessione delle suaccennate opere.

La delibera del CIPE ha inoltre consentito di affidare in concessione la realizzazione di cinque assi viari, previsti nel programma di completamento delle infrastrutture esterne, deliberato dalle regioni Campania e Basilicata ai sensi dell'art.8, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 marzo 1987, n.120, per la realizzazione delle quali sono stati impegnati, ad oggi, Lire 318 MD.

16.

106

2.2 Contributi per nuove iniziative industriali e di servizi

Per quanto attiene alle attività relative alla concessione dei contributi in argomento, si distinguono i seguenti interventi, previsti da successive disposizioni legislative.

A. art.32 L.219/81

B. art.8, co.1 e 2, L.120/87

C. art.8, co.3, L.120/87

D. art.10, co.3, L.12/88

E. art.10, co.2, L.12/88

A. Iniziative industriali ex art.32 L.219/81

Nel trimestre 1° aprile-30 giugno 1989 è proseguita l'attività relativa alla verifica dei presupposti per la concessione dei ratei di contributo, alla collaudazione - parziale o finale - degli stabilimenti finanziati, alla verifica tecnica istruttoria sui progetti esecutivi presentati dai beneficiari, alla verifica delle richieste di proroga del termine di ultimazione dello stabilimento eventualmente presentate dai beneficiari, volta a rilevare la non imputabilità ad essi delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta stessa, nonché ogni altra attività prevista dal Disciplinare di concessione del contributo e dagli altri provvedimenti normativi straordinari regolanti l'attuazione degli interventi in discorso.

17.

108

Sono, altresì, proseguite le verifiche ispettive volte ad accertare lo stato di realizzazione degli stabilimenti finanziati ed il rispetto della tempistica lavori, al fine di individuare eventuali situazioni di inadempienza ed adottare i consequenziali provvedimenti.

Al fine, poi, di accelerare le attività di collaudo, in data 29 maggio 1989 è stata adottata l'ordinanza numero 22/PRES., che ha provvisto i presidenti delle commissioni di collaudo di speciali poteri che consentano la rimozione di ostacoli formali alla rapida conclusione degli interventi finanziati.

Inoltre, successivamente all'assegnazione da parte del C.I.P.E. delle necessarie risorse finanziarie, effettuata il 2 maggio 1989, è potuta riprendere l'erogazione della prima tranche dell'aggiornamento ISTAT - pari al 50% del medesimo - sui contributi concessi ex art.32 L.219/81, previsto dall'art.3-bis L.472/86 e secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 1987), nonché la concessione - previa istruttoria tecnico-economica - di adeguamenti di investimento ex art.8, comma 2 ter, L.120/87.

Infine, a seguito dell'acclarata inadempienza rispetto agli obblighi previsti, è stata disposta la revoca dei

18.

106

benefici provvisoriamente assentiti in favore di n.4 beneficiarie.

In sintesi, quindi, nel trimestre in riferimento sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- n. 36 decreti di pagamento dei ratei di contributo;
- n. 25 decreti di pagamento del primo anticipo dell'aggiornamento ISTAT;
- n. 14 decreti di approvazione del collaudo parziale;
- n. 5 decreti di approvazione del collaudo finale;
- n. 4 decreti di revoca del contributo;
- n. 33 decreti di variazione;
- n. 13 decreti di adeguamento di investimento ex art.8, comma 2 ter, L.120/87;
- n. 28 note di concessione di proroga del termine di ultimazione dello stabilimento finanziato;
- n. 17 verifiche istruttorie sui progetti esecutivi presentati dai beneficiari.

19.

107

Per le realizzande 145 iniziative ammesse a contributo si ha la seguente situazione complessiva al 30 giugno 1989:

<u>AZIENDE ART.32</u>	<u>CAMPANIA</u>	<u>BASILICATA</u>	<u>TOTALI</u>
- Aziende ammesse a contributo	n. 110	n. 93	n. 203
- Aziende revocate	n. 32	n. 26	n. 58
- Aziende residue	n. 78	n. 67	n. 145
- Addetti assunti	n. 1.656	n. 1.472	n. 3.128
- Addetti a regime	n. 4.073	n. 3.838	n. 7.911
- Investimento globale	MD. 1.203	MD. 870	MD. 2.073
- Investimento medio per addetto	ML. 295	ML. 227	
- Contributo globale	MD. 767	MD. 557	MD. 1.324 (*)
- Contributo medio per addetto	ML. 188	ML. 145	
Percentuali di avanzamento:			
- Aziende con documentazione in corso di perfezionamento e non iniziate	n. 5	n. --	n. 5
- Aziende avanzamento 1%-30%	n. 5	n. 3	n. 8
- Aziende avanzamento 31%-99%	n. 21	n. 28	n. 49
- Aziende avanzamento 100%	n. 47	n. 36	n. 83
- Aziende in produzione o in fase di avviamento	n. 41	n. 40	n. 81

(*) Compresi impegni per acconto 50% adeguamento ISTAT per 99 aziende e comprese spese per Istituti di Credito convenzionati.

20.

108

Per quanto riguarda le 5 aziende che non hanno dato corso all'intervento, è bene precisare che:

- 4 ditte non hanno ancora iniziato, in quanto, sono in corso supplementi di istruttoria per quanto attiene alla localizzazione ovvero all'assetto societario; di queste, una sola azienda ha ottenuto un acconto ridotto sul contributo (pari al 7,5% dell'investimento ammesso) erogato in virtù dell'Ordinanza n.15/219/ZA del 9 ottobre 1984 che disponeva l'erogazione di parziali acconti - per consentire ai beneficiari di far fronte alle spese già sostenute - qualora fossero maturate le condizioni per la liquidazione del primo anticipo, ma non fosse ancora disponibile il lotto assegnato.
- 1 ditta, infine, ha ottenuto l'erogazione del primo acconto, ma ha presentato una istanza per la variazione del programma produttivo - e conseguentemente del piano degli investimenti ammissibili - a causa di intervenute obiettive necessità di modifica, definita ed approvata solo il 20 giugno 1989.

Qui di seguito si riporta il compendio dell'attività svolta, in termini di impegni di competenza assunti e di erogazioni effettuate.

Nel trimestre in riferimento, per la concessione dei contributi ex art.32 L.219/81, sono state impegnate somme per complessive L.64.125.414.000.

Le somme complessivamente impegnate al 30 giugno 1989

21. 109

per la realizzazione delle 145 nuove iniziative industriali ammontano a L.1.325.855.041.935 così ripartite:

Nuove aziende	L.	1.213.190.000.000	
Adeguamento ISTAT (1°acconto 50%)	L.	96.756.163.000	(*)
Istituti di Credito per istruttorie	L.	13.808.054.935	
		<hr/>	
	L.	1.323.754.217.935	

(*) Al netto dell'importo impegnato per l'aggiornamento ISTAT erogato a due iniziative revocate, da recuperare.

Gli importi erogati nel trimestre ammontano a Lire 75.554.047.694.

Le somme erogate al 30 giugno 1989 ammontano a Lire 1.097.420.161.040 così ripartite:

Nuove aziende	L.	984.755.119.105
Adeguamento ISTAT	L.	98.856.987.000
Istituti di Credito	L.	13.808.054.935
		<hr/>
Totale	L.	1.097.420.161.040

B. Iniziative industriali ex art.8, commi 1 e 2, L.120/87

Nel trimestre in riferimento è proseguita la valutazione delle domande pervenute entro il 30 giugno 1987.

La situazione generale dell'analisi delle domande anzidette è la seguente:

22.

110

	Prioritarie CIPI	Prioritarie indotto	Non prior.	Totale
Domande presentate n.	93	19	459	571
Domande esaminate				
- positive	48	13	194	255
- negative	31	6	170	207
- sospese	1	—	12	13
- inammissibili	13	—	73	86
TOTALI	93	19	459	571

A seguito dell'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie effettuata dal C.I.P.E. il 2 maggio 1989, è stato possibile ammettere a contributo altre 87 iniziative industriali, che si sono aggiunte alle 16 iniziative già ammesse a contributo nel trimestre giugno-settembre 1988, delle quali una è stata revocata, a seguito dell'avvenuta rinuncia ai benefici di Legge.

La situazione generale delle ditte ammesse è la seguente:

	CAMPANIA		BASILICATA		TOTALI
- Aziende ammesse a contributo	n.	65	n.	38	n. 103
- Aziende revocate	n.	1	n.	--	n. 1
- Aziende residue	n.	64	n.	38	n. 102
- Addetti previsti a regime	n.	3.505	n.	2.224	n. 5.729
- Investimento globale	MD.	1.844	MD.	1.009	MD. 2.853
- Contributo globale	MD.	975	MD.	480	MD. 1.455
- Investimento medio per addetto	ML.	526	ML.	454	
- Contributo medio per addetto	ML.	278	ML.	216	
- Aziende con lavori iniziati	n.	5	n.	2	n. 7
- Aziende con documentazione in corso di perfezionamento e non iniziate	n.	59	n.	36	n. 95

La situazione in termini di impegni di competenza assunti e di erogazioni effettuate è la seguente:

23.

111

Nel trimestre in esame sono stati assunti impegni per Lire 1.073.743.129.170.

L'importo totale complessivamente impegnato per le 102 iniziative ammesse a contributo assomma invece a L.1.456.597.129.170, così ripartite:

102 nuove aziende	L. 1.454.586.000.000
Istituti di Credito	L. 2.011.129.170
Totale	L. 1.456.597.129.170

L'importo erogato per le anzidette iniziative ammonta e complessive L.120.376.239.170, interamente riferito ad erogazioni effettuate nel trimestre in riferimento e così ripartito:

- iniziative industriali	L. 118.365.110.000
- istituti di credito per istruttorie	L. 2.011.129.170
Totale	L. 120.376.239.170

24.

112

C. Iniziative di servizi, ex art.8, comma 3, L.120/87.

Nel trimestre in riferimento è proseguita la valutazione delle domande pervenute entro il 30 giugno 1987.

La situazione generale dell'analisi delle domande anzidette è la seguente:

Domande presentate n. 183

Domande esaminate

- positive	65
- negative	95
- sospese	4
- inammissibili	19

Totale 183

A seguito dell'avvenuta assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, effettuata dal C.I.P.E. il 2 maggio 1989, è stato possibile, nel trimestre in riferimento, ammettere a contributo altre 24 iniziative di servizi, che si sono aggiunte alle 3 già ammesse a contributo nel trimestre giugno-settembre 1988.

La situazione generale delle ditte ammesse è la seguente:

<u>AZIENDE ART.8,CO.3, L.120/87</u>	<u>CAMPANIA</u>	<u>BASILICATA</u>	<u>TOTALI</u>
- Ditte ammesse a contributo	n. 22	n. 5	n. 27
- Addetti previsti a regime	n. 483	n. 62	n. 545
- Investimento globale	MD. 123	MD. 13	MD. 136
- Contributo globale	MD. 62	MD. 6	MD. 68
- Investimento medio per addetto	ML. 255	ML. 210	
- Contributo medio per addetto	ML. 128	ML. 97	

25.

113

L'importo complessivamente impegnato per le 27 iniziative ammesse a contributo ammonta a L.68.079.720.910, così ripartite:

- iniziative di servizi	=	L.	67.807.000.000
- istituti di credito per istruttorie	=	L.	272.720.910
<hr/>			
Totale	=	L.	68.079.720.910

Sono state, altresì, ammesse a contributo, altre due iniziative, ma non si è reso possibile, per effetto della scadenza del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art.13, co.2, della Legge 10 febbraio 1989 n.48, procedere alle ulteriori incombenze istruttorie.

In favore delle iniziative ammesse a contributo non è stato possibile erogare nessuna somma, essendo intervenuta la scadenza del termine di cui sopra.

Sono state erogate Lire 272.720.910 in favore degli istituti di credito per le istruttorie.

26.

114

- D. Iniziative industriali ammissibili ma esuberanti rispetto alle aree ex art.32 L.219/81, da localizzarsi ex art.10, comma 3, L.12/88.

Nel trimestre in riferimento è proseguito l'esame istruttorio delle domande presentate entro il 30 giugno 1987 (cfr. supra punto B), finalizzato all'individuazione delle iniziative ammissibili, anche se in numero esuberante rispetto dalle capacità ricettive delle 20 aree industriali realizzate ex art.32 L.219/81.

Conseguentemente all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto 1988, che ha disposto - ai sensi della norma in epigrafe ed in attuazione della volontà regionale - l'ampliamento dell'area di Morra de Sanctis (AV) nella misura necessaria all'insediamento delle iniziative proposte dalla Aeritalia, nel trimestre in esame sono state ammesse a contributo le due corrispondenti iniziative, per un impegno finanziario complessivo di L.75.000.000.000.

Sono nella fase istruttoria le altre iniziative industriali, da localizzare secondo i programmi che le regioni interessate non hanno ancora trasmesso.

27.

115

E. Iniziative industriali esistenti, da delocalizzare ex art.10 comma 2 Legge 12/88.

Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 10 L.12/88, rientrano le imprese o loro consorzi che abbiano presentato domanda entro il 21 gennaio 1988 ed ubicate nei Comuni disastriati, da delocalizzarsi nell'ambito dello stesso Comune, le quali, giusta la disposizione citata, hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 Legge 219/81.

Ai sensi della predetta norma, sono pervenute 131 domande relative alla delocalizzazione dalla zona di Solofra di aziende del settore conciario, finalizzata alla costituzione di un "polo", che consenta maggiore tutela ambientale.

La situazione della valutazione delle pratiche anzidette è la seguente:

- Domande pervenute	n. 131
- Domande istruibili	n. 112
- Domande esaminate	n. 36
	di cui: n. 23 positive
	n. 13 negative

Per la realizzazione degli anzidetti interventi il C.I.P.E., nella delibera citata in data 2 maggio 1989, ha destinato l'importo di L.100 miliardi.

28.

116

2.3 Riepilogo finanziario al 30.6.1989 degli interventi ex art.32
Legge 219/81 e successive modificazioni.

	<u>COMPETENZA</u>	<u>CASSA</u>
<u>ENTRATE</u>		
Art. 3 Legge 219/81	500,00 MD	500,000 MD
Art.11 Legge 887/84 (triennio 85/87)	400,00 MD	400,000 MD
Prestito BEI (I,II,III,IV contratto)	212,00 MD	211,893 MD
Legge 748/83	800,00 MD	800,000 MD
Fondi CASMEZ (Delibera CIPE 8.6.83)	361,00 MD	352,279 MD
Legge 874/80	39,98 MD	---
Legge 41/86 (triennio 86/88)	400,00 MD	400,000 MD
Legge 910/86 (triennio 87/89)	420,00 MD	73,000 MD
Legge 67/88 (annualità 1988)	173,00 MD	---
Legge 541/88 (1990/1991)	2.027,00 MD	---
<u>Contributi CEE</u>		
Infrastrutture interne	275,77 MD	209,414 MD
Infrastrutture esterne	432,188 MD	162,406 MD
Iniziative industriali	357,28 MD	265,677 MD
	-----	-----
Totali	6.398,218 MD	3.548,67 MD
	=====	=====

29.

178

USCITE (*)

Infrastrutture interne	795,980 MD
Infrastrutture esterne	1.346,461 MD
Iniziative industriali art.32 L.219/81	1.097,420 MD
Iniziative industriali art. 8,co.1-2, L.120/87	120,376 MD
Iniziative di servizi art.8, co.3, L.120/87	0,273 MD
Spese generali	69,243 MD
	<hr/>
Totale uscite	3.429,753 MD
	<hr/>
Restano in cassa	118,917 MD

=====

(*) Dettaglio alle pagine 11, 14, 21, 23, 25 cui si aggiungono le erogazioni di cui alle spese generali così ripartite:

- Comitati OO.PP. Napoli-Potenza	L.	82.000.000
- Ufficio Speciale	L.	23.721.240
- Struttura di Supporto	L.	69.137.647.052

L. 69.243.368.292

=====

30. 118

IMPEGNI DI COMPETENZA (**)

Infrastrutture interne	L.	895,081 MD
Infrastrutture esterne	L.	2.441,124 MD
Iniziative industriali art. 32 L.219/81	L.	1.323,754 MD
Iniziative industriali art. 8 L.120/87	L.	1.456,597 MD
Iniziative industriali art.10.3 L.12/88	L.	75,00 MD
Iniziative di servizi art.8.3 L.120/87	L.	68,080 MD
Spese generali	L.	69,376 MD

Totale L. 6.329,012 MD

=====

(**) Dettaglio alle pagine 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25 cui si aggiungono Lire 69.375.744.292 per spese generali così ripartite:

- Comitati OO.PP. Napoli-Potenza	L.	156.400.000
- Ufficio Speciale	L.	81.673.240
- Strutture di Supporto	L.	69.137.671.052

Totale L. 69.375.744.292

=====

Competenza totale L. 6.398,218 MD

Competenza impegnata L. 6.329,012 MD

Restano L. 69,206 MD

=====

3. Conclusioni

A decorrere dal 1° luglio 1989, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 2, della Legge 10 febbraio 1989, n.48, la gestione degli interventi di cui della presente relazione è proseguita dall'apparato Ministro degli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - - Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

Con verbale in data 18 luglio 1989 si è provveduto alla consegna degli atti al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

ALLEGATO I. 4. b.

**PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'AMBITO
DI APPLICAZIONE E I LIMITI DELL'ARTICOLO 29 DEL
REGIO DECRETO N. 2440 DEL 1923 E DELL'ARTICOLO
23 DELLA LEGGE N. 1037 DEL 1939**

MODULARIO
CS ex 1 - 87

Mod. 57 (Teste)



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

III

17 maggio 1988

N.° Sezione 37 + 104/87

La Sezione

OGGETTO

Quesito sull'ambito di applicazione
e i limiti dell'art. 29 del R.D.
18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art.
3 della legge 26 luglio 1939 n.1037.

- Vista la relazione del Ministero
del Tesoro - Ragioneria Generale
dello Stato - 2 dicembre 1986 n.
192067, pervenuta il 20 gennaio

1987;

- Vista la relazione del Ministero delle Finanze - Direzione generale degli
Affari generali e del personale - 12 gennaio 1987 n.93550, pervenuta il 13
gennaio 1987;

- Vista la propria richiesta interlocutoria 11 aprile 1987 n.343 adottata
nell'adunanza del 10 febbraio 1987;

- Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uf-
ficio del Gabinetto, con nota 12 novembre 1987 n. UCI/6991/69940/1, perve-
nuta il 27 novembre 1987;

- Vista la relazione aggiuntiva del Ministero del Tesoro 20 luglio 1987 n.
154398, pervenuta il 3 agosto 1987;

- Esaminati gli atti ed udito il relatore.

- 2 -

PREMESSO

Con nota 1 settembre 1986 n. S.I. 627/166074 il Ministro del Tesoro ha informato il Ministero delle Finanze di avere disposto l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti dell'Intendenza di Finanza di Padova da parte di un ispettore di finanza. Il Ministero delle Finanze ha dissentito dall'iniziativa, ritenendo che presso un ufficio privo di uffici contabili come l'Intendenza di Finanza non potesse essere svolta un'ispezione da parte dell'ispettorato di Finanza. Non essendosi il dissenso risolto con il carteggio tra le due Amministrazioni, entrambe hanno posto quesito circa l'estensione dei poteri di verifica dell'Ispettorato di finanza, sostenendo, il Ministero delle Finanze, che le amministrazioni diverse da quella delle Finanze vi soggiacciono limitatamente agli uffici contabili, sostenendo, invece, il Ministero del Tesoro, che essi si estendono a tutti gli uffici la cui attività influisce anche indirettamente sulla finanza pubblica e a tutti gli aspetti che influiscono sulla gestione finanziaria, ivi compresa l'efficienza dell'azione amministrativa.

Il Ministero del Tesoro pone poi, nella relazione 2 dicembre 1986 nella quale confuta la tesi del Ministero delle Finanze, un ulteriore quesito, se il potere ispettivo dell'Ispettorato di Finanza debba ora ritenersi esteso a regioni, provincie e comuni in forza dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978 n.468; considerando che l'ordinamento giuridico-contabile è indirizzato ormai verso l'unicità del sistema di finanza pubblica e che i poteri di verifica ispettiva sono ormai estesi anche ad organismi di enti locali come le unità sanitarie locali.

CONSIDERATO

Il potere di ispezione e di verifica del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della cui ampiezza nella specie si discute, trova la sua origine nell'art. 29, commi secondo e terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patri

- 3 -

monio e sulla contabilità generale dello Stato. Tale norma dispone che il Ministro per le Finanze (ora ministro del Tesoro, per effetto del decreto legislativo 22 giugno 1944 n. 154) esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono, e che a tal fine ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.

Successivamente è intervenuta la legge 26 luglio 1939 n. 1037, che ha riordinato la Ragioneria generale dello Stato, istituendo tra l'altro l'Ispettorato generale di finanza; essa ha attribuito a quest'ultimo il compito di "verificare che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato".

Più recentemente, infine, la legge 5 agosto 1978, n.468, nel ridisegnare l'assetto della gestione finanziaria dello Stato, prevede all'art. 22, ult.comma, che "Il Ministero del tesoro nella gestione delle spese, provveda ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario".

Orbene, di fronte a dizioni così ampie non può non imporsi la conclusione della portata potenzialmente generale del potere ispettivo in questione, atteso che una gestione finanziaria "o -ancora più ampiamente - una attività che interessa" in modo diretto o indiretto, le finanze dello Stato" può dirsi comune alla totalità dei pubblici uffici.

D'altra parte, ad avviso del Consiglio, le obiezioni ad una tale linea interpretativa, del resto confortata da una costante prassi applicativa, non appaiono fondate nè sul piano normativo ordinario nè su quello costituzionale.

E' stato obiettato anzitutto che ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della citata legge del 1939, è assegnata all'Ispettorato la competenza a "compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da

- 4 -

particolari ordinamenti": se ne deduce che il potere è subordinato alla specifica previsione normativa relativa a singoli settori della pubblica amministrazione. In realtà la disposizione si inserisce nel contesto di una legge che - come si è già detto - delinea in modo estremamente ampio e generale i poteri della Ragioneria generale e letta in tale contesto non appare certo finalizzata a restringere quel generale potere di verifica già previsto dalla legge ed espresso nei commi precedenti.

Invero nello stesso terzo comma, al punto 1, si individua un potere di verifica con generico riferimento alla regolare tenuta delle scritture contabili, cosicchè non si spiegherebbe, al punto 2, una così drastica riduzione del potere ispettivo, che di quello di verifica è in sostanza esplicitazione.

Sembra più corretto, pertanto, ritenere che si sia inteso disciplinare l'ipotesi in cui norme di particolari ordinamenti prevedano espresamente verifiche dell'Ispettorato con modalità e contenuti speciali rispetto a quelli generali delineati in precedenza.

Quanto alle obiezioni di ordine costituzionale, che si possono riassumere nella incompatibilità del controllo in questione con un sistema governativo fondato sulla posizione paritaria e autonoma dei Ministri e che quindi esclude ogni possibilità di preminenza di uno di tali Ministri rispetto agli altri, va chiarito anzitutto che esse assumono rilevanza in questa sede solo nei limiti in cui possono in qualche modo contribuire alla interpretazione delle disposizioni citate. Ciò premesso, alla luce delle argomentazioni svolte in precedenza circa la chiarezza e la coerenza delle fonti legislative appare evidente l'irrilevanza di argomenti di tal genere.

A maggior ragione, sempre alla stregua del dato normativo, non possono prendersi in considerazione le osservazioni del Ministero delle Finanze sugli effetti dannosi che una duplicazione di controlli - quelli interni

- 5 -

delle singole amministrazioni e quello esterno dell'ispettorato di finanza - può in concreto produrre per la possibile ingerenza degli ispettori in amministrazioni di cui non conoscono a fondo il funzionamento.

Si tratta, infatti, di critiche alla legge, - che peraltro andrebbero approfondite in un ben più ampio contesto di valutazioni politiche e finanziarie - e in quanto tali non in grado di negare o di mettere in discussione il sistema normativo vigente.

Chiarito in questi termini il problema sollevato dal Ministero delle Finanze, occorre ora esaminare l'ulteriore quesito proposto dal Ministero del Tesoro circa l'estensibilità delle ispezioni agli enti locali.

Al riguardo la Sezione osserva che l'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, - sul cui testo si fonda la tesi positiva dell'Amministrazione - è contenuto nel titolo III, concernente il rendiconto generale dello Stato, e riguarda gli elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio. L'ultimo comma in particolare recita: "Il Ministro del Tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico finanziario".

Orbene, già la collocazione sembra evidenziare che l'area della disposizione è quella propria delle amministrazioni statali sia pure in senso lato. Il suo contenuto, poi, non contraddice a tale conclusione poichè non contiene alcun elemento che lasci intendere la volontà di estendere a comuni e provincie i controlli dell'ispettorato di finanza. Va in proposito sottolineato che tale estensione, che la stessa amministrazione del Tesoro riconosce essere innovativa, richiederebbe una norma espressa in tal senso, - come quella relativa ai controlli sulle unità sanitarie locali - cui verosimilmente si allude a pag.4 della relazione - ^{in allegato} negli articoli 2, 3 e 4 del decreto - legge 25 gennaio 1985 n. 8 convertito con modificazioni

- 6 -


nella legge 27 marzo 1985 n. 103.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



Visto:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE





+ Kellembili

556

Mod. D



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza - SERVIZI ISPETTIVI

-2 DIC. 1986-

Roma,

19

Pro-Memoria per l'On.le Signor Ministro

Divisione Settore I e III

Prot. N. 192067

OGGETTO: Richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine alla esatta applicazione dell'art.29 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, e dell'art.3 della legge 26 luglio 1937, n.1039.

La nota formulazione, inconsuetamente ampia ed elastica, delle disposizioni in oggetto, regolanti le attribuzioni del Servizio Ispettivo dell'Ispettorato Generale di Finanza, ne ha reso possibile, per il passato, quella costante rilettura in chiave dinamico-evolutiva che la sempre più marcata incidenza, anche quantitativa, della "finanza derivata", di volta in volta, ha potuto determinare, con particolare riferimento alla esigenza di una tendenziale estensione e riqualificazione dei diversi strumenti di controllo sulla pubblica spesa.

Nel quadro di un siffatto positivo adeguamento esecutivo, pertanto, l'attività del Servizio ispettivo in discorso si è potuta progressivamente estendere, dall'originario contesto rappresentato dagli Uffici statali veri e propri, alla ben più ampia sfera costituita dagli Enti pubblici istituzionali, senza, tuttavia, spingersi fino ad abbracciare anche il più

2)

peculiare terreno riflettente la gestione delle cosiddette autonomie locali.

L'avvertita esigenza di stabilire, ora, un positivo collegamento strutturale e funzionale fra il maggior numero possibile di centri istituzionali ed a tutti i possibili livelli operativi, sembra suggerire l'effettuazione di un ulteriore sforzo interpretativo essenzialmente finalizzato alla concreta realizzazione di un più organico e compiuto coordinamento dei conti pubblici, con espresso riguardo alla complessa e spesso indecifrabile realtà rappresentata dagli Enti territoriali minori.

Tenuto conto, peraltro, della non pacifica estensibilità del sindacato ispettivo alla precipua sfera istituzionale di che trattasi e rilevata la assoluta carenza di analoghi precedenti storici, appare opportuno cautelatamente acquisire, sull'argomento, il preliminare avviso del Consiglio di Stato al quale, ove la S.V. On.le concordi, potrà essere indirizzata motivata richiesta di parere al riguardo mediante l'invio di apposita relazione di cui si è predisposto lo schema allegato.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO I. 4. c.

**LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA**



Al Presidente della Corte dei Conti

Roma, 29 NOV. 1989

Onorevole Presidente,

riscontro la Sua lettera dell'8 novembre 1989 (n. 148/CTBC), con la quale Ella mi chiede di far sì che la Corte dei conti fornisca alla Commissione d'inchiesta da Lei presieduta la documentazione, posseduta dalla Corte, relativa agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980-1981.

Mi preme manifestarLe, anzitutto, la piena disponibilità dei nostri Uffici di controllo e della Procura Generale a prestare ogni utile collaborazione per il proficuo svolgimento dell'inchiesta parlamentare affidata alla Sua Commissione.

In questa direzione, ho già incaricato il dott. Giovanni Cirillo, consigliere delegato al controllo sulle quattro gestioni fuori bilancio relative agli interventi nelle zone terremotate, di predisporre, a breve termine, una relazione, che avrò cura di inviarLe quanto prima, sullo stato di queste gestioni. // (2)

Posso già riferirLe, comunque, che il nostro esame delle gestioni fuori bilancio è approdato ad una serie di pronunce della Sezione del controllo (che Le unisco), la quale ha dichiarato irregolari tutti i rendiconti finora portati al suo esame. //

Onorevole
Dr. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione
d'inchiesta sugli interventi
per la costruzione e lo
sviluppo delle zone colpite
dai terremoti del 1980-1981
Camera dei Deputati

ic

R O M A

Prot. 259 / CTBC
del 19/xii/1989



Il Presidente della Corte dei Conti

- 2 -

Mentre le gestioni fuori bilancio di cui fin qui Le ho detto si riferiscono alla "ricostruzione" delle zone terremotate, una distinta gestione fuori bilancio è prevista dalla legge per gli interventi "di emergenza" nelle stesse aree. Il riscontro di questa gestione è esercitato dall'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che elaborerà un distinto appunto ricognitivo sullo stato della gestione. Sarà mia cura inviarLe anche questo appunto non appena mi sarà consegnato dall'Ufficio di controllo.

Per quanto riguarda, più in generale, l'ammontare delle risorse nazionali e internazionali destinate agli interventi in discorso, sono a rappresentarLe che la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio - dispone dei decreti interministeriali di ripartizione del Fondo di cui all'articolo (3) della legge n. 219 del 1981. Attraverso questi decreti è possibile ricostruire la distribuzione degli stanziamenti fra le varie amministrazioni (statali e non) che, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche al di fuori delle menzionate gestioni fuori bilancio, operano interventi nelle aree terremotate. Le invierò prossimamente questi decreti, accompagnati da una relazione illustrativa dell'Ufficio di controllo.

Le aggiungo che la Corte dei conti, nella sua annuale Relazione al Parlamento sul rendiconto generale



Il Presidente della Corte dei Conti

- 3 -

dello Stato, dedica - da qualche anno - uno speciale capitolo alla gestione dei fondi per la ricostruzione delle aree terremotate. Anche di questi capitoli Le invio copia per ogni necessità Sua e della Commissione. (4)

Per quanto riguarda, infine, l'attività che è stata svolta a tutt'oggi dalla nostra Procura Generale, il Procuratore Generale dott. Emidio Di Giambattista mi ha assicurato la predisposizione di una relazione, che Le invierò a breve, sulle iniziative assunte dal suo Ufficio. (5)

Naturalmente, le relazioni che Le farò avere costituiranno una ricognizione e una traccia del materiale per noi disponibile o da noi conosciuto, e ciò nell'esclusivo intento di porre la Commissione d'inchiesta nella condizione di sceverare, fra la gran mole dei documenti, gli atti che essa ritenga di dover acquisire. (11)

~~Da~~ Da ultimo, sono ad assicurarLe che i magistrati della Corte impegnati sui vari fronti corrisponderanno con ogni sollecitudine alle ulteriori richieste della Commissione d'inchiesta, anche in termini di audizioni che Ella ritenesse di dover esperire. (11)

Colgo l'occasione, onorevole Presidente, per inviarLe i saluti più cordiali e i migliori auguri di buon lavoro.

Giuseppe Carbone
Giuseppe Carbone

Allegati:

- Deliberazioni della Sezione del Controllo:
 - n. 1444 del 4 maggio 1984
 - n. 1710 dell'11 dicembre 1986
 - n. 1961 del 26 maggio 1988
 - n. 1962 del 26 maggio 1988
 - n. 1968 del 9 giugno 1988;

- Estratti dalla Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi finanziari 1987 e 1988.

ALLEGATO I. 4. d.

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – UFFICIO DI
CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL BI-
LANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA –
SUI TRASFERIMENTI DI FONDI E LA RICOSTRU-
ZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA



Il Presidente della Corte dei Conti

Roma, 1-2 GEN. 1990
Prot. n. 297 / CTBC

Onorevole Presidente,

faccio seguito alla mia lettera del 29 novembre 1989, per inviarLe l'unita documentazione, accompagnata da una nota illustrativa, concernente i trasferimenti di fondi disposti sul "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La documentazione e la nota illustrativa provengono dall'Ufficio di controllo della Corte sugli atti del Ministero del bilancio, il cui consigliere delegato, dott. Antonio Acconcia, è naturalmente a Sua disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei saluti più cordiali.

Carbone
Giuseppe Carbone

Onorevole
Dr. Oscar Luigi SCALFARO
Presidente della Commissione
d'inchiesta sugli interventi
per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone colpite
dai terremoti del 1980-1981
Camera dei Deputati

R O M A



Riservata

★ 9 GEN. 1990

Corle di Conti

CONSIGLIERE

Ill.mo Sig. Presidente,
riscontro la Sua del 29 novembre 1989 con cui mi ha chiesto notizie in ordine ai trasferimenti di fondi disposti, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sul "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981".

I provvedimenti adottati, a tale fine, dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro del Tesoro, dal 1981 ad oggi, sono quelli che allego in copia, corredati di un elenco riepilogativo, che riporta anche i totali delle risorse impegnate, nei singoli anni, sul capitolo di bilancio 7500: l'elenco riporta altresì l'ammontare complessivo degli impegni.

Gli impegni sono stati assunti in conformità alle delibere adottate dal CIPE ai sensi dell'art. 4, secondo e terzo comma, della richiamata legge n. 219.

I pagamenti effettuati nel periodo suindicato, a carico del capitolo 7500, risultano dagli uniti grafici, dai quali sono desumibili anche le misure percentuali secondo cui le risorse medesime sono state erogate alle varie categorie di enti previsti dalla legge e secondo cui sono state riparate.

*Corte dei Conti*

CONSIGLIERE

tite per territorio.

Per quanto attiene al controllo esercitato dall'Ufficio, ~~mi~~ preciso che esso riguarda la fase procedimentale che si conclude con l'erogazione dei fondi alle Amministrazioni destinatarie.

Nessun controllo è stato effettuato, perchè sarebbe andato oltre le competenze dell'Ufficio, sugli interventi che in concreto sono stati di spostati da parte degli enti destinatari, a valere sui fondi loro assegnati.)))

Antonio Acconcia
(Antonio Acconcia)

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELLA CORTA DEI CONTI

A S.E.

Dott. Giuseppe Carbone

Presidente della Corte dei Conti

- S E D E -

MODULARIO
C C 2

Mod. 2



Corte dei Conti

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio
e della programmazione economica

Impegni assunti a carico del Cap. 7500 dal 1981 al 1989 (in miliardi di lire);

1981	D.M. del 29.10.1981	L. 200,000
	D.M. del 29.10.1981	L. 184,146
	D.M. del 12.11.1981	L. 20,000
	D.M. del 11.11.1981	L. 344,000
	D.M. del 25.11.1981	L. 150,000
	D.M. del 29.12.1981	L. 500,000
	D.M. del 29.12.1981	L. 113,000
	D.M. del 24.12.1981	L. 241,000
	D.M. del 24.12.1981	L. 85,776
	D.M. del 21.1.1983 riduzione impegno	L. 0,534.812.500

Totale impegni assunti nel 1981 L. 1.837,387.197.500

1982	D.M. del 23.8.'82 modificazione destinatari impegni assunti in precedenza.	
	D.M. del 5.8.'82	L. 300,000
	D.M. del 7.9.'89 modificazione impegni assunti in precedenza.	
	D.M. del 4.10.'82	"
	D.M. del 4.10.'82	L. 10,395
	D.M. del 9.11.'82	L. 212,760
	D.M. del 22.11.'82	L. 819,845
	Totale impegni assunti nel 1982	L. 1.343,000

1983	D.M. del 12.5.'83 modificazione impegni assunti in precedenza.	
	D.M. del 13.6.'83	L. 219,578

MODULARIO
C. C. 2

MOD. 2



Corte dei Conti

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio
e della programmazione economica

	D.M. del 13.6.'83	L. 1.068,036
	D.M. del "	L. 9,825
	D.M. del 12.12.'83	L. 7,000
	Totale impegni assunti nel 1983	L. <u>1.304,439</u>
1984	D.M. dell'8.11.'84	L. 144,000
	D.M. dell'8.11.'84	L. 9,828
	D.M. dell'8.11.'84	L. 960,801
	Totale impegni assunti nel 1984	L. 1.114,629
1985	D.M. del 14.5.'85	L. 290,449
	D.M. del 31.7.'85	L. 1.410,415.734
	D.M. del 31.10.'85	L. 149,584
	D.M. del 14.12.'85	L. 46,032.563.500
	D.M. del 14.12.'85	L. 29,718.634.000
	D.M. del 14.12.'85	L. 4,925
	D.M. del 31.12.'85 riduzione impegno	L. 80,676.197.500
	Totale impegni assunti nel 1985	L. 1.850,448.734
1986	D.M. del 14.6.'86 modificazione impegni assunti in pre-	
	cedenza.	
	D.M. del 5.7.'86	L. 1.301,921.906
	D.M. del 4.11.'86	L. 29,220
	D.M. del 4.11.'86	L. 59,426
	D.M. del 11.12.'86 modificazione impegni assunti in pre-	
	cedenza.	

MODULARIO
C C 2

Mod 2



Corte dei Conti

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio
e della programmazione economica

	D.M. del 1.12.'86	L.	3,245
	D.M. del 11.12.'86	L.	120,780
	D.M. del 29.5.'89 riduzione impegno	L.	251,921.906
	Totale impegni assunti nel 1986		L. <u>1.262,671</u>
1987	D.M. del 15.5.'87	L.	53,347
	D.M. del 15.5.'87	L.	73,995
	D.M. del 25.6.'87	L.	783,448
	D.M. del 25.6.'87	L.	5,000
	D.M. del 25.6.'87	L.	41,552
	D.M. del 25.6.'87	L.	315,978
	D.M. del 25.6.'87	L.	5,000
	D.M. del 10.7.'87	L.	1.229,593.710
	D.M. del 25.11.'87	L.	10,000
	D.M. del 10.11.'87	L.	45,406
	Totale impegni assunti nel 1987		L. <u>2.563,319.710</u>
1988	D.M. del 6.4.'88	L.	3,064
	D.M. del 12.10.'88	L.	557,558
	D.M. del 12.10.'88	L.	2.160,430
	D.M. del 12.10.'88	L.	947,973
	D.M. del 12.10.'88	L.	114,570
	Totale impegni assunti nel 1988		L. <u>3.783,595</u>
1989	D.M. del 1.6.'89	L.	1.329,729.500

MODULARIO
C C 2

MOD 2



Corte dei Conti


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del bilancio
e della programmazione economica

D.M. dell'8.6.'89	L.	154,344
D.M. del 3.7.'89	L.	65,779.800
D.M. del 13.11.'89	L.	602,818.700

Totale impegni assunti nel 1989 L. 2.152,672


Totale impegni assunti dal 1981 al 1989 L. 17.212,161.641.500

CAP.7500 TOT.AMMESSO A PAGAMENTO




Esercizio 1982 Lit.	1.672.588.407.000
" " 1983	1.950.570.000.000
" " 1984	1.991.718.627.000
" " 1985	1.700.864.734.000
" " 1986	1.414.555.000.000
" " 1987	2.553.319.710.000
" " 1988	3.793.898.000.000
" " 1989*	2.485.134.000.000

*situazione provvisoria al 30/12/89



comuni £ 799.688.407.000
com; montane 24.050.000.000
provincie 33.547.750.000
regioni 106.402.250.000
min. prot. civ.708.900.000.000

CAP.7500 TOT.AMMESSO A PAGAMENTO *
ES.82 PER REGIONI 2963.688.407.000




* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.

Basilicata Lit. 155.748.019.500

Campania Lit. 792.940.387.500

Puglia Lit. 15.000.000.000


CAP 7500: ammesso a pagamento
es. 1983: L. 1.950.570.000.000

Comuni	Lit. 1.530.122.825.245
Com. Montane	Lit. 26.677.085.000
Province	Lit. 20.333.870.755
Regioni	Lit. 373.436.219.000
Ministro Prot. Civile	Lit. 0

CAP 7500:TOTALE per REGIONI

es.1983: £ 1.950.570.000.000

PUGLIA (0,7%)




Basilicata Lit. 335.960.667.740


Campania Lit. 1.601.125.600.755

Puglia Lit. 13.483.731.505

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.




Comuni	Lit. 1.653.967.035.755
Com. Montane	Lit. 26.677.085.000
Provincie	Lit. 324.517.435.245
Regioni	Lit. 0




Basilicata	Lit.	252.758.833.260
Campania	Lit.	1.722.395.525.245
Puglia	Lit.	16.564.268.495

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.




Comuni	Lit. 1.533.906.734.000
Com. Montane	Lit. 19.880.000.000
Provincie	Lit. 15.000.000.000
Regioni	Lit. 132.078.000.000



Basilicata	Lit.	355.692.238.000
Campania	Lit.	1.308.345.418.000
Puglia	Lit.	36.827.078.000

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.


CAP 7500: ammesso a pagamento
es. 1986: 21.414.555.000.000

Comuni	Lit. 1.080.500.000.000
Com. Montane	Lit. 75.072.000.000
Province	Lit. 14.000.000.000
Regioni	Lit. 244.983.000.000

CAP 7500:TOTALE PER REGIONI *

es. 1988: £ 3.793.898.000.000


PUGLIA (2,1%)



* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane e ai comuni.

Basilicata	Lit.	789.784.618.000
Campania		2.923.389.382.000
Puglia		80.724.000.000


CAP 7500: ammesso a pagamento *
es. 1989: £ 2.485.134.000,000
regioni (2,4%)



comuni	Lit. 2.425.134.000.000
com. montane	0
provincie	0
regioni	60.000.000.000

*situazione provvisoria al 30/12/89

CAP 7500:TOTALE PER REGIONI * §
es. 1989: £ 2.485.134.000.000
PUGLIA (2,0%)



Basilicata Lit.	387.477.670.000
Campania	2.047.266.810.000
Puglia	50.389.520.000


§ Situazione provvisoria al 30/12/89

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.

CAP 7500:TOTALE per REGIONI *


es.1986: £ 1.414.555.000.000

PUGLIA (2,6%)




Basilicata	Lit.	265.162.000.000
Campania	Lit.	1.112.160.000.000
Puglia	Lit.	37.233.000.000

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montene ed ai comuni.




comuni Lit.	2.086.593.710.000
com. montane	22.299.000.000
province	16.609.000.000
regioni	427.818.000.000

CAP 7500:TOTALE PER REGIONI *
es.1987: £ 2.553.319.710.000
PUGLIA (2,1%)



Basilicata Lit.	493.880.000.000
Campania	2.005.812.000.000
Puglia	53.627.710.000

* I totali comprendono le somme trasferite all'ente Regione, alle provincie, alle comunità montane ed ai comuni.



comuni Lit.	3.652.509.000.000
com. montane	10.000.000.000
provincie	303.000.000
regioni	131.086.000.000

ALLEGATO I. 5.

**ATTI DELLA REGIONE CAMPANIA SULL'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA**

Regione Campania
Il Presidente

Napoli, 29 novembre 1990

Prot.n. 39642/Gab.

ALL. VARI

Alla Segreteria della
Commissione d'Inchiesta
Terremoti 1980-81
in Basilicata e Campania

R O M A

OGGETTO: Richiesta documentazione.-

In relazione alla nota in riferimento, con la quale sono stati richiesti documenti e dati a sostegno e completamento di quanto esposto dallo scrivente nel corso della audizione davanti alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli Interventi per la Ricostruzione, si trasmettono in allegato i seguenti atti:

- tabella degli impegni e dei pagamenti effettuati in applicazione degli artt. 7, 18 e 22 (quest'ultimo diviso per aziende commerciali, turistiche ed artigianali) della Legge 219/81, rimesse dall'Assessorato al Bilancio e Ragioneria Generale (all. a);
- elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale, relative alla concessione di contributi in attuazione dell'art. 22 della Legge 219/81, di competenza dei Servizi Artigianato e Commercio (all. b);
- elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale, relative alla concessione di contributi in attuazione dell'art. 22 della legge 219/81, di competenza del Servizio Turismo (all. c);
- elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in attuazione dell'art. 7 lettera F della Legge 219/81, di competenza del Servizio Piani e Programmi (all. d);
- quadro riassuntivo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza della Regione e degli Enti subregionali, con annesso elenco delle leggi regionali in materia (all. e).

Per quanto concerne gli interventi ex art. 24 della Legge 219/81, si precisa che nel settore agricolo sono stati messi a disposizione 25 miliardi, di cui 23 destinati al finanziamento delle iniziative ex art. 28

Prot. n. 1367/CTBC
del 7.12.1990


Regione Campania
Il Presidente

2.

legge regionale n. 42/82 e 2 miliardi per quella ex art. 29 della stessa legge.)

Si trasmette, infine, una copia del Codice delle Leggi Regionali vigenti, per una rapida consultazione di quelle emanate in applicazione degli artt. 5, 14, 18, 22 e 24 della Legge 219/81.

Avv. Ferdinando Clemente di San Luca





Giunta Regionale della Campania

Servizio Ragioneria Generale
Via Santa Lucia, 51 - Napoli

M. Cecchiarelli

ALL. A

Al Servizio Gabinetto

S E D E

In allegato, si trasmettono, in ordine a quanto richiesto dalla Commissione di Inchiesta Interventi Ricostruzione Terremoto 1980/81, le unite tabelle indicanti, sulla base dei dati in possesso di questo Servizio:

- le somme accertate con riferimento agli anni dal 1981 al 1989;
- gli impegni ed i pagamenti effettuati in attuazione dell'art.7;
- gli impegni ed i pagamenti effettuati in agricoltura in attuazione dell'art.18;
- gli impegni ed i pagamenti effettuati alle aziende artigianali in attuazione dell'art.22;
- gli impegni ed i pagamenti effettuati alle aziende commerciali in attuazione dell'art.22;
- gli impegni ed i pagamenti effettuati alle aziende turistiche in attuazione dell'art.22.

In ordine ai dati concernenti il settore della cooperazione, (art.24) è necessario ancora approfondire le ricerche.

- Dr. Gianfranco Sava -

1.- Dall'esame dei bilanci regionali risultano iscritte all'entrata, per essere state accertate, le seguenti somme relative alla L. 219/81:

BILANCIO

Anno 1981	£.	6.002.000.000
Anno 1982	"	161.181.000.000
Anno 1983	"	168.218.125.000
Anno 1984	"	3.800.000.000
Anno 1985	"	80.650.000.000
Anno 1986	"	40.800.000.000
Anno 1987	"	565.733.000.000
Anno 1988	"	56.352.666.938
Anno 1989	"	<u>50.000.000.000</u>
TOTALE	£.	1.132.736.791.938

=====



2.- In attuazione degli artt. 7 e 60 della L. 219/81 risultano effettuati i seguenti impegni:

Anno 1981	f.	33.000.000
Anno 1982	"	926.000.000
Anno 1983	"	8.754.210.000
Anno 1984	"	2.272.856.120
Anno 1985	"	5.132.191.000
Anno 1986	"	4.800.000.000
Anno 1987	"	6.000.000.000
Anno 1988	"	6.909.372.000
Anno 1989	"	7.377.250.000
Anno 1990	"	-----
TOTALE	f.	42.204.879.120
		=====

A fronte di detti impegni, nel periodo considerato, risultano effettuati pagamenti per complessive f. 32.171.210.501=

3.— Per gli interventi in agricoltura, previsti dall'art. 18 della L. 219/81, risultano assunti i seguenti impegni: 6

Anno 1982	£.	16.000.000.000
Anno 1983	"	42.343.000.000
Anno 1984	"	3.800.000.000
Anno 1985	"	12.933.000.000
Anno 1986	"	-----
Anno 1987	"	<u>25.000.000.000</u>
TOTALE	£.	100.076.000.000
		=====

Le somme suindicate risultano tutte erogate.

4.- Gli interventi previsti dall'art. 22 nei confronti delle aziende artigianali, commerciali e turistiche, risultano i seguenti:

4.1 Aziende artigianali

Anno 1983	£.	17.519.432.823
Anno 1984	"	176.423.000
Anno 1985	"	4.966.999.798
Anno 1986	"	26.065.558.200
Anno 1987	"	390.000.000
Anno 1988	"	145.097.400
Anno 1989	"	1.432.937.000
Anno 1990	"	<u>1.697.515.000</u>
TOTALE	£.	52.393.963.221

=====

A fronte dei suddetti impegni risultano erogate somme per complessive
£. 24.987.091.684.=

4.2 Aziende commerciali

Anno 1983	£.	20.305.310.557
Anno 1984	"	-----
Anno 1985	"	13.738.175.302
Anno 1986	"	8.377.897.295
Anno 1987	"	21.743.807.165
Anno 1988	"	626.711.164
Anno 1989	"	298.942.847
Anno 1990	"	<u>4.805.820.205</u>
TOTALE	£.	69.896.664.535
		=====

A fronte dei suddetti impegni risultano erogate complessivamente somme per f. 35.290.636.233.

4.3 Aziende turistiche

9.

Anno 1983	f.	13.608.235.012'
Anno 1984	"	-----
Anno 1985	"	15.773.601.288'
Anno 1986	"	4.953.088.000'
Anno 1987	"	13.242.905.000'
Anno 1988	"	4.510.099.000'
Anno 1989	"	8.549.516.000'
Anno 1990	"	<u>1.120.557.000'</u>
	TOTALE	f. 61.757.921.300'
		=====

A fronte degli impegni suddetti risultano erogate somme per
complessive f. 49.628.301.847.=

ALL. B 10

Delibere relative concessione contributo ex art. 22 L. 219/81 settori Commercio e Artigianato e copie leggi regionali 21/83 e 24/90 emanate in attuazione art. 22 L. 219/81.

REGIONE CAMPANIA SEPT. IND. E ARTIG. 008 FOL.

REGIONE CAMPANIA SEPT. IND. E ARTIG. 008 FOL.

11

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ART. 22 - L.219/81

DELIBERAZIONI DI IMPEGNO SPESA - *PER VOCE CONTABILIT.*

Delibera n. 5126 del 4/7/84	L. 4.212.933.649=
" " 8271 del 27/11/1984	" 4.618.935.297=
" " 9518 del 27/12/1984	" 1.265.321.687=
" " 5711 del 10/7/1985	" 4.373.973.953=
" " 8399 del 18/12/1985	" 1.596.424.875=
" " 4041 del 6/5/1986	" 6.889.392.000=
" " 4042 del 6/5/1986	" 308.505.750=
" " 5313 del 17/6/1986	" 1.480.765.125=
" " 6370 del 17/7/1986	" 3.411.958.425=
" " 9054 del 2/12/1986	" 3.113.467.995=
" " 1607 del 19/3/1987	" 2.733.226.890=
" " 2635 del 26/5/1987	" 11.527.571.175=
" " 4649 del 8/9/1987	" 1.755.368.250=
" " 7760 del 21/12/1987	" 6.411.964.850=
" " 6728 del 12/12/1988	" 482.711.164=
" " 7068 del 29/12/1989	" 126.942.847=
" " 3543 del 29/5/1990	" 348.228.271=
" " 5026 del 31/7/1990	" 3.012.701.045=
" " 5027 del 31/7/1990	" 1.304.890.889=
Totale	L. 58.975.284.137=

DELIBERAZIONI ACCONTO PROVVISORIO

Delibera n. 5765 del 6/9/1983	L. 4.576.883.645=
" " 9336 del 22/12/1983	" 1.130.097.870=
Totale	L. 5.706.981.515=

ALLEGATO B

Ex art 22/219 - Prospetto riassuntivo impegno di spesa

Servizio Artigianato

12

1

delibera	data	n: visto	data	capitolo	anno	Somma impegnata													
1755	25/2/83	4041	15/3/83	422	83							1	8	1	6	0	8	2	4
5761	6/9/83	9735	20/9/83	422	83							1	8	5	2	7	0	2	0
9342	22/12/83	1819	27/2/84	422	83							1	6	3	4	4	2	1	0
4630	20/6/84	9062	24/7/84	422/R	83							1	5	5	7	0	1	3	0
3620	23/5/84	7494	20/6/84	422/R	83							2	4	5	8	0	2	7	0
8276	22/11/84	14373	7/12/84	422/R	83							4	9	6	9	1	9	7	0
"	"	"	"	438/R	83							2	4	8	3	6	7	4	5
8807	12/12/84	12/132	15/1/85	438/R	83							8	4	3	2	4	9	5	1
9497	27/12/84	149	15/1/85	438/R	83							2	0	8	8	0	2	2	1
9667	27/12/84	1526	8/2/85	422	83							4	4	7	2	6	5	5	0
5716	10/7/85	9077	25/7/85	420	85							3	3	3	1	0	0	9	2
4047	6/5/86	8298	10/7/86	420	85							1	3	3	6	6	3	0	8
4046	6/5/86	7417	20/6/86	420	86							6	8	9	2	2	1	7	0
8356	20/11/86	13143	17/12/86	420	86							5	6	3	1	9	4	4	7
3128	4/6/87	6423	9/7/87	420	86							8	1	2	4	2	9	0	2
3127	4/6/87	6422	9/7/87	420	86							4	8	3	9	1	7	0	0
6303	12/11/87	11461	9/12/87	420	86							3	7	7	1	9	9	5	0
7753	21/12/87	538	27/1/88	420	86							7	4	7	6	3	3	6	5
3209	14/7/89	7195	1/8/89	420	89							1	2	6	0	3	9	7	0
5719	10/7/85	10734/119 16	24/9/85	420	85							1	8	3	2	7	0	0	0
6768	7/11/85	12139	22/11/85	420	85							7	4	8	6	9	6	4	2
6770	7/11/85	12140	22/11/85	420	85							8	2	6	3	9	0	1	0

ALL. C

74

Delibere relative al settore turismo emanate in attuazione art. 22 legge
219/81.

1983

1) Delibera n. 1754 del 25.02.1983

Ditte : Cicchetti Giuseppe Vittorio - S. Angelo dei Lombardi (AV)
Esposito Antonino s.a.s. - Sorrento (NA) Hotel Royal
Natalino Costantino - Eboli (SA) Hotel Grazia

2) Delibera n. 2757 del 24.05.1983

Ditte : Albergo Continental - Sorrento Napoli
Conca Park Hotel - Sorrento (NA) s.n.c. Russo Hotel
Imperial Hotel Tramontano - Sorrento (NA)
Loreley et Londres - Sorrento (NA)
Hotel Syrene - Sorrento (NA)
Ristorante "Il Fungo" - Bagnoli Irpino (AV)
Seggiovia del Laceno - Bagnoli Irpino (AV) s.a.s. Ing. Giannoni
Hotel Quattro Camini - Bagnoli Irpino (AV)
Albergo Ristorante Testa in Materdomini - Caposele (AV)
Ex Albergo Ristorante Del Sole - Serino (AV)
Albergo Ristorante "napoliello" - Calabritto (AV)
Agenzia Viaggi e Turismo De Rosa - Avellino -
Agenzia Viaggi Irpinia Tour - Avellino -
Ex Albergo Ristorante Taverna Capozzi - Bagnoli Irpino (AV)
Bar Ristorante Miele - Andretta (AV)

3) Delibera n. 3737 del 14.06.1983

Ditte : La Torella Ernesto - San Nicola Manfredi (BN)
s.n.c. A.Minieri - Telesse (BN)

4) Delibera n. 6304 del 27.09.83

Ditte : Di Somma Agostino - Castellammare di Stabia (NA)

5) Delibera n. 7146 del 25.10.83

Revoche concessioni e Impegni e le seguenti Ditte :
Ag. Viaggi De Rosa - Avellino
Ag. Viaggi Irpinia Tour - Avellino

1983

6) Delibera n. 7147 del 25.10.83

Revoche concessioni e impegni per le seguenti ditte :
Ex Albergo Ristorante Del Sole - Serino (AV)

7) Delibera n. 7910 del 29.11.83

Ditta : S.p.A. IAMA - Montesano (SA)

8) Delibera n. 8866 del 13.12.1983

Ditte : Sansone Ernesto - Acerno (SA)

1984

1 f

1) Delibera 476 del 01.02.1984

Ditta : Meschino Salvatore - Casa del pellegrino in Caposele (AV)

2) Delibera 1789 del 21.03.1984

Ditta : Passaro Tommaso - Castellabate (SA)

3) Delibera 3058 del 16.05.1984

Ditta Soc. G. Alb. Excelsior Vittoria - Complesso Rivole -
Favorita e Vittoria - Sorrento (NA)

4) Delibera n. 3579 del 23.05.84

Ditta : Germano Maria Carmela - Ospedaletto d'Alpinolo (AV)

5) Delibera 3720 del 31.05.84

Ditta : s.n.c. Hotel carlton International - Dorrento (Na)

6) Delibera n. 3721 del 31.05.84

Ditta S.p.A. Valleverde - Corbara (SA)

7) Delibera n. 3722 del 31.05.84

Ditta : Freda Lea - Contursi Terme (SA)

8) Delibera 3832 del 31.05.1984

Ditta : s.a;s. Gaudio Salvatore - Amalfi (SA)

9) Delibera 5420 del 13.07.84

Ditta : Salvia Maria - Colliano (SA)

1984

2.

10) Delibera 5421 del 13.07.84

Ditta : Talamo Francesco - Positano (SA)

11) Delibera 5422 del 13.07.84

Ditta : Savo Angelo - Ravello (SA)

12) Delibera 5369 del 13.07.1984

Ditta : SICA Amedeo - Contursi Terme (SA)

13) Delibera 5931 del 04.09.84

Ditta s.r.l. Le Sirene - Canerata (SA)

14) Delibera 5932 del 04.09.84

Ditta Maiorino Balducci Adolfo - cava dei Tirreni (SA)

12) Delibera 6021 del 04.09.84

Ditta : s.n.c. Impresa Minieri - Telesse (BN)

13) Delibera 7059 del 09.10.84

Ditta Serio Salvatore - Napoli

14) Delibera 7070 del 09.10.84

Ditta Possaro Tommaso - Castellabate (SA)

15) Delibera 7113 del 09.10.84

Ditta : Freda Lea - Contursi Terme (SA)

16) Delibera 7114 del 09.10.84

Ditta s.a.s. gaudio Saletur - Amalfi (SA)

1984

3.

17) Delibera 7115 del 09.10.84

Ditta : S.p.A. IAMA - Montesano (SA)

18) Delibera n. 7116 del 09.10.1984

Ditta : Natalino Costantina - Eboli (SA)

1985

21

1) Delibera n. 3632 del 24.04.85

Ditta : s.a.s. Hotel Ristorante Bar di Grieco Giuseppe e C. s.a.s. -
Mercogliano (AV)

2) Delibera 4513 del 12.06.85

Ditta : Napoliello Ermanno - Calabritto (AV)

3) Delibera - 6111 del 10.07.85

Ditta : Cicchetti Giuseppe Vittorio - S. Angelo dei Lombardi (AV)

4) Delibera 6112 del 10.07.85

Ditta : Frasca EMilio - Bagnoli Irpino (AV)

5) Delibera 7329 del 4.12.85

Ditta : s.n.c. Hotel Nuovo Rebecchino - Napoli

6) Delibera 7330 del 4.12.85

Ditta Cappetta Dionigi - Contursi Terme (SA)

7) Delibera 7331 del 4.12.85

Ditta Schifani Fernando - Salerno

8) Delibera 7332 del 4.12.85

Ditta : Morrone Domenico - Castelvoturno (CE)

9) Delibera 7333 del 4.12.85

Ditta : Natalino Costantina - EBoli (SA)

9

2.

1985

10) Delibera 7334 del 4.12.85

Ditta : Rosogge Gerardo - Contursi Terme (SA)

11) Delibera 8046 del 16.12.85

Ditta : Testa Gerardina - Caposele (AV)

12) Decreto n. 15021 del 12.08.1985

Ditta Germano Maria Carmela - Ospedaletto d'Alpinolo (AV)

13) Decreto 6579 del 3.05.85

Ditta : Di Somma Agostino - Castellammare di Stabia (NA)

1986

22

- 1) Delibera n. 931 del 28.01.86
Ditta : Mondò Gennaro - Bagnoli Irpino (AV)

- 2) Delibera n. 935 del 28.01.86
Ditta : Srl Immobiliare Varano - Gragnano (NA)

- 3) Delibera n. 4276 del 20.05.86
Ditta : D'Alessandro Giuseppe - Avigliano di Campagna (SA)

- 4) Delibera n. 5342 del 26.06.86
Ditta : Viscione Maria Grazia - Cervinara (AV)

- 5) Delibera n. 5343 del 26.06.86
Ditta : Cosentino Vincenzina - Lioni (AV)

- 6) Delibera n. 5344 del 26.06.86
Ditta Di Capua Angelina - Bagnoli Irpino (AV)

- 7) Delibera n. 5345 del 26.06.86
Ditta : Srl Hotel Miramare - Castellammare di Stabia (NA)

- 8) Delibera n. 5346 del 26.06.86
Ditta : Somma Margherita - Gragnano (NA)

- 9) Delibera n. 5347 del 26.06.86
Ditta : Snc Grillo di G. e V. Grillo - Piano di Sorrento (NA)

10) Delibera n. 5348 del 26.06.86

Ditta : Mormone Leopoldo - Hotel Palma - Castellammare di Stabia (NA)

11) Delibera n. 5349 del 26.06.86

Ditta : Mormone Leopoldo - Hotel Parla 2 - Castellammare di Stabia (NA)

12) Delibera n. 5350 del 26.06.86

Ditta : Paribello Pasquale - Castellammare di Stabia (NA)

13) Delibera n. 5351 del 26.06.86

Ditta : Esposito Alfonso - Nola (NA)

14) Delibera n. 5352 del 26.06.86

Ditta : Srl F.lli Scano - Nola (NA)

15) Delibera n. 5353 del 26.06.86

Ditta : Frenizio Osvaldo - Napoli

16) Delibera n. 5354 del 26.06.86

Ditta : Esposito Sebastiano - Caposele (AV)

17) Delibera n. 5355 del 26.06.86

Ditta : CERES Concetta - Caposele (AV)

18) Delibera n. 5356 del 26.06.86

Ditta : Soc. Cynthia Park Srl - Mercogliano (AV)

19) Delibera n. 5357 del 26.06.86

Ditta : Tivolo Maria Domenica - Bagnoli Irpino (AV)

83

24

20) Delibera n. 5358 del 26.06.86

Ditta : Lamberti Lucio - Battipaglia (SA)

21) Delibera n. 5359 del 26.06.86

Ditta : Sas. Hotel La Bussola - Amalfi (SA)

22) Delibera n. 5360 del 26.06.86

Ditta : Sas. Albergo Riviera Spinata di Francesco Bruno - Battipaglia (SA)

23) Delibera n. 5361 del 26.06.86

Ditta : Soc. Bellaria Gestione Hotel Syrena Srl - Sorrento (NA)

24) Delibera n. 5362 del 26.06.86

Ditta : Soc. Russo Hotel's srl - Sorrento (NA)

25) Delibera n. 5363 del 26.06.86

Ditta : Snc Hotel Carlton International di De Rosa e C. - Sorrento (NA)

26) Delibera n. 5364 del 26.06.86

Ditta : Ercolano Giuseppina - Sorrento (NA)

27) Delibera n. 5365 del 26.06.86

Ditta Srl Gestione Alberghi Sorrentini di A. Esposito e C. - Sorrento (NA)

28) Delibera n. 5366 del 26.06.86

Ditta : Ciadetti Giuseppe Vittorio - S. Angelo dei Lombardi (AV)

29) Delibera n. 5367 del 26.06.86

Ditta Mondò Gennaro - Bagnoli Irpino (AV)

25

- 30) Delibera n. 5368 del 26.06.86
Ditta : Soc. Srl Immobiliare Varano Hotel - Gragnano (NA)
- 31) Delibera n. 5369 del 26.06.86
Ditta : Micele Rosa - Andretta
- 32) Delibera n. 5370 del 26.06.86
Ditta Di Cagna Giuseppe - Bagnoli Irpino (AV)
- 33) Delibera n. 5371 del 26.06.86
Ditta Soc. Srl Pietra di Luna - Maiori (SA)
- 34) Delibera n. 5699 del 10.07.86
Ditta : Aulisa Tommaso - Bagnoli Irpino (AV)
- 35) Delibera n. 6030 del 10.07.86
Ditta : Impresa Minieri Snc - Telese (BN)
- 36) Delibera n. 6031 del 10.07.86
Ditta : SpA Relax - Campoli di Monte Taburno (BN)
- 37) Delibera n. 6032 del 10.07.86
Ditta : La Torella Ernesto - S. Nicola Manfredi (AV)
- 38) Delibera n. 6033 del 10.07.86
Ditta : Snc Hotel Nuovo Rebecchino - Napoli
- 39) Delibera n. 6034 del 10.07.86
Ditta : Supino Augusto - Vairano Patenora (CE)
- 40) Delibera n. 9542 del 15.12.86
Ditta Macchitelli Concetta - Napoli

1987

21

1) Delibera n. 2442 del 26.05.87

Ditta : Somma Margherita Hotel Parco - Gragnano (NA)

2) Delibera n. 2443 del 26.05.87

Ditta : Esposito Sebastiano - Caposele (AV)

3) Delibera n. 2444 del 26.05.87

Ditta : Srl Russo Hotel's - Sorrento (NA)

4) Delibera n. 2445 del 26.05.87

Ditta: Esposito Alfonso - Nola (NA)

5) Delibera n. 2446 del 26.05.87

Ditta Mormone Leopoldo - Castellammare di Stabia (NA) Hotel Palma

6) Delibera n. 2447 del 26.05.87

Ditta : Mormone Leopoldo - Hotel Palma 2 - Castellammare di Stabia (NA)

7) Delibera n. 2448 del 26.05.87

Ditta : Frenizio Osvaldo - Napoli

8) Delibera n. 2449 del 26.05.87

Ditta : Ceres Concetta - Caposele (AV)

9) Delibera n. 2450 del 26.05.87

Ditta : Soc. F.lli Scola Srl - Nola (NA)

10) Delibera n. 2451 del 26.05.87

Ditta : Aulisa Tommaso - Bagnoli Irpino (AV)

11) Delibera n. 2452 del 26.05.87

Ditta : Soc. CIGA Hotel's Ovest SpA - Napoli

12) Delibera n. 2453 del 26.05.87

Ditta : Vivese Carmela - Napoli

13) Delibera n. 2454 del 26.05.87

Ditta : Viscione Maria Grazia - Cervinara (AV)

14) Delibera n. 2455 del 26.05.87

Ditta : Soc. OSARA Srl - Napoli

15) Delibera n. 2456 del 26.05.87

Ditta : Panaro Maria Agnese - Castelvoturno (CE)

16) Delibera n. 2457 del 26.05.87

Ditta : Vivese Maria - Napoli

17) Delibera n. 2458 del 26.05.87

Ditta : Soc. Hotel Continental dei F.lli Scolo Snc - Sorrento (NA)

18) Delibera n. 2459 del 26.05.87

Ditta : Soc. Albergo Riviera Spineta di Francesco Bruno Sas - Battipaglia (NA)

19) Delibera n. 2460 del 26.05.87

Ditta : Bellaria Gestione Hotel Syrene - Sorrento (NA)

21

28

20) Delibera n. 2461 del 26.05.87

Ditta : Soc. Hotel Torino Srl - Napoli

21) Delibera n. 2462 del 26.05.87

Ditta : Mastellone Andrea - Sorrento (NA)

22) Delibera n. 2463 del 26.05.87

Ditta : Giso Michele - Chioschino Castel Baronia (AV)

23) Delibera n. 2464 del 26.05.87

Ditta : Soc. Alb. nel Mezzogiorno d'Italia SpA S. Agnello (NA)

24) Delibera n. 2465 del 26.05.87

Ditta : Valente Antonio - Mercogliano (AV)

25) Delibera n. 2466 del 26.05.87

Ditta : De Benedictis Pasqualina - Atripalda (SA)

26) Delibera n. 2467 del 26.05.87

Ditta : Soc. Hotel Mediterraneo di E. Maresca e F.lli Snc - S. Agnello (NA)

27) Delibera n. 2468 del 26.05.87

Ditta : D'Ascoli Clementina - Serino (AV)

28) Delibera n. 2469 del 26.05.87

Ditta : Soc. Grand Hotel Italiano Srl - Benevento

29) Delibera n. 2470 del 26.05.87

Ditta : Esposito Annunziata - Napoli

98

30) Delibera n. 2471 del 26.05.87

Ditta : Snc Grande Albergo Excelsior Vittoria di Fiorentino Ugo e C. -
Sorrento (NA)

31) Delibera n. 2472 del 26.05.87

Ditta : Esposito Giuseppe - Napoli

32) Delibera n. 2473 del 26.05.87

Ditta : Manzo Immacolata - Napoli

33) Delibera n. 2474 del 26.05.87

Ditta : Soc. ELFO Srl Alb. dei Congressi - Castellammare di Stabia (NA)

34) Delibera n. 2475 del 26.05.87

Ditta : Vittozzi Rosario - Battipaglia (SA)

35) Delibera n. 4494 del 08.09.87

Ditta : Fabio Sangelice -

36) Delibera n. 4497 del 08.09.87

Ditta : Gargiulo Elena - Torre del Greco (NA)

37) Delibera n. 6420 del 12.11.87

Ditta : Di cagna angiolina - Bagnoli Irpino (AV)

38) Delibera n. 6417 del 12.11.87

Ditta : Macchitelli Concetta - Napoli

39) Delibera n. 6418 del 12.11.87

Ditta : Soc. la Bussola - Amalfi (SA)

40) Delibera n. 6426 del 12.11.87

Ditta : Srl Immobiliare Varano - Torre Varano

1988

30

1) Delibera 1528 del 24.05.1988

Ditta : Roccaterme S.p.A. - Roccamonfina (CE)

2) Delibera 2109 del 31.05.1988

Ditta : Soc. Hotel Ristorante Bar di Grieco Giuseppe e C.
s.a.s. - Mercogliano (AV)
Revoca anticipazione concessa con atto deliberativo
n.23 del 12.11.87

3) Delibera 2279 del 14.06.1988

Ditta : Regot Françoise - Salerno

4) Delibera 2280 del 14.06.1988

Ditta : L'Episcopo Amalia - Faicchio (BN)

5) Delibera 2737 del 15.07.88

Ditta : Soprani Antonio - Battipaglia (SA)

6) Delibera 2738 del 15.07.88

Ditta Matarazzo Antonio - Casa del Pellegrino - Caposele (AV)

7) Delibera 2739 del 15.07.88

Ditta Frasca Emilio - Bagnoli Irpino (AV)
Revoca saldo concesso con atto deliberatorio n. 2937 del 24.5.87

8) Delibera 2743 del 15.07.88

Ditta : Capobianco Angelo - Monteverde (AV)

9) Delibera 5457 del 22.11.88

Ditta : Marrone Aniello (già Marrone Domenico) - Bagnoli Irpino (AV)

1988

2.

10) Delibera 5458 del 22.11.88

Ditta : Di Capua Giuseppe - Bagnoli Irpino (AV)

11) Delibera 5459 del 22.11.88

Ditta : Soc. Hotel Continental dei F.lli Scola s.n.c. - Sorrento (Na)

12) Delibera 5460 del 22.11.88

Soc. Grillo di G. e V. Grillo s.n.c. - Piano di Sorrento (NA)

13) Delibera 5461 del 22.11.88

Ditta : Lamberti Lucio - Battipaglia (SA)

14) Delibera 5462 del 22.11.88

Ditta : Marta Di Fiore - Napoli

15) Delibera 5465 del 22.11.88

Ditta : Soc. Roccaterme S.p.A. - Roccamonfina (CE)

1989

3

- 1) Delibera 1338 del 04.03.89
Soc. hotel del Santuario s.r.l. - Pompei (NA)

- 2) Delibera 1657 del 04.03.89
Ditta : Cicchetti Giuseppe Vittorio - S. Angelo dei Lombardi (AV)

- 3) Delibera 1658 del 04.03.89
Ditta : Marrazzo Antonio (Hotel Ristorante Casa del Pellegrino)
Caposele (AV)

- 4) Delibera 1661 del 04.03.89
Soc. Villaverde s.n.c. - Pozzuoli (NA)

- 5) Delibera 1820 del 14.06.89
Ditta : Matò Gennaro - Bagnoli Irpino (AV)
Revoca concessione contributo concesso con atti deliberativi
n. 931 del 28.1.86 e n. 5367 del 26.6.87

- 6) Delibera 3442 del 25.07.89
Soc. Adamo Grilli s.r.l. - Napoli -

- 7) Delibera 3443 del 25.07.89
Soc. Osaria S.r.l. Napoli

- 8) Delib. 3444 del 25.07.89
Ditta : Corniglia Giovanni - Napoli

- 9) Delibera 3445 del 25.07.89
Ditta Passeggio Assunta - Napoli

2.

3

1989

10) Delibera 3446 del 25.07.89

Ditta : Taratata Giuseppe Maria - Auletta

11) Delibera 4244 del 19.09.89

Ditta : Soc. Industria del Mezzogiorno d'Italia - Ravello (SA)

1990

3

1) Delibera 2010 del 03.04.1990

Ditta Cuomo Cecilia - Nocera Inferiore (SA)

2) Delibera 2349 del 11.04.90

S.p.A. Relax Albergo - Campoli Monte Taburno (BN)

Revoca concessione contributo delibera 933 del 28.1.86 e
n. 6031 del 10.7.86

3) Delibera 4098 dell'11.06.90

Soc. Osara s.r.l. - napoli

4) Delibera 4099 del 12.06.90

Ditta : Di Somma Agostino - Castellammare di Stabia (NA)



Giunta Regionale della Campania
Servizio Piani e Programmi

ALL. D 35

Napoli li 26 NOV. 1990
Via Santa Lucia, 81 - Napoli

Prot. n. 3028

Ufficio

Ref. nota n. del

Al Servizio Gabinetto
S E D E

Oggetto Legge 219/81 Articolo 7 lettera
F. " Coordinamento dei piani e dei
programmi di competenza della Regione,
dei Comuni e degli altri enti pubblici
sovracomunali. -

Si comunica che, in attuazione dell'articolo 7 lettera F non sono state emanate leggi regionali, bensì sono state adottate le sottoelencate deliberazioni di Giunta Regionale:

8886 del 30.10.81
7747 del 29.9.81
5689 del 30.6.81
6303 del 13.7.82
673 del 25.1.83
5684 del 1.8.84
5277 del 10.7.85
2485 del 18.3.86
5372 del 13.10.87
64 del 29.3.88
1737 del 7.4.87
03 del 4.3.89
04 del 4.3.89
1847 del 3.4.90
060 dell'1.8.89

IL COORDINATORE
- Dr. A. Serpico

Allegato "E"

*Elenco delle leggi adottate dalla Regione Campania in
materia di provvidenze a favore dei comuni e delle
popolazioni colpite dal terremoto del Nov. 80*

11 dicembre 1980, n.77

"Interventi straordinari a favore dei Comuni e delle popolazioni della Campania colpite dal terremoto del 23 novembre 1980"

Finanziamento straordinario ai Comuni per opere di urbanizzazione ed acquisizione aree.

Legge regionale 6 febbraio 1981, n.7

Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali.

Legge regionale 21 febbraio 1981, n.8

Mutui agevolati per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

Legge regionale 17 marzo 1981, n.16

Interventi urgenti a sostegno dell'artigianato nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

Legge regionale 17 marzo 1981, n.21

Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980.

Legge regionale 4 aprile 1981, n.23

Modifiche ed integrazioni

Legge regionale 23 luglio 1981, n.46

Interventi urgenti nel settore dei mercati all'ingrosso a seguito del sisma del 23 novembre 1980: Integrazioni fondo regionale, legge 1° aprile 1975, n.13.

Legge regionale 30 aprile 1981, n.28

Contributi alle imprese agricole sugli interessi dovuti agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per la sospensione del pagamento di prestiti o rate di prestiti e mutui agrari in virtù dell'art.4 del D.L. 26 novembre 1980, n.776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n.864.

Legge regionale 23 luglio 1981, n.44

./...

Concorso sugli interessi dovuti per la proroga delle cambiali agrarie rilasciate per prestiti di conduzione contratti nell'annata agraria 1980-1981.

Legge regionale 20 marzo 1982, n.15

Concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali a favore delle aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, nonché altri operatori agricoli che abbiano beneficiato dello slittamento dei termini dei pagamenti delle cambiali agrarie per l'annata 1980/1981, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario per le zone terremotate n.414 del 14 ottobre 1981.

Legge regionale 22 aprile 1982, n.23

Contributi per l'acquisto di prefabbricati a salvaguardia dell'attività ricettiva e alberghiera.

Legge regionale 19 maggio 1982, n.28.

Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania.

Legge regionale 3 agosto 1982, n.45

Interventi della Regione a favore delle istituzioni di assistenza nei Comuni terremotati.

Legge regionale 3 agosto 1982, n.48.

Concessione di un contributo in conto capitale ai Comuni della Campania disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree da utilizzare per la costruzione di alloggi, di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con fondi messi a disposizione da Stati, Organismi internazionali ed Associazioni varie.

Legge regionale 30 agosto 1982, n.53.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art.22 della legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 3 giugno 1983, n.21.

Legge 21/9/81 - Prospetto

Tav. n. 9

REGIONE CAMPANIA
 Quadro riassuntivo dei finanziamenti - Programmi 1981 - 1990 - in milioni di lire
 Situazione aggiornata al 23.11.1990
 Interventi di competenza della Regione e degli Enti subregionali

Enti destinatari dei finanziamenti	Art. 4 1981	Art. 6 1982	Art. 6 1983	Art. 6 1984	Art. 6 1985	Art. 6 1986	Art. 6 1987	Art. 6 1988	Art. 6 1989	TOTALE
Amme Prov. di Napoli	11 500	---	6 975	5 000	5 000	2 000	7 000	---	---	37 475
Amme Prov. di Avellino	11 397	---	10 850	4 000	3 500	3 500	6 000	---	---	39.247
Amme Prov. di Salerno	11 000	---	5 425	3 000	1 500	1 500	4.000	---	---	26 425
Amme Prov. di Caserta	2 500	---	1 550	1 000	1 000	1 500	2.500	---	---	9 550
Amme Prov. di Benevento	3 000	---	2 325	2 000	1 500	1 500	3.000	---	---	13 325
Com. Mont. Alta Irpina	1 000	---	398 575	500	400	400	900	---	---	3 598 575
Com. Mont. Alto e Medio Sile	1 000	---	398 575	500	400	400	900	---	---	3 598 575
Com. Mont. "Irno"	1 000	---	398 575	500	400	400	900	---	---	4 098,57
Com. Mont. "Tanagro"	1 000	---	398 575	500	400	400	1 900	---	---	4 598,57
Com. Mont. "Term. Cervialto"	1 000	---	378 575	500	400	400	710 000	50 000	50 000	2 650 000
U.S.L.	31 000	---	10 000	10 000	10 000	10 000	17 000	---	---	47 000
Ist. Aut. Case Popolari	---	---	---	10 000	---	---	---	---	---	1 310
Comere di Commercio	---	---	---	1 310	---	---	---	---	---	5 000
Univ. di Salerno	---	---	---	5 000	---	---	---	---	---	7 000
Edil Scolastica	---	7 000	---	---	---	---	---	---	---	9.375
Regione Deman e Patrim	---	---	3 875	1 000	500	500	3 500	---	---	52 377
Art. 60	6 002	15 000	9 375	4 000	6 000	6 000	6 000	---	---	241 036 12
Art. 8 lett. g)	42 440	14 000	17 418 125	15 000	64 205	55 993	40 000	---	---	48 911
Bani Culturali	11 161	7 000	7 750	4 000	---	3 000	16 000	---	---	32.500
Art. 31 S. idroecologica	3 000	1 000	15 500	4 000	2 000	2 000	5.000	---	---	1 510
Carriera S.L.	---	1 500	---	---	---	3 500	---	---	---	81 906
Agricoltura (Art. 18)	16 000	13 000	29 343	16 763	---	71 153	137 317	---	---	331.034
Art. 22 (Com. Art. Tur.)	15 000	22 000	74 957	11 177	---	---	7 755	37 715	---	45 500
Art. 24 (Assicurazioni)	---	---	---	---	---	---	5.804	---	---	5.804
Comuni di Nero. e Pellicci	---	---	---	---	---	---	1.700	---	---	1.700
CUI	169 000	50 500	197 316	101 050	97 205	207 146	345 636	57 715	50 000	1 116 565
TOTALI	169 000	50 500	197 316	101 050	97 205	207 146	345 636	57 715	50 000	1 116 565

Al netto di 60 miliardi destinati al Comune di Napoli e di 80 miliardi (anno 1991) ancora da ripartire

da parte del CIPE

ALL.E 38

39

Camera dei Deputati  *Senato della Repubblica*
Commissione di inchiesta
interventi ricostruzione terremoti 1980-81
Basilicata e Campania


Roma, 19 novembre 1990

T E L E G R A M M A

ON. AVV. FERDINANDO CLEMENTE DI SAN LUCA
 PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
 VIA S. LUCIA, 81

80132 N A P O L I

COMMISSIONE INCHIESTA INTERVENTI EVENTI SISMICI 1980-1981 HABET
 INDEROGABILE ESIGENZA DISPORRE DETTAGLIATA RELAZIONE CODESTO ENTE CIRCA
 INIZIATIVE ASSUNTE IN CONCRETO ET MEZZI UTILIZZATI (LEGGI REGIONALI,
 STRUTTURE, ETC.) PER FAR FRONTE AT COMPITI AFFIDATI DA LEGGE N. 219/1981
 ET SUCCESSIVE MODIFICHE ET INTEGRAZIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO VIRGOLA
 IN RELAZIONE AT AVVENUTA ASSEGNAZIONE DA PARTE CIPE PER ANNI 1981-1992
 LIRE 1.476.658.000.000 VIRGOLA COME FONDI STESSI SIANO STATI IMPEGNATI IN
 SINGOLI SETTORI COMPETENZA PUNTO SEGNALASI URGENZA ET RINGRAZIASI -
 PRESIDENTE COMMISSIONE INCHIESTA SCALFARO



ALLEGATO I. 6. a.

RELAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA
SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE
COLPITE DAL SISMA

(documento pervenuto dopo la conclusione dell'inchiesta)



REGIONE BASILICATA

COMPITI REGIONALI



REGIONE BASILICATA

COMPITI REGIONALI

Alla Regione quale Ente autonomo la L. 14.5.81 n° 219 affida i compiti che di seguito si specificano, dovendosi, peraltro, sottolineare in questa sede che la normativa vigente non contempla atti monocratici del Presidente della Giunta:

A) Proposta riparto fondi : Compiti di proposta per i programmi CIPE di edilizia ed opere pubbliche.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 della L. 219/81 citata il CIPE ha provveduto, annualmente, sulla base delle disponibilità di volta in volta presenti, ad una prima ripartizione del fondo complessivo tra le Regioni interessate e le amministrazioni dello Stato.

Sulla base di tale assegnazione, del fabbisogno rilevato presso ciascun Ente Locale, di eventuali indicazioni del CIPE o del MISME (vedi ad es., da ultimo, limite di 3 miliardi per i comuni danneggiati indicato dal Ministro per il Mezzogiorno con nota dell'1.6.89 prot. n° 4725), della capacità di spesa, della cantierabilità (progetti approvati), delle stesse indicazioni fornite dal legislatore (ad es. ^{previsti} un posto massimo utilizzabile per opere pubbliche - art. 24 bis L. 12/88), la Giunta Regionale annualmente ha sottoposto al Consiglio una ipotesi di riparto dei fondi da trasmettere al Ministro per il Mezzogiorno per la definitiva valutazione da parte del CIPE.

Giunta e Consiglio Regionale, dunque, nel corso di questi anni sono stati titolari del potere di proporre ipotesi di riparto che, peraltro, sono state integralmente recepite tanto dal MISME quanto dal CIPE, ad eccezione del programma avente ad oggetto: fondi stanziati



REGIONE BASILICATA

- 2 -

ti dalla legge finanziaria del 1985 per gli esercizi '85 - '86 - '87 che furono ripartiti direttamente dal MISME e dal CIPE senza tenere conto della proposta formulata dalla Regione.

B) Controlli : Rispetto normativa sismica - conformità opere/progetti.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 5 e dall'art. 14 della L. L219/81 nonchè dall'art. 20 della L. 10.12.1981 N° 741, la Regione Basilicata con le LL.RR. 19.11.81 n° 40 e 29.8.83 n° 25 e successive modifiche e delibere attuative ha disciplinato il controllo, col metodo a campione, tanto del rispetto della normativa disciplinante l'edificazione in zona sismica quanto della conformità delle opere realizzate coi benefici della L. 219/81 ai progetti approvati, prevedendo le ipotesi di revoca totale o parziale dei contributi.

In particolare, ai fini della L.R. 25/83, si è proceduto al sorteggio di circa 500 pratiche e sono stati effettuati, anche su segnalazioni dei Comuni e dell'autorità giudiziaria, oltre 400 sopralluoghi, cui vanno aggiunti n.886 controlli effettuati ex LR 40/82.

C) Funzioni di cui all'art. 7 L. 219/81

Nell'ambito delle funzioni attribuite ex art. 7 L. 219/81, la Regione basilicata ha:

- garantito costante assistenza agli Enti Locali (Comuni e Comunità Montane) che, nell'espletamento dei ruoli loro assegnati, hanno potuto fare affidamento sul supporto della struttura regionale espli-



REGIONE BASILICATA

- 3 -

catosi direttamente (sorpalluoghi, partecipazione lavori Commissioni, riunioni con amministratori e tecnici) e indirettamente (risposta ad innumerevoli quesiti su questioni particolari, emanazione di numerose circolari esplicative, pubblicazione di raccolte coordinate dalle leggi vigenti, pubblicazione delle circolari e dei quesiti più significativi, stages formativi).

All'uopo la Regione sin dall'81 (deliberazione di Giunta n° 7249 del 28.12.81) istituì un servizio amministrativo ed uno tecnico per assicurare un più efficace e spedito espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla L. 219/81. Con la successiva citata L.R. 25/83, per le funzioni dette, vennero istituiti due uffici, l'uno tecnico l'altro amministrativo, successivamente (L.R. 9/86) trasformati in Posizione di Staff.

- ha predisposto, sottoposto all'approvazione del MISME e del CIPE ed attuato programmi di consolidamento e difesa degli abitati da frane e smottamenti per l'importo di circa 100 miliardi.
- esaminato, sia sotto il profilo geologico che urbanistico, gli strumenti di programmazione territoriale, tanto generali che attuativi, adottati dagli Enti Locali ai fini della loro definitiva approvazione.



REGIONE BASILICATA

- 4 -

D) Altre attività

Delle competenze attribuite alla Regione nel comparto delle attività produttive si riferisce analiticamente a parte.

Si intende qui sottolineare come nè alla Regione nè tanto meno al Presidente della Giunta Regionale sono ^{dom}mandati compiti di coordinamento delle attività dei Sindaci.



REGIONE BASILICATA

ENTITA' FABBISOGNO

Il fabbisogno non è stato un elemento fisso, ma variabile, soggetto, nel tempo, a considerevoli incrementi a causa di continue proghe, di innovazioni legislative e dell'effetto inflattivo.

Si è passati così da una stima di 3.600 miliardi dell'anno 1981 agli attuali 10.350 miliardi che possono così essere riassunti:

S T I M A

	ANNO 81 miliardi	ANNO 89 miliardi
- Edilizia privata	2.200	5.950
- Opere Pubbliche comunali	1.100	2.400
- Acquisto e ristrutturazione immobili interesse storico (L. 12/88)	-	300
- Urbanizzazione PIP (L. 730/86)	-	300
- Contributi insediamenti produt- tivi PIP (L. 730/86 - L. 12/88)	-	600
- Enti vari (Regione Comunità Monta- ne, Province, USL...)	300	800
T O T A L I	3.600	10.350

Il dato relativo alla stima complessiva è comunque suscettibile di ulteriori incrementi, non quantificabili a priori, in particolare per l'attuazione dell'art. 3 della L. 119/86 (recupero centri storici).

Il fabbisogno residuo risulta essere il seguente:



REGIONE BASILICATA

ANDAMENTO FLUSSI FINANZIARI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA

Si confermano, in questa sede, i dati forniti in occasione dell'audizione del 3 novembre 1989 dell'allora Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, prof. Gaetano Michetti, precisando che gli stessi facevano riferimento al monitoraggio effettuato nell'ottobre del 1989:

<u>IMPORTI ASSEGNATI (81 - 89)</u>	<u>IMPORTI ACCREDITATI</u>	<u>IMPORTI IMPEGNATI</u>	<u>IMPORTI SPESI</u>	<u>LAVORI ULTIMATI</u>
2.000 mil.di	1.910 m.di	1890 m.di	1.330 m.di	580 m.di

Le assegnazioni, per effetto della deliberazione CIPE 11.1.90, sono salite a 2.4,65 miliardi sino a tutto il 1992; le somme accreditate ammontano, ad oggi, a 2.000 miliardi.

La divergenza rispetto ai dati forniti dall'On. Misasi (vedi pag. 28 Processo Verbale) è solo apparente. Premesso, infatti, che i numeri riferiti dal Ministro sono estrapolati dalla relazione effettuata in Parlamento il 30 giugno 1989 (cioè alcuni mesi prima dell'ultima rilevazione regionale) gli stessi evidenziano, a quella data, una spesa di 1.172 miliardi (contro i 1.330 indicati dalla Regione con riferimento all'ottobre dell'89) - 739 miliardi per lavori in corso più 433 per opere ultimate. E', dunque, evidente che la differenza deriva dalle diverse epoche di rilevamento.



REGIONE BASILICATA

FABBISOGNO

	Esigenze	Assegnaz. deliberate	Fabbisogno residuo
- Edilizia privata	5.950	2.465	3.485
- Opere pubbliche comunali	2.400	684	1.716
- Acquisto e ristrutturazione immobili interesse storico	300		300
- Urbanizzazione PIP	300	38%	263
- Contributi insediamenti produttivi PIP	600		600
- Enti vari (Regione, Comunità Montane, Province, USL..)	800	511,5	288,5
T O T A L I	10.350	3.698,5	6.652,5

PARTE II

PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2

(Dichiarazione di preminente interesse nazionale)

Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle regioni Basilicata e Campania disastrose per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le provincie, i comuni e le comunità montane.

Art. 3

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione)

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal

terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.

Art. 4¹ : L. 16.5.1981 N° 219

(Ripartizione del fondo)

Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 26 novembre 1980,

¹ Vedi art. 6 bis del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 1982, n. 187.

n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Alla riserva per le zone disastrose di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonché per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, è attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3.

Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.

Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

«In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastri il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente».

Art. 21

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 22

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 23

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988.

Art. 24

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 24-bis *L. 21.1.1988 N° 12*

1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastri.

Art. 25

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del

TITOLO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 5¹ L. 14.5.1981 n. 219*(Definizione degli interventi)*

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità¹.

Art. 6

(Attuazione degli interventi)

I comuni, le comunità montane, le provincie e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

¹ Vedi L.R. 29 agosto 1983, n. 25.

Art. 7: *L. 16.5.1981 n° 219*

(Compiti regionali)

Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;

d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;

f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

Art. 8

(Articolazione degli interventi)

L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b)¹ L'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

¹ Cfr. art. 14 del D.L. 20 novembre 1987 n. 474, convertito con modificazioni in L. 21 gennaio 1988 n. 12.

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali¹;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25².

Art. 9

(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b)³ per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in con-

¹ Vedi art 14 D L 27 febbraio 1982, n 57, convertito, con modificazioni, nella L 29 aprile 1982, n 187

² Comma aggiunto dall'art 1bis del D L 26 giugno 1981, n 333 convertito con modificazioni, nella L 6 agosto 1981, n 456

³ Lettera così integrata dall'art 23 del D L 27 febbraio 1982, n 57, convertito, con modificazioni, nella L 29 aprile 1982, n 187

to capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo¹ per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento² qualora la unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purchè nella stessa regione.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457³ e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari:

a) per il caso in cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abilitati per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare le opere di ricostruzione delle perti-

¹ Cfr. art. 16, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, nella L. 21 gennaio 1988 n. 12.

² Cfr. per l'applicazione di tale maggiorazione, l'interpretazione autentica contenuta nel 1° comma dell'art. 5 D.L. 19/84 convertito nella L. 80/84.

³ Controlla la nuova disciplina stabilita dall'art. 2 del D.L. 19/84 convertito nella L. 80/84.

Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14¹ L. 14.5.1981 n° 219

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione)

I contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni³ elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato⁴ sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, è attribuito un compenso a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila)⁵. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori, per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente⁶:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

¹ Così sostituito dall'art. 2 del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 456.

² Vedi art. 12 del D.L. 20.11.1987 n. 474, convertito, con modificazioni, nella L. 21.1.1988 n. 12 riguardante la concessione di contributi di cui all'art. 22 della L. 219/81.

³ Cfr. art. 4 comma 5 del D.L. 20.11.1987 n. 474, convertito, con modificazioni, nella L. 21.1.1988 n. 12.

⁴ Vedi art. 16 D.L. 57/82, convertito, con modificazioni, nella L. 29-4-82, n. 187.

⁵ Il compenso è stato elevato a L. 15.000 dal 2° comma dell'art. 3 del D.L. 28-2-1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 18-4-84, n. 80 e successivamente a L. 25.000 dell'art. 4 comma 5 del D.L. 20.11.1987 n. 474, convertito, con modificazioni, nella L. 21-1-88 n. 12.

⁶ Gli attuali commi 2°, 3°, 4°, 5° così sostituiscono l'originario comma 2° per effetto dell'art. 3 del D.L. 28-2-1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 18-1-1984, n. 80.

c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984¹ da²:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornati al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo;

relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori².

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'Ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8 terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito².

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia².

I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere en-

¹ Termine prorogato al 31 dicembre 1985 dall'art. 12 del D.L. 26.5.1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 24.7.84, n. 363 e dell'art. 1, comma 1 n. 4) del D.L. 28.2.1986 n. 46 convertito, con modificazioni, nella L. 18.4.86 n. 119 ed inoltre dall'art. 1, comma 1 lett. a) e d) del D.L. 20.11.87 n. 474, convertito, con modificazioni nella L. 21.1.88 n. 12.

² Vedi nota 6 a pag. precedente.

tro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ¹.

La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione ².

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ³.

Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero purchè le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinuncia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato.

Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.

¹ Cfr. per la nuova disciplina e i nuovi termini, l'art. 3, comma 2 e segg. del citato D.L. 19/84.

² Vedi nota precedente.

³ Vedi LL.RR. 29-11-82, n. 40 e 29-8-83, n. 25 e 9-12-1987, n. 32.

Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorità:
— le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a ciò destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;

— le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;

— le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.

Il commissario indicherà analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge.

Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruente di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio¹.

Art. 15²

(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione)

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito.

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune³.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto,

¹ Comma aggiunto dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni nella L. 29 aprile 1982, n. 187.

² Cfr. art. 3, comma 5 del D.L. 28.2.86 n. 48, convertito, con modificazioni, nella L. 18.4.86 n. 119.

³ Cfr. art. 4, primo comma del D.L. 20 novembre 1987 n. 474, convertito, con modificazioni, in L. 21 gennaio 1988 n. 12.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'art. 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

È elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'art. 33 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle vertenze di cui agli artt. 14, lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall'art. 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il disposto dell'art. 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

ART. 19. (*Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio*). — Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'art. 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III

L. 10.12.1981 N° 761

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20. ¹ (*Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64*). — Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.

Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

ART. 21. (*Indagini geologiche*). — È prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

ART. 22. (*Entrata in vigore*). — La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. 40 *

Snellimento delle procedure di cui alla Legge 2-2-74, n. 64 in attuazione dell'art. 20 della Legge 10-2-1981, n. 741 e dell'art. 11 della Legge 29-4-1982, n. 187. (B.U. 3 dicembre 1982, n. 30).

Art. 1

Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e sopraelevazione, nella zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 3 o negli abitati da consolidare, di cui all'art. 2 della legge n. 64/74 sono soggetti alla denuncia dei lavori da presentare all'Ufficio Tecnico Regionale.

La denuncia, corredata dal relativo progetto esecutivo completo in ogni sua parte e dettaglio, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge n. 64/74 e presentata dal richiedente con indicazione del proprio domicilio, del nome e della residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 64/74 e dei D.M. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima Legge, applicando i più opportuni criteri di corretta progettazione antisismica. Il progetto, completo in ogni sua parte, redatto sulla base di adeguati accertamenti sulla condizione dei luoghi, deve altresì contenere la rappresentazione grafica di tutti i dettagli di esecuzione necessari per la completa definizione dell'opera.

Al progetto va allegata una dichiarazione del progettista che ne attesti la conformità a quanto indicato nel precedente terzo comma, nonché la corrispondenza a quello presentato ai fini della autorizzazione e della concessione edilizia.

L'Ufficio Tecnico Regionale accerta la completezza degli elaborati progettuali presentati e comunica al costruttore ed al Comune l'accettazione del deposito nei tempi e secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al successivo art. 7. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'accettato deposito o comunque alla decorrenza del termine fissato con la deliberazione della Giunta regionale.

Il deposito del progetto, secondo le modalità dei commi precedenti, esonera l'interessato della preventiva autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge n. 64/74.

A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purchè il progetto alla denuncia contenga quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, il direttore dei lavori dovrà comunque darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Regionale.

Art. 2

Responsabilità

Il geologo, il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza delle Norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della citata Legge n. 64/74 e devono operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, devono realizzare l'opera in conformità del progetto depositato; ogni eventuale modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3

Esecuzione dei controlli¹

L'Ufficio Tecnico Regionale esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle Norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

Il controllo è effettuato con metodo a campione estratto casualmente secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 7. Gli esiti dei controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bolletino Ufficiale della Regione Basilicata.

Tale controllo sostituisce a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle Norme tecniche di cui all'art. 29 della legge n. 64/74.

Omissis²

Art. 4

Utilizzazione degli edifici e dei manufatti

Il direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della legge n. 1086/71, deve comunicare all'Ufficio regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichia-

¹ Vcdi D G R. 16.4.84, n. 1865

² Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 8 83, n. 25, che disciplina la materia.

razione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

Il rilascio della licenza di uso e di adibilità da parte degli organi competenti è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma precedente ed alla attestazione del progettista di cui all'art. 1 della presente Legge, nonchè, quando prescritto, alla produzione del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n. 1086/71.

Art. 5

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Il parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, relativo alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti, è reso dall'Ufficio Geologico Regionale istituito con Legge regionale n. 20 del 20-7-1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti devono predisporre studi geologici dei termini oggetto delle previsioni urbanistiche nel rispetto del D.M. 21-1-1981.

In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme nella zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

Con la delibera di cui al successivo art. 7 saranno stabiliti il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini geologiche e geotecniche da effettuare.

Art. 6

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

Gli adeguamenti degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, diretti esclusivamente all'osservanza della normativa antisismica di cui ai punti C.2 e C.3 del D.M. 3-3-1975, integrato e modificato dal D.M. 3-6-81, sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale.

Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi previsto dal presente articolo non sono richiesti i pareri del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, dell'Ufficio Regionale Urbanistica-Beni Ambientali, nè il parere di cui al precedente articolo.

Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Copia dello strumento urbanistico adeguato e della delibera consiliare di approvazione devono essere trasmesse alla Regione entro

sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è diventato esecutivo. Detta deliberazione dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura del comune interessato.

I Comuni procederanno all'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativo, tenuto conto dell'adeguamento alla normativa antisismica, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Criteri e modalità attuative

Con deliberazione della Giunta regionale¹ da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

a) i criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati e la definizione dei tempi entro i quali dovrà essere comunicata tale accettazione.

b) le modalità ed i criteri di sorteggio dei campioni per i controlli dei progetti depositati, delle opere in corso di esecuzione e delle opere ultimate;

c) le modalità di svolgimento dei controlli;

d) le modalità di pubblicazione dell'esito dei controlli;

e) i criteri per l'individuazione dei tecnici incaricati dei controlli.

Art. 8

Norme finali e transitorie

Le domande di autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 64/74, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali non sia intervenuto provvedimento, valgono come denunce ai sensi della presente legge, qualora l'interessato adegui la documentazione in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 1.

L'esecuzione dei controlli sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate di cui all'art. 3 della presente legge, è effettuata dagli Uffici Tecnici Regionali che utilizzeranno all'uopo una apposita sezione costituita da personale professionalmente qualificato.

¹ Vedi D.G.R. dell'1-2-83, n. 465.

L'aggiornamento professionale di tale personale avverrà attraverso l'organizzazione di opportuni corsi di perfezionamento per il cui svolgimento la Regione potrà avvalersi delle strutture dell'Università di Basilicata, oppure di altri Istituti di formazione professionale.

I responsabili delle sezioni di cui al secondo comma del presente articolo si riuniscono almeno due volte all'anno al fine di definire modalità operative uniformi e proporre agli organi regionali competenti l'adozione di iniziative promozionali.

*Omissis*¹

Art. 9

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alle leggi n. 1086/71 e 64/74.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

¹ Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 29.8.83, n. 25.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 1983, n. 465

Approvazione dei criteri e modalità di attuazione della Legge regionale 29-11-1982, n. 40 (B.U. 16-3-83, n. 9)

Art. 1

Criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati

La denuncia dei lavori di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 40 del 29-11-1982, sarà effettuata, dal committente dell'opera, presso gli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e presso le Sezioni circondariali dell'Ufficio LL.PP. di Melfi e Lagonegro, secondo i rispettivi territori di competenza.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione del progettista circa l'appartenenza dell'opera ad una delle categorie previste nella presente delibera. La domanda dovrà essere controfirmata dai soggetti indicati dall'art. 1 della legge.

Tali Uffici istituiranno all'uopo con apposita Sezione sismica, incaricata di accertare la «completezza» degli elaborati progettuali presentati secondo quanto appresso specificato e di comunicare al committente, al costruttore ed al Comune, nei cui territorio si eseguirà l'opera, l'accettazione del deposito.

A tal fine, le predette Sezioni sismiche terranno un apposito registro nel quale saranno riportate le denunce presentate unitamente agli atti progettuali, che dovranno essere in duplice copia, di cui una in bollo, salvo espresse deroghe. Nel caso di esito positivo dell'esame relativo alla completezza degli atti presentati, l'ufficio provvederà a restituire una copia del progetto con data e numero progressivo di protocollo nonchè firma del dipendente incaricato della tenuta del registro su ogni elaborato, al denunciante, entro 15 giorni dalla data di protocollo, unitamente alla comunicazione dell'accettato deposito, che sarà inviata anche al Comune ed al costruttore.

Nel caso, invece, in cui all'esame svolto emergano elementi in contrasto con quanto di seguito specificato circa la completezza degli atti progettuali, l'ufficio restituirà al denunciante, entro i 15 giorni sopra indicati, tutti gli atti presentati, ad eccezione della domanda, comunicando le modifiche e/o le integrazioni necessarie per il completamento del progetto. Qualora al momento della presentazione della denuncia manchi l'indicazione del costruttore, perchè non ancora individuato, occorrerà che, in ogni caso, tale indicazione sia inserita nella comunicazione del direttore dei lavori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale.

A deposito accettato e prima dell'inizio dei lavori, il costruttore dovrà presentare gli atti richiesti dalla legge n. 1086/71 oppure potrà avvalersi della facoltà prevista dal penultimo comma dell'art. 1 della L.R. facendone richiesta scritta all'Ufficio regionale.

«Le norme riportate nel presente articolo sono indirizzate ai professionisti quali suggerimenti della Regione. Esse non devono essere prese in considerazione dagli Uffici Regionali in sede di accettazione dei depositi nel senso che non possono costituire oggetto di analisi di merito per la validità e la completezza del progetto.

Il progetto per giudicarsi completo, dovrà contenere i seguenti elaborati:

- 1) Planimetria catastale della zona interessata;
- 2) Planimetria quotata con la indicazione dei distacchi dagli altri fabbricati o manufatti in genere, e dall'eventuale ciglio stradale per gli effetti dei punti C.2 e C.3 del D.M. 3.3.1975 n. 39;
- 3) Profili longitudinali e trasversali dell'area di sedime, con l'ubicazione dell'opera ed estesi in modo da rappresentare inequivocabilmente l'andamento del terreno e la posizione degli «elementi» di cui al precedente punto 2;
- 4) Pianta dell'eventuale piano cantinato e/o seminerrato, terra e di tutti gli altri piani costituenti l'edificio, della copertura, debitamente quotati;
- 5) I quattro prospetti principali;
- 6) Sezioni longitudinali e trasversali quotate del fabbricato;
- 7) Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'opera e delle prescrizioni tecniche particolari in riferimento alle norme dei DD.MM. emanati in attuazione della legge 2.2.1974 n. 64 e successive;
- 8) Relazione sulle fondazioni che illustrerà la scelta della struttura di fondazioni in relazione alla natura del terreno di sedime e relazione sulla geomorfologia delle aree di sedime con riferimento ai fattori che comunque possono incidere sulla stabilità dei manufatti;
- 9) Calcolo delle strutture in fondazione ed in elevazione;
- 10) Disegni esecutivi delle strutture e particolari costruttivi;
- 11) Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- 12) Per gli interventi di riparazione, rafforzamento, sopraelevazione, è necessario che sia chiaramente rappresentata e quotata la "situazione attuale" raffrontata a quella "da realizzare".

Per progetti diversi da quelli di edilizia, gli elaborati da presentare sono quelli di cui ai precedenti punti, per quanto compatibili con l'opera da realizzare.

Il progettista al fine di consentire agli uffici regionali la "istruttoria formale", dovrà indicare su ogni elaborato progettuale i contenuti dell'elaborato stesso in relazione alla elencazione sopra citata»¹.

¹ Comma così sostituito ai sensi della D.G.R. 19.7.1983, n. 4378.

Alla denuncia sarà allegata una dichiarazione del progettista attestante che il progetto è stato redatto nel rispetto della legge 2-2-1974 n. 64 e dei DD.MM. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge, sulla base di adeguati accertamenti delle condizioni dei luoghi ed applicando i più opportuni criteri di progettazione. Il progettista dichiarerà altresì che gli elaborati architettonici depositati corrispondono a quelli oggetto della concessione o della autorizzazione edilizia.

I disegni generali dell'opera definiranno con chiarezza l'assetto architettonico della costruzione rappresentando anche quelle dimensioni globali e parziali che consentono diretti riscontri delle limitazioni di legge, precisando in particolare le altezze massime anche in relazione alle larghezze stradali, definite dal punto C.2 e dal punto C.3 del D.M. 3-3-1975 e del D.M. 3-6-1981 con le eventuali deroghe definite dal capo II, punto 4 del D.M. 2-7-81.

La relazione tecnica conterrà le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in elevazione ed in fondazione, nonché i chiarimenti occorrenti per una corretta lettura ed interpretazione della documentazione tecnica che costituisce il progetto. Nella stessa relazione verranno indicati in sintesi i valori dei parametri progettuali fondamentali occorrenti per lo svolgimento dei calcoli di verifica (analisi dei carichi, grado di sismicità, parametri geotecnici relativi ai terreni ecc.), le caratteristiche previste per i materiali, nonché le eventuali prescrizioni esecutive caratterizzanti l'opera.

Gli elaborati di calcolo, riguardanti sia le strutture in elevazione che in fondazione, saranno basati su una modellazione della costruzione che dovrà essere chiaramente rappresentata, anche mediante schemi grafici. Tale rappresentazione grafica sarà ritenuta indispensabile nel caso in cui i calcoli di verifica siano stati svolti mediante elaborazione elettronica. In tal caso, dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari per un'agevole e corretta interpretazione dei tabulati meccanografici (numerazione dei nodi e delle aste quando si tratti di strutture intelaiate, disposizione planimetrica e numerazione delle pareti quando si tratti di edifici in muratura, ecc.).

Dovranno essere chiaramente rappresentati i modelli spaziali elaborati in modo da riprodurre correttamente il comportamento dell'edificio, sulla base dei quali di norma sarà stata calcolata la ripartizione delle sollecitazioni sismiche fra gli elementi resistenti verticali. Potranno essere accettate adeguate semplificazioni nei casi di strutture semplici o di modesta rilevanza. In ogni caso, è importante che nei modelli si sia tenuto conto, sia pure in maniera semplificata, della presenza degli elementi più rigidi, quali ad esempio il gruppo scale, le pareti, ecc.

E' necessario inoltre che vengano forniti i codici di interpretazione per la lettura dei dati di ingresso (input) e dei risultati che siano stati riportati in tabelle od in tabulati meccanografici.

I disegni esecutivi riguardanti le strutture ed i loro dettaglio di

realizzazione potranno essere giudicati completi quando consentiranno la totale definizione dell'opera da costruire senza che eventuali carenze possano lasciare adito alla necessità di dover sviluppare successivamente ulteriori disegni per la definizione di eventuali aspetti progettuali non rappresentati. Pertanto, per le costruzioni in cemento armato ordinario, precompresso e prefabbricato, dovranno essere rappresentate esplicitamente tutte le carpenterie, nonché tutte le armature tipiche (barre longitudinali, staffe, barre di collegamento, ecc.) nella loro configurazione quotata che dovrà essere realizzata in opera e con riferimento alle travi, ai pilastri, alle pareti di taglio, ai solai, alle scale, alle fondazioni ed a tutti gli altri elementi strutturali previsti per il fabbricato. Particolare attenzione dovrà essere data alla rappresentazione grafica di dettaglio di esecuzione più significativi per le costruzioni antisismiche, come i nodi dei telai e le unioni in genere degli elementi strutturali. Nel caso di strutture tipizzate sarà consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici.

Per le costruzioni in muratura, dovranno essere rappresentate tutte le piante delle murature a ciascun piano, le sezioni verticali con le indicazioni delle dimensioni dei vari cordoli, i disegni esecutivi dei solai e delle architravi. Dovranno essere rappresentate anche le armature quotate dei singoli elementi di cemento armato (cordoli, architravi, ecc.).

La relazione sulle fondazioni terrà conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 21-1-1981 e dovrà indicare, sulla base di accertamenti svolti e di dati eventualmente ottenuti da indagini in sito e da prove di laboratorio, quali siano stati i criteri adottati per la scelta del sistema di fondazione e fornirà i valori dei parametri assunti per il dimensionamento, anche in relazione alle azioni sismiche previste. Per le costruzioni sui pendii gli accertamenti dovranno essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria onde rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Il deposito di cui all'art. 1 della L.R. 29.11.1982 n. 40 sarà accettato quanto il progetto contenga gli elaborati di cui al precedente 8 comma e quindi i requisiti della completezza ¹.

*Omissis*²

¹ Comma così sostituito ai sensi della D.G.R. 19.7.1983 n. 4378.

² Comma abrogato dalla D.G.R. 19.7.1983 n. 4378.

Art. 1 *bis*¹

I progetti dei lavori da eseguire ai sensi dell'articolo 7 della legge 29.4.1982, n. 187 non sono soggetti a deposito.

Art. 1 *ter*¹

I progetti dei lavori di riparazione e/o ricostruzione di cui alla legge 14.5.1981 n. 219, vengono acquisiti a deposito presso gli uffici tecnici regionali solo ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 3 della legge 29.11.1982 n. 40.

La copia del progetto da acquisire presso gli uffici regionali dovrà essere corredata degli estremi d'approvazione della Commissione Tecnica Comunale istituita ai sensi dell'art. 14 della citata legge 219/81.

Art. 1 *quater*¹

L'acquisizione in deposito dei progetti, successivamente alla data di inizio dei lavori, anche se è stato redatto verbale di sospensione dei lavori da parte degli uffici regionali, avviene senza lo obbligo di ulteriori accertamenti e con rimozione del provvedimento di sospensione.

Gli Uffici Regionali opereranno accertamenti puntuali esclusivamente su richiesta della autorità competente.

Art. 2

Modalità e criteri di sorteggio dei campioni per i controlli dei progetti depositati delle opere in corso di esecuzione delle opere ultimate

Per i controlli previsti dall'art. 3 della legge regionale 29-11-1982, n. 40, saranno effettuate tre distinte campionature; una relativa ai progetti depositati, una relativa alle opere in corso di esecuzione ed una relativa alle opere a struttura ultimata.

I campioni verranno determinati mediante estrazione casuale per le seguenti categorie ed opere:

A) strutture intelaiate di cemento armato metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti in cemento armato ed aventi volumetrie edilizie fino a 5000 metri cubi;

¹ Articoli aggiunti ai sensi della D.G.R. 19 7.1983, n. 4378.

B) strutture intelaiate di cemento armato metaliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti ed aventi volumetri edilizie superiori a 5000 metri cubi;

C) costruzioni in muratura;

D) interventi di recupero, ampliamento e trasformazione di costruzioni esistenti;

E) altre costruzioni destinate ad uso privato non appartenenti alle categorie sopra indicate;

F) opere pubbliche o destinate ad uso pubblico, da considerare suddivise nei due gruppi:

F.1. opere di importanza strategica nel caso di evento sismico ¹.

F.2. altre opere.

L'appartenenza delle opere ad una delle sei categorie sopra indicate sarà dichiarata dal progettista nella domanda al momento della denuncia. La suddivisione nei due gruppi F.1. e F.2. verrà fatta dall'Ufficio Tecnico Regionale, che accetta il deposito. Sono da inserire comunque nel gruppo F.1 le seguenti opere: ospedali od altre strutture sanitarie, caserme ed autorimesse dei Vigili del Fuoco, edifici scolastici, case comunali.

I campioni relativi ai progetti depositati verranno sorteggiati ogni due mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale, mediante estrazione casuale fra quelli depositati nel bimestre precedente sulla base delle seguenti percentuali (minimo valore intero superiore a quello calcolato):

— 4% dei progetti appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E;

— 10% dei progetti appartenenti al gruppo F.2;

— 100% dei progetti appartenenti al gruppo F.1.

I campioni relativi alle opere in corso di esecuzione verranno sorteggiati ogni tre mesi mediante estrazione casuale, fra tutte quelle in corso di realizzazione, anche se già estratte in precedenza, sulla base delle seguenti percentuali (minimo valore intero superiore a quello calcolato):

— 2% delle opere appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E;

— 10% delle opere appartenenti al gruppo F.2.

Inoltre, saranno sottoposte al controllo continuo in corso d'opera tutte le opere appartenenti al gruppo F.1.

Si intenderanno in corso di realizzazione tutte le opere per le quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori da parte dei Lavori, come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 1 della Legge regionale e le cui strutture non siano state ancora ultimate.

I campioni relativi alle opere a struttura ultimata saranno sorteggiati ogni sei mesi, mediante estrazione casuale, fra quelle le cui

¹ Vedi art. 14 D.G.R. 16.4.84, n. 1865.

strutture saranno state ultimate nel semestre precedente, nella misura dell'1% (minimo valore intero superiore a quello calcolato) delle opere appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E, ed a gruppo F.2. Per la data di ultimazione dei lavori farà fede quella indicata dal Direttore dei Lavori nella comunicazione di avvenuta ultimazione richiesta dall'art. 4 della Legge regionale. Non sono richiesti controlli ad opera ultimata per le strutture appartenenti al gruppo F.1.

Art. 3

Modalità di svolgimento dei controlli

I controlli per campione su i progetti, sulle opere ultimate e su quelle in corso di realizzazione tenderanno ad accertare, anche nel dettaglio, la corretta applicazione delle norme tecniche, nonché dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, analizzando i problemi nella loro sostanza.

I controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente gli aspetti elencati qui di seguito:

a) L'identità del sito la scelta dei più opportuni sistemi strutturali ai fini della resistenza sismica.

b) Il rispetto delle norme tecniche riguardanti le ipotesi di carico, i criteri di calcolo e le modalità di verifica con riferimento alla struttura sia in elevazione che in fondazione.

c) L'impegno di criteri di modellazione e procedure di calcolo di riconosciuta e documentata validità. Nel caso in cui la progettazione, per la natura dell'opera e per altro particolare motivo, sia basata sui metodi di analisi al di fuori della comune pratica progettuale ne dovrà essere accertata la validità.

d) La presenza e la validità di un'esauriente e chiara rappresentazione grafica del progetto relativa alla elementi strutturali ed a tutti i dettagli e particolari costruttivi importanti al fine della realizzazione del meccanismo resistente previsto.

Nel corso dei controlli e comunque prima della loro conclusione, l'Ufficio Tecnico competente avviserà il progettista e lo inviterà ad intervenire per un esame contestuale di tutte le situazioni che risulteranno non corrette o comunque poco chiare. Ove necessario, lo stesso Ufficio potrà richiedere integrazioni e completamenti della documentazione progettuale depositata.

I controlli sulle opere in corso di esecuzione, oppure già ultimate, comprenderanno sia l'esame dei progetti relativi da svolgere nella maniera già indicata, sia accertamenti da effettuare mediante misurazioni e saggi saltuari. Da apposito verbale dovrà risultare la rispondenza o meno di quanto accertato, con particolare riferimento ai punti appresso indicati:

e) Il rispetto, in fase esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenute.

f) Il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte, con riferimento anche ai particolari costruttivi.

g) L'esito di eventuali saggi atti a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati alle prescrizioni normative ed ai requisiti richiesti dal progetto¹.

Gli accertamenti in sito riguarderanno la situazione delle opere al momento del controllo e saranno svolti anche alla presenza del costruttore e del direttore dei lavori allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Questi ultimi verranno comunque resi edotti dall'esito di eventuali accertamenti già effettuati.

Art. 4

Criteri di individuazione dei tecnici incaricati dei controlli

Gli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e le Sezioni circondariali dei LL.PP. di Melfi e Lagonegro procederanno agli accertamenti previsti dall'art. 1 della Legge regionale 29-11-1982, n. 40 riguardanti la completezza degli elaborati progettuali presentati con la denuncia dei lavori. Tali accertamenti saranno svolti secondo le indicazioni dell'art. 1 della presente delibera.

Gli Uffici e le Sezioni circondariali, di cui al precedente capoverso, cureranno la registrazione e la catalogazione dei progetti ai fini della legge 2-2-1974, n. 64 e della legge 5-11-1971, n. 1086, nonché il sorteggio dei campioni per le varie categorie di edifici secondo le modalità elencate nel precedente articolo 2.

Sarà compito degli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e delle Sezioni circondariali di Melfi e Lagonegro, in collaborazione con il progettista dell'opera e con il direttore dei lavori, esaminare gli eventuali accorgimenti che potranno essere proposti da questi ultimi per interventi di adeguamento dei progetti e delle opere tali da porre rimedio a situazioni contrastanti con le normative tecniche o con le buone regole di progettazione o di esecuzione. Qualora ne venga riconosciuta l'efficacia, tali interventi potranno essere ordinati controllandone poi la realizzazione.

I controlli tecnici e gli accertamenti sui progetti, sulle costruzioni in corso d'opera e sulle strutture ultimate previsti dalla L.R. n. 40/1982 saranno svolti:

a) per la provincia di Matera dall'Ufficio del Genio Civile di Matera che utilizzerà un'apposita sezione sismica costituita da personale particolarmente esperto;

¹ Comma così modificato dall'art. 12 della D.G.R. 16 4.84, n. 1865.

b) per la provincia di Potenza dal'Ufficio del Genio Civile di Potenza che utilizzerà una analoga sezione sismica.

In particolare, per i comuni ricadenti nei circondari di Melfi e Lagonegro, l'ufficio del Genio Civile di Potenza si avvarrà del personale tecnico già in servizio presso le Sezioni circondariali dei LL.PP. di Melfi e Lagonegro, integrandolo se del caso con altri funzionari in servizio presso l'apposita sezione sismica allo scopo di coprire tutte le necessità del servizio e di garantirne l'uniformità di azione.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale sarà costituito un Gruppo di coordinamento che, oltre a svolgere funzioni di supporto tecnico ed amministrativo, interverrà sistematicamente nei controlli tecnici, su richiesta o di propria iniziativa, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Tale struttura centralizzata si avvarrà di un proprio ufficio di Segreteria con il compito di proporre e poi realizzare tutti gli interventi reputati opportuni per il migliore funzionamento della L.R. n. 40/82.

I responsabili degli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e gli ingegneri dirigenti le sezioni di Melfi e Lagonegro esamineranno i risultati dei controlli svolti e procederanno ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla legge n. 64 del 74. Provvederanno, inoltre, a predisporre ed a trasmettere alla Segreteria del predetto Gruppo di coordinamento la documentazione necessaria per la pubblicazione dell'esito dei controlli sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Modalità di pubblicazione dell'esito dei controlli

La pubblicazione sul B.U.R. dovrà indicare il tipo, destinazione e stato d'avanzamento dei lavori del manufatto oggetto del controllo, nome, cognome, domicilio del committente, e indicazione dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale intervenuti fino al momento del controllo.

Sarà altresì riportata la dicitura «Esito positivo» o «Esito negativo» a seconda del risultato del controllo effettuato.

Art. 6

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Ai sensi della legge regionale n. 40 del 29-11-1982 il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 è espresso dall'Ufficio Geologico Regionale sulla scorta di uno studio geologico-tecnico predisposto dall'Ente interessato, facente parte integrante degli elaborati dei piani generali e particolareggiati.

L'Ufficio Geologico Regionale, tenendo conto della conformazione geomorfologica del territorio desunta dalle analisi effettuate dall'Ente proponente, si esprimerà sulla compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed i contenuti ed i risultati delle indagini.

Il parere verrà limitato alle aree interessate dall'urbanizzazione con esclusione delle zone agricole oggetto di insediamenti sparsi per le quali saranno indicati eventuali suggerimenti sull'uso del territorio anche in relazione alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Lo studio predisposto dall'Ente ed il conseguente parere dell'Ufficio Geologico comprenderanno le aree extraurbane destinate dal piano alla costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di strutture produttive, turistiche, etc. nei comuni classificati sismici ove la classificazione è estesa all'intero ambito territoriale.

Pertanto il parere dovrà essere chiesto da tutti gli Enti competenti all'elaborazione di piani finalizzati all'urbanizzazione di aree anche extraurbane.

Il piano, completo degli elaborati urbanistici e geologico-tecnici, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Geologico Regionale in tre copie, che, opportunamente vistate, entro 60 giorni saranno rese una al Comune ed una all'Ufficio Urbanistica per gli insediamenti di competenza.

Le indagini vanno estese ad un territorio comprendente le aree da urbanizzare ed una adeguata fascia di contorno specie in aree collinari e montuose.

I contenuti della relazione geologica allegata agli strumenti urbanistici generali dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti:

- a) inquadramento morfologico del territorio;
- b) caratterizzazione litologico-tecnica dei terreni affioranti ed individuazione di superfici di discontinuità tettonica;
- c) caratterizzazione e geomorfologica, idrologica e statica del territorio, con particolare riferimento alla dinamica evolutiva ed all'incidenza della futura urbanizzazione;
- d) verifiche ed analisi della stabilità di versanti aventi notevole incidenza sull'urbanizzazione e sulla stabilità delle strutture civili;
- e) nei comuni classificati sismici, elementi sulla problematica sismica dei siti;
- f) descrizione dei criteri di analisi dei dati raccolti e motivazione delle valutazioni di sintesi;
- g) indicazioni su eventuali interventi di presidio e recupero statico dei versanti e sulle modalità d'uso dei suoli.

Per una esauriente documentazione degli studi svolti e per agevolare la formazione degli strumenti di pianificazione, devono essere prodotti gli elaborati grafici di seguito indicati, su rapporto cartografico in scala non inferiore a 1/5000, a corredo della relazione tecnica esplicativa:

- 1) carta geolitologica e profili geologici;
- 2) carta geomorfologica;

3) profili di verifica di stabilità relative alle aree di cui al punto *d)* della relazione;

4) carta riportante gli elementi di cui al punto *e)*;

5) carta degli interventi di presidio e recupero statico del territorio e della utilizzazione delle aree.

Ove si ritenga opportuno, gli elementi contenuti negli elaborati elencati possono essere introdotti su carte tematiche parziali e/o complementari, ferma restando la necessità di rendere l'elaborato finale di sintesi.

In relazione alle indicazioni emerse nella documentazione allegata gli strumenti urbanistici generali, nella formazione degli strumenti urbanistici particolareggiati di attuazione devono essere predisposti documentati studi geologici e geotecnici delle condizioni locali del sottosuolo per definire la fattibilità degli interventi edilizi ed individuare i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del terreno.

Tali studi devono caratterizzare il suolo dal punto di vista stratigrafico, geotecnico ed idrogeologico e fornire dati di dettaglio sul coefficiente di sicurezza dei pendii nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

Per quanto attiene ai mezzi, metodologia ed ampiezza delle indagini, si richiamano i contenuti dei punti B3, B4, H2, H3 del D.M. 21-1-1981.

La relazione tecnica esplicativa dovrà essere integrata da adeguata cartografia in scala non inferiore a 1/2000, da profili geologici del sottosuolo e di verifica di stabilità e dai tabulati di tutte le prove ed indagini eseguite.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1983 n. 4378

Modifiche ed integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 465 dell'1-2-1983.

Articolo Unico

In conformità al parere della Quinta Commissione Consiliare Permanente l'8 comma dell'art. 1 della deliberazione n. 465 nell'1.2.83 è sostituito con il seguente comma: «Le norme riportate nel presente articolo sono indirizzate ai professionisti quali suggerimenti della Regione. Esse non devono essere prese in considerazione dagli Uffici Regionali in sede di accettazione dei depositi nel senso che non possono costituire oggetto di analisi di merito per la validità e la completezza del progetto.

Il progetto per giudicarsi completo, dovrà contenere i seguenti elaborati:

- 1) Planimetria catastale della zona interessata;
- 2) Planimetria quotata con la indicazione dei distacchi dagli altri fabbricati o manufatti in genere, e dall'eventuale ciglio stradale per gli effetti dei punti C.2 e C.3 del D.M.3.3.1975 n. 39;
- 3) Profili longitudinali e trasversali dell'area di sedime, con l'ubicazione dell'opera ed estesi in modo da rappresentare inequivocabilmente l'andamento del terreno e la posizione degli «elementi» di cui al precedente punto 2;
- 4) Pianta dell'eventuale piano cantinato e/o seminterrato, terra e di tutti gli altri piani costituenti l'edificio, della copertura, debitamente quotati;
- 5) I quattro prospetti principali;
- 6) Sezioni longitudinali e trasversali quotate del fabbricato;
- 7) Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'opera e delle prescrizioni tecniche particolari in riferimento alle norme dei DD.MM. emanati in attuazione della legge 2.2.1974 n. 64 e successive;
- 8) Relazione sulle fondazioni che illustrerà la scelta della struttura di fondazioni in relazione alla natura del terreno di sedime e relazione sulla geomorfologia delle aree di sedime con riferimento ai fattori che comunque possono incidere sulla stabilità dei manufatti;
- 9) Calcolo delle strutture in fondazione ed in elevazione;
- 10) Disegni esecutivi delle strutture e particolari costruttivi;
- 11) Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- 12) Per gli interventi di riparazione, rafforzamento, sopraelevazione, è necessario che sia chiaramente rappresentata e quotata la «situazione attuale» raffrontata a quella «da realizzare».

Per progetti diversi da quelli di edilizia, gli elaborati da presentare sono quelli di cui ai precedenti punti, per quanto compatibili con l'opera da realizzare.

Il progettista al fine di consentire agli uffici regionali la «istruttoria formale», dovrà indicare su ogni elaborato progettuale i contenuti dell'elaborato stesso in relazione alla elencazione sopra citata.

Il penultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «Il deposito di cui all'art. 1 della L.R. 29.11.1982 n. 40 sarà accettato quando il progetto contenga gli elaborati di cui al precedente 8 comma e quindi i requisiti della completezza».

Si precisa che l'accertamento di tale completezza non comporta analisi di merito, riguardanti le scelte progettuali, le modalità di calcolo ed in generale la validità del progetto.

E' compito degli Uffici regionali accertare, pertanto, che sono presenti gli elaborati citati nel precedente 8 comma.

L'ultimo comma dell'art. 1 è soppresso.

Sono introdotti i seguenti altri articoli:

Art. 1 bis

I progetti dei lavori da eseguire ai sensi dell'articolo 7 della legge 29.4.1982, n. 187 non sono soggetti a deposito.

Art. 1 ter

I progetti dei lavori di riparazione e/o ricostruzione di cui alla legge 14.5.1981 n. 219, vengono acquisiti a deposito presso gli uffici tecnici regionali solo ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 3 della legge 29.11.1982 n. 40.

La copia del progetto da acquisire presso gli uffici regionali dovrà essere corredata degli estremi d'approvazione della Commissione Tecnica Comunale istituita ai sensi dell'art. 14 della citata legge 219/81.

Art. 1 quater

L'acquisizione in deposito dei progetti, successivamente alla data di inizio dei lavori, anche se è stato redatto verbale di sospensione dei lavori da parte degli uffici regionali, avviene senza lo obbligo di ulteriori accertamenti e con rimozione del provvedimento di sospensione.

Gli Uffici Regionali opereranno accertamenti puntuali esclusivamente su richiesta della autorità competenti.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge n. 62/1953.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 1984, n. 1865

Criteri e modalità di esecuzione dei controlli a campione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29-11-1982, n. 40. (B.U. 16 ottobre 1984, n. 38)

Art. 1

I controlli, di cui all'art. 3 L.R. 29-11-1982, n. 40 e relative delibere di attuazione, sono svolti col metodo a campione estratto casualmente secondo i criteri e le modalità di cui alla presente deliberazione.

Art. 2

In sede di prima applicazione le estrazioni, di cui al precedente articolo 1, sono effettuate il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, presso i locali degli Uffici del Genio Civile di Potenza e di Matera e delle Sezioni circondariali dei LL.PP. di Lagonegro e Melfi, territorialmente competenti.

Le estrazioni successive sono effettuate secondo le scadenze fissate dall'art. 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 465 dell'1-2-83, nelle sedi sopraindicate.

Art. 3

Entro dieci giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle estrazioni, i responsabili delle Sezioni sismiche degli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e delle Sezioni circondariali dei LL.PP. di Lagonegro e Melfi trasmettono ai rispettivi responsabili d'ufficio un elenco, datato e sottoscritto, contenente gli estremi dei progetti e delle opere oggetto delle estrazioni.

Gli estremi, di cui al comma precedente, sono quelli riportati negli appositi registri di cui all'art. 1, quarto comma, D.G.R. n. 465 dell'1-2-83.

I progetti e/o le opere oggetto delle estrazioni sono quelli relativi al periodo compreso tra due date successive di compilazione degli elenchi di cui al primo comma.

Tali elenchi conterranno rispettivamente.

A) I progetti depositati nel periodo indicato al comma precedente, ivi compresi quelli per i quali, nello stesso periodo, sia stato comunicato l'inizio dei lavori ovvero l'ultimazione delle parti strutturali dell'opera;

B) Le opere per le quali, nel periodo di cui al precedente terzo comma, sia stato comunicato l'inizio dei lavori, ivi comprese quelle per le quali, nel medesimo periodo, sia stata comunicata l'ultimazione delle parti strutturali;

C) Le opere per le quali sia stata comunicata, nel periodo considerato, l'ultimazione delle parti strutturali.

Art. 4

Nei dieci giorni che precedono la data fissata per le estrazioni, gli Uffici di cui al precedente art. 3 predispongono, sulla base degli elenchi trasmessi e secondo le categorie individuate all'art. 2 della D.G.R. n. 465 dell'1-2-83, le campionature di progetti e/o di opere oggetto delle estrazioni, attribuendo ai progetti e/o alle opere, compresi in ciascuna campionatura, un numero progressivo.

Alle perizie di variante, per le quali è richiesto il deposito ai sensi della L.R. 29-11-82 n. 40, viene attribuito, in fase di predisposizione delle campionature, lo stesso numero progressivo assegnato al progetto, ove il deposito di quest'ultimo e quello della perizia di variante siano avvenuti nello stesso periodo considerato ai fini della estrazione.

Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, alle perizie di variante è attribuito apposito numero progressivo.

Gli uffici di cui al precedente art. 3, infine, individuano per ciascuna campionatura e sulla base delle percentuali fissate all'art. 2 D.G.R. n. 465 dell'1-2-83, il numero dei progetti e/o delle opere da estrarre.

Art. 5

In sede di prima applicazione gli elenchi e le campionature di cui agli artt. precedenti, riguarderanno i progetti depositati e le opere, per le quali è stato comunicato l'inizio dei lavori e/o l'ultimazione delle parti strutturali, relativi al periodo compreso tra la entrata in vigore della L.R. 29-11-82 n. 40 e la data di compilazione degli elenchi occorrenti per le prime operazioni di sorteggio.

Art. 6

Ove l'estrazione riguardi un progetto per il quale risulti comunicato l'inizio dei lavori ovvero l'ultimazione delle parti strutturali, i controlli, di cui all'art. 3 L.R. 29-11-82 n. 40, si estendono alle opere.

Ove l'estrazione riguardi un'opera per la quale risulti comunicata,

oltre all'inizio dei lavori, l'ultimazione delle parti strutturali, i controlli, di cui all'art. 3 L.R. 29-11-82 n. 40, si estendono alle medesime.

In tali ipotesi, in sede di sorteggio, del numero fissato ai sensi del precedente art. 4, ultimo comma, per l'estrazione delle opere va sottratto quello delle opere oggetto di controllo ai sensi dei commi che precedono.

Il disposto dei precedenti commi si applica anche in deroga alle precedenti fissate dall'art. 2 D.G.R. n. 465 dell'1-2-83.

Art. 7

Prima dello svolgimento delle operazioni di sorteggio, i responsabili degli Uffici, di cui al precedente art. 3, verificano la regolare compilazione della campionature.

L'estrazione, in ciascuna sede, si svolge alla presenza del responsabile di Ufficio territorialmente competente o di un suo delegato e di almeno due tecnici, comunque in servizio presso la Regione, i quali predispongono, per ciascuna campionatura di progetti e/o opere, dischetti di uguali dimensioni riportanti numeri progressivi identici a quelli attribuiti ai sensi del precedente art. 4, primo comma.

I dischetti, così predisposti, vengono inseriti in apposita urna non trasparente.

Uno dei tecnici, incaricato dal responsabile di Ufficio o dal suo delegato, che presiede alle operazioni di sorteggio, estrae manualmente, per ciascuna delle campionature, tanti dischetti quanti sono i progetti e/o le opere da controllare nella misura fissata ai sensi dell'art. 4, ultimo comma e, ove ricorra l'ipotesi, dell'art. 6.

I progetti e/o le opere, da sottoporre ai controlli di cui all'art. 3 L.R. n. 40 del 29-11-1982, sono quelli ai quali è stato attribuito il numero progressivo corrispondente a quello estratto per ciascuno campionatura.

Delle opere di sorteggio è redatto processo verbale sottoscritto dal responsabile d'Ufficio o dal suo delegato e dai tecnici presenti.

Art. 8

Gli interessati ai progetti e/o alle opere estratte sono informati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'esito dei sorteggi a cura dei responsabili degli Uffici. Nominate le Commissioni di cui al successivo art. 9, gli interessati sono invitati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad intervenire ai controlli.

Art. 9

Preso visione dei progetti e/o delle opere estratte, il responsabile d'Ufficio, valutate le difficoltà di ordine tecnico connesse ai controlli da svolgere, individua, per ciascun progetto e/o opera, una commissione composta da almeno due tecnici, professionalmente qualificati, comunque in servizio presso gli Uffici Tecnici Regionali di cui all'art. 3 L.R. n. 40/82 nonchè presso l'Ufficio Geologico Regionale.

La commissione incaricata dei controlli organizza automaticamente la propria attività nel rispetto dei tempi e delle modalità di seguito riportate e nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture.

Art. 10

Per quanto concerne il controllo limitato ai progetti, sentiti i soggetti interessati, su parere espresso dalla Commissione incaricata dei controlli, il responsabile territorialmente competente degli Uffici, di cui al precedente art. 3, con proprio provvedimento:

- a) attesta l'esito positivo del controllo;
- b) richiede le integrazioni occorrenti al fine di adeguare il progetto alla normativa vigente;
- c) attesta l'esito negativo del controllo e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla Legge n. 64 del 1974.

L'esito delle operazioni di controllo, ivi comprese quelle sulle integrazioni progettuali richieste, va attestato, comunque, entro sessanta giorni dalla data di consegna degli atti alla commissione incaricata.

Art. 11

Per quanto concerne i controlli sulle opere, per le quali è stato comunicato l'inizio dei lavori ovvero l'ultimazione delle parti strutturali, e sui relativi progetti, sentiti i soggetti interessati, su parere espresso dalla Commissione incaricata dei controlli, ed esperiti i necessari sopralluoghi, il responsabile territorialmente competente degli Uffici, di cui al precedente art. 3, con proprio provvedimento:

- a) attesta l'esito positivo dei controlli;
- b) richiede, entro congruo termine, le integrazioni progettuali e/o l'esecuzione dei lavori occorrenti al fine di conseguire il rispetto della normativa vigente;
- c) attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla Legge n. 64 del 1974.

Nel caso, di cui al precedente comma lettera b), ove gli interessati non provvedano, nel termine assegnato, alle integrazioni progett-

tuali e/o alla esecuzione dei lavori richiesti, si applica quanto previsto alla lettera c), comma precedente.

Art. 12

I controlli, di cui ai precedenti artt. 10 e 11, sono svolti secondo quanto previsto dall'art. 3 della D.G.R. n. 465 dell'1-2-1983 in quanto compatibili con quanto disposto dalla presente deliberazione.

Il quarto comma dell'art. 3 D.G.R. citata è così modificato:

«I controlli sulle opere in corso di esecuzione, oppure già ultimate, comprenderanno sia l'esame dei progetti relativi, da svolgere nella maniera già indicata, sia accertamenti da effettuare mediante misurazioni ed eventuali saggi. Da apposito verbale dovrà risultare la rispondenza o meno di quanto accertato, con particolare riferimento ai punti appresso indicati:

e) il rispetto, in fase esecutiva; dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenuti;

f) il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte, con riferimento anche ai particolari costruttivi;

g) l'esito di eventuali saggi atti a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati alle prescrizioni normative ed ai requisiti richiesti di progetto».

Art. 13

Per lo svolgimento di controlli su progetti e/o opere di particolare rilevanza tecnica, nonchè per la esecuzione di sondaggi e prove su materiali, la Regione potrà avvalersi delle strutture dell'Università di Basilicata ovvero di esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali anche per la eventuale integrazione, con funzioni consultivi, delle Commissioni di Controllo di cui ai precedenti articoli.

Art. 14

Per quanto concerne le opere comprese nella categoria F.1 (opere di importanza strategica in caso di evento sismico), di cui alla deliberazione della G.R. n. 465 dell'1-2-83, i controlli relativi ai progetti vengono eseguiti dagli Uffici Tecnici regionali, territorialmente competenti, al momento del deposito.

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 25

Modalità e procedure per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni (B.U. 1 settembre 1983, n. 26)

Art. 1

Finalità

«La Regione Basilicata», con le procedure di cui alla presente legge, verifica:

a) La conformità alle norme disciplinate l'attività edilizia in zona sismica dei progetti di interesse privato eseguiti con i benefici di cui alla L.R. 14.5.1981, n. 219 e successive;

b) La conformità delle opere eseguite ai progetti di cui al punto a), secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 della presente legge¹.

In caso di inosservanza, non sanabile, della normativa disciplinate le costruzioni e le riparazioni in zona sismica, oppure in caso di grave difformità tra l'opera realizzata e quella progettata, è disposta la revoca parziale o integrale delle provvidenze medesime, secondo le procedure fissate dalla presente legge.

Le funzioni di Ingegnere Capo previste dalla Legge 2.2.74, n. 64 ai fini della presente legge, sono svolte da un ingegnere in servizio presso lo Staff Ricostruzione all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge¹.

Art. 2

Opere soggette a controllo

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono soggette a controllo:

a) le opere realizzate con i contributi previsti dagli artt. 9 e 10 L. 14-5-1981, n. 219 e dall'art. 23, 4° comma, legge 29-4-1982, n. 187 e successive modificazioni e integrazioni;

b) le opere realizzare con i contributi previsti dall'art. 18. legge 14-5-1981, n. 219 e dalle leggi regionali di attuazione;

¹ Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 9.12.1987, n. 32, concernente «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.8.1983, n. 25»

- c) le opere realizzate con i contributi previsti dall'art. 22 legge 14-5-1981, n. 219 e dalle legge regionali di attuazione;
- d) le opere realizzate con contributi previsti dall'art. 65 legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli edifici pubblici;
- e) Omissis¹.

Art. 3

Esecuzione dei controlli

Ai fini dei controlli di cui alla presente legge, espletati dalla Regione, i progetti relativi alle opere, di cui all'art. 2, sono estratti secondo il metodo a campione e con le procedure fissate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 7.

Per consentire l'esecuzione dei controlli è fatto obbligo ai Comuni, alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del Materano, che procedono alla erogazione dei contributi di cui alla L. 14.5.1981, n. 219 e successive modificazione ed integrazioni, di restituire, debitamente compilate, agli Uffici regionali, le schede di rilevazione predisposte dallo Staff per la Ricostruzione².

Omissis³.

Gli Enti eroganti i contributi richiamati al precedente art. 2, sono tenuti a mettere a disposizione degli uffici della Regione la documentazione necessaria per la effettuazione dei controlli di cui alla presente legge.

La Regione darà avviso al titolare del contributo, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa ed all'Ente erogante della esecuzione dei controlli di cui alla presente legge.

Art. 4

Revoca dei contributi

Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera c) art. 2, in caso di inosservanza non sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zone sismiche, oppure nell'ipotesi di gravi difformità tra l'opera o la parte di opera realizzata e quella progettata, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'Ente che aveva

¹ Lettera e) soppressa dall'art. 2 della L.R. 9.12.1987, n. 32, concernente «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.6.1983, n. 25».

² Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9.12.1987, n. 32.

³ Comma soppresso dall'art. 3 della L.R. 9.12.1987, n. 32.

proceduto alla concessione dei contributi, con proprio provvedimento, dichiara il titolare degli stessi decaduto, in tutto o in parte, dalle provvidenze accordategli e dispone, a suo carico, il rimborso totale o parziale delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi legali. Tali somme, recuperate con le procedure di cui al R.D. 14-4-1910, n. 639, possono essere riutilizzate per il finanziamento di interventi previsti nei programmi annuali approvati. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla magistratura per gli eventuali adempimenti di sua competenza.

Per quanto concerne le opere di cui alla lettera c) art. 2, nei casi di cui al 1° comma sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara il titolare del contributo decaduto, in tutto o in parte, dalle provvidenze accordategli. Per il recupero delle somme si applica quanto disposto al comma precedente.

I provvedimenti di revoca, trasmessi in copia agli uffici regionali, devono essere adottati nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle relazioni di istruttoria di cui ai commi precedenti.

Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, verranno altresì stabiliti:

- a) gli elementi sui quali dovranno vertere i controlli;
- b) i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza non sanabile nonché la grave difformità.

Art. 5

Inosservanza sanabile, lieve difformità

Fatta eccezione per le opere di cui alla lettera c) art. 2, in caso di inosservanza sanabile delle norme disciplinanti le costruzioni in zona sismica, ovvero in caso di non gravi difformità tra l'opera e la parte di opera realizzata e quella progettata sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, l'organo dell'Ente che aveva proceduto alla concessione dei contributi, dispone con proprio provvedimento che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

Per quanto concerne le opere di cui alla lettera c) art. 2, nei casi di cui al 1° comma, sulla base di una relazione di istruttoria degli uffici regionali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che, entro un congruo termine, i soggetti interessati provvedano alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere necessarie.

Nel periodo compreso tra la emanazione di provvedimenti di cui al 1° e 2° comma ed il perfezionamento della situazione tecnico-amministrativa è sospesa l'erogazione dei contributi.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti, trasmessi in copia agli uffici regionali, devono essere adottati nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione delle relazioni di istruttoria.

Con la deliberazione di cui al successivo art. 7, si stabiliranno tra l'altro i casi nei quali è riscontrabile l'inosservanza sanabile, la non grave difformità.

L'organo dell'Ente che ha proceduto alla concessione dei contributi, verifica l'esatto adempimento in ordine alle integrazioni documentali e/o alla esecuzione delle opere richieste con i provvedimenti di cui al 1 e 2 comma.

Trascorso inutilmente il termine concesso per la integrazione degli atti e/o per la esecuzione delle opere, ovvero in caso di inesatto o parziale adempimento, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Struttura Speciale per la Ricostruzione

E' istituita, con la presente legge, la Struttura Speciale per la Ricostruzioni (SSR) per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) compiti di cui all'art. 7 L. 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolgimento dei controlli di cui alla presente legge;

c) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali nelle materie di loro competenza;

d) adempimenti di attuazione dei compiti assegnati alla Regione dalla legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, non ordinariamente svolti da altri uffici regionali.

La Struttura Speciale per la Ricostruzione si articola in un ufficio amministrativo ed in un ufficio tecnico.

Essa dipende funzionalmente dal Presidente della Giunta regionale il quale può delegare un componente della stessa ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale.

Art. 7

Criteri e modalità attuative

Con deliberazione della Giunta regionale¹, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, saranno tra l'altro definiti:

¹ D.G.R. 2 marzo 1984, n. 893.

a) i criteri e le modalità per l'estrazione, in ciascun Comune e secondo il metodo a campione, dei progetti relativi alle opere soggetti a controllo;

b) gli aspetti ed i casi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b), 4° comma art. 4;

c) i casi di cui al 5° comma art. 5;

d) le modalità di esecuzione, contabilità e collaudazione relative alle opere di cui al precedente art. 2;

e) le modalità di aggiornamento dei contributi richiamati al precedente art. 2;

f) le procedure per la redazione di perizie di variante e suppletive relative ai lavori effettuati con i contributi richiamati al precedente art. 2.

g) le modalità e i contenuti dei controlli di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera b)¹.

Art. 8

Modifiche alla L.R. 40/82

Sono esclusi dalla esecuzione dei controlli per il rispetto delle norme sismiche, previsti dalla L.R. 20-11-1982, n. 40², i progetti relativi alle opere soggette ai controlli di cui alla presente legge.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 3 e l'ultimo comma dell'art. 8 L.R. 29-11-1982, n. 40.

I progetti relativi alle opere di cui al precedente art. 2, non sono soggetti al deposito presso gli Uffici regionali, previsto dall'art. 1 L.R. 29-11-1982, n. 40, ma vanno depositati presso gli Uffici comunali.

Gli organismi, cui compete, ai sensi della legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, la valutazione, sotto il profilo tecnico, dell'ammissibilità delle domande tese ad ottenere i benefici richiamati al precedente art. 2, accertano altresì la completezza degli atti previsti dalla L.R. 29-11-1982, n. 40 e relative delibere di attuazione.

I progetti, approvati da Enti diversi da quelli comunali, vanno consegnati, a cura dei titolari del contributo, al Comune nel cui ambito territoriale ricade l'opera, corredati da apposita dichiarazione del progettista attestante la conformità a quelli approvati. Il Comune archiverà tali atti, acquisendoli in apposito registro³.

¹ Lettera g) aggiunta dall'art. 4 della L.R. 9.12.1987, n. 32, concernente «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.8.1983, n. 25».

² D.G.R. 2 marzo 1984, n. 893.

³ Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 9.12.1987, n. 32.

«La Giunta presenterà al Consiglio entro il 31.1 di ogni anno una relazione dettagliata relativa allo stato di attuazione della presente legge»¹.

Art. 9

Norme transitorie

I progetti relativi alle opere di cui al precedente art. 2, già depositati ai sensi della L.R. 29-11-1982, n. 40, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere trasmessi a cura degli uffici regionali ai Comuni nel cui ambito territoriale le opere stesse ricadono.

Tali progetti e le relative opere sono soggetti ai controlli di cui alla presente legge e sono esclusi da quelli previsti dalla L.R. 29-11-1982, n. 40.

Art. 10

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle somme attribuite alla Regione ai sensi della legge 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base dell'assegnazione disposta dal CIPE.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Norma finale

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

¹ Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9.12.1987, n. 32.

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.8.1983 n. 25 concernente modalità e procedura per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla L. 14.5.1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

L'art. 1, primo comma, della L.R. 29.8.83, n. 25 è sostituito dal seguente:

«La Regione Basilicata», con le procedure di cui alla presente legge, verifica:

a) La conformità alle norme disciplinanti l'attività edilizia in zona sismica dei progetti di interesse privato eseguiti con i benefici di cui alla L.R. 14.5.1981, n. 219 e successive;

b) La conformità delle opere eseguite ai progetti di cui al punto a), secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 della presente legge.

Il terzo comma dell'art. 1 L.R. 29.8.83, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di Ingegnere Capo previste dalla legge 2.2.74, n. 64 ai fini della presente legge, sono svolte da un ingegnere in servizio presso lo Staff Ricostruzione all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale», su proposta dell'Assessore al ramo, entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

E' soppressa la lettera e) dell'art. 2 della L.R. 29.8.83, n. 25.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 29.8.83 è così modificato:

«Per consentire l'esecuzione dei controlli è fatto obbligo ai Comuni, alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del Materano, che procedono alla erogazione dei contributi di cui alla L.R. 14.5.1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, di restituire, debitamente compilate, agli Uffici regionali, le schede di rilevazione predisposte dallo Staff per la Ricostruzione».

E' soppresso il terzo comma dell'art. 3 della L.R. 29.8.83, n. 25.

Art. 4

All'art. 7 della L.R. 29.8.83, n. 25 è aggiunta la seguente lettera:
« g) le modalità e i contenuti dei controlli di cui al precedente art. 1, primo comma lettera b)».

Art. 5

L'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 29.8.83, n. 25 è sostituito dal seguente:

«I progetti, approvati da Enti diversi da quelli comunali, vanno consegnati, a cura dei titolari del contributo, al Comune nel cui ambito territoriale ricade l'opera, corredati da apposita dichiarazione del progettista attestante la conformità a quelli approvati. Il Comune archiverà tali atti, acquisendoli in apposito registro».

Art. 6

All'art. 8 della L.R. 29.8.83 n. 25 è aggiunto il seguente comma:
«La Giunta presenterà al Consiglio entro il 31.1 di ogni anno una relazione dettagliata relativa allo stato di attuazione della presente legge».

Art. 7

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1984, n. 893

Legge 14-5-1981, n. 219 e succ.; Legge 10-12-81, n. 741; Legge regionale 29-8-83, n. 25. Modalità e procedure per la gestione ed il controllo delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla L. 14-5-1981, n. 219 e succ. (B.U. 16 ottobre 1984, n. 38).

TITOLO I

CRITERI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

CAPO I

MODALITA'

Art. 1

I controlli, di cui alla L.R. 1983, n. 25, emanata in attuazione dell'art. 5 L. 14-5-1981, n. 219 sono svolti casualmente secondo i criteri e le modalità di cui alla presente deliberazione adottata ai sensi dell'art. 7 Legge regionale 25/83.

Art. 2

I controlli sono effettuati su due distinte campionature:

a) una relativa ai progetti approvati dagli organismi di cui all'art. 8, terzo comma, L.R. 25/83;

b) una relativa alle opere, oggetto di controlli di cui alla presente deliberazione, per le quali risulti comunicato l'inizio ovvero l'ultimazione dei lavori.

L'appartenenza dei progetti e delle opere ad una delle due categorie sopra indicate sarà determinata dagli Uffici della Struttura Speciale per la Ricostruzione sulla base delle schede di rilevazione, di cui all'art. 3, primo comma, L.R. 25/83 allegate alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante.

I campioni relativi ai progetti ed alle opere verranno sorteggiati ogni tre mesi per ciascun Comune secondo un calendario prediposto dagli Uffici della Struttura Speciale per la Ricostruzione entro 90 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione mediante estrazione casuale in ragione del 4% (minimo valore intero superiore a quello calcolato).

Saranno comunque soggette a controllo, dopo la loro ultimazione, le opere ammesse a contributo per un importo superiore a cinquecentomilioni di lire nella misura del 50%.

Art. 3

In sede di prima applicazione le estrazioni, di cui al precedente art. 1, sono effettuate sulla base di un calendario che sarà predisposto dagli Uffici della Struttura Speciale per la Ricostruzione entro il sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione.

Le estrazioni successive sono effettuate secondo le scadenze fissate dal precedente art. 2, nella sede della Struttura Speciale per la Ricostruzione.

Art. 4

Tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle estrazioni, gli Uffici della Struttura Speciale per la Ricostruzione, sulla base delle schede di rilevazione, predispongono, per ciascun Comune, un elenco, datato e sottoscritto, riportante gli estremi dei progetto e/o delle opere oggetto delle estrazioni.

I progetti e/o le opere oggetto delle estrazioni sono quelli relativi al periodo compreso tra due date successive di compilazione degli elenchi di cui al primo comma.

Tali elenchi conterranno rispettivamente:

a) i progetti approvati nel periodo indicato al comma precedente, ivi compresi quelli per i quali, nello stesso periodo, risulti comunicato, sulla base delle schede di rilevazione, l'inizio ovvero l'ultimazione dei lavori;

b) le opere per le quali, nel periodo di cui al precedente secondo comma, risulti comunicato l'inizio ovvero l'ultimazione dei lavori.

In fase di compilazione degli elenchi, a ciascun progetto e/o opera viene attribuito un numero progressivo.

Gli Uffici di cui al primo comma, infine, individuano, per ciascun elenco e sulla base della percentuale fissata al precedente art. 2, il numero dei progetti e/o delle opere da estrarre.

Art. 5

In sede di prima applicazione gli elenchi di cui agli articoli precedenti, riguarderanno i progetti e le opere, per i quali, sulla base delle schede di rilevazione, risulti comunicata l'approvazione ovvero l'inizio o l'ultimazione dei lavori, relativi al periodo compreso tra

l'entrata in vigore della L. 14-5-1981, n. 219 e la data di compilazione degli elenchi occorrenti per le prime operazioni di sorteggio.

Art. 6

Ove l'estrazione riguardi un progetto per il quale, sulla base delle schede di rilevazione, risulti comunicato l'inizio ovvero l'ultimazione dei lavori, i controlli si estendono alle opere.

In tale ipotesi, in sede di sorteggio, dal numero fissato ai sensi del precedente art. 4 ultimo comma, per l'estrazione delle opere va sottratto quello delle opere oggetto di controllo ai sensi del comma precedente.

Quanto sopra disposto si applica anche in deroga alla percentuale fissata all'art. 2, ultimo comma.

Art. 7

Prima dello svolgimento delle operazioni di sorteggio, il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione verifica la regolare compilazione degli elenchi e, sentito il responsabile dell'Ufficio Amministrativo della Struttura Speciale per la Ricostruzione medesima, individua uno o più gruppi incaricati delle operazioni di sorteggio, affidando a ciascuno uno o più elenchi.

L'estrazione si svolge alla presenza di un responsabile di Ufficio della Struttura Speciale o di un suo delegato e di almeno due incaricati, comunque in servizio presso la Regione, i quali predispongono, per ciascun elenco di progetti e/o opere, dischetti di uguali dimensioni riportanti numeri progressivi identici a quelli attribuiti ai sensi del precedente art. 4, secondo comma.

I dischetti, così predisposti, vengono inseriti in apposita urna non trasparente.

Un membro del gruppo di sorteggio, incaricato dal responsabile d'Ufficio o dal suo delegato che lo presiede, estrae manualmente, per ciascun elenco, tanti dischetti quanti sono i progetti e/o le opere da estrarre nella misura fissata ai sensi dell'art. 4 ultimo comma e, ove ricorra l'ipotesi, dell'art. 6.

I progetti e/o le opere da sottoporre ai controlli sono quelli ai quali è stato attribuito il numero progressivo corrispondente a quello estratto per ciascun elenco.

Delle operazioni di sorteggio è redatto processo verbale sottoscritto dai membri del gruppo incaricato.

Art. 8

Gli interessati ai progetti e/o alle opere estratte sono informati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'esito dei

sorteggi a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione. Nominate le commissioni di cui al successivo art. 9, gli interessati sono invitati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad intervenire ai controlli.

Per soggetti interessati si intendono: l'Ente erogatore del contributo, il beneficiario del contributo, il progettista, il direttore dei lavori, l'eventuale geologo, l'eventuale calcolatore delle strutture, se diverso dal progettista, nonché l'esecutore dei lavori.

Art. 9

Previa visione dei progetti e/o delle opere estratte, il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione, valutate le difficoltà connesse ai controlli da svolgere, individua per ciascun progetto e/o opera una commissione composta da almeno due tecnici, comunque in servizio presso la Struttura Speciale.

Ove il caso lo richieda, la Commissione di cui al precedente comma, può essere integrata da personale comunque in servizio presso l'Ufficio Amministrativo della Struttura Speciale, o presso altri Uffici regionali, individuato, di concerto, dai responsabili d'Ufficio.

La Commissione incaricata dei controlli organizza autonomamente la propria attività nel rispetto dei tempi e delle modalità di seguito riportate, nonché nel rispetto delle scelte progettuali adottate.

CAPO II

ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO

Art. 10

I controlli per campione sui progetti, sulle opere ultimate e su quelle in corso di realizzazione tenderanno ad accertare la corretta applicazione delle norme tecniche, nonché dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, analizzando i problemi nella loro sostanza.

I controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente gli aspetti elencati qui di seguito.

a) L'idoneità del sito e la scelta dei più opportuni sistemi strutturali ai fini della resistenza sismica.

b) Il rispetto delle norme tecniche riguardanti le ipotesi di carico, i criteri di calcolo e le modalità di verifica con riferimento alla struttura sia in elevazione che in fondazione.

c) L'impiego di criteri di modellazione e procedure di calcolo di riconosciuta e documentata validità. Nel caso in cui la progettazione,

per la natura dell'opera e per altro particolare motivo, sia basata su metodi di analisi al di fuori della comune pratica progettuale, ne dovrà essere accertata la validità.

d) La presenza e la validità di un'esauriente e chiara rappresentazione grafica del progetto relativa agli elementi strutturali ed a tutti i dettagli e particolari costruttivi importanti al fine della realizzazione del meccanismo resistente previsto.

I controlli sulle opere in corso di esecuzione, oppure già ultimate, comprenderanno sia l'esame dei progetti relativi, da svolgere nella maniera già indicata, sia accertamenti da effettuare mediante misurazioni ed eventuali, possibili saggi. Da apposito verbale dovrà risultare la rispondenza o meno di quanto accertato, con particolare riferimento ai punti appresso indicati.

e) Il rispetto, in fase esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenute.

f) Il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte, con riferimento anche ai particolari costruttivi.

g) L'esito di eventuali, possibili saggi atti a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati alle prescrizioni normative ed ai requisiti richiesti dal progetto.

Art. 11

Per quanto concerne il controllo limitato ai progetti, su parere espresso dalla Commissione incaricata dei controlli, sentiti i soggetti interessati, il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale, con proprio provvedimento:

a) attesta l'esito positivo dei controlli;

b) in caso di inosservanza sanabile, procede a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 25/83;

c) in caso di inosservanza insanabile, attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla legge n. 64 del 1974 e dall'art. 4 L.R. 25/83.

Nella ipotesi di cui al 4 comma art. 5 L.R. 25/83, l'organo dell'Ente, che ha proceduto alla erogazione dei contributi, informa dell'esito delle integrazioni richieste il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale, il quale procede secondo quanto previsto al precedente primo comma.

L'esito delle operazioni di controllo, ivi comprese quelle sulle integrazioni progettuali richieste, va comunicato agli interessati comunque, entro novanta giorni dalla data di consegna degli atti alla commissione incaricata.

Art. 12

Per quanto concerne i controlli sulle opere, su parere espresso dalla Commissione incaricata dei controlli, sentiti i soggetti interessati, il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale, con proprio provvedimento:

- a) attesta l'esito positivo dei controlli;
- b) in caso di lieve difformità, procede a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 25/83;
- c) in caso di grave difformità, attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla legge n. 64 del 1974 e dall'art. 4 L.R. 25/83.

Nella ipotesi di cui al quarto comma art. 5 L.R. 25/83, l'organo dell'Ente, che ha proceduto alla erogazione dei contributi, informa dell'esito delle integrazioni richieste il responsabile dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale, il quale procede secondo quanto previsto al precedente primo comma.

Art. 13

Nel caso di segnalazioni, esposti, denunce o comunicazioni, in ordine a fatti che potrebbero costituire violazione delle norme sismiche ovvero comportare la revoca totale o parziale del contributo ai sensi della L.R. N. 25/83, il responsabile dell'Ufficio tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione disporrà il relativo sopralluogo utilizzando il personale in servizio presso la Struttura stessa.

L'accertamento sarà effettuato secondo la seguente procedura:

— telegramma, fonogramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui si invita il Comune a notificare al proprietario, al costruttore o al direttore dei lavori la data della visita di sopralluogo.

Il Comune dovrà essere invitato altresì a mettere a disposizione gli elaborati di progetto depositati ai sensi dell'art. 8 L.R. 25/83.

— Redazione del processo verbale nel quale dovranno essere annotati anche le eventuali deduzioni degli intervenuti alla visita di sopralluogo, sottoscritto dagli stessi.

— Redazione di una relazione sulla base dei risultati del sopralluogo, degli accertamenti effettuati e di quanto riportato nel processo verbale.

— Redazione dello schema dell'eventuale decreto di sospensione dei lavori.

— Oggetto della visita di sopralluogo sarà essenzialmente l'opera o la parte di opera che ha formato oggetto della denuncia, esposto o segnalazione.

I tecnici regionali, di norma, potranno non estendere le verifiche all'intera opera e/o agli atti progettuali. Tuttavia qualora dovessero

emergere elementi tali da far ritenere necessario uno più approfondito controllo esteso alla intera opera e/o agli atti progettuali questi dovranno essere evidenziati in una apposita separata relazione al fine di valutare l'opportunità di procedere agli ultimi adempimenti.

CAPO III

INOSSERVANZE E DIFFORMITÀ

Art. 14

In sede di controllo limitato ai progetti, debbono ritenersi inosservanze non sanabili della normativa sismica quelle relative ai punti C.2 e C.3 D.M. 3 marzo 1975, salvo quanto disposto dal Capo II D.M. 2 luglio 1981;

Ogni altra inosservanza deve ritenersi sanabile.

Art. 15

In sede di controllo sulle opere, debbono ritenersi inosservanze non sanabili e gravi difformità rispetto al progetto quelle che comportino demolizioni di tutta o di parte dell'opera stessa.

Art. 16

In caso di inosservanza non sanabile o di grave difformità la revoca del contributo avverrà limitatamente alla parte relativa alla inosservanza o difformità riscontrata.

Art. 17

Per lo svolgimento di controlli su progetti e/o opere di particolare rilevanza tecnica, nonchè per la esecuzione di sondaggi e prove sui materiali, ovvero in caso di grave contrasto tra il parere della Commissione incaricata dei controlli ed i soggetti interessati, la Giunta regionale potrà avvalersi, con funzioni consultive, delle Strutture dell'Università di Basilicata ovvero di esperti designati dagli Organi e Collegi Professionali, anche al fine di integrare la Commissione di controllo medesima.

TITOLO II

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI

Art. 18

L'ammontare del contributo, determinato dagli organismi cui compete la valutazione dell'ammissibilità delle domande tese ad usufruire dei benefici di cui alla L. 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, è suscettibile, su istanza di parte, di aggiornamento secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 19

I contributi provvisoriamente concessi ai sensi dell'art. 9 L. 219/81 e successive sono incrementati, al momento della emissione del buono, di una percentuale pari a quella di cui è aumentato il costo d'intervento, fissato ai sensi dell'art. 3, lettera N, Legge 5-8-1978, n. 457, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'emissione del buono medesimo.

Gli stati d'avanzamento e lo stato finale dei lavori dovranno essere redatti tenendo conto del prezzario, adottato dalla Giunta regionale, vigente al momento della emissione del buono-contributo.

Le eventuali variazioni del contributo effettivo, rispetto a quello provvisorio, saranno assegnate secondo l'ordine cronologico acquisito al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Art. 20

I contributi concessi sulla base dell'art. 10 L. 219/81 e non modificati dopo l'entrata in vigore del D.L. 29-12-1983, n. 745, sono incrementati, al momento della emissione del buono, secondo quanto disposto dall'art. 10, 5 comma, legge citata.

Gli stati d'avanzamento e lo stato finale dei lavori, in tale caso, dovranno essere redatti tenendo conto del prezzario, adottato dalla Giunta regionale, vigente al momento della emissione del buono-contributo.

Ove l'ammontare del buono dovesse essere superiore alla spesa sostenuta, in fase di liquidazione del residuo 15%, si terrà conto di tale circostanza non liquidando l'importo cui non si ha diritto.

I contributi concessi ai sensi dell'art. 10 L. 219/81, come modificato dal D.L. 29-1-1983, n. 745, sono aggiornati secondo le modalità fissate al precedente art. 18.

Art. 21

I contributi concessi ai sensi degli artt. 18, 22 e 65 L. 219/81, nonché quelli concessi per le pertinenze agricole sono modificati dopo l'entrata in vigore del D.L. 29-12-1983, n. 745, sono aggiornati, al momento della emissione del buono, sulla base dell'aumento del costo di realizzazione dell'opera, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'emissione del buono medesimo.

Gli stati d'avanzamento e lo stato finale dei lavori, dovranno essere redatti tenendo conto del prezzario, adottato dalla Giunta regionale, vigente al momento della emissione del buono-contributo.

I contributi concessi sulla base di quanto previsto dal D.L. 29-12-1983, n. 745 ai sensi degli artt. 18, 22 e 65 L. 219/81, nonché quelli concessi per le pertinenze agricole sono aggiornati secondo le modalità di cui al precedente art. 18.

Art. 22

Non sono suscettibili di aggiornamento i contributi di cui all'art. 7 Legge 29-4-1982, n. 187 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27-2-1982, n. 57.

Art. 23

Gli Organi cui compete l'emissione dei buoni-contributo potranno effettuare le operazioni di aggiornamento avvalendosi tanto dei propri Uffici Tecnico-Amministrativi quanto degli organismi cui compete, ai sensi della L. 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, la valutazione dell'ammissibilità delle domande tese ad ottenere i benefici di cui alla legge citata.

TITOLO III

GESTIONI DEI LAVORI

CAPO I

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Art. 24

Sono ammesse le perizie di variante e quelle di variante suppletive secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.

Art. 25

Qualora sulla base di una perizia approvata ai sensi della L. 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, durante l'esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione di un immobile, il Direttore dei lavori ravvisi la necessità di variare le opere previste in perizia, sia per quanto attiene alle categorie che alle quantità, il Direttore dei lavori medesimo è tenuto a depositare presso l'Ente erogatore del contributo, prima della esecuzione delle opere di variante, una relazione che illustri le variazioni che si intendono effettuare ed i motivi che le rendono necessarie.

Tale relazione, recante timbro professionale e sottoscritta dal Direttore dei lavori, corredata da eventuali elaborati grafici e fotografici necessari alla precisa definizione dell'intervento che si intende realizzare e da un quadro riepilogativo tecnico-economico delle categorie e delle quantità variate, viene acquisita agli atti dell'Ente ed integra la documentazione fornita con la perizia originaria.

L'Ente erogatore del contributo può, in ogni momento, disporre accertamenti su quanto dichiarato dal professionista.

I controlli di cui al Titolo I Capo I saranno effettuati sulla base dei progetti approvati e delle varianti depositate ai sensi del presente articolo.

Art. 26

Qualora l'intervento in variante comporti, a giudizio e sotto le responsabilità del professionista, la necessità di effettuare calcolazioni statistiche relative all'intera struttura o a parti di essa, le stesse vanno svolte dal professionista medesimo e formano oggetto di deposito ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto nei successivi articoli. Restano ferme le disposizioni in materia di autorizzazione o concessione edilizia così come integrata dalla Legge 14-5-1981, n. 219 e dalla Legge regionale n. 37/82.

Art. 27

Qualora la perizia di variante e/o suppletiva preveda opere che comportino una maggiorazione del contributo massimo ammissibile ovvero che richiedano l'espressione di un parere sulla compatibilità urbanistica delle stesse, restano ferme le procedure previste dalla L. 219/81 e successive modificazioni sull'approvazione delle domande.

Nella ipotesi di cui al comma precedente, le perizie dette verranno esaminate con priorità.

CAPO II

MODALITÀ DI ESECUZIONE,
CONTABILIZZAZIONE E COLLAUDAZIONE DELLE OPERE

Art. 28

Per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e/o di riparazione di interesse privato, effettuati con i benefici di cui alla L. 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione delle imprese nell'albo nazionale dei costruttori non è richiesta, ove l'impresa stessa, anche se artigiana, abbia sede, da epoca anteriore al sisma, nella Provincia nel cui ambito è effettuata l'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'importo dei lavori ammessi a contributo non può eccedere trecento milioni di lire e l'impresa stessa è tenuta alla nomina del Direttore tecnico tra quelli previsti nell'art. 17 della L. 2-2-1974, n. 64.

E' consentita l'esecuzione in economia diretta dei lavori di cui al primo comma nel limite di cento milioni ammessi a contributo, salvo l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assicurativa per la manodopera impiegata. In tale caso, il titolare del contributo, in quanto coincidente con l'appaltatore, firmerà tutti gli atti e documenti contabili con responsabilità solidale con il professionista o incaricato della direzione, contabilità e collaudazione delle opere.

Art. 29

Nella ipotesi in cui i lavori vengono eseguiti in economia diretta la documentazione tecnico-amministrativa da produrre in duplice copia è la seguente:

- a) comunicazione del titolare del contributo, vistato dal Direttore dei Lavori, all'Ente erogatore del contributo per l'inizio dei lavori. In tale comunicazione dovrà essere riportata: la dichiarazione che gli atti progettuali sono stati depositati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) certificazione dell'Ente erogatore del contributo relativo alla effettiva organizzazione del cantiere ed il concreto avvio dell'opera di ricostruzione e/o riparazione;
- c) stati d'avanzamento dei lavori redatti sulla base di un computo metrico estimativo delle opere eseguite;
- d) stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori e giurati nelle forme previste;
- e) computo metrico estimativo delle opere realizzate;
- f) determinazione del contributo erogabile;
- g) disegni contabili se necessari, a giudizio del Direttore dei Lavori, per l'esatta individuazione delle opere eseguite;

h) atti relativi alla collaudazione statica delle opere in cemento armato normale e precompresso ovvero in acciaio, ai sensi della L. 1086/71.

Nel caso in cui l'avente diritto affidi l'esecuzione dei lavori ad imprese di Sua fiducia, va prodotta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, con esclusione dell'obbligo di presentazione del contratto, ferma restando l'esigenza della determinazione del contributo erogabile.

Non è comunque consentita la contabilizzazione di lavori in economia o a corpo.

Art. 30

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 2-9-1983, n. 32, per le opere di ricostruzione e/o riparazione di interesse privato che beneficino dei contributi di cui alla L. 219/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la liquidazione dei contributi medesimi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Tale accertamento sarà effettuato sulla base della documentazione prevista nella presente deliberazione e di un certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori per importi inferiori ad un miliardo.

Per importi superiori ad un miliardo o nel caso in cui il titolare del contributo intenda affidare a professionista diverso dal Direttore dei lavori l'incarico di collaudare le opere, da un professionista nominato dall'Ente erogatore del contributo.

Gli Enti erogatori accerteranno la regolare esecuzione sulla base della documentazione contabile e solo nel caso in cui lo ritengano opportuno o necessario, di sopralluoghi diretti.

2332

N 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-11-1989

Parte I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5204.

Banzi - Acquisizione aree nel piano di zona « 167 » per la costruzione di alloggi sociali a cura delle Cooperative Edilizie « Casa Bella » e « Chez Nous » - Decreto di accesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5223.

Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio ai Presidenti e Componenti del Comitato Regionale e Sezioni Decentrate mese di settembre 1989.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5225.

Impegno suppletivo di spesa per indennità di missione al personale regionale. Accreditamento a favore dei funzionari delegati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5247.

Prosecuzione servizio mensa a favore degli studenti frequentanti l'Università degli Studi di Basilicata - A.A. 1989/90.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5248.

Concessione contributo alloggio agli studenti frequentanti l'Università degli Studi di Basilicata - Anno Accademico 1987/88 - Approvazione graduatoria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5249.

Concessione assegno di studio agli studenti frequentanti l'Università degli Studi di Basilicata - Anno Accademico 1987/88 - Approvazione graduatoria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 1989, n. 5252.

Commissione giudicatrice corso-concorso interno attuativo dell'art. 21 L.R. 6/84 per l'accesso alla IV qualifica funzionale - Sostituzione componente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 1989, n. 4941.

Comune di Rivello. Infrastrutturazione P.I.P. - Importo L. 1.000 milioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 1989, n. 4620.

L. 14-5-81 n. 219 e succ.; L. 10-12-81 n. 741; L.R. 29-8-83 n. 25; L.R. 9-12-87 n. 32. Modalità e procedure per la gestione ed il controllo delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla L. 14-5-81 n. 219 e succ..

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

— di adottare l'allegato articolato, nel testo di cui alla precedente deliberazione 1035/89, resa esecutiva, con l'aggiunta dell'integrazione collocata all'art. 13 formulata dalla Quinta Commissione Consiliare nella seduta del 10-7-89, avente ad oggetto le modalità e le procedure per la gestione ed il controllo delle opere realizzate con i benefici di cui alla L. 14-5-81 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione viene inviata per il visto di legittimità alla C.C. copie della stessa vengono inviate all'Assessorato al Ramo nonché all'Ufficio Stampa della Giunta Regionale per la sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Assetto del Territorio che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

TITOLO I

CRITERI E MODALITÀ

PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

CAPO I

Modalità

ART. 1

I controlli di cui alla L.R. 29-8-83, n. 25 come modificata ed integrata dalla L.R. 9-12-1987, n. 32, emanata in attuazione dell'art. 5 L. 14-5-1981, n. 219 sono svolti casualmente secondo i criteri e le modalità di cui alla presente deliberazione adottata ai sensi dell'art. 7 L.R. 25/83 e dell'art. 4 L.R. 32/87.

ART. 2

I controlli sono effettuati su campionature aventi ad oggetto le opere per le quali risulti comunicato l'inizio dei lavori.

Le campionature sono predisposte dallo Staff Ricostruzione sulla base delle schede di rilevazione, di cui all'art. 3, primo comma, L.R. 25/83 allegate alla presente deliberazione (sotto la lettera A) della quale costituiscono parte integrante.

I campioni verranno sorteggiati ogni anno, per ciascun Comune, secondo un calendario predisposto dallo Staff entro 90 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione mediante estrazione casuale in ragione del 2% (minimo valore intero superiore a quello calcolato).

Saranno comunque soggette a controllo le opere i cui lavori siano di importo superiore a un miliardo di lire, nella misura del 50%.

Parte I

N 41 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 16-11-1989

2333

ART 3

Tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle estrazioni lo Staff Ricostruzione sulla base delle schede di rilevazione, pre dispone per ciascun Comune un elenco, datato e sottoscritto, riportante gli estremi delle opere oggetto delle estrazioni medesime

Le opere, oggetto delle estrazioni sono quelle relative al periodo compreso tra due date successive di compilazione degli elenchi di cui al primo comma

Tali elenchi conterranno le opere per le quali, nel periodo di cui al precedente secondo comma, risulta comunicato l'inizio dei lavori

In fase di compilazione degli elenchi a ciascuna opera viene attribuito un numero progressivo

Lo Staff, infine, individua, per ciascun elenco e sulla base della percentuale fissata al precedente art 2, il numero delle opere da estrarre

ART 4

Prima dello svolgimento delle operazioni di sorteggio, il responsabile dello Staff verifica la regolare compilazione degli elenchi e individua uno o più gruppi incaricati delle operazioni di sorteggio, affidando a ciascuno uno o più elenchi

L'estrazione si svolge alla presenza del responsabile dello Staff o di un suo delegato e di almeno due incaricati, comunque in servizio presso la Regione, i quali predispongono, per ciascun elenco dischetti di uguali dimensioni riportanti numeri progressivi identici a quelli attribuiti ai sensi del precedente art 3, quarto comma

I dischetti, così predisposti, vengono inseriti in apposita urna non trasparente

Un membro del gruppo di sorteggio, incaricato dal responsabile dello Staff o dal suo delegato che lo presiede, estrae manualmente, per ciascun elenco, tanti dischetti quante sono le opere da estrarre, nella misura fissata ai sensi dell'art 3, ultimo comma

Le opere da sottoporre ai controlli sono quelle alle quali è stato attribuito il numero progressivo corrispondente a quello estratto per ciascun elenco

Delle operazioni di sorteggio e redatto processo verbale sottoscritto dai membri del gruppo incaricato

ART 5

Gli interessati ai campioni estratti sono informati, mediante notifica a cura dei Comuni dell'esito dei sorteggi

Gli interessati sono invitati ad intervenire ai controlli, mediante fonogramma indirizzato all'Ente erogatore che ne curerà la notifica agli stessi, nonché al Comune, qualora diverso dall'Ente erogatore

Per soggetti interessati si intendono il beneficiario del contributo, i professionisti che abbiano partecipato alla redazione del progetto, il direttore dei lavori, nonché l'esecutore dei lavori

ART 6

Presa visione dell'esito dei sorteggi, il responsabile dello Staff Ricostruzione individua uno o più funzionari, comunque in servizio presso lo Staff medesimo, cui affidare l'attività di controllo

I funzionari incaricati dei controlli organizzano autonomamente la propria attività nel rispetto dei tempi e delle modalità di seguito riportate nonché nel rispetto delle scelte progettuali adottate

CAPO II**Elementi oggetto di controllo****ART 7**

I controlli tenderanno ad accertare la corretta applicazione delle norme tecniche, nonché dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere analizzando i problemi nella loro sostanza

ART 8

Effettuati i controlli, su parere espresso dai funzionari incaricati degli stessi, il responsabile dello Staff, sentito l'ingegnere di cui all'art 1 - 3° comma - L R 25/83 con proprio provvedimento

a) attesta l'esito positivo dei controlli,

b) in caso di lieve difformità, procede a quanto previsto dall'art 5 L R 25/83,

c) in caso di grave difformità, attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dall'art 4 L R 25/83

Nella ipotesi di cui al quarto comma art 5 L R 25/83, l'Ente, che ha proceduto alla erogazione dei contributi, informa dell'esito delle integrazioni richieste il responsabile dello Staff il quale procede secondo quanto previsto al precedente comma

ART 9

Nel caso di segnalazioni, esposti, denunce o comunicazioni, in ordine a fatti specifici che potrebbero costituire violazione delle norme sismiche ovvero comportare la revoca totale o parziale del contributo ai sensi della L R 25/83, il responsabile dello Staff Ricostruzione ne informerà il Comune interessato che riferirà in merito ai fatti denunciati

CAPO III**Inosservanze e Difformità****ART 10**

In sede di controllo debbono ritenersi inosservanze non sanabili o gravi difformità rispetto al progetto quelle che comportino demolizioni di tutta o di parte dell'opera

2334

N 41 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-11-1989

Parte I

ART. 11

In caso di inosservanza non sanabile o di grave difformità, secondo quanto disposto dal precedente articolo, la revoca del contributo avverrà limitatamente alla parte relativa alla inosservanza o difformità riscontrata.

ART. 12

Per lo svolgimento di controlli di particolare rilevanza tecnica, la Giunta Regionale potrà avvalersi della consulenza dell'Università di Basilicata o di esperti designati dagli Ordini e Collegi delle professioni tecniche operanti nel territorio regionale.

TITOLO II
GESTIONE DEI LAVORI
CAPO I

Adempimenti assicurativi e assistenziali**ART. 13**

Al fine di consentire agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi di verificare il rispetto da parte delle Imprese degli obblighi cui le stesse sono sottoposte, all'apertura del cantiere, il Comune di competenza comunicherà agli Enti preposti (Inps, Inail, Cassa Edile, Ispettorato Prov. Lavoro), per quanto di propria competenza, la Ditta esecutrice dei lavori, l'opera da realizzare, la data dell'inizio dei lavori, e la manodopera da impegnare, secondo le variazioni che intervengono nel corso dei lavori.

Copia della comunicazione anzidetta sarà inviata, per conoscenza, alla Ditta esecutrice.

CAPO II**Perizie di variante e suppletive****ART. 14**

Sono ammesse le perizie di variante e quelle di variante e suppletive secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.

ART. 15

Qualora, sulla base di una perizia approvata ai sensi della L. 14-5-1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, durante l'esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione di un immobile, il Direttore dei lavori ravvisi la necessità di variare le opere previste in perizia, sia per quanto attiene alle categorie che alle quantità, il Direttore dei lavori medesimo è tenuto a depositare presso l'Ente erogatore del contributo una relazione che illustri le variazioni.

Tale relazione, recante timbro professionale e sottoscritta dal Direttore dei lavori, corredata da eventuali elaboratori grafici e fotografici necessari alla precisa definizione dell'intervento che si intende realizzare e da un quadro riepilogativo tecnico-economico delle categorie e delle quantità variate, viene acquisita agli atti dell'Ente ed integra la documentazione fornita con la perizia originaria.

L'Ente erogatore del contributo può, in ogni momento, disporre accertamenti su quanto dichiarato dal professionista.

I controlli di cui al Titolo I Cap. I saranno effettuati sulla base dei progetti approvati e delle varianti depositate ai sensi del presente articolo.

ART. 16

Qualora l'intervento in variante comporti, a giudizio e sotto le responsabilità del professionista, la necessità di effettuare calcolazioni statiche relative all'intera struttura o a parti di essa, le stesse vanno svolte dal professionista medesimo e formano oggetto di deposito preventivo ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto nei successivi articoli. Restano ferme le disposizioni in materia di autorizzazione o concessione edilizia così come integrate dalla legge 14-5-1981, n. 219 e dalla L.R. 37/82.

ART. 17

Qualora la perizia di variante e/o suppletiva preveda opere che comportino una maggiorazione del contributo massimo ammissibile ovvero che richiedano l'espressione di un parere sulla compatibilità urbanistica delle stesse, restano ferme le procedure previste dalla L. 219/81 e successive modificazioni sull'approvazione delle domande.

Qualora la variante consista in un progetto di ricostruzione che sostituisca quello di riparazione, originariamente presentato, il contributo va calcolato sulla base dei parametri fissati per l'ipotesi di ricostruzione.

L'eventuale eccedenza di contributo, rispetto a quello inizialmente calcolato, va però concessa tenendo conto della data di presentazione della variante medesima.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, le perizie verranno esaminate con priorità.

CAPO III**Modalità di contabilizzazione
e collaudazione delle opere****ART. 18**

La documentazione tecnico-amministrativa da produrre in duplice copia è la seguente:

a) comunicazione del titolare del contributo, vistata dal Direttore dei Lavori, all'Ente erogatore di inizio dei lavori. In tale comunicazione dovrà essere riportata la dichiarazione che gli atti progettuali sono stati depositati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) certificazione dell'Ente erogatore del contributo relativo alla effettiva organizzazione del cantiere ed al concreto avvio dell'opera di ricostruzione e/o riparazione;

c) stato d'avanzamento dei lavori eseguiti;

d) stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori e giurati nelle forme previste;

Parte I

N 41 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 16-11 1989

2335

e) computo metrico estimativo dei lavori eseguiti,

f) determinazione del contributo erogabile,

g) disegni contabili, se necessari a giudizio del Direttore dei Lavori, per l'esatta individuazione delle opere eseguite,

h) quadro di raffronto relativo alle variazioni eventualmente intervenute in corso d'opera,

i) atti relativi alla collaudazione statica delle opere in cemento armato normale e pre-compresso ovvero in acciaio, ai sensi della L. 1086/71,

l) certificati liberatori circa l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, ovvero nel caso in cui l'avente diritto affidi l'esecuzione dei lavori ad imprese di sua fiducia, attestazione dell'avvenuta richiesta, da parte del Direttore dei lavori, certificati liberatori

ART 19

La liquidazione del saldo finale dei lavori e subordinata all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi

Tale accertamento sarà effettuato sulla base della documentazione prevista nella presente deliberazione e di un certificato di regolare esecuzione, redatto

– dal Direttore dei Lavori per importi inferiori ad un miliardo,

– per importi superiori o comunque nel caso in cui il titolare del contributo intenda affidare a professionista diverso dal Direttore dei Lavori l'incarico di collaudare le opere, da un professionista nominato dall'Ente erogatore del contributo

Gli enti erogatori accerteranno la regolare esecuzione soltanto sulla base della documentazione contabile salvo che non ritengano opportuno o necessario effettuare sopralluoghi

REGIONE BASILICATA

Staff Ricostruzione

Legge 219/81 - Legge Regionale 25/83 - Legge Regionale 32/87

SCHEMA TIPO 1

Ente erogatore del contributo

Comune di

Intestatario contributo

Ubicazione immobile

Data approvazione progetto

Importo totale lavori

Data compilazione della scheda

Nome compilatore

Qualifica

Firma

REGIONE BASILICATA

Staff Ricostruzione

Legge 219/81 - Legge Regionale 25/83 - Legge Regionale 32/87.

SCHEMA TIPO 2

Data inizio lavori

Data ultimazione lavori

Importo finale lavori

Data compilazione della scheda

Nome compilatore

Qualifica

Firma

COMMISSIONE PROVINCIALE

EX ART 22 LEGGE 219/81

Segreteria tecnico amministrativa

Comune di

Ditta

Attività

estremi autorizzazione

Parere richiesto in data

Parere Commissione art 14

DESCRIZIONE DANNO AGLI ARREDI

Quantificazione del danno L

Importo rinnovo arredi L

TIPO DI ARREDI E/O ATTREZZATURE

NOTE

Il funzionario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 1989, n. 4731

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali. Approvazione graduatoria formata dal Comitato Zonale della Provincia di Matera da valere per l'anno 1989.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

E approvata la graduatoria definitiva per branca specialistica, che si allega alla presente per farne parte integrante, da valere per l'anno

LEGGE

CAP

LAVORI

Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Supple.		Ente App.te
	N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz.	Importo	SOPRA Dalla Delibera	ECONOMIA	
108 TORISI	1089/84	200.000.000	1089/84	200.000.000			GEN. CIV. CR
50 VALSINNI	1528/83	350.000.000	5075/83	350.000.000			5
84 VALSINNI	2097/83	1.200.000.000	251/84	1.198.340.000		16510	5
112 VALSINNI	3017/84	250.000.000	3017/84	250.000.000			6
151 VALSINNI	819/85	200.000.000	6293/85	180.000.000			5
181 ROTONDELLA	1577/86	175.000.000	1577/86	175.000.000			6
180 MONTALCINO	23/86	271.000.000	23/86	270.000.000			7
182 FLORENZANO	4581/86	50.000.000					11
184 VIGORANO	5202/86	900.000.000	5202/86	900.000.000			
185 VALSINNI	5563/86	100.000.000	5563/86	100.000.000			
188 STIGLIAHO	5071/87	90.000.000					
186 ALIAHO	1285/88	150.000.000	6616/88	502.000.000			
187 STIGLIAHO	1285/88	629.600.000					
195 CIRIGLIAHO	5072/87	21.443.000					
196 GRASSANO	5166/87	240.000.000					
197 SALANNO	5065/87	170.750.000					
199 GRASSANO	2194/88	510.000.000					
207 TROTTOLE	7282/88	600.000.000					
		21.016 + 20.934					
		91.950					

Mod. 2

DI

Impresa	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie	Maggiori Spese
EUROSOL	—	—	—	195.414.140	4585860	*
CAPALDO OLIVIERI	—	—	—	298.220.900		*
OLIVIERI	—	—	—	178.983.890		*
OLIVIERI	—	—	—			11.252.628
MAHOLIO	—	—	—			68.654.000
FONDA ITALIA				166.538.160	10.461.860	*
BENEDETTI						
I.G.E.CO.				28.424.570	21.515.430	*
FONDA ITALIA - GEO TEK			880.283.475	880.283.415	FONDA ITALIA	* 19.716.000 per la sistemazione
I.G.E.CO.						7.337.000
NICOLAHO				29.992.105		*
SLES				501.988.89	1110	*
TEORANI						14.717.440=
S. RUBINATI P.C.						2.863.000=
VERSO						61.749.900=
SHAYED						88.834.000
FRANCA						190.723.100 (114.267.200)
S. LAM. M.						161.820.625 (99.500.000)
						TOTALE L. 7.165.742.785

LEGGE 219/81

CAP 7600/7200 LAVORI

SITUAZIONE AL 2/5/80

Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Suppl.		Erte App.te
	N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz.	Importo	N e Data Deliberaz.	ECONOMIE	
153 V. S. G. ORG. C.	159/85	250.000.000	1249/85	150.000.000			GENIO CIV. CO
49 V. SAURO F.	150/83	270.000.000	1973/84	270.000.000			"
127 V. SAURO F.	3214/84	170.000.000	2774/85	100.000.000		200.000.000	"
161 V. SAURO F.	2541/85	250.000.000	2542/85	250.000.000			"
76 V. SALANDEA	2303/83	100.000.000	4740/84	146.000.000	95.000.000		"
77 V. SALANDEA	700/83	125.000.000	1052/84	125.000.000			"
98 V. SALANDEA	1866/83	575.000.000	976/84	575.000.000			"
99 V. SALANDEA	3434/83	200.000.000	749/84	200.000.000			"
108 V. SALANDEA	5160/87	110.000.000	1165/84	100.000.000		20.000.000	"
118 V. SALANDEA	3021/84	500.000.000	6136/85	450.000.000		50.000.000	"
166 V. SALANDEA	2546/85	160.000.000	5400/85	110.000.000		50.000.000	"
167 V. SALANDEA	2550/85	50.000.000	2815/86	50.000.000			"
70 V. STIGLIANO	2112/83	350.000.000	2061/84	397.800.000	47.800.000		"
71 V. STIGLIANO	2119/83	200.000.000	3411/84	143.650.000		56.350.000	"
80 V. STIGLIANO	2124/83	65.000.000	414/85	65.000.000			"
95 V. STIGLIANO	2469/83	350.000.000	1917/84	350.000.000			"
160 V. STIGLIANO	2552/85	350.000.000	1392/86	280.000.000			"
174 V. STIGLIANO	4563/85	58.200.000	4563/85	58.200.000			"
176 V. STIGLIANO	6137/85	150.000.000					"
178 V. STIGLIANO	6560/85	150.000.000					"
96 V. TRICARICO	2471/83	100.000.000	7519/83	90.000.000			"
173 V. TRICARICO	4246/85	100.000.000					"
8 V. TORSI	2120/83	100.000.000	6252/83	70.000.000			"

particolari lavori

LEGGE

219/81

CAP 7600/7200 LAVORI

SITUAZIONE AL 25/11/85

Comune	Imp Giuridico		Imp Contabile		Varianti e Supple		Ente App.te
	N e data deliberaz	Importo	N. e data deliberaz	Importo	N e Data Deliberaz	Importo	
105 V MONTALBANO	4155/83	400.000.000	2521/83	630.000.000			CEMOCIV.UE
115 V MONTALBANO	3021/84	120.000.000	2775/85	220.000.000			"
AA V MONTESAGLIOSO	1535/83	230.000.000	2479/84	230.000.000			"
170 V MONTESAGLIOSO	3026/85	300.000.000					"
61 V NOVA SIRI	1752/83	350.000.000	2162/83	387.000.000	3700.000	—	"
114 V NOVA SIRI	3004/85	350.000.000	1809/86	350.000.000			"
116 V OLIVETO L.	3033/84	100.000.000	1540/85	100.000.000			"
151 V MATERA	158/85	200.000.000	1056/80	150.000.000			"
180 V MONTALBANO	781/86	270.000.000	781/86	270.000.000			"
15 V RILIEVI	6912/81	200.000.000	2580/82	200.000.000			"
16 V PISTICCI	2864/82	200.000.000	2864/82	600.000.000			"
17 V PISTICCI	3906/82	150.000.000	2865/82	150.000.000			"
37 V PISTICCI	504/82	550.000.000	5617/83	800.000.000	250.000.000	—	"
45 V PISTICCI	532/83	395.000.000	2067/84	695.000.000	300.000.000	—	"
104 V PISTICCI	4154/83	150.000.000	4610/84	220.000.000	70.000.000	—	"
152 V PISTICCI	1168/85	230.000.000	2145/85	270.000.000			"
172 V PISTICCI	3003/85	100.000.000					"
46 V PONTARICO	1577/83	90.000.000	7150/83	87.000.000	—	3.000.000	"
47 V PONTARICO	533/83	200.000.000	5300/83	200.000.000	—	—	"
117 V PONTARICO	3048/84	100.000.000	3028/84	100.000.000	—	—	"
165 V PONTARICO	2544/85	200.000.000	2564/85	150.000.000	—	50.000.000	"
75 V PONTARICO	3114/85	600.000.000	1185/85	300.000.000	20.000.000	—	"
18 V S. GIORGIO L.	1533/83	200.000.000	2796/84	200.000.000			"

PS * Città di...

LEGGE

219/81

CAP 7600/7200 LAVORI

SITUAZIONE AL 25/4/81

Comune	Imp. Giuridico		Imp Contabile		Varianti e Supple.		Ente App te
	N e data deliberaz	Importo	N e data deliberaz	Importo	N e Data Deliberaz	Importo	
169 VERRANINA	2716/85	100.000.000	1057/86	280 250.000.000			GENIO CIVILE
170 VERRANINA	3433/83	300.000.000	7525/83	300.000.000			"
171 VERRANINA	5702/81	130.000.000	4918/82	130.000.000			"
374 VERRANINA	5701/81	210.000.000	885/83	210.000.000			"
40 VERRANINA	1525/83	300.000.000	6821/83	240.000.000			"
41 VERRANINA	1523/83	200.000.000	3071/84	218.000.000		200.000	"
113 VERRANINA	3313/84	88.000.000	1132/85	135.000.000	4990.000		"
114 VERRANINA	3025/84	800.000.000	4362/85	200.000.000			"
139 VERRANINA	6513/84	300.000.000	2020/85	250.000.000		50.000.000	"
175 VERRANINA	6294/85	89.000.000		60.000.000		29.000.000	"
19 VERRANINA	5707/82	800.000.000	3840/82	650.780.000		149.220.000	"
22 VERRANINA	5964/82	1.450.000.000	5967/82	1.850.000.000	35.780.000		"
42 VERRANINA	1570/83	845.000.000	4120/83	980.000.000	135.000.000		"
177 VERRANINA	2557/83	3.650.000.000					"
18 VERRANINA	3111/82	300.000.000	3111/82	300.000.000			"
43 VERRANINA	1524/83	110.000.000	6079/83	80.650.015		29.347.985	"
73 VERRANINA	298/83	281.000.000	5781/83	281.000.000			"
111 VERRANINA	2321/84	180.000.000	2321/84	180.000.000			"
50 VERRANINA	1522/83	97.000.000	6076/83	92.937.655		4.062.345	"
93 VERRANINA	2469/83	110.000.000	5326/83	129.489.117		105.000.000	"
94 VERRANINA	2470/83	500.000.000	6075/83	400.000.000		100.000.000	"
20 VERRANINA	1150/82	120.000.000	1150/82	120.000.000			"
74 VERRANINA	2471/83	200.000.000	6074/83	200.000.000	200.000.000		"

75 * C. C. S. P. ...

Mod. 2

consul. de pinto

Impresa	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie CONTRO U.	Maggiori Spese
ALVASI	—	—	—			2-028-500
ANOCIO	—	—	—	296.205.405	3.796.595	*
ASCIA D.	—	—	—	103.561.350	2.143.850	*
AVICA	—	—	—	208.632.175	1.317.825	*
BOCCO	—	—	—	214.204.850	25.745.150	*
DI VENITA	—	—	—	1.100.015.550	6.883.450	*
ORABUSO	—	—	—	1.334.664.300	4.535.700	*
STRARZESA	—	—	—	188.940.000	1.200.000	*
CURSO	—	—	—	190.660.565	59.339.435	*
CURSO	—	—	—	565.863.800	3.413.620	*
CETTO	—	—	—	480.010.210	1.707.615	*
CANOVA	—	—	—	185.000.000	—	*
ELE	—	—	—			61-359-340
LA VEA	—	—	—			12.866.000
RESOL	—	—	—	296.891.955	5.108.045	Assup. *
SINO	—	—	—	50.652.015	—	*
STRISUZAD	—	—	—	280.595.270	4.730	Assup. *
	—	—	—	1.198.873.830	1.261.700	*
BITOUA - ALTERNATIVA	—	—	—	42.938.655	—	*
PIZO	—	—	—	1.214.891.197	—	*
PC-MT	—	—	—	375.085.399	2.491.400	*
PTO	—	—	—	1.200.000.000	—	*
PTO	—	—	—	592.840.940	—	12.860.940 *

LEGGE

219/81

CAP 7200/1600 LAVORI

SITUAZIONE AL 25/4/85

	Comune	Imp. Giuridico		Imp Contabile		VARIANTE E SUPPLETIVE		Ente App.te
		N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz	Importo TOTALE	Somma in P.M. e Data Deliberaz	ECONOMIE Importo	
51	ACCETTURA	1756/83	350.000.000	4991/83	430.000.000	80.000.000	—	GENIO CIVILE
179	ACCETTURA	780/86	220.000.000	780/86	220.000.000	—	—	"
58	ALIANO	1753/83	263.000.000	6053/83	263.000.000	—	—	"
62	ALIANO	1844/83	70.000.000	1842/83	70.000.000	—	—	"
110	ALIANO	2063/84	150.000.000	5569/84	226.000.000	76.000.000	—	"
162	ALIANO	2547/85	210.000.000	1755/86	150.000.000	—	—	"
1	BERNALDA	7156/82	200.000.000	1827/82	198.300.000	—	1700.000	"
02	BERNALDA	1558/82	200.000.000	1758/82	200.000.000	—	35377795	"
4	BERNALDA	2296/82	300.000.000	2296/82	300.000.000	—	—	"
59	BERNALDA	1755/83	616.000.000	2477/84	659.245.477	43.245.477	—	"
69	BERNALDA	2046/83	150.000.000	5093/83	150.000.000	—	—	"
149	BERNALDA	152/85	300.000.000	3501/85	320.000.000	20.000.000	—	"
95	CALCIANO	2865/83	100.000.000	6932/83	100.000.000	—	—	"
138	CALCIANO	1609/84	140.000.000	2777/85	100.000.000	—	40.000.000	"
183	CALCIANO	2545/85	75.000.000	1543/86	75.000.000	—	—	"
50	CIRIGLIANO	1754/83	4600.000	7119/83	3500.000	—	11000.000	"
151	CIRIGLIANO	2551/85	60.000.000	744/85	45.000.000	—	—	"
39	COLOBRANO	1531/83	315.000.000	7159/83	315.000.000	30.000.000	—	"
70	COLOBRANO	2049/83	75000.000	5368/83	67622.985	—	73770.15	"
150	COLOBRANO	155/85	250000.000	6556/85	250000.000	—	—	"
71	CRACO	2307/83	150.000.000	6785/83	152422.000	—	7578.000	"
65	FERRANDINA	1643/83	150.000.000	1843/83	150.000.000	—	—	"
72	FERRANDINA	2309/83	350.000.000	744/84	350.000.000	—	—	"

P.S. * Contabile: 2.150.

Mod. 2

Consolidamento

Impresa	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie Contabili	Maggiori Spese
MANNO A.	—	—	—	424824125	5185875	— *
ART.	—	—	—			12.100.000 da fare p. cont. amm.
LA	—	—	—	240305635	22394665	— *
RA U.	—	—	—	60887790	1102210	Assicur. *
ITALIA	—	—	—	212756080	13.200.000	— *
UCCI	—	—	—			76.100.000
ARZ C.	—	—	—	193131195	5168805	— *
ITALIA	—	—	—	164622205	35387785	— *
UCCI	—	—	—	299241155	758845	— *
ARZ C.	—	—	—	643323156	15822321	— *
RA C.	—	—	—	129339694	20.660.000	— *
ASI	—	—	—			24.513.000
PAU.F.	—	—	—	94277250	572275	— *
NO	—	—	—	86.610.815	12.89695	— *
210	—	—	—	58.902.820	4.097.180	— *
F.	—	—	—	31718340	3221660	— *
USC	—	—	—	32556690	6463810	— *
F.	—	—	—	344.994.342	5658	— *
BBVA A.	—	—	—	67622985	—	— *
L	—	—	—			4.037.000 da fare problemi
	—	—	—	111779808	6664202	— *
	—	—	—	149366065	633955	— *
	—	—	—	366978460	5011580	—

204.165.462

Mod. 2

CONSOLIDAMENTO

Impresa	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie	Maggiori Spese	1. <i>INIZIA</i> <i>LA PAGARE</i>	2. <i>SI MP</i> <i>000</i>
S. VINCENZO							532.111.000	(1190 000 000)
S. GIROLAMO							1.126.351.000	(268 500 000)

LEGGE 219/81

CAP 1600/1200 LAVORI

SITUAZIONE AL 27-5

Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Supple.		Ente App.te
	N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz	Importo	DATE DATA Deliberaz	CONSTATE Importo GIURIDICHE	
67 TERRANOVA	1759/83	1.000.000.000	6175/83	1.100.000.000	100.000.000		COMUNE CIVILE
14 TITO	6908/81	1.000.000.000	2340/82	1.126.381.618	126.381.618	/ —	4
141 TOLUZE	6014/84	300.000.000	214/85	300.000.000			4
103 TRECCHINA	3797/83	800.000.000	1050/84	950.000.000	150.000.000		4
68 TRIUIGNO	1761/83	900.000.000	2476/84	900.000.000			4
25 VAGLIO	3024/84	700.000.000	4135/85	700.000.000			4
55 VENOZA	1539/83	750.000.000	6056/83	600.000.000		150.000.000	4
28 VIETRI	3608/82	1.000.000.000	6055/83	1.000.000.000			4
02 VIGGIANELLO	5766/84	900.000.000	249/84	900.000.000			4
183 CASTELGRANDE	5204/86	500.000.000	5204/86	500.000.000	407.000.000		4
190 ARIZONA	223/87	700.000.000					4
191 MURO LUC.	1278/87	1.000.000.000					4
192 PESCAPAGNA	1276/87	1.300.000.000					4
193 RUVO MONTI	1282/87	800.000.000					4
196 VIETRI M.S.	1280/87	1.000.000.000					4
188 BALVANO	1281/87	1.300.000.000	2801/87	1.400.000.000			4
189 BELLA	1277/87	1.300.000.000					4
200 PIETRANO	5718/88	800.000.000					4
201 VIETRI	5717/88	900.000.000					4
202 BALVANO	6617/88	900.000.000					4
203 CASTELGRANDE	6618/88	550.000.000					4
204 RUVO M. MONTI	6619/88	700.000.000					4
205 BELLA	7566/88	1.100.000.000					4

Mod. 2

consolidamento

6

(4)

Impresa	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie CONTABILI	Maggiori Spese	DIFERENZA DA PAGARE	ESUFFICIENZI
SILLO	—	—	—	1.118.630.855	—	18.630.855	*	
MARZI L.	—	—	—	1.138.437.110	—	130.554.992	*	
SEI	—	—	—	2.215.367.065	54.632.935	—	*	
BE	—	—	—	934.317.260	15.682.710	—	*	
REESA L.	—	—	—	829.018.215	70.981.685	—	*	
ANGELO	—	—	—	—	—	—	7.171.900	
SI	—	—	—	511.855.020	88.144.980	—	*	
MARZI G.	—	—	—	494.722.365	5.277.635	—	*	
SIONE	—	—	—	916.450.165	—	16.150.165	*	
RAISELMI	—	—	—	—	—	—	44.298.640 (—)	
MARZI COSTA	—	—	—	—	—	—	14.180.720 (—)	
ILLO	—	—	—	—	—	—	7.227.071.560 (233.053.500)	
MARZI COSTA	—	—	—	—	—	—	328.001.560 (218.714.500)	
SEI	—	—	—	—	—	—	317.017.750 (132.624.600)	
MARZI COSTA	—	—	—	—	—	—	266.007.020 (171.503.000)	
LUIGI	—	—	—	—	—	—	42.631.100 = —	
GERARDO	—	—	—	—	—	—	7.150.340 = —	
MARINI	—	—	—	—	—	—	169.899.400 = (132.500.000)	
FRANCESCO	—	—	—	—	—	—	786.172.850 = (215.000.000)	
LUIGI	—	—	—	—	—	—	426.690.000 (125.570.000)	
MARINI	—	—	—	—	—	—	514.720.500 (119.204.000)	
ANGELO	—	—	—	—	—	—	535.891.550 (154.105.500)	
ANGELO	—	—	—	—	—	—	939.650.050 (267.150.000)	

/ LEGGE 219/81

CAP 7600/7200 LAVORI

SITUAZIONE AL 27/5/86

	Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Suppl.		Ente App.te
		N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz	Importo	SOMME IN	ES. IN	
22	PICERNO	3032/84	750.000.000	3502/85	1.065.000.000			GENIO CIVILE
33	PIETRAPERTOSA	3504/84	500.000.000	4122/85	356.000.000			"
34	POTENZA	3315/84	400.000.000	5558/86	400.000.000			"
0	RAPONE	1893/81	800.000.000	2338/82	850.000.000	52.000.000	—	"
23	RAPONZE	3036/84	400.000.000	4506/85	400.000.000			"
35	RIPACANDIDA	3312/84	380.000.000	3000/85	350.000.000		30.000.000	"
24	ROCCANUOVA	3015/84	1.000.000.000	2000/85	1.000.000.000			"
1	ROTONDA	2717/83	900.000.000	6523/85	900.000.000			"
24	RUOTI	3806/82	750.000.000	3280/85	750.000.000			"
11	RUVO DEL MONTE	1909/81	800.000.000	2343/82	800.000.000			"
05	S. ANGELO LE F.	1760/84	800.000.000	7461/83	761.036.500			"
07	S. ARANGELO	1183/83	900.000.000	6781/82	850.000.000		50.000.000	"
06	S. COSTANTINO	1758/83	900.000.000	7022/82	900.000.000			"
12	S. PECE	1905/81	1.200.000.000	2300/82	1.200.000.000			"
25	S. PELE	3035/84	320.000.000		350.000.000		30.000.000	"
42	S. MARINO BA.	5193/84	300.000.000	2000/85	300.000.000			"
59	S. SEVERINO	154/85	520.000.000	6715/85	400.000.000			"
01	S. CASTALDA	3432/83	550.000.000	3030/84	550.000.000			"
38	S. PATRIANO	3810/82	900.000.000	5882/83	900.000.000			"
60	SAJOLA	156/85	300.000.000	6020/85	300.000.000			"
13	SENISE	1904/81	400.000.000	2313/82	400.000.000			"
48	SENISE	5703/85	944.000.000	5703/85	500.000.000			"
88	SENISE	2042/83	900.000.000	1700/82	900.000.000			"

LEGGE 219/81

CAP 7600/7200 LAVORI

SITUAZIONE AL 27-5-1986

Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Supple.		Ente App.te
	N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz	Importo	SOPRA IMPIU' Rebucco	CONTR. C' Importo GIURIDICHE	
65 ORLETO	5898/84	500.000.000	5423/85	500.000.000			GENIO CIVIL
30 EPISCOPIA	3421/84	450.000.000	4112/85	280.000.000			"
37 FARSELLA	2041/83	800.000.000	4475/83	700.000.000			"
4 FILIANO	1757/83	750.000.000	4326/83	750.000.000			"
6 FILIANO	4013/84	400.000.000	4268/85	400.000.000			"
2 GALLIETANO	1803/81	800.000.000	2316/82	903.000.000	103.000.000	—	"
5 GENZANO	1534/83	700.000.000	7516/83	1.100.000.000	400.000.000	—	"
26 GUARDIA	4152/83	700.000.000	4804/84	700.000.000			"
3 LATRONICO	4458/82	1.200.000.000	4028/83	1.200.000.000			"
34 LAURENTANA	2047/83	750.000.000	1772/83	750.000.000			"
31 LAVELLO	3412/84	600.000.000	4134/85	580.000.000			"
55 MARSICANO	1511/85	320.000.000	—	—			"
32 MELFI	3440/84	300.000.000	668/85	260.000.000			"
47 MISSANELLO	5765/84	300.000.000	2219/85	300.000.000			"
54 MONTENAPOLI	1541/83	700.000.000	6944/83	600.000.000			"
56 MONTENAPOLI	157/85	500.000.000	542/85	350.000.000			"
8 MURANO	4906/81	1.200.000.000	2337/82	1.200.000.000			"
21 MURANO	3034/84	1.800.000.000	4136/85	800.000.000			"
57 NOCIOLI	153/85	520.000.000	4121/85	450.000.000			"
37 OPPIDO L.	4007/84	320.000.000	622/85	320.000.000			"
48 PALATRO	5872/84	500.000.000	2554/85	280.000.000			"
32 PESCAPAZANO	3812/82	1.200.000.000	7613/82	1.200.000.000			"
58 PESCAPAZANO	152/85	700.000.000	5022/85	500.000.000			"

55 MURANO = *

Mod. 2

D. *consolidato*

(2)

Impresa	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	Pag.ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie <i>CONTABILI</i>	Maggiori Spese
<i>ARMANI M.</i>	—	—	—	596.968.615	3081.381	*
<i>LABELLI</i>	—	—	—	675.549.010	7180.990	*
<i>MARCO</i>	—	—	—	519.468.520	920.534.800	673.800
<i>MARCO</i>	—	—	—	695.151.665	51848335	*
<i>TEDESCA</i>	—	—	—	377.509.810	22.492.162	*
<i>SIRAGUSA</i>	—	—	—	925.493.960	22.493.760	*
<i>NO U</i>	—	—	—	1.016.935.390	23.064.710	—
<i>MARCO M.</i>	—	—	—	692.362.320	163.4680	insuff. *
<i>MARCO</i>	—	—	—	1.202.956.105	2956.105	*
<i>LINE</i>	—	—	—	—	—	47.500.000
<i>SEBASTIANE</i>	—	—	—	437.840.850	142.159.150	*
<i>PIRELLA G. Vincenzo</i>	—	—	—	—	—	124.994.000
<i>—</i>	—	—	—	286.150.590	13.849.440	*
<i>ESSE I</i>	—	—	—	269.654.735	30.745.265	—
<i>40 EN V.</i>	—	—	—	583.107.480	446.832.520	*
<i>MARCO</i>	—	—	—	—	—	188.782.100
<i>—</i>	—	—	—	1125.571.129	26428871	insuff. *
<i>PIRELLA G.</i>	—	—	—	229.997.915	89.997.415	*
<i>—</i>	—	—	—	—	—	77.380.000
<i>—</i>	—	—	—	280.834.460	39.165.860	—
<i>—</i>	—	—	—	—	—	161.219.790
<i>—</i>	—	—	—	—	—	114.527.160
<i>—</i>	—	—	—	122.324.980	71.675.020	*

MLL

72.127.354

LEGGE 219/81

CAP 7200/7600 LAVORI D

SITUAZIONE AL 27/5/86

Comune	Imp. Giuridico		Imp. Contabile		Varianti e Supple.		Ente App.te
	N. e data deliberaz.	Importo	N. e data deliberaz.	Importo TOTALE	SUMME VALEVA Differenz.	CIPRODOLITE ECONOMIE	
9 BONIFAZI	613/81	1000.000.000	2314/82	1000.000.000	—	—	PR. O CIV. LE
14 ABRIOLO	4786/84	300.000.000	3961/85	243.552.720	—	56.447.300	4
28 ACERENZA	3493/84	650.000.000	6093/84	650.000.000	—	—	4
51 ALBANOL.	1534/83	750.000.000	4478/83	750.000.000	—	—	4
33 ARIENTO	2048/83	800.000.000	4626/83	800.000.000	—	—	4
AVIGLIANO	6911/81	1.000.000.000	2295/82	1.000.000.000	—	—	4
AVIGLIANO	3022/84	1.000.000.000	664/85	785.880.000	—	214.120.000	4
5 BALVANO	3805/82	1.000.000.000	1070/83	1.000.000.000	80.000.000	—	4
13 BALVANO	5014/84	600.000.000	5012/84	600.000.000	—	—	4
52 BRILE	1540/83	750.000.000	5376/83	2.130.000.000	—	—	2
31 BELLA	3804/82	1.000.000.000	7342/82	1.000.000.000	—	—	4
45 BELLA	5903/84	600.000.000	1708/85	700.000.000	100.000.000	—	4
5 BRIENZA	4902/81	800.000.000	2328/82	800.000.000	—	—	4
10 CALVELLO	3023/84	700.000.000	1117/85	700.000.000	—	—	4
35 CALVERA	2040/83	900.000.000	—	700.000.000	—	—	4
6 CARBONE	4910/81	1.000.000.000	2341/82	965.074.000	—	34.926.000	4
6 CASTELGRANDE	3807/82	900.000.000	2279/83	900.000.000	—	—	4
72 CASTELLUCIO	2867/83	600.000.000	2010/85	570.000.000	—	—	4
29 CASTELMERLINO	3422/84	360.000.000	4358/85	250.000.000	—	—	4
40 CASTELSARACENO	2412/83	900.000.000	2727/85	900.000.000	—	—	4
30 CASTRONUOVO S.M.	2043/83	900.000.000	5197/82	1.000.000.000	—	—	4
53 CERSOSIMO	1538/83	800.000.000	6412/83	650.000.000	150.000.000	—	4
140 CHIAROMONTE	4396/84	300.000.000	4559/85	242.026.900	57.973.100	—	4

SOMMA FINALE = *

Mod. 2

Censol Bruno

①

Impresa	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	Pag. ti Anno 198	TOTALE PAGAMENTI	Economie CONTRIBILI	Maggiori Spese	
SACINARI	—	—	—	952.846.245	37553735	10.214.440	*
LEONE	—	—	—	—	—	—	56.447.300
LEONE	—	—	—	—	—	—	32.175.800
SANTONAURO D.	—	—	—	707.082.381	42917619	—	*
GUARINO	—	—	—	784.704.450	15.295.550	—	*
LORUSSO	—	—	—	987.779.755	12.220.245	—	*
GALASSO	—	—	—	998.540.555	1.159.115	—	*
DE CARLO	—	—	—	1.112.239.700	—	32.239.700	*
DE CARLO	—	—	—	544.805.510	55.194.450	—	*
BRUNO U.	—	—	—	—	—	—	66.577.950
ACQUAVIA	—	—	—	1.20.553.240	—	20.553.240	*
ACQUAVIA	—	—	—	675.484.175	24.515.25	—	*
LORUSSO	—	—	—	738.474.779	61.525.221	10.214.440	*
SINISCALCI	—	—	—	699.782.165	217.835	—	*
SANTAVITA	—	—	—	894.913.205	5.087.135	—	*
FONZEDILE	—	—	—	863.507.390	101.566.610	10.214.440	*
NARDIELLO	—	—	—	896.605.520	—	—	*
FONTE	—	—	—	605.049.280	—	504.9280	*
N'OLE' D.	—	—	—	—	—	—	10.987.310
LEONE	—	—	—	897.986.675	220.3325	—	*
PIERAFESA L.	—	—	—	1.002.987.800	—	—	*
FERRARA M.	—	—	—	723.697.808	—	—	*
FINES	—	—	—	894.954.865	272.14.935	—	*



REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

4

CONTRIBUTI PER AMMORTAMENTO MUTUI E ACQUISTO SCORTE (ART.23
LEGGE 219/81)



REGIONE BASILICATA

CONTRIBUTI PER AMMORTAMENTO MUTUI E ACQUISTO SCORTE (Art. 23 - L. 219/81).

L'art. 23 della L. 14.5.81 N° 219 contempla, in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli artt. 21 e 22 della L. 219/81 citati (imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dagli eventi sismici) due particolari tipologie di provvidenze:

- 1) un contributo a fondo perduto pari al 50% delle rate dei mutui, contratti fino al 18.2.81 con istituti di credito ^{residenti tra il} 22.11.80 e la data di erogazione della prima quota del contributo concesso ex artt. 21 e 22 L. 219/81.

Al riguardo a seguito della delega conferitagli dall'art. 8 decimo comma L. 730/86, il Ministro del Tesoro con proprio Decreto del 28.12.89 (in G.U. 5.2.90 n° 29) fissava modalità e criteri di erogazione.

Alla Regione Basilicata sono pervenute, da parte di imprenditori beneficianti delle provvidenze di cui all'art. 22 L. 219/81 (non avendo le stesse competenze in ordine all'art. 21), tre domande: una è stata accolta una è stata respinta l'ultima è stata trasferita al Comune di Potenza cui è passata la competenza per effetto della L. 12/88.

Resta da sottolineare che, per quanto attiene all'aspetto fi-



REGIONE BASILICATA

- 2 -

nanziario, il CIPE con deliberazione del 28.11.85 (in G.U. 20 1.86 n° 15) assegnò alla Regione Basilicata la somma complessiva di Lit. 1 miliardo per gli interventi di cui agli artt. 22 e 23 L. 219/81; 2) finanziamenti per la durata massima di 15 anni finalizzati alla ricostruzione o riparazione delle strutture danneggiate nonché all'acquisto di scorte (nell'ambito del 20% della spesa relativa ad investimenti per impianti e attrezzature).

Nessuna competenza, al riguardo, spetta alla Regione Basilicata.

Il secondo comma dell'art. 23 L. 219/81, infatti, affida l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei finanziamenti alle Aziende ed agli Istituti di credito di cui all'art. 19 L. 25/7/72 n° 949 (in Basilicata: il Mediocredito di Basilicata, l'ISVEIMER, il Banco di Napoli).

Anche a seguito dell'interessamento degli organi regionali, il CIPE con deliberazione del 7.8.87 (in G.U. del 3.9.87 n° 205) ha stanziato, per il 1988, Lit. 9 miliardi per l'attuazione degli interventi di cui al citato art. 23 L. 219/81.

Per quel che concerne la Basilicata, le richieste miranti ad ottenere i benefici di cui trattasi sono state prodotte al solo Mediocredito di Basilicata il quale, però, non ha potuto procedere, a tutt'oggi, ad alcun finanziamento in quanto il Mediocredito Centrale,



REGIONE BASILICATA

- 3 -

destinatario delle risorse, non ha operato alcun trasferimento avendo esaurito i fondi assegnatogli.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982¹, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale² che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

Art. 23

L. 14.5.1981 n° 218

(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze)

Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22. Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21-22.

¹ Termine prorogato al 31.12 1984 dall'art. 1 del D.L. 19/84, convertito, con modificazioni, nella L. 80/84.

² Vedi LL.RR. 2 settembre 1983, n. 32 e 19 aprile 1984, n. 10.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Art. 24¹

(Provvidenze per la cooperazione)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di L. 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'art. 3.

Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

¹ Così sostituito dall'art. 12 della L. 18 aprile 1984, n. 80, che all'ultimo comma prevede che la dotazione di L. 100 miliardi è considerata al lordo delle somme già impegnate alla data di entrata in vigore della citata L. 80/84.

si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883».

Art. 8

L. 28.10.1986 n° 730

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche¹.

2. La convenzione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219².

6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.

7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata

¹ Vedi art. 5 comma 4 del D.L. 26.1.1987 n. 8, convertito con modificazioni, nella L. 27.3.1987 n. 120.

² Vedi art. 10, comma 6 del D.L. 20.11.1987, n. 474, convertito con modificazioni, nella L. 21.1.1988, n. 12.

Art. 8 L. 28.10.1986 N° 730

in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7.

9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 30 gennaio 1988¹.

10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9

1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire alla ripresta economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1 gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvoturno e Mondragone.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere,

¹ Termine modificato, secondo l'art. 10, comma 1 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni in L. 21 gennaio 1988 n. 12 e vedi, inoltre, i commi successivi dello stesso articolo

X)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

relativa valuta, provvede ad integrare il supporto
tico con gli importi in divisa estera ed a
rterlo, a mezzo di un proprio incaricato al centro
borazione emittente per ottenere tempestivamente
o esemplari dei mod. SM 21 con l'indicazione degli
ti espressi in tale valuta

Due esemplari dei mod. SM 21 di cui al precedente
a, unitamente agli assegni o ai bonifici in divisa
, sono trasmessi, a cura dello stesso Ufficio italiano
mbi, alle competenti rappresentanze diplomatiche o
lari per le operazioni di consegna o di pagamento ai
ciari. Gli altri due esemplari dei predetti
SM 21 sono inviati alla direzione provinciale del
o di Roma per gli adempimenti relativi al successivo
llo unitamente alla copia della distinta di
ione degli assegni o dei bonifici

Art. 9

umenti delle rappresentanze diplomatiche o consolari
e Rappresentanze diplomatiche o consolari sulla
degli elenchi mod. SM 21 ricevuti, provvederanno
della consegna degli assegni o del pagamento
ate di pensione, ad effettuare gli accertamenti di
tenza per stabilire se i pensionati indicati negli
i stessi siano in vita e si trovino nelle condizioni
te dalla legge per il godimento delle pensioni statali
le sole per sioni a carico degli istituti di previdenza,
riservino la cittadinanza italiana

Tali accertamenti, da eseguirsi con riferimento alla
di scadenza cui attiene il pagamento, dovranno
ne da apposita dichiarazione in calce agli elenchi
SM 21 da restituire alla direzione provinciale del
o di Roma, entro sei mesi dalla predetta scadenza,
indicazione degli assegni consegnati o delle rate
e e di quelle rimaste insolute per morte, trasferimen-
i beneficiari o per altri motivi

I predetti elenchi mod. SM 21 vanno corredati da
posito rendiconto ripilogativo degli assegni in
i estera consegnati e di quelli non potuti consegnare
ituti ovvero, per i pagamenti tramite apertura di
o, delle somme pagate e di quelle rimaste insolute

Gli assegni non consegnati o restituiti e le somme
pagate o comunque ancora in possesso delle
esentanze diplomatiche o consolari al momento
indicazione — elencati in apposita distinta con
o riferimento alle rate trimestrali relative nonche ai
ativi dei pensionati, al numero di iscrizione ed alle
azioni del mancato pagamento — vanno restituiti
rezione provinciale del Tesoro di Roma per le
sive operazioni di competenza di cui al precedente
per quanto applicabile

esente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
a

oma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro AMADIO

to alla Corte dei conti addì 24 novembre 1989
n. 31 Tesoro foglio n. 361

1

phl...
Criteri per l'attuazione dell'art. 23, comma primo, della legge
14 maggio 1981, n. 219, concernente la concessione di contributi
alle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite
da terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 in relazione
alle rate di mutui con scadenza tra la data del sisma e quella della
prima erogazione del contributo per la ricostruzione o la
riparazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della stessa legge
n. 219/1981

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni ed integrazioni, la quale al primo comma
degli articoli 21 e 22 prevede che a favore delle imprese
industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e
Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e a favore
delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del
commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, delle attività
ausiliarie del commercio e delle forme associate tra
operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio
e cinematografico e teatrale ubicate nei predetti territori e
concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa
necessaria per la riparazione e per la ricostruzione degli
stabilimenti, degli insediamenti strumentali, delle attrezz-
ature e dei locali, nonché per il rinnovo degli arredi e dei
complessi ricettivi e di ristorazione distrutti o danneggiati
a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio
1981,

Visto l'art. 23, comma primo, della predetta legge
n. 219, il quale prevede che alle imprese beneficiarie di cui
agli articoli 21 e 22 della stessa legge è concesso, alle
relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte
concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al
50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del
18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo
termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della
erogazione della prima quota di contributo di cui al primo
comma degli articoli 21 e 22,

Visti il secondo e terzo comma dello stesso art. 23, i
quali, rispettivamente dispongono che il contributo di cui
al primo comma, è versato direttamente all'istituto di
credito presso il quale sono in corso di ammortamento i
mutui indicati nello stesso comma e che la domanda di
ammissione al contributo deve essere presentata conte-
stualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di
cui agli articoli 21 e 22 della citata legge 14 maggio 1981,
n. 219

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, il quale stabilisce che i criteri per l'attuazione
dell'art. 23 sopra citato sono determinati dal Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuto che il contributo di cui trattasi debba essere
correlato al danno effettivamente subito,

Vista la proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno in data 14 novembre 1989,

5-2-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo previsto all'art. 23, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, a favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della stessa legge, è concesso sui mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine, destinati in tutto o in parte alla realizzazione, all'ammodernamento, alla riattivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione o alla riconversione di opere destinate all'attività industriale ovvero del commercio, dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

2. La destinazione dei mutui deve essere dichiarata dall'interessato sotto la propria responsabilità e comprovata dal contratto di mutuo o da altra idonea documentazione entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il contributo è pari al 50 per cento delle rate del mutuo o della quota di esse afferente l'opera distrutta o danneggiata, scadenti nel periodo compreso tra il 22 novembre 1980 e la data della prima erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Nel caso in cui l'opera è solo danneggiata, il contributo viene determinato prendendo a base le rate di mutuo nella stessa misura percentuale del danno accertato in sede di concessione del contributo di cui ai citati articoli 21 e 22 della legge n. 219.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al presente decreto provvedono le stesse autorità competenti in ordine alle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base della richiesta prodotta dalle imprese interessate contestualmente alla domanda per accedere alle predette agevolazioni.

2. Il contributo viene erogato in corrispondenza delle scadenze delle singole rate di mutuo all'istituto mutuante, che provvederà a riversarlo all'impresa contestualmente al pagamento da questa effettuato, dandone tempestiva notizia all'autorità concedente.

In caso di inadempimento del mutuatario, l'istituto è tenuto alla restituzione del contributo non oltre tre mesi dalla scadenza della rata.

3. Il contributo sulle rate scadute anteriormente alla concessione, è corrisposto in unica soluzione all'istituto mutuante, dietro sua attestazione dell'avvenuto pagamento delle rate stesse. L'istituto di credito provvederà a riversare tempestivamente le somme all'impresa beneficiaria.

Art. 3.

La revoca del contributo in conto capitale previsto negli articoli 21 e 22 dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, comporta la decadenza anche del contributo di cui al presente decreto e la restituzione da parte dell'impresa beneficiaria delle somme percepite.

Art. 4.

Le disponibilità assegnate dal CIPE per gli interventi di cui al presente decreto affluiscono presso le apposite contabilità speciali previste nell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro delle Finanze
 Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1990
 Registro n. 2, Tesoro, registro n. 69

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Ferrara dalla quale risulta che il giorno 9 dicembre 1989 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa di lavori di riparazione alla centrale termica del palazzo in cui ha sede la predetta intendenza.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, è rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara è accertato per il giorno 9 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0520

20-1-1986

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 15

Schema di riparto di fondi regionali alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni centrali dello Stato
 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi a parte del CIPE tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Visti gli articoli 6-bis e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico.

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1982, n. 885.

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 480, che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.200 miliardi e lire 1.700 miliardi.

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 838, che per l'esercizio di competenza 1985, reca, per le finalità di cui alla richiamata legge 14 maggio 1981, n. 219, lo stanziamento di lire 1.950 miliardi.

Visto il medesimo art. 11, comma 11, della richiamata legge finanziaria n. 480/1984 che demanda al CIPE la ripartizione del fondo ex art. 3 della legge n. 219/1981, con riferimento al triennio 1985-87.

Vista la propria precedente delibera in data 3 aprile 1985 che approva la proposta di riparto, articolata per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e provvede contestualmente ad assegnare le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

Vista la nota n. 190/Gab. in data 25 ottobre 1985 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta l'attribuzione delle disponibilità finanziarie alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni centrali dello Stato.

Considerato che sono ancora da ripartire fondi residui degli anni 1982, 1983 e 1984 della legge n. 219/1981 ammontanti complessivamente a L. 80.676.197.500 comprensivi dell'assegnazione di lire 4 miliardi, di cui alla delibera 29 luglio 1982 per le esigenze di cui all'art. 26 e che pertanto le disponibilità finanziarie per l'anno 1985 — ancora da ripartire — ammontano a complessive lire 520.260.197.500 milioni.

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera

Sono approvate, nel quadro delle disponibilità finanziarie, ivi compresi i fondi residui di cui alla premessa, le assegnazioni alle regioni Basilicata, Campania e Puglia ed alle amministrazioni statali interessate, per i programmi di interventi così come di seguito indicate:

	(in milioni di lire)			
	Totale	1985	1986	1987
Alla regione Basilicata ripartiti come indicato nell'allegato prospetto A, costituente parte integrante della presente delibera	76.925.000	27.524.000	25.406.000	23.995.000
Alla regione Campania ripartiti come indicato nell'allegato prospetto B, costituente parte integrante della presente delibera	351.318.000	118.545.000	109.426.000	103.347.000
Alla regione Puglia per gli interventi di cui agli articoli 8, 22 e 23 della legge n. 219/81	9.824.000	3.515.000	3.245.000	3.064.000
Alle amministrazioni centrali dello Stato ripartiti come indicato nell'allegato C, costituente parte integrante della presente delibera	253.551.197.500	147.301.197.500	57.500.000	48.750.000
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile, delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 23 della legge n. 219/81	213.125.000	20.000.000	70.000.000	113.125.000
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/81	400.000.000	199.375.000	127.500.000	73.125.000
Per gli interventi di cui all'art. 24	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli interventi di cui all'art. 26 della legge n. 219/81	4.000.000	4.000.000	—	—
Totale generale	1.278.890.563.500	520.260.197.500	398.017.000	307.406.000

20-1-1986

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n 15

Sono riconfermate, e come tali risultano assegnate le quote annuali di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche della Basilicata Campania e Puglia così come indicato nel prospetto C allegato alla delibera del 3 aprile 1985

Resta confermato che le assegnazioni per gli interventi di cui all'art. 23 sono comprese nelle assegnazioni effettuate a favore delle regioni e del Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 per quanto attiene alle rispettive competenze proprie in materia attuativa degli articoli 22 e 21

Le amministrazioni e gli enti interessati riferiranno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sullo stato di attuazione dei programmi finanziati entro la data del 31 gennaio 1986 al fine di consentire il necessario coordinamento e l'adempimento di cui all'art. 69 della legge n. 219/81

Le determinazioni delle ulteriori assegnazioni potranno essere assunte dal CIPE solo successivamente alla presa di conoscenza, da parte del Comitato stesso, dello stato di attuazione di cui sopra

Il Presidente delegato ROMITA

ALLEGATO A

REGIONE BASILICATA

(in milioni di lire)

	Totale	1985	1986	1987
<i>Programma di competenza della regione</i>				
Interventi di cui al titolo III, capo I, ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/81				
1 Consolidamento abitati	17 783	4 697	6 606 400 S	6 480
2 Fondo da ripartire tra le unità sanitarie locali per interventi di edilizia sanitaria.	5 000	1 500	1 500 310	2 000
ULSS n. 1 - Vulture	2 500	750	750 453	1 000
ULSS n. 2 - Potenza	2 500	750	750 453	1 000
3 Fondo regionale da assegnare agli IACP	8 515	3 500	2 800 169 S	2 215
IACP di Potenza	6 515	2 500	1 800 102 S	2 215
IACP di Matera	2 000	1 000	1 000 .	—
4 Leggi regionali numeri 40/82 e 25/83	1 500	300	500 S 3	700
Interventi di cui al titolo III della legge n. 219/81				
5 Attività produttive di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 219/81	1 000	300	300 182 (70/8)	400
<i>Interventi di competenza delle province</i>				
6 Provincia di Potenza	2 500	1 000	1 500 202	500
Provincia di Matera	1 000	500	500 202	—
<i>Interventi di competenza comunale</i>				
7 Comune di Acerenza per gli interventi di cui all'articolo 3- b) della legge n. 83/82	1 527	1 527	—	—
<i>Programma di competenza delle comunità montane</i>				
8 Sistemazioni idrogeologiche di cui all'art. 31 della legge n. 219/81	2 100	700	700	700
Comunità montana del Marmo	750	250	250	250
Comunità montana del Melandro	750	250	250	250
Comunità montana del Vulture	600	200	200	200
9 Interventi di cui all'art. 18 della legge n. 219/81	36 000	13 500	11 500	11 000
Vulture	3 600	1 300	1 150 213	1 150
Alto Bradano	1 100	400	400 242	300
Marmo Platano	3 700	1 400	1 200 880	1 100
Melandro	4 100	1 600	1 244 906	1 256
Alto Basento	7 600	2 800	2 500 516	2 300
Alto Sauro-Camastra	1 400	700	600 364	500
Alto Agri	5 800	2 200	1 800 1092	1 800
Medio Agri	700	250	200 121	250
Lagonegrese	400	150	130 73	120
Medio Sinni	600	200	176 107	224
Sarmiento	500	200	200 121	100
Medio Basento	1 200	450	400 42	350
Basso Sinni	400	150	100 61	150
Consorzio dei comuni non montani del Materano	4 500	1 700	1 400 549	1 400
Totale generale	76 925	27 524	25 406	23 995

(*) Di cui lire 1.643,634 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1985 e lire 25.800.366 milioni a valere sui residui relativi all'anno 1984

— 14 —

HARMO	1 511	2 271 S	1 018
MELANDRO	1 511	729	880
VULTURE	1 211	638	319

3-9-1987

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Supplemento - n. 205

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n 8

È stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 23 Mod 25 A — Data 22 gennaio 1986 — Ufficio che rilascia la ricevuta Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione Marinucci Carlo, nato a Roma il 15 dicembre 1914 — Titolo del debito pubblico nominativi 4 — Capitale L. 800 000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

87A7134

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONEVacanze di posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospicificate alla cui copertura la facoltà interessata intercede provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

progettazione di software,
chimica generale ed inorganica,
chimica organica,
elettronica nucleare,
chimica quantistica,
fisica nucleare,
complementi di geofisica,
geologia tecnica,
geografia fisica,
paleoecologia,
rilevamento geologico
chimica analitica strumentale

Chi è interessato al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

87A7705

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione dei fondi per il triennio 1987-89 ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. (Deliberazione 7 agosto 1987)

Il CIPE, con deliberazione del 7 agosto 1987, ha ripartito, nel modo seguente tra gli interventi di cui agli articoli 21, 23 e 32 della legge n. 219/1981, la somma di lire 579 miliardi, già complessivamente assegnata, a fronte degli interventi stessi, con precedente delibera in data 8 aprile 1987

Riferimento normativo	Importo globale	Anno di competenza		
		1987	1988	1989
	(in milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)
Art. 21 della legge n. 219/81	150 000	20 000	60 000	70 000
Art. 23 della legge n. 219/81	9 000	—	9 000	—
Art. 32 della legge n. 219/81	360 000	50 000	150 000	160 000
Infrastrutture esterne (acquedotti)	60 000	23 000	24 000	13 000
Totale	579 000	93 000	243 000	243 000


87A7632

COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZIPrezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 1° settembre 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento

1) Carburanti

Benzina super	...	L/lt	1 350
Benzina super senza piombo	...	»	1 375
Benzina normale	...	»	1 300
Benzina agricola	...	»	221
Benzina pesca e piccola marina	...	»	1 253
Gasolio autotrazione	...	»	673
Gasolio agricoltura	...	»	284
Petrolio agricoltura	...	»	273
Gasolio pesca e piccola marina	...	»	260
Petrolio pesca e piccola marina	...	»	250



17/07/1990

[Handwritten signature]

**MEDIO CREDITO
DELLA BASILICATA**
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO DI CREDITO
PER IL FINANZIAMENTO
A MEDIO TERMINE
ALLE MEDIE E PICCOLE
IMPRESE DELLA BASILICATA

Spett.le
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Assetto Territorio
Ufficio Ricostruzione
Corso Garibaldi
85100 - POTENZA

[Handwritten signature]

Oggetto Articolo 23 - Legge 219 del 14.5.81

[Faint, mostly illegible typed text, likely the body of a letter or report.]


REGIONE BASILICATA	
STAFF. n.	REGIONE
17	
Prot. 1438	

[Handwritten signature]

FONDO DI DOTAZIONE
L. 40 648 000 000

85100 POTENZA
VIA SAN REMO, 76
TELEFONO 0971/444004
TELEX 812312 MECREB I
COD. FISC. 00633680/764
C P N 166

75100 MATERA
VICO XX SETTEMBRE
TELEFONO 0835/221824



REGIONE BASILICATA

COMPETENZE PROFESSIONALI



REGIONE BASILICATA


APPUNTO CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE DEI LIBERI PROFESSIONISTI.

Nel corso della prima visita effettuata dalla Commissione d'Inchiesta in alcuni comuni disastri della Regione, da parte di qualche commissario è stato sollevato il problema relativo all'entità dei compensi professionali.

A riguardo ritengo opportuno precisare che l'argomento è disciplinato dall'art. 18 della L. 29.4.1982 n° 187 che ha convertito il D.L. 27.2.82 n° 57.

In particolare il secondo comma di tale articolo stabilisce che per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto dalla Legge 219/81 (fatte salve le prestazioni rese in materia urbanistica che sono disciplinate dal primo comma dello stesso art. 18) le "parcelle dei professionisti singoli o associate devono essere vistate dal competente Ordine o Collegio professionale. Nel caso di incarichi conferiti anche a persone giuridiche da parte di Enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera".

Poichè come si evince in modo chiaro dalla norma richiamata il legislatore non ha prevista alcuna disciplina particolare per tutte le prestazioni diverse da quelle urbanistiche, le parcelle dei professionisti singoli o associate sono state liquidate secondo i cri-




REGIONE BASILICATA

- 2 -

teri stabiliti dalle tariffe vigenti.

Ne consegue che la materia è sottratta totalmente alla competenza dei soggetti committenti (privati o pubblici).



REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE 1

INTERVENTI IN AGRICOLTURA - ART.18 LEGGE 219/81



REGIONE BASILICATA

INTERVENTI IN AGRICOLTURA (ART. 18 L. 219/81)

La Regione Basilicata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 della L. 219/81, ha tempestivamente proceduto a disciplinare (L. 7.9.81 n° 37) modalità e procedure sia per il ripristino delle aziende agricole danneggiate sia per lo sviluppo dell'intero comparto.

La Regione Basilicata, inoltre, con successivi provvedimenti (L.R. 18/83; LL.R. 31/84; L.R. 3/88. Deliberazione Consiliare n° 145/86; Deliberazione Consiliare n° 374/87° ha risolto i dubbi interpretativi che si erano posti in sede di attuazione ed ha adeguato la normativa alle esigenze palesate dagli imprenditori agricoli.

I fondi a tutt'oggi assegnati dal CIPE, tuttavia, hanno consentito di fronteggiare, e soltanto parzialmente, il fabbisogno connesso al ripristino delle strutture danneggiate, mentre nessun intervento, appunto per mancanza di risorse finanziarie, è stato posto in essere per quanto concerne lo sviluppo del settore (miglioramento del patrimonio equino, interventi nel comparto zootecnico od in quello viti - vinicolo; promozione della cooperazione e dell'associazionismo; sviluppo delle proprietà diretto - coltivatrice; forestazione produttiva).

In particolare sino a tutto il 1992 sono stati assegnati dal CIPE 144,8 miliardi a fronte di un fabbisogno di 450 miliardi (dei qua-



REGIONE BASILICATA

- 2 -

li 400 per soli interventi di riparazione e ricostruzione di strutture danneggiate. Pertanto il fabbisogno residuo è di Lit. 300 miliardi circa.

Va specificato che gli interventi di ricostruzione e riparazione sono già progettati in forma esecutiva per Lit. 400 miliardi. Il fabbisogno di 50 miliardi per azioni connesse allo sviluppo deriva invece da una stima prudentiale delle esigenze, atteso che in mancanza di risorse non si è ovviamente proceduto alla stesura di elaborati esecutivi.

I fondi spendibili (cassa) ammontano a Lit. 131,4 miliardi sui 144,8 assegnati, risultano impegnati 122,4 miliardi (93% delle somme accreditate) e spesi 81,6 miliardi (67% dell'impegnato).

L'allegato A offre, nel dettaglio, il quadro dei flussi finanziari per ogni singola comunità.

In base a quanto disposto dalla L.R. 25/83 e successive sono in corso, dopo l'avvenuto sorteggio, circa 100 controlli tesi a verificare tanto il rispetto della normativa sismica quanto la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A L L E G A T O AART. 18 L. 219/81 (Interventi edilizia rurale)

	ASSEGNAZ.	CASSA	IMPEGNO	SPESA
- COMUNITA' MONTANA DEL MARMO	21.307	19.732	18.950	13.012
- COMUNITA' MONTANA DEL MELANDRO	17.504	16.029	16.000	11.040
- COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE	17.477	15.952	15.282	8.569
- COMUNITA' MONTANA dell'ALTO BASENTO	22.261	20.536	20.450	15.685
- COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO BRADANO	7.647	6.572	6.350	3.858
- COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO SAURO CAMASTRA	6.544	5.819	4.800	3.205
- COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO AGRIGLIANO	14.207	13.132	10.354	6.210
- COMUNITA' MONTANA DEL MEDIO BASENTO	5.817	5.242	4.350	2.270
- COMUNITA' MONTANA DEL LAGRONEGRESE	4.974	4.204	4.150	2.536
- COMUNITA' MONTANA DEL MEDIO AGRIGLIANO	4.876	4.451	3.723	2.486
- COMUNITA' MONTANA DEL MEDIO SINNI	4.661	4.136	3.429	2.289
- COMUNITA' MONTANA DEL SARMENTO	2.641	2.391	1.831	1.222
- COMUNITA' MONTANA DEL BASSO SINNI	3.306	2.756	2.380	1.830
- COMUNITA' COMUNI NON MONTANI DEL MATERANO	11.669	10.419	10.319	7.428
	<u>144.871</u>	<u>131.371</u>	<u>122.368</u>	<u>81.640</u>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 luglio 1987 n. 374.

Art. 1 L.R. N. 31/84 — Limiti differenziati di costo ammissibili a contributo per gli interventi di ricostruzione e riparazione di strutture aziendali nelle zone terremotate. (LL. n. 219/81 e n. 80/84 — LL.RR. n. 37/81, n. 18/83 e n. 31/84).

(per ogni caso di finanzia i limiti di costo)

a) Restano confermati per l'anno 1986 i limiti di costo per gli interventi di ricostruzione e riparazione delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici fissati, per l'anno 1985, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 837 del 15 marzo 1985.

b) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio Opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e comunque non superiore a lire 700 mila al mq. di superficie complessiva lorda ivi compreso il costo degli arredi e attrezzature. Per gli interventi di riparazione tale limite è ridotto a lire 560 mila al mq. di superficie complessiva lorda, ivi comprese le attrezzature.

c) Per gli impianti speciali (silos, serbatoi, impianti automatici di distribuzione, ecc.) il contributo sarà concesso nella misura massima pari all'intera spesa documentata, sulla base di analitici preventivi di spesa effettuati da almeno tre ditte specializzate nel settore.

d) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione delle strutture aziendali destinate a ricovero bestiame è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e comunque non superiore a lire 650 mila a mq. di superficie complessiva lorda ivi compreso il costo degli arredi e attrezzature. Per le stesse opere che necessitano di adeguamento sismico il limite di costo per gli interventi di riparazione è ridotto a lire 520 mila a mq., mentre negli altri casi il limite sarà pari a lire 390 mila a mq.

e) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione delle strutture aziendali destinate a fienile, rimessa macchine agricole, deposito, tettoia, forno, magazzino e altre pertinenze agricole è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e

comunque non superiore a lire 600 mila a mq. di superficie complessiva lorda. Per le stesse opere che necessitano di adeguamento sismico il limite di costo per gli interventi di riparazione è ridotto a lire 480 mila, mentre negli altri casi il limite sarà pari a lire 360 mila a mq.

f) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione delle strutture aziendali destinate a pozzi trivellati è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e comunque non superiore a lire 170 mila al ml di profondità per diametro da 150 mm a 200 mm e a lire 250 mila a ml di profondità per diametro da 250 mm a 300 mm, ivi compreso il casotto e l'attrezzatura; per gli interventi di ricostruzione di strutture aziendali destinate a pozzi di tipo tradizionale i limiti di costo non potranno superare lire 1.600.000 al ml di profondità, ivi compreso il casotto e l'attrezzatura.

g) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione di strutture aziendali destinate a concimaie è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e comunque non superiore a lire 60 mila a mc.

h) Il limite di costo per l'anno 1987 per gli interventi di ricostruzione delle strutture aziendali destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo è pari all'intera spesa discendente dai computi metrici e stima redatti sulla base del prezzario del Dipartimento Assetto del territorio — Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo — vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità) e comunque non superiore al costo di intervento a mq di superficie complessiva fissato per l'anno 1987 con decreto del Ministero dei Lavori pubblici. Per gli interventi di cui al punto h) si applica la normativa dettata dall'art. 2 del D.L. 28 febbraio 1984, n. 19 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 1984, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli interventi di riparazione si applicano tutte le disposizioni contenute nella citata legge 18 aprile 1984, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni.

L.R.N. 37/81 - Art. 2

INIZIATIVA	RICOSTRUZIONE	Riparazione e adeguamento antisismico	Riparazione senza adeguamento sismico
Abitazione	C.I. fissato dal Decreto del Ministro dei LL.PP.		
Ricoveri bestiame	460.000/mq. lordi	368.000/mq. lordi	276.000/mq. lordi
Fienili - dep. attrezzi depositi tettoie - magazzini ecc.	340.000/mq. lordi	272.000/mq. lordi	204.000/mq. lordi
Concimaia	48.000/mc		
Imp. collettivi raccolta conserv. trasformazione prodotti	552.000/mq. lordi	442.000/mq. lordi	
Silos - serbatoi - impianti distribuzione	Preventivi di almeno tre ditte specializzate nel settore		
Pozzi trivellati	130.000/ml. Ø 15 ÷ 20 cm. 195.000/ml. Ø 25 ÷ 30 cm.		
Pozzi tradizionali	1.300.000/ml		

Costi di intervento per la ricostruzione e riparazione di aziende agricole danneggiate e distrutte dal terremoto del 23.11.1980. Per l'anno 1986.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 giugno 1986,
n. 145. *che modifica la precedente* ~~1986/145~~

Leggi Regionali 7 settembre 1981, n. 37 - 5 luglio 1983, n. 18 - 1 settembre 1984, n. 31.

Direttive regionali sulle procedure tecnico-amministrative.

*Del. in Consiglio
n. 645
del 17/5/84*

Premessa

Con la L.R. n. 37 del 7.9.81, la Regione Basilicata ha delegato alle Comunità Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano le funzioni amministrative relative alla concessione e liquidazione delle agevolazioni previste dall'art. 18 della legge 14.5.81 n. 219, in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23.11.80.

Tale normativa è stata parzialmente modificata e integrata con la L.R. n. 18 del 5.7.83.

La Regione con la legge regionale n. 18/83 ha affermato, al fine di utilizzare più razionalmente i fondi della legge 219/81 da parte degli Enti delegati, il metodo della «Programmazione».

In sostanza, sia in fase di previsione (entro il 30 giugno di ciascun anno) sia in fase di utilizzazione delle somme effettivamente assegnate (entro 40 gg. dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di assegnazione dei fondi del Ministero del Bilancio) le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del Materano devono redigere organici piani di intervento.

L'art. 11 della L.3. 18/83 dà per approvati i piani di intervento, se già adottati dalle Comunità Montane, relativi ai fondi assegnati dal CIPE per l'anno 1981.

Per la redazione del programma 1984 e per gli anni successivi occorre, primariamente, che ciascuna Comunità stabilisca in percentuale l'ammontare dei fondi da destinare alla riparazione delle strutture fondiarie e allo sviluppo dell'agricoltura.

Tale ripartizione deve essere effettuata tenendo conto dell'ammontare delle perizie presentate per la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, per le quali la legge fissa la priorità.

L'esame del fabbisogno fondiario in questo campo deve essere valutato dalla Comunità d'intesa con i Comuni interessati in modo da riconoscere se sia possibile finanziarie una parte della ricostruzione in zona rurale con i fondi degli artt. 9 e 10 della legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali altri fondi disponibili presso la Comunità possono essere utilizzati in favore dello sviluppo.

In definitiva le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani del materano, sulla base dei programmi e dei piani di sviluppo comunitari, ripartiranno i fondi assegnati fra gli interventi di

ricostruzione e sviluppo delle aziende danneggiate e quelli di sviluppo dell'intero territorio comunitario, privilegiando l'opera di ricostruzione nel senso di soddisfare, compatibilmente con le somme assegnate, il maggior numero di perizie approvate.

Solo relativamente a questi ultimi fondi deve essere operata la ripartizione fra i Comuni in relazione al danno, mentre è chiaro che quelli che riguardano lo sviluppo del territorio comunitario non sono soggetti alla ripartizione suddetta in quanto relativi ad opere di interesse generale.

La legge regionale n. 18/83 prevede anche i poteri sostitutivi, da parte della Regione, a carico di quegli Enti delegati che non operano con la dovuta richiesta solerzia.

Le leggi regionali 37/81 e 18/83 concedono all'art. 2 provvidenze destinate alla ricostruzione e/o riparazione delle strutture fondiarie qualora sussistano precise condizioni.

Anche la legge 219/81 successivamente modificata con la legge 80/84 estende gli stessi benefici per la riparazione e/o ricostruzione delle abitazioni rurali e degli annessi agricoli preesistenti.

Questa doppia possibilità di finanziamento per certe categorie di intervento, si propone, come già evidenziato, quale valido strumento di programmazione nel senso di concorrere ad equilibrare i fabbisogni con le disponibilità concrete dei fondi della 219/81 e della L.R. 37/81.

In pratica, la L.R. 18/83 prevede di finanziare con i fondi della legge 219/81, in presenza della relativa disponibilità di ciascun Comune, quegli interventi riconducibili agli artt. 9 e 10, tanto da riservare, possibilmente, i fondi previsti dalle leggi regionali 37/81 e 18/83 alle aziende agricole di maggiore capacità produttiva ed allo sviluppo del settore.

I criteri per la gestione dei due canali di finanziamento devono essere preventivamente concordati tra le Comunità Montane, il Consorzio dei Comuni non Montani del Materano e i comuni, allo scopo anche di evitare sovrapposizioni e conseguente dispersione di fondi.

Soggetti Beneficiari

I destinatari dei contributi, previsti dalla L.R. 37/81, sono gli imprenditori agricoli.

Il concetto di imprenditore agricolo si desume dal Codice Civile, che all'art. 2135, lo definisce come «colui che esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, l'allevamento del bestiame ed attività connesse».

In relazione alle mutate esigenze della vita odierna, questo concetto è stato ampliato; infatti, è da considerare imprenditore anche il coltivatore diretto quando esercita la attività agricola professionalmente, poichè per professionalità si intende sia la abitudine che la stabilità, ma non necessariamente la continuità del lavoro.

Pertanto in tale concetto di imprenditore agricolo, anche alla luce della nuova legge sui patti agrari n. 203 del 3.5.82, rientrano, tra l'altro, i coltivatori diretti, i piccoli proprietari, gli enfiteuti, gli usufruttuari, gli affittuari, i meri possessori, i mezzadri, i proprietari conduttori, ecc.

Ovviamente l'elemento soggettivo non è sufficiente per l'attribuzione di tale qualifica; occorre anche un elemento oggettivo, che nella specie, deve essere individuato in una azienda agricola produttiva, cioè in un complesso di beni di varia natura, unificati ed organizzati per l'esercizio di una attività, qual'è, senza dubbio, quella agricola.

In definitiva, è necessaria la presenza dei tre fattori della produzione: capitale, lavoro, terra.

Tuttavia la legge regionale di modifica n. 18/83 prevede anche la possibilità di sostituzione del proprietario dell'azienda all'imprenditore agricolo.

Ciò si potrà attuare, per tutte quelle opere che ineriscono la ricostruzione e/o riparazione dei fabbricati rurali legati all'azienda, qualora l'affittuario ne faccia espressa rinuncia o non si renda parte attiva entro i termini e secondo la procedura fissata dall'art. 11 della legge n. 219 del 14.5.81.

Tipo di contributo

L'art. 2 della L.R. 37/81 prevede un contributo pari all'intera spesa per la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, dei fabbricati, degli annessi e pertinenze, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

L'art. 1 della L.R. 1.9.84 n. 31 ha poi stabilito che il contributo deve essere concesso «nella misura massima pari alla intera spesa riconosciuta» da parte della Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non Montani del Materano, ma tale contributo non potrà superare i limiti di costo che il Consiglio Regionale fisserà annualmente.

Per gli anni 1984 e 1985 con delibere n. 741 del 20.11.84 e n. 837 del 15.3.85 il Consiglio Regionale ha già fissato i limiti di costo; per l'abitazione si applicano le stesse disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 6 del D.L. 28.2.84Z n. 19 convertito in legge 18.4.84 n. 80; per gli annessi agricoli il contributo è pari all'intera spesa derivante dal computo metrico e stima redatti sulla base del prezziario vigente alla data di approvazione definitiva (deliberazione di Giunta della Comunità Montana), nei limiti di costo al mq. di superficie complessiva lorda, differenziati, in relazione al tipo di costruzione (per i ricoveri del bestiame nel costo sono comprese le attrezzature, per i pozzi il costo a metro lineare e comprensivo della costruzione del casotto delle attrezzature).

Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggiere adeguate, possono essere ammessi a contributo ampliamenti nel corso

della ricostruzione fino al 50% della superficie preesistente all'evento tellurico.

In caso di ricostruzione degli altri annessi, agricoli il contributo deve essere sempre rapportato alle superfici preesistenti il sisma.

Documentazione

L'interessato deve presentare alla Comunità Montana, tramite il Comune, in cui ricade il centro aziendale, la seguente documentazione:

a) domanda intesa ad ottenere il contributo ai sensi della L.R. 37/81, con i seguenti allegati:

- 1) Stato di famiglia aggiornato;
- 2) Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante i componenti del nucleo familiare che effettivamente risiedono nell'abitazione (nel caso di richiesta di adeguamento abitativo).
- 3) Certificato della Conservatoria dei registri immobiliari (solo nel caso di imprenditore proprietario, colonia o mezzadria) oppure atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la natura del rapporto, la superficie e l'uso dell'immobile alla data del sisma.
- 4) Dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, di accollo dell'eventuale supero di spesa rispetto al contributo.
- 5) Dichiarazione del direttore dei lavori, oppure, Stato finale dei lavori eventualmente eseguiti col «buono contributo» di cui all'ord. 80, dal quale risultino eventuali aliquote da defalcare, con esclusione di quelle per opere provvisoriai.
- 6) Certificati catastali dei terreni in proprietà, nonché di quelli condotti in fitto, in comodato o comunque in uso (di data non anteriore ai sei mesi della loro presentazione).

Nel caso in cui gli estratti catastali risultino intestati a persona diversa dal richiedente le agevolazioni, dovranno essere allegati i documenti comprovanti il titolo di proprietà «contratti di compravendita, di donazione, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva resa a norma dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 oppure nel caso di successione, la documentazione specifica»;

- 7) Perizia giurata costituita essenzialmente da:
 - Dichiarazione di connessione danno-sisma;
 - Estratto di mappa catastale o atto sostitutivo;
 - Elaborati grafici di progetto esecutivo con stato di fatto, progetto futuro e particolari costruttivi;
 - Relazione tecnica;
 - Calcolo di verifica sismica;
 - Verifica in fondazione;
 - Relazione geologica e note geologiche;
 - Computo metrico estimativo;
 - Parallelo economico;

- Quadro economico dei contributi;
- Specifica de/i progettista/i e del direttore dei lavori;
- 8) Preventivo di acquisto delle attrezzature connesse all'immobile da riparare o ricostruire (in caso di attrezzatura effettivamente danneggiata dal sisma).

Documentazione da allegare alla pratica prima dell'inizio dei lavori:

- 1) Concessione o autorizzazione edilizia;
- 2) parere dell'ufficiale Sanitario locale;
- 3) atti previsti dalla legge 2.2.74 n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e dalle LL.RR. n. 40/82 e n. 25/83 per la riparazione e ricostruzione in zone sismiche, nonché deposito ai sensi della legge 1086/1971;
- 4) altri pareri o nulla-osta di organi della pubblica amministrazione quando le opere devono avere luogo su aree gravate da speciali vincoli.

Si ritengono accoglibili tutte le istanze, complete di perizie giurate, presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1984.

Adempimenti Comunali

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione consiliare appositamente costituita, trasmette nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione del parere, le domande alla Comunità Montana e/o al Consorzio dei Comuni non Montani del Materano. La Commissione comunica al Sindaco il proprio parere nel termine perentorio di gg. trenta dalla presentazione delle domande. Le domande trasmesse alla Comunità Montana e/o al Consorzio devono essere accompagnate da un verbale da cui risulti esplicitamente che il richiedente possiede i presupposti soggettivi ed oggettivi in riferimento alla qualifica di imprenditore agricolo, requisiti necessari per godere delle provvidenze concesse dalla L.R. n. 37/81 e successive modificazioni e integrazioni. Deve altresì risultare la sussistenza del rapporto di causalità danno-sisma, nella struttura aziendale oggetto della perizia.

In tale verbale si preciserà che l'avente diritto in relazione agli immobili oggetto della perizia:

1) non ha goduto di contributo e non ha presentato domanda intestata ad ottenerli ai sensi della legge 219/81.

2) non ha goduto dei benefici previsti dal D.L. 26.11.80 n. 776, convertito con modificazioni nella L. 22.12.80, n. 870, oppure, se ne ha usufruito, indicare l'importo concesso al fine di decurtarlo, con esclusione delle opere provvisoriale. Nel caso in cui la domanda è presentata dal proprietario, in sostituzione dell'imprenditore agricoli, il parere della Commissione deve consistere essenzialmente sul rapporto di causalità danno-sisma.

Il comune su istanza dell'avente diritto, provvederà altresì al

rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, che dovrà essere ottenuta secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente legge urbanistica, prima dell'inizio dei lavori.

Ai sensi della vigente legge regionale 29.8.83 n. 25, art. 8 le perizie approvate dalla Comunità Montane o dal Consorzio dei Comuni dovranno essere consegnate, a cura dei titolari dei contributi e prima dell'inizio dei lavori, al comune, con allegata una dichiarazione del progettista con la quale si attesta la conformità del progetto rispetto a quello approvato.

Il comune avrà cura di archiviare e rubricare tali atti in apposito registro.

Adempimenti delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non Montani del Materano

Istruttoria

Gli enti sopracitati, provvederanno, mediante propri funzionari, all'istruttoria tecnica ed economica delle domande ricevute, secondo le modalità previste dalla L.R. di delega n. 19 del 20 giugno 1979; il sopralluogo preventivo, deve essere eseguito previo accurato studio preliminare del progetto e dei caratteri dell'azienda cui esso si riferisce. Tali elementi possono essere desunti dai documenti progettuali.

In sede di istruttoria devono essere, altresì verificati i costi unitari delle varie categorie di opere proposte tenendo conto del prezzario in vigore.

Per quanto attiene alle attrezzature effettivamente danneggiate dal sisma e connesse agli immobili da riparare o ricostruire, l'esame istruttorio è inteso ad accertare la rispondenza dei dati alle relative caratteristiche funzionali del progetto presentato.

I tecnici della Comunità Montana o del Consorzio, pur non entrando nel merito delle scelte progettuali riguardanti le strutture, dovranno controllare la completezza anche per quanto riguarda i particolari costruttivi, degli elaboratori di progetto e della relazione allegata, ai sensi delle leggi sismiche vigenti.

Per l'istruttoria delle perizie di riparazione e ricostruzione delle abitazioni si dovrà tener conto di tutte le indicazioni illustrate nelle note esplicative approvate dalla G.R. di Basilicata e dal Ministero del Mezzogiorno (incaricato dal Governo a coordinare la ricostruzione) per cui si rende superflua la rielezione delle procedure e degli elaborati da allegare alle perizie giurate.

Per gli annessi agricoli e per tutte le opere di sviluppo da ammettere ai contributi ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 37/81 e dell'art. 1 L.R. 31/84 si dovrà tener conto di tutte le norme per l'istruttoria delle

opere di miglioramento fondiario con la sola eccezione relativa all'applicazione dei prezzi unitari previsti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Regionale.

Anche per gli annessi, a seguito della L.R. 1.9.84 n. 31 si dovrà verificare la convenienza economica per la riparazione o per la ricostruzione, così come previsto dal D.M. 31.10.81.

Per quanto riguarda le stalle e gli altri ricoveri degli animali, sono previsti ampliamenti della superficie rispetto a quella esistente all'atto del sisma, se le disponibilità foraggere dell'azienda lo consentono.

In sede di esame delle domande occorre tener presente la interrelazione fra le strutture fondiarie e la capacità produttiva dell'azienda ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione e riparazione di dette strutture fondiarie, con particolare riguardo per gli edifici adibiti ad abitazione.

Al progetto, in quanto ammissibile a contributo, va allegato il dettaglio delle spese tecniche redatto dal professionista incaricato; la liquidazione delle competenze avverrà, però, sulla base di parcelle viste dal competente ordine professionale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/81, l'ESAB può procedere alla progettazione delle opere connesse alla riparazione, ricostruzione e sviluppo, in tale caso le spese tecniche non sono ammesse a contributo giacchè la legge regionale n. 37/81 specifica che nell'istruttoria tali prestazioni devono essere fornite gratuitamente.

La priorità da eseguire sono quelle indicate dalla L.R. n. 18/83.

Provvedimento di Concessione

A seguito delle risultanze della visita preventiva, che sarà fatta da un funzionario della Comunità o del Consorzio, tenuto a redigere apposito verbale su cui sarà indicato il contributo da assegnare, sia per i lavori da eseguire che per le spese tecniche, e la deliberazione di Giunta relativa al beneficiario da concedere. Il Presidente della Comunità o del Consorzio emetterà il provvedimento di concessione. I contributi non sono cumulabili con altre leggi statali o regionali.

La somma ammessa a contributo sarà depositata presso l'Istituto di Credito, Tesoriere della Comunità o del Consorzio, dandone comunicazione all'interessato. Il beneficiario dovrà eseguire i lavori nel termine massimo di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo.

Le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni provvederanno a rendere noti i contributi concessi mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e l'affissione negli albi delle stesse Comunità o Consorzi e dei Comuni di residenza dei beneficiari.

Per le perizie già approvate con deliberazione di Giunta da parte della Comunità Montane o del Consorzio dei Comuni non Montani del

Materano, anche in difformità a quanto previsto dal presente deliberano, gli atti amministrativi si considerano sanati purchè i deliberati siano già stati resi esecutivi alla data del 10.7.83 dall'Organo di controllo, e i lavori previsti dalle predette perizie siano stati finalizzati a riparare o ricostruire immobili danneggiati dal sisma del 23.11.80 e i beneficiari del contributo siano imprenditori agricoli.

Il Consiglio comunitario è tenuto a stabilire, per le perizie approvate dal proprio ufficio tecnico e non ancora finanziate alla data di pubblicazione sul B.U.R. i criteri per l'assegnazione di contributi.

Proroghe - Varianti e Varianti Suppletive

Le domande intese ad ottenere proroghe e varianti devono essere inoltrate in carta semplice alle Comunità Montane od al Consorzio dei Comuni non Montani del Materano.

Le eventuali richieste di proroga dovranno essere giustificate da validi e controllabili motivi, dal cui esame dovrà risultare evidente, in ogni caso, la preesistenza della volontà del concessionario di eseguire le opere in un successivo ragionevole lasso di tempo.

L'esame di merito delle domande di varianti dovrà in ogni caso essere condotto sulla traccia dei medesimi criteri in base ai quali venne valutata l'ammissibilità delle opere previste nel progetto originario.

Qualora, durante l'esecuzione di lavori di riparazione o di ricostruzione di una struttura fondiaria, il Direttore dei lavori ravvisasse la necessità di variare le opere previste in perizia, sia per quanto attiene alle categorie che alle quantità, lo stesso è tenuto a depositare presso la Comunità Montana o il Consorzio e presso il Comune ove è stato effettuato il deposito ai sensi della L.R. 29.8.83, n. 25, prima dell'esecuzione delle opere in variante, una relazione che illustri le variazioni che si intendono effettuare ed i motivi che le rendono necessarie.

Tale relazione, recante timbro professionale, sottoscritta dal Direttore dei lavori, corredata da eventuali elaborati grafici e fotografici necessari alla precisa definizione dell'intervento che si intende realizzare, o da un quadro riepilogativo tecnico-economico delle categorie e delle quantità variate, viene acquisita agli atti degli Enti predetti ad integrazione della documentazione fornita con la perizia originaria.

La Comunità Montana o il Consorzio può, in ogni momento, disporre accertamenti su quanto dichiarato dal professionista.

I controlli di cui alla legge regionale 29.8.1983 n. 25 saranno effettuati sulla base dei progetti approvati e delle varianti depositate.

Nel caso in cui le varianti comportino modifiche alle opere edilizie o sostanziali variazioni alle strutture dovrà essere richiesta nuova concessione o autorizzazione edilizia o variante alla precedente e si

dovrà procedere agli adempimenti previsti dalla legge 2.2.1974 n. 64 e dalla legge regionale n. 40/82 e successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale n. 25 del 29.8.1983, nonché all'eventuale deposito ai sensi della legge 1086/1971.

Nell'ipotesi in cui la perizia di variante e/o suppletiva prevede opere che comportino una maggiorazione del contributo o la sostituzione del progetto di riparazione originariamente approvato in un progetto di ricostruzione, restano ferme le procedure previste dalla L.R. n. 37/1981 e successive modificazioni e integrazioni, con le relative direttive regionali di applicazione sull'approvazione delle domande.

Le predette perizie di varianti e/o suppletive o il progetto di ricostruzione di cui al punto precedente, saranno esaminati con priorità e le eventuali eccedenze saranno ammesse a contributo nella misura del 10% di quello concesso fermo restando i limiti massimi fissati dal Consiglio Regionale per l'anno in cui è stato deliberato il contributo originario.

Per i contributi concessi alla pertinenze agricole prima dell'1.1.84 le varianti suppletive sono ammesse a contributo nella misura del 10% e di quello concesso senza tener conto dei predetti limiti massimi.

Le differenze di contributo saranno liquidate insieme allo stato finale redatto in base ai prezzi unitari approvati nella perizia originale.

Il Consiglio Comunitario, con apposita deliberazione, potrà stabilire i criteri da tener presente per la concessione della predetta differenza di contributo.

Aggiornamento Contributi

L'ammontare del contributo, determinato dalla Comunità Montana o dal Consorzio dei Comuni non Montani del Materano, è suscettibile, su istanza del titolare del contributo, di aggiornamento sempre che non abbia riscosso il saldo finale.

L'aggiornamento del contributo sarà determinato in riferimento al costo di intervento ed ai prezzi unitari in vigore alla data della deliberazione della Giunta Comunitaria con cui è stato approvato il decreto originario e la eventuale eccedenza del contributo aggiornato sarà assegnata, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunitario, con deliberazione di Giunta secondo l'ordine cronologico acquisito dalla richiesta di aggiornamento.

L'aggiornamento del contributo compete anche nell'ipotesi in cui l'interessato abbia anticipato le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori, mentre quello relativo ai prezzi unitari sarà ammesso solo per le categorie di opere per le quali non siano avvenute liquidazioni di stati di avanzamento.

Gli stati di avanzamento e quello finale dovranno essere redatti tenendo conto dei prezzi unitari approvati nella perizia originaria. Per l'aggiornamento dei contributi relativi alle pertinenze agricole, il cui

decreto è stato ammesso negli anni 1981, 1982 e 1983, per i quali il Consiglio Regionale non aveva fissato i limiti di costo massimi differenziati, si dovrà procedere al solo aggiornamento dei prezzi unitari.

Il Consiglio Comunitario, con apposita deliberazione, potrà stabilire i criteri da tener presente per la concessione del contributo integrativo derivante dall'aggiornamento.

Non sono suscettibili di aggiornamento i prezzi delle attrezzature per i ricoveri animali, per gli impianti collettivi di raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché per le attrezzature per i pozzi.

Riscossione dei Contributi

Per la erogazione del contributo concesso seguiranno le procedure che la legge regionale stabilisce:

- il 25% all'inizio dei lavori;
- l'ulteriore 60% in base agli stati di avanzamento;
- il residuale 15% dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento di regolare esecuzione degli stessi.

Per la riscossione del primo 25% l'interessato dovrà inoltrare domanda alla Comunità Montana o al Consorzio in carta semplice, allegando attestato del Direttore dei lavori, con cui si certifica che i lavori risultino iniziati.

In tale comunicazione si dovrà specificare che i lavori:

1) saranno eseguiti in economia diretta e la manodopera impiegata sarà assicurata ai fini previdenziali; oppure saranno realizzati da un'impresa con la propria posizione assicurativa; oppure saranno realizzati da impresa artigiana con sede in Basilicata e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio (per l'esecuzione di opera fino a trecentomilioni di lire);

2) che gli elaborati progettuali sono stati depositati a norma della L.R. n. 25/83 al Comune in cui ricade il centro aziendale;

3) che è stato fatto il regolare degli elaborati tecnici al Genio Civile, ai sensi della legge N. 1086/71, per le opere previste in cemento armato;

4) che per i lavori da effettuare è stata rilasciata regolare concessione edilizia o autorizzazione dal Sindaco del Comune in cui ricade il Centro aziendale;

La Comunità Montana o il Consorzio controllata la completezza degli atti predetti, previo accertamento tecnico con cui il funzionario assicura l'effettiva organizzazione del cantiere ed il concreto avvio dei lavori, concede il nulla-osta da inoltrare all'istituto di Credito.

Per l'erogazione dell'ulteriore 60% del contributo è necessario presentare richiesta in carta semplice alla Comunità Montana o al consorzio a firma del titolare del contributo, con allegato stato di avanzamento e certificato di pagamento a firma del Direttore dei lavori,

del Titolare del contributo e dell'eventuale impresa; detto stato di avanzamento deriverà da atti contabili semplificati, del tipo usato per le opere di miglioramento fondiario.

La Comunità Montana o il Consorzio accerterà lo stato di avanzamento dei lavori sulla base della documentazione presentata e, nel caso in cui lo ritenga opportuno o necessario, di sopralluoghi diretti.

Il saldo del contributo concesso sarà liquidato dopo l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatto dal Direttore dei lavori e approvato dalla Comunità Montana o dal Consorzio previo accertamento da parte del proprio Ufficio Tecnico.

Al certificato di regolare esecuzione, giurato dal Direttore dei Lavori, deve essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- 1) Domanda in carta semplice;
- 2) Computo metrico estimativo e consuntivo;
- 3) Disegni esecutivi delle opere realizzate, in scala adeguata;
- 4) Atti relativi alla collaudazione statica per le opere in cemento armato (L. 1086/71);
- 5) Fatture, per acquisto di attrezzature, con quietanza liberatoria in data posteriore alla presentazione delle domande di contributo.

Anche i documenti di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere giurati dal Direttore dei Lavori.

Per ogni stato di avanzamento dei lavori e per la contabilità finale il Presidente della Comunità Montana o del Consorzio invierà il relativo nulla-osta all'Istituto di Credito dandone comunicazione al beneficiario del contributo.

Contestualmente all'inoltro di ogni nulla-osta la Comunità Montana o il Consorzio invierà all'Istituto di Credito anche fotocopia dei modd. 30 e 31 SSR necessari per la raccolta dei dati e per i successivi controlli ai sensi dell'art. 5 della legge 219/81.

Gli originali dei mod. 30 e 31 vanno inviati alla Struttura Speciale per la Ricostruzione - Via Crispi, 2 - 85100 - Potenza.

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 3

Fissazione nuovo termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui alla L.R. 7 settembre 1981, N. 37 — Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo sviluppo dell'agricoltura delle zone di montagna e di collina definite svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. 268/1975.

Art. 1

Le domande intese a ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni vanno presentate entro il 30 giugno 1988 a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

La Regione, nell'assegnazione dei fondi agli Enti sub-regionali in attuazione di leggi di delega di funzioni amministrative o di affidamento di compiti e servizi, dovrà prevedere la destinazione di una somma pari al 5% degli importi assegnati per lo sviluppo delle aree interne, per le spese di funzionamento e di ufficio.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1984, n. 31

Modifiche ed integrazioni alle LL.33. 7 settembre 1981, n. 37 e 5 luglio 1983, n. 18 (B.U. 5 settembre 1984, n. 33)

Art. 1

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 18 è sostituito dai seguenti:

Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni non montani del materano sono autorizzati a concedere contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta per la ricostruzione e la riparazione delle strutture aziendali, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nei limiti del costo di intervento fissato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28-2-1984, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 18-4-1984, n. 80 e successive.

Il Consiglio regionale, nell'ambito di cui al comma precedente ed in relazione al tipo di costruzione rurale e d'intervento proposto, fissa annualmente limiti differenziati di spesa ammissibili a contributo¹.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1983, n. 18 è abrogato.

Art. 3

Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 è così sostituito:

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e successive modificazioni, è prorogato al 31-12-1984².

¹ Vedi Delibera Consiglio regionale n. 374 del 21-7-1987.

² Termine riaperto al 30.6.1988 dall'art. 1, comma 1 della L.R. 20.1.1988, n. 3.

Art. 4

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche alle perizie non ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e dell'Ufficio Tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione di cui alla Legge regionale 29 agosto 1983, n. 25, fanno parte quali membri effettivi del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale istituito ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' stato obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1983, n. 18

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 (B.U. 10 luglio 1983, n. 20).

Art. 1

L'art. 1 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è così modificato:

Le funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nonché quelle relative allo sviluppo del settore, previste dall'art. 18 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sono delegate alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del materano.

Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano, entro il 30 giugno di ciascun anno definiscono e trasmettono alla Regione i piani di intervento.

In caso di inosservanza del termine stabilito al comma precedente la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

Entro 40 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di assegnazione dei fondi del Ministero del Bilancio, gli enti delegati, sentiti i comuni interessati, elaborano un programma di interventi nell'ambito del quale privilegiano l'opera di ricostruzione e sviluppo delle strutture aziendali, nonché l'ampliamento e l'adeguamento tecnico-funzionale delle stesse secondo le previsioni della presente legge.

Tale programma, relativamente agli interventi di cui al comma precedente e in base al danno effettivamente subito, deve prevedere la ripartizione dei fondi tra i comuni ricadenti nei territori degli enti delegati.

La Giunta regionale adotta le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti degli enti delegati e il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

Le direttive sono approvate dal Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'osservanza delle direttive costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti delegati.

Nel caso di riatro od omissioni nel compimento di atti da porre in essere entro termini prestabiliti, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previa diffida.

Art. 2

L'art. 2 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è così modificato:

Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano sono autorizzati a concedere contributi sino all'intero ammontare della spesa ritenuta necessaria, da determinarsi sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati rurali, annessi e pertinenze, impianti collettivi di raccolta, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli.

Per gli affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica quanto disposto dall'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da demolire l'adeguamento dell'alloggio è concesso sulla base delle esigenze abitative del nucleo familiare che risultava residente nell'azienda agricola alla data del sisma.

Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggiere adeguate possono essere ammessi ampliamenti fino al 50% della superficie coperta preesistente l'evento tellurico.

I contributi per la ricostruzione e riparazione delle strutture aziendali danneggiate dal sisma, previsti a favore dell'imprenditore agricolo non proprietario, qualora questi, con espressa dichiarazione, vi rinunci, ovvero non dia inizio ai lavori entro 90 giorni dalla concessione del contributo, sono assegnati al proprietario che li richieda, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3

L'art. 4 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è così modificato:

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole mediante la ricostruzione, la sostituzione e il miglioramento del patrimonio bovino, equino, suino, caprino, ovino ed avicunicolo, che sia andato perduto distrutto a causa degli eventi tellurici, può essere concesso, dagli Enti delegati, un contributo pari all'80% della spesa ammissibile per l'acquisto dei soggetti delle razze più adatte all'ambiente.

Lo stesso beneficio può essere concesso per la ricostruzione e la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole.

Art. 4

All'art. 5 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

Gli interessi bancari e il compenso spettanti agli Istituti di credito per l'erogazione dei mutui agevolati sono quelli fissati con Decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. del 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 5

Il 2° comma dell'art. 9 della legge 7 settembre 1981, n. 37, è così modificato:

Il Sindaco, sentito il parere di apposita Commissione consiliare, eletta con voto limitato, deve trasmettere agli Enti delegati le domande entro sette giorni dalla ricezione del parere. La Commissione consiliare, comunica al Sindaco il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 6

L'art. 10 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è così sostituito:

Le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni del materano provvedono all'istruttoria delle domande seguendo l'ordine cronologico stabilito in base alla data di presentazione delle richieste di finanziamento al Comune in cui ricade il centro aziendale ed erogheranno i contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari con le seguenti modalità:

a) il 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico dell'Ente delegato e certificato dal Presidente della Comunità Montana o del Consorzio dei Comuni del materano;

b) l'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal titolare del contributo, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa, da presentarsi all'Ente delegato;

c) residuo 15% dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Restano validi i rapporti con gli Istituti di credito costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi Istituti di credito erogano i contributi fino al totale esaurimento delle somme accreditate.

Art. 7

All'art. 13 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 8

L'art. 18 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è così modificato:

Per incentivare la ripresa della zootecnia e migliorare la produt-

tività del settore nelle aree interne, ivi comprese quelle colpite dal sisma, sono concessi agli imprenditori agricoli contributi del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame appartenente alla specie bovina, caprina, ovina, equina, suina ed avicunicola.

Nel caso di cooperative e di stalle sociali tale contributo è elevato al 70%.

Art. 9

All'art. 22 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è anteposto il seguente primo comma:

Allo scopo di favorire il «recupero agrario» dei terreni demaniali e la produzione di giovane bestiame di buona genealogia, possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni che presentano un piano di sviluppo aziendale, la cui attrazione è affidata a cooperative regolarmente costituite.

Art. 10

Il primo comma dell'art. 28 della legge 7 settembre 1981, n. 37 è sostituito dal seguente:

Per favorire la ripresa economico-produttiva delle cooperative zootecniche, vitinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere alla data del 31-12-81, in mutuo quindicennale a tasso agevolato a condizione che l'onere a carico dei soci non sia inferiore al 15% delle passività medesime.

Art. 11

Per quanto concerne i fondi già assegnati dal CIPE, gli Enti delegati, ove non avessero ancora provveduto, sono tenuti ad elaborare il programma, ai sensi del 4 comma e successivi del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono comunque da ritenersi approvati i relativi programmi 1981 adottati dalle Comunità Montane.

Art. 12

Il termine di cui al 2 comma del precedente art. 1 in sede di prima applicazione è fissato al 30 settembre 1983.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 37 *

Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite degli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo sviluppo dell'agricoltura delle zone di montagna e di collina definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975 (B.U. 8 settembre 1981, n. 29).

Art. 1¹

Le funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nonché quelle relative allo sviluppo del settore previste dall'art. 18 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sono delegate alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del materano.

Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano, entro il 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i piani di intervento.

In caso di inosservanza del termine stabilito al comma precedente la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

Entro 40 giorni dalla pubblica sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di assegnazione dei fondi del Ministero del Bilancio, gli enti delegati, sentiti i comuni interessati, elaborano un programma di interventi nell'ambito del quale privilegiano l'opera di ricostruzione e sviluppo delle strutture aziendali, nonché l'ampliamento e l'adeguamento tecnico-funzionale delle stesse secondo le previsioni della presente legge.

Tale programma, relativamente agli interventi di cui al comma precedente e in base al danno effettivamente subito, deve prevedere la ripartizione dei fondi tra i comuni ricadenti nei territori degli enti delegati.

La Giunta regionale adotta le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti degli enti delegati e il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

Le direttive sono approvate dal Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione².

L'osservanza delle direttive costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti delegati.

* N.B. Il testo della presente legge regionale è stato coordinato con quello delle successive leggi regionali di modifica 5-7-83, n. 18 e 1-9-84, n. 31, che si trovano pubblicate anche separatamente.

¹ Così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

² Vedi Delibera Consiglio regionale n. 145 del 10-6-1986.

Nel caso di ritardo od omissioni nel compimento di atti da porre in essere entro termini prestabiliti, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo previa diffida.

Art. 2¹

Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni non montani del Materano sono autorizzati a concedere contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta per la ricostruzione e la riparazione delle strutture aziendali, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici².

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nei limiti del costo di intervento fissato annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28-2-1984, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 18-4-1984, n. 80 e successive².

Il Consiglio regionale, nell'ambito di cui al comma precedente ed in relazione al tipo di ricostruzione rurale e d'intervento proposto, fissa annualmente limiti differenziati di spesa ammissibili a contributo².

Omissis³

Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da demolire l'adeguamento dell'alloggio è concesso sulla base delle esigenze abitative del nucleo familiare che risultava residente nell'azienda agricola alla data del sisma.

Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggere adeguate possono essere ammessi ampliamenti fino al 50% della superficie coperta preesistente l'evento % della superficie coperta preesistente l'evento tellurico.

I contributi per la ricostruzione e riparazione delle strutture aziendali danneggiate dal sisma previsti a favore dell'imprenditore agricolo non proprietario, qualora questi, con espressa dichiarazione vi rinunci, ovvero non dia inizio ai lavori entro 90 giorni dalla concessione del contributo sono assegnati al proprietario che li richieda previa eventuale rideterminazione dell'ammontare. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

¹ Così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

² Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto della L.R. 1° settembre 1984, n. 31.

³ Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1° settembre 1984, n. 31.

Art. 3

In favore dei proprietari di aziende agricole i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane conseguenti al terremoto che li hanno completamente dissestati può essere corrisposta con le modalità dell'art. 1 — ultimo comma — della legge 21-7-1960, n. 739, una somma pari all'80% del valore che gli stessi terreni avevano anteriormente all'evento tellurico.

I coltivatori diretti le cui aziende siano state distrutte dalle frane, conseguenti al terremoto, potranno beneficiare, in via proritaria, dei murai ventennali a tasso agevolato previsti dalla legge 26-5-1965, n. 590 per l'ampliamento della propria azienda.

Art. 4¹

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole mediante la ricostruzione, la sostituzione e il miglioramento del patrimonio bovino, equino, suino, caprino, ovino ed avicunicolo che sia andato perduto, distrutto a causa degli eventi tellurici, può essere concesso, dagli Enti delegati, un contributo pari all'80% della spesa ammissibile per l'acquisto dei soggetti delle razze più adatte all'ambiente.

Lo stesso beneficio può essere concesso per la ricostruzione e la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole.

Art. 5

Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse a causa degli eventi tellurici, le Comunità Montane o il Consorzio dei Comuni del materano possono concedere un prestito quinquennale a tasso agevolato ai sensi dell'art. 5 — 1 comma — della legge 25.5.1970, n. 364 o un contributo in conto capitale ai sensi del 2° comma del predetto art. 5.

Gli interessi bancari e il compenso spettanti agli Istituti di credito per l'erogazione dei mutui agevolati sono quelli fissati con Decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. del 9 novembre 1976, n. 902².

Art. 6

Dall'importo della spesa relativa alla ricostruzione delle strutture o delle scorte verrà detratta la somma già corrisposta ai sensi del

¹ Così modificato dall'art. 3 della L.R. 5-7-83, n. 18.

² Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18/83.

D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22-12-1980, n. 874.

Art. 7

Le spese relative al ripristino delle strade interpoderali, delle reti idriche, degli impianti irrigui a servizio di più fondi e degli elettrodotti, sono assunte a totale carico della Regione.

A tale scopo i comuni disastriati ed i comuni che hanno subito danni alle opere civili nelle campagne a causa di frane provocate da eventi sismici, presenteranno alla Giunta regionale, tramite le Comunità Montane o il Consorzio dei Comuni del materano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di ripristino delle opere di cui al comma precedente.

Il Consiglio regionale provvederà a ripartire fra le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano, per il territorio di rispettiva competenza, le relative somme con le procedure previste dalla legge regionali 12-5-1978, n. 19.

Per il ripristino delle opere di bonifica si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 21-7-1960, n. 739 e della vigente normativa regionale.

Art. 8

La Regione, in applicazione dell'art. 31 della legge 14-5-1981, n. 219, predispone un programma di intervento per la costruzione dei laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione, sentite le Comunità Montane.

I programmi, finanziati con le somme assegnate dal CIPE, saranno realizzati dalle Comunità Montane, con le modalità di cui alla legge regionale n. 19 del 1979.

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 9

Le domande di concessione dei finanziamenti previste dalla presente legge dovranno essere indirizzate agli Enti delegati ed inoltrate per il tramite dei comuni in cui ricade il centro aziendale.

Il Sindaco, sentito il parere di apposita Commissione consiliare, eletta con voto limitato, deve trasmettere agli Enti delegati le domande entro sette giorni dalla ricezione del parere. La Commissione consiliare, comunica al Sindaco il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione delle domande¹.

Art. 10²

Le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni del materano provvedono all'istruttoria delle domande seguendo l'ordine cronologico stabilito in base alla data di presentazione delle richieste di finanziamento al Comune in cui ricade il centro aziendale ed erogheranno i contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari con le seguenti modalità:

a) il 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico dell'ente delegato e certificato dal Presidente della Comunità Montana o del Consorzio dei Comuni del materano;

b) l'ulteriore 60% dell'importo concesso in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal titolare del contributo, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa da presentarsi all'ente delegato.

c) residuo 15% dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Restano validi i rapporti con gli Istituti di Credito costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge³. Gli stessi Istituti di credito erogano i contributi fino al totale esaurimento delle somme accreditate.

Art. 11

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge, effettuate a favore di Associazioni e Cooperative Agricole e loro Consorzi sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2-6-1961, n. 454 e successive modificazioni.

Anche le operazioni di credito agrario effettuate a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti sono garantite dal fondo interbancario di cui comma precedente.

¹ Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 18/83.

² Così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18/83.

³ Si intenda la citata legge regionale di modifica 18/83.

Art. 12

Compiti dell'Ente di Sviluppo e dei Consorzi di Bonifica

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) assiste gratuitamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati che ne facciano richiesta, nella predisposizione dei progetti, ripristino, riattamento e ricostruzione delle strutture produttive.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici, l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata è abilitato alla costruzione di stalle e relativi annessi compresa l'installazione di strutture fisse e mobili per la sistemazione del bestiame delle aziende agricole singole associate su richiesta degli interessati.

In particolare l'E.S.A.B., attivando la funzione di organismo fondiario per quanto attiene i compiti indicati all'art. 3 lettera *i*) punto 3 della L.R. 25-7-1977, n. 26, deve privilegiare, nella destinazione dei terreni acquisiti, previo censimento degli stessi e con particolare riguardo alle aziende agricole rimaste senza alcun titolare a seguito degli eventi tellurici, i giovani imprenditori agricoli di età inferiore agli anni 35, o i confinanti coltivatori diretti.

E' assegnato all'E.S.A.B. un contributo di L. 300 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie previste dalla lettera *d*) dell'art. 3 della L.R. 25-7-1977, n. 26.

Art. 13

Norme finali - Pubblicità contributi

Tutti i contributi concessi ai sensi della presente legge sono resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e l'affissione negli albi delle Comunità Montane, del Consorzio dei Comuni del materano e dei comuni di residenza dei beneficiari.

Detti contributi non sono cumulabili, fino al limite dell'importo massimo eventualmente erogato, con le provvidenze previste allo stesso titolo da altre leggi, ivi compresi le statali.

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 37 e successivi modificazioni, è prorogato al 31-12-1984¹.

I benefici di cui all'art. 5 della presente legge si applicano una sola volta.

¹ Comma così sostituito dell'art. 3 della L.R. 1° settembre 1984, n. 31. Termine riaperto al 30.6.1988 della L.R. 20.1.1988, n. 3.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla legge del 14 maggio 1981, n. 219¹

Art. 14

I beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura e Foreste, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo, tale periodo viene elevato a 10 anni per le strutture.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'Amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.

Art. 15

Sono consentiti nelle zone rurali interventi di ricostruzione anche in deroga ai limiti degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto comunque dei volumi e delle altezze preesistenti al sisma.

TITOLO III

SVILUPPO AREE INTERNE

Art. 16

I giovani imprenditori agricoli, di età inferiore ai 35 anni residenti nei comuni terremotati, hanno la priorità nell'utilizzazione dei provvedimenti previsti dai successivi articoli.

In ogni caso ai giovani ed alle Cooperative di giovani (con almeno il 50% di giovani coltivatori) si applica il tetto massimo degli incentivi previsti per lo sviluppo dell'agricoltura delle aree interessate dal sisma del novembre 1980 e delle aree di montagna, di collina e svantaggiate delimitate a norma della direttiva CEE 268/1975.

Art. 17

Per favorire lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e delle aree definite svantaggiate ai sensi della Direttiva

¹ Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 5-7-83, n. 18.

CEE 268/1975, la Regione adotta provvedimenti straordinari nei settori della zootecnia, viticoltura, olivicoltura, colture mediterranee e cooperazione.

Art. 18¹

Zootecnica

Per incentivare la ripresa della zootecnica e migliorare la produttività del settore nelle aree interne, ivi comprese quelle colpite dal sisma, sono concessi agli imprenditori agricoli contributi del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame appartenente alla specie bovina, caprina, ovina, equina, suina ed avicunicola.

Nel caso di cooperative e di stalle sociali tale contributo è elevato al 70%.

Art. 19

Per favorire ulteriormente l'espansione e la utilizzazione delle colture foraggere, sono concessi agli imprenditori agricoli e ai comuni che vogliono migliorare le proprietà comunali contributi, rispettivamente del 50% e del 70%, sulle spese riconosciute ammissibili per le concimazioni e le recinzioni dei pascoli e dei prati-pascoli, nonché per l'approvvigionamento idrico e la costruzione di tettoie ricovero per il bestiame all'alpeggio.

Qualora gruppi di imprenditori agricoli organizzati che conducono aziende nelle zone di montagna e di alta collina presentino un piano interaziendale di trasformazione delle colture cerealicole da granna in colture fareggere stabili, il contributo di cui al 1 comma viene elevato al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 20

Allo scopo di favorire la bonifica sanitaria degli allevamenti possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile ad Enti ed Associazioni che effettuino interventi nel settore della sanità degli allevamenti sulla base di programmi concordati con Comunità Montane, Consorzio dei Comuni del materano e Unità sanitarie locali di intesa con i Dipartimenti dell'Agricoltura e delle Foreste e della Sicurezza Sociale ed approvati dalla Giunta regionale.

¹ Così modificato dall'art. 8 della L.R. 18/83.

Art. 21

Per favorire l'ulteriore diffusione delle leguminose da granella sia per uso alimentare che zootecnico nonché dei cereali foraggeri, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati e ai comuni contributi nella misura rispettivamente del 50 e del 70% sulle spese occorrenti per l'acquisto di sementi elette.

Art. 22

Allo scopo di favorire «il recupero agrario» dei terreni demaniali e la produzione di giovane bestiame di buona genealogia, possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni che presentano un piano di sviluppo aziendale, la cui attuazione è affidata a cooperative agricole regolarmente costituite¹.

Agli allevatori che si associano con la finalità di produrre giovane bestiame di buona genealogia da destinare al ripopolamento delle zone interessate dal sisma ed a quelle di collina, di montagna svantaggiate e che, con la stessa finalità, provvedono al «recupero agrario» di terreni demaniali mediante il miglioramento di pascoli, dei prati-pascoli, dell'impianto e riattamento di ricoveri, miglioramento della viabilità e che presentino un piano di sviluppo aziendale sono concessi i seguenti incentivi:

a) premi di buon allevamento per le giovenche che saranno effettivamente destinate al ripopolamento, nella misura di L. 200.000 a capo;

b) incentivi di mantenimento per le coltivazioni foraggere stabili di cui al precedente art. 19;

c) contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile e mutuo integrativo a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo per tutte le opere di miglioramento agrario e fondario sopracitato, da ammortizzare in anni 15 oltre al periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinato per l'ammortamento del mutuo assentito.

Gli incentivi potranno altresì riguardare:

— le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

— l'esecuzione di opere per la costruzione ed il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

¹ Comma anteposto dall'art. 9 della L.R. 18/83.

— l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

— la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

— la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio delle aziende con indirizzo foraggero zootecnico.

Art. 23

Alle Centrali del latte e alle Cooperative lattiero-casearie possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura dell'80% per l'acquisto di refrigeratori alla stalla da collocare presso gli imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.

Art. 24

Viticultura

Nelle zone a vocazione viticola a denominazione d'origine controllata, per favorire il rinnovamento, l'ammodernamento e la specializzazione degli impianti promiscui esistenti, possono essere concessi agli imprenditori agricoli singoli ed associati contributi in ragione rispettivamente del 50% e del 70% della spesa occorrente per l'estirpazione ed il reimpianto del vigneto; la parte non coperta da contributo può essere ammessa a mutuo integrativo con riferimento alla legislazione speciale nel Mezzogiorno, da ammortizzare in anni dieci oltre il periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionali negli interessi determinata per l'ammodernamento del mutuo suddetto.

Art. 25

In favore delle Cooperative e di Consorzi cooperative, costituiti tra cantine sociali operanti nelle zone a denominazione d'origine controllata, che provvedono alla valorizzazione delle produzioni vinicole attraverso l'affinamento e/o l'imbottigliamento dei vini da tavola e/o a denominazione di origine, alla costituzione di depositi e centri di stoccaggio e vendita di vini imbottigliati o, comunque confezionati per mercati di maggior consumo nazionali ed esteri, alla distillazione di vini e materie vinose, nonché alla lavorazione dei sottoprodotti relativi, sono concessi prestiti a tasso agevolato la cui durata è commisurata a quella dello stoccaggio o dell'invecchiamento dei prodotti conferiti.

Art. 26

Coltura mediterranea

Per favorire lo sviluppo della frutticoltura, della olivicoltura, del castagno, del nocciolo e del noce nei territori colpiti dagli eventi tellurici e nelle zone svantaggiate, possono essere concessi alle imprese agricole, singole o associate, per la realizzazione di nuovi impianti e delle attrezzature connesse, contributi in conto capitale nella misura rispettivamente del 50 e del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 27

Cooperazione e Associazionismo

Alle Cooperative agricole e loro consorzi costituiti dopo il 23 novembre 1980 o che si andranno a costituire entro il 31-12-1983, nei territori colpiti dal sisma, e che presentino un programma di attività, sarà concesso un contributo (una tantum» fino a L. 1.000.000 per le spese di costituzione e di primo impianto che gli stessi andranno a sostenere ed a documentare.

Alle cooperative agricole e loro Consorzi ed alle Associazioni dei produttori agricoli di cui al comma precedente saranno concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili per gli emolumenti comprensivi degli oneri sociali e fiscali di una unità per gli organismi di 1° grado e di due unità per quelli di secondo grado che assisteranno gli organismi di cui sopra nei primi 5 anni di attività.

Agli organismi regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, previsti dalla legge regionali 23-11-1978, n. 50 che presentino un programma di promozione e cooperazione agricole nelle zone colpite dal sisma è concesso un contributo straordinario per un importo complessivo di L. 100 milioni. Tali programmi dovranno essere concordati con il Dipartimento Agricoltura e Foreste, sentita la Consulta sulla Cooperazione, ed approvati dal Consiglio regionale.

Art. 28

Per favorire la ripresa economico-produttiva delle cooperative zootecniche, vitivinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere alla data del 31-12-81, in mutui quindicennali a tasso agevolato a condizione che l'onere a carico dei soci non sia inferiore al 15% delle passività medesime¹.

¹ Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 18/83.

Il concorso regionale negli interessi per il preammortamento dei predetti mutui non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinati per l'ammortamento del mutuo assentito.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la Giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 29

Attrezzatura del territorio rurale

Per i comuni disastriati, le Comunità Montane, d'intesa con i Comuni intessati, presentano, entro il 31 ottobre 1981 proposte per il finanziamento di un piano straordinario di nuove infrastrutture civili: di viabilità rurale, vicinale ed interpoderale, elettrificazione rurale, acquedotti rurali, allacciamenti idrici e elettrici, nonché di un piano di diffusione telefonica nella campagne in modo da fornire a piccoli gruppi, stabilmente insediati, i collegamenti necessari.

I comuni realizzeranno le opere di cui al presente articolo a norma della legge regionale 12-5-1978, n. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la Giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

TITOLO IV

SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE

Art. 30

Per i titolari di aziende agricole, ubicate nei comuni terremotati, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, è prorogata al 31-12-1983, la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogati, ai sensi delle leggi regionali 12-8-1978, n. 34 e 22-12-1980, n. 57, per la formazione delle proprietà diretto-coltivatrice con il concorso negli interessi.

Per gli stessi è prorogata altresì fino al 31-12-1981 la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogato per miglioramenti fondiari della Regione con onere finanziario che farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Le relative scadenze sono differite, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

La Regione corrisponderà agli Istituti di credito, durante il periodo di sospensione, oltre alla quota di interessi già a proprio carico, anche la quota di interessi dovuta ai mutuatari.

TITOLO V

SETTORE FORESTALE

Art. 31

Nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici con particolare propensione al dissesto, la Regione Basilicata può concordare con il conduttore dell'azienda agricola la sostituzione della qualità di coltura in atto con altra più rispondente alle esigenze della conservazione del suolo. La sostituzione della qualità di coltura può essere prevista nei progetti di sistemazione idraulico-forestale di cui al punto 1 dell'art. 39 del R.D. 30-12-1923, n. 3267 e secondo le procedure di cui agli artt. 45 e segg. dello stesso decreto.

Ai proprietari privati è riconosciuta, per non più di un decennio, una indennità annua proporzionata alla riduzione di reddito. Tale indennità e quella prevista dell'art. 50 del R.D. 30-12-1923, n. 3267 saranno valutata annualmente in base all'apposito coefficiente di svalutazione.

All'onere globale di L. 200 milioni da iscriverne in apposito titolo del bilancio regionale nel 1982 per L. 80 milioni e nel 1983 per L. 120 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti del piano agricolo alimentare - settore forestale.

Art. 32

La Regione Basilicata realizza, con delega alle Comunità Montane, progetti organici di forestazione produttiva nei terreni di proprietà comunale, di ricostruzione di castagneti da frutto e da legno in terreni di proprietà pubblica e privata e di miglioramento di pascoli montani in terreni di proprietà comunale, assumendo a proprio carico l'intero costo dell'intervento.

Tali interventi saranno inquadrati in un programma annuale approvato dal Consiglio regionale d'intesa con le Comunità Montane e nei limiti delle disponibilità finanziarie e con vincolo di destinazione non inferiore a 10 anni.

I comuni beneficiari del contributo previsto dal PS 24 della Casa per il Mezzogiorno, possono ottenere dalla Regione Basilicata la differenza fra la spesa approvata ed in contributo concesso purchè non siano già collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri relativi si farà fronte con rotazione dei capitoli di spesa già previsti per l'attività ordinaria nel campo della forestazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33

Ai finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi di cui all'art. 18 della legge 14-5-1981, n. 219, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La Regione provvederà a ripartire i fondi in relazione ai titoli della presente legge dando priorità assoluta agli interventi, comunque finalizzati alla ricostruzione, interessanti i territori dei Comuni disastriati.

Art. 34

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.



REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

2

ART.21 LEGGE 219/81



R E G I O N E B A S I L I C A T A

ARTICOLO 21 LEGGE 219/81



REGIONE BASILICATA

- 1 -

Riparazione danni ai sensi dell'art.21 della L.219/81

La materia concernente la riparazione dei danni subiti dalle aziende presenti sul territorio Lucano alla data del 23/11/80, è stata di stretta competenza centrale e la Regione solo marginalmente è stata interessata al problema attraverso la espressione di pareri a mezzo di due Commissioni (una per Potenza e una per Matera) appositamente costituite ai sensi dell'art.21 - 5° comma della L.219/81.

Con D.M. 30/6/1982 del Ministro designato è stata disposta la cessazione delle funzioni delle commissioni provinciali sopra citate e nel contempo veniva disposto che gli interessati rinnovassero la domanda direttamente alla Struttura Speciale Ministeriale entro il 31/12/1982.

Non tutti gli imprenditori hanno trasmesso, per conoscenza, copie delle istanze intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge.



REGIONE BASILICATA

- 2 -

Il Ministro designato per l'attuazione degli artt.21 e 32 della legge 219/81 comunicava direttamente alle ditte, e solo per conoscenza alla Regione, l'ammissione al contributo e l'ammontare dell'erogazione.

Nessun altro carteggio veniva inviato.

Per la Basilicata le domande pervenute al Ministero sono state 85 (11 di Matera e 74 di Potenza) per complessivi 190 miliardi.

La Struttura Centrale, in data 27/11/89, su richiesta della Regione Basilicata, ha inviato copia dei tabulati aggiornati, riportanti le indicazioni relative alle istanze presentate ed alla ammissibilità o meno delle richieste ai benefici di legge.

Gli unici atti ufficiali prodotti dalla Regione in materia sono consistiti nella trasmissione alla struttura ministeriale, nell'estate dell'81, del dato relativo all'ammontare complessivo presunto del danno, dato riveniente dalle indicazioni raccolte presso le singole aziende e nella predisposizione, con successiva notifica alla struttura ministeriale, di n°4 deliberazioni relative all'avviso del P.G.R. sulla delocalizzazione di altrettante ditte.



REGIONE BASILICATA

- 3 -

Successivamente la legge n°730/86 all'art.8 - comma 9 ha previsto che le piccole e medie imprese, con un numero di addetti inferiore a 30, potessero beneficiare delle provvidenze di cui all'art.22 della legge 219/81.

In ossequio al disposto della citata legge il Ministro designato ha inviato alla Regione n°8 pratiche di cui una in epoca recentissima.

Di queste n°5 hanno trovato definizione e n°3 sono in corso di istruttoria.

Nel caso la istruttoria per queste ultime risultasse positiva il fabbisogno presunto è di circa 3 miliardi.

MODELLO
C M 100



27 NOV. 1989

001.101

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Ufficio Speciale per l'attuazione degli
interventi straordinari attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri
N.° A/1159/21
Risposta al Foglio del
N.°

Antiphase Roma
14/12/89

00165 - Via di Torre Rossa 66

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Att. Produttiva
Ufficio Promozione Industriale
Via Anzio

A

85100 - P O T E N Z A

9-12-89
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Att. Produttiva
Segreteria Particolare

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO Attuazione interventi ex articolo 21 legge 14
maggio 1981 n.219. Trasmissione elenchi ditte
beneficiarie regione Basilicata.

Facendo seguito alla richiesta di codesto
Dipartimento, pervenuta a mezzo telefax in data 9 novembre
1989, si provvede a trasmettere, in allegato alla presente,
elenchi aggiornati delle ditte ammesse e non ammesse ai
contributi di cui all'oggetto, operanti nelle province di
Potenza e di Matera.

Il Capo dell'Ufficio Speciale
(Pastorelli)

All.: c.s.

REGIONE BASILICATA
AGESSORATO LAVORO ARTISANATO
INDUSTRIA COMMERCIO TURISMO
11 DIC. 1989
N. 12631/24/9

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 1Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Potenza
(Iniziative ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTE IMPREVI ASSUMTI (x1000)	IMPORTE EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTE (x1000)
COMUNE DI POTENZA									
0004/01	SOC.INDUSTRIALE DEL GALLITELLO	LATERIZI	AFU	178	138.731	77.731	17/05/85	100%	417.000
0312/01	GRANACCIA TULLIO	IND. FOSCHIIV	DAV	23	9.256	8.000	09/09/85	100%	14.000
0747/01	MIART S.R.L.	MACC.IND.AGRICOLE	AFU	51	1.780.000	628.000	03/09/86	100%	3.010.000
0690/01	TIC TAC S.R.L.	LAV RESINE TERMOPLAS	AFU	7	441.000	120.000	30/07/86	95%	463.000
0746/01	CEMENTI DELLA LUCANIA F.LLI MA	CEMENTI	AFU	82	8.070.000	4.090.000	05/03/87	98%	12.100.000
0883/01	GARDENIA S.P.A.	IND.MAT.PLASTICHE, CARTA	DAV	59	144.796	123.000	14/01/87	100%	347.000
0744/01	IERACE VINCENZO S.R.L.	LATERIZI	DEL	30	5.624.000	2.286.000	05/08/88	86%	6.822.000
0558/01	PONTEGGI DALMINE S.P.A.	PONTEGGI	AFU	183	180.000	144.000	02/07/86	100%	549.000
0877/01	OREB S.P.A.	COSTR.APP.ELETTRICHE	AFU	127	71.000	4.000	23/08/85	1%	14.000
0851/01	MECCANICA MERID.MARELLA S.R.L	TUBI "N ACCIAIO	AFU	13	169.000	50.000	28/03/85	25%	78.000
0043/01	DOTT. IVO RICCI	INDUSTRIA PAVIMENTI	AFU	8	37.992	27.992	01/08/83	3%	25.000
0540/01	S.T.E.S. SOC.TIPOGRAFICA EDIT.	TIPOGRAFIA	AFU	9	433.000	149.000	22/01/86	65%	256.000
0999/01	NATTEO GIUSEPPE	MOLINO	AFU	6	57.000	57.000	23/04/85	5%	43.000
0873/01	OFFICINE MECCANICHE DI FERRULL	OFF.MECCANTUCCA	AFU	26	253.000	127.000	23/01/86	100%	337.000
0557/01	MONDIAL PISTON SUD S.P.A.	PISTONI	DAV	178	152.000	152.000	12/11/82	100%	385.000
0867/01	CARROZZERIA LUCANIA S.R.L.	CARROZZERIA	AFU	23	375.000	50.000	21/03/85	50%	264.000
0420/01	ITALTRACTOR MECCANICA I.T.M. S	CINGOLI PER TRATTORI	AFU	387	173.879	162.462	21/11/86	100%	297.000
0013/01	SIDERPOTENZA S.P.A.	METALLI	DAV	243	196.192	44.749	20/11/83	100%	88.000
0953/01	FRATELLI AVENA SNC DI ALFR.E A	BEVANDE	AFU	9	1.123.000	55.383	13/11/89	37%	500.000
0915/01	ES. DIDANTICA LUCANIA S.R.L.	SUSSIDI DIDATTICI	DEL	28	4.550.000	1.487.908	21/06/89	31%	1.439.000
0949/01	ILPA INDUSTR.LUCANIA PROD ALIME	PRODOTTI ALIMEN.APZ	AFU	51	31.000		06/00/00	35%	126.000
				1.721	23.874.846	9.844.225		68%	27.576.000
COMUNE DI ATELLA									
0742/01	LUCANA CALCESTRUZZI S.P.A.	CALCESTRUZZI	DEL	30	2.002.834	2.002.834	31/10/85	40%	2.016.000
0740/01	LUCANA BITUMI S.P.A.	BITUMI	DEL	17	1.696.142	1.696.142	04/12/86	1%	46.000
				47	3.698.976	3.698.976		21%	2.062.000
COMUNE DI AVIGLIANO									
1033/01	N.I.A.V. SPA NUOVE INIZIATIVE	PROD.PASTA DI CARTA	DAV	43	58.000	15.000	12/04/85	100%	79.000
				43	58.000	15.000		100%	79.000
COMUNE DI MARAGLIANO									
0236/01	ROTORUFT S.P.A.	MOQUETTES	AFU	108	16.837.372		00/00/00		
0241/01	POLYCIPS S.P.A.	PROD CHIMICI DI BASE	AFU	52			00/00/00		
				160	16.837.372				0
COMUNE DI CASTELGRANDE									
1053/01	TABRICOE ORAZIO	COSTRUZIONI	AFU	4	259.000	177.000	17/02/86	100%	346.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 2Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Potenza
(Iniziative ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	NUM. DITTE	ATTIVITA'	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)
0950/01	STEL S.R.L.	:1	LAMPADE	346.000	AFU	4	259.000	177.000	30/04/87	100%	346.000
COMUNE DI LAGONEGRO											
				2.984.000	AFU	47	2.071.000	819.000		44%	1.117.000
				2.984.000		47	2.071.000	819.000		44%	1.117.000
COMUNE DI PICERNO											
0869/01	LUCANA SALUMI SAS		SALUMI	2.991.000	AFU	21	810.000	810.000	05/03/87	43%	1.286.000
0738/01	CURCIO FERDINANDO DI ROCCO		SALUMIFICIO	3.353.315	DEL	10	1.860.000	997.000	04/03/87	73%	1.821.000
				6.344.315		31	2.670.000	1.807.000		58%	3.107.000
COMUNE DI PIETRAGALLA											
0925/01	DEAL DE SORTIS ALIMENTARI S.P		PASTICCIO	6.093.000	AFU	60	4.554.000	2.274.605	28/10/88	26%	1.592.000
0746/01	ROMANIELLO LEONARDO LUIGI		IMPRESA COSTRUZIONI	3.118.000	AFU	10	1.945.000	929.576	10/05/89	67%	1.107.000
0040/01	ITA IND.TORRE MANCINO S.R.L.		BLOCCHI IN CEMENTO	91.000	DAM	4	32.148	27.000	23/04/85	100%	141.000
				9.302.000		74	6.531.148	3.231.181		64%	2.840.000
COMUNE DI RIGNERO VULTURE											
0868/01	CUTOLO MICHELE E FIGLI SNC DI		IMBOTTIBIBITE	2.841.000	AFU	28	1.959.000	926.000	14/10/86	100%	2.542.000
0478/01	SORGENTE TRAFICANTE SRL		ACQUE MINERALI	1.525.000	AFU	13	1.101.000	540.396	21/01/87	80%	1.001.000
1012/01	SIAM. PONTICCHIO SOC.IMBOTTIGL		ACQUE MINERALI	16.383.000	AFU	24	160.000		00/00/00		
0127/01	CASA VINCIGOLA D'ANGELO S.N.C.		VINI	360.000	AFU	5	255.000	214.515	21/06/88	100%	339.000
0739/01	A2.VINCIGOLA ARMANDO MARTINO		PRODOTTI VITICOLI	1.278.000	AFU	4	448.000	442.000	18/04/89	23%	300.000
				22.387.000		74	3.923.000	2.122.911		57%	4.182.000
COMUNE DI SAN FELE											
0741/01	LUCANA CALCESTRUZZI S.P.A.		CALCESTRUZZI	2.892.459	AFU	53	2.169.000	1.712.000	17/04/89	95%	3.627.000
				2.892.459		53	2.169.000	1.712.000		95%	3.627.000
COMUNE DI TITO											
0812/01	I.F.L.IND.FARMACEUTICA LUCANA		FARMACEUTICI	9.334.026	AFU	35	3.356.000	50.000	02/05/85	7%	149.000
0998/01	PAID GOMME S.P.A.		RICOSTRUT PNEUMATICI	444.397	AFU	5	337.000	335.778	23/05/89	100%	384.000
0615/01	METALTECCO SPA		SERRAMENTI IN ALLUMINIO	392.053	DAM	68	167.638	167.638	12/03/86	100%	392.000
0334/01	MEMOFIL S.P.A.		PROD.FIBRE ART.SINT.	18.527.167	AFU	121	9.812.310		00/00/00		
0032/01	IR.P.E.S. DI MANTORANO E C. IN		IND. PREFABBRICATI	98.384	DAM	13	14.117	12.000	17/04/86	100%	70.000
0468/01	METALMECCANICA LUCANA SPA		ARREDI METALLICI	720.000	AFU	133	226.026	222.000	10/04/89	70%	504.000
0036/01	PROFILTECCO LUCANA SRL		LAV.MAT.FERROSO-PROD.RETI	209.000	DAM	4	121.766	50.000	07/05/85	48%	100.000
0467/01	CHIMICA LUCANA GUARNIZIONI SPA		PROD IN FIBRA GUARN.	396.000	AFU	77	222.000	177.000	06/10/86	100%	592.000

2

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 3Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Potenza
(Inisiative ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	NUM. DITTE	ATTIVITA'	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)
		NUM. DITTE :8		30.021.027		446	14.256.857	1.014.416		66%	2.191.000
				COMUNE DI VIGGIANO							
0797/01	FILM FABBR.ITAL.LAM INDUSTRIA		LAME INDUSTRIALI	224.570	AFU	31	168.000	135.000	22/05/86	100%	225.000
0693/01	VI.CAP S.P.A.		COSTRUZ.MECCANICHE	6.310.000	AFU	96	3.229.000	305.000	22/07/85	3%	152.000
	NUM. DITTE :2			6.534.570		127	3.397.000	440.000		52%	377.000

3

17-Nov-1989
Page 4

Beneficiari art. 21 L. 219/81 - Provincia di Potenza
(Iniziative ammesse a contributo)

AVANZAMENTO
PERC.

DATA
ULTIMA
EROGAZ

IMPORTO
EROGAZIONI
(x1000)

IMPORTO
IMPEGNI
ASSURTI
(x1000)

NUM.
ADD.

TIPO
DI
INTERV.

RICHIESTA
(x1000)

ATTIVITA'

NOMINATIVO

CODICE

624

24.881.709

79.746.199

2.827

161.952.598

TOTALI PROVINCIA DI POTENZA

:40

NUM. DITTE

47.504.000

h

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)	Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Matera (Iniziative ammesse a contributo)	
										RICHIESTA (x1000)	NUM. DI FIBRE
0595/01	F. LLI QUINTO MANFREDI PASTA L.	PASTIFICIO	DEL	103	10.374.000	10.373.948	21/06/89	99%	42.919.000		17-Nov-1989 Page 1
	NUM. DITTE :1			103	10.374.000	10.373.948		99%	42.919.000		
COMUNE DI MATERA											
0677/01	FILTEMI S.P.A. (EX CUCIRINI IN	FIBRE ART. SINTETICHE	AFU	138	322.000	200.000	21/03/89	30%	162.000		
	NUM. DITTE :1			138	322.000	200.000		30%	162.000		
COMUNE DI FERRANDINA											
0857/01	IDROSUD S.P.A.	TUBI CEMENTO ARMATO	AFU	59	836.000	738.000	14/10/86	30%	785.000		
	NUM. DITTE :1			59	836.000	738.000		30%	785.000		
COMUNE DI GROTTOLE											
1037/01	ENICHEM FIBRE S.P.A.	FIBRE SINTETICHE	AFU	2.815	73.000	46.000	26/05/88	52%	40.000		
0434/01	DI BI S.P.A.	LATERIZI	SDA	20	133.000		00/00/00				
	NUM. DITTE :2			2.835	206.000	46.000		26%	40.000		
COMUNE DI TRICARICO											
3745/01	CELLINI PAOLO "ARTE LEGNO"	ARREDAMENTI	AFU	12	375.623	375.623	09/02/87				
	NUM. DITTE :1			12	375.623	375.623					0

5

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 2

Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Matera
(Iniziative ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORNO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORNO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORNO (x1000)
									354	43.906.000
TOTALI PROVINCIA DI MATERA						12.113.623	11.733.571			
NUM. DITTE	: 6		55.571.777		3.147					

6

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Rov-1989
Page 1Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Potenza
(iniziative non ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	NUM. DITTE	NUM. DITTE	TIPO DI INTERV.	RICHIESTA (x1000)	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)
0008/01	LIBO S.N.C.	CONCESSIONARIO AUTO	9	275	AFU	435.000	7			00/00/00		
0768/01	SOCIETA' OSSIGENO	OSSIGENO		1	DAF	15.000	1			00/00/00	100%	15.000
1031/01	AUTO LUCANA S.R.L.	CONCESSIONARIA		30	AFU	295.000	23			00/00/00		
0635/01	DE VITO E.C. S.N.C.	CERAMICHE		7	AFU	531.937	7	188.000		13/09/85	25%	135.000
0525/01	VETRELLA MERIDIONALE SRL	VETRELLA		2	DAF	61.000	2			00/00/00	100%	46.000
0882/01	FIGLI G.PPE VIGLIANO S.D.P.	COMP TRASF LEGNO		4	DAF	46.000	4	28.000		09/09/85		
0976/01	MOBILIFICIO D'ELICICO S.R.L.	MOBILI		16	AFU	94.000	16			00/00/00		
0841/01	SCA S.N.C.	CONCESSIONARIA		165	AFU	4.266.000	165			00/00/00		
0087/01	MONTESLON S.P.A.	MATERIE PLASTICHE		275	AFU	5.743.937	275	216.000		00/00/00	25%	196.000
0524/01	SECIM LUCANA SRL	MAPPI		12	SDA	323.349	12			00/00/00		
0536/01	GALLO MICHELE DONATO	SALA CINEMATOGRAFICA		12	DAF	323.349	12			00/00/00		
0916/01	PETRINO GERARDO	INTISSI ALLUMINIO		1	DAF	1.000	1			00/00/00		
0917/01	FORGIONE SALVATORE			1	DAF	1.000	1			00/00/00		
0915/01	STABILE MICHELE	TORREPAZIONE CALPE'		1	DAF	128.000	1			00/00/00		
0871/01	INTESA S.P.A.	INNOV TESSILI S.ABB.		343	SDA	746.785	343			00/00/00		
0667/01	MERIBLOK S.R.L.	PRECOMPRESI		7	AFU	424.707	7			00/00/00		

4

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 2Beneficiari art. 21 L. 219/81 - Provincia di Potenza
(Iniziative non ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSURTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)
0408/01	VETRELLA RIONERO S.P.A.	VETTERIE	3.199.270	AFU	96	1.324.731	1.324.731	13/11/84	90%	2.879.000
	NUM. DITTE	:1	3.199.270		96	1.324.731	1.324.731		90%	2.879.000
			COMUNE DI RIONERO VULTURE							
0686/01	BRENTA PRECOMPRESI NAPOLI SPA	PREF CEMENTO ARMATO	282.000	AFU	33			00/00/00		
0673/01	CAVA ACQUA BIANCA DI GATTA	LAV. INERTI E MC' TER	420.000	AFU	4			00/00/00		
	NUM. DITTE	:2	702.000		37					0
			COMUNE DI VIIGLIARO							
1004/01	INFISSI VIDA SOC. COOP A R.L.	INFISSI	21.000	DAN				00/00/00		
	NUM. DITTE	:1	21.000							0

/ 8

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

17-Nov-1989
Page 1Beneficiari art.21 L.219/81 = Provincia di Matera
(Iniziative non ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	NUM. DITTE	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORTO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORTO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ.	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORTO (x1000)
0292/01	FERBONA S.P.A.	PORTE METALLICHE		415.000	SDA	97			00/00/00		
	NUM. DITTE	:1		415.000		97					0
0601/01	CHIMICA FERRANDINA	PRODOTTI CHIMICI		6.557.878	AFU	610			00/00/00		
	NUM. DITTE	:1		6.557.878		610					0
1078/01	CANT. SOC. DEL METAPONTINO	VINI		320.000	AFU				00/00/00		
	NUM. DITTE	:1		320.000							0
1013/01	JONICA ALIMENTARI S.R.L.	PROD. ALIM.		120.000	AFU	1			00/00/00		
0679/01	MINIINI PASQUALE	UVE "A" VINO		236.500	AFU				00/00/00		
	NUM. DITTE	:2		356.500		1					0
0620/01	I.M.S. S.R.L.	MOLINO		218.000	AFU	9			00/00/00		
	NUM. DITTE	:1		218.000		9					0

16

17-Nov-1989
Page 2

Beneficiari art.21 L.219/81 - Provincia di Matera
(Iniziative non ammesse a contributo)

CODICE	NOMINATIVO	ATTIVITA'	RICHIESTA (x1000)	TIPO DI INTERV.	NUM. ADD.	IMPORNO IMPEGNI ASSUNTI (x1000)	IMPORNO EROGAZIONI (x1000)	DATA ULTIMA EROGAZ	AVANZAMENTO PERC.	LAVORI IMPORNO (x1000)
--------	------------	-----------	----------------------	-----------------------	--------------	--	----------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------

TOTALI PROVINCIA DI MATERA
7.867.378
717

NUM. DITTE : 6

0

11



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE.....

UFFICIO STAFF PROMOZIONE INDUSTRIALE.....

Prot. N. 5923/15/5

Risposta a nota N. del

Allegati N.

(B)

Il - 6 GIU. 1990

MINISTERO INTERVENTI
 STRAORDINARI MEZZOGIORNO
 Ufficio Speciale per la
 ricostruzione e lo sviluppo
 delle zone terremotate della
 Campania e della Basilicata
 Servizio per il completamento
 degli interventi di sviluppo

OGGETTO: Legge 14 maggio 1981, - Via di Torre Rossa, 66

n. 219 - art. 21 - Ordinanza 00155 R O M A

n. 35/219/ZA=art.2 - Avvisi

Presidente Regione Basilicata

delocalizzazione ditte:

CURCIO FERDINANDO di Rocco -

IERACE VINCENZO S.r.l.-F.lli

QUINTO E MANFREDI= PASTA LUCANA

S.r.l. - EDITRICE DIDATTICA LUCANA=

EDIELLE S.r.l.-

Per i provvedimenti di competenza si trasmettono, in uno alla presente, copie delle deliberazioni della Giunta Regionale della Basilicata n. 1522, n. 1535, n. 1536 e n. 1537 del 04 aprile 1990 relative a quanto in oggetto.

Distinti saluti.

AV/cc

L'ASSESSORE
 (Prof. Donato MARTIELLO)

REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

-4 APR. 1990

213
22.3.90

Seduta del ...

Delib n 1536

OGGETTO

Legge 14 maggio 1981, n. 219 - art. 21 - Ordinanza n. 35/219/ZA =
 art. 2 = Avviso del Presidente della Regione sulla delocalizzazione
 della ditta: F.LLI QUINTO E MANFREDI - PASTA LUCANA S.r.l. =

Relatore il Sig. ASSESSORE ALLE AA.PP.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno -4 APR. 1990, alle ore 10.00, nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg

R.E. 25/5/90

- 1 - Michetti prof Gaetano - Presidente
- 2 - Di Mauro dott Gabriele - V Presidente
- 3 - Comodo sig Michele - Componente
- 4 - D'Andrea prof Giampaolo - »
- 5 - Martiello prof Donato - »
- 6 - Pittella dott Giovanni - »
- 7 - Potenza geom. Antonio - »

Pres	Ass
si	---
si	---
si	---
---	si
si	---
si	---
---	si

Segretario il Sig. Dr. Francesco Paolo Parmentola

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito dell'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO UFFICIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n sul cap - Eserc. 198 - per L
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19 - 19 - per L
- La liquidazione di L sul cap - Esercizio 198 - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Pay

VISTA la legge 14 maggio 1981, n. 219;

CONSIDERATO che il Ministro designato all'attuazione degli artt. 21 e 32 della citata legge ha approvato il programma di intervento proposto dalla ditta F. LLI QUINTO E MANFREDI - PASTA LUCANA S.r.l. e ha ravvisato l'opportunità di acconsentire alla delocalizzazione dell'iniziativa non essendo possibile realizzare gli interventi, di cui al programma approvato, nell'area dove è ubicato lo stabilimento in cui la citata ditta esercitava l'attività all'epoca dei noti eventi sismici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 35/219/ZA, emanata dal Ministro designato, è richiesto per le delocalizzazioni di interventi proposti ai sensi dell'art. 21 della legge n. 219/81 l'avviso del Presidente della Regione Basilicata;

RITENUTO che nulla osta da parte della Regione alla delocalizzazione della citata iniziativa, tenuto conto che il programma di investimento è stato ritenuto ammissibile nel merito dal Comitato Tecnico Amministrativo, appositamente istituito dal Ministro designato, e dal Ministro stesso;

AD UNANIMITA' di voti;

D E L I B E R A :

- di esprimere parere favorevole alla delocalizzazione della ditta F. LLI QUINTO E MANFREDI - PASTA LUCANA S.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza numero 35/219/ZA del 5/6/1985.


- Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento AA.PP. Ufficio Staff Promozione Industriale, che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

La presente deliberazione viene rimessa per il visto di legittimità alla Commissione di Controllo; copie della stessa

vengono rimesse ai Dipartimenti Attività Produttive e Finanze per quanto di competenza, nonchè ai Servizi ed Uffici interessati.


AV/cc

Il Responsabile dell'Ufficio



Del che si é redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE

(Prof. Gaetano Michetti)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione é stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data 8-5-90

L'impiegato addetto



DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO


SENT BY: Xerox Telecopier 7020 ; 13- 7-90 ; 11:40 ;

0835381320+

332630.# 3

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 219/81

Prot 4

Roma li 29.9.82

AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
ISTITUITA A NORMA DELL'ART. 21 L. 219/
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
DI MATERA
VIA LUCANA N. 82
75100 MATERA

OGGETTO: Interventi Ex Art. 21 L. 219/81
Pareri Commissioni Provinciali

Con D.M. 30/6/1982, pubblicato dalla G.U. il 7 luglio successivo, il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, anche nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 della L. 14/5/1981 n. 219, ha disposto - tra l'altro - la cessazione dalle funzioni, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, delle Commissioni provinciali istituite a norma del 5° comma dello stesso art. 21 L. 219/81 sopra citato.

Prego pertanto la S.L. di voler curare - qualora a tanto non si sia già provveduto - che siano rimessi a questo Ufficio, con la massima possibile urgenza, gli originali dei pareri emessi entro il 7 luglio u.s. insieme con la relativa documentazione e che siano re-
ti agli interessati gli atti relativi alle domande, per le quali, entro la data suddetta non sia invece intervenuta la emissione del parere.

Tali domande dovranno infatti essere dagli interessati medesimi rinnovate secondo le disposizioni del citato D.M. 30/6/1982 e lo schema ad esso allegato (con facoltà di utilizzazione della documentazione già presentata) ed inoltrate a questo ufficio entro il termine del 31/12/1982.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Avv. Carlo Di Palma

SENT BY: Xerox Telecopier 7020 ; 13- 7-90 ; 11:39 ;

0835381325-

332530:# 2

COMMISSIONE PROVINCIALE EX ART. 21

Legge 14 Maggio 1981 n° 219

Raccomandata

Spett.le Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Arti-
gianato
DIR. GEN. PROD. IND. DIV. V
00100 R O M A

75100 Matera, 31.3.1982 ..
c/o Camera di Commercio
Via Lucana, 82 - Tel. 212695
Ns. rif. 79 ..
Vs. rif.

**OGGETTO: Richiesta agevolazioni previste dalla legge
N° 219/81 ex art. 21.-**

In riferimento alla richiesta della ditta FER-
BONA da Matera, tendente a beneficiare delle provviden-
ze previste dalla legge in oggetto, si comunica che la
Commissione, nella seduta del 25 marzo u.s., ha espresso
parere sfavorevole in quanto allo stato, dalla documen-
tazione, non risulta in modo esplicito e chiaro, nè dimo-
strato, il mantenimento dei livelli occupazionali pree-
sistenti al sisma in rapporto al miglioramento ed ade-
guamento funzionale proposto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo DRAGONE)

DENI BY-Xerox Telecopier 7020 113- 7-90 11:40 ;

0835381320-

332630:4

REGIONE BASILICATA

D.P.R. N.º 1111

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 recante norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980;

Visto il comma 4º dell'art. 21 della stessa legge che prevede la istituzione presso ogni Provincia di una Commissione per l'esame delle domande e delle perizie presentate dalle imprese industriali per ottenere contributi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti e delle attrezzature danneggiati dal sisma;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio Regionale;

Viste le designazioni fatte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera;

DECRETA

E' istituita in Matera la Commissione prevista dal comma 4º dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 così composta:

Presidente: Dr. Dragone Vincenzo delegato dal Presidente della Giunta Regionale

Componenti: Avv. Luele Franco designato dal Consiglio Regionale

Corro Lubato I, 26-MT - 222090
Sig. Cifarelli Rosario " " " "
Via S. Prokofiev, 58-MT - 221406

Sig. Schiuma Francesco Parlo " " "
Sp. Pedersini PCI-MT - 211650
P. Z. P. A. I. n. n. o.

SENT BY: Xerox Telecopier 7020 ; 13-7-80 ; 11:41 ;

0835361320-

332830:# 5

REGIONE BASILICATA

Geom. Colucci Francesco Paolo designato dalla Camera di Commercio di Matera
Via L. Spurio, 14 - MT - 262611

Ing. Di Bari Angelo " " " " "
Via Patruelli, 53 - MT - 212010 - 012608-

Dr. ~~Portoghese~~ Francesco Intendente di Finanza di Matera. *2/2/09*
Chianca Paolo

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione.

Potenza, 13 GIU. 1981

VEPRASTRO





REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

3

ART.22 LEGGE 219/81



REGIONE BASILICATA

ARTICOLO 22 LEGGE 219/81



REGIONE BASILICATA

- 1 -

Nella materia della ricostruzione e riparazione delle aziende artigianali, commerciali, turistiche danneggiate dal terremoto il legislatore nazionale, attraverso la iniziale formulazione dell'art.22 della legge 219, ha individuato i settori interessati agli interventi, il tipo di sostegno finanziario (rivolto, oltre che al ristoro diretto del danno, all'adeguamento funzionale delle aziende), la misura dei contributi (nell'ordine del 75% dell'investimento ritenuto ammissibile), il livello di competenza all'esame delle pratiche e al relativo finanziamento (quello della Regione), delegando invece al legislatore regionale la più minuta disciplina circa le procedure istruttorie e di finanziamento.

In tal senso sono state emanate in Basilicata la legge regionale n°41 del 15/10/1981 e la legge regionale n°32 del 2/9/1983.

Più recentemente, in sede di modifica all'art.22, il legislatore nazionale, con l'art.12 del D.L. 474/87, convertito nella legge 12/88, ha individuato un livello di competenza comunale nella materia con riguardo alle pratiche relative a strutture aziendali inseriti nei

./.



REGIONE BASILICATA

- 2 -

comparti edilizi anche ad uso abitativo, lasciando alla competenza regionale le pratiche relative alle strutture produttive isolate o da trasferire fuori sito.

In collegamento a tale indirizzo nazionale è stata emanata la legge regionale n°2 del 20/1/1988 che ha previsto uno snellimento delle procedure istruttorie.

Il frequente collegamento tra gli interventi di cui all'art.22 e quelli relativi ai più complessivi comparti edilizi, sottoposta a diverse e separate procedure di finanziamento, ha comportato fatica per l'acquisizione di atti e documentazioni relativi al comparto, come necessaria cornice tecnica e finanziaria entro cui inserire gli interventi sulle strutture aziendali.

Ancora il disegno di consentire, ai fini del finanziamento, il trasferimento fuori sito delle aziende danneggiate ha sofferto delle incertezze e dei ritardi nella predisposizione dei piani urbanistici e di insediamento produttivo, quale necessaria cornice per la corretta impostazione e lettura dei progetti.



REGIONE BASILICATA

- 3 -

Nell'ambito delle competenze regionali in materia da segnalare, a garanzia del corretto avanzamento e completamento delle opere finanziate, la fase del collaudo tecnico - amministrativo delle opere medesime, normalmente affidata a singolo tecnico collaudatore, e per le pratiche con valore di investimento superiore ai 300 milioni, a commissioni miste ~~tecnico~~ amministrative .-

Con la normativa regionale di settore si è introdotto, altresì, il principio di sostituire il collaudo tradizionale con la certificazione di regolare esecuzione (e documentazione tecnica annessa) per opere con valore di investimento inferiore ai 50 milioni.



REGIONE BASILICATA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ART.22 LEGGE 219

Dati relativi alle pratiche presentate nella provincia di MATERA

Pratiche presentate	n° 210 per un invest.to di £. 11 miliardi
Pratiche esaminate, approvate e finanziate	n° 85 per un invest.to di £. 4 miliardi
Pratiche esaminate e respinte	n° 100 per un invest.to di £. 6 miliardi
Pratiche trasferite per competenze ai Comuni	n° 25 per un invest.to di £. 1 miliardo



REGIONE BASILICATA

STATO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 22 Legge 219

Dati relativi alle pratiche presentate nella provincia di POTENZA

Pratiche presentate	n° 910 per un invest.to di f. 100 miliardi
Pratiche esaminate e approvate	n° 298 per un invest.to di f. 32 miliardi
Pratiche esaminate e respinte	n° 263 per un invest.to di f. 25 miliardi
Pratiche trasmesse ai Comuni per competenza (strutture prod. uttili ve inserite nei comparti anche ad uso abitativo) -	n° 310 per un invest.to di f. 223 miliardi
Pratiche ancora in fase di istruttoria presso gli Uffici regionali (strutture prod. ve inserite in immobili singoli) -	n° 39 { <ul style="list-style-type: none"> (9 non ancora esaminate dalla Commissione - 30 esaminate ed in fase di integrazione di documentazione da parte degli istanti--




REGIONE BASILICATA

QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

(per l'intera Regione)

- Stanziamento complessivo nel settore (impiutato su Cap. 7230)	£. 29.618.000.000=
- Somma già deliberata e impegnata (75% dell'investimento ammissibile)	£. 27.539.087.170=
- Somme ancora disponibili a sostegno delle pratiche di competenza regio- nale -	70% opere £. 2.078.912.830=
- Fabbisogno di massima per la eventua le copertura delle pratiche giacenti di competenza regionale -	£. 12.178.000.000=



REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

5

PROVVIDENZE PER LA COOPERAZIONE ART.24 (LEGGE 219/81)



REGIONE BASILICATA

PROVVIDENZE PER LA COOPERAZIONE (ART. 24 L. 219/81)

L'art. 24 della L. 219/81 prevedeva contributi (75%) in favore delle cooperative lucane e campane operanti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto per la ricostruzione e la riattazione degli edifici e delle attrezzature danneggiate dal sisma. La relativa competenza era affidata alla sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro e la dotazione finanziaria veniva fissata in Lit. 100 miliardi.

Successivamente l'art. 12 della L. 18.4.84 n° 80 rivisitò la materia affidando al Ministro del Tesoro il compito di stabilire modalità e criteri di concessione dei contributi, nonché di gestione del fondo finalizzato alla promozione ed allo sviluppo delle società cooperative e loro consorzi.

L'art. 1 bis della L. 18.4.86 n° 119 di conversione del D.L. 28.2.86 n° 48, da ultimo, dispose il trasferimento del fondo dalla B.N.L. alle Regioni Basilicata e Campania, delegandole a ripartirlo sulla base di criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro il 31.12.86.

La Regione Basilicata ha, quindi, tempestivamente proceduto a:
- raggiungere le necessarie intese con la Regione Campania per la ripartizione del fondo (35% Basilicata - 65% Campania: Protocollo di intesa dell'1.10.86);



REGIONE BASILICATA

- 2 -

- fissare criteri, modalità e procedure per l'assegnazione delle provvidenze al mondo cooperativo (Deliberazione del Consiglio Regionale 30.7.86 n° 187).

Premesso che i contributi riguardavano la costruzione - l'acquisto ed il completamento di strutture aziendali, il consolidamento di passività onerose, l'integrazione dei capitali sociali e l'acquisto di scorte, che, inoltre, il fondo risultava incrementato di Lit. 4,9 miliardi a titolo di interessi attivi per una disponibilità complessiva di 39,9 miliardi, la Giunta Regionale con propri provvedimenti (30.12.86 n° 6709; 3.3.88 n° 1018; 11.4.89 n° 1719), emanati in relazione alla effettiva assegnazione delle risorse, ha proceduto, previo idonea istruttoria, all'assegnazione dei contributi.

In particolare sono state decretate le seguenti provvidenze:

- Lit. 21,8 miliardi in favore di 35 cooperative, per acquisto costruzione e completamento strutture aziendali;
- Lit. 0,8 miliardi, in favore di 3 cooperative, per concorso interessi al ripiano di passività;
- Lit. 16,8 miliardi, in favore di 37 cooperative, per integrazione capitali sociali.

Gli interventi, a fronte dei quali sono stati concessi i contributi, alla data odierna possono considerarsi sostanzialmente ultimati.

erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo

ART. 23.

(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze)

Alle imprese beneficiare della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22. Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma. La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21-22.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

ART. 24.

(Provvidenze per la cooperazione)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la erogazione di

contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

Il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1983¹ e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21 secondo le modalità ivi previste.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3.

Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981.

La determinazione del tasso di interesse e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 25.

(Impiego di lavoratori in cassa integrazione)

I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.

I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.

Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendò la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi

¹ Termine prorogato dall'art 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 1982, n. 187

1982 n. 187 i commissari straordinari nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni anche senza comando. Al predetto personale senza comando o distacco e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato».

Art 12 L. 18.6.81 n. 30 → D.L. 18/81

Provvidenze per la cooperazione

L'articolo 24 della legge 14 maggio 1981 n. 219 è sostituito dalle seguenti

«Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni dirette alla promozione ed allo sviluppo di società cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981.

Le agevolazioni che possono essere costituite da contributi in conto interessi e in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo è dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere altresì iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.

La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

La dotazione di lire 100 miliardi dell'indicato fondo è considerata al lordo delle somme già impegnate, alla data dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981 n. 219».

26-4-1986

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n 96

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1986, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 1990» sono aggiunte le seguenti: «nei soli comuni disastri».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. — 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 1-ter. — 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni disastri e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni»;

al comma 3, le parole: «30 giugno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1986»;

i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

All'articolo 5:

i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

All'articolo 6:

le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

AVVERTENZA*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 maggio 1986.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3536):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) il 1° marzo 1986.

Assegnato alle commissioni riunite II (Affari interni) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° marzo 1986, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 marzo 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite II e IX, in sede referente, il 19 marzo 1986.

Esaminato in aula il 25 marzo 1986 e approvato il 26 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1756).

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 1° aprile 1986, con pareri delle commissioni 1° e 5°.

Esaminato dalla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 aprile 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 aprile 1986.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 16 aprile 1986.

Esaminato in aula e approvato il 16 aprile 1986.

86G0394

**REGIONE BASILICATA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

UFFICIO

Prot. N. 606

Risposta alla nota del

Div. - Sez. - N.

OGGETTO: Legge 18.4.1985 - n° 119 - Art. 1/bis - Trasmissione protocollo
 intesa tra Regione Campania e
 Regione Basilicata.

Potenza, li 3 ottobre 1986

Al Ministero del Bilancio
e della Programmazione Econo

R O M A

Al Ministero per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno

R O M A

Alla Sezione Coopercredito della
Banca Nazionale del Lavoro

R O M A

Si trasmette il protocollo di intesa siglato tra la
 Regione Campania e la Regione Basilicata circa i criteri di
 riparto dei Fondi di cui alla legge richiamata in oggetto.

Si chiede, pertanto, l'accredito della quota asse-
 gnata alla Basilicata.

L'ASSESSORE

- Dott. Gabriele Di Mauro -

NC/cc

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

In riferimento alla Legge n. 119 Del 18/4/1986 art. 1/Bis ed alla delibera CIPE del 3/7/1986, le Regioni Campania e Basilicata, rispettivamente rappresentate dal Presidente della Giunta Campana On. Antonio Fantini e dal Dr. Gabriele DI MAURO Assessore delegato dal presidente della Giunta Basilicata Prof. Gaetano Michetti, d'intesa


C O N C O R D A N O

- a) il riparto dei fondi provenienti dai provvedimenti indicati in premessa è fissato nel modo seguente:
- 65% Regione Campania
 - 35% Regione Basilicata
- b) La utilizzazione e gestione dei fondi accreditati di cui alla precedente lettera a) sarà realizzata secondo le normative assunte dai rispettivi ordinamenti regionali.

Napoli, 1° Ottobre 1986


PER LA REGIONE CAMPANIA

- ON. Antonio Fantini -



PER LA REGIONE BASILICATA

- Dr. Gabriele Di Mauro -



**REGIONE BASILICATA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

UFFICIO

Prot. N. 607

Risposta alla nota del

Div. - Sez. - N.

OGGETTO: Legge 18.4.1986. n° 119 - Art. 1/bis - Trasmissione protocollo
intesa tra Regione Campania e Regione Basilicata

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il protocollo di intesa siglato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania, On.le Fantini e l'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Foreste della Regione Basilicata, Dr. Di Mauro, circa i criteri di riparto dei Fondi di cui alla legge richiamata in oggetto.

L'ASSESSORE

- Dr. Gabriele Di Mauro -

Potenza, li 3/x/1986

Al Presidente della

Giunta Regionale

S E D E

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

In riferimento alla Legge n. 119 Del 18/4/1986 art. 1/Bis ed alla delibera CIPE del 3/7/1986, le Regioni Campania e Basilicata, rispettivamente rappresentate dal Presidente della Giunta Campana On. Antonio Fantini e dal Dr. Gabriele DI MAURO Assessore delegato dal presidente della Giunta Basilicata Prof. Gaetano Michetti, d'intesa


C O N C O R D A N O .

- a) il riparto dei fondi provenienti dai provvedimenti indicati in premessa è fissato nel modo seguente:
- 65% Regione Campania
 - 35% Regione Basilicata
- b) la utilizzazione e gestione dei fondi accreditati di cui alla precedente lettera a) sarà realizzata secondo le normative assunte dai rispettivi ordinamenti regionali.

Napoli, 1° Ottobre 1986


PER LA REGIONE CAMPANIA

- ON. Antonio Fantini -



PER LA REGIONE BASILICATA

- Dr. Gabriele Di Mauro -



2894

N 40 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 20-9-1986

Parte I

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 1986, n. 187.

Criteri di utilizzazione dei fondi provenienti dalla legge 18 aprile 1986, n. 119 art. 1 bis.

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

— di approvare i criteri di utilizzazione dei fondi provenienti dalla legge 18.4.1986 n. 119-art. 1 bis riportati nel testo allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 1

Alle Cooperative e/o loro Consorzi legalmente costituiti, con esclusione di quelle che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci, sono concesse le agevolazioni indicate nel presente regolamento dirette alla promozione, al consolidamento ed allo sviluppo del Movimento Cooperativo Regionale.

Art. 2

Le Cooperative e/o i Consorzi di cui all'art. 1 devono:

— essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato;

— essere iscritte nei registri delle competenti Prefetture nonchè nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione;

— essere costituite entro il 31.12.1982.

Art. 3

Le agevolazioni riguardano l'attuazione ed il completamento di programmi di attività spe-

cie nei settori della produzione e trasformazione, della distribuzione, del turismo e dei servizi e prevedono:

1) contributi in conto capitale fino al 70% della spesa necessari per la costruzione, (ivi compreso il terreno) l'acquisto (anche attraverso la rilevazione della maggioranza assoluta di pacchetti azionari), il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture e/o aziende ubicate nel territorio regionale, nonchè per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di macchinari e attrezzature; ovvero concessione di contributi in c/interessi sui prestiti o mutui contratti o da contrarre fino al 100% della spesa per le azioni di cui al precedente comma 1);

— il contributo in c/interessi è determinato nella misura di 750/1000 del tasso globale di riferimento fissato da appositi provvedimenti Ministeriali per i mutui agrari;

— la durata massima dei mutui è 15 anni comprensivi del periodo di preammortamento non superiore a 3 anni;

2) contributo in c/interessi fino alla concorrenza di 750/1000 del tasso di riferimento determinato con appositi provvedimenti Ministeriali per i mutui agrari, a fronte di mutui contratti o da contrarre per un massimo di 15 anni atti al consolidamento delle passività onerose in essere alla data di approvazione del presente provvedimento da parte della Giunta Regionale.

In alternativa può essere concesso un contributo pari alla somma attualizzata dal concorso come sopra determinata;

3) concessione di contributi in conto capitale, ad integrazione del capitale sociale delle cooperative e loro consorzi nella misura massima di 3 volte le quote effettivamente versate dai soci, escluse quelle conferite da Enti pubblici;

4) concessione di contributi in conto interessi calcolati fino alla concorrenza di 750/1000 del tasso di riferimento per l'acquisto di scorte nel limite del 25% degli investimenti fissi ammessi a finanziamento.

Art. 4

Le provvidenze di cui al precedente art. 3 sono concesse per l'attuazione o il completa-

Parte I

N 40 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 20-9 1986

2895

mento di programmi da realizzare in epoca successiva al novembre 1980

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 dell'art. 3 nessuna garanzia potrà essere acquisita a fronte dei crediti derivanti dai mutui o prestiti ad eccezione dell'ipoteca sugli immobili e loro pertinenze e/o del privilegio sui mezzi targati, sui macchinari, impianti ed attrezzature comunque destinati al funzionamento ed esercizio dell'impresa finanziata

Art. 5

Alla concessione dei benefici previsti dal presente provvedimento si provvede con atto della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare previo parere della consulta della Cooperazione di cui alla Legge Regionale n. 50/78 integrata dal rappresentante del Dipartimento di volta in volta competente sui settori oggetto delle agevolazioni

Art. 6

Le domande per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 3 devono essere presentate, in duplice copia, alla Giunta Regionale - Ufficio Assistenza e Cooperazione presso Dipartimento Agricoltura e Foreste, corredate di

a) elaborati progettuali, computo metrico e stima delle opere murarie e documentazione relativa agli acquisti da effettuare con l'indicazione per ciascuna voce dell'importo di spesa previsto

b) perizia giurata da cui risulti la descrizione del programma dettagliato delle opere eseguite e degli acquisti effettuati con l'indicazione per ciascuna voce dell'importo di spesa ritenuto congruo,

c) piano di copertura finanziaria dell'investimento e bilancio previsionale relativo ai primi tre esercizi successivi alla realizzazione delle opere per i nuovi programmi, o all'ottenimento delle agevolazioni per i programmi già realizzati,

d) relazione illustrativa sull'attività aziendale, sugli scopi degli investimenti sulla situazione di mercato e sui riflessi occupazionali,

e) estratto notarile del libro dei soci dal quale risulti l'importo delle quote di capitale sociale sottoscritte e versate,

f) parere sull'iniziativa dell'Organizzazione Regionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza o tutela del Movimento Cooperativo alla quale l'Ente richiedente aderisce;

g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente,

h) certificato di iscrizione all'albo prefettizio e allo schedario generale della cooperazione,

i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato,

l) certificato attestante il libero esercizio della cooperazione e certificato di vigenza delle cariche sociali rilasciati dalla Cancelleria del Tribunale,

m) copia dell'ultimo bilancio corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ovvero copia di situazione patrimoniale aggiornata, nel caso non risulti ancora approvato il primo bilancio aziendale,

n) copia del verbale dell'organo sociale competente contenente la delibera per il ricorso alle provvidenze finanziarie, nonché la designazione del rappresentante delegato all'espletamento dei relativi adempimenti,

o) dichiarazione della cooperativa attestante quali provvidenze siano state ottenute o chieste per gli stessi scopi

La dichiarazione va presentata anche se negativa

In presenza di contributi pubblici cumulabili con provvidenze della stessa specie autorizzati per i medesimi scopi, il complesso dei contributi non potrà superare il limite del 100% del programma di spesa

Nell'ipotesi che il programma di spesa si riferisca soltanto all'acquisto di attrezzature non è richiesta la documentazione di cui al punto a)

Art. 7

Le domande complete della documentazione richiesta devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B U R del presente provvedimento

2896

N 40 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA 20 9 1986

Parte I

La Regione delibera sulle provvidenze entro 45 giorni successivi

L'erogazione delle provvidenze avverrà secondo i seguenti criteri

- 25% all'avvio del programma
- fino alla concorrenza dell'85% del contributo assentito con la presentazione di stati di avanzamento,
- il residuo 15% a ultimazione del programma

I programmi da realizzare ammessi a finanziamento dovranno essere completati entro 2 anni dalla data di approvazione

In caso contrario le agevolazioni potranno essere revocate e chiesta la restituzione delle somme già incassate

Le somme eventualmente non utilizzate ai sensi del presente provvedimento saranno destinate a favore dei programmi previsti dalla Legge Regionale 31 gennaio 1975 n. 17 e sue successive modifiche e/o integrazioni

Michetti

REGIONE BASILICATA

DIPART. Finanze e Patrimonio
Prot. 119 del 31/12

GIUNTA REGIONALE

Seduta del **30 DIC. 1986**

Delib. n. **6709**

OGGETTO.

EX 3 PF - IS - OR ANN

Legge 18.4.1986, n° 119 - D.G.R. 30.7.1986, n° 187 - Interventi
per la Cooperazione -

Relatore il Sig. Assessore all'Agricoltura e Foreste

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno **30 DIC. 1986**, alle ore **12.30**, nella sede dell'Ente
con la presenza dei Sigg.:

- 1 - Michetti prof. Gaetano - PRESIDENTE
- 2 - Savino prof. Nicola - V. PRESIDENTE
- 3 - Comodo sig. Michele - COMPONENTE
- 4 - D'Andrea prof. Giampaolo - .
- 5 - Di Mauro dr. Gabriele - .
- 6 - Martiello prof. Donato - .
- 7 - Potenza geom. Antonio - .

Pres	Ass.
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	

Segretario il Sig. **DR. LUIGI TARDI**

H A D E C I S O

quanto di seguito riportato in merito dell'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO UFFICIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n. **3722** sul cap. **4286** - Esercizio 198**6** - per L. **10.958/128/352**
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19___ - 19___ per L. _____
- La liquidazione di L. _____ sul cap. _____ - Esercizio 198___ - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

[Handwritten signature]

VISTA la legge 18.4.1986, n° 119 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28.2.1986, n° 48 con la quale il fondo di cui all'art. 24 della legge 14.5.1981, n° 219 è trasferito alle Regioni Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che le Regioni Basilicata e Campania hanno provveduto, nei termini della precitata legge al riparto del fondo,

VISTO che il fondo sarà posto a disposizione delle Regioni in due esercizi finanziari e precisamente 1986 il primo e 1987 il secondo,

VISTO che le cooperative interessate hanno provveduto a presentare le relative istanze entro i termini previsti dal D.G.R. del 30.7.1986, n° 187;

VISTO il parere della Consulta Regionale della Cooperazione;

SENTITO la competente Commissione Consiliare;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:

D E L I B E R A


ART. 1 - di approvare un primo programma di intervento per l'utilizzo della prima assegnazione del fondo in narrativa di cui all'allegato elenco;


ART. 2 - di impegnare la somma di **L.° 10.914.000.000** rivenienti dalla prima assegnazione del fondo di cui alla legge 18.4.1986, n° 119,

ART. 3 - con successivi atti deliberativi si provvederà alla puntuale concessione dei contributi alle singole cooperative così come previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale del 1986 n° 103.

La presente deliberazione viene rimessa, per il visto di legittimità alla Commissione di Controllo; copie della stessa vengono inviate al Dipartimento al ramo e al Dipartimento alle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Uffici e Servizi interessati.

Il Responsabile dell'Ufficio






REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO Ricerca - Divulgazione - Credito e Cooperazione

POTENZA

1° programma di intervento

COOPERATIVE AGRICOLE	Comma 1 £.	Comma 2 £.	Comma 3 £.
<u>Cerealicole</u>			
- Cooperativa Agricola "Unità Contadina" - Lavello			900.000.000
- Cooperativa di Servizi Collettivi della R.F. "Perillo" - Montemulone			40.000.000
- Coop. Sementi Consorzio Reg.le per la produzione e distribuzione sementi a r.l. - Potenza	450.000.000		
<u>Olearie</u>			
- Oleificio Cooperativo della R.F. Ferrandina		12.362.000	
- Oleificio Cooperativo della R.F. Melfi			80.000.000
- Oleificio della R.F. - Metaponto			24.000.000
<u>Ortofrutticole</u>			
- CORAC - Consorzio Reg.le tra Cooperative Agricole - Potenza	500.000.000		2.437.000.000
- Ortofrutta - Consorzio Cooperative Ortofrutticole di Basilicata a r.l. Potenza			2.269.000.000
<u>Viticole</u>			
- Cantina Sociale del Metapontino Soc. Coop. a r.l. - Metaponto			80.000.000
- Cantina Cooperativa della R.F. di Venosa a r.l. - Venosa		130.000.000	




REGIONE BASILICATA

- 2 -

Zootecniche

- Soc. Cooperativa Agrocarnè Sud a r.l. - Agromonte Magnano		120.000.000 ¹
- Soc. Cooperativa Allevatori Genzano		12.000.000
- Sviluppo Agricolo Irsinese Irsina		50.000.000
- COCAB - Consorzio Coop.ve Agri- cole di Basilicata - Potenza	900.000.000	54.000.000 ¹
- AL COOP. Cooperativa Agricola Zootecnica - Oppido L.	14.000.000	68.000.000
- Cooperativa Agricola a r.l. "S. Rocco" - Venosa		200.000.000
- Società Cooperativa a r.l. ERMES Libreria - Potenza		65.000.000
- SCAC - Consorzio di assistenza contabile e amministrativa Potenza		250.000.000
- CATA Basilicata - Consorzio Assi- stenza tecnica e progettazione in Agricoltura - Potenza		500.000.000
- Pollin-Pan Soc. Coop. a r.l. Industria Pannelli Truciolati Lauria	1.740.000.000	
- CORED - Cooperativa per la rileva- zione ed elaborazione dati a r.l. Policoro	46.000.000	



REGIONE BASILICATA

- 3 -


- COM Centro Operatori Meccanografici
Potenza

47.914.000

T o t a l e l i r e 10.914.000.000

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue :

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE

(Prof. ~~Stefano~~ Michetti)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di
Controllo in data 19. 1. 34

L'Impiegato addetto



DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

REGIONE BASILICATA

DIPART. Fin. e Pat.
Prot. 119 del 23

GIUNTA REGIONALE

Seduta del - - 30 DIC. 1986Delib. n. 6709

OGGETTO

Legge 18.4.1986, n° 119 - D.C.R. 30.7.1986, n° 187 - Interventi
per la Cooperazione -

Relatore il Sig. Assessore all'Agricoltura e Foreste

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 30 DIC. 1986, alle ore 12.30, nella sede dell'Ente
con la presenza dei Sigg

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1 - Michetti prof. Gaetano | - PRESIDENTE |
| 2 - Savino prof. Nicola | - V PRESIDENTE |
| 3 - Comodo sig. Michele | - COMPONENTE |
| 4 - D'Andrea prof. Giampaolo | - |
| 5 - Di Mauro dr. Gabriele | - |
| 6 - Martiello prof. Donato | - |
| 7 - Potenza geom. Antonio | - |

Pres	Ass
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	

Segretario il Sig. DR. LUIGI TARDI

H A D E C I S O

quanto di seguito riportato in merito dell'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

UFFICIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n. 3722 sul cap. 4296 - Esercizio 1986 - per L. 10.958/28.352
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19 - 19 per L.
- La liquidazione di L. sul cap. - Esercizio 198 - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

[Handwritten signature]

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Prot.n.1553

Reg.n.1489

SEDUTA DEL 12 MARZO 1987

Si consente l'ulteriore corso della deliberazione in oggetto, quale mero atto di massima in quanto alla concessione dei finanziamenti di cui si tratta, restando riservate le determinazioni sui successivi provvedimenti con i quali l'Amministrazione - accertata dalla prescritta documentazione la sussistenza dei presupposti per il conseguimento delle provvidenze in questione - disporrà la concreta erogazione dei contributi stessi.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO-PRESIDENTE
F. Rinaldi

P. C. C.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

REGIONE BASILICATA

— GIUNTA REGIONALE

Seduta del 3/3/88Delib. n. 1018OGGETTO: DR. LOVELLI

Legge 18.4.1986, n° 119 - D.C.R. 30.7.1986, n° 187 - Interventi per la Cooperazione -

Relatore il Sig. Assessore all'Agricoltura e Foreste

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 3/3/88, alle ore 18.00, nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- 1 - Michetti prof. Gaetano - Presidente
 2 - Di Mauro dott. Gabriele - V. Presidente
 3 - Comodo sig. Michele - Componente
 4 - D'Andrea prov. Giampaolo - "
 5 - Martiello prof. Donato - "
 6 - Pittella dott. Giovanni - "
 7 - Potenza geom. Antonio - "

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI

Segretario il Sig. Dr. Francesco Paolo Parmentola

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO
UFFICIO RAGIONERIA

- Assunto Impegno contabile n. 1218 sul cap. 7286 - Eserc. 1988 - per L. 7683.000.000
 Assunto Impegno sul bilancio pluriennale 19 - 19 per L.
 La liquidazione di L. sul cap. - Esercizio 198 - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

VISTA la legge 18.4.1986, n° 119 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 febbraio 1986, n° 48 con la quale il fondo di cui all'art. 24 della legge 14.5.1981, n° 219 è trasferito alle Regioni Campania e Basilicata;

CONSIDERATO che le Regioni Basilicata e Campania hanno provveduto, nei termini della precitata legge al riparto del fondo;

VISTO che il fondo è stato posto a disposizione delle Regioni con più esercizi finanziari e precisamente 1986 - 1987 e 1988;

VISTO che le cooperative interessate hanno provveduto a presentare le relative istanze entro i termini previsti dal D.C.R. del 30.7.1986, n° 187;

VISTO il parere della Consulta Regionale della Cooperazione;

SENTITO la competente Commissione Consiliare;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:

D E L I B E R A

ART. 1 - di approvare il secondo programma di intervento per l'utilizzo dei fondi rivenienti dall'applicazione della legge 18.4.1986, n° 119 e dalla D.C.R. del 30.7.1986 n° 187; programma che è allegato e costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ART. 2 - di impegnare la somma di lire 7.433.000.000 per il finanziamento del primo stralcio del precitato programma allegato alla presente sul Cap. 7296 che dispone della necessaria copertura;


ART. 3 - con successivi atti deliberativi si provvederà alla puntuale concessione di contributi alle singole cooperative ammesse a beneficiare con il primo stralcio di finanziamento così come previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale del 30.7.1986, n° 187.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Agricoltura che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

La presente deliberazione viene rimessa, per il visto di legittimità alla Commissione di Controllo; copie della stessa vengono inviate al Dipartimento al ramo ed al Dipartimento alle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici e Servizi interessati.

Il Responsabile dell'Ufficio
[Handwritten signature]

Il Responsabile dell'Ufficio
[Handwritten signature]




REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

UFFICIO: Ricerca - Divulgazione
Credito e Cooperazione

I° STRALCIO AMMESSO A FINANZIAMENTO

1) Cantina Cooperativa della Riforma Fondiarìa - Venosa	£. 1.000.000.000
2) Cooperativa Agricola a r.l. "San Rocco" - Venosa	" 130.000.000.000
3) Società Cooperativa a r.l. "Vini- cola Acheruntina" CO.VIT. Acerenza	" 1.400.000.000
4) Coop. Sementi - Potenza	" 1.000.000.000
5) ACE COOP. - Potenza	" 1.500.000.000
6) Società Cooperativa a r.l. "Coop. Off. Mecc." - Palazzo S.G.	" 654.000.000
7) Soc. Coop. a r.l. "C.E.P." Potenza	" 630.000.000
8) Società Coop. a r.l. "La Massaia Cristina Varuschi" - Lavello	" 220.000.000
9) Coop. Agricola "Valle del Noce" Maratea	" 370.000.000
10) Società Coop. a r.l. "AGRI" Policoro	" 410.000.000
11) Coop. Produttori Ortofrutticoli "CO.P.O.R." S.r.l. - Bernalda	" 250.000.000
12) Basilicata Editrice Soc. Coop. a r.l. - Matera	" 90.000.000
13) Società Coop. a r.l. "Unità e Lavoro" - Palazzo S.G.	" 39.000.000
Totale	£. 7.693.000.000 =====



CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
III COMMISSIONE
POLITICA ECONOMICA

Prot. N. 38

Risposta a nota N. 1199
del 15.12.87

Allegati N.

OGGETTO: Legge n. 119/86 e delibera
del Consiglio Regionale n. 187 del
30.7.1986.85100 Potenza, li 25.2.1988
Casella Postale 106

ALL'ASSESSORE AL DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA E FORESTE

S E D Ee, p. c. ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO REGIONALES E D E

Per i provvedimenti di competenza, si rimette, in allegato, il secondo programma di intervento, approvato dalla Consulta della Cooperazione di cui alla L.R. n. 50/78. Si sottolinea che la terza Commissione, nel corso della seduta del 24 febbraio c.a., ha preso atto del programma di intervento per lire 24,5 miliardi pur avendo avanzato dubbi e perplessità circa gli investimenti a favore delle 19 cooperative di Produzione e lavoro.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Carelli)



REGIONE BASILICATA

RELAZIONE

L'allegato programma di intervento nel settore della cooperazione è il secondo che viene formulato ai sensi della legge 18.4.1986 n° 119 e secondo i criteri previsti dalla Delibera del Consiglio Regionale n° 187 del 30.7.1986.

Il programma prevede un investimento di L. 24,5 miliardi a favore di 48 cooperative operanti sul territorio regionale.

Tale programma è stato esaminato valutato e approvato dalla Consulta Regionale della Cooperazione prevista dallo art. 2 della legge regionale 50/78 che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 della Delibera del Consiglio Regionale 30 luglio 1986, n° 187.

Le cooperative beneficiarie interessano vari settori di attività e più precisamente: 24 cooperative agricole, 5 cooperative di servizio, 19 cooperative di produzione lavoro e distribuzioni.



REGIONE BASILICATA

- 2 -

Le agevolazioni sono orientate verso i tre dei quattro settori di intervento previsti dall'art. 3 della già citata Deliberazione del Consiglio Regionale n° 187 del 30 luglio 1987 ed in particolare:

- 1) n° 31 cooperative beneficeranno di contributi in conto capitale per investimenti;
- 2) n° 15 cooperative beneficeranno di contributi in conto capitale, ad integrazione del proprio capitale sociale;
- 3) n° 4 cooperative beneficeranno del contributo in conto interessi per consolidamento di passività onerose in essere alla data del 30 luglio 1986.

Come si può dedurre dai dati esposti i criteri che sono stati alla base della valutazione circa l'ammissibilità sono stati principalmente orientati a considerare strutture cooperative che offrono affidabilità circa la realizzazione di programmi di investimento nonché della validità tecnico-economica delle iniziative da finanziare.

Altro criterio che è stato tenuto nella dovuta considerazione nella valutazione delle iniziative da ammettere

./.



REGIONE BASILICATA

- 3 -

è stato quello orientato alle richieste di aumento di capitale sociale, in quanto a nessuno sfugge l'importanza, oggi, della capitalizzazione delle cooperative.

In ultimo sono state considerate le richieste di passività onerose e sono state ammesse quelle cooperative che hanno requisiti di sicura ripresa.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO: Ricerca - Divulgazione
Credito e Cooperazione

2° PROGRAMMA DI INTERVENTO


Società - Cooperative	Comma 1°	Comma 2°	Comma 3°
<u>AGRICOLE</u>			
1) COCAB - Consorzio Cooperative Agricole di Basilicata Potenza	2.000.000.000		
+ 2) Cantina Cooperativa della R.F. di Venosa	1.000.000.000		
3) Oleificio Cooperativo della R.F. di Ferrandina	450.000.000		
4) Società Cooperativa Allevatori della R.F. di Genzano di L.		120.000.000	
+ 5) Cooperativa Agricola a r.l. "S. Rocco" Venosa			130.000.000
6) Società Coop. "Casaleni" Palazzo S.G.		250.000.000	
7) Società Cooperativa Oleificio della R.F. di Melfi		40.000.000	
8) Cooperativa per i Servizi Collettivi della R.F. "Porillo" Montemilone		450.000.000	
9) Soc. Coop. Agricola a r.l. "La Melfirana" Melfi			20.000.000
10) Soc. Coop. Ortofrutta Potenza	2.842.000.000		



REGIONE BASILICATA

- 2 -

Società - Cooperative	Comma 1°	Comma 2°	Comma 3°
1) Soc. Coop. a r.l. "Union Coop." Potenza	4.690.000.000		658.000.000
+ 2) Soc. Coop. a r.l. "Vinicola Acheruntina" CO.VIT. Acerenza			1.400.000.000
+ 3) Coop. Sementi - Potenza			1.000.000.000
+ 4) ACE.COOP. - Potenza			1.500.000.000
15) Coop. Rapolla Fiorente - Rapolla			45.000.000
16) Coop. L'Avanti - Lavello	450.000.000		
+ 17) Soc. Coop. a r.l. "Coop. Orto = frutticola AGRI" - Policoro			410.000.000
+ 18) Coop. Agricola "Valle del Noce" Maratea			370.000.000
9) Soc. Coop. Agricola "Rocco Girasole" S.r.l. - Venosa			30.000.000
3) Coop. "Sempre Verde" Matera	318.000.000		
1) Soc. Coop. Agricola a r.l. "Risorgimento" - Irsina	124.000.000		
+ 12) Soc. Coop. a r.l. "Unità e Lavoro" Palazzo S.G.	39.000.000		
+ 3) Coop. Produttori Ortofrutticoli "CO.P.OR." S.r.l. Bernalda			250.000.000
24) Soc. Coop. Agricola "S. Donato" Ripacandida			280.000.000



REGIONE BASILICATA

- 3 -

Società - Cooperative	Comma 1°	Comma 2°	Comma 3°
<u>SERVIZI</u>			
1) Coop. Nuova Professionalità Tolve			21.000.000
2) Soc. Coop. a r.l. "Basercoop" Matera	400.000.000		
3) Coop. Servizi Socialmente Utili "COO.S.S.U." S.r.l. Rionero in Vulture	101.000.000		
4) Coop. "Incontro A" - Lagonegro	110.000.000		
5) Istituto Cooperativo di Vigilanza "I C V" Rotondella	150.000.000		
<u>PRODUZIONE E LAVORO</u>			
1) Soc. Coop. a r.l. "23 Novembre '80" - Rionero in Vulture	660.000.000		
+ 2) Soc. Coop. a r.l. "Coop. Off. Mec." Palazzo S.G.	654.000.000		
3) Soc. Coop. a r.l. "P.R.INT." Lauria	240.000.000		
4) Coop. Rinascita - Viggianello	109.000.000		
5) Soc. Coop. a r.l. "Iniziativa Edilizia" - Marsicovetere	200.000.000		
6) Soc. Coop. a r.l. "COMP" Rotondella	132.800.000		
+ 7) Soc. Coop. a r.l. "Basilicata Editrice" Matera	90.000.000		
8) Soc. Coop. a r.l. "Rinascita 22 Giugno" - Pomarico	87.400.000		



REGIONE BASILICATA

- 4 -


Società - Cooperative	Comma 1°	Comma 2°	Comma 3°
9) Soc. Coop. a r.l. "Coop. Lavoratori Valsinni" Valsinni	192.000.000		
10) Soc. Coop. "Polidrica" Policoro	756.000.000		
11) Coop. "La Riuscita" Pomarico	210.000.000		
12) Coop. a r.l. "Revella" Rivello	140.000.000		
13) Soc. Coop. a r.l. "FER.CA.EDIL." Tursi	42.000.000		
14) Soc. Coop. a r.l. "Impiantistica Materana" Matera	36.800.000		
15) Soc. Coop. a r.l. "Alternativa" Miglionico	200.000.000		
16) Coop. Edili Irsinesi "C.E.I." Irsina	112.000.000		
17) CER Basilicata Soc. Coop. a r.l. Potenza			140.000.000
† 18) Soc. Coop. a r.l. "C.E.P." Potenza	630.000.000		
† 19) Soc. Coop. a r.l. "La Massaia Cristina Varuschi" Lavello	200.000.000		20.000.000
Totale parziale	17.330.000.000	860.000.000	6.310.000.000

TOTALE GENERALE

£. 24.500.000.000

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE

(Prof. Gaetano Michetti)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data 12-5-88.

L'impiegato addetto.



DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

DIPART. AGRIC. E FORESTE
5/11/89 13/31

Seduta del **11 APR. 1989**

Delib. n. 1719

DR. COZZI **OGGETTO:** EA. 13/5/89

Legge 18.4.1986, n° 119 - D.C.R. 30.7.1986, n° 187 - Interventi per la Cooperazione - Impegno di spesa -

Relatore il Sig. Assessore all'Agricoltura e Foreste

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno **11 APR. 1989**, alle ore **13.00**, nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

	Pres.	Ass.
1 - Michetti prof. Gaetano - Presidente	SI	
2 - Di Mauro dott. Gabriele - V. Presidente	SI	
3 - Comodo sig. Michele - Componente		SI
4 - D'Andrea prof. Giampaolo - »		SI
5 - Martiello prof. Donato - »	SI	
6 - Pittella dott. Giovanni - »	SI	
7 - Potenza geom. Antonio - »	SI	

Segretario il Sig. Dr. Francesco Paolo Parmentola

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO
UFFICIO RAGIONERIA

- Assunto impegno contabile n. **933** sul cap. **7206** Eserc. 198... - per L. **20.304.000.000**
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19... - 19... per L.
- La liquidazione di L. sul cap. - Esercizio 198... - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 1018 del 3.3.1988 con la quale veniva approvato il II° programma di intervento nel settore della cooperazione di cui alla legge 18.4.1986 n° 119;

CONSIDERATO che con la stessa precitata delibera veniva assunto un primo parziale impegno di spesa pari alla disponibilità finanziaria recata dall'apposito capitolo del bilancio 1988;

CONSIDERATO, altresì, che il bilancio 1989 reca l'ulteriore disponibilità per il finanziamento della quota rimanente di programma;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:

D E L I B E R A

ART. 1 - di impegnare la somma di £. 20.307.000.000 per il finanziamento del secondo stralcio del programma approvato con D.G.R. 1018 del 3.3.1988;

ART. 2 - Il relativo onere di £. 20.307.000.000 = farà carico al Capitolo 7296 che dispone della necessaria copertura.

ART. 3 - Con successivi atti deliberativi si provvederà alla puntuale concessione dei contributi alle singole cooperative ammesse a beneficiare con il secondo stralcio di finan

ziamento così come previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale del 30.7.1986, n° 187.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso il Dipartimento Agricoltura che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

La presente delibera viene rimessa, per il visto di legittimità alla Commissione di Controllo; copie della stessa vengono inviate al Dipartimento al ramo ed al Dipartimento alle Finanze, Bilancio e Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Uffici e Servizi interessati.

IL COORDINATORE
(Dr. Nicola Cotaci)

Il Responsabile dell'Ufficio





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE

UFFICIO: Ricerca - Divulgazione
Credito e Cooperazione

Società - Cooperative	Importo £.
<u>AGRICOLE</u>	
1) COCAB - Consorzio Cooperative Agricole di Basilicata Potenza	2.100.000.000
2) Cantina Cooperativa della R.F. di Venosa	50.000.000
3) Oleificio Cooperativo della R.F. di Ferrandina	500.000.000
4) Società Cooperativa Allevatori della R.F. di Genzano di L.	120.000.000
5) Società Cooperativa "Agrocarne Sud" - Agromonte	491.000.000
6) Società Coop. "Casaleni" Palazzo S.G.	250.000.000
7) Società Cooperativa Oleificio della R.F. di Melfi	40.000.000
8) Cooperativa per i Servizi Collet tivi della R.F. "Perillo" Montemilone	500.000.000
9) Soc. Coop. Agricola a r.l. "La Melfitana" - Melfi	20.000.000
10) Soc. Coop. "Ortofrutta" - Potenza	2.842.000.000
11) Società Coop. "Unità Contadina" Lavello	50.000.000
12) Soc. Coop. a r.l. "Union Coop." Potenza	6.848.000.000



REGIONE BASILICATA

- 2 -

Società - Cooperative	Importo £.
13) ACE.COOP. - Potenza	200.000.000
14) Coop. "Rapolla Fiorente" Rapolla	45.000.000
15) Coop. "L'Avanti" - Lavello	450.000.000
16) Soc. Coop. a r.l. "Coop. Orto= frutticola AGRI" - Policoro	200.000.000
17) Coop. Agricola "Valle del Noce" Maratea	200.000.000
18) Soc. Coop. Agricola "Rocco Gira sole" S.r.l. - Venosa	30.000.000
19) Coop. "Sempre Verde" - Matera	318.000.000
20) Soc. Coop. Agricola a r.l. "Ri= sorgimento" - Irsina	124.000.000
21) Coop. Profuttori Ortofrutticoli "CO.P.OR." S.r.l. - Bernalda	200.000.000
22) Soc. Coop. Agricola "S. Donato" Ripacandida	380.000.000
<u>SERVIZI</u>	
1) Coop. Nuova Professionalità Tolve	21.000.000
2) Soc. Coop. a r.l. "Basercoop" Matera	450.000.000
3) Coop. Servizi Socialmente Utili "COO.S.S.U." S.r.l. Rionero in Vulture	101.000.000



REGIONE BASILICATA

- 3 -

Società Cooperative	Importo £.
4) Coop. "Incontro A" - Lagonegro	110.000.000
5) Istituto Cooperativo di Vigilanza "I C V" - Rotondella	150.000.000
<u>PRODUZIONE E LAVORO</u>	
1) Soc. Coop. a r.l. "23 Novembre '80" - Rionero in Vulture	487.000.000
2) Soc. Coop. a r.l. "P.R.INT." Lauria	240.000.000
3) Coop. Rinascita - Viggianello	109.000.000
4) Soc. Coop. a r.l. "Iniziativa Edilizia" - Marsicovetere	200.000.000
5) Soc. Coop. a r.l. "COIMP" Rotondella	132.800.000
6) Soc. Coop. a r.l. "Rinascita 22 Giugno" - Pomarico	87.400.000
7) Soc. Coop. a r.l. "Coop. Lavoro ri Valsinnesi" - Valsinni	234.000.000
8) Soc. Coop. "Polidrica" - Policoro	1.188.000.000
9) Coop. "La Riuscita" - Pomarico	210.000.000
10) Coop. a r.l. "Revella" - Rivello	140.000.000
11) Soc. Coop. a r.l. "Impiantistica Materana" - Matera	36.800.000
12) Soc. Coop. a r.l. "Alternativa" Miglionico	200.000.000



REGIONE BASILICATA

- 4 -

Società - Cooperative	Importo £.
13) Coop. Edili Irsinesi "C.E.I." Irsina	112.000.000
14) CER Basilicata Soc. Coop. a r.l. Potenza	140.000.000


Del che si é redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE

(Prof. Gaetano Michetti)



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione é stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data 2. 5. 89

L'impiegato addetto



DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

A u A

D.C.R. 187/1986 - Art. 3 - Punto 1 - Investimento, acquisto strutture.

Beneficiario	Contributo concesso	Contributo liquidato	Stato Attuazione
1) COCAB - Marsico	900.000.000	500.000.000	II° S.A.L. Costr. ovili
- Tursi	2.100.000.000		
2) Cantina Coop. R.F. Venosa	1.061.174.000	1.061.174.000	Complet. cant
3) Oleificio Coop. R.F. Ferrandina	500.000.000	474.724.000	II° S.A.L. Acqui. attrez e macchinari
4) Soc. Coop. Allevatori R.F. - Genzano di L.	120.000.000		
5) Soc. Coop. "Agrocarne Sud" Latronico	491.000.000	491.000.000	II° S.A.L. Complet. impiet to per lavoraz
6) Soc. Coop. "Ortofrutta" Potenza	2.842.000.000	2.842.000.000	Completato Acqui. strutt.
7) Soc. Coop. "Union Coop." Potenza	4.598.000.000	4.598.000.000	Completato Acqui. strutt. di servizio
8) Coop. "L'Avanti" - Lavello	450.000.000	355.694.000	II° S.A.L. Completam. imp ortofrutticolc
9) Coop. Risorgimento - Irsina	58.168.000	58.168.000	Completato Acqui. strutt.
10) Coop. "Sempre Verde" Matera	318.000.000	318.000.000	Completato Acqui. immobil ed attrezzatur
11) Soc. Coop. "Basercoop" Matera	450.000.000	450.000.000	Completato Acqui. sede ed attrezzature

- 2 -

12) Coop. "COO.S.S.U." Rionero in V.	101.000.000	101.000.000	Completato Acqui. strutt
13) Coop. "Incontro A" Lagonegro	110.000.000		
14) Istituto di Vigilanza "I.C.V." Rotondella	150.000.000	150.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzatu
15) Soc. Coop. "PRINT" Lauria	240.000.000	240.000.000	Completato Costruz. sede e acqui. attr
16) Coop. "Rinascita" Viggianello	109.000.000	109.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzatu
17) Soc. Coop. "COIMP" Rotondella	132.800.000	132.800.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzatu
18) Soc. Coop. "Rinascita 22 Giugno" Pomarico	87.400.000	87.400.000	Completato Acqui. attrez
19) Soc. Coop. "Lavoratori Valsinnesi" - Valsinni	234.000.000	234.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzatu
20) Soc. Coop. "Polidrica" Pollicoro	1.188.000.000	1.188.000.000	Completato Acqui. strutt ed attrezzat.
21) Coop. "La Riuscita" Pomarico	210.000.000	210.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzat.
22) Coop. "Revella" Rivello	140.000.000	129.046.000	I° S.A.L. Acqui. macchi ed attrezzat.

- 3 -

3) Soc. Coop. "Impiantistica Materana" - Matera	36.800.000	36.800.000	Completato Acqui. attrez
4) Soc. Coop. "Alternativa" Miglionico	200.000.000	200.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzat.
5) Soc. Coop. Edili Irsinesi "C.E.I." - Irsina	112.000.000	112.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzat.
26) Coop. Sementi Consorzi Reg.le - Potenza	450.000.000	450.000.000	Completato Strutture ed attrezzature
27) CORAC - Potenza	500.000.000	500.000.000	Completato Strutture
28) Pollin-pan - Lauria	1.740.000.000	1.740.000.000	Completato Attrezzature
29) COM - Potenza	47.914.000		
30) Coop. "23 Novembre 80" Rionero in V.	487.000.000		
31) Coop. Offic. Mecc. Palazzo S.G.	654.000.000	654.000.000	Completato Acqui. macchi ed attrezzat.
32) Coop. "Iniziativa Edilizia" Marsicovetere	200.000.000		
33) Coop. "Basilicata Editrice" Matera	90.000.000	90.000.000	Completato Acqui. attrez
34) Coop. "FER.CA.EDIL." Tursi	42.000.000		
35) Coop. "C.E.P." - Potenza	630.000.000	630.000.000	Completato Acqui. capann

21' 780 256'000 18 142 806 500

D.C.R. 187/1986 - Art. 3 - Punto 2 (Concorso interessi per ripiano passività).

Cooperativa Beneficiaria	Contributo Concesso
Soc. Coop.va Casalen Palazzo S.G.	250.000.000
Oleificio Coop.vo della R.F. - Melfi	40.000.000
Coop.va Serv. Coll. della R.F. "Perillo" - Montemilone	500.000.000

790.000.000

D.C.R. 187/1986 (Art. 3 - punto 3 - Aumento capitale sociale).

Cooperativa Beneficiaria	Contributo concesso e liquidato
1) Coop. Nuova Professionalità Tolve	21.000.000
2) CER Basilicata - Potenza	140.000.000
3) Coop. "LA MASSAIA CRISTINA VARUSCHI" - Lavello	20.000.000
4) Soc. Coop. "Unione Coop." - Potenza	2.250.000.000
5) Soc. Coop. CO.VIT. - Acerenza	1.400.000.000
6) Coop. Sementi - Potenza	1.000.000.000
7) ACE Coop. - Potenza	1.700.000.000
8) Coop. Rapolla Fiorente Rapolla	45.000.000
9) Soc. Coop. "Coop. Ortofrutticola Agri" - Policoro	610.000.000
10) Coop. "Valle del Noce" - Maratea	570.000.000
11) Coop. "Rocco Girasole" - Venosa	30.000.000
12) "CO.P.OR." - Bernalda	450.000.000
13) Coop. "S. DONATO" - Ripacandida	380.000.000
14) Coop. "S. ROCCO" - Venosa	330.000.000
15) Coop. "LA MELFITANA" - Melfi	20.000.000
16) "Unità Contadina" - Lavello	950.000.000
17) Coop. "Risorgimento" - Irsina	65.832.000
18) Coop. "23 Novembre 80" - Rionero	487.000.000
19) Coop. "Iniziativa Edilizia" Marsicovetere	200.000.000

- 2 -

20) Coop. "Perillo" - Montemilone	40.000.000
21) Oleificio Coop.vo R.F. Melfi	80.000.000
22) Oleificio Coop.vo R.F. Metaponto	24.000.000
23) CORAC - Lavello	2.437.000.000
24) Cons. Ortofrutta Coop. Ortofrutticole - Scanzano	2.269.000.000
25) Cantina Soc. del Metapontino Metaponto	80.000.000
26) "Agrocarne Sud" - Agromonte M.	119.700.000
27) Coop. Allevatori - Genzano	3.990.000
28) Sviluppo Agricolo Irsinese Irsina	50.000.000
29) COCAB - Potenza	54.000.000
30) AL COOP. - Oppido L.	68.000.000
31) ERMES LIBRARIA - Potenza	65.000.000
32) SCAC - Consorzio di assist. ecc. Potenza	250.000.000
33) CATA Basilicata	500.000.000
34) CORED - Policoro	46.000.000
35) Cantina R.F. - Venosa	57.015.000
36) Oleificio Coop. - Ferrandina	5.205.000
37) Soc. Coop. Unità e Lavoro Palazzo S.G.	39.000.000

16.856.242.000



REGIONE BASILICATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

6

PIP E INVESTIMENTI PRODUTTIVE (LEGGE 730/86 E LEGGE 12/88)



REGIONE BASILICATA

PIP E INVESTIMENTI PRODUTTIVI (L. 730/86; L. 12/88)'

Il combinato, disposto di cui all'art. 8 quarto e quinto comma L. 28.10.86 n° 730 ed all'art. 12 L. 21.1.88 n° 12, superando di fatto le previsioni contenute nell'art. 34 della L. 219/81, ha posto a carico del fondo di cui all'art. 3 L. 219/81 citata:

- le spese per la infrastrutturazione dei PIP ricadenti nei comuni disastriati e gravemente danneggiati;
- i contributi (in misura pari al 75% dell'investimento) per le iniziative che si insedieranno nelle aree considerate.

Premesso che tutti i comuni interessati hanno adottato, ex art. 28 L. 219/81, i Piani per gli insediamenti produttivi, il CIPE con deliberazione dell'11.1.90 (in G.U. 29.1.90 n° 23), recependo la proposta della Regione, ha assegnato, ai Comuni, per il 1992, Lit.38 miliardi (ripartiti come specificato nell'allegato A) per infrastrutturazione di aree PIP.

Nessuno stanziamento, a tutt'oggi, è stato invece disposto per la concessione dei contributi agli operatori economici che intendono insediarsi in dette aree, nè sono state emanate disposizioni per la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle agevolazioni.

Tenuto conto che i Comuni interessati sono 72 e che parte dei fondi occorrenti per la infrastrutturazione delle aree fa carico a



REGIONE BASILICATA

- 2 -

canali finanziari diversi, il fabbisogno è stato così distinto:

- urbanizzazione PIP	263 miliardi
- contributi insediamenti produttivi	600 miliardi

La quantificazione del fabbisogno è il frutto di una stima prudentiale che ha tenuto conto delle segnalazioni formulate dalle Amministrazioni Comunali, del costo medio degli interventi (circa 4 miliardi per l'urbanizzazione di un PIP una media di dieci per ciascun comune interessato) ed, infine, della riduzione del potere d'acquisto per effetto dei fenomeni inflattivi.



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO I

COMUNI DISASTRATI

1)	BALVANO	500
2)	BELLA	500
3)	BRIENZA	2.000
4)	CASTELGRANDE	2.000
5)	MURO LUCANO	3.000
6)	PESCO PAGANO	500
7)	POTENZA	3.000
8)	RUVO DEL MONTE	2.000
9)	VIETRI DI POTENZA	<u>500</u>

T O T A L E

14.000

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI COMPLETAMENTE

1)	ARMENTO	400
2)	BARILE	600
3)	CALVELLO	600
4)	FILIANO	600
5)	LAURENZANA	1.500
6)	MASCHITO	1.000
7)	MELFI	1.200
8)	MONTEMURRO	750
9)	PICERNO	500
10)	PIETRAPERTEOSA	750
11)	RAPONE	1.200
12)	RIPACANDIDA	1.250



REGIONE BASILICATA

- 2 -

13)	S. ANGELO LE FRATTE	250	
14)	SAVOIA	800	
15)	ALIANO	600	
16)	GORGOGNONE	700	
17)	FERRANDINA	500	
18)	STIGLIANO	1.000	
19)	TRICARICO	<u>500</u>	
	TOTALE	14.700	14.700

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - NUOVI PIANI

1)	ALBANO DI LUCANIA	1.000	
2)	ANZI	1.000	
3)	GALLICCHIO	1.000	
4)	MOLITERNO	1.000	
5)	SASSO DI CASTALDA	1.800	
6)	TEANA	1.000	
7)	GRASSANO	1.500	
8)	GROTTOLE	<u>1.000</u>	
	TOTALE	9.300	<u>9.300</u>

TOTALE COMPLESSIVO

38.000

Art. 12 L. 21.1.1988 N° 12

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della Giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

(Il comma 6 è stato soppresso dalla legge di conversione).

«Art. 12-bis

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883».

Art. 8 L. 28.10.1986 N° 730

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche¹.

2. La convenzione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219².

6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32.

7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

8. Il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata

¹ Vedi art. 5 comma 4 del D.L. 26.1.1987 n. 8, convertito con modificazioni, nella L. 27.3.1987 n. 120.

² Vedi art. 10, comma 6 del D.L. 20.11.1987, n. 474, convertito con modificazioni, nella L. 21.1.1988, n. 12.

in vigore della presente legge, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 7.

9. Ferma restando la competenza per le domande già definite, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 30 gennaio 1988¹.

10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9

1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire alla ripresta economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1 gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvoturno e Mondragone.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere,

¹ Termine modificato, secondo l'art. 10, comma 1 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni in L. 21 gennaio 1988 n. 12 e vedi, inoltre, i commi successivi dello stesso articolo.

ALLEGATO I. 6. b.

**FUNZIONARI DELLA REGIONE BASILICATA CHE HANNO
AVUTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NEI SETTORI DI
INTERVENTO PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA**

Regione Basilicata

Il Presidente

18088

Potenza

24 NOV. 1989

Gentile Presidente,

mi riferisco alla Sua del 9 novembre scorso per indicarle, con l'allegato elenco, i nominativi dei funzionari che hanno avuto pro-tempore la responsabilità dei settori di intervento sulla ricostruzione post terremoto.

Cordiali saluti.-

(Prof. Gaetano Michetti)

g/ug

M. V. 9

Ill/mo

On. Prof. Oscar Luigi Scalfaro
Presidente Commissione d'inchiesta
Interventi ricostruzione terremoti 1980/81
Basilicata e Campania

Pal. S. Macuto

R O M A

*Regione Basilicata**Il Presidente*

Elenco dei funzionari impegnati sin dall'inizio
per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma '80.-

SETTORE D'INTERVENTO

- Ricostruzione del patrimonio abitativo pubblico e privato.

Dott. Giuseppe Integlia

Dirigente Responsabile dell'Ufficio

SETTORE D'INTERVENTO

- Attuazione art. 32 Legge 219/81

Avv. Giulio Maglione

Responsabile ufficio Promozione Industr.

In precedenza l'incarico è stato rivestito dal Dr. Antonio Montanaro.

Collabora attualmente nel settore
l'Ing. Antonio Vaccaro con delega del
Presidente della Giunta Regionale.

SETTORE D'INTERVENTO

- Attuazione art. 22 Legge 219/81 - Costituzione di n° 2 Commissioni
Provinciali.

- Provincia di Potenza

Presidente: Avv. Giulio Maglione Coordinatore Dipartimento Attività
Produttive Regione Basilicata

In precedenza l'incarico di Presidente
è stato rivestito da:

Dr. Antonio Montanaro Dirigente Uff. Personale Regione Basilicata

Dr. Nicola D'Agostino Direttore Istituto Ricerche Economiche
e Sociali per la Basilicata.

*Regione Basilicata**Il Presidente*

- 2 -

Componenti Commissione Provincia di Potenza

Dott. Donato	Moramarco	Intendente di Finanza
Cav. Alessandro	Giraldi	
Avv. Francesco	Petrullo	
Ing. Nicola	Figundio	
Ing. Raffaele	Ciancia	
Sig. Antonio	Lopomo	
Dott. Angelo	Di Mauro	Funzionario Regione Basilicata Respons. Segreteria Commissione

- Provincia di Matera

Presidente: Dott. Vincenzo Dragone	Funzionario Regione Basilicata
	In precedenza l'incarico è stato rivestito da:
Dott. Luigi Tardi	Funzionario Regione Basilicata

Componenti Commissione Provincia di Matera

Geom. Angelo	Tataranni	
Ing. Riccardo	Romano	
Ing. Giovanni	Corosi	
Dott. Paolo	Chierico	Intendente di Finanza - in pensione non sostituito ha rinunciato - non sostituito
Geom. Giuseppe	Filippucci	
Sig. Paolo	Dicembrino	
P.I. Giovanni	Fazio	Funzionario Regione Basilicata Responsabile Segreteria Commis.

ALLEGATO I. 7.

DOCUMENTI TRASMESSI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI

INDICE

1. — Documento CGIL, consegnato nel corso dell'audizione resa nella seduta del 17 luglio 1990	Pag. 645
2. — Documento CGIL del 23 luglio 1990	» 660
3. — Documento UIL	» 665
4. — Documento FLC	» 673
5. — Documento Confindustria	» 748

1.-

I.

La CGIL offre il proprio pigno e convinto contributo al lavoro della della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle vicende dei territori colpiti dal sisma (Basilicata, campania) con la speranza che la Commissione arrivi ad investire , con estrema attenzione, i problemi di correttezza, trasparenza e legalità della gestione degli interventinelle aree terremotate, in special modo per tutto quanto attiene all'azione dei commissariati e dei vari organi speciali dello stato. Ciò perchè i risultati dei lavori della commisione possano essere di solido fondamento e di stimolo autorevole per l'opera di altri organi dello Stato e in particolare di quelli giudiziari. Il lavoro, della Commissione non deve essere affrettato nè lasciare margini d'ombra, magari con la motivazione di affrettare le conclusioni dell'indagine, che, a nostro giudizio, non è di alcun ostacolo per la prosecuzione degli interventi pubblici nelle aree del sisma.

Ma altrettato importe e urgente è la definizione di un giudizio che muova dal rapporto di coerenza tra risorse investite a risultati ed esprima una valutazione attenta e curata del grado di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori devastati dalle calamità 80-81. Vogliamo tentare di stabilire una stretta coerenza tra i risultati ottenuti e l'impianto legislativo-organizzativo, di gestione e di

2.-

strumentalizzazione speciale e straordinaria, sorto sul corpo degli intervenuti. Tale coerenza non sempre è riscontrabile e il problema della opportunità di tenere in vita tale impianto legislativo, prorogandolo congiuntamente a nuove erogazione di risorse.

Dieci anni dal terremoto ci sembrano essere un periodo e una vicenda significativi per formulare una corretta valutazione sugli aspetti essenziali del problema.

a) La CGIL ritiene si possa affermare che la scelta di intervenire con l'accentramento di tutti i poteri reali in organi e soggetti di diretta proiezione dallo stato centrale sia completamente fallita. Il risultato tangibile è stato l'emarginazione dell'intero sistema delle autonomie locali, determinandone un ulteriore scadimento delle capacità di intervento..

Su questo impianto di interventi si fonda la consolidata prassi di rapporti di subordinazione clientelare di larghe fasce di forze politiche regionali e di estesi strati sociali, che si alimentano di spesa pubblica.

Attraverso la gestione e la manovra più spregiudicata delle ingenti risorse messe a disposizione per gli interventi nelle aree del sisma, si è costruito

3.-

3

in Basilicata e in Campania una diffusa rete di relazione e di affari attraverso la quale, non più ai margini ma nel seno stesso della società regionale, penetra sempre più profondamente e diffusamente la criminalità organizzata.

La CGIL ritiene che bisogna spezzare, frantumare quest'intreccio soffocante che tiene in ginocchio società, istituzioni, economia, avviando innanzi tutto, un processo di risanamento e di sviluppo civile, democratico ed economico, che abbia come protagonisti le autonomie e tutte le forze sane locali, con le quali concorrano i azioni, risorse e capacità dello stato nazionale.

- b) D'altra parte anche una valutazione incentrata sui risultati concreti dell'intervento, nei diversi settori in cui si è articolato, induce alle necessità di una riconsiderazione e del superamento dell'attuale e complessivo assetto dell'intervento speciale e straordinario.

Ricostruzione abitativa

A differenza che nelle campagne e in qualche fascia periferica, dove il reinsediamento abitativo perviene a

4.-

6

punte anche del 75% 80%, nei centri urbani la ricostruzione raggiunge solo episodicamente il 35%.

La situazione è più complessa per ciò che riguarda la ricostruzione abitativa della città di Napoli. Qui la ricostruzione abitativa in senso stretto ha fatto registrare alcuni positivi risultati. Le carenze più gravi ed i più esorbitanti si hanno nel campo delle infrastrutture civili, il cui impianto è stato fortemente intecciato con quello, della ricostruzione un fattore di distruzione e di appesantimento.

Opere pubbliche

Paradossalmente è il settore dove maggiore è la velocità del processo d'impegno e di erogazione finanziaria, ma più ampi sono i limiti e i guasti. Sprechi di ogni genere, doppioni di strutture pubbliche, mancanza assoluta di interrelazione con l'ambiente e gli insediamenti produttivi.

Ma il problema più grave, è la proliferazione a dismisura della criminalità organizzata, che nelle attività di realizzazione delle opere pubbliche ha trovato la via e le risorse per allargare il controllo su intere parti dell'attività economica e produttiva, in intere e vaste aree, condizionandone perentoriamente la vita democratica.

5.-

5

Ciò dovrebbe indirizzare la Commissione ad una attenta e approfondita indagine sulle attività del Commissario straordinario preposto a queste iniziative, che ha manifestato gravi e pericolose carenze di iniziative e di controllo.

Insedamenti

Nell'insieme la situazione attuale evidenzia, nelle zone terremotate, un quadro del sistema produttivo estremamente fragile e precario.

Spesso all'assoluta estraneità delle aziende insediate in un territorio che nel migliore dei casi offre soltanto i servizi più elementari (luce, telefono ecc.) si aggiunge l'incapacità di garantirsi spazi minimi di mercato.

Estremamente negativo è inoltre il quadro dei contributi finanziari concessi addirittura ad aziende nei cui riguardi gli istituti bancari avevano concluso le istruttorie con un esito negativo, o anche ad imprenditori clienti deficitari con gli stessi istituti bancari che istituivano le pratiche di accesso ai contributi.

Occupazione

Su questo versante bisogna registrare il mancato obiettivo dei valori occupazionali previsti e lo spettro di un ulteriore contrazione dei livelli occupazionali derivante anche dal mutamento delle condizioni di mercato rispetto a quelle previste entro i tempi della originaria programmazione.

In via indicativa forniamo un quadro della situazione del cratere salernitano che è comunque generalizzabile.

SCHEDA INDUSTRIA

CASTEL RUGGIANO

Proprietà con persenza camorristica. In una prima fase era stato revocato il contributo finanziario, riconcesso successivamente dal Commissario Pastorelli con le scuse e un aumento di tre miliardi.

POLIGRAFICA IRPINA

Affida lavoro nero all'esterno.

S. MANGO CALZATURIFICIO

7.-

Frequenti violazioni contrattuali, ostinato rifiuto di intrattenere relazioni con le organizzazioni sindacali sui problemi e le prospettive aziendali.

MULAT

26 occupati contro 98 a regime mancanza di mercato.

PARMALAT

Continua a fare sperimentazione produttive di cui tre già fallite.

GREEN FIRE

7 operai assunti contro i 120 previsti e senza il benchè minimo spazio di mercato.

SISMA

Violazioni contrattuali. Lavoratori non assicurati per un anno. Concesso II° contributo con denominazione COM-CUC.

8.-

8

BIO CON) Aziende che hanno ottenuto contributi
COM-CUC) e che a tutt'oggi non hanno iniziato a
GOSSIPIUM (lavorare per le strutture complessiva-
MAISTO) mente 25 miliardi circa.
ARCHIVIO (

I. CONT

13 miliardi di contributi 25 addetti
contro i 96 previsti da 8 mesi i
lavoratori sono senza salari e la
prospettiva che si presenta è la
chiusura.

ADIMAT

Ancora non entrata in produzione.
Grandi difficoltà finanziarie e altri
problemi, tali da avere il dubbio se
entrerà mai in produzione.

POLIGRAFICA IRPINA

Affida lavoro nero all'esterno.

DIETALAT

50 addetti contro i 101 in gran
difficoltà.

9.-

7

IATO

IN crisi e non si intravedono sbocchi
positivi.

DRAGON SUD

Problemi di ordine aziendale (smalti-
mento rifiuti ospedalierti).

CERAMICHE MONOSUD

Difficoltà finanziarie.

SCAI

Componenti per industria nucleare deve
riconversirsi.

SINTOP

Contributo 26 miliardi da produzione
vernici diventa solo deposito.

NARDI Europa Spa

.....

TOSCANA TABACCHI

Da prevista produzione a semplice
essiccatore destinata a chiusura per

10.-

via della regolamentazione del Monopolio nel '92.

B. e B.

Fallisce, dopo un primo finanziamento, ne è stato concesso un secondo.

ALIMER di BUCCINO

In crisi di mercato. Allo stesso gruppo (Agrifina) recentemente concessi altri finanziamenti per progetti in medesimo settore BIOFOOD, BIOCAPRI, SUI, BIOTEC. Ottenuti i finanziamenti non hanno neanche provveduto ad avanzare richiesta per inizio lavori.

INDUSTRIA CRATERE SALERNINATO

Nucleo Sud	Assunzioni previste	Realizzate	%
Oliveto Citra	631	436	69%
Contursi	379	185	48%
Palomente	407	0	0%
Buccino	2378	316	7%

11.-

11

RAPPORTO ASSUNZIONI NOMINATIVE-NUMERICHE

Olivero	363	73
	83%	17%
Contursi	168	17
	91%	9%
Buccino	223	93
	70%	30%
	Totale	754
		183
		81%
		19%

Assunti da fuori circoscrizione

224 = 24%

20 miliardi di contributi, strutture completate, mai iniziata produzione.

LOREDANA

In crisi, mai entrata in produzione

MUREDDA

12
12.-

In crisi, mai entrata in produzione

NUOVA CALIPSO

In crisi.

WUOLD BRAU

In crisi.

INDUSTRIA

S. MANGO CALZATURIFICIO

Frequenti violazioni contrattuali.
Ostinato rifiuto di aprire normali
relazioni sindacali sui problemi e le
prospettive Aziendali.

MULAT

Mancanza di mercato.

Contratti forza lavoro nominativi

219 pari al 71%

numeriche

89 pari al 29%

INFILTRAZIONI

Terracotta - Ofantine (pendenza giudiziaria)

San Marco Calzaturificio

BELLAFAI (produzione batterie industriali)

BONIATTI DI PARMA

Parte dei lavori dati in sub-appalto, sono affidati ad aziende camorristiche.

FINANZIARIA INTERNAL

F.lli Abate ottenuti complessivamente lavori o contributi per cifre che si stimano intorno ai 200 miliardi.

BEICONSUD

Arterie varie e asfalto strade.

MULAT di CALAGGIO

Disinquinamento (Fillea)

14.-

14

CONREL) Imp. Iavarazzo Natale

ICAR (785 miliardi

CONSORZIO SIF

Impresa Madonna

SILAR

60 miliardi di lavori. Arrestati titolari. Minacciati dirigenti CGIL del Nocerino.

SAC + SILAR

Sub appalti lavori SS 268. Clan Nuvoletta

MOVINSUD) Afieri --

SICAN (Graziani

MEDITERRANEO 71 D'Alessandro Castellammare

Il Commissariato di Napoli ha acquistatao nel gennaio 1990 n. 207 alloggi in località Giugliano a lire 925.000 metro quadro. La società costruttrice era la EDIL - FIRUDI. Da parte della stessa società sono stati venduti alcune centinaia di alloggi, di identica tipologia e ampiezza, al Comune di Napoli al prezzo di lire 1.300.000 al metro quadro.

L'operazione è stata realizzata tramite una società inanziaria di Roma, la quale ha fittiziamente acquistato li alloggi di cui sopra per poi rivenderli al Comune di Napoli.

Da evidenziare che le operazioni sono avvenute nel medesimo arco di tempo, così non è possibile giustificare l'enorme variazione del prezzo a una dinamica di mercato, cosa che tra l'altro non è registrata da nessun osservatorio del settore.

In linea generale si può affermare che l'istituto della Commissione, come strumento principale di affidamento delle opere da parte dei Commissari straordinari, ha reso del tutto

16



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Roma, 23 luglio 1990

On. Oscar Luigi Scalfaro
Presidente Commissione di
inchiesta interventi
ricostruzione terremoti 1980-81
Basilicata e Campania

ROMA

Signor Presidente,

dopo l'incontro avuto con la Commissione bicamerale d'indagine abbiamo compiuto un'ulteriore e approfondita verifica, con le nostre strutture sindacali locali e regionali, dei rischi, trascorsi ed in atto, di infiltrazione nelle aziende che operano ed hanno operato nella ricostruzione delle aree terremotate e nelle imprese nate a seguito dell'intervento di industrializzazione.

La verifica ha consentito di riconfermare pienamente e concordemente il giudizio da noi espresso alla Commissione sulla effettiva ed estesa presenza della criminalità organizzata in queste aree ed attività.

I rischi di infiltrazione e di possibile dilatazione del fenomeno sono stati e restano gravissimi e preoccupanti. Ancora di più questa preoccupazione è accresciuta dalla considerazione che queste presenze si sono avute in attività direttamente decise e deliberate dalla pubblica Amministrazione.

In merito poi alla acquisizione di elementi volti a rendere nota alla Commissione una più precisa identificazione delle zone a rischio di presenza, di contatto e di infiltrazione, anche passiva, della criminalità organizzata, abbiamo operato una ricognizione del materiale grezzo usato per l'ultima audizione con la Commissione.

Prot. n 857/CTBC
del 23.7.1990

2.-

Le riconfermiamo che si tratta di indicazioni derivate dall'applicazione di un criterio informato alle capacità di controllo sociale e territoriale del sindacato, messo in atto dalle nostre strutture che hanno raccolto opinioni e voci diffuse, hanno verificato i comportamenti delle imprese verso il sindacato e le maestranze, inducendo da essi il dubbio di un rischio imminente di infiltrazioni o di presenza della criminalità organizzata.

Altresì la nostra attenzione si è soffermata su situazioni aziendali di pieno dissesto ed illegalità, dalle quali può trasparire l'esercizio di attività illecite, non necessariamente di stampo camorristico.

Infine, abbiamo voluto segnalare alcuni casi di smisurato e rapidissimo arricchimento, avvenuto tutto o prevalentemente nell'epoca della ricostruzione e attraverso la partecipazione all'intervento di ricostruzione.

In questi casi ci preme segnalare persistenti opinioni diffuse e consolidate che si tratti di fortune accumulate attraverso protezioni e favori accordati dal mondo politico. Questi casi sono esempi illuminanti dell'intreccio tra affari e politica.

Nel seguito elenchiamo un insieme esemplificativo di tali situazioni.

BATTERIE FAI:

voci persistenti di presenza nell'impresa di malavita organizzata.

SODIME:

(produzione di alcool etilico) si raccolgono voci di presenze camorristiche nell'azienda, che ha verso il sindacato atteggiamenti minacciosi.

CASTEL RUGGIANO:

si raccolgono opinioni consistenti di proprietà con presenze camorristiche.

SISMA:

poi successivamente denominata

COM-CUC:

voci diffuse di presenze camorristiche; non ha iniziato a lavorare.

BONATTI:

impresa non locale, di cui si sospetta che parte dei lavori dati in sub appalto sono affidati ad un'azienda camorristica; si sono verificati arresti ed è in atto un procedimento giudiziario.

3.-

Per quanto attiene alla MULAT di CALAGGIO, si segnala che l'azienda ha subito un attentato di tipo camorristico e ciò può condurre al sospetto di una infiltrazione in questa azienda, di tipo passivo o subita.

La TERRACOTTE OFANTINE è invece caratterizzata da una vertenza giudiziaria con il vecchio socio di un altro stabilimento; con una pendenza penale; con problemi amministrativi e finanziari.

Sono in atto cambiamenti di pacchetti di quote e di assetti proprietari in talune imprese manifatturiere della zona. Questi movimenti possono dare origine ad infiltrazioni camorristiche. Il sospetto che tale meccanismo sia attualmente il nuovo modo usato dalla criminalità organizzata per estendere la sua presenza nelle imprese manifatturiere del cratere è assai diffuso. Si riscontra la presenza e la intermediazione in molte di queste operazioni finanziarie, a rischio di infiltrazione, di personaggi ben noti alla Commissione.

Nel settore delle grandi opere pubbliche e infrastrutturali, in conseguenza del sistema della concessione dei lavori a grandi imprese e/o a consorzi di natura diversa che poi attivano una catena di appalti, sono più possibili le infiltrazioni di tipo camorristico che si impongono anche attraverso il controllo monopolistico della fornitura di calcestruzzo e dei sub-appalti dei movimenti terra.

Si segnala l'opera di disinquinamento dei Regi Laghi, il cui costo è lievitato di oltre il 500%, in cui operano l'ICAR (presenti Antonio Iavarazzo e Giuseppe Natale); la ditta Madonna (sub-appaltatrice del consorzio SIF).

Nelle grandi infrastrutture viarie (committente la Regione Campania; commissario straordinario Fantini) si segnala nella realizzazione dell'allacciamento dell'autostrada A2 (1°-2°-3° lotto) come sub-appaltatrice la "Tirrenia Costruzioni" di Natale De Rosa indicato come appartenente al clan di Bardellino, come pure il geom. Giuseppe Natale, di cui sopra, e anche qui beneficiario di un appalto.

Nella realizzazione del Raccordo Variante SS7 quater (1° lotto) si segnala un sub-appalto alla "Messere" di Afragola, poi acquistata da Luigi Romano, indicata come vicina al clan Nuvoletta.

Per quanto riguarda la situazione degli appalti nei lavori relativi alla variante della SS 268 si segnalano la presenza delle ditte:

MESSERE:

(pavimentazioni) indicata come vicina alla famiglia Galasso di Poggio Marino.

19

4.-

MEDITERRANEA '71:

(stabilizzatori residui) indicata come vicina alla famiglia D'Alessandro di Castellammare.

SICAN:

(fase fine lavoro) indicata come vicina alla famiglia Alfieri di Torre Annunziata.

SILAR:

(travi e solette) indicata come vicina al clan Nuvoletta di Napoli.

- SICAN e MESSERE: pagavano ai lavoratori solo 120 ore al mese in busta paga, il resto in nero, finchè non è intervenuto il sindacato. Ci sono lavoratori che lavorano sotto il nome di altri.
- SICAN e SILAR: si sono avuti lavoratori sospesi da otto mesi figurerebbero nei passaggi d'azienda fra SICAN e SILAR (sempre allo scopo di far figurare un numero maggiore di lavoratori in organico).
- La SICAN-MESSERE ha avuto l'appalto per la lavorazione del ferro. Ha assunto una parte di cottimisti da un'altra "ditta" (la FELMA), che dirige nel cantiere le lavorazioni del ferro, anche se "ufficialmente" in cantiere non è presente. La FELMA, poi ha tenuto un guardiano per un anno senza mai assumerlo. La FELMA, inoltre, ha portato le più importanti lavorazioni del ferro fuori dal cantiere (si tratta evidentemente di sub-appalto "nero").
- La MEDITERRANEA '71 ha annunciato il licenziamento del personale per fine lavori. Non ha però mai lasciato il cantiere. Nel cantiere mancano tutti i servizi igienici; non c'è acqua potabile, non c'è mensa; non è rispettata nessuna norma antinfortunistica. Sono stati necessari tre giorni di sciopero per avere le scarpe e gli indumenti di cantiere.
- Per quanto riguarda l'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COSTRUTTORI, una non è iscritta (la MEDITERRANEA '71). Le altre sono iscritte per importi molto bassi (da 250 a 300 milioni) che non consentirebbero di lavorare per gli importi previsti per quell'opera.
- In generale ci sono state minacce diverse, e in più occasioni, a lavoratori, sindacalisti, delegati.

20

5.-

Uno dei fenomeni, che si sono accompagnati alla ricostruzione delle aree terremotate, è stato quello dei repentini e ingentissimi arricchimenti, consolidamenti e ramificazioni di gruppi industriali e finanziari locali. Le opinioni convergono sul fatto che ciò sia stato possibile per l'esistenza di intrecci tra affarismo e rapporti clientelari con il mondo politico e la pubblica amministrazione. Questo fenomeno ha avuto una possibilità particolare di prosperare nel periodo delle gestioni commissariali.

Tra questi gruppi sono da annoverare quelli più importanti della provincia di Avellino, come la Finanziaria Internal degli Abate ed il gruppo De Santis.



Paolo Brutti

Segretario Confederale CGIL

**IL SINDACATO DEI CITTADINI****UNIONE ITALIANA DEL LAVORO**
SEGRETERIA CONFEDERALE00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 49731
TELEX 622425
TELEFAX 4973208

DATA	19 luglio 1990
PROTOCOLLO	207/LDG/at
SERVIZIO	Pol.lavoro/Mezzogiorno
OGGETTO	Invio documentazione

ADERENTE ALLA ICFTU E ALLA CES

AL COMITATO DI PRESIDENZA
Commissione d'Inchiesta
sulla ricostruzione zone
terremotate
Palazzo San MacutoR O M A

Si inviano, in allegato alla presente, alcune copie della memoria predisposta dalla scrivente Confederazione, per la Commissione in indirizzo, in cui vengono riportati l'analisi ed il giudizio da noi maturati sulle procedure operative della Legge 219 e su i suoi effetti operativi nel settore dell'industrializzazione, dell'edilizia residenziale, del mercato del lavoro.

Nel sottolinearVi, comunque, la nostra giustificata assenza, in occasione dell'audizione del 17 u.s., già comunicata per tempo alla Segreteria della Commissione, rimaniamo in attesa di definire la data di una nostra diretta audizione, nel corso della quale andremo a precisare e ad arricchire la nostra posizione.

Distinti saluti.


IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Adriano Musi)

All.

Prot. n. 848/CTBC
del 20.7.1990



22

IL SINDACATO DEI CITTADINI

MEMORIA DELLA U.I.L.
ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLA RICOSTRUZIONE
NELLE ZONE TERREMONATE.

MEMORIA DELLA UIL ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE

18.9.1990

Nel corso della prima audizione avevamo già espresso, a nome della UIL, profonde riserve sulle modalità attraverso le quali è stata data esecuzione alla Legge 219, riserve che ci impediscono, oggi, di confermare la valutazione positiva che unitariamente avevamo assunto al momento di in cui questa legge fu approvata.

Con questo documento intendiamo motivare in termini più compiuti il nostro dissenso, che tende ad impedire che episodi di questo genere possano ancora accadere o che procedure che hanno dimostrato limiti così eclatanti possano essere riproposte.

I nostri rilievi investono, oltre che il metodo e gli strumenti di attuazione della Legge 219, anche e soprattutto la filosofia cui si è ispirato l'intervento dello Stato in questi territori, esclusivamente mirato a sviluppare una forzata industrializzazione, che non ha tenuto in alcun conto le vocazioni naturali e le potenzialità imprenditoriali delle zone interessate.

Bisognava invece - a nostro giudizio - partire dalle preesistenti iniziative produttive e valorizzarle nella prospettiva di uno sviluppo integrato, fatto sì di industrializzazione, ma anche di una agricoltura di qualità, di artigianato, di turismo, di agri-turismo.

L'elemento basilare di questo modello di sviluppo doveva essere il rilancio della risorsa primaria del territorio: l'ambiente non ancora intaccato da uno sviluppo di tipo consumistico. Una industrializzazione quindi che partendo dall'esame delle condizioni produttive locali tendesse a far sviluppare in maniera autopropulsiva il territorio.

Era inoltre necessario ricostruire con rapidità il contesto residenziale, dotandolo di infrastrutture territoriali e di strutture di servizio sociale capaci di promuovere la modernizzazione e la crescita civile delle popolazioni residenti.

Quanto realizzato sinora non si muove in questa direzione.

La realtà è che in queste zone sono nati nuovi alberghi, ristoranti, distributori, mentre continuano a mancare asili nido, centri culturali,

biblioteche, un sistema efficace di trasporti e di telecomunicazioni, per evitare - come ha recentemente affermato Pastorelli - che gli insediamenti industriali si trasformino in necropoli. Manca inoltre totalmente una strategia politica per la formazione professionale dei nuovi occupati, ne' si puo' dire che gli Istituti e gli Enti pubblici competenti ad operare in questi settori abbiano mostrato un interesse concreto ad attivare una loro presenza diretta nel territorio investito dal sisma.

Ma anche l'industrializzazione proposta non ha prodotto i risultati sperati.

Le aziende di nuovo insediamento appartengono infatti, nella maggior parte dei casi, a settori maturi o superati, sono geograficamente collocate fuori da un contesto produttivo integrato, non hanno provocato la nascita di quel tessuto di piccole e medie industrie e di un mercato indotto che solo possono modificare in positivo la condizione economica e sociale delle zone del cratere.

Gli investimenti necessari per creare nuova occupazione hanno un costo diretto ed indiretto troppo alto per essere concorrenziali sul mercato e risultano peraltro inutili dato che piu' di un terzo delle industrie insediate e' gia' in uno stato di chiusura ed un altro terzo non riesce a trovare un proprio equilibrio finanziario.

In questa fase si e' molto sentita la mancanza di una strategia complessiva dell'intervento di industrializzazione: una conseguenza logica dell'aver voluto affidare allo spontaneismo delle imprese private, ed agli Organismi da loro promossi, il compito di costruire un nuovo tessuto industriale.

Si e' sentita la mancanza di un centro di coordinamento del modello di sviluppo che veniva avanti, un centro che avrebbe potuto promuovere un habitat industriale fatto di aree attrezzate con servizi avanzati e moderni, e stimolare lo sviluppo della imprenditoria locale anche nei servizi reali all'impresa. Un ruolo, questo, che avrebbe potuto essere opportunamente esercitato dalle Partecipazioni Statali, che purtroppo sono state totalmente assenti da questa "campagna del Mezzogiorno".

Anche la ricostruzione residenziale risente di un approccio errato, per cui - a distanza di 10 anni - in molti centri abitati la ricostruzione non e' andata al di la' di un 40% delle case distrutte o danneggiate, mentre risorse sempre piu' ingenti sono state impegnate

nelle spese generali, di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, superando in molti casi il già esorbitante 20 % previsto dalla Legge 219; si è puntato - anche in questo caso - ad acquisire il consenso dei professionisti locali, più per motivi politici che per obiettivi produttivi.

In realtà oggi nessuno sa quante persone vivano ancora in baracche provvisorie, quante in containers, quante in prefabbricati.

Ci attendiamo proprio dalla Commissione di inchiesta, che ha poteri di accertamento ben superiori ai nostri, di conoscere dei dati più precisi che facciano finalmente luce su questo aspetto della ricostruzione, cui noi attribuiamo grande rilevanza.

Per conto nostro ci siamo fatti la convinzione che esista, da parte dello Stato, un certo disinteresse su questo tema, un impegno minore che si evince peraltro anche dall'ultima delibera Cipe che, nel 1989, ha stanziato 3.500 miliardi per la ricostruzione, attribuendone solo 900 al settore residenziale e 2.600 ad infrastrutture industriali.

Un panorama che registra un saldo negativo anche nella nuova occupazione, rimasta sulla carta delle buone intenzioni, mentre lo sforzo maggiore sembra sia stato volto ad aggirare le norme sulla occupazione, per garantire che le vecchie regole del gioco e le spartizioni acquisite non fossero turbate.

Una situazione che, a 10 anni di distanza dal terremoto, registra ancora un deficit occupazionale di circa 6.000 posti di lavoro, rispetto ai 9.000 previsti.

Anche sui 3.000 assunti sinora grava il sospetto che si tratti più di una regolarizzazione di lavoro nero che di veri nuovi posti di lavoro. Dei tremila assunti quasi la metà è occupata in aziende in crisi e cresce la spinta per individuare meccanismi per garantire, attraverso la CIG o un intervento sul modello Gepi, il mantenimento dei salari se non del lavoro.

Ed accanto ai ritardi nella ricostruzione, agli investimenti sbagliati, ai tanti piccoli "escamotage" messi in atto per dare un lavoro agli amici, la ricostruzione ci ha fatto conoscere anche un'altra faccia, forse meno importante agli occhi della Commissione inquirente, ma fondamentale nell'economia del modello culturale dominante nel Mezzogiorno: quella dello spreco, delle realizzazioni faraoniche ed inutili, del mancato utilizzo di strutture completate da anni, degli sbancamenti di intere colline per far nascere poche

decine di posti di lavoro, delle piccole e grandi inadempienze ed arroganze di un potere locale che si sente intoccabile.

La nostra rimarrebbe però una critica sterile ed inutile se non contribuissimo a cercare di capire come queste cose siano avvenute, offrendo la nostra riflessione alla Commissione.

Un contributo che abbiamo cercato inutilmente di dare anche all'Ufficio Speciale per la ricostruzione, evidenziando - attraverso i rappresentanti locali della UIL - gli strani passaggi di proprietà alla Castelruggiano, e le modificazioni nel capitale della Bas, e denunciando politicamente tutte le altre operazioni oscure o fasulle, quale lo spostamento di produzioni ed occupati già esistenti in false nuove imprese.

Per dar forza alla nostra azione i rappresentanti territoriali della UIL hanno avviato vertenze sindacali e fornito la documentazione di queste vicende all'Ufficio Speciale per la ricostruzione in occasione degli incontri avuti per garantire l'occupazione alle maestranze. Questo per citare solo alcuni casi che negli ultimi tempi sono stati alla attenzione della Commissione.

La nostra azione e quella svolta unitariamente a CGIL E CISL non ha però potuto impedire che continuasse il finanziamento di imprese già in partenza obsolete, oggi già chiuse.

Siamo peraltro convinti che si stia attuando un passaggio di quote azionarie - un fenomeno che abbiamo la sensazione sia ben più ampio di quanto sinora apparso - funzionale ad un passaggio strisciante di proprietà da una imprenditoria nordista, sollecitata nel passato ad intervenire in queste zone dalle accattivanti condizioni previste dalla Legge 219 ed ormai appagata dai contributi ricevuti, ad una imprenditoria locale di nuovo conio, più interessata a far emergere una ricchezza sinora sconosciuta che ad usufruire delle incentivazioni pubbliche. In molte delle imprese presenti nelle nuove zone industriali può al limite già individuarsi una presenza inquinante di elementi estranei al sistema produttivo; non intendiamo fare un elenco di queste imprese - anche perché manchiamo di strumenti idonei ad identificare con certezza i veri titolari dei pacchetti azionari - e perché riteniamo che il nostro ruolo sia quello di denunciare politicamente il fenomeno lasciando alla Commissione il compito di individuare le azioni necessarie per combattere le infiltrazioni camorristiche.

Una situazione che si e' potuta verificare anche per il ruolo ambiguo troppe volte assunto dalla Agensud - come e' emerso chiaramente nelle audizioni ultimamente svolte dalla Commissione - nel suggerire progettisti senza esperienza professionale, ma anche troppo bene inseriti nel mercato finanziario e legati a filo doppio sempre alle stesse imprese di costruzione.

Anche per quanto riguarda le opere inutili o faraoniche abbiamo cercato di svolgere un ruolo attivo, fornendo alla Commissione alcune video-cassette da noi edite o riprese dalle denunce effettuate dalle emittenti locali, in cui si illustra lo strano caso del Centro Medico di Nusco, costato 4 miliardi e mai entrato in funzione, o la fantastica storia di altre opere pubbliche assolutamente inutili come ad esempio un ponte che anziche' portare ad una strada sbuca direttamente su di una casa, per di piu' di recente costruzione.

E questo per tacere dell'incredibile Centro sportivo costruito per soli 15 miliardi a San Gregorio Magno, una cittadina di 4.700 anime, mentre le potenzialita' di questo spettacoloso impianto sono certamente piu' adatte ad una citta' con un milione di abitanti; o il "Centro Civico" di Santomena, del costo di soli 5 miliardi, che potrebbe far bella figura a Salerno; o la strana costruzione circolare di Cogliano, di cui si e' avviata la edificazione senza che dopo anni nessuno dei cittadini sia stato messo a conoscenza dell'utilizzo finale.

Abbiamo voluto concludere queste nostre riflessioni proprio trattando alcuni casi di sprechi cosi' eclatanti da rappresentare uno scandalo ancora maggiore dei ritardi sopra denunciati o dei misteri che sono dietro molte industrie; si tratta infatti della credibilita' stessa dello Stato che e' in gioco quando ci troviamo di fronte decine di migliaia di cittadini ancora senza casa o senza lavoro mentre centinaia di miliardi vengono dilapidati senza utilita' e senza controllo.

Su tutte queste materie noi riteniamo che la Commissione possa svolgere un ruolo positivo non solo teso alla individuazione delle singole responsabilita', che pure rimane un obiettivo importante, ma capace di restituire al cittadino la fiducia nello Stato, per ricondurre l'attuazione delle leggi ai loro veri obiettivi sociali e produttivi, per allontanare dal Mezzogiorno un clima di scandalismo e di inefficienza che e' usato come alibi per abbandonare a se' stessa questa parte dell'Italia.

Abbiamo molto apprezzato, in questa direzione,

l'intervento fatto dalla Commissione per modificare la legge sulla Protezione civile e riteniamo che questo sia l'orientamento prioritario che il Parlamento abbia voluto dare a questa Commissione e che noi ci attendiamo dalla stessa.

In altra sede, come Sindacato, andremo a definire le nostre proposte ed i provvedimenti necessari per portare a termine, superando le procedure straordinarie, le infrastrutture necessarie per rendere competitive le nuove zone industriali create nel territorio colpito dal sisma e per garantire agli attuali occupati - e alle nuove generazioni - un lavoro stabile e produttivo.

F. L. C.

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

n. 17 ottobre 1990

FeNEAL - Via del Popolo, 7 - Tel. 34464
FILCA - C so XVIII Agosto G Mameli, 1 - Tel. 35458
FILLEA - Via Bertazzoni, 100 - Tel. 28161

OGGETTO: Invio documentazione.

Al Presidente Commissione Bicamerale
di inchiesta sul terremoto
On.le Luigi Scalfaro

ROMA

In allegato Le inviamo copia di documentazione prodotta e raccolta dalla FLC di Potenza sui problemi degli infortuni mortali, del sottosalarario e del mancato rispetto delle norme contrattuali all'interno dei cantieri della ricostruzione.

Certi di fare cosa utile ai fini dell'inchiesta sull'utilizzo delle risorse del terremoto di cui la Commissione che Lei presiede, dichiariamo già da subito la nostra disponibilità ad un'eventuale audizione.

Distinti saluti.



Prot. n. 1163/CTBC
del 23.10.1990

30

F. L. C.

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

n. 05/10/90
 FeNEAL - Via del Popolo 7 - Tel. 34464
 FILCA - C.so XVIII Agosto G. Mameli, 1 - Tel. 35458
 FILLEA - Via Bertazzoni, 100 - Tel. 28161

OGGETTO COMUNICAZIONE

- Al Signor Prefetto

di POTENZAe p.c.- Al Ministero Interventi Straordinari
del Mezzogiorno (Gestione art. 32 L.219/81)

" - Al Presidente

Commissione Bicamerale per la ricostruzione
di BASILICATA e CAMPANIA

" - Al Presidente Giunta Regionale

" - All'Ispettorato

Provinciale del Lavoro

POTENZALORO SEDI

Signor Prefetto,

facciamo appello ai poteri che Le vengano conferiti dalla legge 55/90 e chiediamo alla S.V. di intervenire per il pieno rispetto da parte dei concessionari PLATANO e PIZZAROTTI impegnati nella costruzione delle arterie di collegamento Balvano area industriale - Balvano centro abitato e Isca Pantanelle - Polla, ai sensi dell'art. 32 della legge 219, di quanto disposto dalla legge.

Infatti nei giorni scorsi detti concessionari hanno avuto autorizzazioni per la costruzione di dette arterie da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (gestione art. 32 L. 219/81) e stanno procedendo all'aggiudicazione di appalti a diverse imprese, senza tener conto di quanto previsto dal comma 9 e 11 della legge 55/90, che limita gli appalti alle percentuali massime del 15% dell'opera prevalente e del 40% dell'opera complessiva.

Tutto questo contrasta con quanto stabilito dalla legge e quanto formulato nella circolare dell'alto Commissario per il Coordinamento della lotta al-

2.-

31

la mafia del 27.7.90 e della circolare interpretativa dell'IGI (Istituto Grandi infrastrutture), presieduto tra l'altro dall'On.le Giuseppe Zamberletti a suo tempo Ministro per la Protezione Civile e delegato alla ricostruzione e allo sviluppo in Basilicata.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo il pieno rispetto del disposto della legge da parte dei concessionari di cui sopra e qualora la S.V. ritenesse opportuna la convocazione delle parti, le scriventi OO.SS., dichiarano già da ora la propria disponibilità a partecipare a tale incontro .

Distinti saluti.

p/ La FILLEA/CGIL FECCA/CISL FeNEAL/UIL
(M. Spaduto) (F. Marcone) (P. Rapolla)



37

Denuncia degli edili

La legge non si applica in 8 mesi 10 morti bianche

«Non chiediamo altro che far rispettare la legge». Quasi uno sfogo quello dei rappresentanti sindacali degli edili. La legge alla quale fanno riferimento è la legge antimafia, entrata in vigore nel marzo scorso, ma disapplicata in Basilicata. Nel corso di una conferenza stampa, Michele Spurduto della Fillea-Cgil, Francesco Marcone, della Filca-Cisl, e Franco Iannella della Fillea-Cgil del Lagonegrese hanno denunciato questa situazione, dati alla mano. Il più eclatante sono le morti bianche. Da gennaio ad oggi, in Basilicata sono deceduti per incidenti, nei cantieri, dieci operai. Secondo i sindacati, queste morti sono causate dalla mancata applicazione della legge antimafia che, tra i suoi punti qualificanti, prevede proprio la difesa della salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Il legislatore, su indicazioni e sollecitazioni dei sindacati, impone, fra l'altro, un piano di sicurezza del lavoro. Si chiede Michele Spurduto: «Quanti lo hanno presentato? Le notizie sono sconsolanti. Ed aggiunge: «Ancor più preoccupante è il fatto che nessuno si preoccupa che la legge venga applicata e che, quanto da essa previsto, venga rispettato».

Per Franco Marcone, problemi sorgono anche per ciò che riguarda il riconoscimento dei diritti dei lavoratori che non sono soltanto quelli riguardanti la salute, ma il pagamento di un giusto salario, il rispetto degli obblighi previdenziali. «Perplexità si hanno — precisa Marcone — anche per un altro problema: la trasparenza negli appalti. Eppure, ricordano i rappresentanti sindacali, sollecitazioni ad applicare quanto disposto dalla legge antimafia sono giunte agli enti appaltanti ed alle imprese. Si ricorda, al riguardo, la circolare che il Prefetto di Potenza ha emanato».

Marcone e Spurduto fanno riferimento anche all'accordo con l'Associazione degli industriali. «Un protocollo — sostiene Marcone — che ha anticipato la stessa legge antimafia. Ma anche questo è rimasto sulla carta. Intanto, gli incidenti aumentano, il lavoro nero anche. Gli appalti si gestiscono in maniera disforme. E qui Cgil-Cisl-Uil avanzano una proposta. L'hanno illustrata i loro rappresentanti nella conferenza stampa di ieri. «In questa situazione ci manca l'interlocutore politico che è la Regione, ente che ha la possibilità, e noi aggiungeremo, l'obbligo — sostengono all'unisono Spurduto e Marcone — di legiferare in merito. Per quale scopo? Evitare, come accade, che «si ritaglino gli appalti — sono parole di rappresentanti sindacali — a proprio uso e consumo».

Cosa si voglia dire è chiaro. Un protocollo d'intesa con la Regione dovrebbe servire anche a programmare controlli costanti sui cantieri. E qui vengono chiamati in causa quegli enti preposti: la Usl, l'Ufficio del Lavoro. Insomma, il sindacato riapre una vera e propria «vertenza» che il varo della legge antimafia sembrava avesse chiuso. Ma così non è stato. «Forse — è il pensiero di Franco Iannella, della Fillea-Cgil del Lagonegrese — si ritiene che la situazione in Basilicata sia meno grave di quanto effettivamente è».

Nino Cutro

75 9 92

...L'ES. AMMINISTRATIVA...
 livello per i collegamenti inter-
 nodali, inserita in una rete na-
 zionale che in parte è già forma-
 tempi, sapendo che prima arriva
 la richiesta di "concessione" me-
 glio sarà per l'iter istruttorio del-
 rettrice Basentana come sede
 dell'interporto non potrà che ri-
 mettersi alle decisioni dei priva-
 certifi-
 quella
 no, coi

Si continua a perdere la vita nei cantieri

La ricostruzione «costa» 100 morti

Nove operai morti nei cantieri, nella sola provincia di Potenza, nel 1990. Dall'inizio della ricostruzione i "caduti" lucani sono stati almeno un centinaio. Una carneficina. Ma, a tutt'oggi — racconta Michele Sperduto, segretario della Fillea-Cgil potentina — non si sa di un solo imprenditore ritenuto responsabile degli incidenti.

I sindacati delle costruzioni (Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil) indicano la tragica scia di sangue che la ricostruzione va lasciando dietro di sé. All'origine dei tanti infortuni mortali, c'è il mancato rispetto delle norme contrattuali per i 20 mila lavoratori edili, il ricorso sfrenato all'istituto del subappalto e l'inapplicabilità della stessa "legge antimafia" (55/90) da parte degli enti appaltanti.

Il segretario della Fillea, Sperduto, a 10 anni dal sistema del 23 novembre, tira le somme. «I flussi finanziari arrivati in Basilicata — osserva — tra ricostruzione degli abitati e infrastrutture industriali e viarie, ammontano a circa 4 mila miliardi. Un fiume di denaro che ha scatenato appetiti. E ha favorito una crescita incontrollata di imprese (o sedicenti tali), a caccia di facili guadagni. Tra appalti, subappalti, lavoro "nero", evasioni contributive, sottosalari, infortuni sul lavoro».

E le lungaggini dell'amministrazione della giustizia non hanno offerto sbocchi alle centinaia di vertenze dei lavoratori

«Tutto ciò — aggiunge Sperduto — ha anche prodotto ritardi nei lavori di ricostruzione (come a Mu- ro Lucano o a Ruvo del Monte). Con centinaia di miliardi che restano inutilizzati, mentre i terremotati vivono ancora in container o prefabbricati fatiscenti».

Dove sono «le regole certe e trasparenti» invocate dai sindacati? «Gli stessi organi preposti al controllo (Ispettorato del Lavoro e Usl) — ammette il segretario della Fillea — hanno mostrato i loro limiti. Così come le istituzioni si sono esercitate in generiche prese di posizione. Quando non hanno addirittura dribblato i problemi come fece la Regione considerando "privato" il rapporto tra beneficiari dei contributi e impresa esecutrice (i quali non sarebbero, dunque, soggetti alle norme fissate per i pubblici appalti). Dimenticando che tutto avveniva con fondi pubblici».

Importante è stato il deliberato della giunta regionale firmato nell'89 (i Comuni devono trasmettere agli enti preposti tutte le informazioni relative ai lavori). Ma «la normativa viene elusa». A poco sono valsi la sollecitazione del prefetto a rispettare le norme o il protocollo d'intesa sottoscritto con la "Sezione costruttori edili" di Potenza, per la tutela dei lavoratori. La Fillea-Cgil invierà un "dossier", su questa materia, alla Commissione bicamerale d'inchiesta aspettando tempi migliori.



L'assessore

**G.
I fo:**

Lettere a destra. Prosegue, intitolare dei mem-
 gionale. Destin-
 assessore all'Ag-
 Michetti ha ind-
 va al titolare de-
 reste. Vito Sacco

Gli manda a
 che «la propost
 parziale riparti
 decreto-legge 2
 inaccettabile».
 un impegno — s
 perché la legge
 finanziaria ade-
 rantire la certa-
 te le provviden-
 te». E inoltre:
 vesse essere po

Sprecano acqua Boccia condanna i comuni di Castelluccio

«Bocciati» i due Comuni di Castelluccio dal presidente della giunta regionale Boccia. Perché, «senza validi motivi, preferiscono che una parte di acqua vada a mare, invece di consentirne l'uso ad altri esseri umani: da otto anni, infatti, l'acqua delle sorgenti non può essere utilizzata dalle popolazioni lucane servite dall'acquedotto del Frida». Secondo Boccia, al di là di «tutte le scuse che possono inventare», i due Castelluccio «non fanno una bella figura». «C'è da sperare — continua il presidente della giunta regionale — che intervenga un ripensamento». Per questo Boccia «ha chiesto al presidente del consiglio dei ministri e al ministero della Protezione Civile (ai sensi del decreto legge n.215 del 4 agosto '90, articolo 1) di convocare una "conferenza di servizio" strumento deputato ad assumere le determinazioni di competenza, sostituendosi agli enti che non vi hanno provveduto».

INFORTUNI MORTALI ANNO 1990

NOMINATIVO	DATA	LUOGO	IMPRESA	CAUSA
CAPALBO Francesco	Gennaio 90	Venosa	F./111 Insigne Imp. Subappaltante	Crollo improvviso galleria
CARAFFA Donato	16 Gennaio 90	Pietragalla	Romanello Leonardo	Caduta dall'alto
30 anni Scalera - Filiano (PZ)	Gennaio 90	Villa d'Agri	Coop. Edera	Scoppio di tubazione
TORZILLO Antonio	7 Giugno 90	Potenza	Galasso	Imprecisate ipotesi: malore o caduta
47 anni Viggiano (PZ)	16 Giugno 90	Genzano di L.	Italsud Carburanti	Caduta dal mezzo
SABIA Domenico	16 Giugno 90	Tito	Carnevale	Schiacciato da un carrello
56 anni Avigliano (PZ)	10 Luglio 90	Francavilla sul Sinni	Gaudioso Vincenzo	Folgorato vicino alla pompa di calcestruzzo
GUASTAMACCHIA Mauro	17 Luglio 90	Corleto Pert.	Donnoli	Folgorato vicino alla betoniera
49 anni Gravina (BA)	17 Luglio 90	Calvello	Briamonte	Folgorato vicino alla betoniera
SANGIACOMO VITO	10 Agosto 90	Venosa	Briscese	Caduta dall'alto
47 anni Tito (PZ)				
INTROCASO Domenico				
25 anni Terranova del Pollino (PZ)				
MONTANO Rocco				
55 anni Corleto Perticara (PZ)				
CARENZA Nicola				
23 anni Calvello (PZ)				
BRISCESE Paolo				
24 anni Venosa (PZ)				

F. L. C.

Federazione Lavoratori delle Costruzioni

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

OGGETTO : Denuncia ..

Il, 11.12.86

FeNEAL Via del Popolo, 7 - Tel. 34464

FILCA C/so XVIII Agosto G. Mameli, 1 - Tel. 35458

FILLEA C/so XVIII Agosto, 38 - Tel. 28181

Alla Procura della Repubblica
Potenza-Al Ministero per la Protezione
Civile e ricostruzione
R O M AAll' Ispettorato Prov.le del Lavoro
Potenza

Alle Preture interessate

Al Presidente della Giunta Regionale

Ai Sindaci dei comuni interessati

All' INPS di Potenza

All' INAIL di Potenza

Alla Cassa Edile di Potenza

LORO SEDI

Nei comuni interessati alla ricostruzione con Fondi pubblici, derivanti dalla 219, si verificano situazioni illegittime e fuori da ogni rispetto di leggi e contratti in materia di appalti.

La stragrande maggioranza di imprese e piccole imprese, locali e di provenienza extra regionale, operano a tutto danno dei lavoratori locali e non, spesso non regolarmente assunti tramite gli uffici competenti.

Tutto questo significa, lavoro nero, evasione fiscale e contributiva, mancati versamenti alla Cassa Edile di Potenza per ferie 13^a mensilità e festività, sottosalario per i lavoratori.

Il mancato controllo dei comuni sul rispetto dei Capitolati Generali d'Appalto e sul controllo delle destinazioni dei fondi statali per la ricostruzione rende la situazione ingovernabile, sollevando legittime perplessità del proprio operato nei lavoratori sul perchè non si controllano gli atti delle imprese durante la esecuzione delle opere.

./.

35

36

- 2 -

Nel denunciare questo stato di cose Vi preghiamo di intervenire per le specifiche competenze, ponendo fine a questa sorta di inconcepibile confusione di ruoli e responsabilità.

Certi di quanto sopra, distinti saluti.

P. la Segreteria
- Spurduto - Malcone - Popola -
- Area -

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.
Via ... Potenza, 10 - Tel. 34,
sede POTENZA

37

MODULARIO
1. Roma Pref. 4

Mod. 4



Prefettura di Potenza

11, 14 luglio 1990

Prot. n. 2358/14-2/Gab.

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE BASILICATA POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONE BASILICATA POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROV/LE POTENZA
- AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BASILICATA POTENZA
- AL SIG. PROVVEDITORE REGIONALE ALLE OO.PP. POTENZA
- AL SIG. ISPETTORE REGIONALE DELLE ~~COSE~~ POTENZA
- AL SIG. ISPETTORE REGIONALE DEL LAVORO POTENZA
- AL SIG. CAPO COMPARTIMENTO A.N.A.S. POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE UFFICIO COMPARTIMENTALE PP.TT. POTENZA
- AL SIG. SOVRINTENDENTE BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI POTENZA
- AL SIG. SOVRINTENDENTE BENI ARCHEOLOGICI PER LA BASILICATA POTENZA
- AL SIG. SOVRINTENDENTE BENI ARCHIVISTICI PER LA BASILICATA POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE E.N.E.L. DISTRETTO DELLA BASILICATA POTENZA

38

MODULARIO
I. Roma Pref. 4

Mod. 4



Prefettura di Potenza

- 2 -

- AL SIG. CAPO COMPARTIMENTO ENTE AUTONOMO
ACQUEDOTTO PUGLIESE POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. POTENZA
- AL SIG. PROVVEDITORE AGLI STUDI POTENZA
- AL SIG. INTENDENTE DI FINANZA POTENZA
- AL SIG. INGEGNERE CAPO GENIO CIVILE POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE UFFICIO PROV/LE PP.TT. POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE UFFICIO PROV/LE MOTORIZZAZIONE
CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE LAGONEGRO
- AL SIG. DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE MELFI
- AL SIG. PRESIDENTE ENTE PROVINCIALE PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE POTENZA
- AL SIG. ISPETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE UFFICIO PROV/LE DEL LAVORO POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI POTENZA
- AL SIG. DIRETTORE S.I.P. POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE E.S.A.B. POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE A.C.I. POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI POTENZA

./.

39

MODULARIO
I. R. n. Prof. 4

Mod. 4



Prefettura di Potenza

- 3 -

- AL SIG. PRESIDENTE CONSORZIO BONIFICA
"ALTA VAL D'AGRI" VILLA D'AGRI
- AL SIG. PRESIDENTE CONSORZIO BONIFICA
"APULO LUCANO" - CORSO TRIESTE 11 B A R I
- AL SIG. PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PICCOLE INDUSTRIE POTENZA
- AL SIG. ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE POTENZA
- AL SIG. RESPONSABILE AGENZIA CASSA PER IL
MEZZOGIORNO POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"ALTO BASENTO" POTENZA
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"VULTURE" RIONERO IN V.
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"MEDIO AGRI SAURO" SANT'ARCANGELO
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"MARMO PLATANO" MURO LUCANO
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"ALTO BRADANO" ACERENZA
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"MELANDRO" SAVOIA DI L.
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"ALTO SAURO CAMASTRA" CORLETO PERTICARA
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"ALTO AGRI" VILLA D'AGRI
- AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA
"LAGONEGRESE" LAURIA

./.

ho

MODULARIO
1. Reno Pref. - 4

Mod 4



Prefettura di Potenza

- 4 -

- | | |
|--|---------------------|
| - AL SIG. PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA "POLLINO" | <u>SENISE</u> |
| - AL SIG. PRESIDENTE U.S.L. N. 1 | <u>VENOSA</u> |
| - " " " " N. 2 | <u>POTENZA</u> |
| - " " " " N. 3 | <u>VILLA D'AGRI</u> |
| - " " " " N. 4 | <u>LAGONEGRO</u> |
| - " " " " N. 5 | <u>SENISE</u> |

E PER CONOSCENZA:

- | | |
|--|----------------|
| - AL SIG. QUESTORE | <u>POTENZA</u> |
| - AL SIG. COMANDANTE GRUPPO CC. | <u>POTENZA</u> |
| - AL SIG. COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA | <u>POTENZA</u> |
| - AL SIG. DIRETTORE I.N.P.S. | <u>POTENZA</u> |
| - AL SIG. DIRETTORE I.N.A.I.L. | <u>POTENZA</u> |
| - AL SIG. DIRETTORE CASSA EDILE PROVINCIALE | <u>POTENZA</u> |

OGGETTO: Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolo sità sociale".

Com'è noto, la normativa ndicata in oggetto riveste una peculiare importanza per la tutela dei diritti del lavora tore e della sua integrità personale.

In relazione a quest'ultimo problema e tenuto anche conto degli incidenti sul lavoro verificatisi in questo perio

41

MOD 4

MODULARIO
I. Reme Prof. 4*Prefettura di Potenza*

- 5 -

do, sono state espresse allo scrivente, in più occasioni, da parte delle organizzazioni sindacali, preoccupazioni per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.

Nell'ultima, recente riunione tenutasi in Prefettura, con la presenza dei Sindacati CGIL-CISL-UIL, si è stabilito, fra l'altro, di predisporre una lettera circolare per tutte le pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio, al fine di richiamare la loro attenzione sull'applicazione rigorosa della normativa antimafia che, come detto, rende obbligatoria da parte delle imprese impegnate in opere pubbliche, la presentazione del piano della sicurezza per i lavoratori.

In proposito, si osserva preliminarmente che, in tale ambito di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori, assumono particolare rilievo le norme contenute nello art. 18 della citata legge n. 55.

In effetti, tale disposizione, dopo aver enunciato il principio innovativo, secondo il quale le imprese, le associazioni e i consorzi aggiudicatari di opere o lavori pubblici sono tenuti ad eseguirli in proprio, stabilisce le condizioni ed i limiti entro cui sono ammessi e possono essere autorizzati il subappalto e gli altri contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria, nella considerazione che attraverso il subappalto possa risultare favorita l'ingerenza mafiosa nella realizzazione di opere pubbliche.

42



Prefettura di Potenza

- 6 -

Inoltre, allo scopo di evitare ulteriori intermediazioni, il decimo comma dello stesso articolo vieta espressamente il subappalto del subappalto.

La legge, nel fissare le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione al subappalto può essere concessa, determina la percentuale sia del valore delle opere che è consentito subappaltare, sia quella del ribasso rispetto ai prezzi dell'aggiudicazione e prescrive che l'intenzione di subappaltare una parte dei lavori deve essere manifestata dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta.

L'art. 18 detta, inoltre, precise disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori, prevedendo l'obbligo per l'appaltatore e le imprese subappaltatrici di opere pubbliche della denuncia dei prestatori d'opera agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Viene anche stabilito, a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica del lavoratore, che viene messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Per quanto riguarda gli Enti locali, si rammenta che, con circolare numero 127/16-1/Gab. in data 11 gennaio 1990, quest'Ufficio ha richiamato l'attenzione dei Sindaci dei Comuni della Provincia sul contenuto della deliberazione n. 4620 della Giunta regionale, adottata il 19.9.1989, che regola, tra l'altro, la procedura, la gestione ed il controllo delle opere realizzate con i benefici di cui alla legge n. 219/1981.

43

MODULARIO
I. Rasse Prof. 4

Mod. 4

*Prefettura di Potenza*

- 7 -

In quella circostanza, veniva sottolineato, in particolare, il contenuto dell'art. 13 della citata delibera che prevede precisi adempimenti a carico delle civiche Amministrazioni le quali, in occasione dell'apertura di cantieri, sono tenute a comunicare agli Uffici Pubblici (INPS, INAIL, Cassa Edile, Ispettorato Provinciale del Lavoro) la ditta esecutrice dei lavori, l'opera da realizzare, la data di inizio dei lavori e la manodopera da impegnare, al fine di consentire ai predetti Uffici di poter accertare, nell'ambito della propria competenza, il rispetto da parte delle imprese degli obblighi assicurativi e assistenziali cui sono sottoposti per legge.

In ordine alla citata delibera, si ritiene ora di richiamare l'attenzione sulla eventuale opportunità o necessità di effettuare sopralluoghi ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, cui è subordinata la liquidazione del saldo finale, ai sensi del combinato disposto dei commi primo e ultimo dell'art. 19.

La valutazione dell'eventuale opportunità o necessità di tale controllo va effettuata in relazione ad accertamenti svolti nel corso dei lavori, in via preventiva, che abbiano già condotto alla constatazione che i lavori stessi siano conformi alle perizie, che i responsabili dei cantieri abbiano fatto le comunicazioni d'obbligo, che l'impresa appaltatrice abbia regolarmente usato mezzi e personale.

./.

54

MODULARIO
I. Rame Pref - 4

MOD. 4

*Prefettura di Potenza*

- 8 -

Atteso quanto precede, si invitano le SS.LL. a voler porre attenzione su quanto espressamente richiesto dalla legge, illustrando anche ai rispettivi uffici dipendenti i nuovi strumenti di contrasto della criminalità che essa contiene, curando di interessare questi Uffici, per eventuali difficoltà applicative o incertezze interpretative.

IL PREFETTO

(Bianco)



GIL FILLEA

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
 LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE
 aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Via Bertazzoni, 100 - 85100 POTENZA - Tel. (0974) 28161 29862

45

Prot. N. _____

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____

Potenza, li 24 luglio 1990

Oggetto: Denuncia.

Al Procuratore Generale della
 Repubblica

POTENZA

Al Prefetto di

POTENZA

Al Presidente della
 Giunta Regionale di Basilicata

POTENZA

All'Ispettorato Provinciale
 del Lavoro

POTENZA

e p.c. All'INPS di

POTENZA

" All'INAIL di

POTENZA

" Alla Cassa Edile di

POTENZA

" Ai Capi Gruppo Regionali
 Regione Basilicata

POTENZA

" Alla USL n. 2 Servizio Prevenzioni

POTENZA

" All'Ordine degli Ingegneri

POTENZA

" All'Ordine degli Architetti

POTENZA

" Al Collegio dei Geometri

POTENZA

" Agli Enti Appaltanti della
 Provincia di

POTENZA

Gli articoli 13 e 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 4620 del

./.

9.9.89 e l'articolo 18 della Legge 55/90 del 15.3.90 (Legge Antimafia), hanno previsto importanti norme per combattere il lavoro nero, sottosalario e prevenire il fenomeno degli infortuni mortali nel settore edile, tramite la predisposizione del piano della sicurezza.

Il ruolo principale per il rispetto delle norme di cui sopra è demandato ai Comuni e a tutte le stazioni appaltanti in genere, oltre chiaramente all'obbligo per le imprese.

A distanza di ormai molti mesi registriamo una continua elusione di quanto previsto all'interno di queste norme da parte di tutti i soggetti appaltanti.

Chiediamo pertanto alle SS.LL. di farci conoscere lo stato di attuazione di queste disposizioni, al fine di tutelare i circa 20.000 lavoratori edili nella nostra provincia (un solo esempio: Dall'inizio dell'anno sono morti nei cantieri 9 lavoratori), chiedendo di effettuare nell'ambito delle proprie competenze le dovute indagini e denunciare quelle amministrazioni o enti appaltanti che non rispettano tali norme.

Certi di un riscontro alla presente, Distinti Saluti.





REGIONE BASILICATA ⁴⁷

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO
 UFFICIO STAFF N.6- RICOSTRUZIONE

Prot. N. 2087

15 DIC 1976

Risposta a nota N. del

Al Ministro per gli Interventi

Allegati N.

Straordinari del Mezzogiorno

ROMA

OGGETTO:

e p.c. Alla FeNAL

Via del Popolo, 7

- Alla FILCA

C/so XVIII Agosto, G. Mameli, 1

- Alla FILLEA

→ C/so XVIII Agosto, 38

- Alla Corte dei Conti

Delegazione Regionale

- Al Presidente

Consiglio Regionale

- Ai Capì Gruppo

Consiliari Regionali

DC - PCI - PSI - PSDI - PRI - MSI

- Ai Sindaci dei Comuni della

BASILICATA

- Al Presidente

ANCI Basilicata

- Alla Procura della Repubblica

POTENZA e MATERA

- Ai Pretori di

BASILICATA

- Al Prefetto di

POTENZA e MATERA

- Ai Presidenti delle

Comunità Montane

- All'Ispettorato Provinciale

del Lavoro POTENZA e MATERA

- Al Direttore INAIL

POTENZA e MATERA

- Al Direttore INPS

POTENZA e MATERA

- Ai Presidenti

Casse Edili

POTENZA e MATERA

78.

- Al Presidente
Associazioni Industriali
di BASILICATA
- Al Presidente Regionale
C.N.A.
- Al Presidente Regionale
Confartigianato
- Al Presidente Regionale
Lega delle Cooperative
- Al Presidente Regionale
Confcooperative
- Al Presidente Regionale
A.P.I.
- Al Presidente
Ordine degli Ingegneri
POTENZA e MATERA
- Al Presidente
Ordine degli Architetti
- Al Presidente
Collegio dei Geometri
POTENZA e MATERA
- Alla Segreteria Nazionale
FILLECA FILCA FeNAL

LORO SEDI

OGGETTO: L. 14.5.81 n.219 e successive. Certificati liberatori.

In relazione a quanto considerato dalla F.L.C. con nota del 23.11.88, si ritiene di dover sottolineare quanto di seguito esposto:

- 1) l'impalcato normativo, disciplinante l'attività di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del Novembre 80 e del Febbraio 81, presenta non pochi vuoti che deter-

minano serie difficoltà per chi, dovendo quotidianamente inter-
venire sul piano operativo al fine di garantire la correttezza
e la continuità del processo in atto, deve affrontare problemi
di carattere interpretativo. h9

La richiesta di un Testo Unico è, pertanto, quanto mai pres-
sante allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione della leg-
ge e la composizione delle contraddizioni e delle incoerenze non
di rado registrate.

In questa ottica va posta la problematica inerente i certi-
ficati liberatori.

2) Lo Staff Ricostruzione, nella propria nota del 12.9.88 prot.
1360, indirizzata al Comune di CASTELGRANDE, non ha inteso asso-
lutamente porre in dubbio la necessità da parte delle imprese ap-
paltatrici di adempiere ai propri obblighi di carattere assicura-
tivo per la manodopera impiegata. In detta nota, infatti, si fa
espreso riferimento alla finalità di mettere gli Istituti Previ-
denziali ed Assicurativi nella condizione di verificare il rispet-
to, da parte delle imprese, degli obblighi cui le stesse sono sot-
toposte, anche al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

Il problema che l'Ufficio ha inteso affrontare era e resta
di altra natura, cioè se l'esibizione dei certificati liberatori
sia o meno necessaria ai fini della liquidazione del saldo del con-
tributo.

Chiarito, quindi che il dubbio interpretativo non ha mai
riguardato la necessità di fare fronte, la parte delle imprese,
ai propri obblighi assicurativi, l'Ufficio ha tentato di concilia-
re la vigente normativa in materia di ricostruzione con l'ulterio-
re finalità di garantire, per quanto possibile, l'effettivo rispet-
to della legislazione previdenziale.

Va infatti, sottolineato, come pure si è accennato nella

50
nella nota contestata, che il rapporto tra il Comune erogante il contributo ed il privato proprietario dell'immobile danneggiato, unico destinatario delle provvidenze di legge, è diverso da quello intercorrente tra il privato, committente delle opere di ricostruzione o riparazione, e l'impresa esecutrice.

La L. 219/81 e successive mentre disciplina dettagliatamente il primo rapporto, poco o nulla dice in ordine al secondo cioè al rapporto di appalto.

In particolare l'art.15 della L. 219/81 subordinava l'erogazione del saldo del contributo (15%) in favore del proprietario all'ultimazione dei lavori ed all'accertamento della loro regolare esecuzione da parte del Comune.

La schematica formulazione della norma (in quale termini andava accettata la regolare esecuzione?) ha indotto il legislatore a formulare, con l'art.3 - comma dieci - del D.L. 19/84 convertito nella L. 80/84, una più precisa elencazione dei documenti da esibire al fine della liquidazione del saldo del contributo (15%): atti di contabilità finale, certificato di collaudo statico, certificato di collaudo tecnico amministrativo per lavori d'importo superiore ad 1 miliardo ovvero, per importi inferiori, certificato di regolare esecuzione.

Va sottolineato che, ancora una volta, la legge rivolge la sua attenzione al destinatario dei contributi senza chiamare in causa l'impresa e che quando parla di atti di contabilità finale non specifica il contenuto degli stessi nè s'invia ad altre fonti normative.

Sorgeva, allora, il problema di dettagliare il contenuto degli atti di contabilità finale, sciogliendo a monte il dubbio inerente il carattere pubblico ovvero privato degli appalti di che trattasi.

L'orientamento emerso, nel completo silenzio della norma, è stato quello di considerare di natura privatistica l'appalto de quo atteso che i soggetti committenti e appaltatori non rivestivano carattere pubblico e che il risultato dell'appalto non consisteva in un'opera pubblica.

Ciò nonostante la Regione con propria deliberazione consiliare n.893 del 29.8.83, in considerazione del fatto che le opere, pur se di carattere privato, si realizzano col concorso di danaro pubblico, all'art.29 - secondo comma - ha inteso richiedere la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici. Al riguardo l'art.38 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato attribuiti al Ministero dei LL.PP., approvato con R.D. 25.5.85 n.350, elenca i documenti amministrativi e contabili necessari in sede di conto finale. Tra detti documenti non figurano i certificati liberatori.

Ancora una volta, tuttavia, l'Ufficio preoccupato che la mancata formale richiesta da parte della normativa richiamata dai certificati liberatori, potesse, di fatto, determinare la violazione degli obblighi assicurativi ricadenti sulle imprese, ha ritenuto di dovere indurre i Comuni a richiedere, comunque, l'attestazione da parte degli Istituti Previdenziali in ordine all'adempimento o meno degli obblighi assicurativi, ritenendo, così, di spingere, in via di fatto, le imprese a regolarizzare, sin dall'apertura dei cantieri la propria posizione, onde evitare l'applicazione delle previste sanzioni da parte degli Istituti Previdenziali.

Questo, dunque, è stato lo spirito animante l'azione regionale nel silenzio, sul punto, della normativa disciplinante l'attività di ricostruzione.

3) L'ulteriore problema che si è dovuto affrontare è stato quello relativo alla possibilità di erogare o meno il saldo del contributo in presenza di attestazioni negative (mancato rispetto degli obblighi

assicurativi) da parte degli Istituti Previdenziali. 57

Si evidenzia, ancora una volta, il completo silenzio, a riguardo, della normativa connessa alla L.219/81.

L'Ufficio ha ritenuto, una volta garantita agli Istituti Assicurativi la possibilità di prendere cognizione delle violazioni verificatesi e, quindi, d'intervenire in via sanzionatoria, che non fosse possibile bloccare l'erogazione del saldo in favore del beneficiario del contributo, unico destinatario dello stesso.

L'equivoco di fondo, infatti, sta nel ritenere che l'erogazione del saldo da parte dei Comuni avvenga direttamente in favore delle imprese. Se così fosse, sicuramente, sarebbe possibile, come avviene nei lavori pubblici, attivare le procedure e i meccanismi ipotizzati a tutela dell'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

La fattispecie che qui interessa è diversa: il rapporto è tra il Comune ed il privato cittadino beneficiario; i pagamenti avvengono in favore esclusivo di quest'ultimo il Comune non è stazione appaltante; le modalità di erogazione del contributo, attinenti il rapporto tra Comune e privato, sono rigidamente fissate dalla legge, mentre quelle relative al pagamento all'impresa, attinenti il rapporto tra committente e appaltatore, possono sostanzialmente differire dalle prime e rientrano nell'autonomia negoziale.

Non si riusciva, pertanto, ad individuare un fondamento normativo sulla base del quale impedire ai Comuni di erogare il saldo a favore del cittadino ove questo avesse dimostrato che i lavori progettati erano stati eseguiti.

Nè si può ritenere automaticamente trasferibile il disposto di cui all'art.19 del D.P.R. 16.7.62 n.1063 (ritenuta dello 0,50% a garanzia del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali), atteso che la vigente normativa in materia di rico-

struzione non lo contempla e che, anzi, il sistema di erogazione dei contributi è molto diverso da quello di liquidazione dei lavori pubblici. 53

Non si poteva, cioè addebitare al cittadino una colpa indipendente dalla propria volontà.

Del resto che significato poteva avere bloccare il saldo e quindi di fatto penalizzare il soggetto danneggiato ove questi, come spesso accade, quando i Comuni non dispongono di sufficienti risorse, avesse anticipata all'impresa i fondi necessari all'esecuzione dell'opera?

A questo proposito è da notare che l'importo contrattuale non sempre coincide con l'ammontare del contributo concesso. Il prezzo del contratto infatti comprende non solo il contributo ma anche l'eventuale accollo di spesa. Quindi la responsabilità dell'appaltatore in tema assicurativo e previdenziale va misurata sull'ammontare del prezzo dell'appalto e non su quello del contributo.

Da ciò consegue che la principale se non l'unica obbligazione del committente è quella di pagare alle scadenze fissate il compenso pattuito mentre l'obbligazione della esecuzione dell'opera e tutte le altre obbligazioni accessorie sono a carico dell'appaltato.

Non si può quindi individuare nella figura del committente una situazione di corresponsabilità che nella realtà concreta non esiste.

4) Le argomentazioni sin qui svolte sembrano trovare implicita conferma nel disposto di cui all'art.1 - quinto comma - L. 291/88 di conversione del D.L. 173/88.

La nota del Ministero del Mezzogiorno indirizzata al Comune di ROCCADASPIDE (SA), prima dell'entrata in vigore della L.291/88

re formale. Non va, infatti dimenticato che, decorsi 30 giorni, dalla richiesta dei certificati liberatori, come spesso accade, la risposta s'intende positiva.

5h

La regione, per quanto le è stato possibile sulla base della vigente normativa, ha cercato, come prima evidenziato, di porre in essere interventi che mettessero gli Istituti Previdenziali nella effettiva condizione di esercitare le proprie funzioni di controllo e di repressione, ma certo non poteva, nel silenzio della legge, attivare meccanismi aberranti che avrebbero finito col paralizzare, di fatto, soltanto il soggetto danneggiato.

Certo si condivide l'esigenza manifestata e l'opportunità che il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, cui ex art.9 L. 197/82 sono delegati i compiti di coordinamento ed indirizzo, ponga in essere direttive chiare ed uniformi finalizzate a meglio e più concretamente garantire il rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, atteso che questo Ufficio certo non poteva essere a conoscenza di un indirizzo, sommariamente enunciato e che, si è dell'avviso, non risolve la sostanza del problema, espresso ad un Comune di altra regione.

Si resta a disposizione per ricercare ogni utile strumento idoneo a risolvere la delineata problematica, evitando soluzioni, si ritiene, approssimative ed inadonee, alla luce delle leggi vigenti, ad indurre le imprese al sostanziale rispetto dei propri obblighi a garanzia dei diritti dei lavoratori.

IL PRESIDENTE

Prof. G. MICHETTI

F. L. C.

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

55

P.O. N.

136/89

Rit. A. S. N.

L. C.

di, 9 dicembre 1989

FeNEAL Via del Popolo, 7

Tel 34464

FILCA C.so XVIII Agosto C. Mameli 1

Tel 471417

FILLEA Via Bertazzoni 100

Tel 28161

OGGETTO Deliberazione Giunta Regionale

n. 34 n. 4620.

- Al Presidente
Giunta Regionale
- e p.c. - Al Presidente
Consiglio Regionale
- " - Ai Capi Gruppi
Consiliari Regionali
DC-PCI-PSI-PSDI-PRI
- " - Alla Corte dei Conti
Delegazione Regionale
- " - Ai Sindaci dei Comuni
della Basilicata
- " - Ai Presidenti delle
Comunità Montane
- " - Al Presidente ANCI
di Basilicata
- " - Alla Procura della Repubblica
di Potenza e Matera
- " - Al Prefetto di Potenza e Matera
- " - Ai Pretori di Basilicata
- " - Ai Presidenti USL di Basilicata
- " - All'Ispettorato Provinciale del Lavoro
di Potenza e Matera
- " - Alla Direzione Provinciale INAIL
Potenza e Matera
- " - Alla Direzione Provinciale INPS
Potenza e Matera
- " - Ai Presidenti Cassa Edile
Potenza e Matera
- " - Al Presidente Associazione Industriale
di Basilicata
- " - Al Presidente Regionale CNA

56


- e p.c. Al Presidente Regionale
Contraffattariat
- " - Al Presidente Regionale
Lega delle Cooperative
- " - Al Presidente Regionale
Confcooperative
- " - Al Presidente Regionale
API
- " - Al Presidente Ordine degli
Ingegneri Potenza e Matera
- " - Al Presidente Ordine degli
Architetti Potenza e Matera
- " - Al Presidente Collegio dei
Geometri Potenza e Matera
- " - Agli Organi di Stampa

L O R O S E D I

L'approvazione da parte della Giunta Regionale in data 19.09 89 della delibera n. 4620, che regola la procedura, la gestione ed il controllo delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge n. 05 81 n. 219, rappresenta un momento significativo per i lavoratori, che si chiarisce, sia sugli aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi e sulla tutela della integrità fisica (in un settore che rappresenta da solo il 40% del totale infortuni mortali), e sia sul rispetto delle norme e delle leggi a tutela degli stessi impegnati nell'opera di ricostruzione, così come da noi evidenziato nella precedente nota del 23 novembre 1988.

Si tratta in concreto di dare attuazione alla delibera, e a tale scopo sollecitiamo la Regione, le Amministrazioni Comunali, le Comunità Montane, l'U.S.L., la Direzione Lavori e gli Enti preposti (INPS, INAIL, Cassa Edilizia ed Ispettorato del Lavoro), affinché si adoperino, per quanto di loro competenza, a dare concreta applicazione a quanto contenuto negli artt. 13 e 18 della delibera stessa.

Distinti saluti.



Roma, 27 NOV. 1986 57

Il Ministro per gli enti locali straordinari nel Mezzogiorno

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE

ROCCADASPIDE (SA)
 P. n. 9551
 28 NOV. 1987
 C. n. _____ Cl. _____ Fasc. _____

AL SINDACO DEL COMUNE di 84069 ROCCADASPIDE (SA)

e p.c. AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
 Ripartizione II - Div. 8
 Via Risorgimento
 84100 SALERNO

N. 860 Servizio URS/UP
 Proposta al Fuglio del 21/07/87
 N. 6081

OGGETTO: Richiesta chiarimenti per documentazione da produrre per la riscossione dei buoni contribuiti emessi ai sensi della legge 219/81.

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, in merito alla documentazione da produrre per la riscossione delle quote dei buoni contribuiti emessi, pone i seguenti quesiti:

- 1) Per l'esecuzione degli ordinativi di pagamento sui buoni contribuiti emessi a partire dall'anticipazione fino allo stato finale è necessario acquisire di volta in volta la fattura dell'importo da accreditare?
- 2) La legge 80/84 non menziona l'obbligatorietà della presentazione dei registri previsti dalla legge sui lavori pubblici (libretti delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), pertanto è da ritenersi valido documento contabile la presentazione di un computo metrico estimativo dei lavori eseguiti debitamente giurato dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa e dal committente privato?
- 3) Prima dell'emissione dell'ordinativo relativo all'ultimo 15% è necessario acquisire i certificati liberatori rilasciati dall'INPS e dall'INAIL mediante presentazione da parte dell'interessato anche se i lavori sono stati eseguiti direttamente dagli stessi oppure si può derogare da tale obbligo?

Al riguardo si comunica:

- 1) Per la quota relativa agli stati di avanzamento è sufficiente lo stato di avanzamento stesso sottoscritto, con responsabilità finale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa. Non si può invece corrispondere il residuo 15% sull'importo del contributo concesso senza la presentazione di un rendiconto finale al quale vanno allegare le fatture

58

*Strordinari nel Mezzogiorno*UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DELLE ZONE TERREMOTATE*N.º..... Servizio.....*
Proposta al Foglio del.....
N.º.....

relative a lavori e forniture ai sensi del R.D. 25/5/1895, n° 350.

- 2) Nella condotta dei lavori ex legge 219/81 si applica il regolamento di cui al R.D. 25 maggio 1895 n° 350. E' opportuno evidenziare che secondo tale regolamento in sede di conto finale può essere omessa la presentazione del libretto delle misure (che comunque deve essere tenuto a disposizione per eventuali operazioni di collaudo) e del sommario (la cui compilazione si rende superflua quando un'opera comprende poche categorie di lavoro).
- 3) La presentazione dei certificati attestanti gli avvenuti adempimenti previdenziali e assicurativi (INPS + INAIL + CASSA EDILE) è obbligatoria in ogni caso.

IL CAPO DELL'UFFICIO SPECIALE
(Dr. U. De Dominicis)*De Dominicis*

59

F. L. C.

Federazione Lavoratori delle Costruzioni
FeNEAL - FILCA - FILLEA
P O T E N Z A

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

OGGETTO : - Richiesta certificati
liberatori benefici art. 9 e 10
Legge 14.5.81 n. 219.

li, 23 novembre, 1988

FeNEAL - Via del Popolo, 7 - Tel 34464
FILCA - C/so XVIII Agosto G. Mameli, 1 - Tel 33458
FIL'EA - C/so XVIII Agosto, 38 - Tel 28161

- Al Ministro
per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno
R O M A
- All'Assessore Regionale
Dipartimento Assetto del Territorio
Regione Basilicata
- e;p.c.- Ufficio Ricostruzione
Regione Basilicata
- " " " - Alla Corte dei Conti
Delegazione Regionale
- " " " - Al Presidente
Giunta Regionale
- " " " - Al Presidente
Consiglio Regionale
- " " " - Ai Capi Gruppo
Consiliari Regionali
DC- PCI- PSI-PSDI-PRI
- " " " - Ai Sindaci dei Comuni della
Basilicata
- " " " - Al Presidente
ANCI Basilicata
- " " " - Alla Procura della Repubblica
Potenza e Matera
- " " " - Ai Pretori di
Basilicata
- " " " - Al Prefetto di
Potenza e Matera
- " " " - Ai Presidenti
delle Comunità Montane
- " " " - All'Ispettorato Provinciale
del Lavoro Potenza e Matera
- " " " - Al Direttore INAIL
Potenza e Matera
- " " " - Al Direttore INPS
Potenza e Matera

F. L. C.

60

Federazione Lavoratori delle Costruzioni

FeNEAL - FILCA - FILLEA

P O T E N Z A

Prot. N.

Rif. Vs N.

del

OGGETTO:

li,

FeNEAL	Via del Popolo 7	- Tel	3464
FILCA	Corso XVIII Agosto 6	Mameli, 1	- Tel 3551
FILLEA	Corso N. 11 Agosto, 38		- Tel 2816

e; p.c. - Ai Presidenti
 Casse Edili
 Potenza e Matera

" " " - Al Presidente
 Associazione Provinciale
 di Basilicata

" " " - Al Presidente Regionale
 C.N.A.

" " " - Al Presidente Regionale
 Confartigianato

" " " - Al Presidente Regionale
 Lega delle Cooperative

" " " - Al Presidente Regionale
 Confcooperative

" " " - Al Presidente Regionale
 A.P.I.

" " " - Al Presidente
 Ordine degli Ingegneri
 Potenza e Matera

" " " - Al Presidente
 Ordine degli Architetti
 Potenza e Matera

" " " - Al Presidente
 Collegio dei Geometri
 Potenza e Matera

" " " - Alla Segreteria
 Nazionale Regionale Comprensoriale
 CGIL - CISL - UIL

" " " - Alla Segreteria Nazionale
 FILLEA FILCA FeNEAL

" " " - Agli organi di Stampa

L O R O S E D I

Con nota numero 1360 del 12.9.1988 il Dipartimento Assetto del Territorio (Ufficio Ricostruzione) della Regione Basilicata ha risposto ad un quesito posto dal Comune di Castelgrande con nota del 20.7.1988 prot. N. 3095, dove il Comune in riferimento, sollecita

61

Federazione Lavoratori delle Costruzioni

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del . . .

OGGETTO :

li, ...

FeNEAL	Via del Popolo,	- Tel. 34464
FILCA	C/so XVIII Agosto G. Mameli, 1	- Tel. 35458
FILLEA	C/so XVIII Agosto, 38	- Tel. 28151

tava il Dipartimento a informare se era o no obbligatorio da parte delle Imprese che beneficiavano dei contributi (anche se con Contratto privato) ai sensi degli articoli 9 E 10 della Legge 219/81, alla presentazione dei certificati liberatori (INPS INAIL Cassa Edile). Con detta nota l'Ufficio comunicava che l'erogazione del contributo, può avvenire comunque prescindendo dal fatto che l'Impresa abbia o meno provveduto ad assolvere ai propri obblighi contrattuali - previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori suoi dipendenti.

A tal riguardo, esprimiamo la nostra ferma protesta e contrarietà a quanto affermato perchè in questo modo legittimiamo la non tutela contrattuale e previdenziale dei lavoratori impegnati nell'opera di ricostruzione e a tal proposito siamo supportati oltre che dalle numerose leggi (capitolato d'appalto delle OO.PP., articolo 36 legge 300 statuto dei lavoratori etc) anche da quando trasmesso dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota del 24.11.1987 numero 360 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate a firma del Capo Ufficio Speciale Dott. UGO DE DOMINICIS, in risposta ad un'quesito del Comune di Roccadaspide (SA), dove si comunica che la presentazione dei certificati attestanti gli avvenuti adempimenti in materia di versamenti di contributi previdenziali assicurativi e contrattuali (INPS INAIL CASSA EDILE) per la riscossione dei benefici di cui sopra è obbligatoria in ogni caso.

Pertanto alla luce di quanto esposto e in riferimento a quanto da noi denunciato in precedenza (nota dell'11.12.1986) con richiesta di intervento della Magistratura, sollecitiamo gli Enti in indirizzo ad un rispetto delle norme e delle leggi per tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori.

Restando nell'attesa a disposizione per qualsiasi confronto o chiarimento, porgiamo distinti saluti.

FILLEA
Sperduto

FILCA
Marcone

FeNEAL di Basilicata
Napolla

62

F. L. C.

Federazione Lavoratori delle Costruzioni

FeNEAL - FILCA - FILLEA

POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

OGGETTO :

Il,

FeNEAL - Via del Popolo, 7	Tel. 34484
FILCA - C/so XVIII Agosto G. Mameli, 1	Tel. 35458
FILLEA - C/so XVIII Agosto, 38	Tel. 28181

- Ai Presidenti UU.SS.LL. di
B A S I L I C A T A
- Al Presidente I.A.C.P. di
P O T E N Z A
- Al Presidente I.A.C.P. di
M A T E R A
- Al Presidente
Associazione Industriali di
B A S I L I C A T A
- Al Presidente Regionale
C.N.A.
- Al Presidente Regionale
CONFARTIGIANATO
- Al Presidente Regionale
LEGA DELLE COOPERATIVE
- Al Presidente Regionale
CONFCOOPERATIVE
- Al Presidente Regionale
A P I
- Ai Pretori di Basilicata
- Alla Procura delle Repubbliche di
POTENZA E MATERA
- All'Ispettorato Regionale
del Lavoro

63

F. L. C.

Federazione Lavoratori delle Costruzioni

FeNEAL - FILCA - FILLEA
POTENZA

Prot. N.

Rif. Vs. N.

del

OGGETTO :

li,
 FeNEAL - Via del Popolo, 7 - Tel. 34464
 FILCA - C/so XVIII Agosto G. Marrelli, 1 - Tel. 35458
 FILLEA - C/so XVIII Agosto, 38 - Tel. 28161

- Al Prefetto di
POTENZA E MATERA
- All'Ispettorato Provinciale
del Lavoro POTENZA E MATERA
- Al Direttore INAIL
POTENZA E MATERA
- Al Presidente ordine degli
Ingegneri della provincia di
POTENZA E MATERA
- Al Presidente ordine degli
Architetti della provincia di
POTENZA E MATERA
- Al Presidente Collegio dei
Geometri della provincia di
POTENZA E MATERA
- Agli organi di stampa
LORO SEDI

Alleghiamo alla presente, copia dell'ultimo manifesto che la Federa-
 zione Unitaria dei lavoratori delle costruzioni di Basilicata è stata
 costretta a produrre a seguito dell'ennesimo infortunio mortale che ha
 investito il settore.

./.

AL LAVORO O IN GUERRA?

64

Gli ultimi infortuni mortali sul lavoro in edilizia avvenuti nei giorni scorsi a Barile e Melfi, dove hanno perso la vita due ragazzi di 17 e 19 anni folgorati da scariche elettriche, ripropongono con forza all'opinione pubblica, alle forze politiche, imprenditoriali ed istituzionali, il problema drammatico delle "morti bianche",

Troppo spesso si assiste passivamente ad infortuni incontrollati nel settore edilizio, dovuti principalmente alla frammentarietà del sistema di imprese;

infatti le migliaia di imprese o pseudo-tali sorte con l'illusione di facili guadagni sulle opportunità delle risorse derivanti dal terremoto del 1980, che operano senza il minimo controllo da parte degli Enti preposti (UU. SS. LL. - Ispettorato del Lavoro Regione - ecc.) sulla questione degli obblighi contrattuali (orario di lavoro-salario-lavoro nero e minorile) e sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni.

Di qui allora la presa di coscienza del fenomeno da parte di tutti, affinché sulla questione della salute, dell'ambiente e della tutela fisica dei lavoratori, si dia attuazione concreta del rispetto delle leggi e norme contrattuali ed in particolar modo il sindacato delle costruzioni

DENUNCIA

la mancata applicazione della legge 833/78 (Riforma Sanitaria), che demanda alle UU. SS. LL. il compito della vigilanza ed il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la successiva definizione delle mappe di rischio.

RIVENDICA

l'inserimento all'interno dei capitolati generali di appalto di opere pubbliche, dei piani di sicurezza per tutti i lavoratori occupati (appalti e sub-appalti) sotto il diretto controllo della direzione lavori, così come richiesto dal sindacato nei protocolli di intesa da sottoscrivere con gli Enti Appaltanti (Regione, Comuni, ecc.)

CHIEDE

che vengano effettuati controlli incrociati che investano tutte le strutture dello stato (Magistratura, Ispettorato del Lavoro) per stroncare i fenomeni di illegalità, di lavoro nero e minorile e di sub-appalti incontrollati.

Il Sindacato delle Costruzioni FILCA-FILLEA-FeNEAL invita tutti i lavoratori alla vigilanza e alla lotta per battere questi fenomeni che calpestano la dignità dei lavoratori.

FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL BASILICATA

REQUISITI PER LA RILASCIATA

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO —
STAFF N° 6 RICOSTRUZIONE

UFFICIO

12 SET. 1988

1360

nota N. del AL COMUNE DI

COMUNE DI CASTELGRANDE		
Ricevuto il	15.9.88	N 3810
isposto il
Categ	Classe	Fasc.

CASTELGRANDE

L. 14.5.81 n° 219 e succ. Risposta quesito posto con nota del
7.88, prot. n° 3095.

In relazione al quesito posto con la nota in oggetto, questo ufficio è del parere che sia opportuna la richiesta dei cosiddetti "certificati liberatori", cioè allo scopo di mettere gli istituti previdenziali ed assicurativi in condizione di verificare il rispetto, da parte delle imprese, degli obblighi cui le stesse sono sottoposte.

Va, peraltro, detto che il contratto di appalto tra il beneficiario del contributo e l'impresa ha carattere privatistico. Si ritiene, pertanto, che l'erogazione del contributo a favore del titolare dello stesso, unico destinatario dei benefici di legge, possa avvenire prescindendo dalla circostanza che l'impresa abbia o meno assolto ai propri obblighi previdenziali ed assicurativi.

In altri termini la richiesta dei certificati liberatori mira a mettere gli Istituti Previdenziali e Assicurativi in condizione di sapere se le imprese adempiono o meno ai propri obblighi anche all'ine dell'applicazione di eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

Il rapporto tra il Comune ed il beneficiario, invece, è di diversa natura, intercorre tra soggetti diversi dall'impresa esecutrice e, pertanto, non può essere compresso dall'inadempienza dell'impresa in materia previdenziale e assicurativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(dott. Giuseppe INTEGLIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 settembre 1989, n. 4620.

L. 14-5-81 n. 219 e succ., L. 10-12-81 n. 741;
L.R. 29-8-83 n. 25; L.R. 9-12-87 n. 32. Modalità
e procedure per la gestione ed il controllo
delle opere di interesse privato realizzate con
i benefici di cui alla L. 14-5-81 n. 219 e succ.,
LA GIUNTA REGIONALE

11410.

TITOLO II
GESTIONE DEI LAVORI
CAPO I

Adempimenti assicurativi e assistenziali

ART. 13

Al fine di consentire agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi di verificare il rispetto da parte delle imprese degli obblighi cui le stesse sono sottoposte, all'apertura del cantiere il Comune di competenza comunicherà agli Enti preposti (Inps, Inail, Cassa Edile, Ispettorato Prov. Lavoro), per quanto di propria competenza, la Ditta esecutrice dei lavori, l'opera da realizzare, la data dell'inizio dei lavori, e la manodopera da impegnare, secondo le variazioni che intervengono nel corso dei lavori.

Copia della comunicazione anzidetta sarà inviata, per conoscenza, alla Ditta esecutrice.

ART. 13

La documentazione tecnico-amministrativa da produrre in duplice copia è la seguente:

- a) comunicazione del titolare del contributo, vistata dal Direttore dei Lavori, all'Ente erogatore di inizio dei lavori. In tale comunicazione dovrà essere riportata la dichiarazione che gli atti progettuali sono stati depositati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) certificazione dell'Ente erogatore del contributo relativo alla effettiva organizzazione del cantiere ed al concreto avvio dell'opera di ricostruzione e/o riparazione;
- c) stato d'avanzamento dei lavori eseguiti;
- d) stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori e giurati nelle forme previste;

e) computo metrico estimativo dei lavori eseguiti;

f) determinazione del contributo erogabile;

g) disegni contabili, se necessari a giudizio del Direttore dei Lavori per l'esatta individuazione delle opere eseguite;

h) quadro di raffronto relativo alle variazioni eventualmente intervenute in corso d'opera;

i) atti relativi alla collaudazione statica delle opere in cemento armato normale e pre-compresso ovvero in acciaio, ai sensi della L. 1086/71;

l) certificati liberatori circa l'adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, ovvero nel caso in cui l'avente diritto affidi l'esecuzione dei lavori ad imprese di sua fiducia, attestazione dell'avvenuta richiesta, da parte del Direttore dei lavori, certificati liberatori.

66

MODULARIO
1. - Rame Prof. - 1

67

Mod. 1

Prefettura di Potenza

li, 11 gennaio 1990

Prot. N° 127/16-1 Div. Gab.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div. Lex N°

Al SIGG. RI SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO Deliberazione Giunta Regionale n.4620 del 19.9.1989.
Adempimenti di cui agli artt. 13 e 18.

La Deliberazione n.4620 della Giunta Regionale, adottata in data 19.9.89, approvata dal competente Organo di Controllo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.41 del 16.11.89, regolamenta, com'è noto, tra l'altro, la procedura, la gestione ed il controllo delle opere realizzate con i benefici di cui alla legge n.219/81, nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni di legge che tutelano i lavoratori impegnati nell'opera di ricostruzione sotto il profilo contrattuale, previdenziale, assistenziale ed antinfortunistico.

Il menzionato atto, in particolare, prevede, all'art. 13, precisi adempimenti posti a carico dei Comuni interessati alla ricostruzione, i quali, all'apertura del cantiere, sono tenuti a comunicare agli Uffici Pubblici (INPS, INAIL, Cassa Edile, Ispettorato Provinciale del Lavoro) la ditta esecutrice dei lavori, l'opera da realizzare, la data di inizio dei lavori e la manodopera da impegnare, al fine di consentire ai predetti Uffici di poter accertare, nell'ambito della propria competenza, il rispetto da parte delle imprese degli obblighi

MODULARIO
I. Rame Pref 468
MOD. 4

Prefettura di Potenza

- 2 -

assicurativi e assistenziali cui sono sottoposti per legge.

L'art.18, inoltre, prevede che la documentazione tecnico-amministrativa da produrre per la contabilizzazione ed il collaudo delle opere deve necessariamente comprendere anche i certificati liberatori circa l'assolvimento degli obblighi sopramenzionati.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto della particolare peculiarità della cennata disciplina e della importanza che essa riveste per la tutela dei diritti del lavoratore e della sua integrità fisica, nonchè delle preoccupazioni dei sindacati espresse anche dallo scrivente, si pregano le SS.LL. di voler assumere ogni utile iniziativa perchè, nell'ambito della propria competenza, venga assicurata la puntuale e corretta applicazione della normativa regionale sopra richiamata.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

IL PREFETTO
(Bianco)



85100 Potenza, li 22 GIU. 1990

69

Servizio P. M. I. P.

Ufficio Uff. Prevenzione Infortuni

Prot. n. 2215

Risp. a nota n. del

Cod. 170.002

Egr. Sig. PRESIDENTE
della Giunta Regionale
POTENZAEgr. Sig. PREFETTO
della Prov. di Potenza
POTENZAEgr. Sig. PRESIDENTE
della Amm.ne Prov.le
POTENZAEgrr. Sigg.ri SINDACI
dei Comuni della Prov. di Potenza
LORO SEDISpett.li Uffici dello Stato
in Prov. di Potenza
LORO SEDISpett.li Enti Pubblici
in Prov. di Potenza
LORO SEDISpett.li Assoc. Sindacali
POTENZASpett.li Assoc.ni Datoriali
POTENZASpett.li Assoc. Artigiani
POTENZAEgrr. Sigg. Presidenti delle
UU.SS.LL. in Provincia di Potenza
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione della Legge 19/03/90 n. 55 recante, tra l'altro, nuove disposizioni per la prevenzioni di gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.

L'art. 18 della legge 19/03/90 n.55 al comma 7 impone all'Appaltatore di trasmettere, all'Amministrazione o Ente Committente e prima dell'inizio dei lavori, oltre alla documentazione relativa al disposto sulla normativa sulla tutela previdenziale e assicurativa del lavoratore, anche la copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati nella esecuzione dell'opera.



70

Il comma 8 dello stesso art. 18 chiede alla Stazione Appaltante di stabilire a carico della Impresa Appaltatrice l'obbligo della predisposizione di tale piano delle misure di sicurezza.

Cio' premesso, e al solo scopo di facilitare la istituzione di tale obbligo da parte dei Destinatari della presente, vengono descritti qui' di seguito i riferimenti specifici indispensabili che ciascun piano delle misure di sicurezza deve contenere al fine di una corretta interpretazione della norma e di una precisa assunzione di responsabilita':

- Nomina da parte dell'Appaltatore di un Direttore Tecnico di cantiere, preposto al controllo del rispetto delle norme di igiene e sicurezza dei lavoratori;
- Dichiarazione dell'Appaltatore (e/o subappaltatore) che tutte le installazioni, gli impianti e le macchine usate saranno conformi a quanto disposto dai DD.P.R. n° 547/55, n° 164/56 e n° 303/56 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- Dichiarazione dell'Appaltatore (e/o subappaltatore) che copia conforme del piano per la sicurezza che e' depositato presso la Stazione Appaltante, sara' possibile trovarla presso il cantiere, a disposizione degli Organi Ispettivi.

Quanto sopra descritto viene indicato a prescindere dalle puntualizzazioni di carattere puramente tecnico che il piano per la sicurezza dovra' descrivere compatibilmente alla previsione di sviluppo dei lavori.


Le indicazioni sopra fornite, ancorche' non richieste, rispondono alla necessita' di interpretare in modo puntuale e corretto il disposto dell'art. 3 della L. R. n° 36 del 16/11/82 e degli artt. 19 comma 1° e 20 comma c della Legge n. 833/82.

Sarebbe oltremodo opportuno, inoltre, che le Stazioni Appaltanti comunicassero allo scrivente Ufficio, in via F. Filzi n. 2 a Potenza, la ricezione del piano della sicurezza e/o della comunicazione di inizio lavori.

Nel confermare la disponibilita' dell'Ufficio per ogni eventuale chiarimento al riguardo, si invitano i Destinatari della presente ad informare del contenuto di questa nota i propri Associati o gli Uffici periferici ricadenti sotto la propria influenza, e si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Prof. Raffaello Antonio MECCA)

CA DI POTENZA

Comune
eso stop

ergenza e la
e di settem-
di quanto

atico impor-
nece di
di riferimen-
omune nelle
elle dirama-
enuto conto
e pone il ter-
dalla nomi-
unta per la
oresentanze
ismi. Dun-
olessiva do-
dro chiaro e,
a intesa ben
il rischio di
diem di sta-

cia, invece,
le trattative
eguito della
tivo sociali-
otte tra lu-

nedi e martedì i socialisti, che devono sciogliere il nodo di Pittella, hanno avanzato, a livello regionale, la richiesta della presidenza del consiglio, sia pure sul piano della strategia, molto più chiaramente per prendere tempo, e così anche l'ipotesi della presidenza socialista alla Provincia di Potenza, sia pure per due anni e mezzo, e stata momentaneamente messa da parte. Ieri mattina, in piazza Prefettura, nella sala giunta, i partiti della maggioranza hanno parlato soprattutto, anzi solo, di programma, sulla base di una nuova, lunga relazione del segretario provinciale Molinar che ha avuto significativi riconoscimenti di parte socialdemocratica ed indicazioni programmatiche di parte socialista.

Terremoto

Chiesto
intervento
per
biblioteca
e archivio

Archivio di Stato e Biblioteca Provinciale di Potenza «vanno riattivati subito anche in strutture provvisorie». Lo chiedono numerosi studiosi che hanno preso parte, nei giorni scorsi, a Maratea, al convegno di studi su «Il Mezzogiorno e la Basilicata tra l'età giacobina e il Decennio francese». A preoccuparli è la chiusura dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Provinciale («luoghi essenziali» per studiosi e allievi) avvenuta, dopo il sisma del 5 maggio, «a causa della precarietà della struttura portante dello stabile». Di fatto, «si impedirà, per un lungo periodo, la consultazione di materiale archivistico e librario di prim'ordine». Sollecitano pertanto «interventi immediati e adeguati».

Anche per i sindacati aziendali della Provincia e dell'Archivio di Stato, questa chiusura costituisce «una perdita notevolissima per la vita sociale e culturale». «Il grave e colpevole ritardo dell'amministrazione provinciale (ente proprietario dello stabile) che in 10 anni non ha provveduto alla riattivazione — dicono — rischia di prolungarsi, trovando «alleati» nella burocrazia della pubblica amministrazione». I lavoratori della Biblioteca Provinciale e dell'Archivio di Stato, per sensibilizzare la città, il 20 e 31 giugno, in piazza Mario Pagano, a Potenza, allestiranno una «sala-lettura-emeroteca» e avvieranno una raccolta di firme per sollecitare una rapida riapertura dei due servizi pubblici.

Vertice prefetto-sindacati

Prime iniziative
contro
le «morti bianche»

Domenico Saia, 56 anni, di Avigliano lavorava in un cantiere dell'impresa Galasso, in un vicolo di via Pretoria, a Potenza. Mauro Guastamacchia, 49 anni, di Gravina, era impegnato a Genzano con la ditta Italsud carouranti. Vito Sangiacomo, 47 anni, di Tito, era all'opera in un cantiere di Tito Scalo per conto dell'impresa Carnevale. Tutti e tre sono morti (per infortuni, malori o quant'altro) sul posto di lavoro.

Il sindacato delle costruzioni Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil di Potenza, a partire da questi eventi luttuosi (gli ultimi, in verità, di una lunga catena), hanno sollecitato al prefetto di Potenza, Giovanni Bianco, la convocazione di un vertice con la presenza degli organi dello Stato preposti al controllo delle norme antinfortunistiche (Questura, Ispettorato del Lavoro, Usl).

Nel corso della riunione, il prefetto si è impegnato a «inviare una circolare a tutte le stazioni appaltanti (Regione, Comuni, Comunità Montane, altri enti, ecc.) per chiedere una rigorosa applicazione delle legge antimafia (la n.55/90) che detta precise disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica e rende obbligatoria, da parte delle imprese impegnate in opere pubbliche, la



presentazione del piano della sicurezza per i lavoratori».

Bianco chiederà, inoltre, ai Comuni «una corretta applicazione della delibera della giunta regionale (la 4620/89) che li vincola a comunicare preventivamente agli enti preposti (Inps, Cassa Edile, Ispettorato del Lavoro) l'apertura dei cantieri della ricostruzione». Il prefetto attribuirà inoltre «la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a 12 funzionari dell'Istituto della Prevenzione dell'Usl n.2 (struttura con cui ci si è già incontrati)». Col prefetto e con la stessa Usl n.2 sono state, infine, programmate nuove riunioni di verifica.

Larghi consensi all'iniziativa

715

infortuni, un comitato tenterà di evitarli

Costituito a Potenza il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per il settore edile, siglato tra la Federazione provinciale di Lavoratori delle Costruzioni, aderente a Cgil, Cisl e Uil, e quella dei costruttori edili (Ance) presso la sede dell'associazione provinciale degli Industriali.

Il miglioramento dell'ambiente di lavoro, realizzabile tramite lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, è l'obiettivo principale perseguito dal nuo-

vo comitato. A breve scadenza sarà intrapresa, ad esempio, una campagna preventiva ed antinfortunistica, un'articolata opera di propaganda da realizzare anche con la collaborazione di enti e istituti territoriali (Comitato del Lavoro, Uil). Sulla scorta delle segnalazioni degli stessi lavoratori e dei sindacati sui problemi di sicurezza nei cantieri edili e negli stabilimenti, si cercherà insomma di frenare il fenomeno dei numerosi infortuni e quello sempre più frequente delle "morti bianche", in aumento in tutta la provincia.

una petizione vogliono il Pr

Rivello ha voglia di piano regolato. I consiglieri comunali del gruppo Dp, nel corso di un'assemblea di presentazione del Prg del comune di Rivello, hanno consegnato al sindaco una petizione firmata da circa 600 cittadini ad ottenere una rapida approvazione dell'importante strumento urbanistico. L'iniziativa, lanciata dal Pci ad agosto scorso, durante il festival dell'U ha raccolto larghe adesioni. Tra le "sposate" c'è stata anche l'asserzione pubblica per la presentazione del piano da parte del tecnico-estensore, architetto Antonio Maroscia, di Potenza. I siglieri della minoranza di sinistra concordano, però, che già altre volte passato era sembrato che si fosse giunti alla conclusione di una vicenda si trascina da troppi anni (l'incarico del 1976). E auspicano che stavolti arrivi per davvero all'adozione.

Precipita da impalcatura grave un carpentiere

Un carpentiere è rimasto ferito nell'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato in un cantiere edile: finisce in prognosi riservata.

L'uomo si chiama Carmine Cantisani, 41 anni, ed è di Lauria. Nella mattinata di ieri, intorno alle 8.10, stava lavorando sopra un'impalcatura a San Nicola di Pietragalla, nel cantiere edile della ditta Arcasenza.

Mentre era intento a disarmare un solaio, deve aver perso l'equilibrio, rovinando al suolo da circa un metro e mezzo di altezza.

Trasportato presso l'ospedale San Carlo di Potenza, i sanitari gli hanno riscontrato un trauma toraco-addominale chiuso. Quindi, si sono riservati la prognosi.

• Late in famiglia fra madre e figlio: la donna chiama gli agenti di polizia, il giovane reagisce anche contro di loro e finisce in manette. È accaduto a Potenza, in via Catania. Protagonista della vicenda, Tiziano Fusilli, 28 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Alta Val d'Agri

Coltiverà i fiori coop. di giovani

VILLA D'AGRI — Il panorama agricolo dell'Alta Val d'Agri si presenta costellato di aziende ad indirizzo tipicamente zootecnico-foraggero: si tratta pertanto in gran parte di un'agricoltura estensiva, con pochi esempi di colture da alto reddito di recente introduzione.

Tale indirizzo, ormai consolidatosi da decenni, sembra chiudere la Valle ad ogni iniziativa in campo agricolo. «La voglia di novità, la consapevolezza che, opportunamente impostata, l'attività agricola può fornire un ottimo sbocco occupazionale in zona per chi ha voglia di lavorare, ha fatto nascere la cooperativa battezzata — 8 Marzo — in onore delle donne (presenti come socie in cospicuo numero) e della bellezza dei fiori e delle piante a loro legate».

Questo afferma il presidente della cooperativa Vincenzo Petrocelli e aggiunge: «I ragazzi che ora formano la cooperativa,

dopo un periodo di formazione professionale presso la Pamafi di Maratea, hanno inteso continuare in Valle questa affascinante esperienza nel campo florivivaistico. L'attività della cooperativa va dal vivaismo vero e proprio, con la coltivazione di alberi e arbusti ornamentali, alla vendita di fiori e di piante da appartamento».

«Per il futuro — assicura Petrocelli — si prevede di estendere l'attività con la coltivazione a ciclo continuo di fiori da recidere e di piante sotto serra. Quest'anno la cooperativa, in collaborazione con l'Esab, ha avviato una sperimentazione per la coltivazione in pieno campo di gladioli per la produzione di fiori e di bulbi. «Si tratta — spiega la dot.ssa Camilla Nigro — della prima esperienza effettuata in tale campo su larga scala in zona».

Gian Luigi Amati

Abi

α sulla

«Soddi espressa zio, resp. Verde di associati di Potenza emessa, nel pendente Flo dei lavor nella (ass e dell'im) Zaccagnini nati, per bellezze i menda di no. I fatt tobre '87 q e "Verdi" esposto-di guito alla una pista sco "Corn rete dove, ro effettus logici». «Q chiude Arge no all'abb tre 50 albi sottoposto geologico e za autorizz restale».

26 - 1 - 1990 75

L'ha convocato il prefetto Bianco

Un vertice a Potenza per le «morti bianche»

Il prefetto di Potenza, Giovanni Bianco, è sceso personalmente in campo. Quella degli infortuni sul lavoro, nei cantieri edili, è diventata una vera "emergenza". E il rappresentante del governo ha deciso di raccogliere il «grido di dolore» che nei giorni scorsi, dopo gli ultimi tragici incidenti, s'è levato dal mondo del lavoro e di cui si sono fatti portavoce i segretari delle organizzazioni edili aderenti a Cgil-Cisl-Uil, Sperduto, Marcone e Coviello.

Ieri, il prefetto Bianco ha convocato un "vertice" al più alto livello. Oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, c'erano i comandanti delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardie di finanza), i direttori degli enti previdenziali ed assistenziali (Inps e Inail), il vice presidente della cassa edile, l'ispettore provinciale del lavoro e alcuni rappresentanti della Usl n. 2. Il dott. Bianco ha fatto sapere di essere già intervento presso tutti i sindaci per imporre il

rispetto della delibera n. 4620 del 19 settembre scorso della giunta regionale, circa la tutela dei diritti dei lavoratori sotto il profilo assistenziale e infortunistico. Il prefetto ha poi sollecitato i rappresentanti della Usl n. 2 ad effettuare controlli più incisivi sui cantieri operanti nel territorio della provincia, di concerto con gli altri organismi che comunque — si legge in una nota diramata al termine dei lavori — sono investiti dell'aspetto della prevenzione e dell'assicurazione dei lavoratori.



Fondata nel 1945

Impresa Pizzarotti & C.

77

SEDE LEGALE IN MILANO:
Via Ippolito Nievo n. 23
20145 Milano
Tel. (02) 48007733 - 48005882
Telex 363681 PIZMI I
Telefax (02) 48005882

SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 30.000.000.000 INT. VERSATO

DIREZIONE E UFFICI: BORGO FELINO N 51 - 43100 PARMA
TEL. (0521) 2021 - TELEX 530338 IMPIZ I TELEFAX (0521) 207461

FILIALE DI ROMA:
Via Parigi n. 11
00185 Roma
Tel. (06) 4745234
Telex 820185 PIZRO I
Telefax (06) 460362

RACCOMANDATA

SPETT.LE
BANCA DI LUCANIA
PIAZZA DELLA PREFETTURA
85100 POTENZA

RACCOMANDATA

E P.C.

SPETT.LE
C.G.I.L. FILLEA
VIA PERTAZZONI, 100
85100 POTENZA

E P.C.

SPETT.LE
CASSA EDILE
VIA PIENZA
85100 POTENZA

PARMA, 28/09/90
PROT. AT/CM PZ/BSLC/12503/90


OGGETTO: VERSAMENTO CASSA EDILE
IMPRESA QUIRINO GUARINO

LA CGIL - FILLEA DI POTENZA, CON LETTERA IN DATA 30/2/1990 CHE ALLEGHIAMO, LAMENTA LA MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA CASSA EDILE A FAVORE DEGLI EX DIPENDENTI DELLA DITTA QUIRINO GUARINO.

GIUNTO SOPRA NONOSTANTE IL RELATIVO VERSAMENTO SIA STATO EFFETTUATO PRESSO IL VS ISTITUTO FIN DEL 2/8/1985 COME RISULTA DALLA RICEVUTA ALLEGATA.

VI INVITIAMO PERTANTO A CORRISPONDERE, NEL PIU BREVE TERMINE POSSIBILE, QUANTO DOVUTO ALLA CASSA EDILE, DOVENDO RITENERVI GLI UNICI RESPONSABILI DELL'INCRESCIBILE SITUAZIONE MENZIONATA.

DISTINTI SALUTI



FILLEA

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
 LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE
 aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Via Bertazzoni, 100 - 85100 POTENZA - Tel. (0971) 28161 29862

Prot. N. 163/90 **RACCOMANDATA A.R.**
 Vs. Rif. _____ Potenza, li 30.8.1990
 Ns. Rif. _____

Oggetto: Versamento Cassa Edile
Impresa GUARINO QUIRINO.



→ Spett.le Impresa
 PIZZAROTTI S.P.A.
 Via Borgo Felino 51
 43100 P A R M A
 e.p.c. Ai lavoratori interessati
 e.p.c. Alla Cassa Edile
 Via Pienza
 85100 P O T E N Z A

Sono trascorsi ormai quattro anni da quando abbiamo ricevuto la Vs. missiva con una fotocopia di assegno della Banca di Lucania di L. 27.718.786, dove ci assicuravate che il versamento alla Cassa Edile di Potenza era stato effettuato.

E' trascorso inutilmente tutto questo tempo e ancora i lavoratori ex dipendenti dell'Impresa GUARINO QUIRINO non hanno ricevuto la Cassa Edile.

Invitiamo la S.V. a provvedere urgentemente alla soluzione del problema, caso contrario denunceremo codesta spett.le Impresa, se necessario anche alla Commissione Bicamerale di inchiesta sul terremoto per ottenere quanto prima le spettanze rivendicate.

Certi di un sollecito riscontro alla presente,
 distinti saluti.



78

79

VIA BERNALDI, 100

BANCA
DI LUCCANIA

RICEVUTA nel versamento di Lit

21.218,786

per il conto di cui al libretto di deposito n. 10514/4/89

presso

CASSA di RITA e GIOVANNINO

LU-268350.02771878697003

AA



Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

CAPITALE SOCIALE L. 8 000 000 000 INTER. VERSATO
COSTRUZIONI GENERALI - PREFABBRICAZIONE

SEDE LEGALE:
20145 MILANO - VIA IPPOLITO NIEVO, 23
TEL. (02) 431733 - 432682
TELEX 332807 PIZMI I

DIREZIONE E UFFICI:
43100 PARMA - BORGO FELINO, 51
TEL. (0521) 2021 (20 LINEE)
TELEX 530338 IMPIZ I

FILIALE:
00185 ROMA - VIA PARIGI, 11
TEL. (06) 4745234
TELEX 820195 PIZRO I

Atella, 02.09.1986
RT/dr
Prot. VLLV/STRD n.461

RACCOMANDATA

Spett.le
C.G.I.L.
Via Bertazzoni, 100
85100 POTENZA

Alla c.a. Dott. SPERDUTO

Oggetto : Trasmissione copia assegno Ditta GUARINO Quirino.

In allegato inviamo fotocopia del versamento effettuato dalla Ditta GUARINO Quirino, presso la Banca di Lucania, Filiale di Piazza Prefettura in data 02.06.1986.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per il Concessionario
La Mandataria
Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A.

(Dott. Ing. Tonino RUSSO)

82

li
nei

Le a.
battito .
dunque c.
li interessat
re le funzion.
più in genere
quello che deve e.

metodo organizzati. ed
operativo assai più deciso.
Ecco dunque riproporsi la
questione dell'edilizia sco-
lastica, come ha fatto il co-
munista Paradiso, nel di-
chiararsi d'accordo sul se-
minario di studio a livello

relazioni autonomistiche
dei Comuni, delle Comuni-
tà Montane e delle Provin-
ce. Come pure appare op-
portuno individuare le de-
leghe da richiedere e non
mantenersi sul generico,
vale il caso della viabilità e
la necessità di organizzar-

sai.
piedi per...
mento che an-
predisporre, certam-
individuano delle p.
rità, o semmai delle pre-
se scelte politiche, funzio-
nali ai ruoli che già oggi le
Province svolgono sul ter-
ritorio.

La Fillea-Cgil: 24-10-87

«Stop a quelle morti»

Ribadita l'esigenza di un'adeguata politica di prevenzione e di igiene sui posti di lavoro

I due incidenti sul lavoro, verificatisi recentemente a Craco ed a Teana, e che hanno causato la morte di tre persone ripropongono il problema dell'adozione di tutte le necessarie iniziative per contenere un fenomeno divenuto, ormai, preoccupante. Raggiungere questo scopo, significa definire una concreta politica di prevenzione e d'igiene (inteso nel senso più ampio del termine) dei posti di lavoro.

Le proposte giungono dalla segreteria regionale della Fillea Cgil, che si è riunita, nei giorni scorsi, per discutere tutta una serie di argomenti, fra i quali, appunto, la sicurezza sui posti di lavoro. Al riguardo, l'organismo sindacale ha sollecitato «un intervento coordinato» tra le strutture competenti (Usl, Ispettorato, ecc.) ed ha nuovamente avanzato la richiesta agli imprenditori di costituire i comitati paritetici territoriali; oltre ad una serie di incontri con gli organi istituzionali.

Di questi importanti problemi si tornerà a parlare in occasione delle consultazioni che i sindacati avranno con i lavoratori del settore (in Basilicata sono circa 30mila), per un confronto sul recente rinnovo contrattuale che, secondo i sindacati, ha prodotto «importanti risultati» sia per quanto riguarda il salario che gli aspetti normativi. Altri argomenti che saranno sottoposti all'attenzione dei lavoratori, il sistema d'informazione e di «osservatorio» «per rilanciare la battaglia per l'accelerazione della spesa nelle opere pubbliche», in una regione che, pur disponendo di risorse finanziarie, registra, nel settore, dati «estremamente negativi». Lo confermerebbero le centinaia di lavoratori edili in cassa integrazione e la crisi del comparto dei manufatti in cemento-laterizi.

Si attua il progetto

Altri 1800

L'intera operazione
dell'occupazione g

Siamo nella fase centrale dell'attuazione del "progetto artigianato" messo a punto messo a punto dai Dipartimenti regionali alla formazione professionale ed alle attività produttive e che dovrebbe provocare, va ricordato, un'offerta di occupazione di oltre 1.800 unità nel settore.

L'intera operazione, che dovrebbe concludersi al massimo entro la prossima primavera, è strettamente collegata ai meccanismi della normativa regionale n.32 sullo sviluppo dell'occupazione giovanile. Tornando alla "fase" in attuazione, c'è da dire che essa riguarda poco più di mille iniziative presentate alla massima istituzione locale, per la relativa approvazione, da 530 imprese.

Il tutto comporterà una spesa di circa sei miliardi di lire e darà occupazione a 1066 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Nelle prossime settimane l'esecutivo sarà chiamato a deliberare un ulteriore impegno finanziario, che

per
"pr
zia
più
dal
con
cup
del
toi
sc
c
2
h
j

Basilicata. In
nel corso delle
zioni, si an-
finire gli aiuti
elle zone tur-
rtecipazione a
izzate e gli in-
tegnio del tur-
giovanile-stu-
ngressuale

eranno complessivamente 378, di cui 580 nella provincia di Potenza e 298 in quella di Matera. Nei capoluoghi, rispettivamente 79 e 71. Di sezioni istituite negli ospedali ce ne saranno sei: tre a Potenza e le altre nei nosocomi di Matera, Maratea e Venosa.

o, o addirittura "improvvisate": in edilizia, ancora una volta, questo fenomeno è evidente. Si tratta, in ogni caso, di due facce della stessa medaglia, costituita da un problema del quale non si riesce a venire a capo. Cgil, Cisl e Uil, nei giorni scorsi,

Uno dei cantieri edili in attività nella regione

hanno avviato una serie di incontri sulla questione sia con l'assessore Potenza che con il presidente della Usl del capoluogo, Mecca. Con il titolare del dipartimento sanità è stata pas-

sata in rassegna la situazione delle strutture esistenti, in relazione ai compiti loro assegnati dalla legge. È stata rilevata una mancanza di coordinamento tra settori e settori delle Unità sanitarie locali che non giova ad una corretta opera di prevenzione. Nella Usl del Potentino si è già cominciato a porre rimedio a queste "pecche", con provvedimenti accolti con "soddisfazione", come afferma Nino Falotico, segretario generale aggiunto della Cisl provinciale, dai sindacati. Un altro risultato importante — aggiunge l'esponente cilino — si riferisce alle visite periodiche dei lavoratori: l'assessorato alla sanità si muoverà in tal senso. Ci sono settori — conclude — in cui l'inadempienza raggiunge l'80% dei casi. Il sindacato ha posto l'accento soprattutto sulla necessità di tradurre in provvedimenti contro le imprese le pile di richieste e diffide accantonate negli uffici delle Usl; in attesa che, ad esempio, le prescrizioni imposte vengano rispettate. Molto, ovviamente, e Falotico lo ha ribadito, si può fare con la prevenzione, a cominciare da quella riservata ai singoli lavoratori: guanti, tappi nelle orecchie, mascherine, visiere, scarpe speciali, tutto materiale a cui si ha diritto, ma che bisogna utilizzare. Naturalmente, anche la "repressione" ha un suo ruolo preciso: vi ha fatto cenno, commentando l'incidente di Craco, anche Francesco Marcone, segretario regionale della Filca-Cisl (non basta, ha detto, una inutile commemorazione.). Controllare un settore edilizio che, solo in provincia di Potenza, conta circa 20 mila addetti, con circa 1.000 imprese artigiane sorte dall'80 ad oggi, non è facile; tuttavia è certo, ormai, che proprio nel "piccolo" i pericoli si annidano con maggiore facilità. Nell'industria, spiega Falotico, la suddivisione dipende dalle tecnologie che le imprese usano sulle linee di lavoro, mentre in agricoltura si tratta di attrezzare meglio i mezzi usati dagli operatori, ricorrendo a "barre di stabilizzazione" per scongiurare il ribaltamento dei trattori e a congegni si blocco istantaneo delle motozappe. Una via lunga

e «politiche»

del 15 giugno

te voti solo il
10) Ne guada-
e la Dc (350),
i Msi (22) e il
ecco, quindi, i
spera, "deficit"
elle ele-
in. A del de-
e 15 giugno
assa da 98 625
1, la Dc, da
238, il Psi, da
45, il Msi, da
6, il Psdi, da

(58,94 per cento); Lamorte (Dc), 65 889 (36,97 per cento); Sanza (Dc), 62.651 (35,15 per cento); Viti (Dc), 52.218 (29,3 per cento); Schettini (Pci), 28.009 (28,42 per cento); Brescia (Pci), 15.393 (15,62 per cento); Savino (Psi), 54.72 per cento)

• POTENZA — La Federazione provinciale del Psi ha accolto con piena soddisfazione e compiacimento la sentenza della Corte di Appello di Potenza con la quale è stato assolto un esponente del partito, Angelo Guarino, sindaco di Fardella, accusato di «presunte irregolarità» insieme ad altre persone. La decisione della Corte, secondo il Psi, restituisce «serenità personale» a Guarino e agli altri imputati ed un «importante protagonista» alla vita amministrativa.

conseguenza,
anche per le
raccolte dai
eletti Que-
efinitive. Co-
105 047 voti

Dal 1984 al 1986

Quasi 130 decessi

Questi i dati, messi a disposizione dalle sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Potenza e Matera, sul numero di incidenti sul lavoro accaduti, in Basilicata, negli anni 1984, 1985 e 1986, nell'industria e artigianato e nell'agricoltura. Non ancora definitivo, ovviamente, il dato riferito all'anno in corso.

anno	prov. Potenza	prov. Matera
1984	5.342	5.416
1985	6.196	3.692
1986	6.225	9.950

Nel 1983, si verificarono 5.179 incidenti nell'industria e nell'artigianato, 2.343 in agricoltura. In crescita, nei tre anni considerati, il numero degli incidenti mortali: 40 nel 1984 (22 nel Potentino, 18 nel Materano), 43 l'anno successivo (19 e 24), 44 nel 1986 (22 e 22).

Ecco com'è andata, sempre sulla scorta dei dati dell'Inail, nel campo delle malattie professionali definitivamente accertate nei due settori considerati.

anno	prov. Potenza	prov. Matera
1984	211	35
1985	393	46
1986	311	59

liore annata

il caldo ha rovinato l'uva

ture ove si producono ogni anno non meno di 250mila q.li di vino

adino st'ultimo periodo, hanno visto
to pe- notevolmente migliorata la
non- rete delle strade interpoderali,
ta re- proprio perchè la viticoltura
tem- rappresenta un settore train-
uno- nante per l'economia del paese
o sia se

A tal proposito il presidente della Cantina, Pasquale Pellegrino, esprime la gratitudine dei viticoltori, i quali chiedono ulteriori impegni all'amministrazione comunale per la ultimazione della pavimentazione delle strade, nonché per la loro manutenzione.

La raccolta di tutte le uve della zona del Vulture è stata assicurata con la ristrutturazione degli stabilimenti enologici di Rionero e Maschito, ad opera dell'Esab, e con i nuovi stabilimenti di Venosa. Ace-

renza e Genzano, voluti dalle rispettive cooperative ed attrezzati secondo le tecniche più avanzate in materia di ricezione e trasformazione delle uve.

Queste cooperative hanno dato vita al Consorzio Viticoltori dell'Aglianico, che gestisce lo stabilimento di Barile. «È indiscutibile, però, che tutta la situazione vitivinicola dell'intera zona del Vulture — afferma ancora il presidente Pellegrino — sta attraversando un periodo di difficoltà per una serie di fattori negativi, fra cui lo scandalo del metanolo, che ha prodotto danni rilevanti alla migliore e più organizzata cooperativa della zona, che è questa di Venosa.

Bruno Tamburriello

La commissione

esamina

il programma

per lo sport

Il disegno di legge della giunta regionale concernente l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1986 sarà, stamane, all'esame della seconda commissione consiliare permanente della Regione. Il secondo punto all'ordine del giorno è costituito dal programma triennale previsto dalla legge 18 del 1985, che prevede provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportivo-ricreative e motorie. All'attenzione dei componenti la commissione anche le domande presentate in base alla legge 64 sul Mezzogiorno.

9.10.84

bitamenti della Regione per oltre 30 miliardi, per spese correnti. Così che alla fine, se ce ne usciamo da questa conferenza con la promessa ad ottenere quello che avevamo, finiremo anche con l'aver la sensazione di aver

cerniera funzionale oltre che naturale tra il corridoio tirrenico e quello adriatico. Il piano regionale, predisposto dall'Istra, non scarta questa possibilità, ma pone l'accento su alcune condizioni di breve e medio periodo, il raddoppio

linea, un ammodernamento delle Calabro Lucane, la realizzazione di un aeroporto di terzo livello una riorganizzazione del sistema delle autostrade che garantisca la massima accessibilità territoriale, la realizzazione di un in-

ansito e l'adozione di una politica di importanti obiettivi di crescita e di mobilità. Il vicepresidente della giunta Di Mauro esorta a mettere da parte le spinte localistiche che potrebbero impedire di concepire un disegno all'al-

la di disastri a promozione di per azioni, con dello organizzat stione deficient to pubblico. Li avverte che per obiettivi del p

Il sindacato dichiara guerra al lavoro nero

Troppi morti sui cantieri «Occorrono più controlli»

Quinto non ammazzare Un comandamento spesso dimenticato dentro i cantieri edili dove di lavoro si continua a morire. Ma, a rimetterci la pelle, sono alcuni "invisibili". Tant'è vero che, dinanzi a queste "inellutabili" tragedie, non ci si agita più di tanto. Solo negli ultimi giorni di questo mese, sono morti sul lavoro due ragazzi di 20 e 28 anni. Un terzo operaio si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Taranto. E il numero di "omicidi bianchi", anche in Basilicata, è in ascesa.

Le cifre dei sindacati (di fonte Inail) parlano chiaro: i "caduti" lucani di questa singolare "guerra" combattuta dai lavoratori dell'edilizia, tra il 1979 e l'88, sono stati 114. In media si sono contati sedici morti ogni anno. Nel triennio 85-87, nella sola provincia di Potenza, i decessi sono stati 27. D'altronde i morti nell'edilizia costituiscono, in Italia, il 40 per cento dei decessi causati dagli infortuni sul lavoro.

«Di fronte a un quadro simile è assurdo pensare di cavarsela con i soliti impegni teorici — dicono i sindacati — Ci vogliono risposte concrete». Ieri mattina, a Potenza, Michele Sperduto e Franco Iannella della Fillea-Cgil e Francesco Marcone della Filca Cisl hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare quello che, da anni, accade sistematicamente nel mondo delle costruzioni. Di chi la colpa? «Della precaria organizzazione di molti cantieri — denunciano i sindacalisti — E soprattutto della pratica, finora indiscriminata, del subappalto e del cottimov.



Ma c'è di più. «C'è una delibera regionale (la 4620) — hanno aggiunto gli esponenti di Fillea e Filca — che obbliga ogni Comune a fornire informazioni utili (sulla data d'inizio del lavoro, impresa esecutrice manodopera impegnata, eventuali variazioni) a Inps, Inail, Cassa Edile, Ispettorato del Lavoro. Ebbene questa normativa è largamente disattesa. E la questione che è stata già posta al prefetto, verrà riaffrontata, in settimana, durante l'ennesimo incontro fra tutti gli enti preposti alla vigilanza e alla prevenzione antinfortunistica».

Per il sindacato, insomma, «esiste un problema di legalità». Ma non solo. «Oltretutto ci sembra che le opere su cui non è possibile attuare un controllo, spesso sono anche fatte male». Un risultato significativo, a dire di Fillea e Filca, va considerata l'intesa siglata fra sindacati e imprenditori lucani a proposito della «trasparenza degli appalti» e della «limitazione della pratica del subappalto (che non deve mai superare il 40 per cento dell'opera complessiva)».

In attesa di idonee leggi (sul piano nazionale e regionale) in materia di sicurezza sul lavoro, a Potenza e Matera sono stati insediati, da sindacati e imprenditori, due "Comitati tecnici per la prevenzione antinfortunistica". Hanno funzione di supporto ma non possono avere un ruolo ispettivo. In tema di inefficacia dei controlli, Fillea e Filca puntano l'indice decisamente contro l'Usi. «A Potenza ci sono solo 5 ispettori (con funzioni di ufficiali giudiziari) in organico. Un potenziale irrisorio. Preoccupa inoltre l'estrema lentezza (in media fra i 2 e i 6 anni) delle cause di lavoro. Cause che si risolvono, spesso, con la prescrizione o l'amnistia. Così le imprese che non applicano le norme di sicurezza sono convinte di poterla fare franca. E finora non vengono neppure escluse dai pubblici appalti.»

Per estirpare questa piaga (che trova il suo humus nel lavoro "nero") «urgono risposte serie sul versante della prevenzione e su quello della repressione». Altrimenti si continuerà solo a contare i "caduti".

Mimmo Sammartino

Riunite le org

Siccità, ed i fondi

In un incontro a Matera

Per l'agricoltura lucana è giunta. Alla carenza di precipite è aggiunto un fatto altrettanto sinora le provvidenze venute dallo Stato per venire incontro alle danneggiate dalla siccità dell'anno hanno raggiunto poco più di 10 miliardi di lire a fronte di un valutato intorno ai 400 miliardi. La decisione assunta dalle associazioni professionali agricole sono riunite a Matera proprio per affrontare l'intera questione in un confronto alla giunta regionale, per assumere le iniziative e tamponare l'emergenza.

Con 8 miliardi

Consolidati altri sei centri

Poco più di otto miliardi di lire sono stati decretati dal governo lucano per interventi diretti al consolidamento di abitati in alcuni centri lucani. Tale importo si giunge ai 20 miliardi già stanziati nell'89, che sono stati finanziati dai fondi del programma triennale collegato alla legge 30 del '80. A questa nuova iniziativa che di interventi sono stati realizzati i centri di Stigli, Pistilli, Craco, S. Arcangelo, Lauria, Allano. Gli interventi, per questi comuni da anni vivono con i fondi delle frane, vanno da otto a due miliardi di lire. Contestualmente, sono state attivate anche le risorse finanziarie per portare a termine le opere nell'area di S. Maria

86

ART.....

E' fatto obbligo a tutte le imprese, sotto qualsiasi denominazione sociale, anche se artigiana, appaltatrici e/o esecutrici di lavori di ricostruzione e riparazione, finanziate ai sensi della legge 14.5.81 n.219 e successive modificazioni, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi locali in materia di versamenti contributivi (INPS-INAIL) ed accantonamento alla Cassa Edile competente per territorio le quote per ferie, gratifica natalizia e festività ai lavoratori dipendenti ed il rispetto di norme in materia di prevenzione antinfortunistica di cui al DPR 27.4.55 n.547 e dal DPR 7.1.56 n.164 e successive modificazioni ed integrazioni.

La vigilanza ed il rispetto di quanto previsto al comma precedente è demandato ai sindaci ed alla direzione lavori, per quanto concerne la erogazione delle anticipazioni degli stati di avanzamento e del saldo di ultimazione dei lavori per i singoli interventi, saranno sempre liquidati dietro presentazione della copia autenticata della quietanza di pagamento dovuto per contributi sociali previdenziali e contrattuali (INPS-INAIL-CASSA EDILE).

Al fine di consentire gli istituti previdenziali ed assicurativi di verificare il rispetto da parte delle imprese degli obblighi cui le stesse sono sottoposte, all'apertura del cantiere, la direzione lavori ed il Comune di competenza comunicheranno agli enti preposti (INPS, INAIL, CASSA EDILE) e per conoscenza all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'inizio dei lavori e la manodopera impegnata, riservandosi di comunicare successivamente ogni variazione intervenuta.

Per tutto quanto non previsto nel seguente articolo, per ciò che attiene l'osservazione della contrattazione collettiva e delle norme di legislazione sociale, si fa riferimento alla vigente normativa che regola l'esecuzione dei lavori pubblici.

87

... non valorizza le tante capacità del mondo del lavoro mortifica un portante forze economiche e tecniche ed i diritti elementari dei cittadini. Lo ha dichiarato il segretario federale del Pci Carlo Feltrone nel corso di una riunione con elettori comunisti e personalità indipendenti, convocata per aprire un confronto sulle strategie del partito in città.

Nino Grassano

... sono fognie, strade, acqua, raccolta della spazzatura e a ussi equi. Il termine verrà affrontato stamane a partire dalle ore 9,30, nel teatro del Principe di Piemonte. All'introduzione di Antonio Pasanella, capogruppo del Pci, faranno seguito gli interventi di Vittorio Lamoroso e Luciano Siciliano, consiglieri comunali. Carlo Feltrone concluderà il dibattito del convegno, presieduto da Mario Lenzi, consigliere regionale.

... ma anche delle ragioni. Questa unità di motivi che hanno spinto i socialisti a dare un consenso di massima alla proposta organica, elaborata dal comitato di gestione della Usl numero 2 del Potenza, non illustrarla, nel corso del dibattito è stato il capogruppo del Psi, Mario Lenzi, secondo cui di diversi fattori rendono indispensabile oltre che op-

... per un reale arricchimento del servizio sanitario regionale. Il Psi, ad ogni modo ha sottolineato le quattro regole fondamentali che a suo avviso, devono governare il ruolo di coordinamento della programmazione dell'ospedale. In primo luogo, il serio avviamento di una cultura operativa dei servizi ospedalieri, improntata a modelli aggregatori di reparti mentali, accompagnata

... con le Università di Bari e di Napoli finalizzata alla clinizzazione del programma di formazione e di aggiornamento corrente del personale. L'obiettivo è quello di creare una diversa e seria riorganizzazione dei servizi ospedalieri della Usl 2, consentita un riequilibrio territoriale dell'offerta dei servizi decentrandoli.

Obbligatori o meno i certificati liberatori delle imprese? 27-11-88

No del Sindacato al lavoro nero

In aperta diffonima di vedute con la Regione, la Flic chiede che il ministero si pronunci

Il Comune di Castelgrande (Cuneo) è il dipartimento Assesterritorio del Territorio (ufficio ricostruzione) della Regione Basilicata riprende Ed è subito politica. I sindacati protestano e si rifiutano a tutte le istituzioni coinvolte. Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno compreso. Quali le prospettive? Concerne la obbligatori o meno della presentazione - da parte delle imprese - che si richiama del contratto (anche se con contratto preliminare) e dei articoli 9 e 10 della legge 219 del certificato di lavoro (Inps). Inal. Obbligatori o meno? Per il dip. mentre Assetto del

Territorio della Regione - denuncia il sindacato del lavoratori delle costruzioni (Flic) aderente a Cgil-Cisl-Uil - l'erogazione del contributo può avvenire comunque, presentando dal fatto che l'impresa in questione abbia o meno provveduto ad assolvere ai propri obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi, nei confronti dei dipendenti. Più che un "obbligo" è dunque un "condiglio". Ma in questo modo - afferma Michele Sperduto della Flic - Cgil - si finisce col legittimare, di fatto, il lavoro "nero" e subappalti, il "cottimismo" il mancato versamento del con-

tributi previdenziali e il non rispetto delle garanzie di sicurezza. In poche parole si dà il via ad un mercato "velivoglio" nel quale, nessuno deve dar conto di quello che fa. Nonostante si sia in presenza di finanziamenti statali. E allora la Flic non ci sta. D'altronde gli interessi in campo non sono di poco conto. E coinvolgono un esercito di persone. Nelle due province lucane, per esempio - spiegano gli esponenti sindacali - nel settore edile, relativo alla ricostruzione, sono impegnati circa 20 mila lavoratori. Inoltre, la decisione che non contestiamo contrasta con una nota del novembre '87, firmata dal-

lo stesso Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il quale, in risposta ad un quesito posto da un Comune del Basilicata, ribadiva la obbligatorietà di questi "certificati liberatori". Perciò - conclude il sindacato - chiediamo che il problema venga risolto, una volta per tutte, mediante una "direttiva" del Ministero con cui si obblighino tutti i sindacati a richiedere i "certificati liberatori" (Inps e Cassa edile) oltre al rispetto delle norme anti-infortunistiche. Pena: il blocco dell'erogazione del finanziamento.

Minino Sammartino

Un giovane di 17 anni di Rapolla (G.A. è stato arrestato dal carabinieri rinchiuso nella prigione-eccola di Aigliano con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in paese, in via Lorenza Minore dove il giovane avrebbe sferrato due fendenti con un benzinaio suo coetaneo, M.A. tutti i motivi.

Trasportato all'ospedale di M. questi è stato giudicato guaribile dieci giorni da una duplice ferita a parte destra del collo. I carabinieri viate le indagini del caso, sono giunti in breve tempo all'identificazione l'arresto del presunto feroce. Le indagini proseguono per chiarire i motivi del delitto e trovare l'arma us per ferire il benzinaio

A Rapolla

Vibra due coltellati all'amico 17enne: finisce in manette

Città oggi

... AZIONE DI POTENZA
... 113 Tel (0971) 25134-25156

Solidarietà, una marcia con l'A.C. a Baragiano

BALBUZE E DIFFICOLTÀ DI LINGUAGGI

NUOVE DIREZIONI
Messo a punto dal dott. Francesco Bellini il Programma triennale di lavoro di modificazione del linguaggio della Balbuza e della difficoltà di linguaggio (comprensione e produzione). Il ciclo dei corsi previsti per il nuovo anno della Balbuza condotti dal dr. E. Balbuza

MODULARIO
1 Ramo Pref. 4

Mod 4 88



Prefettura di Potenza

COMUNICATO STAMPA

Il giorno 10 gennaio 1990 il Prefetto di Potenza, Dr. Giovanni BIANCO, ha tenuto una riunione con i rappresentanti delle OO.SS. provinciali del settore edili con i quali si è dibattuto il problema del lavoro nero e degli infortuni mortali che si registrano nei cantieri edili operanti nella provincia.

Nel corso di tale incontro è emersa la necessità che i Comuni e le Comunità Montane interessati all'Opera di ricostruzione siano opportunamente sensibilizzate per una puntuale applicazione della recente deliberazione regionale n. 4620 del 19.9.1989, dalla quale discendono precisi adempimenti e responsabilità per gli enti pubblici cui compete la materiale erogazione dei relativi contributi.

Le OO.SS. hanno altresì chiesto un intervento del Prefetto presso gli Organi Centrali perchè si definisca al più presto possibile l'iter legislativo del disegno di legge n. 3325, tuttora all'esame del Parlamento, che prevede una limitazione del sistema del subappalto e della obbligatorietà del piano di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche.

Il Prefetto di Potenza ha assicurato il suo interessamento al riguardo ed ogni utile intervento presso gli Enti Locali interessati, riservandosi di tenere in tempi brevi una successiva riunione, allargata anche ai responsabili degli altri Uffici Pubblici che, nell'ambito delle loro competenze, sono interessati al fenomeno del lavoro nero e dell'antinfortunistica.

L'ADDETTO STAMPA

Altro caso dopo 7 giorni**Giovane operaio muore folgorato**

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Di nuovo in un cantiere edile. Ed è il secondo ragazzo, nell'arco di una settimana, a rimetterci la vita; rimanendo folgorato mentre presta la sua opera su una betoniera. Gerardo Moesucca, operaio di 19 anni, ieri stava lavorando nel cantiere edile di un suo parente, Lorenzo Moesucca, in contrada Escocia, nel comune di Melfi. Quando è partita la scarica elettrica, è stato proprio quest'ultimo a soccorrere il giovane. Ma invano. Quando è giunto all'ospedale di Melfi, il ragazzo si era già spento. Sull'episodio sono in corso indagini da parte degli agenti del locale commissariato. Tra le cose che colpiscono, di questa storia, c'è l'incredibile somiglianza con un'altra morte. Avvenuta il vicino, a Barile. Appena 7 giorni fa. Sempre su una betoniera a funzionamento elettrico, ha perso la vita Vincenzo Intana, 17 anni, apprendista muratore. Ma è davvero tutto così ineluttabile? Ed è questo il prezzo obbligato da pagare in cambio di uno straccio di occupazione? Fino a quando?

Inaugurato da**Quella a
ha ora**

Quando sarà a pieno regime, lo stabilimento produrrà 15 miliardi di fatturato ed avrà 44 dipendenti, 35 dei quali già assunti. La testa ed il cuore del Poligrafico Lucano, sono tutti lucani.

Qui, nella piana di Santa Loja tra Potenza e Tito, il gruppo Abete, otto stabilimenti in tutt'Italia, un passato glorioso ed un futuro «radioso», ha messo le radici grazie alla «219» e per ora dimostra di aver capito per intero lo spirito di una classe imprenditoriale che viene al Sud con la volontà di integrarsi con il tessuto sociale.

Nelle parole di Luigi Abete, vice presidente

Calice (Agensud) critica i ritardi**Incompiute 280 opere finanziate con la «64»**

Sono duecentottanta, in Basilicata, le opere da completare a carico degli stanziamenti della legge 64, per un «presumibile importo di trecentoquaranta miliardi». Nel fornire il dato («completamenti», in tutto il Sud, sono «circa 3.700 per importi variabili dal 9.700 ai 13 mila miliardi»), l'ex sen. Nino Calice, componente dell'Agenzia per il Mezzogiorno, rilevando che si tratta di opere «di cui si parla poco e ci si interessa in modo improvvisato», ha posto l'accento sulla necessità di portarle a compimento (egli ha parlato di «disinteresse per i completamenti») e fare chiarezza sulla loro gestione.

Tra gli esempi che l'ex membro di Palazzo Madama ha citato, tratti dalla storia recente dell'Agenzia: il centro sportivo del comprensorio del Vulture, la realizzazione della «condotta fra le dighe di Acerenza e Genzano», il «re-

stauro e la sistemazione complessiva dell'Abazia di Monticchio». Riguardo alla prima opera, Calice ha dichiarato che il centro sportivo «aspetta solo di essere avviato decidendo chi e con quali fondi gestirlo». «Fra qualche settimana dovrebbe averci maggiore chiarezza anche sulla «annosa e non conclusa questione della irrigazione nella zona bradanica». Infine, per lo «stupendo complesso benedettino» che domina i laghi di Monticchio occorre «sciogliere rapidamente la questione, che si trascina da anni, della destinazione d'uso».

Calice non ha nascosto le difficoltà esistenti, ma ha aggiunto che essere «non esamino né il governo regionale né lo stesso sindacato dall'aver un quadro complessivo delle opere da completare», per varare interventi che tornino utili «sia ai disoccupati che, più in generale, ai cittadini».



89

passaggio ma nel momento di un'urbanistica. Lo... di collegamenti... di...
 16

Altri due morti

Infortunati sul lavoro i sindacati chiedono provvedimenti

POTENZA — La «guerra» sui posti di lavoro continua: le reazioni sindacali sono più che mai allarmate. Dopo gli incidenti mortali verificatisi a Maratea ed a Grumento Nova, infatti, il segretario generale della Fillea-Cgil Michele Sperduto ed il segretario regionale della Flicacisil Francesco Marcone sono scesi in campo per chiedere provvedimenti.

Sperduto ha fatto notare che «da mesi» il sindacato ha chiesto un incontro all'assessore regionale alla sanità, «con la presenza dei presidenti della Usl per concordare insieme le azioni da intraprendere ma a tutt'oggi stiamo ancora aspettando». Alla stessa Regione del resto è stata richiesta l'emanazione di precise direttive ai Comuni e alle imprese, perché si rispettino le norme antinfortunistiche. Marcone dal canto suo ha sottolineato il fatto che «non è più possibile tollerare latitanze e assenze inutili anche scaricare responsabile ai vari livelli la realtà è che per tanti morti nessuno paga mai».

Potenza / Rinnovo all'Associazione

Suini, gli allevatori sollecitano una svolta

Chiesto un maggiore potere contrattuale

POTENZA — Nuovo consiglio di amministrazione in seno alla sezione suinicola dell'Associazione provinciale allevatori di Potenza. Presidente è stato eletto Donato Curcio, di Picerno quattro i consiglieri il vice presidente Giuseppe Suanno di Latronico Rocco Curcio anch'egli di Picerno e due operatori Bella, Vito Stolfi e Agostino Albanese. Subito dopo la sua elezione Donato Curcio ha spiegato gli obiettivi dell'associazione degli allevatori suinicoli.

Si tratta, in sostanza, di fornire loro maggiore «potere contrattuale», ciò dovrebbe consentire di stare «efficientemente» sul mercato «permettendo ad essi di ricavare lucro maggiore dal proprio lavoro». Un traguardo raggiungibile «a condizione che l'associazione pro-

ducenti venga gestita in modo corretto e trasparente e senza secondi fini, a patto che le strutture vengano considerate esclusivamente al servizio degli allevatori». Dal punto di vista pratico gli allevatori dovranno in vista dell'abbattimento delle frontiere degli stati della CEE «apportare elevati miglioramenti genetici e qualitativi al proprio prodotto concentrando l'offerta in base alle richieste tonificare i prezzi di mercato», ricorrendo insomma a «nuove norme di produzione».

• L'elettricista di Brindisi di Montagna, Mario Barli, di 28 anni, si è ferito accidentalmente con un colpo partito dal suo fucile da caccia mentre si trovava in località Magagnano, nei pressi del suo paese. Il proiettile ha colpito il cacciatore alla gamba sinistra. Il Barli è in cura per 28 giorni.

Si

alla
N
di

POTE
bles cor
nello st
Magneti
tenza. L
ta press
fabbrica
contro l
occasione
effettua
«ha pen
tare i sa
cdf ai ra
dicali».

Essi do
re «lo sp
del refi
piattafor
l'azienda
to loro
sposta al
dello scd
dal sind
adesione
pero è s
alla Mag
confirma
sabati lav

Le celebrazioni a Venosa

«Vademecum» alla Provincia per il bimillenario di Orazio

VENOSA — Un vero e proprio vademecum, quello che Giuseppe Grieco consigliere provinciale ed ex sindaco di Venosa, ha presentato al presidente della Provincia, Pisani, in ordine alle celebrazioni del bimillenario di Orazio. Proposte che l'esponente democristiano aveva in mente di fare da sindaco ed ora che ha passato la mano ha voluto ufficializzare in sede di ente Provincia data la loro portata ed il grande interesse che l'iniziativa assume. Intanto Grieco ha chiesto ufficialmente che la Provincia punti alla valorizzazione del vasto patrimonio storico-artistico del territorio, con particolare riguardo a quello esistente nella zona del venosino, e che in tale direzione solleciti la

Venosa. Una richiesta pure in termini di contribuzione alle spese delle iniziative ed alla definizione di nuovi progetti, anche e soprattutto nel settore della viabilità. Ad esempio con la legge 84, si potrebbe pensare all'utilizzo del finanziamento di 5 miliardi relativo alla deviazione della strada provinciale 18 «Ofantina» con la richiesta della giunta di un ulteriore finanziamento per completare la strada che potenziando il collegamento della città con lo scalo ferroviario, consentirà la fruizione del parco archeologico di Venosa.

«Miglioramenti delle strade provinciali che circondano Venosa ed il venosino e richiesta l'inserimento nel prossimo piano della legge 84 dell'ammodernamen-

to il progetto esecutivo alla Regione.

Sul piano culturale Grieco ha sollecitato la costruzione del polivalente di Venosa, il sostegno ad iniziative come il Certanem Horatianum l'inserimento nell'ambito del Premio Maratea promosso annualmente dalla Provincia di Potenza, di un premio speciale che presenti la poesia oraziana affidandola a cantautori ed attori di provata competenza. Ed infine occhio particolare nel settore del turismo e alla valutazione del patrimonio storico-archeologico e

• Mille lire in media al quintale di aumento per i prezzi del prodotto cerealicolo è stato registrato in provincia di Matera, nello scorso dicembre. È quanto al rialzo del

Ferrandina

Materit «Riconv

POTENZA — L'azienda in uso nella Materit di Ferrandina azienda che produce manufatti composti anche di cemento presenta una «alta nocività» e rende la situazione di «estrema pericolosità» per gli abitanti della zona e per le colture limitrofe, a causa del «grossi depositi di residui della lavorazione giacenti all'interno dell'azienda». A dichiararlo è Maria Argenzio responsabile della Lista Verde in Basilicata, secondo cui «l'obiettivo di fondo è l'eliminazione dell'azienda dalla circolazione e del suo impiego nelle produzioni, sull'esempio della Svezia, dove esso «è stato bandito da oltre venti anni».

una dell'opera... in alcune... con l'articolo... a favore del... nuncio del vo...

preziosi sindacati... municipale consiglio... territorio... Posso davvero dire...

mettere qualunque... di bomba... Franco Cacc...



Milica segretario della lo... cava sezione repubblica... zia non è pensabile che... un'attività privata con... inattuale a scopo di lucro... possa essere svolta in lo... ciali che appartengono al... la comunità.

In via Mazzini Precipita e muore un operaio

Mortale incidente sul lavoro, nelle prime ore di ieri mattina, nello stabile contrassegnato dal civico 13, nella centralissima via Mazzini, a Potenza.

Ha perso la vita, cadendo da un'impalcatura e precipitando dall'altezza del sesto piano, un operaio di 47 anni, Luigi Bencivenga.

Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le ore 8, sta indagando la squadra mobile della Questura, al momento che la vittima era al lavoro insieme ad altri operai nella "tromba" dell'ascensore. Inevitabilmente, Luigi Bencivenga è caduto nel vuoto, morrendo sul colpo.

Proteste a Rionero Caos in via Sauro «colpa delle auto»

RIONERO — Nel quadro della campagna Per Rionero per una città bella e pulita, la strada dello "struscio" via Nazario Sauro è stata occupata per circa un'ora dai partigiani alla manifestazione organizzata dall'associazione culturale Solidarietà Civile per protestare contro lo stato di degrado e caos da inquinamento in cui versa il traffico in tutto il centro abitato e particolarmente nella citata strada.

Di fronte a questa situazione diventata intollerabile per la salute dei cittadini — ha detto il presidente Giuseppe Chieppa — l'amministrazione comunale più volte invitata ad incontrarsi e sollecitata all'adozione di provvedimenti operativi, si è sottratta al confronto mostrando con il suo atteggiamento scarsa democrazia, arroganza ed incapacità ad affrontare seriamente i problemi dell'ambiente a Rionero. I dimostranti con cartelloni

mascherine antigas e slogan in modo ordinato e responsabile senza suscitare disappunto tra gli automobilisti di passaggio hanno chiesto la chiusura al traffico e l'istituzione dell'isola pedonale permanentemente in via N. Sauro tra piazza XX Settembre e via Galiano dal 15 giugno prossimo e per tutta la stagione estiva, dalle ore 20 alle 23. In attesa di tale data è stata fatta richiesta di istituire in via sperimentale il senso unico nella zona indicata.

Dall'associazione sono state avanzate anche altre proposte: l'istituzione di un'area di parcheggio nell'area adiacente a villa Calena lo spostamento dell'area di sosta dei pullman di linea dalla piazza XX Settembre a largo del Martiri (siti di parcheggio) e l'istituzione di punti di vendita di prodotti alimentari per porre fine al quotidiano inquinamento dei prodotti alimentari in vendita presso piazza XX Settembre.

Michele Rizzo

Veivosa Arresti in tre per ris...

Rissa in una di Corona Imperiali, Vittorio Emanuele I sa, per i soliti futili bilanci e di tre (e fortuna) levi) e altri arresti operati da qualche strascico in ganti si è avuto per espedito dopo il loro. Protagonisti dei da tre giovani del Michele Mollica, C

Martone e Giovanni lo rispettivamente c 27 anni. Durante la discoteca si sono co vetri di bottiglia e coltello Hanno ripro rite giudiziali, guati (Michele Mollica) e vanini Modullo) e (Carmine Martone) bucheri bucheri (molti) darci il violento di hanno tratti in arr l'accusa di rissa. 888

Città oggi
REDAZIONE DI POTENZA
Via Pretoria, 118
Tel. (0971) 26196-21556
PUBBLICITÀ: SPI - Via Mazzini, 69
Tel. (0971) 36.160-29.025

Nati due Comitati per la prevenzione

Nei cantieri escalation di morti «bianche»

Negli ultimi anni l'indice di frequenza degli infortuni nel settore industriale, in Basilicata, si è attestato su oltre il 50%, mentre il dato medio nazionale si rivela al di sotto del 40%. Dai più recenti studi svolti sull'andamento infortunistico nel settore industriale regionale si evince che il numero degli infortuni, in percentuale, è superiore alla media nazionale. Un dato allarmante, che spinge ad una più complessa riflessione sui processi di degrado ambientale e di rischio nei luoghi di lavoro. La situazione assume spesso, in Basilicata, i toni della drammaticità. Lo scorso anno, ad esempio, a distanza di una settimana, a Melfi e Barile, sono morti folgorati due ragazzi di 16 e 17 anni. La tutela dell'ambiente esterno, insomma, presenta tendenze all'aggravamento che certo non possono essere comparate con le realtà delle aree industrializzate del Nord.

Nella regione, poi, parlare di industria significa riferirsi per la gran parte al comparto edilizio, che conta il maggior numero di imprese (circa un migliaio) e rivela una situazione quanto mai poiverizzata, presentando una miriade di piccole realtà sorte sul territorio a seguito del terremoto. In quest'ottica è stato costituito il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, voluto dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalla sezione costruttori edili aderente all'Asstn-



dustria del Potentino. Il nuovo Comitato, già presente nel territorio di Matera, nasce negli ultimi mesi dell'88, allo scopo di analizzare i problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione; all'igiene e, in genere, al miglioramento dell'ambiente di lavoro. A Matera il Comitato non lavora a pieno regime ed anche a Potenza, a pochi mesi dalla costituzione, il rischio è addirittura quello di uno scioglimento, ancor prima che si sia potuto avviare ogni tipo di attività. Il comitato, ricordiamo, dovrebbe muoversi a sostegno del sistema pubblico, cioè delle Usl, a cui è demandata la prevenzione antinfortunistica. La denuncia sindacale rivela, però, un sistema che non funziona al meglio, un sistema che ingloba quelle piccole imprese o sub-imprese, nate sull'onda della "219", che hanno favorito la crescita di cantieri piccoli e medi e quindi di una realtà frammentata e scarsamente censibile. Qui, a detta sindacale, si

verificano troppo spesso evasioni contributive, mancate corresponsioni salariali, lavoro nero, cottimo, e diventa essenziale l'intervento del Comitato, visto che nelle grosse realtà imprenditoriali lucane la coscienza sindacale è più robusta, e la grande impresa, in genere, provvede da sé alla prevenzione degli infortuni.

Il grosso scontro, ora, è sul ruolo, sulle figure di cui deve avvalersi il Comitato, sull'incidenza della crescita della coscienza imprenditoriale e lavorativa. Portare direttamente sul cantiere il problema salute, indire corsi di formazione professionale, commissionare verifiche da parte di tecnici per segnalare l'eventuale inapplicabilità delle norme antinfortunistiche al fine di far scattare interventi precisi; questa l'attività globale che dovrebbe fornire il comitato, all'attualità inesistente. In questo senso l'intesa potrebbe diventare il sostegno ideale di un sistema pubblico che denuncia in ogni caso molte carenze.

Il problema è vastissimo. Si pone in termini di rapporti diversi tra relazioni sindacali e sistema imprenditoriale, e viaggia verso una sensibilità industriale che, purtroppo, vive ancora stati embrionali. Il fallimento, se sarà tale, del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni edili è un campanello d'allarme per tutto il mondo industriale lucano.

Carmela Formicola

Positivo avvio de

Esodo

Il bilancio

Dopo un esordio capriccioso e in veste quasi "autunnale", finalmente questo mese di luglio ha deciso di rinsavire. E anche in Basilicata ha fatto il suo ingresso il gran caldo. Il popolo dei vacanzieri non aspettava altro. Immediatamente le città si sono svuotate ed è cominciato il tradizionale mega-esodo estivo.

Ma, insieme all'esercito degli automobilisti che — allacciate le cinture (almeno si spera) — si è riversato sulle strade, la grande mobilitazione ha riguardato, come sempre, gli uomini della Polizia stradale.

In questa prima decade di luglio, hanno vigilato sulle arterie

lucane coll'incarico di tenere le polizie mafiose al comando (287) realtà "110" ora "cinque" certo dato tutto in

Si vara la normativa contro il lavoro nero e l'evasione

Approvata dalla quinta commissione consiliare la proposta di legge riguardante i nuovi meccanismi e procedure per la gestione delle opere di edilizia private affettuate con i fondi della "219". Di particolare interesse — come informa il vice presidente dell'organismo, Simonetti è l'articolo che introduce precise disposizioni dirette a contrastare il lavoro nero, compresa l'evasione contributiva previdenziale da parte delle imprese. In sostanza, il Comune di competenza dovrà comunicare agli enti preposti (Inps, Inail, Cassa Edile, Ispettorato del lavoro) la ditta esecutrice delle opere e la manodopera da impegnare per l'esecuzione delle stesse. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alle imprese interessate.

La
I
G

Gr
proge
incen
bani
nale,
ne di
l'ineq
gente
diritt
urne
Un vi
tezza
291
to)
cile
A
se le
maq
ciai
sto
zion
plan
Basi
una
am
con

Carrara del 15.7.89

93

Iniziativa del Pci**Melfi e Lagonegro
candidate
come nuove province**

Il Partito comunista si batterà per la creazione di altre due Province a Melfi e Lagonegro. In tal senso, il direttivo provinciale della Federazione Pci di Potenza ha dato mandato ai parlamentari comunisti lucani di approntare specifiche proposte di legge.

Questa decisione è da mettere in relazione riforma dell'ordinamento delle autonomie locali che — secondo il Pci — dovrà, tra l'altro, prevedere la delega alle Regioni per la determinazione del numero e degli ambiti territoriali delle proprie province, da riformare in ruoli e funzioni, quali unici enti istituzionali intermedi tra Regione e Comuni.

Previste per i prossimi giorni iniziative politiche a Melfi (il 24) e a Lagonegro (il 27 febbraio).

**Critiche
dal Psi
alla Camera
di commercio**

La Camera di Commercio di Potenza — secondo il Psi — continua a recitare un ruolo subalterno e collaterale agli assetti di potere esistenti nel mondo del commercio. E questo « pesa negativamente sulla condizione della categoria » come è emerso al termine di un incontro che il responsabile del settore commercio della Federazione provinciale socialista, Gino Alberti, ha avuto con alcuni operatori commerciali del Potentino, per affrontare i problemi più urgenti del settore.

Matera**Operaio cade
da 5 metri
morto sul colpo**

Ennesima vittima sul lavoro. Stavolta il tragico incidente si è verificato in un cantiere di Maratea. Gaetano Anello, un muratore del luogo di 45 anni, mentre si trovava su un'impalcatura, è rovinato al suolo, precipitando da un'altezza di circa cinque metri e mezzo. Erano le 15.45 di ieri. Per conto della ditta locale dell'imprenditore Enrico De Filippo, l'operaio stava eseguendo alcuni lavori di riattazione e restauro presso la chiesa della Madonna del Rosario, in piazza Europa. Immediatamente soccorso dai propri compagni di lavoro, Gaetano Anello è stato trasportato nel vicino ospedale marateota. Ma ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato vano. L'uomo si è spento poco dopo il suo ricovero.

La sorgente**co avrà più acqua
anche... minerale**

con quest'intervento al
ntro abitato di Latronico
non si poteva assicurare
una sufficiente dispo-
nibilità d'acqua nel perio-
do estivo, per il naturale
aumento delle necessità
individuali e dell'utenza e
anche in considerazione
dell'andamento atmosferico
degli ultimi mesi.

Per questi fattori, l'Am-
ministrazione Comunale
ha fatto predisporre un
progetto per il preleva-
mento dell'acqua da una
sorgente di acqua mine-
rale che, sottoposta a po-
tabilizzazione, potrà sod-
disfare le necessità della
popolazione. Tale proget-
to è stato presentato ed
approvato all'unanimità
nell'ultimo Consiglio Co-
munale. Cosa prevede ta-
le progetto? Dopo il prele-
vamento da una sorgente
esistente, l'acqua, ricca di
bicarbonato calcico e di
idrogeno solforato, subirà
un trattamento per la
potabilizzazione e per l'a-
deguatezza ai valori pre-
visti dal DPR 286/88 per il
consumo umano, e quindi
sarà immessa in un botti-
gna di acqua mediante un

moderno impianto di solle-
vamento per essere
condotta, infine, in un
serbatoio per la distribu-
zione all'abitato della cit-
tadina. Con tale opera si
ammodernerà anche una
vecchia condotta addut-
trice utilizzata fino a cir-
ca 15 anni fa. La spesa
prevista è di 880 milioni. I
tempi di realizzazione, se-
condo tutte le forze politi-
che, devono essere molto
ristretti per affrontare in
tranquillità la prossima
estate.

Sono stati, inoltre, ap-
provati altri progetti ri-
guardanti la sistemazio-
ne viaria e l'illuminazione
di alcune zone rurali.
Dalla maggioranza in
consiglio è stato ribadito
l'impegno assunto con
una lettera alla cittadi-
nanza ad affrontare in
un pubblico convegno,
aperto al contributo di
tutti i cittadini e di esper-
ti, i problemi connessi al-
la salvaguardia dell'am-
biente, dopo le numerose
polemiche suscitate dalle
associazioni ecologiche e
culturali locali.

Antonio De Blasio

Città oggi

REDAZIONE DI POTENZA

Via Pretoria, 118

Tel. (0871) 26196-21556

PUBBLICITÀ: SPI - Via Mazzini, 69

Tel. (0871) 36.160 - 29.025

FARMACIA DI TUORNO LA NOTTE: Marchesello,
corso Garibaldi (tel. 24945).DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DI TUORNO LA
NOTTE: AGIP: S.S. 407 Basentana, lato destro per
Salerno e sinistro per Matera; AGIP: S.S. 407 Basen-
tana, lato destro per Matera; AGIP: rione S. Maria;
IP: rione Betlesseme.RISTORANTI APERTI: Fuori le mura, via IV No-
vembre; Triminieddi, c.da Bucaletto; Il filo d'oro, via
Appia. La fattoria, c.da Verderuolo; Vomero, via Tir-
reno; La taverna oraziana, via Flacco; Il Carro del
Cielo, rampa Leopardi; Cristal da Mimì, via Roicca,
Snack Bar, via Due Torri; Monticchio, via Caserma
Lucanig; Da Mimmo, via Vaccaro; Filippo, via Sauro;
La pineta, c.da Rossellino; Galotta, via Appia; Cavalli-
no Rosso, c.da Pian Cardillo; Rosen Garden, c.da Co-
sta della Gavata; La Pergola, contrada Macchia Ro-
mana; Al capretto, c.da Varco D'Isso; Ou Giardinig,
contrada Costa della Gavata; Sarricchio, via A. Vec-
chia; Dolce, contrada Bucaletto; Rosa, contrada Mar-
ruccaro.TELEFONI UTILI: Biblioteca nazionale 54.829; Cara-
binieri 25.405; Centro ascolto antidroga 83.000; Com-
partimento Anas 56.521. Comune 36.97; Distributore
«Gazzetta» 21.162;PER LA PUBBLICITÀ SU
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

rivolgervi:

S.C.S.



AGENZIA

POTENZA

Via Mazzini n. 69 - Tel. 0971/36160 - 29025

La Gazzetta del Mezzogiorno

Giovedì 2 Agosto 1990 11

*Oggi «attivo» Cgil***Nove morti
sul lavoro
in sette mesi
sindacati
dal Prefetto**

Una vera escalation il fenomeno delle "morti bianche" nel Potentino. Nei cantieri edili nove operai hanno perso la vita. Ci si trova dunque di fronte ad una vera e propria «emergenza», per affrontare la quale Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al prefetto Bianco di convocare una riunione. Vi dovranno prendere parte Ispettorato e Ufficio provinciale del lavoro, rappresentanti degli enti appaltanti, Usl n.2, Ordini degli ingegneri, architetti e geometri, Assindustria, Confapi, Inail e Inps.

Oggi, intanto, la Fillea-Cgil terrà un attivo regionale dei propri iscritti per discutere il problema. Il sindacato ha già annunciato «l'elusione» da parte di «tutti i soggetti appaltanti», della normativa in materia. La Fillea si riferisce agli articoli 13 e 18 della delibera della giunta regionale, relativa all'adempimenti assicurativi e assistenziali nella gestione dei lavori, e all'art. 18 della "legge Antimafia", che prevedono «importanti norme per combattere il lavoro nero e il sottosalario e prevenire il fenomeno degli infortuni mortali nel settore edile, tramite la predisposizione del piano della sicurezza». In una lettera inviata, fra gli altri, al procuratore generale della Repubblica e al presidente della giunta regionale, il sindacato ha chiesto, inoltre, di «conoscere lo stato di attuazione di queste disposizioni, al fine di tutelare i circa 20 mila lavoratori edili della provincia».

95

... nell'ambiente ed
 ... passaggistica speciale delle
 ... a vocazione turistica.
 In tale discorso non vengono tra-
 lasciate anche le aree più interne,
 assicurando a queste realtà svan-
 taggiate un grosso "parchetto" di
 iniziative economiche.

... una invec-
 zione positiva: nel
 mese cui si riferisce
 la nota sono state
 avviate al lavoro
 6.224 unità (4.259 ri-
 guardano il Potenti-
 no e 1.965 il Matera-
 no)

... causa di un
 smentito (a causa di un
 improvviso attacco in-
 fluenzale) e il socialde-
 mocratico Visceglia ha
 fatto sapere di essere
 impegnato in una riu-
 nione di partito.
 Quasi non bastasse, al-
 cune fonti degne di fede
 riferiscono di un violento

... un'unica
 realtà urbana
 all'interno di un'unica
 guida, alla fine, l'accordo
 è stato raggiunto. Così
 come è passata (salvo ve-
 rifiche con Psi e Psdi) la
 linea sostenuta dalle de-
 legazioni della Dc (com-
 posta da Bocca, Perri e
 Giannmaria) e del Pri

... quanto di
 passo col bilancio r
 nale, in modo da si
 subito come, dov
 quando spendere i
 sorse disponibili Co
 cenno, non ci sar
 pli interventi "di
 zionali", perché tut
 ra, finalmente, p
 grammati in antilip
 Nino Gra

Il sindacato reclama l'applicazione di una delibera regionale 20/12/84

Troppi incidenti nei cantieri

Per le strade di Potenza questa mattina, sfileranno pure gli edifici Accogliendo infatti l'appello di Cgil-Cisl-Uil, i lavoratori del comparto costruzioni scenderanno in piazza — nell'ambito della vertenza ricostruzione e sviluppo che ha spinto i sindacati a proclamare per oggi uno sciopero provinciale di 8 ore del settore industria — per rivendicare il diritto alla vita. Proprio così da quando in Basilicata, sono arrivati i soldi del dopo-terremoto, sono aumentati, in modo naufraso, gli incidenti sul lavoro.

Non parliamo poi dei diritti sindacali nei piccoli cantieri della ricostruzione, molti "padroncini" dai pochi scriptoli, hanno fatto affari d'oro sulla pelle degli operai, risparmiando soprattutto sui contributi previdenziali e assistenziali.

Per un certo periodo, infatti, si è creato questo assurdo: le amministrazioni pubbliche (a partire dal Comune che erogava i buoni contributi) non potevano mettere il naso nei cantieri della ricostruzione, perché, almeno sulla carta, s'erano instaurato un rapporto "privato" (con i soldi dello Stato) tra il proprietario danneggiato e l'impresa costruttrice.



NELLE ALTRE

Potenza (pag. III)
 Arredo urbano. Anche an-
 chi lumi nel progetto di r-
 cupero del centro storico, i
 fase di ricostruzione

Matera (pag. III)
 Industria. Due aziende cil-
 tadine sull'orlo del baratro
 centoquaranta lavoratori ri-
 schiano il posto

Lo sport (pag. IV)
 Volley A1. La Banca Pesco-
 pagano Matera prolompa-
 sta del girone d'andata con
 undici successi

96

di discussione per tutta un'ampia area di forze politiche e sociali e di istituti (come la Chiesa, ad esempio), ben al di là degli schemi tradizionali.

Ove ci venissero meno questa speranza e questa fiducia dovremmo rivedere e ridimensionare gran parte del nostro sforzo progettuale più recente.

E invece, se la prospettiva su cui lavorare è quella che la «Nota preliminare» chiama, con una certa enfasi, l'idea di una «Regione laboratorio delle politiche della transizione», ci sembra indispensabile e inevitabile che il confronto sia destinato a incentrarsi sempre meno sulla gestione di un sistema in crisi e sempre di più sul terreno insospettato dell'innovazione delle politiche regionali che è poi il contenuto di quella «competizione di più alta qualità» che al nostro Congresso indichiamo come l'orizzonte politico degli anni Novanta.

• Segr. reg. del Psi

«...nell'area e lo sviluppo della Basilicata».

I sindacati edili si rivolgono al Prefetto

Lavoro nero ed infortuni ombre sulla ricostruzione

Niente da fare in dell'opera della giunta regionale, che regola la gestione ed il controllo delle opere di interesse privato realizzate con i benefici della legge sul dopo terremoto, non viene ancora applicata.

I sindacati del settore edile ormai ne hanno fatto un punto di onore. Non si può consentire, in fatti, che con i soldi dello Stato e finanziati il lavoro "nero", ma che soprattutto i rischi di «morte bianca» siano più alti proprio in quei cantieri aperti con i soldi della comunità, dal momento che, trattandosi di piccole realtà produttive, meno forti sono gli accorgimenti adottati per prevenire gli infortuni.

Ecco allora che per tutelare i lavoratori impegnati nell'opera di ricostruzione, Filica Cgil, Filica Cisl e Fensal Uil hanno sollecitato un incontro urgente con il prefetto di Potenza, Bianco, al fine di intervenire sulle amministrative comunali interessate per gli adempimenti di loro competenza.

Spetta infatti alle amministrazioni comunali comunicare agli enti provinciali (Inps, Inail, Cassa Faltile, Ispettorato del Lavoro), la data di inizio e la data di fine dell'opera da realizzare, la data di inizio e la manodopera da impegnare, secondo le variazioni che intervengono a mano a mano nel corso dell'opera. I sindacati hanno anche sollecitato, all'Ispettorato provinciale del lavoro, la convocazione della commissione di coordinamento della vigilanza

istituti "accidentali" (tal da ridurre le disavanze che erano in termini economici il

cooperazione (meno 63%), dell'irrigazione e bonifica (meno 62,9%). Ma la cosa veramente sold

Iniziativa dell'Azio:

La Chiesa s'interroga

Nel quadro della serena politica di formazione socio-politica "Dentro la città degli uomini", si è svolto a Pollenzo il seminario di studio dell'Azione Cattolica di Basilicata dedicato alla questione meridionale, in occasione del recente pronunciamento del vescovo italiani su "Chiesa e Mezzogiorno". Questo documento, con il quale il vescovo, hanno rilanciato con forza il problema del Sud d'Italia come problema di tutto il Paese, continua ad interrogare il mondo cattolico.

L'Azione Cattolica di Basilicata, non nuova a simili iniziative di formazione sociale, ha profuso un grande sforzo organizzativo per affrontare il tema da tutte le angolazioni storiche, sociali, politiche e pastorali. Due giorni di

centari, esponenti regionali e sindaci della zona

Miti ritardi sul Pollino

La sua valorizzazione è giusta, ha detto an Pollino con i Fassosini e Martello che si stabilisca una linea di intesa comune per la seduta del comitato partitico, fissata a Roma per il prossimo 4 gennaio.

Al dibattito e intervento anche l'on. Fa

Hanno preso successivamente la parola i tecnici Formica ed Albano, il sindaco di Rotonda, Pandolfi, di Chiaromonte, Forzi, di Francavilla sui Sinni, Amati, e di San Giorgio Lucano, Carlomagno, puntualizzando il problema centrale che resta quello di



pure i archivi scritti documenti di ogni cultura. L'obiettivo è quello di dare un'impulso a tutte le iniziative che si possono intraprendere in favore del popolo meridionale, non

II Venerdì 12 Gennaio 1990

97
CronCommerc**Piano
in ritardo.
Ecco
i motivi***L'assessore
Fornario ribatte
ai rilievi che
sono stati fatti*

«Il piano commerciale del centro storico di Potenza non è ancora pronto e gli stessi progettisti hanno chiesto ed ottenuto in data 27 dicembre 89 un'ulteriore proroga al 21 gennaio 90 per la consegna dello stesso piano. I ritardi nella sua redazione, sono dovuti alle difficoltà connesse alle problematiche di interrelazione determinatesi tra le diverse pianificazioni a scala generale e particolare nel frattempo intervenute come la variante generale».

Questa la giustificazione addotta dall'assessore al commercio Nino Fornario nel rispondere all'iniziativa della terza commissione consiliare votata dal dc Mancusi, dal socialdemocratico Laeta, dai comunisti Lomonaco e Basile, dal socialista Di Tolla e dal missino Marano astenuto il dr De Stefano che avevano lamentato l'assenza dalla riunione della commissione dello stesso Fornario e del mancato invio del piano commerciale «pronto da alcuni mesi».

Ci sono dunque disparate valutazioni che l'assessore Fornario ritiene siano frutto di una sortita «estemporanea che mira inopportuna e a esaltare presenze e spazi politici di natura personale finalizzati ad obiettivi demagogici».

Vertice sul lavoro nero**Si muore nei cantieri
i sindacati
incontrano il Prefetto***E' stata esaminata l'entità del fenomeno ed il dott.
Bianco ha assicurato il suo intervento*


Il dramma del lavoro nero dilaga. E sempre più di frequente il fenomeno si accompagna alle tragedie delle morti bianche: i cantieri edili, a giudicare dai caduti, sembrano rassomigliare sempre più a dei campi di battaglia.

Le organizzazioni sindacali, da tempo, hanno posto questo stato di cose all'attenzione di istituzioni e società. E in questi giorni, hanno affrontato la scottante questione con il prefetto di Potenza, Giovanni Bianco.

In un incontro che questi ha avuto con i rappresentanti dei sindacati provinciali del settore edile si è analizzata l'entità che il fenomeno degli infortuni sul lavoro è andato assumendo nell'intera provincia.

Tra le esigenze evidenziate, «la necessità che i Comuni e le Comunità Montane interessati all'opera di ricostruzione, siano opportunamente sensibilizzati per una puntuale applicazione della recente deliberazione regionale numero 4620 del 19 settembre 1989, dalla quale discendono precisi adempimenti e responsabilità per gli enti pubblici, cui compete la materiale erogazione dei relativi contributi».

Da parte sindacale è stato sollecitato, inoltre



«un intervento del prefetto, presso gli organi centrali, perché si definisca al più presto possibile l'iter legislativo del disegno di legge numero 3325, tuttora all'esame del parlamento, che prevede una limitazione del sistema del subappalto e della obbligatorietà del piano di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche».

Il prefetto di Potenza,

Giovanni Bianco, ha assicurato ai sindacalisti il proprio impegno e «ogni utile intervento, presso gli enti locali interessati, per risolvere la situazione. Si è inoltre riservato di tenere, in tempi brevi una successiva riunione allargata anche ai responsabili degli altri uffici pubblici che, nell'ambito delle loro competenze sono interessati al fenomeno del lavoro nero e dell'antifortunistica».

99

Venerdì 19 Gennaio 1990

*Infortunati sul lavoro
in forte aumento*

Altra morte "bianca" siamo a due nel 1990

*La vittima è un
operaio di 20 anni,
travolto dal crollo di
una galleria a Venosa*



Di lavoro si continua a morire. Nel giro di pochi giorni, in questo avvio di '90, sono state già due le "morti bianche". L'ultima vittima si chiamava Francesco Capalbo, un operaio di Acrl (Cosenza) che aveva appena 20 anni. È rimasto travolto — in contrada "Toppa di Francia", nelle campagne di Venosa — dal crollo improvviso di una galleria mentre lavorava in un cantiere (ora posto sotto sequestro dai carabinieri) dell'impresa "Fratelli Insigne" di Napoli, impegnata (in subappalto) nella realizzazione della diga del "Lampeggiano". In attesa dell'esito delle indagini, sono scattate le reazioni sindacali.

«Nei cantieri edili va predisposto e rispettato un "piano di sicurezza" contro gli infortuni», ribadisce la Fillea-Cgil. Lavoratori e organi di controllo (Usl, Ispettorato) sono stati invitati a svolgere un ruolo di vigilanza e di denuncia in caso di mancata applicazione delle norme anti-infortunistiche. Auspicando maggiori «controlli del subappalto» intanto Fillea, Filca e Feneal hanno preso parte, ieri a Potenza, ad un incontro del «coordinamento provinciale di vigilanza» presso l'Ispettorato del lavoro. Erano anche presenti: le direzioni provinciali di Inps, Inail, Ispettorato del lavoro e Ufficio del lavoro.

All'ordine del giorno i problemi collegati a «lavoro "nero", sottosalario, prevenzione degli infortuni nei cantieri». Alla luce del deliberato della giunta regionale (n. 4620 del novembre '89) «che obbliga le amministrazioni comunali a trasmettere agli enti preposti preziose informazioni relative a cantiere, impresa esecutrice, manodopera. Lo stesso "coordinamento" porrà questi "nodi" al prossimo vertice convocato dal prefetto di Potenza.

160

Vertice sul lavoro nero

Si muore nei cantieri i sindacati incontrano il Prefetto

*E' stata esaminata l'entità del fenomeno ed il dott.
Bianco ha assicurato il suo intervento*

Il dramma del "lavoro nero" dilaga. E, sempre più di frequente, il fenomeno si accompagna alle tragedie delle "morti bianche": i cantieri edili, a giudicare dai caduti, sembrano rassomigliare sempre più a dei campi di battaglia.

Le organizzazioni sindacali, da tempo, hanno posto questo stato di cose all'attenzione di istituzioni e società. E, in questi giorni, hanno affrontato la scottante questione con il prefetto di Potenza, Giovanni Bianco.

In un incontro che questi ha avuto con i rappresentanti dei sindacati provinciali del settore edile, si è analizzata l'entità che il fenomeno degli infortuni sul lavoro è andato assumendo nell'intera provincia.

Tra le esigenze evidenziate, «la necessità che i Comuni e le Comunità Montana, interessati all'opera di ricostruzione, siano opportunamente sensibilizzati per una puntuale applicazione della recente deliberazione regionale numero 4620 del 19 settembre 1989, dalla quale discendono precisi adempimenti e responsabilità per gli enti pubblici, cui compete la materiale erogazione dei relativi contributi».

Da parte sindacale è stato sollecitato, inoltre,

«un intervento del prefetto, presso gli organi centrali, perché si definisca al più presto possibile l'iter legislativo del disegno di legge numero 3325, tuttora all'esame del parlamento, che prevede una limitazione del sistema del subappalto e della obbligatorietà del piano di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche».

Il prefetto di Potenza,

Giovanni Bianco, ha assicurato ai sindacalisti il proprio impegno e «ogni utile intervento, presso gli enti locali interessati», per risolvere la situazione. Si è, inoltre, riservato «di tenere, in tempi brevi, una successiva riunione allargata anche ai responsabili degli altri uffici pubblici che, nell'ambito delle loro competenze, sono interessati al fenomeno del "lavoro nero" e dell'antifortunistica».

AP-102

ur cattura densa neve, in un'atmosfera di umidità, con condizioni meteorologiche in vista della strada nuova Banco-

(foto Bianchi)

Solo qualche giorno prima sono bruciate nella stessa strada, al-

E poi c'è anche chi — come il consigliere comunale del Pci di

è possibile allora «fare di Potenza una città sicura»?

A dire di Lettieri «è comunque decisiva la presenza delle forze dell'ordine (in aggiunta a quella dei vigili urbani, per ga-

Mimmo Sammartino

Grave operaio travolto da escavatore in cantiere presso Rapone

Grave infortunio sul lavoro, in località Piano del Terricchio, di Rapone Vittima un operaio di Casal di Principe

Preoccupati i commercianti

Rifiuti, altre tasse L'Ascom: e i servizi?

Intensa preoccupazione viene espressa dall'Associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Potenza in merito all'annuncio

Uomo biondo denunciato a piede

Un giovane operaio è stato deferito a piede nudo di stupefacenti: 450 mila. Michele Danzi, direttore della guida della sua "Fratelli", in paese, quando una pattuglia di carabinieri controllò i mille; alcuni controlli i mille; lo di fermarsi Allora avrebbe tentato di dis-

Lotta all'Aids e lavoro nelle attività future del Lioness club

Si inaugura oggi l'anno sociale 1990-91 del "Lioness club" di Potenza l'organizzazione mondiale che persegue fini di solidarietà umana

Schizzi della cultura lucana negli «acquerelli» di Messina

«Acquerelli lucani» è l'ultima produzione letteraria di Gerardo Messina, sacerdote e giornalista, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno

nuovo dei P

Un li toccato del socialista la Tari mentre zionale

Prof. LUCA LOIODICE
L.O. Sem Medica
Università Magna
Malattie del FEGATO
VIE BILIARI, DIGERENTE
METABOLICHE
Riceve per appuntamento
BARI, C.so Garibaldi 10 17 19
Tel. 080/5218233

SABILE COMMERCIALE
A con sede di lavoro a Potenza
L'attività di sviluppo in alto. La ricerca è rivolta a giovani di

Banca Popolare di Pescopagano
C. Brindisi
VIALE
JD

... fa il Tribunale aveva anzitutto di custodire emesse le indagini in ambito della Scariel 12 agosto altre dodici di far parte e per delinquiso, spesse.

mettere a confronto i vari lavori di ricerca condotti sul territorio nazionale è stato dato spazio alla descrizione delle scoperte riguardanti il nostro altopiano.

Per la cronaca storica, l'unica (e, purtroppo ultima) indagine floristica ufficiale dell'area murgica risale addirittura al prof. Adriano Fiori, punto di riferimento dei botanici italiani per almeno mezzo secolo. Nel giugno del 1913, «sui colli sassosi

ria lucida, *Euphorbia wulfenii*, *Allium atramolaceum*, *Allium moschatum*, *Centranthus calcitrapa*, *Globularia punctata*, *Satureia cuneifolia*, *Solanum elagnifolium*, *Iris pseudopumila*. Dai loro nomi scientifici non è facile capire di cosa si tratta, tuttavia, potrebbe bastare il fascino antico della lingua latina per intuire con quanta dedizione gli esperti dedichino i loro studi ad aspetti del Creato che attendono solo di

di nuovi ibridi e nuove specie di orchidee, si comprende bene come tutta l'area della Murgia risulti ancora ricca di bellezze e rarità naturalistiche e quanto alto sia il rischio di distruggere beni ambientali di cui non si suppone neppure l'esistenza. Una consapevolezza questa che però non dovrebbe più albergare solo tra le conoscenze che appartengono alla ristretta cerchia dei botanici.

Pasquale Dona

di Nova Siri

«Strutture scolastiche idonee» anche le Medie avranno una sede

La situazione presenta il sindaco che ha dichiarato che la materna sia a marina può dire in collina per le loro l'edificio considerarsi di dimensioni alle effettive, altrettanto si scuola media e elementari zzano tre aule so in fitto dal anno prossimo to di sperare il plesso in via consentire di propria a tutte le elementari e alla Marina ilizzano locali tà comunale obblema hanno possono consistente molto cotuazione è pur erma il sindaco assessore alla none, Carmine ma che «sono ori per un primale con paleto di 1 300 000 nei pressi deliani si può dire che risolvere l'andare una sedatta per le letta delle scuole

medie, fin'ora un po' sacrificate. Il Liceo classico è ospitato nei locali di via Bachelet, sono sei classi di ginnasio e due del primo liceo.

Il sindaco afferma: «Stiamo lavorando per l'ampliamento necessario, di quei locali, eventualmente anche con prefabbricati». Il liceo classico di Nova Siri è l'unico di una area molto vasta come quella del Basso Sinni e del Meta-pontino. L'altra sede a Pisticci infatti è ritenuta piuttosto scomoda, per Scanzano, Montalbano Policoro, Rotondella, e quindi Tursi, Valsinni e Colobrano, a questi comuni bisogna aggiungere i limitrofi centri calabresi di Rocca Imperiale, Cannà e Nocera. È un bacino vasto che viene servito da questo liceo classico. Sarà opportuno, quindi, riuscire a dare entro breve una sede degna di ospitare questa scuola.

Il sindaco Stigliano e l'assessore Stigliano hanno affermato che stanno adoperandosi affinché questo avvenga. Nel frattempo la giunta ha stanziato circa 50 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche a Nova Siri affinché quest'anno scolastico appena iniziato possa essere vissuto senza troppi problemi e con la massima serenità possibile dai ragazzi e con essi dai genitori e dal personale docente.

P. Maz.

Monta nei Comuni la protesta dei genitori dopo la riduzione degli organici

A Gorgognone la protesta per la riduzione dell'organico del personale scolastico determinata dalla contrazione del numero delle classi nelle scuole elementari è passata nelle mani dei genitori che hanno costituito un comitato di agitazione.

Secondo i genitori che intanto hanno deciso di non consentire il regolare svolgimento delle lezioni fino a quando non avranno un «incontro chiarificatore con le autorità scolastiche competenti», la nuova organizzazione del servizio scolastico impedisce «sia una concreta corretta attuazione dei moduli sia la continuità del tempo pieno».

La stessa protesta è stata espressa pure in altri Comuni dai genitori degli alunni.

Un operaio muore fulminato dall'alta tensione

Aveva 30 anni l'operaio morto ieri per folgorazione in località «Caporotondo» di Pisticci. Un'altra vittima che si aggiunge al già lungo elenco di infortuni che avvengono sui posti di lavoro nel territorio materano. Vito Lasorella, questo il suo nome, era originario di Noicattaro, un vicino centro della provincia di Bari.

L'operaio era alle dipendenze della società «Sarin», una ditta che stava eseguendo dei lavori edili. Dalle prime notizie apprese, Vito Lasorella era intento a manovrare il braccio oscillante di una gru montata su di un autotreno. Per cause non ancora accertate, pare che il mezzo meccanico abbia urtato i fili della corrente ad alta tensione provocando, a seguito del contatto, la folgorazione del lavoratore. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.

Pellicceria *Taccardi* Sposa in .
Matera Via Gattini, 35 Tel 0835/332008

18.12.92

INFORIUNI MORIALI ANNO 1990

NOMINATIVO	DATA	LUOGO	IMPRESA	CAUSA
CAPALBO Francesco				
20 anni Acri (CS)	Gennaio 90	Venosa	F./lli Insigne Imp. Subappaltante	Crollo improvviso galleria
CARAFFA Donato				
30 anni Scalera - Filiano (PZ)	16 Gennaio 90	Pietragalla	Romaniello Leonardo	Caduta dall'alto
TORZILLO Antonio				
47 anni Viggiano (PZ)	Gennaio 90	Villa d'Agri	Coop. Edera	Scoppio di tubazione
SABIA Domenico				
56 anni Avigliano (PZ)	7 Giugno 90	Potenza	Galasso	Imprecisate ipotesi: malore o caduta
GUASTAMACCHIA Mauro				
49 anni Gravina (BA)	16 Giugno 90	Genzano di L.	Italsud Carburanti	Caduta dal mezzo
SANGIACOMO VITO				
47 anni Fito (PZ)	16 Giugno 90	Tito	Carnevale	Schiacciato da un carrello
INTROCASO Domenico				
25 anni Terranova del Pollino (PZ)	10 Luglio 90	Francavilla sul Sinni	Gaudioso Vincenzo	Folgorato vicino alla pompa di calcestruzzo
MONTANO Rocco				
55 anni Corleto Perticara (PZ)	17 Luglio 90	Corleto Pert.	Donnoli	Folgorato vicino alla betoniera
CARENZA Nicola				
23 anni Calvello (PZ)	17 Luglio 90	Calvello	Briamonte	Folgorato vicino alla betoniera
BRISCESE Paolo				
24 anni Venosa (PZ)	10 Agosto 90	Venosa	Briscese	Caduta dall'alto
LASORELLA Vito				
30 anni Noicattaro (BA)	17 Ottobre 90	Pisticci	SARIM	Folgorato vicino alla gru

103

CONFINDUSTRIA



104

Un Vice Presidente

Roma, 12 Luglio 1990

Egy, Presidente

come promesso nel corso dell'audizione del 29 maggio u.s., Le accludo una nota contenente dati e considerazioni sullo stato di attuazione e situazione occupazionale delle iniziative industriali ex Art. 32 L. 219/81 associate a Confindustria.

Restando a disposizione della Commissione, mi è grata l'occasione per inviarLe i miei saluti più cordiali.

m

Luigi Abete

All.

On.le
OSCAR LUIGI SCALFARO
Presidente
Commissione d'Inchiesta Interventi
Ricostruzione e Terremoti 1980-81
Basilicata e Campania
R O M A

Prot. n. 815/C73C
del 16. 7. 1990

105

INIZIATIVE INDUSTRIALI EX ART. 32 L. 219/81 ASSOCIATE A
CONFINDUSTRIA : STATO DI ATTUAZIONE E SITUAZIONE OCCUPAZIONA-
LE AL 1.6.1990

1. Le iniziative industriali realizzate o in corso di realizzazione ex Art. 32 L. 219/81 si riferiscono alle domande d'investimento presentate entro il 31 Dicembre 1982 e sono state ammesse a contributo in epoche successive, dal 1983 al 1986 (*).

Nell'All. 1 è riportato l'elenco, dettagliato per singolo nucleo industriale, delle 145 aziende realizzate o in via di realizzazione. Esse possono percentualmente suddividersi per settore come segue :

- settore metalmeccanico/metallurgico	32%
- settore alimentare	15%
- settore edilizio	10%
- settore tessile/abbigliamento	8%
- settore gomma plastica	8%
- settore chimico/farmaceutico	5%
- settore lavorazione legname	3%
- settore prodotti in ceramica	3%
- settore grafico/editoriale	3%
- settore lavorazione carta e cartone	2%
- settore vari	15%

2. Nelle tabelle dell'All. 1 sono evidenziate sia le aziende (32) assistite da Agensud fin dalla fase della redazione della domanda, sia quelle (altre 87 per un totale di 119) assistite per gli adempimenti burocratici-amministrativi dopo la presentazione della domanda.

Nello stesso All. 1 sono infine evidenziate le 85 iniziative che risultano ad oggi associate alla Confindustria attraverso le associazioni territoriali di Avellino, Potenza e Salerno.

3. Per le suddette 85 iniziative associate a Confindustria, l'All. 2 evidenzia, dettagliatamente per ciascun nucleo industriale, sia lo stato di attuazione che la situazione occupazionale al 1.6.90.- Come si può rilevare, per la Campania

./..

(*) - Le iniziative della seconda fase (ammesse a contributo nel 1989) non sono prese in esame nella presente nota.

106

2.-

sono già in produzione 42 aziende su 45 (93%) e per la Basilicata 34 su 40 (85%); nel totale sono in produzione 76 aziende su 85 (89%). Le nove iniziative non ancora completate rientrano nel gruppo ammesso a contributo più recentemente e che hanno quindi iniziato i lavori tra il 1987 e il 1988.

Per quanto concerne l'occupazione gli All. 1 e 2 evidenziano sia il numero di addetti teoricamente previsti nei disciplinari di ammissione a contributo, sia il numero minimo di addetti (80% del totale previsto) che l'azienda è giuridicamente obbligata ad avere sul libro paga allorchè l'attività sarà a regime.

Come si può rilevare dall'All. 2 - nonostante che solo in pochissimi casi sia stato raggiunto il pieno regime - il totale degli addetti assunti al 1/6/90 è di 3.751 che corrisponde al 96% del minimo a regime e al 77% del totale teorico previsto.

Si può anche notare che in otto nuclei industriali (S. Mango, Porrara, Conza, Oliveto, Contursi, Melfi e Tito) è stato già superato il minimo a regime e in cinque (Porrara, Oliveto, Melfi, Balvano e Tito) anche il totale teorico previsto.

4. Per quanto concerne l'aspetto occupazionale è da evidenziare che le iniziative ex Art. 32 L. 219/81 sono soggette a particolari procedure di assunzione del personale che risultano più penalizzanti rispetto a quelle generali del Paese.

4.1. - In particolare per quanto riguarda la Campania le fonti normative sono costituite da due delibere della Commissione Regionale per l'impiego della Campania (la n. 65 del 24.0.86 e la n. 73 del 15.7.86) con le quali è stato stabilito il principio che tutte le assunzioni effettuate dalle aziende beneficiarie dei contributi ex art. 32 L. 219/81 devono essere effettuate nell'ambito di appositi bacini, ossia nell'ambito di comuni prevalentemente dichiarati "disastrati", fatta salva una percentuale del 7% sul totale delle assunzioni, che può provenire da fuori bacino.

./..

107

3.-

Mentre per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, queste sono riservate esclusivamente a giovani che risultano nati o residenti - all'epoca degli eventi sismici (23.11.1980) - nei comuni dei diversi bacini individuati. In caso di inosservanza delle disposizioni della CRI l'azienda si vedeva negato il rilascio del nulla-osta.

A tale limitazione introdotta con la delibera della Commissione Regionale per l'Impiego della Campania si è aggiunta una ulteriore restrizione, introdotta con l'art. 8 della Legge 120/87.-

Infatti con i commi 7 ter - quater e quinquies del citato art. 8 della Legge 120/87, viene disposto che le aziende beneficiarie dei contributi ex Art. 32 L. 219/81 possono ricorrere ai contratti di formazione e lavoro solo per il 50% della manodopera di cui abbisognano ed inoltre sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50% delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro, relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica (in deroga alle leggi vigenti che per tali assunzioni prevedono per i contratti di formazione e lavoro solo la richiesta nominativa).

In caso di inosservanza o violazioni delle disposizioni di cui sopra le imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi.

E' necessario precisare che per le aziende ex Art.32 L. 219/81 vige un regime per le assunzioni diverso da tutte le altre aziende della stessa Provincia oltre che del resto d'Italia per cui il beneficio dei contributi ricevuti viene scontato con le limitazioni sopra illustrate.

Recentemente (solo da qualche settimana) in base ad uno specifico chiarimento dell'Ufficio Regionale del Lavoro, è stata accertata la decadenza delle libere 65 e 73 della Commissione Regionale per l'Impiego, a seguito della entrata in vigore della Legge 56/87 che, come è noto, ha riformato in maniera generale le normative sul mercato del lavoro ponendo fine definitivamente alla sperimentazione del nuovo sistema, introdotte con la Legge 140/81 e sperimentate proprio nelle Regioni Campania e Basilicata.

./..

4.-

108

Pertanto con la caducazione delle suddette delibere della Commissione Regionale per l'Impiego della Campania restano in vigore solo le limitazioni previste dalla Legge 120/87.-

Infine si precisa che secondo quanto segnalato dalle aziende, data la totale carenza di personale specializzato presente in loco, si sono registrate non poche difficoltà per il reperimento di figure professionali necessarie.

4.2. Per quanto concerne la Basilicata i vincoli maggiori - oltre alla norma già citata per la Campania e introdotta dall'Art. 8 della L. 120/87 - sono così succintamente individuabili e rappresentano i punti salienti di differenziazione tra la normativa vigente in campo nazionale e quella vigente in Basilicata:

- i progetti relativi ai c.f.l. devono essere accompagnati da un programma complessivo delle assunzioni che ciascuna azienda effettuerà fino al raggiungimento dell'organico programmato, specificando il numero, i tempi e le qualifiche (art. 3 comma 1 delibera C.R.I. Basilicata n. 52 del 9/9/87);
- le Circostrizioni del Lavoro rilasciano i nulla osta relativi ai c.f.l. verificando che ad un terzo, due terzi ed alla piena attuazione del programma di cui al punto precedente, sia stato rispettato il pareggio fra c.f.l. ed assunzioni col collocamento ordinario, nonchè fra chiamate numeriche e nominative (artt. 3 e 4 delibera C.R.I. Basilicata n. 52 del 9/9/87);
- le aziende in parola ai sensi dell'art. 6 D.L. n.48 del 28/2/1986, convertito con modificazioni nella L. 119 del 18/4/1986, recepito con delibera n. 60 del 3/12/87 della C.R.I. Basilicata, devono assumere personale già nato e/o residente in Basilicata attingendo, secondo la seguente ripartizione percentuale, dai quattro bacini di manodopera appositamente istituiti :
 - . il 70% nel bacino nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda;
 - . il 14% nel bacino intermedio, immediatamente a ridosso della cosiddetta "area del cratere";

./...

5.-

108

- . il 16% residuo nel restante territorio regionale;
- . è ammessa una mobilità fra i bacini sede di insediamenti industriali nella misura massima del 70% delle assunzioni nominative;
- peraltro siccome le delimitazioni territoriali dei bacini di manodopera non coincidono con quelle degli uffici periferici del Minlavoro, nell'ambito di ciascun bacino è affidata funzione di coordinamento ad una specifica circoscrizione che ha cura di predisporre una apposita graduatoria secondo qualifiche professionali;
- in base a specifici accordi sottoscritti prima presso il Ministero del Lavoro poi presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, le aziende insediate nell'area industriale di Tito hanno dovuto impegnarsi ad assumere, compatibilmente con i profili professionali disponibili, una parte degli ex cassaintegrati della società Liquichimica, allocatasi nella stessa area nel corso degli anni '70, ma sostanzialmente mai entrata in produzione.

A tutto ciò che riguarda esclusivamente le aziende in parola si aggiungano i limiti e i vincoli in generale riguardanti tutti i c.f.l. stipulati in Basilicata e fissati nella delibera CRI N. 65 del 23/6/1988, nonché la esasperante lentezza e macchinosità di funzionamento della C.R.I. che mediamente impiega non meno di 2 - 3 mesi per approvare qualsiasi progetto, specie se inoltrato da aziende ex 219.

Va infine evidenziata la paradossale situazione di alcune aziende ex art. 32 legge 219 che, pur avendo già realizzato tutto il programma occupazionale previsto in disciplinare, continuano egualmente ad essere sottoposte a tutti i vincoli e limiti sopraesposti conservando uno status che solo in apparenza è di "privilegio"; in pratica si è stati costretti a far ricorso al TAR di Basilicata per far valere il principio che i vincoli di cui innanzi sono da ritenersi, anche alla luce della sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 legge 120, vigenti fino al raggiungimento del tetto occupazionale previsto dal disciplinare e non anche per le assunzioni eccedenti.

110

Allegato 1INIZIATIVE AX ART. 32 - L. 219Situazione al 1.6.1990

REG.	PROV.	NUCLEO IND.LE	N° TOTALE INIZIATIVE	PROMOSSE DA AGENSUD	ASSISTITE DA AGENSUD	ASSOCIATE A CONFINDUSIRIA
CAMPANIA	AVELLINO	S. MANGO	8	1	7	8
		CALAGGIO	8	1	8	6
		PORRARA	2	=	2	2
		LIONI	12	2	9	9
		CONZA	3	1	3	2
		MORRA	3	=	1	-
		CALITRI	6	1	6	3
		CALABRITTO	3	1	2	2
			45	7	38	32
	SALERNO	OLIVETO C.	11	5	9	4
CONTURSI		6	3	5	2	
BUCCINO		15	3	12	7	
		32	11	26	13	
TOTALE CAMPANIA			77	18	64	45
BASILICATA	POTENZA	NERICO	2	=	1	1
		MELFI	10	1	9	8
		VITALBA	10	5	10	5
		BARAGIANO	17	1	11	7
		BALVANO	3	=	2	3
		TITO	18	6	14	13
		ISCA PANTAN.	1	=	1	1
	VIGGLIANO	7	1	7	2	
TOTALE BASILICATA			68	14	55	40
TOTALE GENERALE			145 /	32	119	85

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di S. Mango

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPLI	MINIMA A REGIME				
1	ZUEGG	5.2.85	15.206	11.404	40	32	x	x	x	
2	DRAGON SUD	18.7.86	3.611	2.708	25	20		x	x	
3	PROMETAL	10.10.86	52.241	37.500	72	58		x	x	
4	I.M.J.	9.12.86	4.579	3.019	18	14		x	x	
5	L.M.M.	25.7.87	2.629	1.972	14	11		x	x	
6	CALZAT. S. MANGO	11.9.85	61.934	37.500	202	162		x	x	
7	TUBI SUD ITALIA	25.7.86	50.091	37.500	57	46		x	x	
8	LUMITHERM	30.7.87	1.501	1.126	20	16			x	
8	TOTALI		191.792	132.729	448	359	1	7		8

111

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Calaggio

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORO	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPLI	MINIMA A REGIME				
1	L.P.1	11.11.85	2.712	2.034	16	13	x	x	x	
2	IRPINIA ZINCO	1.2.85	7.205	5.403	38	30		x	x	
3	MULAT ITALIA	19.6.84	25.665	19.249	98	78		x	x	
4	O.M.I.	19.11.84	1.467	1.100	12	10		x	x	
5	ITALPACK	17.9.85	56.366	37.500	87	70		x	x	
6	I.CONT	16.1.85	16.832	12.624	96	77		x		
7	ADIMAR SUD	3.7.86	3.600	2.567	32	26		x		
8	MERIFIL	25.7.86	3.850	2.887	15	12		x		x
8	TOTALI		117.697	83.364	394	316	1	8		6

112

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Ferrara

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)			PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL	MINIMA A	REGIME				
1	FERRERO	28.2.85	40.714	30.536	127	102		x		x	
2	I.F.S.	4.11.86	6.666	4.942	51	41		x		x	
2	TOTALI		47.380	35.478	178	143	-	2		2	

113

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Lioni

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)			PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME					
1	I.A.T.O.	1.8.85	6.544	3.585	58	46	x	x	x	x	
2	DIELVE	24.4.86	27.924	20.038	101	81	x	x	x	x	
3	SMADA ELETTRMECCANICA	2.4.88	3.053	2.264	20	16	x	x	x	x	
4	DIETALAT	21.2.85	10.789	8.092	101	81	x	x	x	x	
5	SAFIM ACCUMULATORI	23.5.87	3.035	2.276	24	19	x	x	x	x	
6	MIR - MAR	14.11.86	3.251	2.274	83	66	x	x	x	x	
7	POLIGRAFICA IRPINA	20.10.86	7.262	5.446	28	22	x	x	x	x	
8	FRIGOR SUD	3.4.87	8.003	6.002	40	32	x	x	x	x	
9	S.G.A.I.	89	13.387	10.040	59	47	x	x			
10	IRPINIA ALIMENTI	18.2.87	14.205	10.654	45	36				x	
11	TOSCANA TABACCHI	3.3.87	9.050	6.787	60	48					
12	S.A.M.	28.10.87	17.709	13.282	90	72					
12	TOTALI		124.709	90.740	709	566	2	9	9	9	

114

..

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Conza

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF.INDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	EUROSODERNIC	9.5.84	2.113	1.520	30	24	x	x	x	
2	FLOCOR	13.2.85	7.188	5.253	32	26	x	x	x	
3	DONALDPLAST	29.6.87	5.572	4.179	30	24	x	x	x	
3	TOTALI		14.873	10.952	92	74	1	3	2	

115

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Morra

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA AGENSUD	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPLI	MINIMA A REGIME				
1	COSTR. NAUT. TORMENE	6.5.86	5.785	4.178	46	37		x		
2	FISA	15.4.87	10.560	7.920	63	50				
3	TELETECNICA	5.8.88	4.052	3.039	36	29				
3	TOTALI		20.337	15.137	145	116		1		-

116

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Calitri

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA AGENSUD	CONF.INDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	GARDENPLAST	22.8.84	7.883	5.796	49	39	x	x		
2	F.AI.	19.12.86	5.610	4.208	40	32		x		
3	FA.SC.AL.	20.1.87	12.941	9.706	52	42		x		x
4	SO.CO.GE.	19.11.87	906	679	16	13		x		x
5	TUNING CARENINI	2.3.88	4.469	3.352	25	20		x		x
6	TERRECOTTE OFANTINE	8.1.87	5.289	3.967	43	34		x		x
6	TOTALI		37.098	27.708	225	180	1	6	3	

117

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Calabria

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 l.i.c.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)			PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME					
1	VIBO SUD	19.12.85	11.219	8.414	62	50	x	x	x	x	
2	SISMA	21.4.86	4.248	3.186	20	16		x		x	
3	GREEN FIRE	20.1.88	28.895	21.671	120	96					
3	TOTALI		44.362	33.271	202	162	1	2		2	

118

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Oliveto

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF INDUSTRIA
					IN DISCIPL	MINIMA A REGIME				
1	CERAMICHE MONOSUD	5.8.86	15.316	11.487	72	58		x	x	
2	SILCA CONFEZIONI	20.11.86	1.141	856	16	13			x	
3	CORO TESSUTI	24.8.84	9.188	6.891	28	22	x	x		
4	UPAC	12.3.85	4.690	3.517	24	19	x	x		
5	SCAI SUD	18.10.84	12.294	9.220	65	52	x	x		
6	B.A.S.	19.9.85	22.055	16.541	102	82	x	x		
7	ORSI & PEDICINI	6.6.87	5.064	3.798	26	21	x	x	x	
8	SO.DI.ME.	25.7.84	21.032	15.774	55	44	x	x	x	
9	ARTES INGEGNERIA	31.1.85	4.940	3.497	36	29		x		
10	PLASTICA ALTO SELE	31.11.86	5.893	4.419	24	19		x		
11	TERRECOTTE DEL SELE	89	10.616	7.360	27	22				
11	TOTALI		112.229	83.360	475	381	5	9	4	

119

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Contursi

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRID. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	FILATURA ITALIANA	18.11.85	5.961	4.470	21	17	x	x		
2	S.INTO.P.	29.10.85	1.955	1.466	16	13	x	x		
3	LA TEGOLAIA IRPINA	20. 3.85	1.978	1.483	14	11	x	x	x	
4	NOCERA UMBRA	19.12.84	53.652	37.500	81	65				x
5	IDAR	12. 6.87	3.569	2.677	15	12		x		
6	MAESTRI D'ARTE CERAMICA	9. 4.86	4.827	3.620	68	54		x		
6	TOTALI		71.946	51.216	215	172	3	5		2

120

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Buccino

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)			PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME					
1	SIPRIO	30.10.85	3.982	2.986	24	19		x	x		x
2	SO.CO.ME.	28.10.88	8.039	6.029	70	56		x	x		
3	TUCKMAN	30. 6.87	2.023	1.517	65	52		x			x
4	CHIMECO	29. 3.88	8.024	6.018	45	36		x	x		
5	INTOMALTE	13.11.85	3.494	2.620	16	13		x	x		x
6	CONISUD	27. 2.87	15.588	11.691	122	98		x	x		x
7	NARDI EUROPA	13. 6.86	26.067	19.550	243	194		x	x		
8	ALIMER	16. 4.86	29.505	21.379	76	61		x	x		x
9	MENNA NICOLA	11. 7.86	4.032	3.024	14	11		x	x		x
10	I.CE.P.	89	5.140	3.855	28	22		x			
11	IND.CALCE CASERTANA	10.10.86	6.163	4.601	30	24		x	x		
12	KAPTAN	89	4.434	3.180	47	38		x			
13	CERAMICHE METRI ANTICO	11. 3.86	6.245	4.684	20	16					
14	ECMEI	11. 7.86	10.401	7.696	60	48					
15	M.B.SUD	15.11.86	1.160	870	10	8					x
15	TOTALI		134.297	99.700	870	696		3	12		7

121

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Nerico

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPLI A	MINIMA A REGIME				
1	MAPIER SUD	10.6.86	3.068	2.301	41	33		x		
2	ELCO SAL SUD	2.7.87	7.204	5.403	83	66		x		x
2	TOTALI		10.272	7.704	124	99	-	1		1

122

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Melfi

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA AGENSUD	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	P.M.P.	20.8.84	6.576	4.877	78	62	x	x	x	x
2	MARCOFIL	14.2.84	12.425	9.300	77	62		x	x	x
3	AGROALIMENTARE	10.7.84	27.378	20.533	40	32		x	x	x
4	TECNOSUD	27.4.87	1.624	1.031	16	13		x	x	x
5	MAIS VAGONE	5.6.86	26.360	19.770	80	64			x	x
6	STILGRESS	8.6.84	17.152	12.864	80	64		x	x	x
7	O.M.P.	4.4.85	1.525	1.031	20	16		x	x	x
8	LUCANIA CAVI	8.8.86	2.310	1.582	22	18		x	x	
9	NUOVA MANARO LUCANA	17.6.87	9.301	6.976	80	64		x	x	
10	FORNERIA MERIDIONALE	18.10.85	37.234	25.023	180	144		x	x	
10	TOTALI		141.885	102.987	673	539	1	9	8	8

123

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Vitalba

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD ASSISTITA	DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF.INDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	J. B. M.	5. 9.84	15.827	11.870	100	80	x	x	x	
2	FIBERTEK	28. 2.85	11.549	8.574	44	35	x	x	x	
3	SUD MONTAGGI	7.12.84	2.575	1.807	35	28		x	x	
4	PARMALAT	18. 6.85	30.054	22.540	285	228		x	x	
5	3 D LITOSUD	11. 7.85	2.092	1.569	13	10		x	x	
6	GORI GOMMA	2. 7.85	5.084	3.813	26	21	x	x		
7	BIOPHAR	2. 4.86	3.909	2.932	20	16	x	x		
8	SEMILAVORATI ORTOPEDICI	2.11.87	5.743	4.273	20	16	x	x		
9	BASILMEC	21. 9.87	3.440	2.426	21	17		x		
10	OSELLA	19. 1.88	16.654	12.491	60	48		x		
10	TOTALI		96.927	72.295	624	499	5	10	5	5

126

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Bargiano

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF.INDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	EDISUD	28. 4.87	9.785	7.339	198	158	x	x	x	
2	LUCANA SALUMI	5. 5.88	3.527	2.645	14	11		x	x	
3	RETEL SUD	21. 6.85	10.311	7.733	96	77		x	x	
4	WOLFSBRAU ITALIA	16.12.85	8.265	6.199	56	45		x	x	
5	CREAZIONI MUSETTA	4. 3.85	889	667	22	18		x		
6	NUOVA CALYPSO	31.10.84	2.080	1.515	28	22				
7	ORMEA	26.10.87	1.022	767	10	8		x		x
8	C.M.T.	5. 4.85	5.366	3.854	30	24		x		
9	TECNOREGLASS	4. 3.85	4.129	3.055	14	11		x		
10	LO SASSO	22. 6.87	2.460	1.845	10	8		x		
11	POLIFORM ITALIANA	10.12.86	6.363	4.317	70	56		x		
12	ITALPARQUET	89	9.814	7.288	80	64		x		
13	IPREM	14.12.88	20.179	15.134	135	108		x		
14	NEGRI SUD	30. 8.88	5.969	4.477	44	35				x
15	ICAM SUD	19. 9.88	5.617	4.213	64	51				
16	R.C.I. SUD	17. 6.87	12.350	9.262	88	70				
17	COVAR SUD	17. 6.87	9.570	7.177	101	81				x
17	TOTALI		117.696	87.437	1.060	847	1	11		7

123

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Balvano

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF. INDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	FERRERO	8.11.84	46.031	34.318	145	116		x	x	
2	A.B.L. ITALIA	12.11.86	22.974	17.230	88	70		x	x	
3	GALBOR SUD	23. 6.86	1.365	1.024	23	18		x	x	
3	TOTALI		70.370	52.572	256	204		2	3	

126

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Tito

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL.	MINIMA A REGIME				
1	T.M.E.	6. 9.84	49.400	37.050	168	134	x	x	x	
2	E.T.S	6. 9.84	50.000	37.500	173	138	x	x		
3	WABCO-WESTINGHOUSE	13.12.84	18.885	13.487	139	111	x	x		
4	FEINGUSS	9.10.85	5.461	4.096	36	29	x	x		
5	PERSUD	9.10.85	8.305	6.229	33	26	x	x		
6	POLIGRAFICO LUCANO	26. 8.85	10.968	8.146	44	35	x	x		
7	CAFFE' IMPORT	15. 1.85	868	651	6	5	x	x		
8	M.C.M.	1. 9.86	5.722	4.291	36	29	x	x		
9	SMACEF	5. 5.86	4.452	3.339	25	20	x	x		
10	PATRONE & MONGELLO	17. 4.86	1.030	772	6	5	x	x		
11.	S.T.M.	4.12.86	1.462	1.022	24	19	x	x		
12	I.D.A.L.	19. 6.86	3.835	2.876	31	25	x	x		
13	SPAEC METAL	23. 7.86	2.999	1.291	15	12	x	x		
14	SULZER SUD	31.10.86	3.571	2.678	16	13			x	
15	ITALGUAINÉ	18. 2.86	2.434	1.825	19	15			x	
16	IN.PES.	1. 4.82	5.600	3.907	45	36		x		
17	INTECO	1. 7.82	4.477	3.358	58	46				
18	C.P.E.	2. 8.82	6.466	4.641	39	31				x
18	TOTALI		185.935	137.159	913	729	6	14	13	

127

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Isca Pantanelle

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONF INDUSTRIAL
					IN DISCIPL	MINIMA A REGIME				
1	RESIN SUD	25.3.85	1.973	1.480	15	12		x	x	
1	TOTALI		1.973	1.480	15	12		1	1	1

128

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

Nucleo di Viaggiano

N°	AZIENDA	DATA INIZIO LAVORI	INVESTIMENTO TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	CONTRIB. TOTALE PREVISTO (000 Lit.)	OCCUPAZIONE PREVISTA (N°)		PROMOSSA DA AGENSUD	ASSISTITA DA AGENSUD	ASSOCIATA	CONFINDUSTRIA
					IN DISCIPL	MINIMA A REGIME				
1	G & B FERTILIZZANTI	5. 6.87	4.614	3.460	16	13	x	x	x	
2	D.B.M. SUD	27. 3.87	9.864	7.420	49	39	x	x	x	
3	EURODADI	29.10.85	3.286	2.464	17	14	x	x		
4	IND. CALCE LUCANA	26. 5.86	5.453	4.068	21	17	x	x		
5	PRINTINGHOUSE	3. 4.86	4.484	3.363	20	16	x	x		
6	VALPORT	18. 3.88	10.111	4.344	43	34	x	x		
7	C.I.A.A.	15. 4.87	8.100	6.075	35	28	x	x		
7	TOTALI		45.912	31.194	201	161	1	7	2	

129

130

Allegato 2

INIZIATIVE EX ART. 32 L. 219/81

ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA

Situazione al 1.6.1990

REGIONI	PROV.	NUCLEO IND.LE	N. TOTALE INIZ.	IN PRODUZ.	AVANZAM. LAVORI		A D D E T T I			
					50-80%	oltre 80%	Previsti in Disci- plinare	Minimo a regime	Assunti al 1.6.90	
CAMPANIA	AVELLINO	S. MANGO	8	8	--	--	448	359	365	
		CALAGGIO	6	6	--	--	266	213	176	
		PORRARA	2	2	--	--	178	143	191	
		LIONI	9	9	--	--	500	399	365	
		CONZA	2	2	--	--	62	50	58	
		MORRA	--	--	--	--	--	--	--	
		CALITRI	3	1	2	--	120	96	12	
		CALABRITTO	2	2	--	--	82	66	53	
				32	30	2	--	1.656	1.326	1.220
	SALERNA	OLIVETO C.	4	4	--	--	169	136	193	
		CONTURSI	2	2	--	--	95	76	79	
		BUCCINO	7	6	--	1	307	246	233	
			13	12	--	1	571	458	505	
TOTALE CAMPANIA			45	42	2	1	2.227	1.784	1.725	
BASILICATA	POTENZA	NERICO	1	1	-	-	41	33	4	
		MELFI	8	7	1	-	571	457	628	
		VITALBA	5	5	-	-	477	381	260	
		BARAGIANO	7	2	3	2	610	488	73	
		BALVANO	3	3	-	-	256	204	390	
		TITO	13	13	-	-	627	501	641	
		ISCA PANTAN.	1	1	-	-	15	12	2	
		VIGGIANO	2	2	-	-	65	52	28	
	TOTALE BASILICATA			40	34	4	2	2.662	2.128	2.026
T O T A L E G E N E R A L E			85	76	6	3	4.889	3.912	3.751	